

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
STRUMENTI CXC

Gli Archivi del “Governo di Siena” (1814-1849)

Storia e produzione documentaria degli uffici politici
e di giustizia criminale

Inventario a cura di
DOMENICO PACE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
2010



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Il volume è edito anche dall'Amministrazione Provinciale di Siena,
Assessorato Istruzione e Cultura, Collana *Le esperienze di Clio*, 11

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

STRUMENTI CXC

Gli Archivi del “Governo di Siena” (1814-1849)

Storia e produzione documentaria degli uffici politici
e di giustizia criminale

Inventario a cura di
DOMENICO PACE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
2010

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Servizio III - Studi e Ricerca

Direttore generale per gli archivi: Luciano Scala

Direttore del Servizio III: Patrizia Ferrara

© 2010 Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per gli archivi
ISBN 978-88-7125-310-7

Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello Stato
Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma – e-mail: editoriale@ipzs.it

Stampato nel mese di Novembre 2010 da Edizioni Cantagalli - Siena

Finché lo spirito tace nel mondo immobile delle proprie speranze, tutto si riflette e prende posto nell'unità della sua nostalgia; ma al primo movimento, tale mondo si fende e si rovina: infiniti, lucidi lampeggiamenti si offrono alla conoscenza, e bisogna disperare per sempre ormai di ricostruirne la superficie familiare e tranquilla, che ci darebbe la pace del cuore. Dopo tanti secoli di ricerche e tante rinunce di pensatori, sappiamo che ciò è vero di tutta la nostra conoscenza. Fatta eccezione per i razionalisti di professione, si dispera oggi dalla vera conoscenza. Se ci fosse da scrivere la sola vera storia significativa del pensiero umano, si dovrebbe fare quella dei suoi successivi pentimenti e delle sue impotenze.

Albert Camus - Il mito di Sisifo.

Ora si sa che il compito di esporre fatti già da altri precedentemente ricordati, mancando la novità dell'argomento, riesce più arduo allo scrittore, il quale deve tener desta l'attenzione del lettore con particolari ed episodi sfuggiti od omessi nelle opere precedenti, e cercare di non fermarsi a lungo su fatti importanti per non ripetere ciò che altri ha detto e molti sanno.

D'altronde nel campo della storia, come nelle altre discipline, si è fatto tanto progresso, ch'è ben difficile trovare ai nostri tempi un argomento interessante, su cui non sia stato scritto proprio nulla da nessuno. Allo studioso venuto molto dopo che gli archivi aperti al pubblico sono diventati patrimonio di tutti, non resta che ampliare e illuminare alla luce di nuovi documenti vagliati da una sana critica e mediante pazienti ricerche fatti già noti, arricchendoli di quelle considerazioni che derivano da uno studio più profondo e più maturo dell'argomento che tratta.

Michele d'Ercole - Un biennio di storia senese 1799-1800.

SOMMARIO

<i>Presentazione</i> di Carla Zarrilli	11
SIGLE E ABBREVIAZIONI	13
OPERE CITATE	14
INTRODUZIONE	33
PARTE I. ISTITUZIONI E STORIA: IL GOVERNATORE, L'AUDITORE DEL GOVERNO E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE A SIENA (1814-1848)	37
1. IL GOVERNATORE A SIENA: LE ORIGINI	39
2. LE «ISTITUZIONI» TOSCANE DELLA RESTAURAZIONE	45
2.1. I POTERI CENTRALI	45
2.2. LA PRESIDENZA DEL BUON GOVERNO	46
2.3. GLI ESECUTORI DI POLIZIA	49
2.4. IL «GOVERNO POLITICO»	53
2.4.1. I COMMISSARI REGI	53
2.4.2. VICARIO O POTESTÀ	53
2.5. IL «GOVERNO» DEL TERRITORIO	56
2.6. L'APPARATO GIUDIZIARIO CIVILE E CRIMINALE	59
2.6.1. LA GIUSTIZIA CRIMINALE	59
2.6.2. LA GIUSTIZIA CIVILE	63
3. LA RESTAURAZIONE: UNO SGUARDO DA SIENA	65
4. IL RUOLO DEL GOVERNATORE A SIENA NEL SECOLO XIX	75
5. LA «POTESTÀ ECONOMICA»	89
5.1. INTRODUZIONE	89
5.2. LA POTESTÀ ECONOMICA IN TOSCANA NEL SETTECENTO	96
5.3. PREVENZIONE E REPRESSIONE NELL'ETÀ DELLA RESTAURAZIONE	104
5.4. CATEGORIE DI COMPORTAMENTI GIUDICATI ECONOMICAMENTE	109
5.4.1. FORESTIERI, VAGABONDI, QUESTUANTI	110
5.4.2. INGIURIE ED OFFESE	115
5.4.3. FURTI MODICI E «SCARPAMENTI», TRUFFE	116
5.4.4. SPRETO PRECETTO ED INGIUNZIONI	118
5.4.5. TRASGRESSIONE AI REGOLAMENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	120
5.4.6. «MALA CONDOTTA»	125
5.4.7. «CATTIVI ESEMPI»: ALIENAZIONI MENTALI, «GRAVIDE OCCULTE», «FORZATI LIBERATI» E 'TURBAMENTI PUBBLICI'	128

6. I GOVERNATORI DI SIENA DAL 1814 AL 1848	135
6.1. GIULIO RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI PAPARONI	138
6.2. GIUSEPPE BRANCADORI PERINI	142
6.3. GIOVAN BATTISTA BALDELLI BONI	143
6.4. ANGELO CHIGI ZONDADARI	145
6.5. LUIGI SERRISTORI	148
6.6. GIULIO RAGNONI	156
7. L'AUDITORE DI GOVERNO	159
8. NOBILI SENESI AL 'GOVERNO' NELLA TOSCANA DELL'OTTOCENTO	167
8.1. LIVORNO	167
8.2. PISA	170
8.3. PORTOFERRAIO	171
PARTE II. <i>PRODUZIONE, CONSERVAZIONE E TRADIZIONE</i> DOCUMENTARIA: GLI UFFICI E I FONDI DEGLI ORGANISMI GOVERNATIVI E GIUDIZIARI DI SIENA (1814-49)	175
1. LA SEGRETERIA DEL REGIO GOVERNO	177
1.1. PRODUZIONE	177
1.2. CONSERVAZIONE	179
1.3. TRADIZIONE	184
2. L'UFFICIO DELL'AUDITORE DI GOVERNO	199
2.1. PRODUZIONE	199
2.2. CONSERVAZIONE	200
2.3. TRADIZIONE	201
3. LA CANCELLERIA CRIMINALE DELL'AUDITORE. LA DIREZIONE DEGLI ATTI CRIMINALI	203
3.1. PRODUZIONE	203
3.2. CONSERVAZIONE	204
3.3. TRADIZIONE	206
PARTE III: ARCHIVI DEL "GOVERNO DI SIENA". INVENTARIO	211
PREMESSA	213
AVVERTENZA	216
FONDO DELLA SEGRETERIA DEL REGIO GOVERNO	217
1. RESCRITTI, MOTUPROPRI E ORDINI SOVRANI	217
2. MINUTE DI PARTECIPAZIONI	232
3. MINUTE DI COMMISSIONI	234
4. AFFARI PROTOCOLLATI	237
5. AFFARI DI COMPETENZA GOVERNATIVA	243
6. SUSSIDI, PENSIONI E GRATIFICAZIONI	248
7. AFFARI GOVERNATIVI PENDENTI	251
8. RAPPORTI GIORNALIERI DI POLIZIA	253
9. AFFARI DIVERSI	254

10. RECLUTAMENTO MILITARE	259
11. DOTI	259
12. ALUNNATI BIRINGUCCI-MANCINI	262
13. GUARDIA CIVICA	263
14. SPESE DI SEGRETERIA	263
15. COPIALETTERE	264
16. PROTOCOLLI	266
17. PROTOCOLLI DELLE RISOLUZIONI ECONOMICHE	269
18. REGISTRO DELLE SUPPLICHE	270

FONDO DELL'UFFICIO DELL'AUDITORE DI GOVERNO 271

1. CARTEGGIO	271
2. INFORMAZIONI E VOTI	280
3. LETTERE DELLA PRESIDENZA DEL BUON GOVERNO	282
4. AFFARI ECCLESIASTICI	285
5. RAPPORTI GIORNALIERI DI POLIZIA	287
6. LETTERE DAL GOVERNO DI SIENA	289
7. LETTERE DEI VICARI E POTESTÀ	291
8. RAPPORTI SETTIMANALI DELL'AUDITORE	293
9. RISOLUZIONI ECONOMICHE DELL'AUDITORE	294
10. PROTOCOLLI DELLE RISOLUZIONI ECONOMICHE	295

FONDO DELLA CANCELLERIA CRIMINALE DELL'AUDITORE POI DEL GIUDICE DIRETTORE DEGLI ATTI CRIMINALI 297

1. RAPPORTI SETTIMANALI DEI POTESTÀ	297
2. EMOLUMENTI INCERTI DELLE POTESTERIE DELLA GIURISDIZIONE CRIMINALE	298
3. LETTERE DI DICASTERI DIVERSI	298
4. LETTERE DEL GOVERNO DI SIENA	299
5. MINUTE DI RAPPORTI E COMUNICAZIONI	302
6. MINUTE DI RAPPORTI PERIODICI	302
7. COPIALETTERE DI RICHIESTE E PARTECIPAZIONI	302
8. INFORMAZIONI E CARTEGGIO	303
9. REPERTORIO DEGLI AFFARI INFORMATIVI	304
10. REPERTORIO AFFARI DI POLIZIA	304
11. REFERTI DI FURTI	305
12. REFERTI DI OGGETTI PERDUTI E TROVATI	306
13. REGISTRI DEI REFERTI DI FURTO	306
14. REFERTI DI ACCESSO	310
15. REFERTI DI FERIMENTI	310
16. DENUNZIE E REFERTI DI CADAVERI	311
17. CAUZIONI DI FETO	311
18. DENUNZIE REFERTI E RICEVUTE	312
19. ATTI RIGUARDANTI LE GRAVIDE OCCULTE	312
20. VISITE FISCALI	312
21. PATENTI DI GUARDIE GIURATE	313
22. LICENZE, INTRODUZIONE E GESTIONE DI ARMI	313
23. INFORMAZIONI, NOTE E SFRATTO DI FORESTIERI	314
24. AFFARI DI POLIZIA DIVERSI E RISERVATI	315
25. REGISTRI DEI PRECETTATI	316
26. REGISTRI DI POLIZIA	317
27. RAPPORTI GIORNALIERI DI POLIZIA	317

28. MINUTE DI RAPPORTI SETTIMANALI E GIORNALIERI	318
29. REGISTRI DI RAPPORTI GIORNALIERI	320
30. COPIALETTERE DI RAPPORTI GIORNALIERI	321
31. COMPARSE E RAPPORTI SPECIALI	321
32. ATTI ECONOMICI SENZA RISOLUZIONE	322
33. RISOLUZIONI ECONOMICHE	323
34. ATTI ECONOMICI	325
35. PROTOCOLLI ECONOMICI	341
36. REPERTORI GENERALI DEI PROTOCOLLI ECONOMICI	348
37. REGISTRI DEGLI AFFARI ECONOMICI	348
38. REGISTRO DEI DECRETI ECONOMICI	349
39. PROCESSI CRIMINALI	350
40. AFFARI NON MERITEVOLI DI SFOGO	379
41. REPERTORI GENERALI DEI PROCESSI CRIMINALI DI SIENA E DELLE DUE PROVINCE	380
42. PROTOCOLLI CRIMINALI	381
43. REPERTORI GENERALI DEI PROCESSI CRIMINALI	383
44. PROTOCOLLI DELLE CAUSE CRIMINALI	383
45. REGISTRO DEI PROCESSI SPEDITI	384
46. REGISTRO PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE	385
47. SENTENZE E DECRETI DELLA RUOTA DI FIRENZE	385
48. REGISTRI DELLE PROCEDURE CRIMINALI	385
49. ATTI DEL TRIBUNALE STRAORDINARIO	386
50. LETTERE SUSSIDIARIE	386
51. CORRISPONDENZA. AFFARI DIVERSI	389
52. CARTEGGIO	389
53. MOVIMENTI DALLE CARCERI	391
54. REGISTRI DEI DETENUTI NELLE CARCERI PUBBLICHE PER AFFARI ECONOMICI	396
55. REGISTRI DEI DETENUTI NELLE CARCERI SEGRETE PER AFFARI ECONOMICI	397
56. REGISTRO DEI DETENUTI NELLE CARCERI PUBBLICHE PER CAUSE CRIMINALI	398
57. REGISTRO DEI DETENUTI NELLE CARCERI SEGRETE PER CAUSE CRIMINALI	398
58. REGISTRI DEI FORZATI LIBERATI	399
59. REGISTRI DEI CARCERATI SOTTO PROCESSO	399
60. RAPPORTI SULLA VISITA ALLE CARCERI E AFFARI SANITARI	401
61. REGISTRO DEI PROCURATORI PER LA DIFESA DEI POVERI	401
62. REGISTRI DEGLI EMOLUMENTI PER LA COPIA DEGLI ATTI	402
63. RESCRITTI	402
64. UFFICIALI DI RICEZIONE DI LEGGI E NOTIFICAZIONI	402
65. REGISTRO DI RESCRITTI LEGGI E COMMISSIONI	403
66. CIRCOLARI	403
67. ORDINI E CIRCOLARI AL VICARIO REGIO DI SINALUNGA	404
68. MISCELLANEA	405
TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE NUMERAZIONI	415
APPENDICE IA	425
APPENDICE IB	430
APPENDICE II	435
APPENDICE III	438
INDICE ANALITICO	443

Presentazione

L'inventario curato da Domenico Pace può considerarsi un significativo contributo che l'archivistica senese offre, nel celebrare i 150 anni dall'Unità d'Italia, agli studiosi dell'epoca della Restaurazione granducale in Toscana. Seppur usualmente più interessati all'età medievale, archivisti e storici attenti alle vicende senesi hanno nel corso degli ultimi decenni rivolto la propria riflessione anche verso epoche a noi più vicine, coniugando gli impulsi provenienti dalla storiografia più avvertita con la lunga tradizione archivistica locale. In questa linea, concentrandosi sul complesso documentario frutto dell'attività dei maggiori uffici di dipendenza statale operanti in Siena nella prima metà dell'Ottocento, Domenico Pace analizza la loro peculiarità, maturata in quel torno di anni, senza trascurarne la lontana origine risalente al XVI secolo, all'indomani cioè dell'inserimento dell'antico Stato senese nel Ducato fiorentino.

L'importanza del lavoro di Pace sta anche nell'aver voluto scoprire e ripristinare, laddove temporaneamente perduti, i vincoli istituzionali e archivistici che innervano intimamente il complesso documentario oggetto di studio, applicando con rigore il principio dottrinale del "rispetto dei fondi" e distinguendo sulla base di questo i diversi archivi che lo compongono. Sicuro punto di riferimento è stato per Pace il prezioso inventario degli *Archivi del Governo francese del Dipartimento dell'Ombrore*, che Giuliano Catoni, maestro della più recente generazione degli archivisti senesi, dette alle stampe nel 1971 nella collana delle "Pubblicazioni degli Archivi di Stato". I due lavori, infatti, oltre che a porsi in evidente continuità cronologica, si presentano fortemente legati sul piano della metodologia e dell'impostazione complessiva.

Non è infine da porre in secondario rilievo il fatto che la presente pubblicazione scaturisce dalla tesi di dottorato elaborata da Domenico Pace all'interno della sezione "Istituzioni e archivi" della Scuola di Dottorato intitolata a Riccardo Francovich, attiva presso l'Ateneo senese. La frequente collaborazione dell'Archivio di Stato di Siena con i giovani dottorandi della Scuola è da tempo un segno distintivo dell'Istituto, che ho l'onore di dirigere, e costituisce lo stimolo a proseguire in un rapporto fecondo, portatore di frutti preziosi come quello che viene adesso consegnato agli studiosi.

CARLA ZARRILLI

Direttrice dell'Archivio di Stato di Siena

SIGLE E ABBREVIAZIONI

Sigle:

APSi	Archivio dell'amministrazione provinciale di Siena
ASFi	Archivio di Stato di Firenze
ASSi	Archivio di Stato di Siena
BCS	Biblioteca comunale di Siena

Abbreviazioni:

art./artt.	articolo/articoli
b./bb.	busta/buste
c./cc.	carta/carte
cap./capp.	capitolo/capitoli
cfr.	confronta
circ.	circolare
cop.	copertina
c.s.	come sopra
ead.	eadem
f./ff.	filza/filze
fasc./fasc.	fascicolo/fascicoli
illeg.	illeggibile
ins./inss.	inserto/inserti
leg.	legato/legate/legati/legate
lt.	lire toscane
mot.	motuproprio
mss.	manoscritti
n./nn. ⁱ	numero/numeri
n.n.	non numerato/e/i
not.	notificazione
p./pp.	pagina/pagine
r.	recto
reg.	registro
rub./rub.	rubrica/rubriche
seg./segg.	seguito/seguiti
v.	verso
vd.	vedi
vol./voll.	volume/volumi

OPERE CITATE

Aglietti, *I governatori di Livorno* = M. AGLIETTI, *I governatori di Livorno dai Medici all'Unità d'Italia. Gli uomini, le istituzioni, la città*, Pisa 2009.

Almanacco Toscano = *Almanacco Toscano*, Firenze 1814-47, voll. 34.

Alessi, *Questione giustizia* = G. ALESSI, *Questione giustizia e nuovi modelli processuali tra '700 e '800. Il caso Leopoldino*, in *La Leopoldina nel diritto e nella legislazione Toscana*, a cura di L. BERLINGUER e F. COLAO, Milano 1989, pp. 151-187.

Alessi, *Giustizia e polizia* = G. ALESSI, *Giustizia e polizia. Il controllo di una capitale: Napoli 1779-1803*, Napoli 1992.

Alessi, *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento* = G. ALESSI, *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e Società in Toscana* (cfr.), pp. 404-425.

Annuario corografico-amministrativo = *Annuario corografico-amministrativo della Provincia di Siena*, Anno I, Siena 1865.

Antonielli, *Una ricerca sulla polizia nel Ducato di Milano* = L. ANTONIELLI, *Una ricerca sulla polizia nel Ducato di Milano (secoli XVII-XVIII)*, «Le Carte e la Storia», I (1995) n. 2, pp. 29-34.

Anzilotti, *La costituzione interna dello stato fiorentino* = A. ANZILOTTI, *La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto il Duca Cosimo I*, Firenze 1910.

Aquarone, *Aspetti legislativi della Restaurazione Toscana* = A. AQUARONE, *Aspetti legislativi della Restaurazione in Toscana*, «Rassegna storica del Risorgimento», XLIII (1956)/I, pp. 3-34.

Archivi del governo francese = *Archivi del governo francese nel Dipartimento dell'Ombrone*, a cura di G. CATONI, Roma 1971.

Archivi Carriere Committenze. Contributi per la storia del Patriziato senese in Età moderna. Atti del Convegno. Siena 8-9 giugno 2006, a cura di M. RAFFAELA DE GRAMATICA-E. MECACCI-C. ZARRILLI, Siena 2007.

Gli archivi delle potesterie di Sesto e Fiesole = *Gli archivi delle potesterie di Sesto e Fiesole*, a cura di V. ARRIGHI-A. CONTINI, Firenze 1993.

L'archivio del Governatore ed Auditore di Livorno = *L'archivio del Governatore ed Auditore di Livorno (1550-1838)*, a cura di B. CASINI, Roma 1962.

L'archivio dell'amministrazione provinciale di Siena = L'archivio dell'amministrazione provinciale di Siena. Inventario della sezione storica, a cura di L. NARDI e F. VALACCHI con la collaborazione di L. SENSINI, Siena 1994.

R. Archivio di Stato in Siena. Indice sommario delle serie dei documenti al 1° gennaio 1900 = *R. Archivio di Stato in Siena. Indice sommario delle serie dei documenti al 1° gennaio 1900*, Siena 1900.

Arrivo, Seduzioni, promesse, matrimoni = G. ARRIVO, *Seduzioni, promesse, matrimoni: il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma 2006.

Ascheri, Gli statuti di Siena = M. ASCHERI, *Gli statuti di Siena e la distrettualizzazione giudiziaria toscana dello Stato*, in *Leggi, magistrature, archivi* (cfr.), pp. 9-31.

Baldelli Boni, Elogio di Niccolò Machiavelli = G. B. BALDELLI BONI, *Elogio di Niccolò Machiavelli*, in *Opere di Niccolò Machiavelli segretario e cittadino fiorentino*, vol. I, Filadelfia 1796, pp. 3-67.

Baldelli Boni, Sommario cronologico della vita del Boccaccio = G. B. BALDELLI BONI, *Sommario cronologico della vita del Boccaccio scritto dal cav. Giombattista Baldelli*, in *Il Decameron di messer Giovanni Boccaccio*, vol. I, Milano 1816, pagg. VIII-XXIII.

Baldelli Boni, Storia delle relazioni vicendevoli dell'Europa e dell'Asia = G. B. BALDELLI BONI, *Storia delle relazioni vicendevoli dell'Europa e dell'Asia dalla decadenza di Roma fino alla distruzione del Califfato del conte Gio. Batt. Baldelli Boni*, voll. 2, Firenze 1827.

Baldelli Boni, Del Petrarca e delle sue opere = G. B. BALDELLI BONI, *Del Petrarca e delle sue opere. Libri quattro. Edizione seconda con postume correzioni ed aggiunte dell'autore*, Fiesole 1837.

Bandi e ordini = *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana* (poi *Decreti, notificazioni e circolari*), Firenze 1747-1859, voll. 66.

Bandini, Diario = A.F. BANDINI, *Diario senese, 1785-1838*: BCS, mss. D.III 1-23 (1785-1808); mss. D.II 1-18 (1808-1825); D.I 1-13 (1826-1835)

Barbanera, Ranuccio Bianchi Bandinelli = M. BARBANERA, *Ranuccio Bianchi Bandinelli. Biografia ed epistolario di un grande archeologo*, Milano 2003.

Barbarulli, Luciano Banchi = G. BARBARULLI, *Luciano Banchi: uno storico al governo di Siena nell'Ottocento*, Siena 2002.

Barbetti, La nobiltà senese tra Età moderna e contemporanea: il caso Perini Prancadori = S. BARBETTI, *La nobiltà senese tra Età moderna e contemporanea: il caso Perini Prancadori*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea in Storia, relatore C. PAZZAGLI, A.A. 1995/96.

Barzellotti, *Epistola patologica* = G. BARZELLOTTI, *Epistola patologica del Dott. G. Barzellotti PP. Dell'I. e R. Università di Siena con riflessioni sulla febbre petecchiale contagiosa dominante in questo anno 1817*, Pisa 1817.

Beccaria, *Dei delitti e delle pene* = C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. VENTURI, Torino 1965.

Benedetto, *I viaggi a Siena del console Beyle* = L.F. BENEDETTO, *I viaggi a Siena del console Beyle*, «Mélanges de philosophie, d'histoire et de littérature offerts à Joseph Vianey», Paris 1934, pp. 345-357.

Bergonzi, *Tra «stato di municipi» e «stato moderno»* = G. BERGONZI, *Tra «stato di municipi» e «stato moderno». Il contraddittorio percorso dell'amministrazione municipale del Granducato di Toscana tra il 1825 ed il 1853*, «Rassegna storica toscana», XLIX (2003)/2, pp. 245-299.

Bertini, *Élites dirigenti e quadri burocratici* = F. BERTINI, *Élites dirigenti e quadri burocratici nel passaggio dalla Toscana napoleonica alla Restaurazione*, in *La Toscana dei Lorena* (cfr.), pp. 587-603.

Bertini, *Federigo Barbolani da Montauto* = F. BERTINI, *Feudalità e servizio del Principe nella Toscana del '500. Federigo Barbolani da Montauto Governatore di Siena*, Siena 1996.

Brigidi, *Giacobini e realisti* = E. A. BRIGIDI, *Giacobini e realisti; o il Viva Maria*, Siena 1882 (rist. anas. Bologna 1965 e 2009).

Bruni, *La censura di Morfeo* = D.M. BRUNI, *La censura di Morfeo. Il controllo delle stampe nella Toscana della Restaurazione*, «Clio» XXXVIII/2 (2002), pp. 203-229.

Bruni, *L'organizzazione della censura preventiva nel Granducato di Toscana* = D.M. BRUNI, *L'organizzazione della censura preventiva nel Granducato di Toscana dal 1814 al 1847*, in «Archivio Storico Italiano», CLX/3 (2002), pp. 515-554.

Bruni, *Controllo della stampa e sviluppo dell'opinione pubblica* = D.M. BRUNI, *Controllo della stampa e sviluppo dell'opinione pubblica: il caso dell'«Antologia»*, «Rassegna Storica Toscana», XLIX/2 (2003), pp. 451 e segg.

Bruni, *Per uno studio della censura in Toscana* = D.M. BRUNI, *Per uno studio della censura in Toscana: appunti sulla legge del 6 maggio 1847*, «Rassegna Storica Toscana», XLVI/1 (2000), pp. 43-60.

Bussi, *I principi di governo nello stato di polizia* = E. BUSSI, *I principi di governo nello stato di polizia*, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», IV (1954), pp. 800-840.

Cagliaritano, *Mamma Siena* = U. CAGLIARITANO, *Mamma Siena. Dizionario biografico aneddotico dei senesi*, Siena 1971.

Calzolari, *Il cardinale Ercole Consalvi e la riorganizzazione delle forze di polizia* = M. CALZOLARI, *Il cardinale Ercole Consalvi e la riorganizzazione delle forze di polizia nello Stato Pontificio durante la Restaurazione*, in *Criminalità e polizia nello Stato Pontificio (1770-1820)*, «Archivi e Cultura», XXX (1997), pp. 133-168.

Camerani, *Il Granducato di Toscana* = S. CAMERANI, *Il Granducato di Toscana*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di Alberto Ghisalberti*, vol. II, Firenze 1972, pp. 117-174.

Camilleri, *Il birraio di Preston* = A. CAMILLERI, *Il birraio di Preston*, Palermo 2008⁴³.

Candeloro, *Storia dell'Italia Moderna* = G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, voll. II-III, Milano 1990.

Cappelletti, *Austria e Toscana* = L. CAPPELLETTI, *Austria e Toscana. Sette lustri di storia (1824-1859)*, Torino 1918.

Carli Sardi, *Analisi statistica sulla criminalità nel '700* = L. CARLI SARDI, *Analisi statistica sulla criminalità nel 1700 (reati e pene) con riguardo allo Stato senese*, in *Criminalità e società in Età moderna*, (cfr.), pp. 327-475.

Carnasciali, *Le campagne senesi del primo '800* = M. CARNASCIALI, *Le campagne senesi del primo '800. Documenti preparatori del Catasto generale della Toscana. Rapporti di stima e replica ai quesiti agrari*, Firenze 1990.

Carranza, *Baldelli Boni, Giovan Battista* = N. CARRANZA, *Baldelli Boni, Giovan Battista*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. V, Roma 1973, pp.453-454.

Casini, *L'amministrazione locale del Granducato di Toscana* = B. CASINI, *L'amministrazione locale del Granducato di Toscana dalla Restaurazione all'annessione (1814-1860)*, «Bollettino storico pisano», XXII-XXIII (1953-54), pp. 163-185.

Catoni, *Siena nell'Ottocento* = G. CATONI, *Siena nell'Ottocento: un limbo come valore*, in *La cultura artistica a Siena nell'Ottocento*, a cura di C. SISI-E. SPALLETTI, Siena 1994.

Catoni, *Un treno per Siena* = G. CATONI, *Un treno per Siena. La Strada Ferrata Centrale Toscana dal 1844 al 1865*, Siena 1981.

Catoni, *Un nido di nobili* = G. CATONI, *Un nido di nobili: il Collegio Tolomei*, in *Storia di Siena* (cfr.), pp. 81-94.

Catoni, *Gli archivi senesi durante il dominio francese* = G. CATONI, *Gli archivi senesi durante il dominio francese (1808-1814)*, «Rassegna degli archivi di Stato», XXVI (1966), pp. 121-146.

Catoni, *I goliardi senesi* = G. CATONI, *I goliardi senesi e il Risorgimento. Dalla guerra del Quarantotto al Novantatré*, Siena 1993.

Catoni, *L'amante senese di Stendhal* = G. CATONI, *L'amante senese di Stendhal*, in «Etruria Oggi», III (1984), pp. 44-47.

Catoni, *Dai "Fratelli di Bruto" ai "Bacilli di Koch"* = G. CATONI, *Dai "Fratelli di Bruto" ai "Bacilli di Koch". Gli studenti di Siena nell'Ottocento*, «Storia di Lombardia», XXI/3 (2001), pp. 129-139.

Cecchini, *Il reato e la condanna* = B. M. CECCHINI, *Il reato e la condanna nel sistema della Leopoldina. Mutamenti e variazioni nella struttura della pena (1781-1790). Prime note, in Criminalità e società in Età moderna (cfr.)*, pp. 295-305.

Cecchini, *L'«infame» Chelotti* = B. M. CECCHINI, *L'«infame» Chelotti, bargello fiorentino. Abusi e prevaricazioni di un funzionario di polizia nella Toscana leopoldina (1772-1783)*, «Rassegna storica Toscana», XXXVIII/1 (1992), pp. 43-67.

Cecchini, *Luciano Banchi* = G. CECCHINI, *Luciano Banchi*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 175-180.

Ceccuti, *L'editoria e il problema della libertà di stampa* = C. CECCUTI, *L'editoria e il problema della libertà di stampa dall'«Antologia» al 1847*, in *I Lorena in Toscana (cfr.)*, pp. 183-200.

Ceccuti, *I provvedimenti in materia di stampa nel Granducato di Toscana* = C. CECCUTI, *I provvedimenti in materia di stampa nel Granducato di Toscana del 1847: lineamenti e confronti*, «Rassegna storica toscana», XLV/2 (1999), pp. 305-325.

Cencetti, *Il fondamento teorico della dottrina archivistica* = G. CENCETTI, *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, in ID, *Scritti Archivistici*, Roma 1970, pp. 36-48 [già edito in «Archivi», VI/1 (1939), pp. 7-13].

Ceppari, *Note sull'amministrazione della giustizia* = M. A. CEPPIARI, *Note sull'amministrazione della giustizia nel compartimento di Siena dal 1814 al 1865*, «Bulettno senese di storia patria», XCIV (1987), pp. 390-402.

Cerutti, *Giustizia e località a Torino* = S. CERUTTI, *Giustizia e località a Torino in età moderna: una ricerca in corso*, «Quaderni storici», XXX/2 (agosto 1995), pp. 445-486.

Cerruti, *Giustizia sommaria* = S. CERRUTI, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano 2003.

Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa a Milano* = F. CHABOD, *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino 1971.

Cheli, *Le famiglie Bianchi e Bianchi Bandinelli di Siena* = D. CHELI, *Le famiglie Bianchi e Bianchi Bandinelli di Siena nell'Ordine di Santo Stefano (1699-1859)*, «Quaderni stefaniani», XXI (2002), pp. 71-105.

Chiappetti, *Polizia (Diritto pubblico)* = A. CHIAPPETTI, *Polizia (Diritto pubblico)*, in *Enciclopedia del Diritto* (cfr.), pp. 120-157.

Chiappetti, *L'attività di Polizia* = A. CHIAPPETTI, *L'attività di Polizia*, Padova 1973.

Chiavistelli, *Politica, amministrazione e ceti dirigenti* = A. CHIAVISTELLI, *Politica, amministrazione e ceti dirigenti nella Toscana della Restaurazione*, «Rassegna storica toscana», XLIX/2 (2003), pp. 371-423.

Chiavistelli, *Commendatori Presidenti del Buon Governo* = A. CHIAVISTELLI, *Commendatori Presidenti del Buon Governo: Ciantelli e Bologna*, in *La commenda di Grazia dell'Ordine di Santo Stefano nell'Ottocento*, Pisa 2003, pp. 183-199.

Chiavistelli, *La contraddittoria affermazione dello 'stato amministrativo'* = A. CHIAVISTELLI, *La contraddittoria affermazione dello 'Stato amministrativo' nella Toscana della Restaurazione*, «Storia amministrazione costituzione», XII (2004), pp. 125-177.

Chiavistelli, *Dallo Stato alla nazione* = A. CHIAVISTELLI, *Dallo Stato alla nazione: costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Roma 2006.

I Chigi = I Chigi, voll. 3, Siena 1921-28.

Chironi, *Siena nel 1799* = G. CHIRONI-L. NARDI, *Siena nel 1799*, in *La Toscana e la Rivoluzione francese*, a cura di I. TOGNARINI, Napoli 1994, pp. 379-401.

Ciampolini, *Il palazzo Bianchi* = M. CIAMPOLINI, *Il palazzo Bianchi, Giovanni Bartalucci e alcuni aspetti dell'architettura senese del tardo Settecento*, «Bulettno senese di storia patria», XCVIII (1991), pp. 215-226.

Ciampolini, *Alessandro Lisini* = C. CIAMPOLINI, *Alessandro Lisini*, «Bulettno senese di storia patria», LI-LIV (1944-47), pp. 6-30.

Ciappelli, *Un ministro del Granducato di Toscana* = G. CIAPPELLI, *Un ministro del Granducato di Toscana nell'età della Restaurazione: Aurelio Puccini (1773-1840) e le sue 'Memorie'*, Roma 2007.

Colao, *Capitano di Giustizia* = F. COLAO, *Capitano di Giustizia*, in *Leggi, magistrature, archivi* (cfr.), pp. 33-48.

Colao, *La Giustizia criminale senese* = F. COLAO, *La Giustizia criminale senese nell'età delle riforme Leopoldine*, Milano 1989.

Colao, *L'ubriachezza nella criminalistica toscana dell'Ottocento* = F. COLAO, *L'ubriachezza nella criminalistica toscana dell'Ottocento*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (sec. XI-XIX)*, a cura di M. DA PASSANO-A. MATTONE-F. MELE-P.F. SIMBULA, vol. II, Roma 2000, pp. 1209-1235.

Colao, *Avvocati del Risorgimento* = F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna 2006.

Conti, *Le guardie civiche* = F. CONTI, *Le guardie civiche*, «Rassegna storica toscana», (XLV)/2 (1999), pp. 327-345.

Contini, *La città regolata* = A. CONTINI, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e Società in Toscana* (cfr.), pp. 426-508.

Coppini, *Il Granducato di Toscana* = R.P. COPPINI, *Il Granducato di Toscana dagli anni francesi all'Unità*, in *Storia d'Italia Utet*, a cura di G. GALASSO, vol. XIII, Torino 1993.

Coppini, *Leopoldo Galeotti e il moderatismo toscano* = R. P. COPPINI, *Leopoldo Galeotti e il moderatismo toscano*, «Rassegna storica toscana», XXXVII/2 (1991), pp. 185-208.

Cortecci, *Governatore* = S. CORTECCI, *Governatore*, in *Leggi, Magistrature, Archivi* (cfr.), pp. 49-63.

Criminalità e società in Età moderna = *Criminalità e società in Età moderna*, a cura di L. BERLINGUER-F. COLAO, Milano 1991.

D'Ercole, *Un biennio di storia senese* = M. D'ERCOLE, *Un biennio di storia senese 1799-1800*, Bologna 1972.

Da Passano, *Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone* = M. DA PASSANO, *Dalla "mitigazione delle pene" alla "protezione che esige l'ordine pubblico". Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano 1988.

Da Passano, *Emendare o Intimidire?* = M. DA PASSANO, *Emendare o Intimidire?*, Torino 2000.

Dal Pane, *Industria e commercio nel Granducato* = L. DAL PANE, *Industria e commercio nel Granducato di Toscana nell'età del Risorgimento*, vol. II. *L'Ottocento*, Bologna 1973.

De Cesare, *L'ordinamento costituzionale e amministrativo dell'Isola d'Elba* = G. DE CESARE, *L'ordinamento costituzionale e amministrativo dell'Isola d'Elba negli anni 1814-15*, in *Studi Napoleonici. Atti del primo e secondo congresso internazionale 3-7 maggio 1962 / 3-6 maggio 1965*, Firenze 1969, pp. 164-192.

Del Cerro, *Misteri di polizia* = E. DEL CERRO, *Misteri di polizia. Storia italiana degli ultimi tempi ricavata dalle carte d'un archivio segreto di Stato*, Firenze 1890.

Di Simplicio, *Sulla sessualità illecita in antico regime* = O. DI SIMPLICIO, *Sulla sessualità illecita in antico regime (secc. XVII-XVIII)*, in *Criminalità e società in Età moderna*, (cfr.), pp. 633-675.

Dani, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa* = A. DANI, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2006.

Danti, *Per l'arte neoclassica e romantica a Siena* = C. DANTI, *Per l'arte neoclassica e romantica a Siena*, «Bulettno senese di storia patria», LXXXVIII (1981), pp. 115-168.

Detti, *Il patriziato senese tra continuità e declino* = T. DETTI-C. PAZZAGLI, *Il patriziato senese tra continuità e declino*, in *Storia di Siena* (cfr.), pp. 207-218.

Diaz, *I Medici* = F. DIAZ, *I Medici*, in *Il Granducato di Toscana. Storia d'Italia Utet*, a cura di G. GALASSO, vol. XIII, tomo I.

Donati, *Dopoguerra e crisi economico-sociale* = E. DONATI, *Dopoguerra e crisi economico-sociale: la Toscana nel 1817*, in *La Toscana dei Lorena* (cfr.), pp. 569-585.

Donati, *La Toscana nell'Impero napoleonico* = E. DONATI, *La Toscana nell'Impero napoleonico. L'imposizione del modello e il processo di integrazione (1807-1809)*, Firenze 2008, voll. 2.

Donolo, *Francesco Spannocchi Piccolomini una carriera tra mare e terra* = L. DONOLO, *Francesco Spannocchi Piccolomini una carriera tra mare e terra al servizio del Granduca*, in *Archivi Carriere Committenze* (cfr.), pp. 194-232.

Enciclopedia del Diritto = *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXIV, Milano 1985.

Falorni, *Senesi da ricordare* = M. FALORNI, *Senesi da ricordare*, Siena 1982.

Fantappiè, *Promozione e controllo del clero* = C. FANTAPPIÈ, *Promozione e controllo del clero nell'età leopoldina*, in *La Toscana dei Lorena* (cfr.), pp. 233-250.

Fasano Guarini, *Le istituzioni di Siena* = E. FASANO GUARINI, *Le istituzioni di Siena e del suo Stato nel Ducato Mediceo*, in *I Medici e lo Stato senese 1555-1609. Storia e territorio*, a cura di L. ROMBAI, Roma 1980, pp. 49-62.

Fasano Guarini, *Lo Stato regionale* = E. FASANO GUARINI, *Lo Stato regionale*, in *Storia della Toscana. Dalle origini al Settecento*, a cura di E. FASANO GUARINI-G. PETRALIA-P. PEZZINO, Roma-Bari 2004, pp. 147-166.

Fenzi, *Il Granducato di Toscana fra reazione e rivoluzione* = G. FENZI, *Il Granducato di Toscana fra reazione e rivoluzione nei primi anni dopo il Congresso di Vienna*, «Ricerche storiche», XI (maggio-dicembre 1981), pp. 383-404.

Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa* = B. FIANI, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa. Trattato teorico-pratico dell'avvocato Bartolomeo Fiani già delegato di Governo di Pisa*, Firenze 1853-56.

Flore, *Appunti sugli ordinamenti giuridici toscani* = G. FLORE, *Appunti sugli ordinamenti giuridici toscani*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, vol. I, Milano 1968, pp. 349-366.

Foucault, *Sorvegliare e punire* = M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976.

Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione* = M. FOUCAULT, *Sicurezza, territorio, popolazione*, Milano 2005.

Francesco Spannocchi governatore a Livorno tra Sette e Ottocento = *Francesco Spannocchi governatore a Livorno tra Sette e Ottocento. Atti della Giornata di studi. Livorno 20 gennaio 2006*, a cura di M. SANACORE, Livorno 2007.

Francia, *Polizia e opinione pubblica* = E. FRANZIA, *Polizia e opinione pubblica in Toscana nel Quarantotto*, in *Quando crolla lo Stato. Studi sull'Italia preunitaria*, a cura di P. MACRY, Napoli 2003, pp. 141-177.

Francia, *Provincializzare la rivoluzione* = E. FRANZIA, *Provincializzare la rivoluzione. Il Quarantotto «subalterno» in Toscana*, «Società e Storia» XXX n.116 (aprile-giugno 2007), pp. 293-320.

Francovich, *Le società segrete in Toscana* = C. FRANCOVICH, *Le società segrete in Toscana dalla Massoneria alla Giovane Italia*, «Rassegna storica toscana», X (1963), pp. 118-129.

Frittelli, *Albero genealogico della Nobile famiglia Chigi* = U. FRITTELLI, *Albero genealogico della Nobile famiglia Chigi Patrizia senese*, Siena 1922.

Galasso, *La nuova borghesia* = G. GALASSO, *La nuova borghesia, la «monarchia amministrativa» e i governi restaurati*, in *Istituzioni e società nella storia d'Italia* (cfr.), pp. 207-222.

Galeotti, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana* = L. GALEOTTI, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana. Della Consulta di Stato: discorsi due di Leopoldo Galeotti*, Firenze 1847.

Gallorini, *'Viva Maria' e nazione ebrea* = S. GALLORINI, *'Viva Maria' e nazione ebrea. I fatti di Monte San Savino e Siena. Presentazione di Franco Cardini e Roberto G. Salvadori*, Cortona 2009.

Genovese, *Il carteggio del governatore di Livorno* = P. GENOVESE, *Il carteggio del governatore di Livorno Francesco Spannocchi Piccolomini nell'archivio di Stato di Siena 1788-1796*, tesi di laurea, Università di Siena, a.a. 1992/93, relatore G. CATONI.

Ghisalberti, *Le amministrazioni locali nel periodo napoleonico* = C. GHISALBERTI, *Le amministrazioni locali nel periodo napoleonico*, in *Istituzioni e società nella storia d'Italia* (cfr.), pp. 431-454.

Ghisalberti, *Dall'Antico regime al 1848* = C. GHISALBERTI, *Dall'Antico regime al 1848*, Roma-Bari 1974.

Giommarelli, *La criminalità a Siena nella prima metà dell'800* = A. GIOMMARELLI, *La criminalità a Siena nella prima metà dell'800*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore T. DETTI, a.a. 1992/93.

Giorgi, *Il carteggio del Concistoro* = A. GIORGI, *Il carteggio del Concistoro della Repubblica di Siena (spogli delle lettere: 1251-1374)*, «Buletino senese di Storia patria», XCVII (1990), pp. 193-571.

Giuliano, *Un monumento di Pietro Tenerani a Siena* = A. GIULIANO, *Un monumento di Pietro Tenerani a Siena*, in *Omaggio a Ranuccio Bianchi Bandinelli*, Roma 1970, pp. 125-127.

Goldoni, *La locandiera* = C. GOLDONI, *La locandiera*, in *Collezione completa delle commedie del signor Carlo Goldoni avvocato veneziano*, tomo I, Livorno 1788.

Gozzini, *Il segreto dell'elemosina* = G. GOZZINI, *Il segreto dell'elemosina. Poveri e carità legale a Firenze 1800-1870*, Firenze 1993.

Grottanelli, *Le avventure di una dama senese* = L. GROTTANELLI, *Le avventure di una dama senese al principio del secolo decimonono*, Firenze 1895.

Guerrini, *La Restaurazione a Siena* = M. GUERRINI, "La Restaurazione a Siena (1814-16)" secondo il diario di Anton Francesco Bandini, Tesi di Laurea, Università degli studi di Pisa, relatore G. CANDELORO, a.a. 1974/75.

Guida-inventario dell'Archivio di Stato di Siena = *Archivio di Stato di Siena. Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, vol. II, Roma 1951.

Hugo, *Notre Dame de Paris* = V. HUGO, *Notre Dame de Paris*, Milano 1996.

Hunt, *La Rivoluzione francese* = L. HUNT, *La Rivoluzione francese. Politica, cultura, classi sociali*, Bologna 1989.

Huysmans, *Controcorrente* = J. K. HUYSMANS, *Controcorrente*, Milano 1975.

L'istituto di Celso Tolomei = *L'istituto di Celso Tolomei. Nobile Collegio-Convitto Nazionale (1676-1997)*, a cura di R. GIORGI, Siena 2000.

Le Istituzioni di beneficenza pubblica e privata in Siena = *Le Istituzioni di beneficenza pubblica e privata in Siena. Note storiche e statistiche raccolte in occasione del IV Congresso Internazionale dell'Assistenza pubblica e privata da tenersi a Milano nel Maggio 1906*, Siena 1906.

Istituzioni e società in Toscana = *Istituzioni e società in Toscana nell'Età Moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a G. Pansini. Firenze, 4-5 dicembre 1992*, voll. 2, Roma 1994.

Istituzioni e società nella storia d'Italia = *Istituzioni e società nella storia d'Italia. Dagli stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, a cura di N. RAPONI, Bologna 1981.

Jacona, *Aspetti del teatro a Siena* = E. JACONA, *Aspetti del teatro a Siena e nel senese dalla Restaurazione all'Annessione*, «Buletino senese di storia patria», LXXXVI (1979), pp. 296-307.

Jacona, *Figlie del piacere e proletariato urbano* = E. JACONA, *Figlie del piacere e proletariato urbano. Siena tra Napoleone e la Restaurazione (1814-1816)*, Siena 2009.

Kroll, *La rivolta del Patriziato* = T. KROLL, *La rivolta del Patriziato: il liberismo della nobiltà nella Toscana del Risorgimento*, Firenze 2005.

Leggi e Decreti del Regno = *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Anno 1865 dal N°2114 al 2756^{quinquies}*, Torino 1865, vol. XI.

Leggi, magistrature, archivi = *Leggi, magistrature, archivi. Repertorio di fonti normative ed archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, a cura di S. ADORNI FINESCHI-C. ZARRILLI, Milano 1990.

Lenzi, *La comunità di Siena* = M. LENZI, *La comunità di Siena nella prima metà dell'Ottocento. Note sul potere di un'aristocrazia cittadina nella Toscana lorenese*, in *Ceti*

dirigenti municipali in Italia e in Europa in Età moderna e contemporanea, a cura di D. MARRARA, Pisa 2003, pp. 271-283.

Lenzi, *Scienza e «civilizzazione»* = M. LENZI *Scienza e «civilizzazione» negli scritti del giovane Luigi Serristori*, «Rassegna storica toscana», XLV/1 (1999), pp. 141-184.

Lenzi, *Luigi Serristori, il governo granducale e il problema dell'amministrazione periferica in Toscana* = M. LENZI, *Luigi Serristori, il governo granducale e il problema dell'amministrazione periferica in Toscana*, «Rassegna storica toscana», L (2004)/1, pp. 3-35.

Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana* = M. LENZI, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana. La carriera di Luigi Serristori*, Firenze 2007.

Liberati, *Chigi-Zondadari* = A. LIBERATI, *Chigi-Zondadari*, «Miscellanea storica senese», vol. III, Siena 1895 (rist. anas. 2004).

Lodolini, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana* = E. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana*, Bologna 2004⁶.

I Lorena in Toscana = I Lorena in Toscana. Convegno internazionale di Studi (Firenze, 20-22 novembre 1987), a cura di C. ROTONDI, Firenze 1989.

Lotti, *Il Granducato di Toscana* = L. LOTTI, *Il Granducato di Toscana*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati pre-unitari alla caduta della destra. Atti del LII congresso di storia del Risorgimento italiano*, Roma 1986, pp. 267-294.

Lotti, *Leopoldo II e le riforme in Toscana* = L. LOTTI, *Leopoldo II e le riforme in Toscana*, «Rassegna storica toscana», XLV/2 (1999), pp. 241-251.

Lugarini, *Il San Niccolò e la Società di Esecutori di Pie Disposizioni* = R. LUGARINI, *Il San Niccolò e la Società di Esecutori di Pie Disposizioni: il rapporto con l'autorità tutoria attraverso i regolamenti dell'ospedale (1818-1911)*, in *San Niccolò di Siena (cfr.)*, pp. 65-78.

Luseroni, *La stampa clandestina in Toscana* = G. LUSERONI, *La stampa clandestina in Toscana (1846-47). I Bullettini*, Firenze 1987.

Macrì, *La costituzione del territorio* = A. MACRÌ, *La costituzione del territorio. La dimensione comunitativa nel Granducato di Toscana durante la Restaurazione (1814-1825)*, «Rassegna storica toscana», XLIX/2 (2003), pp. 301-348.

Macrì, *Alla ricerca di un equilibrio* = A. MACRÌ, *Alla ricerca di un equilibrio. Strutture istituzionali e discussione politica nel Granducato di Toscana al tempo di Leopoldo II di Lorena (1825-1846)*, «Rassegna storica toscana», L/2 (2004), pp. 281-326.

Macrì, *Il «sigillo dell'esperienza»* = A. MACRÌ, *Il «sigillo dell'esperienza». Mutamento e continuità nell'amministrazione del Granducato di Toscana durante la Restaurazione*, «Giornale di storia costituzionale», VII/1 (2004), pp. 91-113.

Manetti, *Scelte politiche, sistema economico-sociale e reclutamento militare* = D. MANETTI, *Scelte politiche, sistema economico-sociale e reclutamento militare. Il Granducato di Toscana nell'età della restaurazione*, «Rassegna storica toscana», LIII/1 (2007), pp. 53-97.

Mangio, *La polizia toscana* = C. MANGIO, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Milano 1988.

Mannori, *Le Consulte di Stato* = L. MANNORI, *Le Consulte di Stato*, «Rassegna storica toscana», XLV/2 (1999), pp. 347-379.

Mannori, *Effetto domino* = L. MANNORI, *Effetto domino. Il profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent'anni*, in *La Toscana in età moderna, secolo XVI-XVIII: politica, istituzioni, società*, a cura di M. ASCHERI-A. CONTINI, Firenze 2006, pp. 59-90.

Mannori, *Il sovrano tutore* = L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nella Toscana dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994.

Manzoni, *I promessi Sposi* = A. MANZONI, *I promessi Sposi: storia milanese del secolo XVII*, Milano 1840.

Marcotti, *Cronache segrete* = G. MARCOTTI, *Cronache segrete della polizia toscana trascritte da G. Marcotti*, Firenze 1898.

Marrara, *Studi giuridici sulla Toscana medicea* = D. MARRARA, *Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributo alla storia degli Stati assoluti in Italia*, Milano 1965.

Marrara, *Riseduti e nobiltà* = D. MARRARA, *Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un'oligarchia toscana*, Pisa 1976.

Mazzoni, *Agostino Fantastici* = G. MAZZONI, *Agostino Fantastici e la cultura neoclassica*, in *Storia di Siena* (cfr.), pp. 263-280.

Mengozi, *Il Monte dei Paschi* = N. MENGOZZI, *Il Monte dei Paschi di Siena e le aziende in esso riunite*, voll. VII-VIII, Siena 1909.

Meriggi, *Gli stati italiani prima dell'Unità* = M. MERIGGI, *Gli stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Bologna 2002.

Meriggi, *Società, istituzioni e ceti dirigenti* = M. MERIGGI, *Società, istituzioni e ceti dirigenti*, in *Storia d'Italia I. Le premesse dell'Unità. Dalla fine del Settecento al 1861*, a cura di G. SABBATUCCI-V. VIDOTTO, Roma 1994.

Mongiano, *La Segreteria degli interni e la polizia* = E. MONGIANO, *La Segreteria degli interni e la polizia*, in *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna. Atti del Convegno. Torino 21-21 ottobre 1991*, Roma 1997, pp. 105-119.

Montanelli, *Memorie sull'Italia* = G. MONTANELLI, *Memorie sull'Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850*, voll. 2, Torino 1853.

Montorzi, *Crepuscoli granducali* = M. MONTORZI, *Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'Età contemporanea*, Pisa 2006.

Montorzi, *Giustizia in contado* = M. MONTORZI, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione territorio pontederese e pisano in età moderna*, Pisa 1997.

Morabito, *Fatti della vita di Lorenzo Borsini* = R. MORABITO, *Fatti della vita di Lorenzo Borsini, senese*, Messina 1993.

Morandi, *La sede dell'Archivio di Stato di Siena* = U. MORANDI, *La sede dell'Archivio di Stato di Siena*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXVIII/1 (1968), pp. 163-172.

Mori, *Elogio storico del cavalier Gran-croce Giovanni Spannocchi Piccolomini* = F. MORI, *Elogio storico del cavalier Gran-croce Giovanni Spannocchi Piccolomini*, Firenze 1840.

Mori, *La polizia fra opinione e amministrazione* = S. MORI, *La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-veneto*, «Società e storia», XXVII/105 (2004), pp. 560-601.

Mori, *Bargagli, Scipione* = R. MORI, *Bargagli, Scipione*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. VI, Roma 1973, pp.346-347.

Moscadelli, *Organi periferici di governo* = S. MOSCADELLI, *Organi periferici di governo ed istituzioni locali a Siena dalla metà del Cinquecento all'Unità d'Italia*, in *Il Palazzo della Provincia di Siena*, (cfr.) pp. 15-54.

Moscato, *La tradizione dell'accentramento amministrativo «napoleonico»* = R. MOSCATI, *La tradizione dell'accentramento amministrativo «napoleonico» negli stati italiani della*

Restaurazione. Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia (Roma, 8-13 ottobre 1969), tomo I, Roma 1973, pp. 265-273.

Nardi, *L'arcivescovo Mancini* = F. D. NARDI, *L'arcivescovo Mancini*, in *Storia di Siena* (cfr.), pp. 295-308.

Ninci, *Storia dell'Isola d'Elba* = G. NINCI, *Storia dell'Isola d'Elba*, Portolongone 1898 [rist. anast. Bologna 1979].

Notizie sugli archivi di stato = Notizie sugli archivi di stato italiani comunicate alla VII riunione bibliografica italiana tenuta in Milano dal 31 maggio al 3 giugno 1906, Roma 1906.

L'ordinamento delle carte degli Archivi di Stato italiani = Ministero dell'Interno. Direzione generale dell'amministrazione civile. L'ordinamento delle carte degli Archivi di Stato italiani. Manuale storico archivistico, Roma 1910.

Il Palazzo della Provincia di Siena = Il Palazzo della Provincia di Siena, a cura di F. BISOGNI, Roma 1990.

Pansini, *I mutamenti nell'amministrazione della Toscana* = G. PANSINI, *I mutamenti nell'amministrazione della Toscana durante la dominazione napoleonica*, in *La Toscana nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, a cura di I. TOGNARINI, Napoli 1985, pp. 553-579.

Pansini, *Amministrazione e politica in Leopoldo Galeotti* = G. PANSINI, *Amministrazione e politica in Leopoldo Galeotti*, «Rassegna storica toscana», XXXVII/2 (1991), pp. 229-253.

Pavone, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?* = C. PAVONE, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX (1970)/1, pp. 145-149 (ripubblicato in *Antologia di scritti archivistici*, a cura di R. GIUFFRIDA, Roma 1985, pp. 437-444 e in *Intorno agli archivi e alle istituzioni. Scritti di Claudio Pavone*, a cura di I. ZANNI ROSIELLO, Roma 2004, pp. 71-76).

Patrignani, *Monaco di Provenza nel 1799* = I. PATRIGNANI, *Monaco di Provenza nel 1799 con la storia del Principato. Dal giornale inedito di Frate Lorenzo del Riccio senese ostaggio dei repubblicani francesi*, Firenze 1985.

Pélissier, *La ville de Sienne en 1845*, = L. G. PÉLISSIER, *La ville de Sienne en 1845*, «Buletino senese di storia patria», V (1898), pp. 71-80.

Perini, *Gli alunnati dell'Università di Siena* = E. PERINI, *Gli alunnati dell'Università di Siena dal XVI al XIX secolo*, in *Il diritto a studiare. Residenze universitarie a Siena tra passato e futuro. Atti del convegno, Siena 6-7 dicembre 1991*, a cura di M. BROGI, Siena 1995.

Pesendorfer, *Ferdinando III* = F. PESENDORFER, *Ferdinando III e la Toscana in età napoleonica*, Firenze 1986.

Pesendorfer, *Leopoldo II* = F. PESENDORFER, *Leopoldo II di Lorena. La vita dell'ultimo Granduca di Toscana*, Firenze 1989.

Pieri, *La Restaurazione in Toscana* = P. PIERI, *La Restaurazione in Toscana (1814-1821)*, Pisa 1922.

Pignotti, *Carlo Corradino Chigi* = G. PIGNOTTI, *Carlo Corradino Chigi*, Siena 1949.

Piselli, 'Giansenisti', ebrei e 'giacobini' a Siena = F. PISELLI, 'Giansenisti', 'ebrei' e 'giacobini' a Siena. *Dall'Accademia ecclesiastica all'Impero napoleonico (1780-1814)*, Firenze 2007.

La polizia in Italia nell'Età moderna = *La polizia in Italia nell'Età moderna. Seminario di studi*, Messina, 26-27 febbraio 1998, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2002.

Polo, *Il Milione* = *Il Milione di Messer Marco Polo viniziano secondo la lezione ramusiana illustrato e commentato dal conte Gio. Batt. Baldelli Boni*, Firenze 1827.

Preziosi, *Fermenti patriottici* = A. PREZIOSI, *Fermenti patriottici religiosi e sociali all'Isola d'Elba (1821-1921)*, Firenze 1976.

Prunai, *Firenze* = G. PRUNAI, *Firenze*, Milano 1967 (Acta italica. Piani particolari di pubblicazione, 6).

Purpura, *Polizia (Diritto Romano)* = G. PURPURA, *Polizia (Diritto Romano)*, in *Enciclopedia del Diritto* (cfr.), pp. 101-111.

Ranuccio Bianchi Bandinelli. *Archeologo curioso del futuro* = *Ranuccio Bianchi Bandinelli. Archeologo curioso del futuro*, a cura di R. BARZANTI-M. BRIGNALI, Siena 1994.

Regolamento per lo Spedale di San Niccolò = *Regolamento per lo Spedale di San Niccolò destinato alla custodia e alla cura dei Dementi e Tignosi ed al ricovero delle Gravide Occulte sotto il Governo dell'amministrazione della Venerabil Compagnia della Madonna sotto le volte dell'I.* e R. *Spedale di Santa Maria della Scala. 1833*, in *San Niccolò di Siena* (cfr.), pp. 220-234.

Relazione sugli Archivi di Stato italiani = *Ministero dell'Interno. Relazione sugli Archivi di Stato italiani (1872-1882)*, Roma 1883.

Repertorio di Diritto patrio toscano = *Repertorio di Diritto patrio toscano vigente*, Livorno 1832-33.

Repetti, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana* = E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana e Appendice*, vol. V, Firenze 1843.

Rinieri de' Rocchi, *Storia di Giulia* = L. RINIERI DE' ROCCHI-G. STEGAGNO, *Storia di Giulia. Nuove indiscrezioni stendhaliane dall'Archivio di Casa Rinieri de' Rocchi*, Palermo 1987.

Risaliti, *Studi sui rapporti italo-russi* = R. RISALITI, *Studi sui rapporti italo-russi*, Pisa 1972.

Romani, *Haec est regula recti* = M. A. ROMANI, *Haec est regula recti: tentativi di disciplinamento sociale nella Lombardia in epoca Teresiana*, in *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, a cura di L. BERLINGUER-F. COLAO, Milano 1990.

Rotondi, *La stampa toscana dalla Restaurazione all'Unità* = C. ROTONDI, *La stampa toscana dalla Restaurazione all'Unità*, in *I Lorena in Toscana* (cfr.), pp. 159-182.

Salvestrini, *Reati e pene a Firenze prima e dopo la «Leopoldina»* = A. SALVESTRINI-B.M. CECCHINI, *Reati e pene a Firenze prima e dopo la «Leopoldina». Per uno studio statistico sulla criminalità fiorentina (1781-1790)*, in *Criminalità e società in Età moderna* (cfr.), pp. 229-257.

San Niccolò di Siena = *San Niccolò di Siena. Storia di un villaggio manicomiale*, a cura di F. VANNOZZI, Milano 2007.

Sanacore, *La carriera a terra di Francesco Spannocchi Piccolomini* = M. SANACORE, *La carriera a terra di Francesco Spannocchi Piccolomini*, in *Archivi, carriere, committenze* (cfr.), pp. 168-193.

Sapori, *Luigi Serristori* = A. SAPORI, *Luigi Serristori*, Firenze 1925.

Sardi Bucci, *La crisi di mortalità del 1817 in Toscana* = D. SARDI BUCCI, *La crisi di mortalità del 1817 in Toscana*, «Ricerche storiche», XIII/2 (1983), pp. 337-355.

Savelli, *Un confronto politico tra Firenze e Siena* = A. SAVELLI, *Un confronto politico tra Firenze e Siena: la riforma delle magistrature senesi in età leopoldina (1772-1786)*, «Ricerche storiche», XXV/1 (1995), pp. 61-109.

Sbriccoli, *Polizia (Diritto intermedio)* = M. SBRICCOLI, *Polizia (Diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto* (cfr.), pp. 111-120.

Serristori, *Sopra le macchine a vapore* = L. SERRISTORI, *Sopra le macchine a vapore*, Firenze 1816.

Serristori, *Memoria sulle colonie nel Mar Nero nei secoli di mezzo* = L. SERRISTORI, *Memoria sulle colonie nel Mar Nero nei secoli di mezzo, accompagnata da carte geografiche*, «Nuovo giornale de' Letterati», XXIV (1832), pp. 97-108 e pp. 181-193.

Serristori, *Statistica dell'Italia* = L. SERRISTORI, *Statistica dell'Italia*, Firenze 1842.

Simondi, *Classi povere e strategie del controllo sociale* = M. SIMONDI, *Classi povere e strategie del controllo sociale nel Granducato di Toscana (1765-1790)*, Firenze 1983.

Sordi, *L'amministrazione illuminata*. = B. SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano 1991.

Stopani, *Industria e territorio* = R. STOPANI, *Industria e territorio in Toscana nel primo Ottocento*, Firenze 1983.

Storia di Siena = *Storia di Siena. Dal Granducato all'Unità*, a cura di R. BARZANTI-G. CATONI-M. DE GREGORIO, Siena 1996.

Suppliche e gravamina = *Suppliche e gravamina: politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. NUBOLA-E. WÜRGLER, Bologna 2002.

Tommaso Pendola (1800-1883): tra apostolato, pedagogia e impegno civile = *Tommaso Pendola (1800-1883): tra apostolato, pedagogia e impegno civile*, a cura di M. BENNATI, Siena 2008.

La Toscana = *La Toscana. Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi*, a cura di G. MORI, Torino 1986.

La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio, società. Atti del convegno di Studi (Grosseto, 27-29 novembre 1989), a cura di Z. CIUFFOLETTI e L. ROMBAI, Firenze 1989.

Turrini, *Il Nobile Collegio Tolomei* = P. TURRINI, *Il Nobile Collegio Tolomei*, in *L'istituto di Celso Tolomei* (cfr.), pp. 17-62.

Valenti, *A proposito dell' "Archivistica" di A. Brenneke* = F. VALENTI, *A proposito della traduzione italiana dell' "Archivistica" di Adolf Brenneke*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX/2 (maggio-agosto 1969), pp. 441-455.

Venturi, *Il Settecento riformatore* = F. VENTURI, *Il Settecento riformatore*, vol. IV, Torino 1984.

Vigni, *Patrizi e bottegai a Siena sotto Napoleone* = L. VIGNI, *Patrizi e bottegai a Siena sotto Napoleone. Il notabilato urbano di primo Ottocento nell'economia, nella politica e nell'amministrazione*, Siena 1997.

Vigni, *La capitale del Dipartimento dell'Ombrone* = L. VIGNI, *La capitale del Dipartimento dell'Ombrone*, in *Storia di Siena* (cfr.), pp. 249-262.

Vigni, *Problemi di igiene a Siena* = L. VIGNI, *Problemi di igiene a Siena tra Seicento e Novecento*, in *Vergognosa immunditia. Igiene pubblica e privata a Siena dal medioevo all'età contemporanea*, Siena 2000, pp. 85-177.

Vivi, *Palazzo Zuccantini Zondadari* = G. VIVI, *Palazzo Zuccantini Zondadari alla Lizza. Da residenza aristocratica ad albergo di Lusso (XVI-XX sec.)*, Siena 2004.

Volpi, *I Governatori di Pisa* = A. VOLPI, *I Governatori di Pisa cavalieri dell'Ordine di Santo Stefano*, in *L'Ordine di Santo Stefano e la città di Pisa. Dignitari della Religione, dirigenti dello studio e funzionari del Governo nei secoli XVI-XIX*, Pisa 1997, pp. 361-378.

Volpi, *Giovanni Spannocchi* = A. VOLPI, *Giovanni Spannocchi: note per la biografia di un fedele funzionario dei Lorena*, in *Francesco Spannocchi Piccolomini governatore a Livorno tra Sette e Ottocento* (cfr.), pp. 335-355.

Wandruszka, *Pietro Leopoldo* = A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo: un grande riformatore*, Firenze 1968.

Zarrilli, *L'istituzione dell'Archivio di Stato di Siena* = C. ZARRILLI, *L'istituzione dell'Archivio di Stato di Siena ed i primi ordinamenti*, in *Salvatore Bonghi nella cultura dell'Ottocento*, a cura di G. TORI, Lucca 2003, vol. II, pp. 577-598.

Zarrilli, *L'Archivio di Stato* = C. ZARRILLI, *L'Archivio di Stato*, in *Storia di Siena* (cfr.), pp. 385-399.

Zobi, *Storia civile della Toscana* = A. ZOBBI, *Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII*, voll. 5, Firenze 1852.

Zola, *Nanà* = E. ZOLA, *Nanà*, Milano 1955.

Zuliani, *Reati e pene nel vicariato di Prato* = D. ZULIANI, *Reati e pene nel vicariato di Prato prima e dopo la «Leopoldina» (1781-1790)*, in *Criminalità e società in Età moderna* (cfr.), pp. 307-326.

Introduzione

Avviare l'analisi di una entità archivistica, cercare di comprendere le ragioni ultime che giustifichino la conformazione attuale di un complesso di carte ed infine intraprendere su questo uno studio che sia sufficientemente puntuale ed analitico, significa innanzitutto ricostruire le vicissitudini storiche che hanno caratterizzato la vita dell'ente produttore: per applicare il *metodo storico*, invero l'unico possibile, "si dovrà – scriveva Giorgio Cencetti nel 1939 – ogni volta risolvere un problema particolare, e per far ciò saranno strumentalmente necessarie le più ampie conoscenze storiche"¹. Se dunque nell'analisi di un archivio bastasse ricostruire le vicende storiche e gli impulsi normativi che hanno dato vita e modellato l'ente produttore; se l'archivio rispecchiasse l'istituzione essendo in realtà 'l'istituzione medesima', nello studio del fondo denominato «Governo di Siena»², complesso archivistico da cui prende le mosse questo lavoro, sarebbe *necessario* ma *sufficiente* riconsiderare le vicende storico-istituzionali che l'hanno generato. E tuttavia, premesso che è ormai «pacifico» che l'archivio non *rispecchia* l'ente produttore quanto "innanzi tutto il modo con cui l'istituto organizza la propria memoria, cioè la propria capacità di autodocumentarsi in rapporto alle proprie finalità pratiche"³, la prima considerazione da tener presente nell'analisi del «Governo di Siena» è l'assenza di un unico ufficio produttore, essendo lo stesso il frutto dell'attività di quattro distinte istituzioni che operarono in ambito politico e giudiziario a Siena tra il 1814 ed il 1849: la Segreteria del Regio Governo, l'ufficio dell'Auditore di Governo, la Cancelleria criminale dell'Auditore, la Direzione degli Atti criminali.

La Segreteria del Regio Governo era l'organo che materialmente gestiva l'attività di quella magistratura presente a Siena sin dalla metà del XVI secolo: quella del *Governatore e Luogotenente generale*. La figura del Governatore è comparsa a più riprese sul palcoscenico della storia italiana quale supremo rappresentante di un potere spesso lontano se non addirittura «estraneo» ai territori amministrati: da Milano a Palermo, dalle soglie dell'Età moderna sino all'Unificazione, autorità di ogni tipo si servirono spesso di un Governatore, considerando una magistratura di questo tipo come la più idonea a garantire da un lato il controllo da parte del potere centrale dei territori assoggettati e dall'altro, e fino ad un certo punto, le istanze e le prerogative delle *élites* locali, del cui appoggio pure non si poteva fare a meno. E se ciò può non essere vero per tutti i contesti e per tutte le epoche in cui agì la figura del Governatore, è certamente vero per il caso senese.

Ci si soffermerà più volte nel prosieguo di questo lavoro sul forte carattere di specificità che contraddistinse da sempre e fino alla sua soppressione la carica di Governatore e Luogotenente generale di Siena; dal 1555, anno di istituzione di tale ufficio a segui-

¹ Cencetti, *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, p. 43.

² *Guida generale degli Archivi di Stato*, vol. IV, pp. 135-136.

³ Pavone, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, p. 147.

to della fine della plurisecolare esperienza repubblicana, i nuovi dominatori fiorentini dimostrarono la consapevolezza di non poter, nonostante la vittoria riportata sul campo, trattare l'antica capitale e la sua classe dominante alla stregua di tutte le altre comunità cadute nei decenni e nei secoli precedenti nell'orbita fiorentina: appariva come necessità chiara ed ineluttabile quella di assicurare alla Città e al suo ceto dirigente una certa autonomia ed una capacità di dominio sui territori da sempre appartenuti alla repubblica senese, attraverso il controllo da parte della nobiltà locale degli uffici e delle magistrature cittadine. E non è forse un caso che, data la sua caratteristica di figura – come avremo modo di dire – «metaburocratica», fu un Governatore ad essere inviato, sin dalla fine del XVI secolo, a gestire le vicende amministrative, civili e criminali nel difficile contesto rappresentato dalla «Città e Porto di Livorno»; coniugare il dominio dei territori acquisiti con la garanzia per i nuovi sudditi di una più o meno ampia autonomia fu invece il compito precipuo del Governatore di Siena. Solo le nuove esigenze di accentramento e razionalizzazione manifestatesi a partire dagli anni Quaranta dell'Ottocento indussero i governanti fiorentini a porre fine all'ultimo residuo di quel particolarismo di cui Siena aveva goduto almeno fino alle riforme leopoldine, abolendo la figura dal Governatore e Luogotenente generale in luogo di un'altra più controllabile in quanto più saldamente iscritta rispetto a questa nei quadri dell'amministrazione statale: il Prefetto.

Consulente legale del Governatore era l'Auditore di Governo, il quale svolgeva tale funzione attraverso un proprio ufficio, con mansioni che andarono via via ad accrescersi proprio a scapito del Luogotenente generale; oltre a questo, dalla seconda decade del XIX secolo sino al 1838, lo stesso Auditore occupò il posto di vertice dell'amministrazione giudiziaria civile e penale della città di Siena, essendo allo stesso demandata la gestione della Cancelleria civile e della Cancelleria criminale – detta appunto – «dell'Auditore». Materialmente coordinata da un Cancelliere, alla Cancelleria criminale dell'Auditore era affidato il disbrigo tanto della giustizia 'ordinaria' quanto di quella 'economica', funzioni entrambe svolte a partire dal 1838 dal nuovo ufficio della Direzione degli atti criminali, organo assegnato ad un Giudice che gestì nei fatti la giustizia penale sino alla fine del 1849.

Dunque, a fronte di un unico complesso archivistico si ritrovano quattro distinti enti produttori. La storia delle istituzioni, infatti, per quanto propedeutica allo studio del fenomeno archivistico non ne esaurisce la ricchezza; con la storia degli enti produttori, occorre infatti vedere come i rispettivi archivi

una volta formati, siano stati e siano tuttora soggetti [...] a venir manipolati, concentrati, smembrati e fusi tra loro; o comunque ad agganciarsi gli uni agli altri, o viceversa a scindersi, sotto la spinta di una storia delle istituzioni che non è sempre storia di istituzioni singole e isolate, ma di istituzioni che si susseguono bensì e si compenetrano sovente a vicenda entro contesti politici, amministrativi e giuridici influenzantisi reciprocamente a diversi livelli e in tempi tra loro sfasati⁴.

⁴ Valenti, *A proposito dell'«Archivistica» del Brenneke*, p. 445.

Riforme istituzionali sostituiscono uffici ad uffici con strutture e mansioni non sempre sovrapponibili; nuove urgenze si aggiungono alle vecchie, e accade così che i nuovi enti si trovino costretti o indotti a dividersi le spoglie archivistiche di organi fino a pochi attimi prima in fervente attività: si hanno così quelle *manipolazioni*, quelle *concentrazioni* e quegli *smembramenti* che nel caso in esame hanno condotto i fondi di quattro uffici distinti ad essere inclusi in una “formazione organica” quale il «Governo di Siena». I nuovi organismi nati a partire dal 1848, ovvero le Prefetture e le Delegazioni di Governo per la gestione rispettivamente di poteri politico-amministrativi e di polizia, e le Preture per l’amministrazione della giustizia civile e penale, necessitavano infatti per il disbrigo degli affari correnti di poter consultare la documentazione posta in essere dai vecchi uffici governativi e giudiziari. Così la Prefettura ereditò le carte del Governatore e dell’Auditore, la Delegazione principalmente quelle nate dalla gestione della “potestà economica” (potere come vedremo politico più che meramente giudiziario) prodotte dalla Cancelleria criminale prima e dalla Direzione degli Atti criminali poi, essendo alla Pretura destinata la restante parte di documentazione *penale* posta in essere dalle stesse. Se a queste *manipolazioni*, *concentrazioni* e *smembramenti* avvenuti tra il 1848 ed il 1850 si aggiunge che nel 1865 anche le carte della Delegazione di Governo furono acquisite dalla Prefettura, e che tutte le carte ereditate dalla Prefettura furono poi versate e *ricomposte* all’interno dell’Archivio di Stato di Siena, si comprenderà come la storia delle istituzioni deve essere sempre e necessariamente considerata anche come storia dei rispettivi archivi.

Tenendo presente le vicende istituzionali e quelle archivistiche, dunque, scopo del lavoro sarà nei limiti del possibile quello di scoprire e ripristinare, data come detto la presenza di più enti produttori, i giusti rapporti tra i diversi vincoli istituzionali ed archivistici, applicando innanzitutto quel principio del *respect des fonds* proposto ad esempio dalla dottrina francese, distinguendo *idealmente* l’archivio della Segreteria del Governo da quello dell’Auditore, e questo dal fondo della *Cancelleria criminale dell’Auditore* poi divenuto del *Giudice Direttore degli atti criminali*. In riferimento alle carte di questi ultimi due archivi, oggi concentrate in due fondi distinti giusta i dettami della storia istituzionale, si è provveduto alla loro ricomposizione in un complesso *virtuale* in cui trovano spazio tanto le carte di giustizia “ordinaria”, prodotte senza soluzione di continuità dalle due istituzioni (poi acquisite dalla Pretura nel 1850), quanto quelle di natura “economica” trasferite nello stesso anno alla Delegazione di Governo. Tale ricostruzione ideale è effettuata nello strumento inventariale che, corollario obbligatorio dei discorsi che lo precedono, ha quale scopo precipuo quello di far rivivere i fondi poi denominati del “Governo di Siena” così come probabilmente apparivano nel 1848-49.

Si è detto della lunga storia istituzionale caratterizzante l’ufficio del Governatore a Siena: è forse utile riassumerne innanzitutto le vicissitudini fino alla fine del XVIII secolo per poi addentrarsi nell’analisi delle istituzioni che con quella del Luogotenente generale si occuparono di *governare*, da un punto di vista politico e giudiziario, la città di Siena nella prima metà del XIX secolo. Nella seconda parte si tenterà invece di ri-

costruire il funzionamento e la struttura di questi stessi uffici, e quindi le vicissitudini cui andarono incontro negli anni le carte da essi prodotte; dare alla documentazione di ciascuna istituzione analizzata *sulla carta* un ordine che rispetti il più possibile i *vincoli* naturali, in particolar modo per la parte relativa all'amministrazione giudiziaria penale ed «economica», non può che costituire il naturale sviluppo di questo lavoro.

* * *

Questo lavoro costituisce il frutto della mia partecipazione alla scuola di Dottorato di Ricerca «'Riccardo Francovich'. Storia e Archeologia del Medioevo. Istituzioni e Archivi», sezione «Istituzioni e Archivi» (ciclo XXII), attiva presso l'Università degli studi di Siena.

Nel corso di questi anni sono state coinvolte, volenti e nolenti, alcune persone che vorrei qui ringraziare. Il primo ringraziamento non può che andare al prof. Stefano Moscadelli il quale, oltre ad avermi offerto la possibilità di intraprendere questo lavoro, ne ha seguito lo sviluppo con costante disponibilità e professionalità: per questo gli sarò sempre grato. Più di un semplice 'grazie' va poi al prof. Andrea Giorgi e all'amico dott. Leonardo Mineo per il loro continuo supporto e per i preziosi consigli. Sono poi grato alla professoressa Floriana Colao per i suggerimenti bibliografici, al prof. Giuliano Catoni per aver riletto il manoscritto e per l'impegno profuso nella pubblicazione di questo lavoro e all'amica e collega Anna Nicolò. Un sincero ringraziamento va alla direttrice Carla Zarrilli ed al personale dell'Archivio di Stato di Siena, ed in particolare a Genaro De Roberto e a Fulvia Sussi, per la cortese ed amichevole collaborazione. Ultimo e più importante ringraziamento è riservato a chi da sempre mi è vicino e mi sostiene: a Daniela, Mariapia e Domenico va il mio più sincero 'grazie'. Dedico le mie modeste fatiche, con la devozione del figlio, a Margherita.

Parte I.

Istituzioni e Storia:

**il Governatore, l'Auditore del Governo e l'amministrazione
della giustizia criminale a Siena
(1814-1848)**

1

Il Governatore a Siena: le origini

Individuare le origini storiche della figura del Governatore significa di fatto ritornare molto indietro nella storia di Siena, più precisamente all'atto della capitolazione sottoscritta il 17 aprile 1555 dai rappresentanti senesi a vantaggio dell'imperatore Carlo V e degli ambasciatori di Cosimo I, Signore di Firenze: se Siena, sconfitta militarmente, firmava con quest'atto la fine della sua lunga storia di città libera e sovrana; se questa firma "sanciva il ritorno della città «ribelle» sotto «la protezione e difesa del Sacro Romano Impero»" consentendo pertanto a Carlo V di introdurre nuovi ordinamenti, pure con questo stesso trattato veniva affermata e garantita se non la piena libertà della città di Siena e dei suoi territori, quantomeno un'inusitata autonomia¹. Quando poi, con il trattato del 3 luglio 1557, il figlio di Carlo, Filippo II, concesse a Cosimo I il dominio sull'antica repubblica senese, la politica promossa dagli spagnoli nei confronti della città di Siena fu sostanzialmente mantenuta dal Duca di Firenze: il così detto «Stato nuovo», infatti, non "fu mai fuso con quello di Firenze, né riguardo alle istituzioni, né sul piano legislativo: non ricadde sotto la giurisdizione delle magistrature fiorentine, ma ebbe un apparato giurisdizionale ed amministrativo proprio, che faceva capo a Siena; non fu sottoposto in alcun modo al diritto statutario fiorentino, ma fu retto sulla base degli statuti repubblicani, riveduti e pubblicati il 1 gennaio 1545"², e tutto ciò grazie all'importante opera di mediazione svolta appunto da Cosimo il quale riuscì con grande abilità, da un lato, a "persuadere Carlo V e Filippo II a concedergli quello che essi consideravano un possesso imperiale" e, dall'altro, a raggiungere un compromesso che salvaguardava, almeno nella forma, la lunga tradizione di autonomia dello Stato senese³; come ha notato Elena Fasano Guarini, il fatto stesso che Cosimo I, prima di ottenere nel 1569 il titolo di Granduca di Toscana, avesse assunto le qualifiche distinte di Duca di Firenze e di Siena, non è privo di significato⁴.

Avere una corretta visione dei rapporti tra Firenze e Siena all'indomani della sconfitta militare di quest'ultima significa dunque tener presente, innanzitutto, che per l'intera dominazione medicea il Granducato di Toscana non costituì mai uno Stato regionale unitario, componendosi, al contrario, di «due distinte unità statuali», e di conseguenza che lo stesso processo di riorganizzazione statale a Siena non poté che caratterizzarsi per la cautela e la moderazione con cui fu condotto dai Granduchi, per più di due secoli, all'interno del nuovo dominio⁵.

¹ Moscadelli, *Organi periferici di governo*, pp. 15-16.

² Fasano Guarini, *Le istituzioni di Siena*, p. 49.

³ Diaz, *I Medici*, p. 121.

⁴ Fasano Guarini, *Le istituzioni di Siena*, p. 49.

⁵ Marrara, *Studi giuridici sulla Toscana medicea*, p. 89.

È in questo contesto di grande autonomia, di ampia libertà di continuare a disporre e ad occupare le magistrature cittadine, che è da collocare la figura che più di tutte simboleggiò il profondo cambiamento istituzionale avvenuto all'interno dello «Stato nuovo»: quella del Governatore appunto. Nonostante tale ufficio sia formalmente istituzionalizzato solo con la *Reformazione del governo della Città e Stato di Siena* emanata da Cosimo I nel 1561, è già a partire, come detto, dall'inizio della breve dominazione imperiale iniziata con la capitolazione del 17 aprile del 1555 che ritroviamo quale garante delle ragioni dei vincitori imperiali e fiorentini, nella pur ampia garanzia concessa a Siena, il «Luogotenente Generale». Per quanto riguarda poi la già ricordata autonomia accordata sin dagli albori del cosiddetto «Stato nuovo» a Siena, si tenga presente che tali garanzie riconosciute da Firenze non trovano nessun altro precedente nella sua lunga storia di annessioni e conquiste di territori confinanti: “lo Stato di Firenze, infatti, era venuto formandosi nei due secoli precedenti attraverso l'aggregazione graduale di singole città, terre, comunità rurali”; e se, continua Elena Fasano Guarini, “i patti ed i capitoli stipulati al momento dell'assoggettamento erano ancora largamente operanti al tempo di Cosimo I [...], si trattava pur sempre di statuti, ordinamenti e privilegi strettamente locali”⁶; ben diverso, dunque, da quanto accadde per Siena, caso nel quale non solo si conquistava un intero Stato, ma addirittura se ne garantiva tanto l'integrità territoriale quanto la sopravvivenza delle vecchie magistrature cittadine, quanto ancora, cosa più importante, il diritto esclusivo di partecipazione alla vita politica cittadina alla sola oligarchia senese⁷.

È in un quadro dunque di sostanziale continuità delle istituzioni locali, in una situazione nella quale magistrature repubblicane come la Ballìa o il Concistoro⁸ (così come il Capitano del Popolo, carica che presiedeva il Concistoro), pur con decisive modifiche, non venivano abolite, che è da collocare la nuova figura istituzionale incarnata dal Governatore e Luogotenente generale. È ovvio che la libertà accordata alla nobiltà senese non poteva essere e non fu infatti incondizionata, assoluta, soprattutto se si considera che per la stessa Firenze, appena un anno dopo il loro ritorno in città (1531), i Medici avevano promulgato una riforma che, pur prevedendo la sopravvivenza di molti uffici, aveva portato di fatto a cambiamenti decisivi, con un importante restringimento della

⁶ Fasano Guarini, *Le istituzioni di Siena*, p. 50.

⁷ Parlando dell'espansione fiorentina della prima metà del XVI secolo, la stessa Elena Fasano Guarini scrive: “Forme di controllo autoritario vennero ridimensionando al tempo stesso le autonomie locali, pur formalmente ancora in vigore. Il Duca non solo scelse i rettori fiorentini da inviare nei luoghi più importanti, ma nominò personalmente i candidati locali alle cariche di maggior rilievo, come l'amministrazione di ospedali e luoghi di carità” (*Lo Stato regionale*, p. 160). Tale considerazione nulla toglie al carattere sostanzialmente ‘federativo’ del Granducato, realtà in cui “la dinastia profuse ogni sforzo per presentare anche formalmente la sua presa di potere come la naturale prosecuzione dell'ordine repubblicano previgente” (Mannori, *Il sovrano tutore*, p. 77). Su questi aspetti, tra gli altri, cfr. lo stesso Mannori, *Effetto domino* e Diaz, *I Medici* Più vicina alla concezione ‘statalista’ della Toscana cosimiana è la tesi di Anzilotti, *La costituzione interna dello stato fiorentino*.

⁸ Sul Concistoro, tra gli altri, cfr. Giorgi, *Il carteggio del Concistoro*.

possibilità di partecipazione politica. Per quanto riguarda il caso senese, non solo fu ad esempio abolito il vecchio Senato in luogo di un Consiglio Grande (organo composto dai membri del Concistoro e da nobili senesi scelti a vita dal Duca), ma già dal 1561 al Governatore si erano aggiunti altri funzionari scelti direttamente da Firenze quali l'Auditore, il Procuratore fiscale e il Depositario, figure che andarono a costituire in breve le leve dell'azione politica del governo mediceo a Siena⁹, inaugurando di fatto anche per l'antica capitale una graduale tendenza all'accentramento che sarà perseguita anche dai successori di Cosimo, Francesco e Ferdinando: sarà così che nel 1588 verranno emanate le nuove *Riforme delli Magistrati della città di Siena*, riforme che, accentuando l'intromissione e rafforzando il controllo della burocrazia fiorentina sullo Stato nuovo, resero ancora più manifesto lo squilibrio tra Siena e la Dominante a vantaggio di quest'ultima. D'altronde la già citata *Reformazione* del 1561 aveva palesato quelle che erano le reali intenzioni fiorentine in merito alla struttura giudiziaria ed amministrativa dello Stato nuovo, che pur non modificata come detto in maniera capillare, fu 'corretta' con l'introduzione di figure maggiormente legate al potere centrale: si spiega così, tra le altre, l'istituzione degli otto Capitani di Giustizia, magistratura con competenze per lo più penali che era obbligata a consultare sempre e comunque il Governatore per ogni processo in cui si richiedevano pene detentive o corporali¹⁰.

Sin da questa fase al rappresentante del Granduca a Siena appare dunque "ufficialmente attribuita la più ampia autorità in ordine al reggimento della Città e del Dominio: essa comprende l'esercizio della suprema potestà politico amministrativa [...], la facoltà di emanare bandi aventi un contenuto normativo, il controllo sulle magistrature municipali, la tutela dell'ordine pubblico"¹¹, oltre che competenze in materia giuridica nonché il comando delle forze armate; in un'ottica di raffronto con la figura del Governatore così come essa appare nel periodo successivo la Restaurazione, potremmo notare non poche affinità dal punto di vista delle mansioni svolte da questo stesso ufficiale a distanza di tre secoli. Ovviamente è necessario sempre tener presente che, come avveniva per molti Governatori e Viceré dell'Italia Meridionale soggetti all'egida spagnola – i quali, ad onta di formule spesso altisonanti si ritrovavano il più delle volte a gestire un potere di fatto limitato –, così "il centro decisorio delle questioni relative allo Stato senese è a Firenze, e sempre da Firenze giungono ordini, istruzioni, impulsi di Governo". I provvedimenti del Governatore risultano essere così sottoposti nella maggior parte dei casi ad "autorizzazione preventiva o a controllo successivo"¹². Come più volte sostenuto dunque, lungi dal poter autonomamente gestire la vita politica e sociale a Siena, il compito del Luogotenente generale consiste innanzitutto nell'osservare la situazione per informare con alacrità e minuzia il Granduca, aspettando quindi le relati-

⁹ Fasano Guarini, *Le istituzioni di Siena*, p. 57.

¹⁰ Sulla figura del Capitano di Giustizia cfr., ad esempio, Colao, *Capitano di Giustizia*, pp. 33-47.

¹¹ Marrara, *Studi giuridici sulla Toscana medicea*, p. 180.

¹² Ivi, p. 181.

ve decisioni in merito: “la facoltà di decidere è prerogativa del sovrano”, e al Sovrano i Governatori fanno riferimento non solo quando non vi sono disposizioni o leggi a riguardo di una determinata questione, ma altresì per avere delucidazioni su istruzioni già ottenute¹³.

Oltre a dover eseguire gli ordini provenienti direttamente da Firenze, il Luogotenente generale era poi tenuto ad assecondare le decisioni prese dalla Segreteria, istituzione destinata a divenire con gli anni il vero centro propulsivo della vita amministrativa dello Stato nuovo; il titolare della Segreteria, pur vivendo a Firenze, era il diretto superiore del Governatore ai cui ordini egli doveva di fatto sottostare. Non bisogna dimenticare poi la sopravvivenza delle antiche magistrature repubblicane, prime fra tutte la Balìa, che non di rado cercavano di limitare il potere del rappresentante del Granduca a Siena, spesso arrogandosi diritti non propri, il più delle volte col solo scopo di contenere la figura del Governatore in quanto funzionario di Firenze; e se si considerano infine quegli atteggiamenti assunti dalla popolazione civile e dal clero tendenti, non di rado, ad ostacolare l'attività del Luogotenente generale, è sicuramente facile immaginare come di fatto, “specie negli ultimi decenni del Cinquecento, i Governatori si troveranno spesso in conflitto con gli altri apparati dello Stato e con la stessa cittadinanza senese, finendo talvolta per svolgere il ruolo del capro espiatorio nei rapporti, non sempre facili, fra le varie branche dell'amministrazione dello Stato”¹⁴.

Nel corso dei secoli la carica di Governatore, la quale aveva durata indeterminata (cessava cioè solo con la morte, in seguito a rinuncia o per revoca da parte del Granduca), fu gestita, come detto, non dai «riseduti» senesi (da più lustri la sola categoria sociale legittimata a partecipare alla vita istituzionale della città¹⁵), bensì da individui considerati dal Granduca non solo di provata fedeltà, ma soprattutto ritenuti profondi conoscitori delle dinamiche politiche e sociali interne allo Stato nuovo: è il caso tanto del primo governatore, Angelo Niccolini, quanto del suo successore, Federigo Barbolani di Montauto (Luogotenente generale dal 1567 al 1582).

Angelo Niccolini, esperto giurista e diplomatico, appartenente alla vecchia aristocrazia fiorentina da sempre filo-medicea, rappresentò sin da subito la personalità più consona alla gestione di un situazione non facile, finendo col porsi quale ufficiale “operante tra l'obbedienza al Principe e le resistenze occulte del sistema senese”, contribuendo con la sua “energica sagacia [...] a definire nuovi equilibri istituzionali, territoriali e politici per i quali fu fondamentale il rapporto con la nobiltà”¹⁶. La figura di Federigo Barbolani di Montauto risulta a sua volta essere il portato di una nuova tendenza

¹³ Ivi, pp. 182-183.

¹⁴ Moscadelli, *Organi periferici di governo*, p. 17.

¹⁵ Già gli statuti comunali del 1544-45, infatti, prevedevano tre categorie di “cittadini” ovvero *cives*, *cives de regimine* e *riseduti*. Ulteriore prova di una certa continuità tra il periodo repubblicano e quello mediceo, fu solo a questi ultimi che il Duca permise la partecipazione alla vita politica cittadina. Sulla vicende della nobiltà si veda il saggio di Danilo Marrara, *Riseduti e nobiltà*, capitolo II.

¹⁶ Bertini, *Federigo Barbolani da Montauto*, p. 12.

affermatasi già con Cosimo I e proseguita dai suoi successori, quella cioè di frazionare il potere all'interno del Granducato distribuendo diritti e privilegi a fedeli feudatari, depauperando di conseguenza le città e le comunità locali di molti di quei poteri decisionali di cui avevano goduto in passato. Come scrive Fabio Bertini, autore di uno studio su Federigo di Montauto, questi, sostituendo il Niccolini nel 1567, fece della figura del Governatore il perno “tra meccanismo istituzionale «federativo» e progetto «ordinatore» del Principe”¹⁷, favorendo, “in proporzione al suo grado, il comporsi di un complesso mosaico, su cui cominciò a delinearasi l'ossatura di una realtà statale più ampia”¹⁸: egli dimostrò da subito di sapersi muovere su un terreno fatto di conflittuali norme giuridiche e di notevoli difficoltà di ordine economico e politico, pur non dimenticando di fatto la tutela dei propri interessi personali rappresentati dalle proprietà di Montauto.

Poco agevole fu sicuramente la gestione del potere da parte di quei Governatori che furono inviati a Siena all'inizio del XVII secolo: crisi demografica, evoluzione della nobiltà locale nonché difficoltà economiche di ogni tipo crearono non pochi problemi ai rappresentanti del potere centrale a Siena: così, alla morte del governatore Tommaso Malaspina avvenuta nel 1603, il Granduca decise di affidare il potere ad una «Consulta» (composta dall'Auditore, dal Procuratore fiscale e dal Depositario¹⁹) che di fatto gestì a Siena il potere prima delegato al Luogotenente generale, fino all'anno 1611. L'esperienza della Consulta non fece che aggravare il già difficile rapporto tra istituzioni locali e potere centrale, problema cui Firenze cercò di porre rimedio attraverso la nomina a Governatore di una personalità di riconosciute capacità, Carlo Gonzaga.

A nulla valsero tuttavia gli sforzi della casa regnante di dare a Siena un ufficiale che fosse in grado di gestire le dinamiche interne allo Stato nuovo, e ciò soprattutto a causa di istituzioni locali sempre più insofferenti al controllo della Dominante e di una burocrazia tendente molto spesso a sostituirsi al Governatore nel ruolo di interlocutore privilegiato nei rapporti col Granduca. Morto Cosimo I, l'assenza sul trono fiorentino di sovrani dalla spiccata personalità non poté che ripercuotersi sulla figura del Governatore di Siena, la cui natura e le cui capacità erano fortemente legate a quelle del Granduca da cui riceveva l'incarico: così “finché resta in vita il primo Granduca” non solo nello Stato senese “si è ancora lungi [...] dal trionfo completo ed incontrastato del regime assoluto”, ma non vi è certo traccia di quelle “continue e gravi denunce di violazione dell'ordine pubblico”²⁰ che spesso caratterizzarono i decenni successivi alla morte di Cosimo I.

Fu proprio per sopperire a questa sorta di «inflazione» del potere centrale che a Firenze si pensò di attribuire la carica di Governatore di Siena a membri della famiglia regnante, considerando tale operazione come l'unica in grado di restituire al Luogo-

¹⁷ Ivi, p. 16.

¹⁸ Ivi, p. 31.

¹⁹ ASSi, *Balia* 189, cc. 145v-146v.

²⁰ Marrara, *Studi giuridici sulla Toscana medicea*, p. 189.

tenente generale quelle prerogative e quel lustro che i sudditi e le magistrature senesi sembravano poco inclini a riconoscerli: si spiega così dunque l'attribuzione del governatorato prima a Caterina, sorella di Cosimo II (nel 1627) e poi a Mattias, fratello del Granduca Ferdinando II, nel 1629. Esclusa una nuova fase nella quale il governo della Città fu nuovamente attribuito alla Consulta, per tutta la dominazione medicea a Siena la carica di Governatore fu gestita da membri della casa Medicea. Nel 1717 Il Granduca Cosimo III nominò governatrice Violante di Baviera: grazie alle sua opera, "l'ufficio di governatore acquista[va] definitivamente prestigio e peso politico, a raggiungere i quali avevano mirato circa un secolo prima Mattias e Leopoldo"²¹: sei anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1731, terminò l'esperienza della dominazione medicea in Toscana con il graduale passaggio del dominio nelle mani della famiglia dei Lorena. Tanto dal punto di vista istituzionale quanto da quello economico e sociale, inizia allora per il Granducato una difficile fase che si concluse in parte solo con le riforme avviate da Pietro Leopoldo alle fine del XVIII secolo.

²¹ Moscadelli, *Organi periferici di governo*, p. 35.

2

Le «istituzioni» toscane della Restaurazione

2.1. I poteri centrali.

Dovendo confrontarsi a più riprese in queste pagine con istituzioni ed uffici che, direttamente o indirettamente, agirono in contatto con il Governatore e Luogotenente generale di Siena tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo, è forse utile affrescare un breve quadro delle prime, anche per meglio comprendere il contesto in cui operò il Governatore e la sua funzione all'interno di esso¹.

L'assetto delle istituzioni toscane di questo periodo risentì molto, come e più di altri ambiti, dell'attività riformatrice promossa da Pietro Leopoldo². Con la fine della dominazione francese, e l'abolizione (legge 27 giugno 1814³) dei tre Dipartimenti – Arno, Mediterraneo, Ombrone – entro cui era stata suddivisa la Toscana da Napoleone, furono infatti ripristinati più o meno integralmente gli antichi organi di governo del periodo leopoldino⁴.

Posta la presenza del Sovrano, come è ovvio, a capo del Paese, tutto l'apparato amministrativo del Granducato faceva riferimento, a partire dalle riforme di Pietro Leopoldo, alle Segreterie di *Stato*, di *Guerra*, e delle *Finanze*. Tali Segreterie, che per lungo tempo avevano formato tre distinti *Consigli* furono riunite, tra il 1789 ed il 1791, in un unico *Consiglio di Stato, Finanze, Guerra e Esteri* presieduto da un Primo Direttore, cui di solito spettava anche la gestione del dicastero degli Esteri e della Guerra, e da due Direttori particolari a capo delle rimanenti Segreterie; a queste si aggiunsero, sempre per volontà del «Migliore dei Principi», una *Segreteria intima di Gabinetto*, organo che avrebbe dovuto garantire il collegamento tra il Consiglio Ministeriale e il Sovrano.

¹ Per questo capitolo cfr. principalmente Galeotti, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana*; Casini, *L'amministrazione locale del Granducato di Toscana*; Prunai, *Firenze*; Aquarone, *Aspetti legislativi della Restaurazione in Toscana*; Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, pp. V e segg.; Chiavistelli, *Dallo Stato alla nazione*; sulla polizia e la Presidenza del Buon Governo, a parte i contributi via via citati, si veda l'apparato bibliografico presente a margine del volume *La polizia in Italia nell'Età moderna*, p. 203 e segg.; sul governo del territorio, per un'analisi preliminare: Macri, *La costituzione del territorio*; Id., *Alla ricerca di un equilibrio*, Id., *Il «sigillo dell'esperienza»*; Chiavistelli, *Politica, amministrazione e ceti dirigenti* e Bergonzi, *Tra «stato di municipi» e «stato moderno»*; sull'amministrazione della giustizia soprattutto Ceppari, *Note sull'amministrazione della giustizia* e Flore, *Appunti sugli ordinamenti giudiziari Toscani*, pp. 363 e segg.

² Cfr., per tutti, Sordi, *L'amministrazione illuminata*. Incentrato sulle vicende biografiche del «Migliore dei Principi» è il classico *Pietro Leopoldo* di Adam Wandruszka.

³ *Leggi e ordini* 21, n. LVII.

⁴ Sulla struttura amministrativa della Toscana in età napoleonica cfr. Coppini, *Il Granducato di Toscana* pp. 79 e segg.; Pansini, *I mutamenti nell'amministrazione della Toscana*; Donati, *La Toscana nell'Impero napoleonico* in part. pp. 176 e segg.

Per quel che riguarda le attribuzioni dei vari dicasteri, se il dipartimento di Guerra aveva il compito di dirigere piazze e fortezze, provvedere alla loro «disciplina» e garantire l'efficienza e il controllo delle forze armate; se il dipartimento delle Finanze doveva sovrintendere alla corretta amministrazione finanziaria dello Stato, era il dipartimento di Stato l'organo cui era demandato il controllo su tutte o quasi le funzioni «ordinarie» a livello giurisdizionale e più in generale amministrativo. Il Dipartimento di Stato, dunque: "1. Soprintende alla regolare amministrazione della giustizia civile e criminale. 2. Provvede alla conservazione delle leggi e consuetudini. 3. Promuove il commercio, le arti, le scienze, e sorveglia l'istruzione pubblica. 4. Sostiene la regia giurisdizione. 5. Difende i confini del reale dominio, e le prerogative della corona. 6. E' incaricata di favorire il decoro e buon regolamento dell'Ordine di S. Stefano", mantenendo infine "la soprintendenza generale della sanità interna e marittima"⁵. Delle incombenze sin qui elencate, ciò che interessa in questa fase è senz'altro la prima, ovvero il controllo sulla giustizia civile e criminale e più in generale sull'apparato politico-istituzionale del Granducato, funzioni alla cui gestione non era estraneo uno degli uffici più potenti del tempo: la Presidenza del Buon Governo.

2.2. La Presidenza del Buon Governo.

Punto d'arrivo di una politica, da tempo avviata, tendente ad un rigido controllo sui costumi, sulla morale e sulle diverse attitudini di tutti gli individui (sudditi e non) presenti sul territorio granducale, la Presidenza del Buon Governo nacque per volontà di Pietro Leopoldo con la legge del 22 aprile 1784⁶ in sostituzione dell'Auditore Fiscale il quale, a capo della polizia e vertice dell'apparato repressivo, aveva altresì partecipato sin dal principio dell'esperienza leopoldina, e in accordo col Tribunale degli Otto, all'amministrazione della giustizia; le competenze del Presidente del Buon Governo furono specificate alcuni giorni dopo la sua istituzione, con la circolare dell'11 maggio⁷.

Su questo importante organismo, la Presidenza del Buon Governo, e sugli individui che la ricoprirono soprattutto a partire dalla Restaurazione molto è stato scritto; e spesso, soprattutto da parte degli storici toscani della seconda metà del XIX secolo, in termini tutt'altro che benevoli⁸.

⁵ Galeotti, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana*, p. 37.

⁶ *Leggi e ordini* 12, n. XVI.

⁷ *Leggi e ordini* 12, n. XXV.

⁸ Non solo sulla istituzione in sé, quanto soprattutto sul funzionario scelto a ricoprire tale carica sin dalle prime battute della Restaurazione, ovvero Aurelio Puccini, si abbattono gli strali degli osservatori che si occuparono nella seconda metà dell'800 di esaminare il problema costituito dall'amministrazione toscana. È il caso di Giuseppe Marcotti, che nelle sue *Cronache segrete*, parla di Aurelio Puccini come di "uno di coloro cui pesava qualche cosa da far dimenticare: nel 1798 egli aveva piantato un *alberetto della libertà* presso la fonte della piazza in quel momento non chiamata del Granduca, e ci aveva messo al piede questa scritta «Piccolo son, ma crescerò sull'Arno»" (p. 4). Giuseppe Marcotti ritiene cioè che tale importante e delicato ufficio, lungi dall'essere affidato ad un individuo di indole prudente e moderata, fosse stato assegnato ad una persona che, avendo un passa-

Antonio Zobi⁹ racconta come, sin dall'incontro di Lamporecchio avvenuto tra il principe Rospigliosi e il ministro Frullani, si decise il ripristino della Presidenza del Buon Governo nella persona di Aurelio Puccini, istituzione che conobbe con la Restaurazione e grazie alla Restaurazione nuovo lustro e vigore: "spera indarno di conoscere la condizione politica della Toscana, colui che non porta un'attenta considerazione sulle attribuzioni della presidenza del buon Governo dalla quale prende norma, regola, titoli, ed autorità tutto il potere esecutivo della Toscana, e dalla quale dipendono *tutte*

to recente da «farsi perdonare», utilizzava senza alcun equilibrio tutti gli strumenti che la legge poneva nelle mani di questo magistrato, non ultimo quello costituito della potestà economica. Secondo Marcotti, dunque, le prerogative attribuite alla Presidenza del Buon Governo facevano del Puccini il vero Presidente del Consiglio; e "se Ferdinando III avesse avuto animo da Tiberio, il Puccini sarebbe stato bene al posto di Seiano" (p. 7). Ancora prima di Marcotti, Antonio Zobi aveva scritto: "fra i molti perseguitati nei processi giacobini non dobbiamo tacere i nomi degli avvocati Aldobrando Paolini e Aurelio Puccini e del dottor Giuseppe Giusti" (*Storia civile della Toscana*, vol. III, p. 391); la successiva elezione del Puccini alla carica di Presidente del Buon Governo era per lo stesso Zobi "da ascrivere fra le calamità toscane" per l'uso da egli fatto degli organi di polizia posti alle sue dipendenze (*Storia Civile della Toscana*, vol. IV, p. 28). E' noto l'eccessivo ardore con cui spesso gli storici della seconda metà del XIX secolo analizzarono le vicende della prima parte dell'Ottocento; tuttavia anche alcuni studiosi del secolo successivo non si sono discostati nella sostanza da quanto affermato da Marcotti o da Zobi: secondo Fenzi ad esempio Aurelio Puccini era arrivato a proporre «un piano di autentica dittatura ideologico-culturale da parte dello Stato, allo scopo di irreggimentare la gioventù nei canali del consenso al sistema vigente» (*Il Granducato di Toscana tra reazione e rivoluzione*, p. 399). Divergente l'opinione di un altro studioso vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, Emilio Del Cerro il quale, pur riconoscendo che il Puccini "per cambiare casacca non aveva nemmeno aspettato che il principe di Talleyrand ne avesse offerto a lui l'esempio", bolla come «infamia» il giudizio di Zobi sostenendo al contrario, a seguito di un'analisi del fondo della Presidenza del Buon Governo, il carattere sostanzialmente mite e temperato della sua presidenza (*Misteri di polizia*, pp. 6-7). Su questo aspetto è ritornato di recente Giovanni Ciappelli sostenendo che la tradizione che vede in Puccini un ex-giacobino con un passato "da farsi perdonare" sarebbe da far risalire in realtà proprio ad un errore commesso da Antonio Zobi il quale, "per attaccare postumamente [...] quelli che considerava gli eccessi di un reazionario che doveva far dimenticare un passato compromettente", avrebbe confuso Aurelio con Giuseppe Puccini, nobile pistoiese cui l'avvocato Aurelio Puccini prestò probabilmente assistenza legale in occasione di uno di quei tanti processi istruiti a danno di presunti giacobini a partire dal 1799 (Ciappelli, *Un ministro del Granducato di Toscana*, pp. 15-16). Puccini fu sostituito da Luigi Bonci cui subentrò ben presto, data l'età avanzata del già (sin dal 1780 e ancora in periodo francese) Commissario di Grosseto, Torello Ciantelli. Come per Aurelio Puccini, poco generoso fu il giudizio che gli storici riservarono all'operato del Ciantelli: secondo Montanelli, infatti, lo scopo precipuo del nuovo Presidente del Buon Governo era quello di "sostituire la sbirrocrazia spaventatrice alla sbirrocrazia addormentatrice" del Puccini; per Licurgo Cappelletti, invece, "il Ciantelli era uomo subitaneo di carattere, poco conoscitore della grande società, abituato a vedere unicamente colpevoli avanti alla Giustizia, e per vivezza dei moti dell'animo inclinato all'arbitrio" (*Austria e Toscana*, p. 24); il 31 agosto 1832 Torello Ciantelli fu destituito dall'incarico, d'allora in poi affidato a Giovanni Bologna, "uomo mite, dotto, e probò giureconsulto": tremenda lezione, conclude Cappelletti, "infilta a quegli uomini, i quali, per i loro pravi disegni, compromettono il Principe ed il governo che servono, e si rendono odiosi ai popoli" (p. 31). Su Giovanni Bologna, cfr. Camerani, *Il Granducato di Toscana*, p. 153; su Bologna e Ciantelli cfr. anche Chiavistelli, *Commendatori Presidenti del Buon Governo*.

⁹ Zobi, *Storia civile della Toscana*, vol. IV.

le autorità di qualunque grado e carattere le quali esercitano attribuzioni politiche e governative:”¹⁰. Dalla sorveglianza ai forestieri al controllo della censura; dall’amministrazione del fisco alla direzione dei luoghi di detenzione ed espiazione delle pene; dal controllo dell’attività di polizia all’ingerenza nella nomina di ufficiali politici e giudiziari, la carica del Presidente del Buon Governo vantava un ventaglio estesissimo di competenze e attribuzioni, esercitate peraltro con un’autonomia sconosciuta a qualunque altro funzionario granducale secondo una tendenza, riscontrabile anche in altri contesti statuali dell’Italia pre-unitaria, a delegare le funzioni di polizia a uffici sostanzialmente autonomi rispetto agli organismi *ministeriali* dello Stato; se è vero infatti che “il Presidente del buon Governo rende[va] conto al Principe per l’organo della segreteria di Stato di quelli affari che ecced[evano] le sue competenze ordinarie”¹¹, è altrettanto vero che essendo egli “il titolare per tutto ciò che atteneva l’informativo, aveva facoltà di corrispondere direttamente col Principe”, influenzandone “il voto decisivo, nelle monarchie assolute irreparabile, se avverso”¹². C’è poi da considerare che «Il Presidente», così come sarcasticamente Giuseppe Marcotti fa riferimento a tale carica governativa nelle sue *Cronache Segrete*, gestì sin dalla sua fondazione la «potestà economica» (se ne parlerà ampiamente in seguito): tutte mansioni, quelle fin qui elencate, che contribuiscono a caratterizzare la Presidenza del Buon Governo quale ufficio senza dubbio “misterioso, indefinito, e più che temibile, odioso”¹³.

Oltre ad esercitare, infatti, le sue mansioni di capo supremo degli organismi di polizia del Granducato, il Presidente del Buon Governo iniziò sin da subito ad occuparsi anche di questioni giudiziarie, attribuzioni che nei fatti spettavano al Presidente del Tribunale di giustizia, figura nata a seguito del motuproprio del 26 maggio 1777¹⁴ allo scopo di promuovere, sul modello francese, una sorta di distinzione tra la struttura giudiziaria e quella di polizia, poteri questi fino ad allora accentrati nelle mani dal già detto Auditore fiscale il quale, per le questioni meramente giuridiche, agiva come accennato in accordo col Tribunale degli Otto; la tendenza del Presidente del Buon Governo ad intromettersi, principalmente attraverso le sue prerogative «economiche», nell’amministrazione della giustizia criminale rese di fatto vana la riforma del 1784¹⁵; proprio nella “ipertrofia delle funzioni poliziesche” manifestatasi principalmente attraverso l’organo della Presidenza del Buon Governo, Marco Lenzi individua “un nodo cruciale di quelle deficienze della struttura amministrativa granducale [...] rappresentato dal costante appiattirsi del concetto d’intervento politico su quello di mera ed esclusiva tutela dell’ordine costituito”¹⁶.

¹⁰ Galeotti, *Delle leggi e dell’amministrazione della Toscana*, p. 42 (il corsivo è nel testo).

¹¹ Galeotti, *Delle leggi e dell’amministrazione della Toscana*, p. 43.

¹² Zobi, *Storia civile della Toscana*, vol. IV, p. 33.

¹³ Zobi, *Storia civile della Toscana*, vol. IV, p. 33.

¹⁴ *Leggi e ordini* 8, n. LVIII.

¹⁵ Cfr. Mangio, *La polizia toscana*, pp. 60 e segg.

¹⁶ Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, p. 68.

Non è dunque un caso che, così come si vedrà per l'apparato degli esecutori di polizia, la Presidenza del Buon Governo fu fin dal principio dei fermenti della fine degli anni Quaranta dell'Ottocento oggetto di aspre critiche da parte «democratica» come moderata: proprio la “fusione «a caldo» [...] di rivendicazioni, pratiche e linguaggi di diversa natura”¹⁷, portarono alla soppressione, nello stesso giorno in cui si insediò il Ministero Ridolfi (27 settembre 1847) di quest'istituzione nata dalla volontà del «Migliore dei Principi» Pietro Leopoldo. Creata nel contempo la figura del «Direttore generale provvisorio di Polizia»¹⁸ affidata a Luigi Pezzella, solo la riforma del 9 marzo 1848 e l'istituzione di un Ministero dell'Interno sancì la nascita, anche in Toscana, di un apparato di gestione dell'ordine pubblico razionale e centralizzato.

2.3. Gli esecutori di polizia

Longa manus attraverso la quale il potere superiore esercitava le sue prerogative, le forze di polizia erano composte nel periodo in esame da «birri» o «famigli», diretti da un bargello e, in alto, dall'Auditore fiscale fino al 1784 e quindi dal Presidente del Buon Governo.

Al pari di molti altri apparati dello Stato, Pietro Leopoldo dedicò costante attenzione al corpo degli esecutori di polizia, che sin dal suo arrivo in Toscana aveva giudicato sì scarsamente retribuiti dal governo, ma con troppi *incerti* su cui lucrare. Prese avvio così un'opera di riforma che, a partire dalla legge del 27 ottobre 1768 (con cui si adeguavano i compiti degli esecutori alle nuove necessità di uno Stato che aveva definitivamente abolito l'appalto generale), conobbe nel corso degli anni successivi vari sviluppi: con motuproprio del primo settembre 1774 non solo si aumentò la paga dei birri e si stabilì che questi ultimi non avrebbero più svolto, come in precedenza, la funzione di agente carcerario o di messo cavallaio al servizio del giudicante, ma si vietarono altresì le mance e si stabilì, più in generale, che “nella polizia e nella burocrazia giudiziaria dovevano vigere soltanto rapporti gerarchici inerenti alla funzione svolta e scomparire quelli di soggezione personale con tutti i conseguenti favoritismi, contrari per loro stessa natura all'efficienza ed all'imparzialità”¹⁹ cui il Granduca aspirava; con notificazione del 30 settembre 1780 si precluse definitivamente agli esecutori la possibilità di liberare un reo come compenso alla cattura di un condannato a morte, portato quest'ultimo di quella tradizione pre-poliziesca che Pietro Leopoldo cercava di contrastare.

Necessità dunque costantemente avvertita in tutta la sua attività di governo, Pietro Leopoldo considerò sempre esigenza primaria quella di prevenire i delitti, anche perché la tranquillità sociale garantita dalla prevenzione era condizione propedeutica al perseguimento della sua opera di riforma: da qui l'importanza accordata agli esecutori da un lato, e alla creazione di un rete di «spionaggio» dall'altro.

¹⁷ Francia, *Polizia e opinione pubblica*, p. 142.

¹⁸ *Leggi e ordini* 55, n. LXXXVIII, art. 1.

¹⁹ Mangio, *La polizia toscana*, pp. 34-35.

Delegati dai tribunali allo svolgimento delle indagini e alla cattura dei rei, incaricati di controllare la società civile in ogni manifestazione, i birri e i bargelli esercitavano incombenze tanto varie ed estese quanto profondo e radicato era l'odio che da sempre la popolazione civile nutriva verso di essi; perché dunque – si chiedeva l'avvocato Fiani – il nome di “Polizia fa spavento non solo al facinoroso che ha giusti motivi di temerla, ma sì anco talvolta all'onesto cittadino, che la sua condotta uniforme al diposto delle Leggi? Se la istituzione della Polizia non solamente è utile, ma indispensabile alla conservazione delle odierne Società, se è da riguardarsi per il fine cui tende, come palladio di sicurezza e di libertà, perché non si attira ella le simpatie delle popolazioni?”²⁰

Privi di uniforme e di segni distintivi, gli esecutori di polizia venivano spesso reclutati dagli organi centrali ai margini della società, “in quanto secondo le autorità statali la loro contiguità con il mondo dell'illegalità ne facilitava il controllo”²¹; tale considerazione, unita agli estesi poteri ad essi assegnati e agli abusi cui frequentemente si abbandonavano, non poté che favorire la nascita intorno a queste figure di un'aurea di infamia che li seguì ovunque nella storia. E se pure Pietro Leopoldo cercò a più riprese di garantire la popolazione civile da atteggiamenti che certo contribuivano a renderle invisibile l'autorità costituita²², se da un lato il Granduca arrivò a pensare ad un progetto di riforma (poi abortito) per dare nuovo lustro e considerazione al corpo degli esecutori²³, dall'altro i metodi di reclutamento del personale, l'importanza data alla «rete» di spie e la stessa diffidenza «promossa» dal governo all'interno del corpo²⁴ non poté

²⁰ Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, p. 3.

²¹ Francia, *Polizia e opinione pubblica*, p. 145.

²² Più in generale, Pietro Leopoldo provvide sempre a fornire gli esecutori di istruzioni dettagliate e permeate da un puro spirito cautelativo. A partire da esse è possibile cogliere la cifra della sua concezione sul modo di affrontare non solo le rivolte, ma anche i crimini comuni. Scrive Mario Simondi (*Classi povere e strategie del controllo sociale*, p. 68): “La istruzione ai capisquadra detta, al paragrafo 22: «Nel caso di qualche arresto o perquisizione, i Capisquadra dovranno avvertire, che il tutto segua colla dovuta moderazione, Senza Strapazzo degli arrestati, o Perquisiti; Senza troppo Strepito, e colla possibile miglior maniera; E qualora in occasione di Arresti, di Catture, o di Perquisizioni Seguisse del Tumulto nel Popolo, e della Resistenza forte, giammai dovranno cimentarsi né i Capisquadra, né gli Esecutori, dovendo in tali circostanze piuttosto rilasciare il Carcerato, o Carcerati, e procurare di conoscere le Persone, le quali hanno fatto Resistenza, o animato il popolo contro di essi, e farne il Rapporto in Carta al Commissario»”.

²³ Cfr. Mangio, *La polizia toscana*, pp. 48-49. La necessità di riaffermare tale principio fu tuttavia costantemente avvertita da Pietro Leopoldo, come dimostrato dall'articolo LVII della legge penale del 30 novembre 1786 con il quale si stabilì che qualunque arte o mestiere non potesse essere considerata per sua stessa natura “infame, e specialmente quello degli Esecutori di Giustizia, necessari per il servizio dei tribunali, e per il mantenimento del buon ordine”.

²⁴ Il potere dell'antico *barigildum* era tanto palese e così fortemente avvertito dalla popolazione civile che Giuseppe Montanelli arrivò a scrivere, nelle sue *Memorie sull'Italia*, che il bargello non solo “aveva in mano tutte le fila dell'inquisizione segreta” ma che addirittura, secondo una ragionamento forse portato all'estremo, “era un bargello più potente di un governatore”: se il potere del Commissario o del Governatore era quantificabile in “tre o quattro inezie” dovendo questi ultimi informare – sempre secondo Montanelli – il Presidente del Buon Governo di ogni affare e quindi aspettare le decisioni in merito, i bargelli “facevano zitti e cheti una relazione sullo stato del paese e sulla condotta degli stessi ufficiali superiori” (vol. I, p. 11).

che rendere impossibile qualsiasi tentativo di emendare gli esecutori dall'infamia che su di essi gravava.

Altro discorso è quella relativo alla creazione di una rete di spie, vera «istituzione» da sempre incentivata dal governo: lungi dal considerare il sistema degli informatori come sinonimo di debolezza, come espediente delle “nazioni deboli”²⁵, già (e soprattutto) a partire da Pietro Leopoldo – biasimato dagli stessi familiari per questa sua passione per lo spionaggio – non solo si spinse affinché ogni funzionario di polizia si creasse la propria rete di «corrispondenti» – retribuiti attraverso le «spese segrete» accordate ai bargelli –, ma addirittura il potere politico promosse interventi legislativi a questo riguardo, come risulta dalle istruzioni per gli Ispettori di Polizia del 28 aprile 1781²⁶. Per il periodo in esame, nota è la vicenda dell'*informatore* Giuseppe Valtancoli²⁷.

Pur coinvolti, come detto, dalle riforme leopoldine della seconda metà del XVIII secolo, le forze di polizia non rappresentarono mai nei fatti un «corpo» professionale e centralizzato: dopo la breve parentesi napoleonica, nella quale entrambe le caratteristiche fecero la loro apparizione anche in questo settore, l'apparato degli esecutori di polizia del Granduca trovò con la Restaurazione, soprattutto agli occhi del popolo, quelle peculiarità che nell'Antico regime avevano non poco contribuito a renderlo estraneo ed ostile alla popolazione civile, tanto più che, a quelle di «bassa» polizia, erano state aggiunte le attribuzioni di «alta polizia» (cioè di polizia politica) che già gli sconvolgimenti rivoluzionari e napoleonici avevano garantito al corpo degli esecutori. Se però alcune realtà della penisola (Regno di Sardegna e Stato Pontificio²⁸) conservarono del periodo franco-napoleonico un corpo militare con funzioni di polizia (i Carabinieri), altrettanto non avvenne in Toscana: date le modalità della formazione dell'organico e le conseguenze derivanti da ciò, intatte rimasero per la popolazione civile le possibilità di imbattersi nel «Chelotti» di turno²⁹.

La legge del 27 giugno 1814 vide così ripristinati, con gli altri, anche gli organi di polizia con i suoi bargelli, capisquadra ed esecutori; secondo la visione del Presidente del Buon Governo Aurelio Puccini, più dei cessati commissari e gendarmi, i birri e bargelli avrebbero dovuto instaurare «dirette ed estese relazioni fra la gente, onde a

²⁵ Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, p. 87.

²⁶ Si veda Mangio, *La polizia toscana*, p. 84. Sulle spie anche Del Cerro, *Misteri di polizia*, pp. 14-29.

²⁷ Sull'attività del Valtancoli si veda ad esempio quanto scritto da Fenzi, *Il Granducato di Toscana tra reazione e rivoluzione*, pp. 388 e segg. e prima di lui da Piero Pieri, *La Restaurazione in Toscana*, pp. 40 e segg.

²⁸ Sul tema, per lo Stato Pontificio, si veda ad esempio l'annata XXX (1997) della Rivista *Archivi e Cultura* intitolata *Criminalità a polizia nello Stato Pontificio* ed in particolare il saggio di Calzolari, *Il cardinale Ercole Consalvi e la riorganizzazione delle forze di polizia*, pp. 133 e segg. Sul Regno di Sardegna, Mongiano, *La Segreteria degli interni e la polizia*; per Milano cfr. Antonielli, *Una ricerca sulla polizia nel Ducato di Milano* oltre alla già citata Mori, *La polizia fra opinione e amministrazione*; per Napoli Alessi, *Giustizia e polizia*.

²⁹ Cfr. Cecchini, *L'«infame» Chelotti*.

preferenza di questi penetrare più addentro nelle sedi de' delitti e de' segreti»³⁰. Piero Pieri fornisce per il 1816 la cifra di 600 agenti per il Granducato di Toscana³¹; per quel che riguarda il caso di Siena, un documento relativo alla distribuzione delle ricompense per il 1836 fa riferimento ad una squadra di esecutori composta da un solo tenente, tre caporali, diciotto famigli³².

Dopo secoli in cui la figura del birro era stata considerata la personificazione dell'abuso e dell'arbitrio, non stupisce il fatto che, sin dall'inizio dei fermenti del 1847-48, il corpo degli esecutori di polizia diventasse il bersaglio privilegiato della rabbia popolare e della critica moderata: considerata da quest'ultima come la leva attraverso cui il potere centrale intaccava le proprie speranze di «costituzionalismo municipale», l'*élite* dirigente appoggiò nella sostanza se non nella forma le richieste della popolazione di soppressione del corpo, individuando nella guardia civica l'istituzione più consona appunto a quel modello di costituzionalismo municipale cui delegare la gestione dell'ordine pubblico: aspettative, queste, poi disattese dalla creazione, con le riforme del 1848 e la nascita delle Prefetture, di un ordinamento uniforme e centralizzato.

A partire dagli anni Quaranta il governo granducale aveva tentato una riforma del settore come dimostrato dall'istituzione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e dalla circolare del 26 febbraio 1846 con la quale la Presidenza del Buon Governo decretava la soppressione del corpo degli esecutori, sostituito dal *Corpo civile di Polizia*: se i tradizionali titoli di *Bargello*, *Capo squadra*, *Caporale*, *Sotto Caporale*, *Volante*, *Esecutore* e *Famiglio* erano stati sostituiti da quelli di *Ispettore*, *Sotto ispettore*, *Capo Agente*, *Agente*, *Scrivano*, *Aiuto-Scrivano*, *Aspirante*³³, la riforma tuttavia non risolse il problema all'origine; e non è un caso che, nei tumulti manifestatisi contro la polizia a partire dal 1847 i Carabinieri, ad onta di abusi e malversazioni pure perpetrate³⁴, venissero considerati in un'ottica manichea come ostili ai vecchi birri e bargelli e di conseguenza dalla parte del popolo: proprio l'ennesimo abuso di potere del capoagente Giambattista Paolini indusse, il 25 ottobre 1847, il popolo fiorentino seguito da quello delle altre città toscane ad intraprendere una vera e propria «caccia» al birro, tanto da portare la autorità centrali, con notificazione del 29 ottobre, a decretare la soppressione definitiva del corpo³⁵, militarizzando, come da tempo accaduto altrove (lo si è accennato) le funzioni di polizia ed attribuendole, con la contestuale soppressione della Presi-

³⁰ Cfr. Zobi, *Storia civile della Toscana*, vol. IV, p. 30.

³¹ Pieri, *La Restaurazione in Toscana*, p. 14.

³² ASSi, *Governo di Siena* 93, n. 360.

³³ Il corpo civile previsto della circolare comprendeva 243 agenti a fronte di 20 Ispettori, 24 Sotto ispettori, 5 Capi Agenti, 8 Scrivani e 6 Aiuti Scrivani, con stipendi mensili variabili dalle 45 lire mensili per gli agenti alle 196 per gli Ispettori, a loro volta divisi in varie classi. Per la sola città di Siena erano previsti un Ispettore, un Sotto-Ispettore, 11 Agenti. Vd. ASSi, *Governo di Siena* 126, n. 27.

³⁴ Cfr. ad esempio Catoni, *I goliardi senesi*, pp. 5 e segg.

³⁵ Francia, *Polizia e opinione pubblica*, pp. 161 e segg.

denza del Buon Governo e dopo la breve attività della Direzione generale provvisoria di polizia, ad un vero e proprio Ministero, quello dell'Interno.

2.4. Il «governo politico».

Come si avrà modo di dire in seguito, il governo «politico»³⁶ dei vari compartimenti della Toscana di questo periodo si fondava sulla figura dei Governatori (tra cui appunto quello di Siena) e su quella dei Commissari regi; ciascun governatorato e commissariato si componeva a sua volta di vicariati e potesterie.

2.4.1. I Commissari Regi.

Ai Commissari regi erano delegati, all'interno dei commissariati, i poteri gestiti dai Governatori nei territori di pertinenza di questi ultimi; a queste incombenze, i primi univano la gestione della giustizia criminale e, per alcuni anni, di quella civile, attribuzioni queste che nei Governatorati erano amministrare – come si dirà – dagli Auditori di Governo. Al pari di questi ultimi tuttavia, anche i Commissari persero con la riforma del 2 agosto 1838 la gestione della giustizia criminale, da quel momento affidata ai Vicari. I Commissariati furono soppressi, come i Governatori di Siena e Pisa, con la riforma del 9 marzo 1848.

2.4.2. Vicari e Potestà.

Nonostante sin dall'epoca medievale all'interno dello Stato fiorentino e poi in quello senese ci si avvale, per il controllo del territorio e l'amministrazione della giustizia, di Vicari e Potestà, la storia 'moderna' di questi due funzionari, base di ciascun governatorato e commissariato, inizia ancora una volta con le riforme del granduca Pietro Leopoldo³⁷.

Se appena un anno dopo la sua ascesa al trono quale successore del padre Francesco Stefano Pietro Leopoldo decise, con l'editto del 10 dicembre 1766, di modificare il numero delle potesterie della Provincia inferiore riducendole a 8³⁸, furono essenzialmente le riforme degli anni 1771-72 a dare nuovo volto a questi ufficiali e nuovo corso alla loro storia: da un lato infatti la legge 10 luglio 1771 sancì innanzitutto l'obbligo per qualunque giudice di possedere la «Laurea dottorale», inserendo ciascuno di essi in liste «maggiori e minori»³⁹, per poi stabilire definitivamente che coloro che “avranno la

³⁶ Cfr. Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, p. 66 e segg.

³⁷ Sulla figura del Vicario cfr. anche Montorzi, *Giustizia in Contado*.

³⁸ Come specifica Flore, tuttavia, “la provincia era così malsana che l'editto prevedeva per alcune potesterie una sede estiva ed una invernale” (*Appunti sugli ordinamenti giudiziari toscani*, p. 353n).

³⁹ Sulla base delle liste redatte era possibile scegliere il personale delle potesterie e dei vicariati, a loro volta divisi secondo questi provvedimenti in maggiori e minori. “Gli iscritti nelle liste degli uffici maggiori possono essere preposti a qualsiasi vicariato o a qualsiasi potesteria maggiore; mentre gli iscritti agli uffici minori possono reggere vicariati minori o potesterie minori” (Flore, *Appunti sugli ordinamenti giudiziari toscani*, pp. 355 e segg.). La divisione tra potesterie e vicariati maggiori e minori fu abolita con la legge del 12 giugno 1784 e sostituita da una distinzione per «classi».

Giurisdizione Civile e Criminale si chiameranno Vicari, e quelli che avranno semplicemente la Giurisdizione Civile si chiameranno Potestà⁴⁰; dall'altro con il provvedimento del 30 settembre 1772⁴¹ si riscrisse la geografia istituzionale periferica dello Stato vecchio: come gli ufficiali chiamati ad amministrarli, i vicariati e le potesterie furono suddivise in minori e maggiori; si stabilì che nessuno poteva esercitare i predetti uffici entro un raggio di 10 miglia dal proprio domicilio; che nessuno poteva essere assegnato al medesimo tribunale se non dopo una 'vacanza' di tre anni.

Avviata la riforma nella parte fiorentina del regno, Pietro Leopoldo estese alla provincia superiore, rispettivamente con la legge del 10 settembre 1773 e con quella del 2 gennaio 1774⁴², le nuove norme sul reclutamento dei giudici e sulla ripartizione di potesterie e vicariati: abolito il Capitano di giustizia, promossa come accaduto per Firenze l'inversione gerarchica e di ruoli tra il potestà ed il vicario (diventato anche per il senese "il rappresentante del Principe [...], suo «vicario» appunto"⁴³), il territorio dell'antico Stato senese fu diviso in 6 vicariati e 13 potesterie. Solo nel 1778 si intervenne in questo senso anche nella provincia inferiore, con la creazione di 17 potesterie.

Come la riforma del maggio 1777 aveva sancito, accanto all'istituzione del Supremo Tribunale di Giustizia, la nascita per la città di Firenze dei Commissari di quartiere, così le *Istruzioni* del 28 aprile 1781 estesero i poteri di controllo e repressione già demandati ai sopradetti Commissari ai giudicanti locali, e tra questi in particolar modo ai Vicari, la cui attività di controllo sulla sanità pubblica, sull'effettiva libertà di circolazione dei grani (da poco istituita), e soprattutto sulla condotta morale e civile della popolazione fu ritenuta, da questo momento in poi e fino alle riforme della metà del secolo successivo, di importanza capitale per la stabilizzazione politica ed istituzionale del Granducato; le istruzioni del 1781 decretarono nient'altro che "la volontà di allargare a tutto lo stato quel controllo politico e sociale già avviato, nel 1777, a Firenze"⁴⁴. Se è vero infatti che, prima della nascita della Presidenza del Buon Governo i Potestà e i Vicari avessero comunque l'obbligo di agire sulle devianze sociali e morali e di rendere partecipe l'Auditore Fiscale di quanto accadeva nel territorio amministrato, è altrettanto vero che fu solo con la nascita della Presidenza del Buon Governo nella persona di Giuseppe Giusti, e a seguito delle varie istruzioni che vennero emanate in quegli anni, che i giudicanti locali avviarono un'intensa opera di prevenzione e di repressione di tutte quelle azioni che, non ancora reato, ne rappresentassero tuttavia i prodromi.

Inglobata definitivamente la Toscana nell'Impero francese (1808), i nuovi governanti modificarono alla radice il quadro istituzionale del cessato Granducato, eliminando la commistione tra potere amministrativo e giurisdizionale incarnata dai Vicari e dai Potestà e creando, per la gestione della giustizia in luogo di questi ultimi, la figura del Giudice di pace; situazione, questa, destinata a sua volta ad essere rimessa in discussio-

⁴⁰ Art. XXII legge 10 luglio 1771, *Leggi e ordini* 6, n. XX.

⁴¹ *Leggi e ordini* 6, n. LXXVIII.

⁴² *Leggi e ordini* 6, n. CXXXI.

⁴³ Ascheri, *Gli statuti di Siena*, p. 19.

⁴⁴ Cfr. *Gli archivi delle potesterie di Sesto e Fiesole*, p. 37.

ne col ritorno nel 1814 della dinastia lorenese: se pure non fu possibile non tener conto di alcune delle modifiche improntate a maggiore razionalità volute dai francesi, salvo pochi cambiamenti, le «restaurate» giurisdizioni⁴⁵ e i rispettivi giusdicenti non differirono molto da quelle su cui si basava il governo del Granducato a fine Settecento. Così nel 1847 Leopoldo Galeotti riassunse le mansioni del Vicario:

- Un vicario: 1. Esercita le funzioni giudicarie nelle cause civili di merito inferiore alle competenze dei tribunali di prima istanza e nelle cause criminali pei furti semplici e danni dati non eccedenti la somma di lire 10, e per le offese ed ingiurie che non portano pene maggiori della carcere per giorni 8, e della multa per lire 25.
2. Esercita le più vaste funzioni di potestà economica come delegato del presidente del buon Governo.
3. Esercita un'azione indiretta sulle amministrazioni municipali componendo insieme coi cancellieri comunitativi la terna dalla quale il presidente sceglie i gonfalonieri ed informando sulle terne dei priori.
4. Trasmette ai gonfalonieri gli ordini del governo, e concerta con essi ogni specie di misura opportuna alla conservazione della tranquillità e sicurezza pubblica.
5. Ha il gius d'ispezione sopra gli stabilimenti di beneficenza, sulle pubbliche scuole, sulla parte esterna del culto, e sulla condotta morale dei parrochi del ceto clericale.
6. Forma e sorveglia i consigli di famiglia; ne approva o rigetta le deliberazioni, e fa le veci del pretore nella universa materia tutelare.
7. Sorveglia e compone le amministrazioni dei fiumi, le quali hanno perso in conseguenza quel carattere giuridico di libere amministrazioni degl'interessati che ad esse aveva dato Leopoldo I.
8. Ha la censura della stampa dove non sono censori ordinarj.
9. Rappresenta nella province il regio fisco.
10. Riceve le accuse, inizia le procedure criminali, e fa le funzioni di giudice istruttore.
11. Esso finalmente concentra nelle sue mani l'universa polizia della provincia⁴⁶.

⁴⁵ L'elenco delle località sedi di vicariato e potesteria per il compartimento senese (incluse le variazioni seguite alle diverse riforme del XIX secolo) è in Ceppari, *Note sull'amministrazione della giustizia*.

⁴⁶ Galeotti, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana*, pp. 44-45. Per quanto concerne l'ambito penale, oltre a dover praticamente amministrare la giustizia, seppur entro certi limiti, i Vicari erano obbligati ad inviare annualmente alla Presidenza del Buon Governo un rapporto contenente la tipologia e, per ogni categoria, il numero dei reati sanzionati durante l'anno. Istruzioni dettagliate sul modo di stendere il rapporto furono inviate dal Presidente Puccini in data 15 marzo 1825 (Vd. ASSi, *Governo di Siena* 46, n. 40): "L'indole, come i bisogni di una amministrazione, non possono conoscersi meglio che dai fatti, e dai resultati pratici. Nelle materie specialmente di Polizia, e Buon Governo i lumi che si traggono dalla esperienza, sono i più sicuri, non tanto per le Direzioni Locali, che per la Direzione Superiore centrale. E questa esperienza buona per il Dipartimento si perderebbe se non si conservassero raccolte in Quadri con esattezza, e precisione le memorie almeno dei fatti, che anno per anno interessano, o possono interessare l'Amministrazione della Giustizia Ordinaria criminale, e di quelli che interessano le cure dei Magistrati del buon Governo. Per questo V. S. Ill.a dovrà da ora innanzi rimettermi direttamente tutti gli anni e precisamente nel mese di Gennaio di ciascun anno, e per il caso di sua muta o destinazione ad altro posto, prima di abbandonare cote-sto Tribunale, un rapporto generale sulle osservazioni d'interesse governativo alle quali possa aver dato luogo la gestione dell'annata immediatamente precedente". Segue nella circolare una descri-

Se dunque “a livello centrale lo scorporo tra amministratori e giudici fu pian piano attuato quasi dappertutto”⁴⁷ già a partire dal XVIII secolo, a livello periferico solo la nascita delle Prefetture e delle Preture nel 1848 portò al definitivo tramonto di quelle figure istituzionali fin qui descritte, compresi Potestà a Vicari, sulle cui funzionalità aveva gravato, anche dopo le riforme leopoldine⁴⁸, la persistenza di poteri ad un tempo giudiziari, di polizia e amministrativi e che avevano costituito per un lungo tempo, nonostante tutto, il vertice inferiore dell’apparato politico-giudiziario della Toscana.

2.5. Il «governo» del territorio.

Il quadro delineato sin d’ora vale per gli aspetti più strettamente «politici» del governo del Granducato: ben altro discorso è da farsi per quanto concerne l’amministrazione del territorio.

Terminata la parentesi francese, nella quale aveva spiccato l’istituzione delle Prefetture quali enti di governo allo stesso tempo «politico» ed «amministrativo»⁴⁹, il «restaurato» governo lorenese tentò di riprendere i dettami della politica avviata da Pietro Leopoldo alcuni decenni prima⁵⁰: quella di uno Stato le cui funzioni a livello di amministrazione locale erano ridotte al minimo, essendo tali funzioni delegate alle varie «comunità» cui era stato diviso il Granducato. Ogni comunità era diretta da un Magistrato comunitativo, organismo composto da un Gonfaloniere e da Priori scelti inizialmente con il sistema delle «imborsazioni» o «tratte», ossia estratti da una lista di proprietari terrieri che rispondevano ai criteri di censo stabiliti dalla Dominante.

Oltre alla suddivisione per comunità, dal punto di vista del governo del territorio il Granducato trovava una nuova ripartizione nelle Cancellerie comunitative: rette da un Cancelliere, di nomina regia e pertanto vero e proprio rappresentante del Sovrano nei diversi luoghi, ogni Cancelleria racchiudeva spesso più comunità, e solo per le comuni-

zione dettagliata sul modo di ripartire e numerare i diversi delitti e trasgressioni. Ulteriori modifiche furono inviate, a seguito della riforma dell’ordinamento giudiziario del 2 agosto 1838 attraverso la circolare 22 dicembre 1838 (ASSi, *Governo di Siena* 102, n. 488).

⁴⁷ Mannori, *Il sovrano tutore*, p. 458.

⁴⁸ Cfr. Sordi, *L’amministrazione illuminata*, pp. 207 e segg.

⁴⁹ Ancora con Pietro Leopoldo cioè la gestione delle comunità “era considerata in Toscana un fatto puramente amministrativo-contabile che escludeva ogni competenza in materia di ordine pubblico. Infatti il gonfaloniere non aveva potere di rivolgersi alla forza pubblica perché ad assicurare la sicurezza pubblica ed ad altri compiti di polizia provvedeva il giusdicente, che aveva alle sue dipendenze la polizia. Questa diversa concezione dell’amministrazione municipale era ribadita anche dal fatto che sotto i Lorena, e poi anche durante il Regno d’Etruria, il controllo sull’amministrazione delle comunità era affidato alla competenza della segreteria di Finanze, mentre nella Francia Napoleonica a quella del ministero dell’Interno [...]. Pietro Leopoldo nel riformare lo stato e nel razionalizzare l’amministrazione non aveva potuto rompere del tutto col passato, per cui le sue riforme, pur cambiando profondamente nella sostanza le strutture statali, possono essere considerate un compromesso fra il vecchio e il nuovo, compromesso nel quale del vecchio rimase traccia anche se il nuovo ebbe il sopravvento” (Pansini, *I mutamenti nell’amministrazione della Toscana*, pp. 563-564). Sul tema cfr. anche Ghisalberti, *Le amministrazioni locali nel periodo napoleonico*.

⁵⁰ Cfr. Sordi, *L’amministrazione illuminata*, pp. 149 e segg.

tà più grandi il Cancelliere provvedeva ad una sola di esse. Oltre a servirsi dei Cancellieri comunitativi, il governo centrale esercitava la funzione di controllo e supervisione sulle comunità attraverso quattro uffici di Soprintendenza comunitativa, ossia la Camera delle Comunità di Firenze, la Camera generale delle Comunità di Siena, l'Ufficio dei Fossi di Pisa e l'Ufficio dei Fossi di Grosseto: organismi questi dipendenti in alto non, come accadeva per gli uffici politici, dal dipartimento di Stato ma, al contrario, da quello delle Finanze. Organi di controllo sull'operato dei Gonfalonieri e dei Priori erano dunque gli uffici di Soprintendenza, enti la cui condotta era a loro volta supervisionata da un Soprassindaco, figura creata dallo stesso Pietro Leopoldo nel 1769.

Con la citata legge del 27 giugno 1814 il principe Rospigliosi ripristinò, con le altre istituzioni granducali, la Camera delle Comunità di Firenze, la Camera generale delle Comunità di Siena e l'Ufficio dei Fossi di Pisa, con le relative ripartizioni; nel 1815 fu invece ricostituito l'Ufficio dei Fossi di Grosseto: se pure si tenne conto di alcuni degli accorgimenti adottati dai francesi, intento precipuo dei governanti restaurati fu certamente quello di riproporre il modello «leopoldino» di gestione del territorio. Così uno «Stato minimo», non solo per dimensioni, ma anche per compiti, cui sono addossate esclusivamente incombenze di vigilanza e supervisione, pareva prendersi la rivincita su quello Stato «a vocazione amministrativa» che lo aveva fagocitato⁵¹. Il modello «leopoldino» sembrava cioè quello più consono a garantire da un lato la necessità dello Stato di controllo del territorio, e dall'altro le pretese dei ceti dirigenti locali che, in cambio dell'appoggio al governo centrale, auspicavano di riottenere quell'autonomia che il modello elaborato da Pietro Leopoldo aveva in passato garantito: eppure, alla prova dei fatti, la politica perseguita dai successori di quest'ultimo parve mancare entrambi gli obiettivi.

Già a partire dal 1815, Ferdinando III intraprese un'opera di revisione di questo modello, con lo scopo di garantire una maggiore possibilità del potere centrale di influire sulle scelte delle comunità. Ancora più rilevanti furono le modifiche apportate alla gestione del governo locale con la legge del 16 settembre 1816⁵²: se dopo diversi decenni il Cancelliere perdeva la funzione di «occhio del centro», vedendo progressivamente ridotto il suo potere di intervento⁵³, il Gonfaloniere diventava il nuovo perno della vita istituzionale comunitativa, scelto non più col sistema delle imborsazioni ma nominato direttamente dal Sovrano con mandato triennale; per i Priori veniva invece mantenuta l'estrazione a sorte anche se la loro designazione spettava al Soprassindaco, previa partecipazione sovrana. La stessa legge innalzava fortemente i requisiti fondiari per la partecipazione alla gestione della vita comunitativa, attribuendo sempre più peso politico ai proprietari terrieri: si erano cioè gettate «le basi per la realizzazione di uno Stato che non più mero contenitore di una pluralità di comunità autoreferenziali ma egual-

⁵¹ Macrì, *La costituzione del territorio*, p. 308.

⁵² *Leggi e ordini* 23, n. XCVIII.

⁵³ Cfr. anche Macrì, *Alla ricerca di un equilibrio*, pp. 286 e segg.

mente lontano dal rigore geometrico amministrativo di ispirazione francese, si avviava ad assumere una forma tipica⁵⁴.

Tale linea di progressivo intervento dello Stato nella vita comunitativa, pur nel rispetto della tradizione leopoldina, verrà confermata dalla politica adottata da Leopoldo II a partire dal 1825. Sancita l'unificazione, nominale come di strutture e competenze, dei quattro uffici di soprintendenza periferica in *Camera di soprintendenza comunitativa* (rette da Provveditori), aggiunti a questi un altro ufficio per l'area di Arezzo, soppresso il Soprassindaco, lo Stato fece sentire ancora di più il proprio peso nella gestione locale attraverso l'istituzione di un Dipartimento per la conservazione del catasto e per la direzione dei lavori di acque e strade. Tale organo era retto da un apposito Sovrintendente e si basava sul corpo degli ingegneri di circondario, a loro volta controllati da cinque ingegneri ispettori di compartimento, residenti in ognuna delle camere di soprintendenza⁵⁵. Gli ingegneri andavano a sostituire le figure dei Provveditori delle strade, costituite nel 1774 e formate da possidenti locali scelti dal Magistrato comunitativo.

Sottratta così alle comunità la gestione delle strade, l'istituzione della Deputazione del catasto e del corpo degli ingegneri garantì una crescente capacità di intervento dello Stato nella vita comunitaria; processo che, lungi dal potersi considerare concluso nel 1825, conobbe un'ulteriore dilatazione, dato che nel '34 il governo approvò lo scorporo della Deputazione del catasto dalla Direzione dei lavori di acque e strade, e sei anni più tardi, dopo aver aumentato i componenti del corpo degli ingegneri, provvide alla creazione di un Soprintendente generale delle comunità (l'antico Soprassindaco) cui spettava la selezione dei candidati da proporre al Sovrano per la carica di Gonfaloniere, per la direzione del catasto e, appunto, per la sovrintendenza sull'operato delle diverse Camere. La nascita della Deputazione del catasto in particolare, portando a compimento un processo inaugurato dai francesi e ripreso nel 1817, assume un'importanza centrale proprio perché attraverso di essa, pur all'interno di un ordinamento basato sulla proprietà e sotto la dichiarata esigenza di garantire una più equa ripartizione fiscale, si costringeva la classe dei possessori – cui era sempre riservata la facoltà di partecipare al governo comunitativo – a dichiarare con esattezza l'origine e l'estensione delle rispettive proprietà, cosa che da un lato accresceva il peso dello «Stato» nella periferia e dell'altro, e di conseguenza, limitava ulteriormente la possibilità di autogoverno delle magistrature comunitative, provocando l'irritazione di quella classe dirigente locale che a fronte di maggiori tributi versati vedeva notevolmente ridotta la propria capacità di incidere sul governo locale. Le comunità avevano così perso le funzioni politiche diventando organi esecutivi, e tuttavia il governo centrale, nella speranza di preservare modelli ed equilibri, non aveva acquisito quegli strumenti che soli permettono il passaggio ad uno Stato realmente «amministrativo»⁵⁶: nonostante gli innegabili progressi

⁵⁴ Chiavistelli, *Politica, amministrazione e ceti dirigenti*, pp. 377 e segg.

⁵⁵ Su questo tema cfr. anche Macrì, *Alla ricerca di un equilibrio*.

⁵⁶ Sul tema, tra gli altri: Moscati, *La tradizione dell'accentramento amministrativo «napoleonico»*; Galasso, *La nuova borghesia*; Meriggi, *Gli stati italiani prima dell'Unità* in part. pp. 111 e segg.;

nel senso della razionalizzazione conseguiti con le riforme promosse a partire dal 1825, la presenza di figure in cui era concentrato il potere politico e giudiziario (Vicari e Potestà), la centralità garantita alla vecchia classe dirigente nella gestione del potere⁵⁷ e l'esistenza in periferia di uffici di governo politico distinti da quelli amministrativi⁵⁸ mostrano come l'amministrazione voluta e realizzata da Leopoldo II fosse ancora, nonostante tutto, l'«amministrazione sentimentale»⁵⁹ del buon padre di famiglia e non il frutto di una obbligazione politica contratta con il popolo⁶⁰.

2.6. L'apparato giudiziario civile e criminale.

Come l'esistenza di organismi politici disgiunti da quelli amministrativi rende difficile uno studio complessivo delle istituzioni granducali tra Settecento ed Ottocento, altrettanto ardua è l'analisi puntuale del sistema giudiziario civile e penale in Toscana dopo Pietro Leopoldo; la complessità e le modifiche accorse negli anni ne rendono infatti il quadro estremamente fluido, motivo per il quale l'impresa di riassumerne, seppur schematicamente, i contorni è senza dubbio di difficile compimento: «alludendo ai tribunali restaurati col vecchio titolo di *Rota*, – ha scritto Giuseppe Marcotti – il dottor Pelli diceva: «Troppe ruote: ci è ruote per due barocchi e per una carriola»⁶¹.

2.6.1. La giustizia criminale.

I tribunali vicariali. Allo stesso modo che per la giustizia civile, alla base dell'amministrazione delle cause criminali erano posti i tribunali vicariali: gestiti appunto dai Vicari, che si occupavano di sovrintendere alla compilazione degli atti e quindi a inviarli al tribunale competente con accluso il proprio parere, i tribunali vicariali fondavano la loro attività sull'opera di notai civili e criminali; una volta redatti gli atti, dai tribunali dei diversi vicariati si provvedeva all'invio degli stessi al Tribunale di Prima istanza di Siena per le pene superiori al confino, e alla Ruota criminale di Firenze per pene maggiori. Nel novembre 1814 il Tribunale di prima istanza fu soppresso e le sue competenze passarono alla Ruota fiorentina.

Id., *Società, istituzioni e ceti dirigenti*; Ghisalberti, *Dall'Antico regime al 1848*, p.121 e segg.; Chiavistelli, *La contraddittoria affermazione dello 'stato amministrativo'*.

⁵⁷ Cfr. Chiavistelli, *Dallo Stato alla nazione*, pp. 95 e segg.

⁵⁸ Le origini della questione sono ricostruite da Sordi, *L'amministrazione illuminata*, pp. 195 e segg.

⁵⁹ Chiavistelli, *Dallo Stato alla nazione*, pp. 55 e segg. L'indiscutibile passo avanti nel senso della razionalizzazione amministrativa segnato dall'istituzione delle Prefetture non eliminò d'altronde i problemi e le incongruità da sempre caratterizzanti la gestione della vita comunitativa, che negli anni successivi il 1848 pare al contrario registrare per alcuni aspetti un regresso rispetto ai risultati raggiunti a partire dalla Restaurazione. Cfr. Bergonzi, *Tra «Stato di Municipi» e «Stato moderno»*, pp. 273 e segg.

⁶⁰ Cfr. anche Montorzi, *Crepuscoli granducali*, in part. pp. XXVII-XL.

⁶¹ Marcotti, *Cronache segrete*, p. 5.

La Cancelleria del Tribunale Criminale. Trattandosi di uno degli enti produttori la documentazione qui analizzata, è certamente il caso di soffermarsi su questo importante ufficio di giustizia criminale.

Dopo la soppressione degli organi giudiziari del periodo francese – corti criminali, tribunali di prima istanza e giudicature di pace –, l'amministrazione della giustizia penale fu demandata ad un Tribunale criminale, collocato all'interno del Palazzo Comunale, retto per alcuni mesi da un Vicario⁶². Nello stesso anno 1814 il Governatore di Siena fu tuttavia informato dalla Dominante che “la nuova Riforma dei tribunali che stabilisce in Siena il Posto dell’Auditor Fiscale porta nel medesimo la Direzione Superiore della Cancelleria Criminale, e il disimpegno di tutte le incombenze di Polizia, che in passato erano affidate a Lui stesso, ed al Vicario sotto il Governo di S.A.I. e R., salva sempre la solita dipendenza nelle medesime da V. S. Illustrissima, e salve le modificazioni portate dagli Ordini, ed Istruzioni veglianti nelle dette materie”⁶³. Figura esistente sin dal 1561, al Fiscale era stata affidata, nel 1777, la gestione del Tribunale di Giustizia, supremo organo penale di Siena. E se nel 1790 nuove istruzioni volute da Pietro Leopoldo ridimensionarono in parte le attribuzioni in materia giurisdizionale dell’Auditor Fiscale e di quello del Governo⁶⁴, entrambe le magistrature ritrovarono vigore con la Restaurazione.

Nominato Pietro Berti (decreto del 29 novembre 1814⁶⁵) quale responsabile della magistratura, l’Auditor Fiscale gestì la Cancelleria criminale sino al 1816 quando anche le competenze in materia criminale passarono a quell’Auditor di Governo – di cui si avrà modo di parlare in seguito – che già deteneva l’amministrazione della giustizia civile. Figura di nomina centrale e con compiti a Siena di natura per lo più consultiva rispetto alle questioni postegli dal Governatore, l’Auditor di Governo delegava il

⁶² Prove dell’esistenza di tale figura si ritrovano ad esempio nel protocollo criminale compilato per questo periodo come pure nel fatto che ad essa erano destinati, a partire dalla metà del 1814, i rapporti del bargello (ASSi, *Governo di Siena* 681). Altra prova indiretta della presenza di questo ufficiale è in una supplica avanzata dal tavolaccino del Tribunale vicariale Vincenzo Bardotti (ASSi, *Governo di Siena* 5, n. 381).

⁶³ ASSi, *Governo di Siena* 2, n. 154 ter.

⁶⁴ “Sua Altezza Reale volendo rendere più regolare, e più pronta l’amministrazione della giustizia nella Città e Provincia Superiore dello Stato di Siena, e nell’istesso tempo togliere il vincolo di ricorrere ad un giudice privativo nelle cause di alcune determinate materie non escluse quelle sottoposte a regalia, comanda che le cause delli Ebrei, e quelle riguardanti la regalia del sale come qualunque altra regalia non siano altrimenti agitate in avvenire avanti l’Auditor del Governo, né avanti l’Auditor Fiscale rispettivamente che ne sono stati i giudici privativi [...]. In conseguenza di che salvo quanto verrà dichiarato in appresso resta soppressa qualunque ingerenza nelli affari civili contenziosi che hanno avuta fin qui l’Auditor del Governo, e l’Auditor Fiscale, ai quali non sarà in avvenire commessa causa alcuna di questo genere neppure per delegazione né altre che si risolvono col consiglio del Savio [...]. Non s’intenderà fatta innovazione alcuna alla facoltà che ha il Vicario dell’Auditor Fiscale di decidere pettoralmente le cause civili che non superano l’importare di Cento lire, come anche dovrà continuare l’Auditor Fiscale a rivederne i decreti in linea di appello come per il passato” (ASSi, *Governo di Siena* 6, fasc. sciolto segnato con il numero 20).

⁶⁵ Pietro Berti sarà sostituito, nel giugno 1815, da Cerbone Cerboni (ASSi, *Governo di Siena* 4, n. 188).

proprio potere in materia penale ad un Cancelliere, che dirigeva la compilazione degli atti criminali per il compartimento di Siena, comprendente le potestèrie di Castelnuovo Berardenga, Monticiano e Sovicille. La Cancelleria criminale svolse un ruolo centrale a Siena: oltre ad avviare la compilazione di atti criminali riferiti a delitti «ordinari», tale organo deteneva l'onere della gestione della cosiddetta «giustizia economica» (se ne parlerà in seguito), provvedendo non solo alla compilazione materiale degli atti, ma gestendo anche i rapporti con birri e bargelli, le cui relazioni tanta importanza avevano, come in parte detto, nell'avvio di una procedura economica.

Per quanto concerne gli appelli, i gradi superiori erano costituiti, prima della riforma del 1838, – lo si è accennato – dalla Ruota criminale di Firenze, e dalla Consulta per la revisione; per quel che riguardava gli atti prodotti dalla giustizia economica (dalle cui maglie il reo poteva divincolarsi chiedendo l'avvio di un processo ordinario – beninteso accettando eventuali aumenti di pena), l'istanza di appello veniva impersonata dalla figura del Presidente del Buon Governo: anche su questo aspetto si avrà modo di soffermarsi ampiamente più avanti.

Il Tribunale Straordinario. Oltre ai vari tribunali fin qui descritti, nell'ambito di una politica tendente ad un maggior contrasto di alcune fattispecie di reato il granduca Ferdinando III ordinò, nel 1816, che i furti violenti fossero giudicati da tribunali straordinari istituiti nelle città di Firenze, Pisa, Arezzo, Siena e in qualsiasi altro posto fosse stato ritenuto necessario⁶⁶.

⁶⁶ In effetti un'analisi dei processi criminali ordinari effettuata per il periodo 1814-1836 dimostra che i reati di furti di ogni specie (domestico, semplice, qualificato, magno, sacro, improprio) che hanno dato avvio a processi penali, corrispondono ad oltre il 34% dei casi, con una tendenza tuttavia alla diminuzione di questa fattispecie criminosa dal 34% del periodo 1814-25 al 24% del '26-'36. Oltre ai furti veri e propri la percentuale comprende anche i reati di abigeato, ossia di furto di bestiame (ancora contemplato dall'attuale ordinamento) e la grassazione, cioè l'aggressione a scopo di rapina. Gli stupri costituiscono invece, per lo stesso periodo, l'8% dei casi, con un *trend* in ascesa nel periodo considerato. Molto più bassa la percentuale di omicidi (circa 3%). Posto rilevante è occupato, tra i processi istruiti in questa fase, dalle trasgressioni alle leggi sulla caccia, sul tabacco e sulla pesca, categoria all'interno della quale spicca senza dubbio la prima fattispecie di reato. Diversi anche i casi avviati per offese verbali e fisiche (circa il 15% del totale), categoria che più delle altre sembra tendere all'aumento nel corso del tempo (dal 5% degli anni 1814-18 ad oltre il 20% degli anni '32-'36). Vi sono poi due casi di bigamia, due processi avviati per suicidio e tentato suicidio, alcuni casi di provato aborto e procurato aborto, un caso di sodomia e alcuni di «mollezze», un caso di «perduellione» (lesa maestà), uno di incesto. Poiché altri dati verranno forniti nel prosieguo di questo lavoro relativamente ai reati giudicati in maniera economica, si rende sin da ora esplicito il metodo utilizzato. Punto di partenza è il singolo processo, ordinario come «economico», di cui si analizza la «qualità» del reato contestato a prescindere tanto dal numero di imputati cui tale reato è attribuito, quanto dal numero delle volte in cui la stessa fattispecie criminosa compare nel medesimo processo. Così, se ad esempio cinque persone sono imputate di «bestemmie», si sappia che il reato «bestemmie» non è stato contato cinque volte, ma una volta soltanto; allo stesso modo, se ad un individuo vengono contestati, nello stesso processo, più furti, il reato di «furto» è contato una sola volta perché uno solo è il processo istruito; se invece un unico processo, avviato a danno di un solo individuo, fa riferimento a due capi d'imputazione quali possono essere, ad esempio, «ingiurie ed offese», qui entrambi compresi nella categoria delle «offese», i reati considerati saranno due (ingiurie; offese) a prescindere dal loro appartenere alla medesima categoria. Tanto per i processi criminali

La giustizia criminale dopo la riforma del 2 agosto 1838. Su un sistema giudiziario così delineato si abbatté la riforma voluta da Leopoldo II con la legge del 2 agosto del 1838⁶⁷, cui seguirono le istruzioni del 9 novembre dello stesso anno⁶⁸.

La Direzione degli atti criminali. Se poco o nulla cambiò a livello di vicariato, a seguito degli stessi provvedimenti del 1838 la Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo fu soppiantata da un organismo del tutto simile al primo in quanto ad attribuzioni denominato Direzione degli atti criminali e presieduto da un apposito giudice, con *status* in tutto paragonabile a quello del cessato Cancelliere⁶⁹ e prerogative omologhe a quelle dei Vicari dal punto di vista criminale (così come era stato per i Cancellieri criminali). Per le cause eccedenti le competenze dei Vicari e del Giudice Direttore degli atti fu invece istituito un **Tribunale collegiale di prima istanza** con funzioni civili oltre che penali e luogo di appello per le cause giudicate dai tribunali inferiori purché di valore superiore le 70 lire. I tribunali collegiali di prima istanza, in numero di dodici all'interno del Granducato, si componevano di un Presidente e 3 Auditori (4 per Siena⁷⁰ – dal 1840 addirittura 5) coadiuvati da un Procuratore regio o sostituto e assistiti da un Cancelliere. “In questo giudizio sulle tracce della procedura scritta si odono presente ogni parte i testimoni, e gl'imputati, larghissimo sfogo dassi alla difesa che può chieder supplemento di prove, e verificazioni per mezzo di perizie. Il dibattimento è regolato dal presidente alla presenza del pubblico. Il pubblico Ministero prende le sue conclusioni. Udita la difesa dell'imputato il tribunale si ritira in Camera di consiglio per decidere”⁷¹. I giudizi espressi dal tribunale collegiale di prima istanza erano appellabili solo alla Corte Suprema di Cassazione. Ancora più caratterizzante sembra essere la riforma del 2 agosto 1838 dal punto di vista della giustizia economica: sottratte al Governatore, le mansioni economiche saranno definitivamente assegnate all'Auditore di Governo i cui compiti erano in precedenza, anche rispetto a questa materia, per lo più consultivi; ma anche di questo si parlerà a lungo in seguito.

quanto per quelli economici, i dati sono stati tratti dai rispettivi protocolli, cosicché oltre agli errori di «elaborazione», le statistiche che qui si presentano potrebbero contenere difetti dovuti alle mancanze commesse dagli stessi impiegati della Cancelleria al momento della registrazione del processo. Con tutte queste precisazioni, non è escluso che i dati ricavati possano essere ritenuti meritevoli di valutazioni. Statistiche per il periodo successivo al 1838 sono state elaborate da Giommarelli, *La criminalità a Siena nella prima metà dell'800*. Per il periodo post-unitario alcuni dati si ritrovano nell'*Annuario corografico-amministrativo*, pp. 232-234.

⁶⁷ *Leggi e ordini* 45, n. XLIII.

⁶⁸ *Leggi e ordini* 45, n. LXXVI.

⁶⁹ Secondo quanto stabilito dalla Regia Segreteria di Corte il 16 novembre 1839 in risposta ad apposita istanza avanzata dal Giudice Direttore degli atti criminali e dal Giudice civile (ASSi, *Governo di Siena* 105, n. 154).

⁷⁰ ASSi, *Governo di Siena* 101, n. 305 e ASSi, *Governo di Siena* 102, n. 407. Sugli individui che si alternarono nella gestione degli uffici governativi in questo periodo si confrontino le annate dell'*Almanacco Toscano*.

⁷¹ Galeotti, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana*, p. 26.

2.6.2. La giustizia civile.

I Tribunali potestari e vicariali. L'amministrazione della giustizia civile si fondeva, allo stesso modo di quella criminale, sui tribunali vicariali; con la differenza che, all'interno di ciascun vicariato ed entro precisi limiti, erano i Potestà a decidere in prima battuta sui contenziosi di carattere civile. Tanto i Potestà quanto i Vicari, tuttavia, erano obbligati per le cause eccedenti le mille lire a chiedere il parere dell'Auditore di Governo.

Il Tribunale civile dell'Auditore; il Tribunale di prima Istanza; la Ruota civile. Oltre alla Cancelleria criminale, era presente per quel che riguardava il compartimento senese, anche una Cancelleria (e un cancelliere) civile, presieduta dall'Auditore di Governo⁷²; quest'ultimo "giudicava in prima istanza le cause eccedenti le competenze del cancelliere civile e aveva attribuzioni in materia di interdizione"⁷³, mansioni per lo svolgimento delle quali sin dal 28 febbraio 1815 si avvaleva di un Auditore aggiunto, nella persona di Luigi Vallerini⁷⁴. In questa fase l'istanza di appello era rappresentata dalla Ruota civile di prima appellazione composta da 4 Auditori. La Cancelleria civile dell'Auditore e la Ruota civile condividevano per disposizione di legge⁷⁵ la stessa Cancelleria, con sede all'interno del Palazzo Pubblico.

Il 5 ottobre 1818 il governatore Bianchi, data «l'età avanzata» dell'Auditore di Governo Francesco Zaccheri, «i frequenti sebben piccoli incomodi di salute ai quali è soggetto, ed il carico delle molteplici occupazioni», nonché «le continue ed universali lagnanze» suscitate dalla lentezza con cui l'Auditore stesso amministrava la giustizia civile, chiese in una lettera riservata al Presidente del Buon Governo Aurelio Puccini che lo Zaccheri fosse

onninamente sgravato da tutti gli Affari Contenziosi civili, comprese pure le sottoposizioni, e riservato soltanto al disimpegno delle ingerenze annesse al posto d'Auditore del Governo, alla presidenza di questo Tribunale criminale, ed alle altre dipendenze in materia di polizia, e finalmente alla cognizione privativa delle Cause di Regalia, del Patrimonio della Corona, e del fisco, esercitata fin'ora.

Per quel che riguardava la scelta del magistrato cui affidare le incombenze sottratte all'Auditore, lo stesso Bianchi notava che

fra tutti i Ministri di questa Città, e gli impiegati di questa Provincia non vedo certamente persona che sia in grado di ben corrispondere a queste così interessanti vedute, e son di parere che qualora qualcuno di essi venisse a tal'uopo prescelto, saremmo nuovamente al caso di veder riprodursi i soliti inconvenienti, con più un nuovo aggravio della Cassa dello Stato⁷⁶.

⁷² *Leggi e ordini* 21, n. CLXV titolo VI.

⁷³ Ceppari, *Note sull'amministrazione della giustizia*, p. 395.

⁷⁴ ASSi, *Governo di Siena* 3, n. 74.

⁷⁵ *Leggi e ordini* 21, n. CLXV art. XXIX.

⁷⁶ ASSi, *Governo di Siena* 146 (ottobre).

Accettate nel merito le osservazioni del Luogotenente generale di Siena, nel 1819 le attribuzioni in materia civile passarono definitivamente, a seguito del pensionamento dell'Auditore aggiunto Vallerini, ad un Tribunale di Prima Istanza: fu il giudice di Pistoia, e prima ancora vicario di Empoli, Giovan Battista Lorenzini il prescelto a gestire questo nuovo organismo, anche se l'indisponibilità dello stesso a recarsi immediatamente a Siena impose alle autorità centrali la delega provvisoria delle incombenze civili all'Auditore di Governo, al disbrigo delle quali egli aveva fino ad allora presieduto⁷⁷. Con la soppressione del Tribunale civile dell'Auditore di Governo, la Cancelleria comune alla Ruota civile continuò a servire quest'ultima istituzione e l'appena istituito Tribunale di prima istanza.

Le cause civili erano appellabili solo se superiori alle 70 lire: tra le 70 e le 200 lire erano i Vicari a costituire l'appello ai giudizi emanati dai Potestà compresi nel rispettivo territorio, e l'Auditore di Governo per le sentenze civili emesse dal suo cancelliere, dai Potestà o dai Vicari compresi nella propria giurisdizione. Oltre le 200 lire l'istanza di appello successiva era rappresentata come detto dalla Ruota civile. Ultimo definitivo appello poteva essere presentato alla Consulta.

La giustizia civile dopo la riforma del 2 agosto 1838. Una delle modifiche apportate sull'amministrazione della giustizia civile dalla riforma del 2 agosto 1838 fu certamente la creazione di un Giudice civile con competenza su Siena e suo compartimento; se anche in questo caso poco o nulla cambiò a livello di potestarie e vicariati, soppressa la Ruota civile le funzioni di appello e di giudizio su istanze eccedenti le competenze dei tribunali inferiori furono svolte dal già citato Tribunale collegiale di prima istanza, presso cui era presente un Regio Procuratore con il compito precipuo di garantire la corretta applicazione delle leggi e svolgere funzioni di Pubblico Ministero. Le cause civili giudicate in secondo grado dal Tribunale collegiale di prima istanza non erano appellabili; quelle per cui il Tribunale collegiale si pronunciava in prima battuta erano appellabili (se eccedenti le 800 lire) presso la Corte regia di Firenze.

Tanto l'apparato politico quanto quello amministrativo e giudiziario fin qui descritto furono definitivamente riformati con la legge del 9 marzo 1848 a seguito della quale i Prefetti rappresentarono il nuovo vertice politico e amministrativo, mentre i Pretori furono incaricati di gestire la macchina dell'amministrazione giudiziaria del Granducato⁷⁸.

⁷⁷ ASSi, *Governo di Siena* 20, nn.ⁱ 29-32 e n. 57.

⁷⁸ *Leggi e ordini* 55, n. LXXXVIII.

3.

La Restaurazione: uno sguardo da Siena

A Siena come nel resto della Toscana, la «Restaurazione»¹ cominciò ufficialmente il 1° maggio del 1814 quando, con un editto emanato in quello stesso giorno², il principe Giuseppe Rospigliosi prese possesso, in nome di Ferdinando III³, del Granducato di Toscana; con la successiva legge del 27 giugno, il plenipotenziario Rospigliosi abolì *in toto* l'apparato amministrativo del periodo francese basato su Prefetture, Sotto-prefetture e *Mairies*, riportando alla luce figure istituzionali di Antico regime tra cui appunto (art. 6) «la Carica di Luogo-Tenente Generale e Governatore della Città, e Stato di Siena» temporaneamente depauperata delle incombenze di polizia: obiettivo dichiarato del Rospigliosi era infatti la cancellazione di ogni residuo amministrativo e legislativo del cessato governo francese anche se, al di là di dichiarazioni ed intenti programmatici, alla fine della sua esperienza di plenipotenziario non tutti i suoi scopi poterono dirsi raggiunti.

È difficile riscontrare, anche in cambiamenti epocali, la necrosi di tutte le cellule che formano il sistema: come è stato notato, quasi ovunque “dopo il 1815 rimasero in vigore nel campo amministrativo, legislativo, finanziario e militare numerose leggi, metodi e usanze di origine rivoluzionaria e napoleonica; in molti Stati rimase in servizio una parte notevole del personale amministrativo, militare e diplomatico che aveva servito Napoleone”⁴. Quest’ultima affermazione in particolare, vera per tutti o quasi gli Stati italiani usciti dagli sconvolgimenti napoleonici, vale certamente per il Granducato di Toscana e ancora di più per la «provincia» senese: se ci si limita ai soli uffici di cui qui si tratta, si noterà ad esempio che per quel che riguarda i Governatori di Siena, da Giulio Bianchi Bandinelli ad Angelo Chigi, tutti coloro che si avvicendarono nella prima metà dell’Ottocento nella carica di Luogotenente del Granduca a Siena avevano ricoperto funzioni di primo piano all’interno della passata amministrazione francese; non solo: tanto il settuagenario Presidente del Tribunale di prima istanza in epoca francese Francesco Zaccheri quanto i giudici del medesimo tribunale – Girolamo Bonazia, Gherardo Gherardini, Vincenzo Lecchini – ottennero con il restaurato governo lorenese rispettivamente la carica di Auditore di Governo e Auditori della Ruota civile

¹ Sulla Restaurazione in Toscana cfr. principalmente: Zobi, *Storia civile della Toscana*, vol. IV; Montanelli, *Memorie sull’Italia*; Marcotti, *Cronache segrete*; Pieri, *La Restaurazione in Toscana*; Cappelletti, *Austria e Toscana*; Aquarone, *Aspetti legislativi della Restaurazione in Toscana*; Coppini, *Il Granducato di Toscana*; *La Toscana*; ancora utilissima è poi la raccolta bibliografica di Sergio Camerani, *Il Granducato di Toscana*. Su Siena principalmente Mengozzi, *Il Monte dei Paschi* e Catoni, *Siena nell’Ottocento*; Bandini, *Diario*; per gli anni 1814-16 cfr. Guerrini, *La Restaurazione a Siena*.

² *Leggi e ordini* 21, n. IV.

³ Su Ferdinando III si veda, per tutti, Pesendorfer, *Ferdinando III*.

⁴ Candeloro, *Storia dell’Italia Moderna*, p. 11.

di Siena⁵. E tuttavia, nonostante l'elemento di continuità rappresentato dai funzionari statali e l'impossibilità, al di là delle dichiarazioni ufficiali, di eliminare tutte le tracce delle passate dominazioni, in Toscana come accennato i «mitici» ordinamenti pre-rivoluzionari e leopoldini ripresero possesso del Granducato; del resto, lo stesso delegato di Ferdinando III, il Principe Rospigliosi, parve prestare volentieri la propria persona all'immagine della Restaurazione nel Granducato⁶.

Dopo quattro mesi e mezzo di governo provvisorio del Rospigliosi, nel settembre del 1814, anche «l'eternamente pacifico» (Pesendorfer) Ferdinando III fece ritorno a Firenze. Dotato di un carattere mite e prudente, “secondo certe testimonianze” era “favorevole alla concessione di una Costituzione e ne sarebbe stato distolto solo dall'ostilità del Governo di Vienna”⁷. Affidato il governo al matematico, ingegnere ed economista Vittorio Fossombroni, dotato, secondo la vulgata tradizionale⁸, di un carattere «fondamentalmente scettico» (Montanelli) e per lo più tendente «a lasciar correre molte cose e lasciar vivere la gente» (Marcotti), Ferdinando III si insediò nuovamente sul trono toscano, governando il Granducato fino alla morte, avvenuta nel 1824: per tutto il suo governo “sebbene conscio della propria autorità, sebbene la facesse valere effettivamente, non disconosceva né annullava quella subordinata dei ministri. Anzi c'era allora a Firenze chi disse: Fossombroni 1°; Frullani 2°; Ferdinando 3°”⁹.

Ripristinati i «legittimi» sovrani sui rispettivi troni, il periodo seguente la Restaurazione si presentò per tutti i regnanti italiani per nulla scevro di difficoltà; e se rispetto agli altri Stati italiani la Toscana poteva vantare una situazione generale leggermente favorevole, pure Ferdinando III e i suoi Ministri dovettero affrontare una serie di problemi senza dubbio rilevanti: oltre a dover governare il processo di ripristino delle antiche istituzioni e dei passati ordinamenti, a cercare un nuovo equilibrio con la Chiesa e il clero¹⁰, a risolvere spinose questioni quali il recupero dei crediti che lo Stato nel complesso vantava verso la Francia, nonché dei monumenti e degli archivi (non ultimi quel-

⁵ Su questo punto cfr. Coppini, *Il Granducato di Toscana*, pp. 172-175; Bertini, *Élites dirigenti e quadri burocratici* e Montorzi, *Giustizia in contado*, pagg. 193 e segg.

⁶ “Alla molta imperizia politica accoppiava il *Commissario plenipotenziario* un bigottismo fanatico e ridicolo”: secondo Zobi, infatti, “corse fama generalmente accreditata aver Rospigliosi costumato dir la *Messa secca*, che così vien chiamata la recita delle formule proprie della *Messa* quando è detta da laici, la quale mancando di consacrazione risolvesi appunto in vana ostentazione di bigotteria” (*Storia civile della Toscana*, vol. IV, p. 27n). Come sempre sprezzante il giudizio di Giuseppe Marcotti, secondo cui il Rospigliosi anticipò l'arrivo di Ferdinando III per “spazzare le stalle e preparare gli alloggi in attesa del Sovrano” (*Cronache segrete*, p. 39).

⁷ Candeloro, *Storia dell'Italia Moderna*, p. 53. Franz Pesendorfer ritiene invece che nella promessa del Granduca di concedere la Costituzione è da leggersi essenzialmente il desiderio «di mostrarsi vero e superiore sovrano agli occhi dei suoi primi collaboratori».

⁸ Tale la considerazione di storici quali Zobi, Montanelli ma anche quella dei più tardi Pieri e Aquarone. Più sfaccettata l'immagine del Fossombroni che viene fuori dal saggio di Giampaolo Fenzi (*Il Granducato di Toscana tra reazione e rivoluzione*).

⁹ Marcotti, *Cronache segrete*, p. 3.

¹⁰ Cfr., ad esempio, Zobi, *Storia civile della Toscana*, vol. IV, pp. 127 e segg.

li senesi¹¹), il Granduca dovette far fronte alla generale crisi economica che si registrò in tutti i Paesi europei negli anni successivi al 1815. Tra il '15 ed il '17, infatti, anche i governanti toscani furono costretti a fronteggiare quella che fu considerata «l'ultima crisi di sussistenza nel mondo occidentale»¹²; i mezzi adottati furono sostanzialmente due: assoluta libertà del commercio dei grani; impiego di indigenti in opere di pubblica utilità. Quest'ultimo strumento, cui sempre si ricorreva per soccorrere classi sociali la cui sussistenza era legata ai cicli stagionali dell'agricoltura, non fece che aggravare un altro fenomeno contemporaneamente in atto: un'epidemia di tifo petecchiale. Il morbo, che giunse a Siena probabilmente dalla Maremma (fu detta appunto «malattia grossetana»), indusse le autorità ad aumentare la vigilanza creando picchetti sanitari lungo le vie di transito dalla Maremma e dall'Amiata per trattenere i viaggiatori ammalati: queste le misure per prevenire il contagio; per la cura (e l'isolamento) degli ammalati si decise invece dapprima l'apertura di un reparto speciale presso l'ex Convento di S. Sebastiano, quindi il collocamento degli infermi nei locali dell'ex Deposito di Mendicanti di Monte Oliveto fuori porta tufi¹³.

“Leopoldo II, succeduto a Ferdinando III nel 1824, portava sul trono l'ambizione d'imitare il grande avo”¹⁴: certamente come dell'avo e degli omologhi di ogni epoca, così di Leopoldo II fu ritenuto sempre indispensabile preservarne i «due corpi»: fu così ad esempio nel gennaio 1830 quando nei pressi di Bettolle la carrozza in cui il Granduca viaggiava con il Segretario di Stato Cempini si ribaltò; in questa situazione il Presidente del Buon Governo, “per rettificare qualunque falsa, o esagerata voce si fosse sparsa, o potesse spargersi in cotesta Città, [...] sull'accidente decorso al Legno, in cui il Nostro Augusto Sovrano faceva ritorno dalla Provincia Grossetana”, non indugiò a comunicare al Governatore che “malgrado la ribaltatura della carrozza, e la riportatane leggera percossa nella spalla sinistra”, il Granduca godeva di buona salute¹⁵.

Senza dubbio rilevanti furono le innovazioni introdotte da Leopoldo II nel trentennio in cui regnò in Toscana. In particolare gli anni Trenta si dimostrarono per la Regione ricchi di novità e riforme; dopo i cambiamenti apportati all'apparato giudiziario del Granducato nel 1832, si pose finalmente termine, poco tempo dopo, ad un'impresa principata e non conclusa dal governo francese: la compilazione del nuovo catasto¹⁶. E come Leopoldo II prestava poca attenzione all'esercito e alla marina che “erano, per

¹¹ Sulla vicenda degli archivi senesi nel periodo napoleonico cfr. Catoni, *Gli archivi senesi durante il dominio francese* e Giorgi, *Il carteggio del Concistoro*, pp. 248-251. Sul recupero dei monumenti sottratti dai francesi Zobi, *Storia civile della Toscana*, vol. IV, pp. 118 e segg.

¹² Sull'argomento si veda Donati, *Dopoguerra e crisi economico-sociale*.

¹³ Cfr. Vigni, *Problemi di igiene a Siena*, pp. 162 e segg.; Sardi Bucci, *La crisi di mortalità del 1817 in Toscana*; Barzellotti, *Epistola patologica*; ASSi, *Governo di Siena 363* e ASSi, *Governo di Siena 366*.

¹⁴ Montanelli, *Memorie sull'Italia*, vol. I, p. 32. Sulla figura di Leopoldo II, Pesendorfer, *Leopoldo II*.

¹⁵ ASSi, *Governo di Siena 67*, ins. n.n. posto tra i nn.ⁱ 29 e 30.

¹⁶ Sull'argomento, data l'ottica senese dello studio, si rimanda a Carnasciali, *Le campagne senesi del primo '800*.

dire il vero, ridotti in assai misero stato, ché il granduca non era molto portato per le cose guerresche”¹⁷, lo stesso Sovrano pose molto impegno a che le altre «istituzioni» del regno funzionassero correttamente; dopo soli sei anni l’ordinamento giudiziario fu nuovamente (e non per l’ultima volta) riformato, come anche le Università di Siena e Pisa, oggetto di attenzioni a partire dalla fine degli anni Trenta. Molti e importanti furono poi i provvedimenti di politica economica volti a favorire le manifatture e l’agricoltura, come anche il proseguimento delle operazioni di bonifica in Maremma; notevole infine la ‘benevolenza’ dimostrata da Leopoldo II verso molti esuli ed intellettuali italiani espulsi dai rispettivi Stati (fu in Toscana che grazie all’«Antologia»¹⁸ di Vieuxseux fu possibile riprendere ed ampliare l’esperienza del «Conciliatore» di Milano), come la notevole apertura dimostrata nel momento in cui permise a Pisa, nel 1839, l’apertura del 1° Congresso degli scienziati italiani.

Alcuni dei provvedimenti più importanti ed innovativi emanati da Pietro Leopoldo alla fine del XVIII secolo avevano riguardato l’attuazione in campo economico, anche sotto l’impulso di personaggi quali Sallustio Bandini, di una politica moderatamente liberista; e se molto spesso tali provvedimenti non conseguirono gli obiettivi sperati, pure editti quali quello della libera circolazione dei grani (6 agosto e 15 settembre 1766) dimostrarono anche in campo economico la notevole apertura e la lungimiranza del «Migliore dei Principi». Se la politica economica portata avanti dai dominatori francesi nella prima parte del XIX secolo fu tendente essenzialmente a favorire le industrie ed il commercio francese, con la Restaurazione il Granduca riprese la politica tendenzialmente liberista avviata da Pietro Leopoldo: la libertà di circolazione dei grani continuò ad essere garantita, nonostante la dichiarata avversione non solo della maggior parte dei proprietari terrieri ma anche di molti intellettuali, che consideravano tale provvedimento nocivo per l’agricoltura toscana poiché permetteva l’ingresso di grano estero a prezzi molto bassi. Ciò nonostante, la prosecuzione degli interventi di bonifica già avviati nel secolo precedente su molte aree non mancò di far sentire i suoi benefici frutti, pur ancora all’interno di rapporti produttivi imperniati sulla mezzadria.

Se da un punto di vista dello sviluppo delle attività manifatturiere la situazione nel Granducato non presentava quelle difficoltà che caratterizzarono, nello stesso periodo, lo Stato Pontificio o il Regno di Napoli, non si può certo affermare che gli opifici toscani potessero competere con le più avanzate imprese del Lombardo-veneto. Nonostante i notevoli passi avanti registrati, anche in questo settore, sotto Pietro Leopoldo, permanevano alcuni problemi strutturali di difficile risoluzione: a fronte di una manodopera comunque a basso costo, il mercato ristretto, le vie di comunicazione non sempre praticabili e, soprattutto, l’endemica mancanza di capitali disponibili – con le difficoltà di ammodernamento che questo comporta – pregiudicarono non poco lo sviluppo dell’industria e del commercio nel Granducato¹⁹. Ad ogni modo, sin dalla fine del 1824

¹⁷ Cappelletti, *Austria e Toscana*, pp. 26-27.

¹⁸ Cfr. Ceccuti, *L’editoria e il problema della libertà di stampa*; Rotondi, *La stampa toscana dalla Restaurazione all’Unità*; Bruni, *Controllo della stampa e sviluppo dell’opinione pubblica*.

¹⁹ Sul tema Dal Pane, *Industria e commercio nel Granducato*.

il nuovo granduca Leopoldo II aveva dimostrato un notevole liberismo economico abolendo prima la tassa sul sigillo delle carni e i proventi dei macelli, quindi diminuito di una quarta parte la tassa prediale regia, imposta quest'ultima gravante sui proprietari di immobili; tali innovazioni, unite a fattori congiunturali quali l'aumento della popolazione civile e il basso numero di quella carceraria, portarono comunque gli osservatori dei periodi successivi a giudicare questa fase come estremamente proficua per il Granducato²⁰. Per quel che riguardava le attività manifatturiere, poi, con il Motuproprio del 12 luglio 1839, "Sua Altezza Imperiale e Reale, considerando, che le pubbliche esposizione dei prodotti di Arti e Manifatture contribuiscono efficacemente al progresso e perfezionamento industriale" istituì "in una delle sale di Palazzo Vecchio, a spese del Regio Erario una generale Esposizione di prodotti di Arti e Manifatture Toscane"²¹, all'interno della quale una commissione composta da «Professori della classe d'Arte e Manifatture» avrebbe provveduto a ricompensare i fabbricanti più meritevoli con medaglie d'oro, argento e bronzo. E furono ben 10, nell'esposizione del settembre 1844, gli artigiani senesi ritenuti degni di premi per la qualità dei loro prodotti²²; nella stessa direzione andavano le locali «società di incoraggiamento per le arti e mestieri» sorte un po' ovunque in questo periodo²³. Per quanto accorta, si trattava sempre tuttavia di una politica economica con evidenti limiti di fondo, come dimostrato ad esempio dagli avanzi di bilancio che annualmente si registravano nelle casse statali: solo nel 1824, a fronte di una spesa di 16 milioni di lire, le casse granducali registrarono entrate pari a circa 19 milioni di lire, con un attivo superiore a 3 milioni. "E' vero, a questo proposito, che un tale avanzo presentato costantemente dal bilancio erariale è da accogliersi non senza riserve"; e tuttavia proprio tale attivo dimostra "se non altro, una certa superficialità ed incompetenza del governo granducale in questo campo, nel senso che chi è posto alla direzione delle finanze di uno stato ha il compito non di accumulare liquidi nelle pubbliche casse, ma di dosare ed equilibrare avvedutamente le spese con le entrate"²⁴.

Eccetto le industrie di cappelli, "uno dei più cospicui settori del commercio attivo toscano"²⁵, le tradizionali industrie dalla lana sembravano proseguire sulla strada di un declino principiato già da alcuni decenni in settori quali quello della seta, che pure tentava di sopperire all'imperfezione dei tessuti attraverso l'esportazione di materiale grezzo.

²⁰ Cfr. ad esempio Mengozzi, *Il Monte dei Paschi*, vol. VIII, pp. 76 e segg.

²¹ *Leggi e ordini* 46, n. LVIII. Successive modificazioni con la Not. del 23 gennaio 1844, *Leggi e ordini* 51, n. VII.

²² Si veda in ASSi, *Governo di Siena* 122, n. 152 il libretto stampato a seguito della mostra del settembre 1844, in cui si trova una breve ricostruzione storica delle diverse manifatture, i nomi dei fabbricanti vincitori di premio, l'elenco dei prodotti esposti.

²³ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 113, n. 48. Per la Val d'Elsa vi è esemplare del regolamento di un'omologa società in ASSi, *Governo di Siena* 117, n. 95.

²⁴ Aquarone, *Aspetti legislativi della Restaurazione Toscana*, p. 32. Copia del bilancio dello Stato corredato di un prospetto per le bonifiche in Maremma è in ASSi, *Governo di Siena* 139, n. 349.

²⁵ Dal Pane, *Industria e commercio nel Granducato*, p. 235.

Per quanto riguarda il compartimento senese, fonte importante sullo stato dell'economia e delle manifatture è rappresentata dai rapporti stilati nel 1841, nel 1844 e nel 1847 a cura della Direzione degli Atti criminali: per ogni impresa sono infatti riportati il nome del proprietario, il numero degli impiegati, le «mercedi» giornaliere, la quantità di prodotto annuo fabbricato; e se i rapporti del '44 e del '47 si limitano a registrare le sole variazioni avvenute, il resoconto del 1841 fornisce al contrario un'immagine abbastanza esaustiva sulla condizione delle manifatture nell'area²⁶. Interessante è dunque la panoramica descritta dalla relazione del 1841: sappiamo così dell'esistenza a Colle di ben 14 cartiere, 8 delle quali nate tra il XIII ed il XV secolo – le più antiche risalenti al 1224²⁷; delle 7 filande di bozzoli presenti nel territorio di Buonconvento; delle manifatture di cera di Chiusdino; delle aziende di chiodi a Poggibonsi.

Posto di riguardo, all'interno del sistema manifatturiero senese, è certamente occupato dalle aziende tessili²⁸ (di lana e di seta come di cotone). Si trattava di lavorazioni che raggiungevano spesso dimensioni rilevanti per numero di impiegati e capacità produttive: è il caso dell'azienda di Giocchino Nencini e Leopoldo Belli, industria nata nel 1831 con un prodotto annuo quantificato nel 1844 in 250.000 lire ed una forza lavoro di 10 uomini e 550 donne (erano 600 tre anni prima). E' opportuno chiaramente precisare che, in questo caso come negli altri, non si fa riferimento ad un'unica imponente struttura di produzione verso cui giornalmente si recavano una massa rilevante di addetti, bensì ad una serie di centri sparsi all'interno del tessuto urbano: «soltanto nella seconda metà dell'Ottocento si diffonderanno in Toscana le fabbriche «all'inglese» e sorgerranno grandi edifici a forma di parallelepipedi [...] nei quali verranno meno quasi tutti i collegamenti sia con la tradizione architettonica colta che con quella vernacolare»²⁹; non di rado in questa fase gli imprenditori distribuivano la materia prima a massaie che provvedevano a lavorarla entro le mura domestiche, secondo quel modello di *protoindustria* diffuso un po' ovunque in Europa: e non è neppure certo che ciò avvenisse a Siena³⁰. Per questa fase non si contano infatti in Toscana più di 20 stabilimenti con un numero di operai superiori le 100 unità³¹.

Di tutte le imprese elencate nei rapporti, solo due sono accreditate (nel 1844) di esportare prodotti all'estero: si tratta della già citata manifattura Nencini-Belli e della ditta di Giuseppe Masotti e Benedetto Pireni, come la prima produttrice di «drappi in seta di ogni genere»; per tutte le altre lo «smercio» avviene all'interno del comparti-

²⁶ ASSi, *Governo di Siena* 110, n. 18; ASSi, *Governo di Siena* 119, n. 27 e ASSi, *Governo di Siena* 129, n. 7. Cfr. anche ASSi, *Governo di Siena* 166 (gennaio).

²⁷ Cfr. Stopani, *Industria e territorio*, pp. 15-16.

²⁸ Nel suo *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, per quel che riguarda le «Industrie principali della città» di Siena, Emanuele Repetti scrive: «Dalla prima esposizione delle manifatture eseguita nell'agosto del 1842 si rileva, che in Siena primeggiano i tessuti di seta, di lino e di cotone, i cappelli di feltro ed in singolare modo gl'intagli in legno» (p. 377).

²⁹ Stopani, *Industrie e territorio*, p. 62.

³⁰ Secondo il giudizio di Carlo Pazzagli, espresso nel saggio introduttivo al volume di Carnasciali, *Le campagne senesi del primo '800*, p. 39.

³¹ Dal Pane, *Industria e commercio nel Granducato*, p. 255.

mento e comunque in territorio toscano. Con una manifattura di cera da ardere, diverse ditte di cappelli, una industria di sapone (sin dal 1805), spicca negli elenchi la presenza di un «cesellatore di oro e argento», con una produzione consistente «in figure di basso rilievo e ornato che si avvicina allo stile del '500»; da segnalare infine l'industria di carrozze di Asciano, vera e propria «fabbrica di lusso» nata nel 1843 e considerata come le altre in crescita. Non mancano casi da manuale di storia dell'industria, capitolo «sfruttamento minorile», come dimostrato dalla tintoria di Valente Vanni, azienda nella quale forte è l'impiego di fanciulli, nettamente prevalente rispetto agli adulti (in rapporto 34/3).

I rivolgimenti, che nel biennio 1820-21 causarono non pochi grattacapi a Ferdinando I di Napoli e al Re di Sardegna, per far fronte ai quali essi furono costretti a concedere una carta costituzionale, non si manifestarono con la stessa irruenza nel Granducato di Toscana. Diverse sono le interpretazioni sul perché del mancato coinvolgimento dei toscani nei moti scoppiati un po' ovunque in Italia in quegli anni: per i più ciò è da ricondurre al governo illuminato di Ferdinando III e al carattere sostanzialmente mite dei suoi sudditi, anche se non manca chi, al di là di *cliché* storiografici più o meno frusti dall'uso, pone l'accento sull'attenzione esercitata dal governo e dalla polizia sulla popolazione³²; di certo, l'impreparazione che gravava sulla Carboneria e sulle altre società segrete toscane facilitò il compito del Granduca, nonostante con tutta probabilità fosse nata a Firenze, tra il 1729 ed il 1730 la prima loggia massonica italiana³³. Ugualmente limitata fu in questa fase l'iniziativa delle società segrete a Siena: a prescindere dalla vigilanza e dai processi «economici» che pure furono istruiti in questi anni contro sospettati politici, è indubbio che tanto l'azione delle società segrete quanto la reazione delle autorità alle stesse fu del tutto incomparabile a quella registrata nel Regno di Sardegna o in quello di Napoli.

Di segno sostanzialmente diverso fu l'atteggiamento assunto dal Governo toscano a seguito dei torbidi del '30-'31³⁴; come nel resto del Granducato, anche a Siena le società segrete si mostrarono molto più attive rispetto al decennio precedente, come dimostrato dalla scoperta di una congrega liberale denominata «fratelli di Bruto» nel maggio 1832 e la denuncia, in quello stesso periodo, di diversi studenti considerati affiliati alla *Giovane Italia*³⁵, tra cui Francesco Guerri, Policarpo Bandini³⁶ e Costantino Marmocchi, quest'ultimo poi condannato nello stesso anno 1832 con molti altri «rivoluzionari» per «macchinazioni contro lo Stato»³⁷.

³² Cfr. Fenzi, *Il Granducato di Toscana tra reazione e rivoluzione*.

³³ Cfr. Francovich, *Le società segrete in Toscana*, pp. 118-119.

³⁴ Vd. ASSi, *Governo di Siena* 375.

³⁵ Cfr. Catoni, *I goliardi senesi*, p. 3.

³⁶ ASSi, *Governo di Siena* 77, n. 297

³⁷ ASSi, *Governo di Siena* 369 e ASSi, *Governo di Siena* 817 n. 4055 e n. 4090. Per qual che riguarda la *Giovane Italia* pare che la «congrega di Siena fu la prima della Toscana, per attività e diffusione tra il popolo» e ciò grazie all'opera della «scolaresca, e per quello spirito di malcontento che serpeggiava per la perduta autonomia» (Mengozzi, *Il Monte dei Paschi*, vol. VIII, p. 125).

Proprio la consapevolezza del più alto livello organizzativo raggiunto dalle società segrete portò le autorità a limitare la libertà di stampa e di espressione, tanto che non solo fu proibita la lettura e la diffusione di giornali quali *Le Figaro*, ma la stessa vendita e l'ostentazione di fazzoletti provenienti dalla Francia e contenenti «emblem, ritratti ed inserzioni» fu vietata dalla Presidenza del Buon Governo alla fine del 1830³⁸: con la Rivoluzione francese, infatti, «anche gli oggetti e le abitudini più normali divennero emblem politici» e quindi «segni di schieramento»³⁹. Fu proprio l'adozione di questa nuova politica a decretare nel 1833 la fine dell'esperienza dell'«Antologia» di Vieusseux, rivista considerata foriera di pericolose idee politiche: ogni tentativo di riapertura si dimostrerà vano, e la pubblicazione del «Giornale Agrario» a cura dello stesso Vieusseux non raggiungerà lo spessore e la diffusione raggiunta con l'«Antologia».

Terminata la fase di emergenza rivoluzionaria che aveva indotto Leopoldo II a chiudere le frontiere e a richiedere più volte ai Vicari, attraverso il Presidente del Buon Governo, un'attenzione capillare agli stranieri (provenienti o meno dalle aree «contagiate»), il Governo toscano, attraverso la polizia, intraprese un'azione di controllo sempre più incisivo sulla società civile, arrivando a concludere accordi di collaborazione con gli Stati confinanti (riguardanti ad esempio la consegna dei rei o la notifica dei processati per motivi politici nei rispettivi stati⁴⁰). Così, attraverso una più serrata attività di vigilanza, grazie alla quale si era arrivati ad esempio ad ammonire il Gonfaloniere di Cetona «reo» di aver espresso in privato un suo parere negativo circa l'occupazione austriaca di Bologna seguita ai moti del '30-'31⁴¹, le autorità toscane intrapresero un'attività di controllo prima sconosciuta, rivolta non solo alle società segrete che vantavano un radicamento «nazionale» (la Carboneria compare nei rapporti nella polizia toscana a partire dal 1814⁴²), ma a tutto quel sottobosco di fogli sovversivi e gruppi vagamente rivoluzionari che in quei periodi di fermento apparvero nel Granducato⁴³: la scoperta a Tolone di una setta denominata «Riunione repubblicana» indusse le autorità governative ad intraprendere ricerche tese a scoprire eventuali affiliati a tale organizzazione⁴⁴; allo stesso modo il ritrovamento a fine 1836 di un biglietto che annunciava la nascita di un giornale dal titolo «Il Precursore – Giornale della Rigenerazione Italiana» bastò alla Presidenza del Buon governo per chiedere di indagare su eventuali collegamenti tra i gruppi rivoluzionari spagnoli e quelli toscani⁴⁵; lo stesso si può dire del volantino ritrovato a metà del 1837 intitolato «l'Unione italiana» in cui, prendendo spunto dagli

³⁸ Vd. ASSi, *Governo di Siena* 70, n. 439 e Cappelletti, *Austria e Toscana*, p. 26.

³⁹ Hunt, *La rivoluzione francese*, p. 58.

⁴⁰ Si veda ad esempio l'elenco dei 104 condannati a Modena presente in ASSi, *Governo di Siena* 97, n. 307.

⁴¹ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 72, n. 133.

⁴² Francovich, *Le società segrete in Toscana*, p. 119.

⁴³ Vd. anche Francovich, *Le società segrete in Toscana*, pp. 126-127.

⁴⁴ ASSi, *Governo di Siena* 588, n. 34.

⁴⁵ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 93, n. 382 e ASSi, *Governo di Siena* 94, n. 481.

episodi spagnoli, si auspicava, in maniera a dir poco sibillina, l'unificazione della penisola⁴⁶.

Nell'opera di diffusione di libelli «incendiari» anche Siena fece la sua parte, attraverso l'opera di personaggi come Roberto Berlinghieri il quale, fiduciario della tipografia Fabiani di Bastia, si adoperò per tutti gli anni Quaranta alla diffusione e alla stampa di diverse opere e riviste proibite; oppure Torello Gianni, autore di manoscritti in cui si criticava l'opera di riforma intrapresa da Pio IX perché considerata costretta dalle circostanze e non realmente sentita dal Pontefice⁴⁷.

E furono proprio tali circostanze ad indurre la Presidenza del Buon Governo ad emanare, il 14 gennaio 1836, una circolare riservatissima in cui si stabiliva che “sebbene da qualche tempo siasi goduto, e si continui a godere nel nostro interno di molta quiete in fatto di cose politiche” pure “alcuni recenti riscontri porterebbero a far credere che alla passata calma vada ora succedendo molta operosità per parte di stranieri agitatori [...]. Ne deriva da ciò la necessità di una somma, sagace, ed assidua vigilanza, quale converrà rinvigorire con ogni mezzo più opportuno ed efficace d'investigazione, e soprattutto questa vigilanza dovrà esser portata sopra i forestieri di qualità e provenienza sospetta”⁴⁸. L'attento servizio di vigilanza che a più riprese la Presidenza del Buon Governo richiese ai giudicanti locali non risparmiò ad esempio “il Sig. Beyle, che assume anche talvolta il nome di Stehental” che, console di Francia a Civitavecchia e considerato “imbevuto di caldi principi rivoluzionari”, nonché “agente della propaganda francese”, fu oggetto a metà del 1832 delle attenzioni della polizia che lo segnalava in una nota riservata in probabile arrivo a Siena⁴⁹, città verso cui lo conduceva l'amore per la giovane Giulia Rinieri de' Rocchi, e dove in effetti giunse nel novembre di quell'anno⁵⁰; lo stesso Mazzini, che pure aveva collaborato alla “Antologia” di Vieuzeux, fu per più lustri oggetto delle attenzioni degli ufficiali di polizia: ancora nel 1847 la Direzione generale di polizia (organismo provvisorio nato come visto in sostituzione della Presidenza del Buon Governo) ordinava che se “come ne circola la voce, il celebre avvocato Giuseppe Mazzini si trovi in Toscana, ne sia fatto immediatamente allontanare, e nel caso non vi fosse ancora giunto ne sia respinto al suo presentarsi alla frontiera”⁵¹. Gli eventi successivi, quelli che porteranno agli sconvolgimenti del 1848, dimostreranno tuttavia che “più che dei settari” questa era “l'ora dei moderati”⁵².

⁴⁶ ASSi, *Governo di Siena* 96, n. 188. Sul tema Luseroni, *La stampa clandestina in Toscana*.

⁴⁷ Cfr. Luseroni, *La stampa clandestina in Toscana* rispettivamente pp. 28-30 e 58-59.

⁴⁸ ASSi, *Governo di Siena* 91, n. 16.

⁴⁹ ASSi, *Governo di Siena* 77, n. 302.

⁵⁰ Cfr. Catoni, *L'amante senese di Stendhal*; Rinieri de' Rocchi, *Storia di Giulia*; Benedetto, *I viaggi a Siena del console Beyle*.

⁵¹ Lettera della Direzione generale di polizia al Giudice Direttore degli atti criminali del 14 dicembre 1847 è in ASSi, *Cancelleria criminale dell'Auditor di Governo* 394, n. 79. Nello stesso fondo (*Cancelleria criminale dell'Auditor di Governo* 395, n. 128) vi è testimonianza dell'arresto di alcuni componenti della «banda» di Garibaldi.

⁵² Francovich, *Le società segrete in Toscana dalla Massoneria alla Giovane Italia*, p. 128. Per un'analisi dei fermenti rivoluzionari di questi anni si veda anche Francia, *Provincializzare la rivo-*

I fermenti che si registrarono ovunque in Toscana a partire dal 1847 trovarono anche a Siena piena manifestazione. In questo senso, l'opera svolta dagli studenti, in termini di partecipazione alle attività di sette liberali e alla organizzazione di manifestazioni di protesta a favore dell'indipendenza nazionale, fu di primaria importanza; studente era, ad esempio Lodovico Petronici.

Nato a Rocca San Casciano nel 1819, Lodovico Petronici aveva partecipato sin da giovane alle attività delle società segrete operanti in Romagna e Toscana. Iscrittosi all'Università di Pisa nel 1844, fu arrestato ed espulso da quell'ateneo per resistenza alla polizia; da qui il trasferimento all'Università di Siena. La sua morte, avvenuta a seguito di uno scontro con i Carabinieri tra il 6 ed il 7 luglio 1847, ebbe un ruolo non secondario nello scoppio della latente ira popolare contro il governo e il corpo di polizia; proprio le continue manifestazioni popolari che si susseguirono in quei mesi costrinsero il Governatore e la autorità cittadine a decretare l'istituzione, il 4 settembre, di quella Guardia civica che il Granduca aveva concesso in quello stesso giorno. E furono ancora gli studenti dell'ateneo di Siena che, insieme a quelli di Pisa, diedero un contributo non irrilevante alla causa nazionale, spingendo per la formazione di quella Guardia universitaria che avrebbe onorevolmente combattuto la battaglia di Curtatone del maggio 1848⁵³.

Si è già in parte accennato all'importanza avuta dalle agitazioni popolari nel muovere il governo granducale ad avviare importanti modifiche istituzionali quali la concessione di una, seppur limitata, libertà di stampa⁵⁴ (6 maggio 1847), della Guardia civica⁵⁵ (4 settembre) oppure l'abolizione del corpo degli esecutori di polizia e della Presidenza del Buon governo (27 ottobre); è proprio in questo contesto che si iscrive, tra le altre, la riforma amministrativa del 9 marzo del 1848, quella che avrebbe portato alla soppressione del plurisecolare ufficio del Governatore (a Siena e Pisa) e alla sua sostituzione, all'interno di un'ottica razionalizzante e accentratrice, con il Prefetto⁵⁶.

luzione e Catoni, *Dai "Fratelli di Bruto" ai "Bacilli di Koch"*.

⁵³ Cfr. Catoni, *I goliardi senesi*.

⁵⁴ Cfr. Bruni, *Per uno studio della censura in Toscana*; C. Ceccuti, *I provvedimenti in materia di stampa nel Granducato di Toscana*.

⁵⁵ Cfr. Conti, *Le guardie civiche*.

⁵⁶ Sulle riforme del 1847 cfr. Mannori, *Le Consulte di Stato*; Lotti, *Leopoldo II e le riforme in Toscana*; Coppini, *Il Granducato di Toscana*, pp. 354 e segg.

4.

Il ruolo del Governatore a Siena nel secolo XIX

Supremo rappresentante del Granduca a Siena sin dalla fine dell'esperienza repubblicana, il Governatore e Luogotenente generale continuò a svolgere questa precipua funzione fino alla sua soppressione, avvenuta nel 1848 con l'istituzione delle Prefetture: se infatti, come è ovvio, specifiche attribuzioni riconosciute dalla Dominante a questo ufficio subirono variazioni nel corso dei secoli (come accadde ad esempio con la riforma del 1838), ciò che non mutò fu la funzione simbolica svolta del Governatore, personificazione a Siena del potere centrale. Un'ottima sintesi delle attribuzioni del Luogotenente di Siena in Età moderna è rappresentata dalla memoria del 29 gennaio 1790, stilata durante il governo di Vincenzo Martini:

Il Governo della Città, e Stato di Siena è stato sempre considerato come una delle principalissime Cariche dello Stato, ed il primo dei Governi della Toscana.

Il Governatore ha goduto della prerogativa della Rappresentanza del Principe come suo Luogo Tenente Generale nel detto Governo.

Questa carica si è conferita ne' passati tempi a Soggetti delle più illustri Famiglie d'Italia, ad ancora a diversi Cadetti, e ad alcune Principesse della Casa Regnante dei Medici.

Il Governatore ha avuto fino al presente facoltà di risolvere tutti gli Affari Civili, Criminali, Politici, ed Economici che non si sarebbero potuti risolvere senza un Rescritto o Ordine del Governo dai Tribunali, e Dipartimenti subalterni, a forma degli Statuti Municipali, e Leggi dello Stato, trattandosi di affari misti di Giustizia, e di Grazia.

Il Governatore ha esercitato le funzioni di Ministro Superiore di Polizia nella Città, e nella Provincia Superiore senza dipendenza dal Governo di Firenze alla riserva di certi casi particolari, nei quali ha dovuto agire per commissione di detto Governo, e render conto al medesimo dell'operato.

Ha partecipato con il suo sentimento, e proposizioni al Governo di Firenze per attenderne l'approvazione gli affari concernenti.

La Collazione degl'Impieghi, gli aumenti di Provvisione, le Gratificazioni, e le Pensioni agl'Impiegati.

La collazione dei Vescovadi, e de' Benefizi Ecclesiastici di Patronato Regio.

Le Doti, i Sussidi caritativi, ed i Premi promessi dalla legge a forma di quelli che li hanno meritati, o per atti distinti di umanità usati, o per infortuni sofferti, o per arresti di Delinquenti, quando l'arresto è stato fatto da Persone che non sono della Classe degli Esecutori.

L'approvazione di spese a carico delle Casse pubbliche.

L'approvazione dell'alienazione di Beni delle Comunità, e Luoghi Pii.

Le grazie, le diminuzioni, e permutate di pene ai condannati per Delitti.

La deroga alle Leggi, e Statuti.

La provvisione assegnata alla carica di Governatore è di lire Ventimila l'anno.

È stato inoltre assegnato al Governatore un decente Quartiere nel Palazzo Reale, la Mobilia nobile, la Scuderia, ed il Palco al Teatro.

Il Governatore attuale Vincenzo Martini ha coperto diversi Impieghi i più importanti dello Stato, è stato onorato del grado di Consigliere intimo attuale di Stato, e di Firenze, ed ha trentaquattro anni compiti di Servizio¹.

Una ulteriore istruzione del 15 gennaio 1816 riassunse e ridisegnò i contorni della figura del Governatore di Siena riadattandoli al nuovo «spirito dei tempi», quello della Restaurazione:

Il Governator di Siena estenderà la sua vigilanza all'intera Provincia Superiore Senese.

Egli si terrà in giorno di tutto ciò che concerne il buon Ordine, e la Polizia.

A tal'oggetto l'Auditor Fiscale di Siena, e tutti i Vicarii, e Giusdicenti di detta Provincia dovranno con esso corrispondere ogni volta che ne siano dal medesimo richiesti per notizie, informazioni, o altri simili oggetti di servizio.

L'Auditor Fiscale, e i Vicari, rimetteranno settimanalmente al Governatore il rapporto di tutto ciò che accada nella loro Giurisdizione interessante il Governo, e la Polizia.

Dovranno essi non ostante continuare a trasmettere direttamente al Presidente del Buon Governo i soliti rapporti, ed a corrispondere nel tempo stesso col Presidente suddetto in materia di Polizia.

Il Governatore renderà conto al Presidente medesimo settimanalmente, e straordinariamente ancora, se occorra, del prospetto, e risultato di tali rapporti con le sue osservazioni, e con quelle avvertenze, che giudicherà opportune a tenerlo informato esattamente della Polizia di tutta la Provincia.

Sarà nelle facoltà del Governatore di condannare alla carcere per un mese, alle staffilate, all'esilio dai rispettivi vicariati per sei mesi, ed alle pene pecuniarie fino alla somma di lire cento coerentemente ai veglianti Regolamenti, eccettuate le trasgressioni sulle denunce dei Forestieri, che dovranno essere sempre partecipate per la risoluzione alla Presidenza del Buon Governo.

Dal Governatore si potranno rilasciare i salvacondotti ai Confinati, ed a quelli che debbono principiare a subire la loro pena, per uno spazio però non maggiore di giorni 20, e sentito prima il parere dell'Auditore del Governo.

Ferme stanti le attribuzioni, e le facoltà dell'Auditore Fiscale, e dei Vicarii Regi nelle materie Criminali, ed in quelle di Polizia, allorché si tratti di affari di Polizia da risolversi in via Economica, con mortificazioni eccedenti le facoltà ordinarie di detti Ministri, dovranno essi per mezzo di Atti sommari, ed economici procedere alle verificazioni, e contestazioni occorrenti, dopo di che rimetteranno il Processo con il loro parere alla Segreteria del Governo di Siena, ed il Governatore, sentito sempre l'Auditore del Governo, sanzionerà la risoluzione dell'affare dandone partecipazione, e commettendone l'esecuzione al rispettivo Tribunale, cui l'affare appartiene.

Da queste risoluzioni potrà aversi ricorso al Presidente del Buon Governo, il quale è anche autorizzato a sospendere l'esecuzione fino a nuova cognizione di causa.

Dovrà tenersi dal Governatore un Protocollo distinto di tali risoluzioni Economiche ove sia indicato, se i voti siano stati concordi, e se alcuno abbia opinato in senso diverso

¹ ASSi, *Governo di Siena* 6, fasc. sciolto D. Estratto delle disposizioni normative riguardanti il Governatore sono contenute in un fascicolo sciolto presente nella medesima unità.

dall'emanata risoluzione; Copia di questo Protocollo verrà rimessa mensualmente al Presidente del Buon Governo.

Gli Esecutori per quanto dipendenti direttamente dai rispettivi Tribunali, saranno pure tenuti di prestarsi agli ordini del Governatore, il quale potrà prevalersi ancora all'occorrenza della forza militare.

Il Governatore sul di più in materia di Polizia, e di Buon Governo, corrisponderà col Presidente del Buon Governo per idi cui canale gli verranno in detta materia date le convenienti partecipazioni, dovendo egli dipendere dalla direzione del Presidente suddetto.

Il medesimo Governatore porterà la sua Superiore Ispezione non tanto sulla Polizia nel modo che sopra, come ancora sul buon Ordine della diverse Amministrazioni, non meno che sulla condotta degli impiegati di tutta la Provincia Superiore.

Egli quindi dopo aver prese le convenienti informazioni, ed avere interpellato i Capi di Dipartimento, ed i rispettivi Giudicanti, renderà conto per mezzo delle II. e RR. Segretarie dei provvedimenti, che potessero occorrere, o dagli abusi, che vi fossero introdotti, e dei metodi più, o meno regolari, che meritassero attenzione.

Non si intende per questo che restino in minima parte diminuite le attribuzioni dei Capi di Dipartimento, e la loro autorità direttiva della rispettiva Amministrazione, cosichè l'Ispezione del Governatore non porterà mai ad effetto di intralciare direttamente le loro operazioni, o sospenderne la marcia, ma avrà in oggetto soltanto di far conoscere all'I. e R. Governo, quali misure siano da adottarsi per il maggior bene di ciascuna Amministrazione, e quali da prescriversi per prevenire il danno, e tenere in regola d'andamento delle cose, con quello delle Persone.

Il Governatore dirigerà ai Capi dei rispettivi Dipartimenti tutte le partecipazioni, ed Ordini spettanti a ciascun Dipartimento, e si prevarrà sempre del loro canale per avere informazioni di ciò, che concerne gli Uffizi subalterni dipendenti dai detti Capi di Dipartimento.

Ritenuto il solito sistema rapporto all'Amministrazione della Dogana di Siena, la quale continuerà a comunicare direttamente al Consigliere Amministratore Generale delle Regie Rendite, qualunque disposizione, risoluzione, ed ordine, che si dirigesse dalle RR. Segreterie a qualunque dei Capi dei Dipartimenti esistenti in Siena, verranno acclusi, e trasmessi al Governatore, il quale gli passerà ai Ministri, cui sono indirizzati, e per tal mezzo egli rimarrà informato in tutto ciò, che interessa quel Governo.

Il Governatore non perderà di vista l'Amministrazione dello Spedale, l'Opera del Duomo, e degli altri luoghi Pii, per far conoscere all'I e R. Governo tutte le circostanze, che possono influire al miglior Regolamento delle medesime, ed allo loro più regolare Economia, e questi Stabilimenti, e LL. Pii, fermi stanti i loro rapporti con l'Uffizio Generale delle comunità per il rendimento, e revisione dei Conti, e ferma stante la solita ispezione del Provved.^e di detto uffizio, saranno sorvegliati dal Governatore, per mezzo del quale i rispettivi Capi rappresenteranno quanto occorra, ed Egli ne farà le opportune partecipazioni accompagnate sempre col parere del detto Provveditore, e col voto dell'Auditor del Governo per attenderne le superiori risoluzioni.

Il Governatore finalmente in qualunque Branca di affari dirigerà le sue Rappresentanze all'II. e RR. Segreterie, e corrisponderà a tutte le commissioni, che dalle medesime gli verranno affidate.²

² ASSi, *Governo di Siena* 6, fasc. F.

Tutti compiti, quelli sopra elencati, che il Luogotenente generale di Siena svolgeva attraverso l'organo della Segreteria del Regio Governo. Sulle peculiarità di quest'ufficio ci si soffermerà in seguito. Qui basti dire che le riforme del 1838 ebbero un riscontro anche dal punto di vista di organigramma e numero di addetti all'ufficio del Governatore: già il 10 gennaio dell'anno successivo, infatti, il Presidente del Buon Governo aveva prospettato a quest'ultimo la possibilità di diminuire l'organico della Segreteria del Regio Governo dato lo spostamento delle attribuzioni di polizia all'Auditore: missiva cui il Luogotenente generale di Siena rispondeva (il 21 gennaio) "che sebbene siano a questo Governo cessate alcune attribuzioni, non ha però subito una tanto valutabile diminuzione il giornaliero carteggio, mantenendosi non pochi gli affari interni della Città e di corrispondenze, osservando di più che sebbene vi sia in detti Ministri un'apparente esuberanza, generalmente per la loro età e per la mal ferma salute d'alcuni di loro non è tanto raro il caso che il loro numero si riduca eventualmente anche al di sotto del bisogno"³.

«Principalissima carica dello Stato», dunque, il Governatore di Siena occupava, come risulta dalle memorie sopra citate, un ruolo per nulla secondario all'interno del contesto istituzionale toscano, essendo allo stesso delegata la supervisione sulle questioni generali e di polizia che si verificavano all'interno del Compartimento: a tale proposito, le istruzioni del 15 gennaio 1816 prescrivevano ai Vicari regi e all'Auditore Fiscale, come visto, l'obbligo di trasmettere settimanalmente al Governatore un rapporto in cui fossero registrati tutti i fatti rilevanti accaduti nel territorio di competenza dei diversi giudicenti. Tali rapporti sarebbero stati *rimessi* dallo stesso Governatore, sempre a cadenza settimanale e con le necessarie «osservazioni» e «avvertenze», al Presidente del Buon Governo; circa «l'estensione» del territorio soggetto alla competenza del Governatore, una successiva missiva inviata in data 1 febbraio 1816 dallo stesso Puccini chiarì che "la Provincia Superiore di cui si parla sia quella stessa precisa estensione di Territorio che sotto questo nome si conosceva nel 1807", comprendente quindi i Vicariati di "Pienza, Montalcino, Asinalunga, Chiusi, Radicofani, Casole, ed Abbadia S. Salvatore", oltre che ovviamente la città di Siena.⁴

Luogotenente generale del Granduca il Governatore godeva dunque «della prerogativa della rappresentanza del Principe» per cui doveva, in luogo del Sovrano, accogliere le «suppliche» dei sudditi senesi.

Lo strumento della supplica rappresentava da secoli, per molti sudditi europei, un mezzo per ottenere, scavalcata i canali ordinari ed eventualmente gli organi preposti, il riconoscimento di un diritto attraverso la suprema mediazione del Sovrano⁵: a Siena, il rappresentante del Granduca era il Luogotenente generale, ragione per la quale non poteva che essere quest'ultimo ad interporre tra i «supplicanti» senesi ed il Sovrano, gestendo materialmente la compilazione e la spedizione delle richieste. Diversi erano

³ ASSi, *Governo di Siena* 103, n. 4.

⁴ ASSi, *Governo di Siena* 6, fasc. F.

⁵ Sull'uso dello strumento della supplica nella Siena del '700 cfr. Colao, *Il Capitano di Giustizia*, pp. 39-41. Sul tema, in generale, cfr. *Suppliche e gravamina*.

i motivi per cui un suddito si rivolgeva al Granduca attraverso il Governatore: sostegno economico (in situazioni di indigenza dovute a cause accidentali o «strutturali»), richiesta di dilazione di pagamenti o multe, domande di impiego in enti pubblici, ecc. Questo tipo di strumento si rivelò poi sempre molto utile per far fronte a questioni scaturite da *vulnus* legislativi: è il caso delle suppliche inoltrate da diverse decine di studenti all'inizio della Restaurazione i quali, avendo frequentato l'Università durante il periodo francese, chiedevano il riconoscimento degli anni di studio compiuti in precedenza. Sin dal 1780 e poi nel 1825, tuttavia, gli organi centrali si preoccuparono di fissare precise regole e condizioni a partire dalle quali sarebbe stato possibile l'invio di suppliche al Sovrano; l'istruzione dell'11 maggio 1825 stabiliva infatti che non potevano aver corso le suppliche “riguardanti affari di pura giustizia, che interessano i terzi, e sono di competenza ordinaria”; quelle “con le quali si rinnova la domanda istessa altra volta risolta” con “formula negativa, senza che siano adottati nuovi fatti, o nuove rilevanti circostanze capaci a variare aspetto alle cose esposte, e domandate”; “quelle per Sussidi caritativi senza l'appoggio, e le prove di qualche disgraziato avvenimento straordinario, che sia congiunto alla sicurezza della povertà degna di soccorso”, o anche contenenti “domande stravaganti, e contro li ordini”. Per quel che riguardava poi le istanze tendenti all'assunzione in uffici governativi, ovvero in caso di richiesta da parte di un impiegato di aumento di provvisione, la stessa istruzione stabiliva che non potevano essere accettate nel primo caso “le Suppliche dei postulanti impieghi indeterminati, o impieghi non vacanti”, nel secondo quelle “tendenti ad implorare grazie, o sovvenzioni per gl'impiegati, o per la famiglie degl'impiegati, che siansi resi debitori di malversazione, o prevaricazione in Ufficio”⁶.

Proprio in quanto rappresentante del Granduca, era al Governatore quale suprema autorità della città cui si faceva riferimento per dirimere cause legali di difficile risoluzione: in questo caso il Luogotenente generale si avvaleva della collaborazione dell'Auditore di Governo.

Con le attribuzioni «economiche» di Polizia, di cui si parlerà ampiamente in seguito, formavano uno specifico potere del Governatore di Siena le incombenze di natura militare, potere che egli tuttavia amministrava in accordo con gli ufficiali presenti in città, primi fra tutti il Comandante di Piazza. In merito ai rapporti tra la forza civile e quella militare alcune norme, che per altro riconfermavano prerogative già attribuite al Governatore con le istruzioni del 15 gennaio 1816, furono inviate dal Presidente del Buon Governo Aurelio Puccini in data 1 ottobre 1818: si stabiliva così in primo luogo “che i Giudicanti possono requisire i Comandanti Militari stabiliti nelle loro rispettive Giurisdizioni per ogni Articolo di pubblico servizio che reputino necessario, salvo a renderne conto ai loro Superiori Dipartimenti quando non ne abbiano ricevute preventive Istruzioni, ed i rispettivi Comandanti Militari sono tenuti a prestarsi alle predette requisizioni d'Ufficio sotto la più rigorosa responsabilità”, ed in secondo luogo “che il Militare in nessun luogo può prendere alcuna attività di servizio esterno fuori delle Car-

⁶ ASSi, *Governo di Siena* 6, fasc. C e F.

ceri, o dei forti senza l'approvazione, e la richiesta dell'Autorità Civile locale"⁷. Sulla possibilità e sui casi di uso da parte dei giudicenti locali della forza militare in azioni di polizia, un'apposita circolare fu inviata nel marzo del 1820⁸ con la quale veniva deliberato l'obbligo da parte delle truppe di "dar manforte alla Polizia tutte le volte che ne sono legalmente richieste, e compatibilmente con la Forza, e colla Sicurezza delle Piazze, Forti, e Posti, che sono loro affidati"; altri punti riguardavano le procedure che le autorità civili dovevano seguire nel richiedere l'ausilio dei militari per questioni di ordine pubblico ovvero la prassi per inoltrare reclami contro militari in servizio di polizia o semplicemente di passaggio. Le stesse istruzioni prescrivevano poi che i Governatori militari "essendo ancora rivestiti dell'Autorità civile, hanno loro stessi facoltà di ordinare nell'estensione del loro Governo il concorso delle Truppe in Sussidio alla Polizia, con obbligo d'informarne in seguito il General Comandante, ed il Presidente del Buon Governo" con la precisazione che, trattandosi di casi "di qualche importanza", vi era l'obbligo da parte degli stessi Governatori di partecipare l'informazione al Dipartimento di Stato e a quello della Guerra.

Per quello che riguarda la nomina dei giudicenti locali, già la legge di riforma dei tribunali del compartimento senese del 2 gennaio 1774 aveva descritto il ruolo del Governatore all'interno del processo: se la loro designazione era decisa dalla Dominante, "seguita che sarà l'elezione o conferma [del giudicante] se ne farà fare la pubblicazione al Nostro Luogotenente generale" (art. XVI); quindi "per mezzo del Segretario del Governo tanto in caso di nuova elezione che di conferma farà per tutti i Vicariati e Potestierie spedire la lettera Credenziale per i Rappresentanti del luogo" di elezione dei nuovi funzionari (art. XVII)⁹.

Su istanza del Presidente del Buon Governo, ma attraverso il Luogotenente generale ed il suo ufficio, si decideva poi lo spostamento di esecutori di polizia, le punizioni da comminare agli stessi in caso di inadempienze o abusi; era quindi al Governatore che si notificavano trasferimenti di truppe. Delegato locale del Governo centrale in materia di polizia ed ordine pubblico, era lo stesso Luogotenente generale ad essere informato dalla Presidenza del Buon Governo su tutto quanto concerneva tali questioni: controllo delle manifestazioni teatrali¹⁰, vigilanza sulla circolazione di scritti clandestini¹¹ o sottoposti già a censura¹², richiesta di indagini su movimenti politici sovversivi, ecc., tutte richieste che all'uopo il Governatore inoltrava ai Giudicenti locali.

⁷ ASSi, *Governo di Siena* 6, fasc. F.

⁸ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 25, n. 66.

⁹ *Leggi e ordini* 6, n. CXXXI.

¹⁰ Cfr. Chiavistelli, *Dallo Stato alla nazione*, p. 88. Sul teatro a Siena durante la Restaurazione cfr. Jacona, *Aspetti del teatro a Siena*; in generale, circa il controllo sulle manifestazioni teatrali cfr. Chiavistelli, *La contraddittoria affermazione dello 'Stato amministrativo'*, pp. 169 e segg.

¹¹ Sull'argomento cfr. Luseroni, *La stampa clandestina in Toscana*.

¹² Secondo il regolamento del dicembre 1842 in determinati casi i sottoposti periferici del Presidente del Buon Governo potevano intervenire su questioni riguardanti la pubblicazione e la circolazione di opere, senza attivare le strutture centrali deputate alla gestione del potere censorio. I titoli dei testi sottoposti a censura venivano comunicati al Governatore, il quale a sua volta provvedeva a control-

Con gli incarichi derivanti dall'effettiva gestione di un potere politico, amministrativo e giudiziario, quale rappresentante del Granduca il Governatore svolgeva un'importante funzione anche a livello rappresentativo: aveva infatti il diritto di precedere tutte le altre magistrature nelle manifestazioni civili e religiose della città¹³, possedeva un palco riservato al teatro cittadino (anche, come detto, per motivi di ordine poliziesco), si occupava di apporre i necessari «visti» sui passaporti dei forestieri non sudditi di passaggio¹⁴, presiedeva istituzioni quali lo Stabilimento di mendicizia o il «Conservatorio dei monumenti di Belle arti»; tramite il Governatore e quindi attraverso la Segreteria del Regio Governo venivano inviati alla Dominante i bilanci degli enti e delle istituzioni civiche (Ospedale, Opera del Duomo, Collegio Tolomei, Monte dei Paschi, orfanotrofio di Santa Maria Maddalena, Ospizio dei maschi e femmine, Deposito di mendicizia, Istituto dei sordomuti), avveniva l'assegnazione e la nomina ai benefici ecclesiastici, si conferivano doti e gratificazioni, si decideva circa l'ammissione di individui agli istituti culturali o di assistenza della città, degli aspiranti medici o notai agli esami di matricola, di giovani ai posti degli «alunnati» *Mancini e Biringucci*¹⁵.

Su un tale contesto di doveri e attribuzioni furono varate le riforme del 2 agosto e 29 novembre 1838 che portarono, tra le altre cose, ad una drastica riduzione dell'attività del Governatore tanto a livello di quantità di affari trattati quanto, soprattutto, di effettiva possibilità da parte dello stesso di esercitare un'influenza decisiva sul contesto sociale e sul territorio amministrato. Sintomatico è a tal proposito il sentimento espresso da Luigi Serristori, Governatore di Siena a partire dal 1841, in una nota inviata al Granduca, riportata da Marco Lenzi: “Allorquando Vostra Altezza Imperiale si degnò nominarmi al posto di Governatore di Siena fu mia prima cura quella di fare ricerca delle relative Istruzioni onde conoscere le mie attribuzioni, e le mie competenze, che ritrovai nella Segreteria di questo Governo. Presi a studiarle, ed a penetrarmene: ma debbo confessare francamente a V.A.I.R. che non riuscii nell'assunto”; così, “pure forte delle mie rette intenzioni procedei con alacrità ma sempre nella perplessità se i modi dei quali mi valeva avrebbero incontrata l'approvazione del Governo, e la cooperazione dei suoi impiegati”¹⁶; di non facile lettura già prima del 1838, dopo le riforme di questi anni la

lare il 'traffico delle idee' nel compartimento ad esso assegnato. Testimonianza di tale attività è costituita da un interessante esemplare della “Orazione sulla sana opinione pubblica recitata all'Accademia Tegea la sera del 28 aprile 1832” di Fausto Mazzuoli, poi condannato, a causa dei contenuti della stessa, a due mesi di reclusione presso il convento di San Vivaldo. Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 77, n. 306. Sull'organizzazione dell'apparato censorio nella Toscana granducale si veda: Chiavistelli, *La contraddittoria affermazione dello 'Stato amministrativo'*, pp. 161 e segg.; Bruni, *La censura di Morfeo*; Id.: *L'organizzazione della censura preventiva nel Granducato di Toscana*; Id., *Controllo della stampa e sviluppo dell'opinione pubblica*.

¹³ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 18, n. 208 e n. 208^{2do}. In quest'ultimo affare in particolare si fa altresì riferimento alla richiesta degli addetti alla Segreteria di indossare, durante le manifestazioni pubbliche, abiti con “qualche piccolo ricamo correlativo al posto che occupavano”.

¹⁴ Legge 10 settembre 1816, in *Leggi e ordini* 23, n. XCII.

¹⁵ Cfr. Perini, *Gli alunnati dell'Università di Siena e Le istituzioni di beneficenza pubblica e privata in Siena*, p. 18.

¹⁶ Lenzi, *Luigi Serristori, il governo granducale e il problema dell'amministrazione periferica in*

figura del Governatore rappresentò un dilemma istituzionale anche per funzionari di rinomate capacità quali il conte Serristori: tanto da creare incertezze su quale dovesse essere il nuovo ordine delle magistrature cittadine nelle festività pubbliche¹⁷.

Le riforme della fine degli anni '30 rappresentano la cifra di un nuovo orientamento politico, tendente a delimitare prerogative fino ad allora amministrate in maniera sostanzialmente poco circoscritta: questo probabilmente il senso del passaggio dei poteri «economici» dal Governatore, figura «metaburocratica» soggetta quasi più alla consuetudine che al diritto positivo, all'Auditore di Governo, vero e proprio «funzionario» statale ed in quanto tale legato e rispondente a precisi vincoli e dinamiche. Così, “ferma stante però nei Governatori [...] la direzione superiore di Polizia, e di Buon Governo, e di tutto il relativo servizio in qualunque parte della loro Giurisdizione territoriale, a norma delle Leggi, ed Istruzioni veglianti”¹⁸, l'unica attitudine comprovante un potere reale tale da garantire uno spessore istituzionale al Governatore fu di fatto rimossa: con la notifica delle leggi, le assegnazioni delle doti, la comunicazione di mute di esecutori e giudicanti, il Governatore e Luogotenente generale della città di Siena conservò una sola funzione rilevante: quella di rappresentante del Granduca nella capitale dell'antico Stato. Così il già nominato governatore Serristori, assegnato a tale incarico dopo la riforma del 1838, nelle sue *Memorie* poteva scrivere:

Risulta che la posizione del Governatore privato della vigilanza sull'ordine pubblico era ben menomata anche in faccia al Pubblico, e che l'autorità sempre vigilante, sempre attiva si concentrava nella persona dell'Auditore¹⁹,

dato che il Governatore non sembrava avere altri obblighi

che informare su gli affari che gli vengono trasmessi dell'II. e RR. Segreterie [...], partecipare gli ordini che gli vengono trasmessi con tale ingiunzione [...] e finalmente a disbrigare gli affari di Polizia rilasciateli²⁰

La messa in atto delle riforme del 1838, depauperando il Luogotenente generale della potestà economica (detenuta sin dal 1791), la cui natura di potere essenzialmente discrezionale costituiva a tutti gli effetti come più volte detto l'unico spiraglio di autonomia istituzionale, avviò di fatto il tramonto di questa plurisecolare figura di governo. Se ne rese ben conto Luigi Serristori il quale, per ovviare al vuoto di poteri creato attorno alla magistratura da egli personificata, non solo come detto tentò, sin dalle prime fasi di governatorato, di chiedere istruzioni precise e dettagliate, ma arrivò a formulare e inviare al Granduca in data 13 agosto 1841 una *Memoria relativa ad una*

Toscana, p. 3.

¹⁷ L'ordine delle autorità senesi nelle festività pubbliche fu deciso con decreto sovrano del 29 novembre 1838 e trasmesso con lettera del 15 dicembre successivo. Il Governatore manteneva la precedenza sull'Auditore di Governo e sul Presidente del Tribunale di Prima Istanza. Seguivano il Gonfaloniere e le altre autorità fino ai Professori dell'Università. (ASSi, *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo* 392, cc. 269-270).

¹⁸ *Leggi e ordini* 45, n. LXXXII.

¹⁹ Cfr. Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, p. 81.

²⁰ Cfr. Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, p. 84.

riforma nelle pubbliche Amministrazioni della Provincia di Siena. Tale progetto prevedeva non solo la sostituzione del termine «Compartimento» con quello di «Provincia», ma individuava nella riformulazione complessiva dei poteri locali l'unica possibilità di creare una amministrazione provinciale realmente efficiente. Posto a capo del dipartimento un Intendente (sul modello del Regno di Sardegna e di quello delle Due Sicilie), era quest'ultimo, coadiuvato da un Consiglio di Intendenza, composto da due consiglieri, ad occuparsi tanto dell'amministrazione «politica» che di quella «finanziaria» della Provincia, eliminando in tal modo quelle disfunzioni che, nella visione del Governatore, la separazione di competenze stava arrecando alla gestione del governo locale. Nella *Memoria* le competenze del Consiglio appaiono molto estese, essendogli riconosciute possibilità di intervento senza la preventiva approvazione del consiglio centrale. In particolare, se al secondo Consigliere era demandata la gestione dei poteri di polizia, tale figura era comunque sottoposta alla persona dell'Intendente, disposizione che di fatto eliminava quella centralità che l'Auditore aveva acquisito nell'ordinamento vigente dopo il 1838. Cardini del progetto serristoriano appaiono tuttavia essere da un lato la riunione dei poteri finanziari e «amministrativi» con quelli «politici» in un solo organismo, e dall'altro l'esclusione di qualsiasi ingerenza degli organismi amministrativi in quelli giudiziari, come dimostra l'assenza di qualsiasi accenno alla potestà economica²¹. E tuttavia non solo la *Memoria* del Governatore fu respinta, ma gli sviluppi successivi dimostreranno come gli organi centrali non pensassero in alcun modo a reinvertire quella tendenza in atto dal '38 ripotenziando l'ufficio del capo politico compartimentale senese; se ci furono sviluppi, questi avvennero nella direzione contraria a quella auspicata da Luigi Serristori.

A partire dal 1844, anche a seguito di reiterate richieste di «schiaramenti» che provenivano dalle città governative del Granducato (con Serristori, come visto, in prima fila), le autorità centrali cominciarono a pensare che quella di ridefinire l'orizzonte istituzionale dei Governatori fosse diventata una necessità ineludibile.

Le attribuzioni dei Governatori, o Commisarj Regj delle Città del Granducato determinate da antichi Ordini generali, o da speciali, e locali disposizioni, subirono una prima, grave, ed essenziale modificazione allorquando nel 1814 restaurato il Governo [...] vennero notabilmente ampliate le competenze della Presidenza del Buon Governo, formando di questo Dipartimento superiore, e generale di Polizia con autorità estesa a tutte le Provincie del Granducato.

Quindi le Istruzioni de' 5 aprile 1816, ritenuta la già operata centralizzazione degli Affari di Polizia coercitiva nella Presidenza del Buon Governo, intesero di tracciare il limite delle attribuzioni dei Ministri, che dependentemente dalla medesima dovevano nelle rispettive località, ed in subalterno grado concorrere alla risoluzione di simili affari, e nei rapporti specialmente fra i Governatori, e rispettivi Auditori di Governo ebbero in vista di stabilire quell'armonia che meglio si conveniva a prevenire possibilmente ogni collisione tra loro.

Un cambiamento ulteriore alle facultà dei Ministri di Polizia venne in genere pur indotta dagli Ordini de' 13 Settembre 1832, ed a quelli sopraggiunti successivamente

²¹ Sulla *Memoria* di Serristori si veda il più volte citato Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, pp. 79-92.

il Motuproprio de' 29 Novembre 1838 che separò affatto dai Governatori, e delegò agli Auditori di Governo tutti li affari nei quali fosse luogo a decretare una misura coercitiva, dichiarando d'altronde che rimaneva ai Governatori la Direzione Superiore di Polizia, e di Buon Governo, e di tutto il relativo Servizio, in qualunque parte della loro giurisdizione territoriale.

Dopo di ciò rimase anche più incerta, e mal definita la linea di demarcazione fra le attribuzioni dei Governatori e degli Auditori rispettivi

da cui l'opportunità di predisporre

nuove istruzioni nelle quale restasse chiaramente definito tutto ciò che i rammentati Governatori possono e debbono fare, e ciò da cui debbono astenersi.²²

Fu così che il Consiglio ministeriale assegnò al Presidente del Buon Governo Giovanni Bologna il compito di predisporre nuove istruzioni per i Governatori²³.

Elaborate nel 1844, dunque, le *Istruzioni per la esecuzione del Real Motuproprio dé 29 Novembre 1838* di Bologna parvero non soddisfare le esigenze che avevano mosso i Ministri a delegare al Presidente la stesura del progetto di riforma. Ribadita agli Auditori l'esclusiva gestione della potestà economica, ai Governatori veniva riconosciuto

tutto ciò che concerne l'andamento del Servizio nelle varie branche della Politica Amministrazione interessanti l'Alta Polizia, la Polizia Municipale e Sanitaria, i Salvacondotti, le Armi, la Stampa, i Giuochi, le Osterie e Bettole, le Fiere e Mercati, le Feste Sacre e Profane, le Carceri e gli altri penali e penitenziarij Stabilimenti, gl'Istituti di pubblica Istruzione, Ricreazione e Beneficenza, le spese Fiscali, il Movimento e la polizia dei Forestieri, il Movimento e la Disciplina dei Giudicenti e della Forza Militare e Civile in servizio di Polizia, ed altre congeneri materie ed ispezioni;

nei fatti, tuttavia, le *Istruzioni* non facevano che sancire definitivamente la marginalità istituzionale dei Governatori, tanto da obbligarli a

rimettere agli Auditori loro Consultori con la comunicazione delle carte relative, e con invito ad informare e dire il loro parere, tutti gli Affari, non esclusi quelli per pensioni o Sussidj, che pervengano in qualsivoglia maniera al loro Ufficio e che possono richiedere una risoluzione o un provvedimento sia da prendersi nelle competenze degli stessi Governatori, sia da proporsi per il loro organo al R.° Governo o ai Dipartimenti Superiori.

Nel commento all'articolo lo stesso Presidente Bologna specificava che era di primaria importanza predisporre un collegamento diretto tra l'Auditore ed i "Ministri subalterni per tutte le occorrenze del Servizio, e per dirigerli, istruirli, eccitarli nel disimpegno del servizio stesso, *lo che più che ai Governatori può ad essi, Uomini di Legge*

²² ASFi, *Segreteria di Gabinetto* 193, n. 37. Il progetto di riforma è esaminato anche da Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, pp. 138 e segg.

²³ Per la lettura del testo integrale predisposto da Bologna, con il commento agli articoli apportato dal medesimo, cfr. *infra*, Appendice Ia.

e di pratica positiva esperienza, convenire”²⁴; il «caposaldo» della visione del Bologna era costituito dunque dalla delimitazione delle rispettive competenze del Governatore e dell’Auditore “che non hanno saputo, specialmente in Pisa e in Siena, camminare con fermo piede, chi per troppa franchezza e chi per soverchia titubanza e timidezza, sulla linea tracciata dal R. Motuproprio del 1838 e dalle Istruzioni del 1839”.

Proprio perché la proposta del Presidente del Buon Governo sembrava definire le mansioni del Governatore più in *negativo* che attraverso una loro puntuale descrizione, il Consiglio Ministeriale pensò di provvedere, in *positivo*, ad un più esteso e accurato regolamento; Giovanni Bologna difese tuttavia le sue *Istruzioni* anche negli anni successivi, nella convinzione che solo la genericità da lui adottata nello stendere il progetto potesse garantire l’equilibrio istituzionale tra l’Auditore e il Governatore, evitando di svelare a quest’ultimo la sostanziale vacuità del ruolo dallo stesso svolto: come rilevato da Marco Lenzi, lo stesso titolo attribuito dal Presidente del Buon Governo alla sua proposta – *Istruzioni per la esecuzione del Real Motuproprio de’ 29 Novembre 1838* – non è privo di significato²⁵.

Del 1846 è la riforma dell’ufficio del Governatore proposta dal Consiglio Ministeriale²⁶: affermato il ruolo precipuo di supremo rappresentante del Governo centrale e la prerogativa ad occupare il “primo posto d’onore in tutte le comparse in forma pubblica”, il progetto cerca di definire in maniera molto più dettagliata lo spettro dei poteri attribuiti al Governatore; così: quale Ministro superiore di Polizia ha facoltà di adottare misure di prevenzione, osservare lo stato dell’ordine pubblico e vigilare prudentemente

sopra tutto ciò che si operasse da Individui di qualunque classe, e condizione, tanto sudditi, che esteri, non meno che da associazioni di qualsivoglia indole, legalmente, o illegalmente formatesi, per dargli una direzione contraria alle vedute del Governo, al vero e ben inteso interesse del Paese, [...] salvo il rinviare alle Potestà giudiziaria la cognizione degli Affari di sua competenza, ed agli Auditori di Governo gli affari nei quali per il disposto dal Motuproprio de’ 29 Novembre 1838, deve da questi farsi compilare la Procedura, e divenire alle convenienti penali, o coercitive Risoluzioni;

i Governatori possono riferire alla Dominante ogni informazione sull’andamento di enti sottoposti all’amministrazione centrale o locale, senza *intralciare* il regolare andamento delle *aziende* e «astenendosi sempre dal dare immediatamente ordini o commissioni, salvo il caso d’una urgenza assoluta»; hanno il dovere di «richiamare l’attenzione del Governo Superiore sopra i bisogni delle Popolazioni soggette al loro Ministero, e rappresentare al R. Governo medesimo quanto sembrasse loro conveniente per migliorare lo stato materiale dei luoghi, e rispettivamente quello morale ed economico degli Abitanti» con la raccomandazione tuttavia di «applicare con maturità di consiglio ai singoli casi, quella regola di prudenza Governativa che non tollera la proposizione

²⁴ Il corsivo è mio.

²⁵ Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, p. 147n.

²⁶ Cfr. *infra*, Appendice Ib.

di Progetti considerati utili, e convenienti sotto qualche punto di vista troppo astratto, ma che obbliga a studiarli e ponderarli correlativamente alle circostanze dei luoghi, dei tempi, delle Persone, ed ai mezzi disponibili per portarli convenientemente ad effetto»: il governo centrale non aveva bisogno tanto di consulenti quanto di burocrati pronti ad eseguire gli ordini che giungevano dalla Capitale.

Pur compilando un testo più dettagliato delle *Istruzioni per la esecuzione del Real Motuproprio de' 29 Novembre 1838* di Giovanni Bologna, gli estensori del progetto di riforma del 1846 mostrarono di tener conto del peso che la consuetudine aveva da sempre rivestito nell'esercizio dei poteri governatoriali.

XXX. Non potendo certamente essere soggetto di una Legge positiva e precisa quelle regole di prudenza e di Buon Governo, che sono indispensabilmente necessarie ai Ministri superiori, quali sono appunto i Governatori, e l'applicazione delle quali dipende dal più giusto criterio che sappiasi fare delle circostanze di ogni genere, sotto l'influenza delle quali si è obbligati ad agire, non dubita S.A.I. e Reale che i Governatori medesimi, bene istruendosi delle Leggi e Regolamenti dello Stato, penetrandosi delle intenzioni del suo Governo, ed acquistando piena cognizione dei Luoghi e delle Persone comprese nel loro Compartimento Governativo, sapranno al bisogno, e specialmente nei casi d'urgenza, supplire per loro stessi al vuoto che presentassero le presenti Istruzioni, e corrispondere con la maggior prudenza, moderazione, e savia fermezza alle Sue Reali vedute, ed al miglior disimpegno delle ingerenze proprie dell'elevata loro carica.

La funzione del Governatore così come definita dal progetto, sembra in definitiva quella di essere un «occhio del centro» che, mosso da una costante prudenza e moderazione, comunica puntualmente a Firenze le condizioni generali del compartimento senza sostituirsi ad altri funzionari né tanto meno adottare di motuproprio provvedimenti privi dell'avallo governativo.

Due anni dopo, la riforma del 9 marzo 1848, sanzionando la soppressione dell'ufficio del Governatore di Siena in luogo di quello del Prefetto, rappresentò nient'altro che la conclusione di un processo di marginalizzazione istituzionale in atto da almeno un decennio. E tuttavia, non è possibile non rilevare nella nuova istituzione costituita dalla Prefettura un ente per attribuzioni e attitudini del tutto omologo a quello del Governatore. Se con la legge del '38 i poteri economici passavano come detto e come si vedrà dal Governatore all'Auditore di Governo, con la riforma del '48, soppresso lo stesso ufficio dell'Auditore, anche la gestione della giustizia «economica» passò nelle mani del Prefetto cui si aggiunsero, come aveva chiesto il conte Serristori alcuni anni prima, le mansioni prima demandate alle Camere di soprintendenza comunitativa; nello stesso testo della legge del 9 marzo 1848, nella quale si precisano i doveri del Prefetto, non si può dunque non avvertire un'eco di quelle mansioni che avevano da sempre caratterizzato l'ufficio del Governatore: così, pur sottoposto alla supervisione dell'appena istituito Ministero dell'Interno «il Prefetto come capo politico dispone della Guardia Civica, della forza di Polizia, e della RR. Truppe di linea. Notifica le leggi; sorveglia agli impiegati del compartimento; invigila alla quiete ed al buon ordine; e promuove presso il superior Governo tutte le misure, che crede necessarie al vantaggio del suo

Compartimento” (art. 30); come capo amministrativo assiste “al Consiglio Compartimentale, e ne eseguisce le deliberazioni; sorveglia all’andamento economico delle Comunità; corrisponde coi Gonfalonieri; sanziona le Deliberazioni Magistrali, che sono entro la sua, o entro le competenze rilasciate dalle leggi Municipali al Consiglio di Prefettura” (art. 31); finalmente “esercita il Prefetto con dipendenza dal Dipartimento competente la sorveglianza sui Patrimoni Ecclesiastici, sui Conventi, sui Monasteri, sui Conservatori, sulle Pie Fondazioni, e sull’amministrazione dei Vacanti” (art. 32). Stiamo praticamente riassumendo quelli che erano stati i compiti del Governatore di Siena con l’aggiunta delle facoltà amministrative fino ad allora delegate ad altre figure. C’è da considerare poi che la legge del 9 marzo ’48, se aboliva i Governi di Siena e Pisa, lasciava di fatto in vigore quelli di Portoferraio e Livorno²⁷: a tal proposito l’articolo 39 recita che “il Governatore di Livorno esercita restrittivamente alla stessa Città, ed al territorio della sua Comunità le funzioni governative ad amministrative del Prefetto”²⁸, ad ulteriore conferma della sostanziale omologia istituzionale esistente tra il soppresso Governatore ed il nuovo Prefetto. Non è un caso che, al pari del Luogotenente generale, il Prefetto continuava a conservare vecchi diritti goduti da quest’ultimo quali ad esempio la possibilità di usufruire in teatro di un palco riservato, «che gli spettava di diritto in faglianza di re»²⁹. Se a questo si aggiunge che, nel caso senese, l’ultimo Governatore Giulio Ragnoni fu seppur per pochi mesi il primo Prefetto del compartimento³⁰, che la maggior parte del personale dei soppressi uffici della Segreteria del Regio Governo e dell’Auditore di Governo furono assorbiti dal nuovo ente³¹, e che gli uffici della Prefettura furono fisicamente collocati nelle stesse stanze del palazzo Piccolomini dove il Governatore di Siena aveva dalla fine degli anni Venti del XIX secolo amministrato l’autorità delegatagli, allora l’idea del *continuum* istituzionale Luogotenente generale-Prefetto assume quasi la forma di un’evidenza storica.

²⁷ Sul ‘governo’ di Livorno dopo il 1848 cfr. Aglietti, *I governatori di Livorno*, pp. 295-313.

²⁸ *Leggi e ordinanze* 55, n. LXXXVIII. Giulio Ragnoni fu sostituito pochi mesi più tardi (il 29 novembre) dal nuovo Prefetto Alessandro Saracini.

²⁹ Camilleri, *Il birraio di Preston*, p. 98.

³⁰ ASSi, *Governo di Siena* 142, n. 497.

³¹ ASSi, *Governo di Siena* 143, n. 518. Per quel che riguarda gli impiegati della Segreteria del Governatore, il Commesso Attilio Rinieri de’ Rocchi passò all’incarico di 2° Commesso nel nuovo ufficio; il copista Gioacchino Nipitelli mantenne nel nuovo ente le stesse mansioni come pure a Francesco Lippi, custode della Segreteria, fu riservata analoga mansione in Prefettura. Altro personale assunto apparteneva ai soppressi uffici dell’Auditore (come il copista Francesco Brandi) e alla Camera di soprintendenza comunitativa.

5.

La «Potestà economica»

*Appellano a questo titolo tutte le disposizioni dirette a prevenire i delitti mediante la modica repressione di coloro che vi s'incamminano*¹.

5.1. Introduzione.

Parlare di «potestà economica» significa nei fatti rimandare ad una delle precipue prerogative esercitate dal Governatore di Siena nel periodo considerato.

Sin dalla prima metà del XIX secolo, giuristi ed osservatori tentarono di dare una definizione di «potestà economica»; tra queste spicca sicuramente quella formulata nel 1847 da Leopoldo Galeotti, autore di un trattato dal titolo «Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana», nel quale l'autore analizza il contesto istituzionale ed amministrativo della Toscana dei suoi tempi, con l'obiettivo principale di dare sostegno con quest'opera al dibattito allora in atto circa la necessità di avviare una profonda trasformazione dell'apparato amministrativo del Granducato, secondo quel programma di riforme accettato e sostenuto in quei periodi decisivi dal gruppo dei moderati toscani².

“Difficilissima cosa ella è quella di determinare con brevi parole le competenze della potestà economica in Toscana, considerata come potestà punitrice. Essa differisce in quattro modi dalla potestà giudiziaria; – differisce per i fatti che ne sono subietto – differisce per la procedura – differisce per la quantità della pena – differisce per le persone alle quali è affidata”³. Come risulta dunque dalle parole di Galeotti, la locuzione «potestà economica» rinvia in realtà ad un tipo di amministrazione parallela della giustizia rispetto a quella ordinaria: se quest'ultima è caratterizzata da tempi procedurali mediamente lunghi; da una serie più o meno estesa di garanzie riconosciute al reo; da un apparato giudicante solitamente strutturato in più gradi di giudizio; da un livello elevato di formalismi giuridici (che a loro volta costituiscono spesso una garanzia per gli stessi imputati); da un impianto probatorio tale da giustificare l'avvio del procedimento ed infine, conseguenza di tutti questi aspetti, da una più o meno ampia “risonanza pubblica” del fatto delittuoso, al contrario la «giustizia economica» si contraddistingue per l'estrema concisione della procedura – tanto da essere definita, con una iperbole, un

¹ *Diritto patrio toscano*, vol. III, p. 102.

² Sulla figura di Galeotti cfr. Pansini, *Amministrazione e politica in Leopoldo Galeotti*; Coppini, *Leopoldo Galeotti e il moderatismo toscano* nonché, dello stesso autore, *Le tre anime del quarantotto toscano* (e relativa bibliografia a p. 348) in *Il Granducato di Toscana dagli anni francesi all'unità*. Cfr. anche Camerani, *Il Granducato di Toscana* pp. 158-159.

³ Galeotti, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana*, p. 29.

esempio di «economia di giustizia»⁴ –, per un sistema di formalismi fortemente ridotto (spesso non si ritiene necessario interrogare testimoni di un reato e, a volte, lo stesso imputato), per l'assenza di difesa dell'imputato, per la limitatezza delle pene comminate rispetto alla giustizia ordinaria: gestita da organismi differenti rispetto a questa, la potestà economica si distingue principalmente dall'amministrazione ordinaria della giustizia per la «qualità» delle prove necessarie ad avviarne il procedimento: spesso il semplice sospetto.

Sebbene si parlerà ampiamente in seguito dell'evoluzione delle caratteristiche di questa «via» economica di giudizio nell'ordinamento della Toscana moderna, si può sin da ora descrivere la potestà 'economica' come un sistema di prevenzione e repressione di lievi reati, *trasgressioni* e atteggiamenti considerati amorali che, non potendo rientrare per diversi motivi nelle maglie della giustizia ordinaria, erano altresì considerati perniciosi per il buon ordine sociale, ed in quanto tali innanzitutto da prevenire e, nel caso ciò non fosse stato possibile, da punire appunto in maniera «economica», cioè senza quelle procedure, quei formalismi (e quelle garanzie) che da sempre caratterizzavano la giustizia ordinaria. Se è dunque vero che la giustizia economica non mirava a punire “un vero delitto” bensì “un fatto di per se stesso indifferente, al quale l'uomo suol essere portato da vedute di minimo interesse, o da leggerezza”⁵; se è vero che le pene comminate economicamente erano sempre modeste e ridotte rispetto a quelle irrogate dalla giustizia ordinaria, è tuttavia fuor di dubbio che ancora più limitato era l'insieme delle garanzie di cui disponeva il reo. Di più, considerati i compiti di prevenzione assegnati alla polizia, essendo la prevenzione l'obiettivo principale cui il potere tendeva attraverso la potestà economica, è chiaro che l'intervento degli esecutori di polizia veniva giustificato non dal fatto che un reato fosse stato indubbiamente commesso, bensì da una *fondata* possibilità che esso fosse avvenuto o si sarebbe potuto verificare; è dunque il più delle volte il *mero sospetto* alla base dell'avvio di una istanza economica essendo il sospetto considerato “il movente primo”⁶ dell'azione dei funzionari di polizia. Che la stessa “punizione riguardi l'avvenire e che una almeno delle sue funzioni principali sia prevenire, era, da secoli, una giustificazione corrente del diritto di punire”⁷.

L'idea di «sospetto» come perno dell'azione di polizia porta spesso con sé un complesso scenario fatto di spie e delatori anonimi; ma anche, con questo, ad un nuovo contesto in cui «l'opinione pubblica» comincia a svolgere un ruolo da protagonista. Come ha notato Simona Mori, infatti, a partire da questa fase “in tutti i casi l'opinione pubblica è assunta come dato da accertare da parte di uno Stato-padre che costituisce l'unico soggetto politico in campo”. Si è ovviamente ben lontani dall'attribuire “all'opinione la facoltà di ergersi a interlocutrice del sovrano, nel nome di un comune interesse pubblico”; più semplicemente, il concetto di «opinione pubblica» è in questa fase utilizzato come “sinonimo di voce della comunità locale, autorevole tuttavia nella fattispe-

⁴ Marcotti, *Cronache segrete*, p. 225.

⁵ Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, p. 95.

⁶ Ivi, p. 89.

⁷ Foucault, *Sorvegliare e punire*, p. 102.

cie proprio in quanto testimone diretta e parte in causa. È a questo livello parcellizzato [...] che all'opinione pubblica viene riconosciuta la facoltà di esprimere giudizi. Sotto il profilo delle strategie di accertamento empirico l'opinione esce dalla sfera puramente soggettiva, nell'intendimento della polizia, quando è condivisa, quando cioè riflette il pensiero prevalente o eminente di una comunità"⁸.

Altro aspetto che caratterizza la giustizia amministrata per via economica da quella ordinaria è, come accennato, la scarsa "pubblicità" che i procedimenti economici ricevevano. Agendo 'preventivamente' e rapidamente (date le ridotte formalità e garanzie), imponendo misure spesso più cautelative che repressive, le autorità di polizia impedivano altresì che la 'notizia di reato' si diffondesse troppo oltre i diretti interessati, ottenendo in questo modo un duplice risultato: da un lato offrire la possibilità alle parti di raggiungere accordi "extragiudiziari" sanciti per lo più attraverso il sistema della "quietanza" – l'imputato, riconosciuti gli addebiti, propone al querelante di ritirare la denuncia in cambio, ad esempio, di un corrispettivo in denaro⁹; dall'altro avere la possibilità di trattare casi spinosi con il minimo di clamore pubblico, evitando in tal modo quei movimenti di opinione considerati in tutti i casi da evitare. Sarà per quest'ultimo motivo che, come si vedrà, reati fin da allora considerati punibili anche con la pena capitale come le rivolte saranno, a seguito della riforma penale del 30 novembre 1786, trattate dalle autorità per via economica¹⁰.

Da quanto emerso fino a questo punto appare chiaro come una delle caratteristiche principali della giustizia economica sia la sua facoltà di azione *ante delictum*, la limitata tutela di quei diritti individuali che, già di per sé stessi scarsamente contemplati all'interno dei vari ordinamenti giuridici europei, venivano facilmente infranti in nome di quel vago principio del «bene comune» cui sovrani e giuristi spesso si appellavano. Tali concetti, che avevano trovato piena espressione negli «Stati di Polizia» settecenteschi¹¹, si mostrano ancora in piena evidenza nel secolo XIX, solo in parte eclissati da

⁸ Mori, *La polizia fra opinione e amministrazione*, pp. 584-589.

⁹ Cfr. anche Colao, *Il Capitano di Giustizia*, pp. 41-43.

¹⁰ Nei fatti anche 'affari' quali quelli che richiedevano l'allontanamento di individui ritenuti pericolosi perché imbevuti di ideali rivoluzionari, furono trattati per via economica: limitare la diffusione pubblica di notizie relative a provvedimenti di espulsione era considerato il miglior antidoto all'entropia sociale, anche se il disordine fosse stato 'di segno favorevole' al governo. Fu proprio per evitare di pubblicizzare casi da cui sarebbero potuti ricavarsi esempi amorali o illegali che il Presidente del Buon Governo Giuseppe Giusti, propose la depenalizzazione del reato di "stupro semplice" (su quest'ultimo aspetto cfr. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*).

¹¹ Come specificato da Emilio Bussi, parlare di «Stato di Polizia» per il periodo compreso tra il XVIII ed il XIX secolo non significa chiaramente fare riferimento allo «Stato di polizia» moderno, ovvero a quello che si "serve della pubblica forza per imporre le sue teorie e per mantenersi al potere" quanto piuttosto ad un regime corrispondente all'ultimo periodo dello Stato assoluto "cui danno una fisionomia particolare due caratteristiche salienti: anzitutto un aumento notevolissimo della attività amministrativa, ed in secondo luogo una intromissione profonda ed oppressiva nella vita dei privati» (*I principi di governo nello Stato di polizia*, pp. 800-801). L'autore, nel saggio, analizza brevemente inoltre la concezione dello Stato e delle sue prerogative a partire dalle opere di alcuni giuristi tedeschi dei secoli XVIII e XIX. In molte opere di questo periodo traspare infatti chiaramente

nuove sensibilità nel frattempo maturate. Al di là di schemi storiografici più o meno validi, nonostante i tentativi di riforma degli ordinamenti giuridici (avviati in primo luogo nei paesi di area tedesca¹²), lo «Stato di Polizia» del periodo assolutistico degli Stati non abbandona, sconfitto, tutte le armi di cui si era dotato sul campo della storia all'apparire del nuovo secolo.

Diverso il giudizio dato dagli storici che, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, si sono occupati di ricostruire ed analizzare il fenomeno della potestà economica. Sul processo economico ha scritto ad esempio Alberto Aquarone: “insomma, si trattava di un processo privo di qualsiasi garanzia per l'imputato, il quale veniva ad essere alla mercé degli organi inquirenti e giudicanti”; si trattava quindi di “un sistema di giustizia fondamentalmente iniquo, abbandonato agli arbitri degli organi di polizia ed in cui avveniva non di rado che l'accusato venisse condannato in base a semplici sospetti, senza che a suo carico fosse stata raccolta una sola prova *e senza che gli fosse data possibilità alcuna di ricorso*”¹³. In realtà quest'ultima affermazione non è del tutto

te, seppur in forma embrionale e spesso contraddittoria, un'idea di diritti personali intangibili, di fronte ai quali nulla dovrebbe la stessa «ragion di Stato»: è il caso ad esempio di Karl Von Rotteck, il quale, considerando come entro il cosiddetto bene pubblico ricadono tutti i singoli «beni privati», sostiene che per nessuna ragione lo Stato dovrebbe intromettersi e violare i diritti individuali, salvo poi contraddirsi, secondo Bussi, nel momento in cui, dovendo elencare i fini precipui di uno Stato, afferma che essi sono innanzitutto *il mantenimento del diritto e della sicurezza*, prerogative entro cui lo stesso Rotteck include “la cura per l'industria e la prosperità; il progresso e la scienza; la moralità e la religione e così via” come a dire che “le cose rimanevano le stesse pur essendone cambiata l'etichetta” (pp. 804-805). Centrale tuttavia è certamente la figura di Josef v. Sonnenfels il quale, tra i maggiori esponenti dell'illuminismo tedesco, condusse molte battaglie ideologiche per il progresso sociale e politico, non ultima, parallelamente al Beccaria, quella contro la pena di morte. Ciò nonostante egli appare fermamente convinto dell'importanza della salvaguardia del «bene comune» e della sicurezza cui lo Stato a suo avviso deve tendere, indicandone di conseguenza i mezzi che egli ritiene più appropriati al raggiungimento di un simile fine: vigilanza sui costumi e sulla società, rispetto dei precetti religiosi (soprattutto per la funzione di collante sociale che la religione, attraverso le sue pratiche, esercita), necessità di garantire l'istruzione (ma non la piena libertà di stampa) per favorire la morigeratezza dei costumi. Sono questi alcuni dei principi sui quali, tra l'altro, si basa la pratica della potestà economica.

¹² Come ricorda Giorgia Alessi (*Questione giustizia*, pp. 155 e segg.), prima delle riforme rivoluzionarie e napoleoniche, Giuseppe II in Austria e Federico II di Prussia cercarono di avviare una decisa riforma dei loro ordinamenti giudiziari in senso umanizzante e, soprattutto, razionalizzante: da tempo infatti giuristi ed intellettuali di area tedesca ma anche italiana e francese avevano intrapreso una critica decisa non solo contro quei difetti tradizionalmente imputati alla giustizia (abuso della procedura segreta ed inquisitoria, sistema di prova legale, ricorso alla tortura, ecc.) ma anche contro raccolte di leggi e ordinamenti che si dimostravano per lo più incompleti, contraddittori ed incoerenti. Quindi, pur nell'ambito di una situazione di «Antico regime» le riforme volute dai sovrani di Prussia e Austria mirarono ad una decisa razionalizzazione degli apparati amministrativi e delle stesse raccolte di leggi, le quali inclusero, se pur con molte ambiguità, buona parte di quelle concezioni umanitarie allora circolanti in Europa, costituendo tra l'altro un esempio di riformismo cui il granduca Pietro Leopoldo avrebbe guardato predisponendo la riforma criminale del 30 novembre 1786. (Su questi temi, per tutti, Venturi, *Il Settecento riformatore*).

¹³ Aquarone, *Aspetti legislativi della Restaurazione toscana*, p. 13 (il corsivo è mio).

fondata poiché come si vedrà, l'articolo LVI della riforma criminale del 30 novembre 1786 (la cosiddetta «Leopoldina») prevedeva per l'imputato accusato economicamente la possibilità di chiedere un processo formale, a patto che lo stesso accettasse eventuali aumenti di pena che un giudizio ordinario conclusosi in modo sfavorevole avrebbe comportato. Altro discorso è chiedersi quanti «sentendosi aggravati» da una condanna economica chiedessero l'avvio di un processo ordinario. La stessa pena, poi, non “era del tutto indeterminata e lasciata all'arbitrio del giudice” come scrive Aquarone, poiché lo stesso articolo della legge criminale del 1786 (si avrà modo di parlarne) pone dei limiti abbastanza precisi ai giudicanti cui l'amministrazione della giustizia economica era delegata.

Le affermazioni di Aquarone sono solo un esempio tra i tanti possibili: queste, come molte altre dello stesso tenore, sembrano in definitiva risentire di idee e concezioni quali quelle espresse nel 1853 da Giuseppe Montanelli nelle sue già citate *Memorie sull'Italia*, come pure da quelle riportate in tono sarcastico e polemico da Giuseppe Marcotti nelle *Cronache segrete della polizia toscana* (1898): se il primo parla infatti del regime toscano venuto fuori dalla Restaurazione come essenzialmente «sbirrocratico», il secondo vedeva nella giustizia economica, come detto, un esempio di «economia di giustizia». Secondo Marcotti, cioè “tutta la garanzia dell'accusato si riduceva a questo, che i testimoni assunti, e non sempre, giuravano di dire la verità, «*tacta imagine* di Gesù Cristo in rilievo». Su per giù – continua l'autore – sarebbe stato lo stesso se avessero giurato sopra un Crocifisso dipinto: perché l'accusato, non solo non veniva messo pubblicamente a confronto coi testimoni che l'accusavano, ma ne ignorava persino il nome”. Secondo Marcotti dunque l'imputato “si trovava a combattere senza avvocati contro la denuncia anonima, come Astolfo contro le Arpie; la sua sorte dipendeva unicamente dall'arbitraria coscienza dei funzionari politici, i quali, nella tranquilla segretezza della procedura, si permettevano le più bizzarre fantasie di assurdità e di iniquità”. Quindi, conclude, “se la mitezza della scala penale sottraeva i pervenuti agli estremi del martirio politico, non era meno grave l'offesa al principio giuridico, di cui tutte le coscienze hanno il sicuro istinto se pur non ne hanno la nozione formale: col pretesto di mantenere l'ordine morale lo si sconvolgeva nelle sue radici: per assicurare la Restaurazione si spargeva largamente la depravazione e l'ipocrisia, si seminava la ribellione a non lontana scadenza”¹⁴.

Di parere opposto è certamente l'avvocato Bartolomeo Fiani autore di un trattato intitolato *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*. Funzionario graduale, consapevole delle difficoltà di ogni ordinamento nel garantire al tempo stesso la libertà dei singoli e la stabilità politica dello Stato, Fiani considera la potestà economica uno dei “mezzi non coattivi” di cui si serve il potere esecutivo, per il tramite degli organi di polizia, per provvedere alla conservazione del consesso sociale: “niuna legge” può infatti “preconcepire tutti i casi e tutte le circostanze per le quali può venir leso l'ordine pubblico”. Consapevole dell'impossibilità che il principio della «certezza del diritto» possa trovare effettiva affermazione in qualsivoglia ordinamento giudiziario,

¹⁴ Marcotti, *Cronache segrete*, pp. 225-226.

l'uso della “viva forza dell'uomo, il quale guidato unicamente dalla sua prudenza, prevenga, sventi e reprima con mezzi di fatto le offese nelle loro particolari circostanze” è ritenuto di fatto una necessità: data l'infinità dei casi del vivere sociale, secondo l'autore, il potere amministrato dagli organismi di polizia non può che essere arbitrario. Ed è un'attitudine che secondo Fiani non deve essere considerata “contrapposta alla legge” poiché, “allorquando il Capo Supremo dello Stato investì gli uomini di Polizia di una parte del suo potere disse loro «Supplite come buoni padri di famiglia al silenzio indispensabile della legge; prevenite il male col promuovere il bene, e sopprimete tempestivamente le passioni insidiatrici dell'ordine col correggere i traviati»¹⁵; se l'arbitrio della polizia è inevitabile, dunque, “deve la Legge circoscriverlo in un cerchio”¹⁶; in caso contrario “il Magistrato di Polizia [...] lungi dall'adempire la nobile missione cui è stato destinato [...] riuscirà invece a fare dei malcontenti e dei nemici al Governo”¹⁷; i popoli “gelosi troppo della loro indipendenza sogliono” infatti “riguardar di mal occhio l'istituzione della pubblica vigilanza, non sapendo in essa ravvisare che un nuovo inceppamento all'individuale libertà”¹⁸ senza considerare che solo da un sistema di vigilanza uno Stato può attraverso “la polizia ritrarre i mezzi di fatto per sventare, sopprimere e prevenire i delitti turbatori dell'ordine”¹⁹.

Equilibrato appare il giudizio di Emilio Del Cerro; pur riconoscendo l'arbitrio (e i conseguenti abusi) che il potere economico garantiva alle autorità di polizia, Del Cerro ritiene che, “a fronte d'altri Stati retti con forme assolute, il procedimento economico, malgrado il *rocò* dell'istituzione, era tollerabile”²⁰; del medesimo avviso Piero Pieri il quale, nel tentativo di riabilitare personaggi della Restaurazione dalle critiche della storiografia tardo ottocentesca – quali lo stesso principe Rospigliosi – considera sì “terribile” lo strumento costituito dalla potestà economica, ma giudica il suo utilizzo da parte delle autorità non troppo iniquo²¹.

Molto diverso è, almeno nella forma, il bilancio che Leopoldo Galeotti fa della potestà economica quale sistema di amministrazione della giustizia: distante dai toni sarcastici e sprezzanti degli storici successivi, nel ricostruire l'ordinamento giudiziario granducale affermatosi dopo la Restaurazione Galeotti mette più volte in rilievo il *vulnus* rappresentato dalla potestà economica rispetto agli articoli fortemente garantisti della «Leopoldina», salvo concludere l'opera con una «avvertenza» con la quale chiarisce “a scanso di equivoci, che gli abusi dei quali è stato parlato nella lezione II, Lettera B del Cap. II, pag. 31 [la parte appunto dedicata alla trattazione della giustizia economica], non hanno la loro esistenza nella *Legge*, ma nella *Pratica*, la quale spinge all'assurdo le conseguenze che traggonsi dalle attribuzioni di vigilanza date alle Pote-

¹⁵ Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, p. 74.

¹⁶ Ivi, p. 75.

¹⁷ Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, p. 75.

¹⁸ Ivi, p. 80.

¹⁹ Ivi, p. 80.

²⁰ Del Cerro, *Misteri di polizia*, p. 4 (corsivo nel testo).

²¹ Pieri, *La Restaurazione in Toscana*, p. 13.

stà Economiche”²²: il rischio, scrivendo nel 1847, era quello di cadere nel paradosso di incappare in un provvedimento «economico» per aver criticato la potestà economica.

Commentatori ottocenteschi e studiosi successivi pongono spesso l’accento sul carattere sostanzialmente mite del popolo toscano quanto dei suoi governanti, e al tempo stesso si soffermano (come in parte visto) sugli abusi perpetrati da quelle stesse autorità attraverso la giustizia economica e sulla irragionevolezza giuridica di quest’ultima: in questo senso, la giustizia economica sembrerebbe costituire un mondo a parte, con le sue leggi, usi, costumi e abitudini, tanto che sarebbe forse lecito chiedersi in che modo governanti comprensivi e giusti potessero fare uso di un istituto tanto iniquo, o se al contrario la giustizia economica rappresentasse una sorta di «prateria» giurisdizionale abbandonata alla completa mercé del Presidente del Buon Governo.

Senza voler entrare ulteriormente nel merito dei giudizi testé proposti o tanto meno fare apologie o revisionismi di sorta, alcune considerazioni sono tuttavia possibili. Se dunque si trattò senza dubbio di giustizia ‘sommaria’, essendo contenute le garanzie riconosciute all’imputato e le formalità legate al procedimento, dall’analisi dei processi senesi pare di poter affermare che la potestà economica non fu solo ed esclusivamente l’espressione di un potere *arbitrario*, retaggio di un’epoca passata e per altri aspetti superata. Se si considera infatti il ‘peso’ dei processi avviati per reati che per essere considerati tali necessitano di una manifestazione nella realtà – e quindi di tipo ‘non preventivo’ (offese e ingiurie su tutti, ma anche furti, trasgressioni ai regolamenti municipali, ecc.) – si nota a Siena una loro netta prevalenza sui casi di pura prevenzione. Allo stesso modo, i processi avviati per finalità più spiccatamente “preventive” come quelli istruiti per i dubbi che le autorità nutrivano sui sudditi in materia di condotta morale – quelli qui indicati con la generica etichetta di «mala condotta» –, se pure rappresentano una fetta non irrilevante (ma comunque minoritaria) dei processi economici nella fase appena successiva la Restaurazione, col passare degli anni vedono progressivamente affievolire il loro «peso» sul totale dei processi. L’impressione che si ricava dallo studio della documentazione economica sembrerebbe dunque quantomeno accreditare l’idea di una diversa funzione svolta da questo specifico potere nel corso del tempo: non solo uno strumento nelle mani del governo per impedire manifestazioni di dissenso ed episodi criminosi *prima* della loro materializzazione, ma anche, probabilmente, un’ulteriore strada percorribile da quanti, subito un danno o un’offesa, pretendessero rapida soddisfazione. Un’analisi di fonti coeve in altre realtà del Granducato potrebbe smentire o confermare queste considerazioni, il cui unico scopo è quello di porre in evidenza come, «Giano bifronte» delle pratiche giudiziarie, la potestà economica sia caratterizzata, in questo scorcio di tempo, da una *faccia* repressiva altrettanto importante di quella meramente preventiva.

I problemi concernenti la potestà economica, in parte accennati, rendono forse lecito dilungarsi sulla ricostruzione delle fasi di strutturazione e di amministrazione di

²² Galeotti, *Delle leggi e dell’amministrazione della Toscana*, p. 85. Cfr. anche Colao, *Avvocati del Risorgimento*, pp. 221-222. Per altri giudizi espressi da contemporanei di Galeotti sulla potestà economica vd. *ivi*, pp. 243 e segg.

questo specifico potere, principiando dalle riforme avviate anche in questo campo da Pietro Leopoldo.

5.2. La Potestà economica in Toscana nel Settecento.

Quella di garantire e preservare il buon ordine sociale, e forse ancora di più, lo *status quo* politico, fu evidentemente un'esigenza avvertita da sempre in ogni luogo. Come rilevato da Mario Sbriccoli, infatti, le "funzioni di polizia sono praticamente ineliminabili in qualsiasi società"²³: compagini politiche e amministrative vengono modellate dall'ambiente e dalle circostanze specifiche, possono apparire più o meno marginali o strutturate, ma non possono scomparire del tutto: secondo Michel Foucault poi "non esiste un'età legale, un'età disciplinare e un'età della sicurezza [...]. Si tratta in realtà di una serie di edifici complessi in cui ciò che cambia [...] è soprattutto la dominante o, più esattamente, il sistema di correlazione tra i meccanismi giuridico legali, disciplinari e di sicurezza"²⁴.

Se fenomeni come quello feudale, esautorando di fatto il potere centrale da funzioni quali quelle inerenti l'amministrazione della giustizia, portarono alla nascita di innumerevoli giurisdizioni e quindi di «mille polizie, che è come dire nessuna polizia»²⁵, il successivo processo di accentramento del potere nelle mani di oligarchie o signori avviatosi in alcuni casi già a partire dal XIV secolo mostrò come il controllo della funzione giudiziaria fosse ritenuto centrale dalle nuove *élites*, in modo da avere, con una sola giustizia, un'unica polizia, «come non c'è in paradiso altro che un Dio»²⁶.

Autorità statuali di tutte le epoche posero dunque la sorveglianza e la repressione tra gli obiettivi precipi da perseguire, anche se è certamente nel XVIII secolo che si registra, in Toscana e un po' ovunque in Europa, una nuova consapevolezza della necessità di avviare politiche tendenti alla massima prevenzione e ad una rapida e certa repressione dei fenomeni criminosi, sintomo forse dell'affermarsi, per dirla con Foucault, delle nuove esigenze di «governamentalizzazione» dello Stato: se infatti in una società di tipo feudale "l'individualizzazione è massimale dalla parte dove si esercita la sovranità e negli strati superiori del potere", in un regime di tipo «moderno» ovvero «disciplinare», dove il potere appare "più anonimo e più funzionale, coloro sui quali si esercita tendono ad essere più fortemente individualizzati"²⁷; e come in precedenza erano le cerimonie, le narrazioni commemorative e le genealogie a caratterizzare un uomo, in questa fase al contrario sembra essere la sorveglianza, l'osservazione e la «norma» alla base del processo di individualizzazione: avere una piena e precisa consapevolezza

²³ Sbriccoli, *Polizia (Diritto intermedio)*, p. 111.

²⁴ Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione*, p. 19.

²⁵ Hugo, *Notre Dame de Paris*, p. 445.

²⁶ Ivi, p. 476. Per uno sguardo sull'evoluzione delle pratiche di prevenzione si veda, oltre al citato saggio di Mario Sbriccoli, anche Chiappetti, *L'attività di polizia* e Id., *Polizia (Diritto pubblico)*; Purpura, *Polizia (diritto romano)*; Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*; Bussi, *I principi di governo nello stato di polizia*.

²⁷ Foucault, *Sorvegliare e punire*, pp. 210-211.

delle unità sulle quali si amministra il potere diventa per ogni Stato che vuole definirsi «moderno» di importanza capitale. Questa forse una possibile chiave di lettura della progressiva e decisa strutturazione del potere «economico» nella Toscana di Pietro Leopoldo, ramo del più generale processo di scissione “tra giustizia e amministrazione”²⁸ verificatosi nell’ordinamento granducale a partire dal XVIII secolo²⁹.

Al principio dell’esperienza riformatrice leopoldina una delle figure istituzionali centrali nella gestione degli affari giudiziari e di polizia era, come accennato, l’Auditor Fiscale: oltre a gestire incombenze di sorveglianza e repressione all’interno della città di Firenze (di concerto con il Tribunale degli Otto), il Fiscale soprintendeva all’attività di tutti i giudicanti dell’antico stato fiorentino – quelli del senese erano sottoposti in prima battuta al controllo del Capitano di giustizia di Siena –, deteneva il controllo e la «gestione» di tutti gli esecutori (birri e bargelli) del Granducato, rappresentando al contempo l’effettivo custode della «potestà economica» in Toscana; prima della riforma criminale del 1786, in un’epoca in cui risultavano spesso confuse le competenze e

²⁸ Cfr. Mannori, *Il sovrano tutore*, in part. pp. 427 e segg.

²⁹ Un’ulteriore testimonianza di quanto una tipologia di giudizio rapida e, al pari della giustizia economica, poco incline a formalismi di sorta fosse conosciuta ed applicata in vari contesti statali, italiani ed europei, in Età moderna, ci viene data dagli studi condotti sullo Stato sabauda da Simona Cerutti. In una contesto di grande fermento economico e sociale quale quello piemontese del XVII secolo, l’esigenza di controllo e gestione di endemici conflitti venne soddisfatta con il ricorso ad una giustizia rapida e sbrigativa spesso indicata come «giustizia alla mercantile» o «sommaria»: gestita a Torino dal giudice o dal Vicario, conosce applicazioni a partire dal periodo tardo medievale, e si caratterizza sin da subito per il suo essere “breve, semplice, *de plano*, senza scritti, senza strepito, senza figura di giudizio” (*Giustizia sommaria*, p. 36). Si tratta cioè “di un tipo di procedura relativamente diffuso nelle città italiane, e nominato in molti statuti, che si apparenta a quello seguito dal diritto canonico e deroga invece a molte delle prescrizioni del diritto positivo” (*Giustizia e località a Torino*, p. 447): tendente essenzialmente alla risoluzione di contenziosi civili, la giustizia sommaria a Torino si rivolge a diverse componenti della società (mercanti, vedove, orfani, stranieri). In una situazione nella quale il “contrario del povero non è ricco ma il cittadino”, la giustizia alla mercantile riguardava proprio coloro che non erano accomunati tanto dal vivere in una condizione economica svantaggiosa quanto da una particolare povertà di rapporti sociali (da qui l’inclusione della categoria dei mercanti tra gli individui soggetti a questo tipo di giustizia); come i sudditi del Granduca di Toscana sono dispensati dalle autorità economiche (come si vedrà) da pene come l’espulsione dal Regno, così i “cittadini torinesi [...] non possono subire pene corporali, non possono essere imprigionati per debiti; le sanzioni in cui incorreranno saranno meno pesanti di quelle riservate agli stranieri” (*Giustizia sommaria*, p. 63). Sull’argomento cfr. Cerutti, *Giustizia e località a Torino* e Ead., *Giustizia sommaria*. A Milano il disordine dilagante a fine XVIII secolo portò all’apertura di una stagione di intenso dibattito all’interno della società, tanto che nel 1773 l’Accademia Virgiliana organizzò un concorso avente come tema: *Assegnare le cagioni de’ delitti, additare il modo di toglierle al possibile o d’impederni gli effetti*. Sulle questioni più generali, quali tortura e pena di morte, duri scontri si svolsero tra il Senato di Milano (in cui si considerava la tortura e la pena di morte come strumenti essenziali nell’amministrazione della giustizia) e il Supremo consiglio di giustizia di Mantova (favorevole alla loro abolizione). Praticamente queste discussioni portarono: alla ricostituzione dell’antica istituzione dei “capi di quartiere” (istituzione considerata fondamentale nella prospettiva del controllo sociale); alla grande inchiesta del 1762 (grazia alla quale furono censiti inabili al lavoro, poveri, vagabondi e medicanti stranieri da espellere); alla statistica dei “membri infetti della società” da arruolare (cfr. Romani, *Haec est regula recti*).

conflittuali i rapporti tra le magistrature, la discrezionalità che caratterizzava da sempre la via economica rappresentò per le istituzioni centrali come per i poteri locali cui essa era delegata (Vicari *in primis*), un utile strumento per prevenire dispute e sopperire a vuoti normativi: tutto ciò, è evidente, a danno spesso della «certezza del diritto».³⁰

Ancora prima dell'emanazione della legge criminale del 30 novembre 1786 Pietro Leopoldo si preoccupò in qualche modo di porre delle nuove basi a tale modo di amministrare la giustizia: questo uno dei significati della istituzione a Firenze dei Commissari di quartiere (legge 26 maggio 1777³¹), sottoposti all'Auditore fiscale e in numero di quattro, ciascuno dei quali avente appunto una zona di riferimento e "un'abitazione fissa nel luogo più comodo di ciascheduno di detti quartieri"³². Con la nascita dei Commissari di quartiere, si registra a Firenze prima che altrove la volontà del Granduca di spostare la "giustizia criminale dal momento punitivo a quello preventivo"³³: se intensa era stata anche prima della riforma degli organi di polizia del 1777 l'attività di controllo esercitata dal Sovrano sulla società civile attraverso l'Auditore, l'istituzione dei Commissari di quartiere segna senza dubbio un indiscutibile passo in avanti nel processo di intrusione del potere centrale in ambiti sino ad allora esclusi da qualsiasi intervento normativo³⁴.

D'altro canto, quella di suddividere lo spazio cittadino in più aree assegnate ciascuna ad un funzionario, era una pratica da tempo invalsa in Europa. Non solo sin dai tempi del Re Sole si era realizzata in Francia una sorta di separazione tra funzioni giudiziarie e funzioni di polizia – principio recepito dallo stesso Pietro Leopoldo allorché promosse la creazione, con la legge del 26 maggio 1777 (la stessa che istituiva i Commissari a Firenze) di un Supremo Tribunale di Giustizia indipendente dall'Auditore Fiscale –, ma all'interno degli stessi organi di polizia era stata avviata una radicale ristrutturazione: da diversi decenni vi era infatti a capo dell'apparato di polizia francese un Luogotenente il quale delegava i vari poteri a dei «Commissari», ciascuno dei quali con una zona di riferimento in cui era obbligato a risiedere; fu proprio sul modello francese che Maria Teresa d'Austria organizzò la polizia imperiale, così come fu proprio a Vienna che Pietro Leopoldo, il «Migliore dei Principi», apprese il modo in cui i francesi avevano organizzato le loro forze di polizia. Anche nel Regno di Napoli tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo si registra un tentativo di modificare nel senso di una maggiore efficienza l'apparato di polizia. E come a Firenze lo spazio cittadino fu diviso in quattro quartieri affidati ciascuno ad un Commissario, a Napoli la città fu suddivisa in 12 aree, ognuna delle quali con a capo un giudice. Ogni giudice aveva, anche in questo caso, (inizialmente) l'obbligo di stabilirsi nel quartiere sottoposto alla sua giurisdizione; come i Commissari a Firenze dipendevano dall'Auditore Fiscale prima e dal Presidente del Buon Governo poi, a Napoli il referente principale di ogni giudice

³⁰ Cfr. Mangio, *La polizia toscana*, pp. 15 e segg.

³¹ *Leggi e ordini* 8, n. LVIII.

³² *Repertorio di diritto patrio toscano*, III, p. 102, §1.

³³ *Gli archivi delle potestierie di Sesto e Fiesole*, p. 37. Sul tema anche Contini, *La città regolata*.

³⁴ Cfr. Contini, *La città regolata*, pp. 468 e segg. e Mangio, *La polizia toscana*, pp. 41 e segg.

era costituito dal Reggente della Vicaria, ed esattamente come avvenne in Toscana non si riuscì, nonostante le riforme adottate, a rendere indipendenti gli organismi di polizia da quelli giudiziari³⁵.

Se è vero dunque che sin dall'inizio del XVIII secolo il potere centrale si preoccupò a più riprese di emanare istruzioni speciali riguardanti quelle categorie di individui da sempre considerati pericolosi o quantomeno degni di attenzioni (forestieri, vagabondi, questuanti, ecc.³⁶) è altrettanto vero che, come per molti altri ambiti del diritto e della procedura penale, la riforma criminale varata il 30 novembre del 1786 – comunemente nota come «Leopoldina» – rappresentò anche per l'amministrazione della giustizia economica un punto di svolta fondamentale: preceduta da un'intensa attività legislatrice e riformatrice – abolizione dell'appalto generale (1768), nuovo sistema di reclutamento dei giudici sulla base di titoli e meriti più che sul censo (1771), riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie fiorentine (1772) e senesi (1774)³⁷ – la Leopoldina portò, anche in termini di giustizia economica, all'abolizione di “tutto ciò che vi era di feroce nei mezzi di procacciare le prove, nella qualità e quantità delle pene”³⁸. Prima della svolta rappresentata dalla riforma del 30 novembre 1786, la già citata legge del 26 maggio 1777, istituendo come detto i Commissari di quartiere, aveva attribuito non solo a questi ultimi l'autorità di decidere su cause civili fino alla somma di 100 lire (art. XXXIV), ma aveva stabilito altresì che i giudizi dati dai Commissari «fino alla somma di lire 50», erano inappellabili (art. XXXV). Con questa, ciò che più interessa, la medesima legge aveva demandato ai neo istituiti Commissari «la cognizione, e decisione delle cause meramente criminali [...] e di piccola conseguenza del loro rispettivo Quartiere, come Ingiurie, Risse, Ferimenti senza pericolo di storpio, o di vita», con pena pecuniaria non eccedente le lire 100; parimenti di loro competenza era diventata la gestione di vicende legate a truffe, e poiché «le Truffe, gli Scirocchi e simili contratti illeciti hanno regolarmente origine dal disordine, e dal mal costume, in specie dei Figli di Famiglia, della Gioventù sconigliata», spettava al Commissario di ciascun quartie-

³⁵ Cfr. Alessi, *Giustizia e polizia* e Ead., *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento*.

³⁶ E' il caso ad esempio del bando del 20 luglio 1743 che prevedeva per i vagabondi forestieri che non obbedivano all'ordine di espulsione pene che andavano dalla fustigazione pubblica al carcere ad arbitrio del giudice, senza alcun tipo di processo.

³⁷ La riforma del sistema giudiziario avviata da Pietro Leopoldo in questi anni non interessò solo i titolari dei poteri amministrativi e giurisdizionali bensì tutte quelle figure poste *a latere* dei funzionari governativi, quali notai e giudici, i cui poteri erano enormemente cresciuti nel corso dei secoli a scapito proprio degli effettivi titolari degli uffici. Il processo riformativo avviato nel 1771 mirava dunque da un lato a ridare dignità e capacità di azione ai rappresentanti del potere centrale in provincia, dall'altro a riscrivere secondo criteri più razionali lo stesso quadro dell'amministrazione del Granducato. Altri provvedimenti riguardarono i requisiti cui dovevano rispondere quei funzionari che formavano lo *staff* del giudice locale (l'antica «famiglia»): non erano più scelti sulla base della sola discrezionalità dei potestà o vicari, ma dovevano come titolari di precise ed importanti mansioni garantire una serie di competenze e di titoli che giustificassero l'assunzione all'incarico loro affidato.

³⁸ Galeotti, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana*, p. 17 (da un documento inedito di Francesco Forti).

re vigilare su tutto quanto accadeva nella rispettiva zona di riferimento, ed accogliere eventuali richieste di provvedimenti «economici» da parte di parroci³⁹, «Capi di casa, padri e madri di famiglia» (art. XL). Gli appelli permessi dalla legge alle decisioni dei Commissari dovevano comunque avvenire entro cinque giorni (art. XLII)⁴⁰.

Il successivo motuproprio del 21 marzo 1780 aveva stabilito che le “Cause d’ingiurie verbali, insulti, risse, e Ferimenti senza storpio, o pericolo di Vita; quelle di Danno Dato, e trasgressioni alle Leggi della Magona, Tabacco, Panno Forestiero, e generalmente ad ogni altra Legge, Ordine, e Disposizione particolare per cui venga stabilita una semplice pena pecuniaria non eccedente la somma di lire Cento, si devano da detti Giusdicenti, e Tribunali Provinciali, che hanno la cognizione dei Delitti, e Trasgressioni, risolvere, e decidere, senza alcuna preventiva partecipazione al Supremo Tribunale di Giustizia”⁴¹, accordando all’imputato la possibilità di ricorrere allo stesso Supremo Tribunale entro 10 giorni.

Se dunque le modifiche giurisdizionali, il coinvolgimento di «Parrochi, Capi di casa, padri e madri di famiglia» unito ad una serie di interventi legislativi fotografano l’affermarsi inequivocabile, anche a Firenze, di un potere «disciplinare»⁴², è solo con la riforma penale del 30 novembre 1786 che la giustizia economica trovò come detto una definitiva e precisa collocazione nell’ordinamento toscano⁴³.

Centrali, nella gestione della potestà economica, si rivelarono all’interno della cosiddetta «Leopoldina» alcuni articoli, primi fra tutti il LVI: secondo le disposizioni contenute in questo articolo infatti i “Ministri incaricati della Pulizia” avevano facoltà di condannare “per trasgressioni e delitti economicamente alle Carceri da poche ore fino

³⁹ A partire da Pietro Leopoldo infatti i “parroci furono investiti, oltre che delle tradizionali funzioni pastorali, anche di un ruolo sociale corrispondente all’importanza dell’istituto che erano chiamati a governare. Ad essi il granduca non si limitò a richiedere, come aveva fatto il concilio di Trento, alte qualità morali e una sufficiente preparazione culturale e teologica, ma intese attribuire una gamma di compiti educativi (l’istruzione primaria, la prevenzione delle discordie familiari, delle liti e di ogni genere di disordine), compiti che vanno letti anche in funzione dell’esigenza di controllo sociale e del processo di costruzione dello Stato” (Fantappiè, *Promozione e controllo del clero*, p. 245). Cfr. anche Piselli, *‘Giansenisti’, ebrei e ‘giacobini’ a Siena*, pagg. 1 e segg.

⁴⁰ *Leggi e ordini* 8, n. LVIII.

⁴¹ *Leggi e ordini* 10, n. XX.

⁴² “La sorveglianza gerarchizzata, continua e funzionale non è, senza dubbio, una delle grandi «invenzioni» tecniche del secolo XVIII, ma la sua insidiosa estensione deve l’importanza che le è propria in questo periodo ai nuovi meccanismi di potere che porta con sé. Grazie ad essa, il potere disciplinare diventa un potere «integrato», legato dall’interno all’economia ed ai fini del dispositivo in cui si esercita. Esso si organizza inoltre come potere multiplo, automatico ed anonimo; poiché, se è vero che la sorveglianza riposa su degli individui, il suo funzionamento è quello di una rete di relazioni dall’alto al basso, ma, anche, fino a un certo punto, dal basso all’alto e collateralmente. Questa rete fa «tenere» l’insieme o l’attraversa integralmente con effetti di potere che si appoggiano gli uni sugli altri: sorveglianti perpetuamente sorvegliati. Il potere, nella sorveglianza gerarchizzata delle discipline, non si detiene come una cosa, non si trasferisce come una proprietà: funziona come un meccanismo” che tutto intero produce un «potere», “potere che è in apparenza tanto meno corporale, quanto più è sapientemente fisico” (Foucault, *Sorvegliare e punire*, pp. 193-194).

⁴³ *Leggi e ordini* 13, n. LIX.

a tre giorni a pane ed acqua”, così come i “Ministri superiori di Pulizia” potevano comminare pene che andavano dalle “Staffilate da darsi in privato” alla “Pena del Carcere, purché non oltrepassi il termine di un mese” fino a giungere “all’Esilio da tutto il Granducato per i Forestieri e i Vagabondi”. È necessario rilevare poi che con tale norma non solo si fissarono i limiti delle pene e la tipologia di reati amministrabili economicamente, ma riprendendo spunti già in parte presenti in precedenti disposizioni, si tentò allo stesso tempo di garantire uniformità al sistema giudiziario: la potestà economica non poteva e non doveva rappresentare una «sacca» esclusa dal circuito della giustizia ordinaria; al contrario con detta disposizione si precisava che chiunque “si sentisse aggravato” dai provvedimenti adottati dalla giustizia economica, poteva legittimamente chiederne “il ricorso a Noi, o sivvero la facoltà di domandare che l’affare sia esaminato per mezzo di un Processo formale”, ben inteso accettando eventuali aggravati di pena nel caso la giustizia ordinaria avesse sancito e confermato la colpevolezza dell’indagato. Come ha notato Giorgia Alessi

era questa – pur con tutti i suoi limiti – una clausola assai importante, che esprimeva la volontà di unificare il sistema sotto il profilo delle garanzie processuali, ed introduceva un sicuro mutamento di indirizzo rispetto alla tradizione d’Antico Regime, contrassegnata dalla differenziazione delle procedure e dal largo spazio di procedimenti eccezionali⁴⁴.

Anche l’arbitrio che l’amministrazione della potestà economica garantiva ai funzionari di polizia fu in un certo qual modo limitato attraverso l’articolo XLVIII, attraverso il quale veniva riconosciuto come un dovere dei pubblici ufficiali la contestazione, sempre e comunque, dell’accusa al reo o presunto tale, anche in caso di accuse gravissime; infine l’articolo IL escludeva la possibilità di esaminare gli atti cameralmente, e prevedeva l’obbligo da parte delle autorità di contestare i capi di accusa all’imputato, garantendo di conseguenza a quest’ultimo la possibilità di discoltarsi. Tale norma – riaffermata per i giudicanti provinciali con legge 12 marzo 1790 – rappresenta in qualche modo la cifra, non solo per la giustizia economica, del progresso che attraverso la riforma penale del 30 novembre 1786 fu compiuto nel modo di amministrare la giustizia criminale. Una delle più inique peculiarità della tradizione inquisitoria romano-canonica era infatti la possibilità del giudice-inquisitore di raccogliere prove a carico di un presunto reo senza che quest’ultimo ne fosse a conoscenza se non alla fine di questa fase; in Toscana, poi, l’accusato poteva difendersi e presentare testimoni a suo favore “senza la conoscenza completa delle disposizioni dei testi, «a processo chiuso»”⁴⁵. Non bisogna dimenticare che le idee di Pietro Leopoldo erano certo più audaci ed innovative in materia di conduzione del processo penale, mirando egli alla «pubblicità» dello stesso; tuttavia, dovendo il Granduca venir incontro alle perplessità del suo *entourage*, fu costretto ad accontentarsi, ci dice Giorgia Alessi, di una più riduttiva “pubblicazione degli atti processuali”. Ad ogni modo, l’obbligo da parte delle autorità di non poter

⁴⁴ Alessi, *Questione giustizia*, p. 174.

⁴⁵ Alessi, *Questione giustizia*, p. 164.

portare avanti un processo «cameralmente» significava chiaramente un enorme passo avanti fatto nella direzione del rispetto dei diritti dell'imputato.

Ultimo articolo dedicato dalla «Leopoldina» all'amministrazione della giustizia economica era il CIX, che demandava ai Ministri superiori di Polizia (per Siena, come si dirà, l'Auditore Fiscale fino al 1791) la gestione per via economica delle trasgressioni “alle Leggi, e Consuetudini dello Stato sopra i Funerali, sopra i Giuochi, sopra i Matrimonj contratti tumultuariamente senza l'intera osservanza dei riti della Chiesa, e con sorpresa dei Parochi, sopra i giorni, e l'ore, nelle quali debbon star serrate le Osterie, e Bettole, e quant'altro si contiene nella Notificazione del dì 27 Dicembre 1785 [...] osservato però sempre quanto prescritto sopra all'Art. LVI”.

Nonostante il notevole passo avanti svolto nel senso di una più decisa strutturazione della potestà economica nell'ordinamento giudiziario toscano, alcuni mesi dopo il Presidente del Buon Governo Giuseppe Giusti intervenne, in data 13 febbraio 1787, con una circolare che, rivolta ai giusdicenti del Granducato, sembrava quasi vanificare “i profili legalistici [...] delineati dagli articoli 48, 49, 56, della Leopoldina”⁴⁶. Secondo il Giusti, infatti, “molti dei Giusdicenti, non penetrando nello spirito di detta nuova Legislazione”, fuorviati cioè da quella mitigazione delle pene che costituiva il cardine della Leopoldina, credevano “di essere dispensati in parte da quella vigilanza, senza di cui andrebbero incontro ai passati disordini”; a prescindere dalla mitigazione delle pene “di cui potrebbero forse abusare i mal'intenzionati”, dovevano “come in passato essere oggetto della più esatta, e scrupolosa vigilanza dei Giusdicenti gli Oziosi, i Vagabondi, gli Avventurieri, i Questuanti Forestieri, i Pellegriani, e simili persone sospette, i Giuochi, e i Ridotti, i Postriboli, e quelli che vi tengono mano, i Procuratori, Mozzorecchi, Venditori di fumo”, ecc.: in relazione a soggetti considerati pericolosi per la pace sociale la Presidenza del Buon Governo ordinava così “che sopra ogni altro oggetto interessante la buona Pulizia usino delle più elette loro vigilanze”⁴⁷. Un'altra delle innovazioni apportate della circolare del Giusti, tendente in qualche modo a favorire il ricorso dei querelanti alla giustizia economica, era senza dubbio quella riguardante il dovere, da parte dei funzionari di polizia, di non indicare agli accusati il nome degli accusatori nel caso si trattasse di ricorsi “della moglie contro il marito, dei Figlioli contro i Genitori, dei Parrochi contro i loro Popolani”.

Erano trascorsi poco più di due mesi dall'emanazione della riforma criminale, e tale breve lasso di tempo aveva indotto il Presidente del Buon Governo a inviare dunque una nuova istruzione che in qualche modo correggesse il tiro delle disposizioni emanate da Pietro Leopoldo in materia di prevenzione, che egli considerava evidentemente eccessivamente restrittive in ordine alle possibilità di intervento degli organismi giudiziari e di polizia. Secondo il Giusti era cioè indispensabile ripristinare quella certa discrezionalità dei funzionari di polizia che la Leopoldina sembrava aver limitato, così come probabilmente nella visione del Presidente del Buon Governo gli stessi «atti camerali», aboliti dalla legislazione del 30 novembre 1786, “rappresenta[va]no ancora

⁴⁶ Colao, *La giustizia criminale senese*, p. 151.

⁴⁷ *Leggi e ordini* 13, n. LXIX.

l'elemento costitutivo della giustizia di polizia; e la circolare del Giusti ne accentua[va] il carattere sommario"⁴⁸. La gestione della potestà economica venne ulteriormente precisata a seguito di una nuova circolare inviata dalla Presidenza del Buon Governo il 29 gennaio 1788 attraverso la quale si affermava che "trattandosi d'inosservanze di pene economiche, dovrà in avvenire per un metodo più uniforme, e regolare, appartenere la cognizione ai rispettivi Ministri Superiori di Pulizia, e da questi risolversi i Processi, che occorreranno farsi per simili inosservanze"⁴⁹.

Trascorsero pochi mesi dalla pubblicazione della *Leopoldina* e dalla circolare del Giusti quando, nel 1791, il Granduca Pietro Leopoldo abbandonò il trono fiorentino per assurgere alla maestà dei territori austro-ungarici a seguito della morte dell'imperatore Giuseppe II; e non è un caso che uno dei primi provvedimenti voluti dal nuovo Granduca, Ferdinando III, riguardò l'abolizione di tutte le modificazioni successive alla legge del 1786 in materia di giustizia preventiva. Benché lo stesso Giusti si dichiarasse "favorevole a punire col massimo rigore gli abusi di autorità compiuti dai pubblici impiegati"⁵⁰, Ferdinando III era fermamente convinto del fattore destabilizzante rappresentato dalla circolare del 13 febbraio 1787, motivo per il quale impose di fatto il ripristino, all'interno dell'ordinamento giudiziario toscano, di quegli articoli «garantisti» che il Giusti aveva cercato in qualche modo di eclissare o quantomeno di ridimensionare⁵¹.

Così, nonostante il parere contrario espresso in più occasioni dal Giusti, il Presidente del Buon Governo fu costretto ad inviare, il 27 agosto 1791, una nuova circolare nella quale si affermava che, in riferimento all'"Amministrazione della Giustizia Economica, ed alle Facoltà dei Ministri Superiori, ed inferiori di Polizia" veniva "abolito qualunque altro sistema, e specialmente quello introdotto in coerenza degli Ordini contenuti nella [...] Circolare de' 13 febbraio 1787"; il punto di riferimento normativo tornava ad essere "la Legge Criminale del dì 30 novembre 1786"⁵²: si cercava cioè di risolvere quella contraddizione scaturita dalla politica condotta sino ad allora da Pietro Leopoldo, il quale se riconosceva da un lato importanti diritti e garanzie alla popolazione civile (come fece ad esempio attraverso la *Leopoldina*), dall'altro affidava agli organi di polizia una discrezione ed una capacità di intervento spesso difficilmente compatibile con i principi «garantisti» sanciti dalla riforma del 1786.

Il Giusti chiese più volte l'abrogazione della Circolare dell'agosto '91 proprio perché riteneva le norme raccolte dalla «*Leopoldina*» inadeguate ad una concreta e corretta gestione della giustizia economica: era cioè fermamente convinto del fatto che, in seguito alla circolare alla cui stesura era stato praticamente obbligato dal nuovo Granduca, i funzionari di polizia si sarebbero ritrovati impossibilitati ad esercitare un effettivo

⁴⁸ Colao, *La giustizia criminale senese*, p. 152.

⁴⁹ *Leggi e ordini* 13, n. CVIII.

⁵⁰ Mangio, *La polizia toscana*, p. 93.

⁵¹ Cfr. Da Passano, *Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone*, pp. 111 e segg.

⁵² *Leggi e ordini* 15, n. XVII.

potere di controllo ed intervento. Ciò nonostante, il Granduca si mostrò irremovibile su questo punto, e il Giusti alla fine non poté che cedere al volere di Ferdinando III.

Un'altra occasione di contrasto tra il granduca Ferdinando III e il Presidente del Buon Governo fu rappresentata dall'aumento e dalla redistribuzione della qualifica di «Ministro Superiore di Polizia» ai giudicanti dello Stato. Secondo la visione di Giusti tale processo avrebbe ridotto sensibilmente il potere di intervento del Presidente del Buon Governo: da qui la sua opposizione ad un progetto che vide coinvolto in prima battuta lo stesso Luogotenente generale di Siena Vincenzo Martini.

Sin dal giugno 1791 il governatore Martini aveva informato il Sovrano dell'estrema facilità con cui l'Auditore fiscale di Siena Berti, «Ministro superiore di Polizia» per la città, infliggeva pene economiche: le istruzioni ricevute in occasione della nomina, infatti, se da un lato riconfermavano al Luogotenente generale la facoltà di risolvere gli affari di propria competenza «personalmente senza l'intervento né dell'Auditore del Governo, né dell'Auditore Fiscale», dall'altro rimarcavano l'importanza a che l'amministrazione della giustizia non «soffrisse» la «minima alterazione»⁵³; la necessità, avvertita dal Sovrano a seguito dei rapporti del Martini della metà del 1791, di offrire delle garanzie agli accusati ebbe quindi un'importanza primaria nell'emanazione del motuproprio del 20 agosto⁵⁴ di quello stesso anno con cui, in deroga al già citato articolo LVI della legge criminale del 30 novembre 1786, le incombenze di polizia venivano trasferite dall'Auditore fiscale al Governatore, mansioni che il rappresentante del Granduca a Siena manterrà sino al 1838⁵⁵.

Tali erano le basi giuridiche sulle quali si fondava la giustizia economica quando il 'contagio' rivoluzionario colpì il Granducato di Toscana.

5.3. Prevenzione e repressione nell'età della Restaurazione.

Con il ripristino della legislazione e degli apparati giudiziari, la potestà economica ritrovò all'interno dell'ordinamento toscano quello spazio e quella collocazione che Pietro Leopoldo aveva ad essa assegnato con la riforma criminale del 30 novembre 1786: gli articoli della «Leopoldina» costituirono nuovamente la linfa giuridica da cui la pratica della giustizia economica trasse sostentamento⁵⁶.

Già in data 30 novembre 1814 il Presidente del Buon Governo Aurelio Puccini inviava ai giudicanti locali una circolare riguardante le norme cui attenersi in materia di giustizia economica⁵⁷, disposizioni in cui non si può non leggere il forte collegamento con la *restaurata* legislazione leopoldina e ferdinandea degli anni Ottanta-Novanta del

⁵³ ASSi, *Governo di Siena*, fasc. sciolto posto al principio della filza indicato con il numero 21.

⁵⁴ *Leggi e ordini* 15, n. XV.

⁵⁵ La vicenda è descritta da Mangio, *La polizia toscana*, pp. 133-138.

⁵⁶ Sulla gestione del potere economico nell'Ottocento cfr., oltre a Galeotti, anche Marcotti, *Cronache segrete*; Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*; Del Cerro, *Misteri di polizia*; Lotti, *Il Granducato di Toscana*; Francia, *Polizia e opinione pubblica*.

⁵⁷ Cfr. *infra* Appendice II.

secolo precedente. Così si ingiungevano Vicari e Commissari “a fermare la loro più vigilante attenzione sui forestieri oziosi, e sospetti, che non rendono conto di sé, sui Vagabondi, sui Ciarlatani e Cantimbanchi, sui Questuanti, e sopra tutte le persone sospette”, come pure a omettere “in tutti i casi di ricorsi delle Mogli contro i mariti, dei figli contro i Genitori, dei Parrochi contro i Popolani, e di altri simili [...] i nomi dei ricorrenti” secondo quanto stabilito su tutte dalla circolare del Giusti del 13 febbraio 1787; si *rammentava* agli stessi giurisdicenti che tutte le disposizioni a partire dall’art. XLVIII della leopoldina prescrivevano “sempre in via Economica una sommaria certificazione degli addebiti, la contestazione da farsene all’Imputato per ammetterlo a rilevarsi pettoralmente”; si avvertivano i giurisdicenti “che qualunque omissione” alle disposizioni emanate si sarebbero rivelate “di ostacolo ai loro avanzamenti”.

Dopo una prima fase nella quale, come si è visto, i poteri centrali si erano limitati al ripristino della normativa e degli ordinamenti pre-napoleonici, fu lo stesso Aurelio Puccini a farsi carico, emanando l’istruzione del 16 aprile 1816⁵⁸, della ridefinizione e riattribuzione ai diversi giurisdicenti del Granducato di quei compiti spettanti loro in materia di potestà economica.

Si è già visto come le istruzioni rivolte al Governatore di Siena in data 15 gennaio 1816 avessero di fatto confermato la centralità del Luogotenente generale all’interno del compartimento senese per tutti gli affari governativi e di ordine pubblico, riconoscendo allo stesso, come si ricorderà, la facoltà

di condannare alla carcere per un mese, alle staffilate, all’esilio dai rispettivi vicariati per sei mesi, ed alle pene pecuniarie fino alla somma di lire cento coerentemente ai veglianti Regolamenti, eccettuate le trasgressioni sulle denunce dei Forestieri, che dovranno essere sempre partecipate per la risoluzione alla Presidenza del Buon Governo⁵⁹.

Le disposizioni del 16 aprile ripresero in buona parte i dettami delle norme precedenti, e stabilirono così: che Governatori e Commissari Regi avrebbero retto nei rispettivi compartimenti la giustizia economica “dentro il limite della Carcere per un Mese, delle Staffilate, dell’esilio per sei Mesi dal Governo [...] e delle multe, che non eccedono le lire cento”; che costoro da un lato sarebbero stati soggetti alla Presidenza del Buon Governo e dall’altro avrebbero rappresentato, per i Vicari, le autorità di riferimento per le cause eccedenti le loro rispettive competenze; che gli stessi Vicari erano tenuti ad inviare ai Commissari o Governatori cui dipendevano tanto dei rapporti settimanali sullo stato della giustizia nella rispettiva giurisdizione quanto, mensilmente, una copia dei Protocolli economici (a loro volta partecipati alla Presidenza del Buon Governo); che “fino alle competenze dei Vicari Regi, potranno dai rispettivi Auditori di Governo, e Commissari Regi delegarsi, per il disbrigo al Cancelliere Criminale” (art. VI); che finalmente si affidavano ai Governatori e Commissari le cause non risolvibili dai Vicari e Cancellieri criminali, che i primi avrebbero «risolto» sempre con il concor-

⁵⁸ *Leggi e ordini* 23, n. XLIV.

⁵⁹ ASSi, *Governo di Siena* 6, fasc. F.

so dei rispettivi Auditori: “delle risoluzioni economiche dei Governatori, e Commissarj Regi”, poi, “potrà aversi ricorso al Presidente del Buon Governo, che sul concorso di gravi circostanze, avrà facoltà anche di sospenderne l’esecuzione fino a causa conosciuta” (art. VIII).

Per quanto riguarda la diversa «qualità» dei castighi attribuibili ancora in questa fase per via economica, l’avvocato Fiani le riassume così: la carcerazione (“ha un effetto immediato e sicuro”⁶⁰); la fustigazione (ritenuta dal Fiani eccessivamente iniqua nonché inefficace – “Chi non vede essere assurdo e ridicolo il rendere infame il cittadino per correggerlo?”⁶¹); l’esilio generale (da comminare solo a forestieri) o particolare (quando il reo è allontanato dalla potesteria o città di appartenenza); la mutazione coatta di domicilio; la reclusione in casa di correzione; la sottoposizione alla disciplina militare. Si tratta come ovvio di pene per la cui attribuzione le autorità economiche seguono ancora il disposto della legge criminale del 30 novembre 1786. Di alcune di queste si avrà occasione di parlare in seguito; qui è forse utile solo considerare che nel corso del XIX secolo si registra, almeno da parte delle autorità senesi, un’evoluzione nella comminazione di tali castighi: è il caso ad esempio delle «staffilate», pena applicata sempre e fino alla metà degli anni Venti del XIX secolo per i reati più disparati, per poi nella pratica scomparire progressivamente – benché ancora prevista dall’ordinamento vigente. Oltre al caso delle fustigazioni, dall’analisi della documentazione «economica» emerge facilmente come ogni processo a carico di un cittadino, avente per oggetto un qualsiasi crimine «presunto», si conclude sempre con un «non luogo a procedere». Quest’ultima affermazione chiaramente non esclude quanto detto e quanto si dirà in merito a determinate categorie di individui: “il giramondo, non appena lo si sospettava di aver commesso o essere in procinto di commettere un qualsiasi reato, veniva allontanato in perpetuo dal territorio granducale”⁶².

I limitati formalismi, l’assenza del diritto alla difesa legale e la rapidità procedurale che da sempre caratterizzavano la via economica portarono probabilmente i giudicenti locali ad abusare delle prerogative economiche nella risoluzione delle istanze, tanto da indurre il Presidente del Buon Governo Aurelio Puccini ad inviare in merito un’apposita circolare dove si rilevava che, troppo frequentemente, venivano trattati economicamente “affari che per il loro titolo, o per le circostanze da cui sono accompagnati appartengono alla competenza, ed alla procedura ordinaria”⁶³, con tutti i contrattempi derivanti dal dover riaffidare a quest’ultima le istanze erroneamente giudicate per via economica. Altra questione affrontata dal Puccini in questa fase riguardò gli inconvenienti che nascevano dalla scarsa celerità con la quale i giudicenti di una località, che avevano processato per via ordinaria o economica un suddito appartenente ad un’altra giurisdizione, comunicavano al magistrato responsabile di quest’ultima l’avvenuta imputazione o condanna dell’individuo sottoposto a processo: “ne deriva da ciò, che

⁶⁰ Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, p. 144.

⁶¹ Ivi, p. 148.

⁶² Cecchini, *Il reato e la pena nel sistema della Leopoldina*, p. 294.

⁶³ Circ. 24 agosto 1819 in *Leggi e ordini* 26, n. IC.

si perde il miglior tempo per le savie misure di vigilanza allorché occorrerebbero sollecite, e che si pregiudica talvolta all'interesse dalla Giustizia"; a tale problema il Presidente del Buon Governo tentò di sopperire appunto con la circolare del primo luglio 1818⁶⁴.

Diversa la procedura e il trattamento riservato agli ecclesiastici che incorrevano in pene economiche: per questi la prassi stabilita fu dettata dagli uffici centrali ai giudicanti dello Stato in data 22 agosto 1819⁶⁵.

“Gravi reclami dell'opinione pubblica sugli abusi della potestà economica (divenuta intollerabile quando la si volle applicare anche alla sorveglianza e compressione delle opinioni pubbliche), provocarono nel Settembre del 1832 una legge, colla quale si limitava la quantità delle pene che potevano irrogarsi dalla potestà economica”⁶⁶. Nel 1832, dunque, il Granduca Leopoldo II decise con la legge del 13 settembre⁶⁷ di intervenire su alcuni meccanismi della potestà economica. Si tratta, come è noto, di una riforma molto meno incisiva rispetto a quella che lo stesso Granduca attuerà 6 anni dopo: se da un lato infatti prescrisse al Presidente del Buon Governo (art. 1) la possibilità di condannare *economicamente* fino a due mesi di carcere, all'esilio dal luogo di residenza fino ad un anno, alla mutazione coatta di domicilio e al servizio militare coatto – emendamenti che trovarono prosieguo con la Notificazione del 24 settembre 1846⁶⁸ –, la stessa norma confermò le attribuzioni dei Governatori, dei Commissari Regi e dei Vicari (art. II), e soprattutto stabilì (art. III) la possibilità per l'imputato di ricorrere all'organismo della Consulta per tutte quelle risoluzioni economiche emanate dai magistrati locali e considerate dagli imputati stessi ingiuste, ribadendo il termine di 5 giorni per la presentazione dei ricorsi (art. IV). L'appello alla Consulta comportava la sospensione della pena anche se veniva garantita ai Ministri superiori di polizia la possibilità, “indipendentemente dai termini della Condanna”, di adottare “quelle misure preservative, che speciali circostanze potessero esigere” (art. VI).

Il 1838 rappresenta un anno cruciale non solo per l'amministrazione della giustizia economica e per l'insieme delle mansioni del Governatore di Siena, ma per l'intero ordinamento criminale toscano. Su questi due ultimi aspetti ci si è soffermati in precedenza. Qui è d'uopo approfondirne il primo.

“La riforma giudiziaria del 1838 [...] aveva portato a termine e a completezza formale l'annullamento dei poteri governatoriali”⁶⁹: senza appello e certamente condivisibile è il giudizio espresso da Marco Lenzi sulla riforma giudiziaria del 2 agosto e ancor

⁶⁴ *Leggi e ordini* 25, n. LXX.

⁶⁵ Copia della circolare è in ASSi, *Cancelleria criminale dell'Auditor di Governo* 388, cc. 278-282v.

⁶⁶ Galeotti, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana*, p. 31 (da uno scritto inedito di Francesco Forti).

⁶⁷ *Leggi e ordini* 39, n. L.

⁶⁸ *Leggi e ordini* 53, n. LXXX.

⁶⁹ Lenzi, *Luigi Serristori, il governo granducale e il problema dell'amministrazione periferica in Toscana*, p. 18.

di più sulla legge attuativa e integrativa del 29 novembre 1838⁷⁰. Se il primo provvedimento sanciva tra le altre cose la nascita dei Tribunali di prima Istanza e sottraeva tanto ai Commissari quanto agli Auditori di Governo le competenze giudiziarie ordinarie, la legge del 29 novembre stabiliva che la “Giurisdizione coercitiva, e punitiva di Polizia”, fino ad allora esercitata dai Governatori di Siena, Pisa e Livorno, veniva “trasferita negli Auditori di Governo stabiliti nelle tre rammentate Città, e dai medesimi per la estensione dei rispettivi Compartimenti di Governo verrà esercitata nei termini, agli effetti, e con le competenze medesime attribuite fin qui ai Governatori” (art. 1.); tanto i Vicari del compartimento quanto la figura del Giudice Direttore degli atti criminali, istituita in luogo del Cancelliere criminale, avevano l’obbligo di partecipare “direttamente al rispettivo Auditore di Governo quelli affari di polizia, e Buon Governo che risultino meritevoli di coercizioni, e mortificazioni eccedenti le Loro proprie competenze” (art. 3). Oltre ad attribuire ai “Vicarij e direttori degli atti le competenze di tribunali correzionali per i furti semplici, e danni dati, sebbene qualificati da esportazione non eccedenti le lire 10, e per le offese leggiere ed ingiurie, che non portino a pene maggiori della carcere per giorni otto, e della multa di lire 25”⁷¹, dunque, le riforme del 1838 decretarono nel complesso per la figura del Governatore in generale, e ancora di più per quanto riguarda il Luogotenente di Siena, la fine di quelle prerogative che l’avevano reso a tutti gli effetti il rappresentante del Granduca in Città: soprattutto la legge del 29 novembre, infatti, la cui paternità è secondo Lenzi da assegnare al Puccini – nel frattempo divenuto Presidente della Consulta –, non faceva altro che danneggiare “proprio i governatori ossia quei funzionari che, scelti dal Granduca, potevano rappresentarne i maggiori interlocutori a livello periferico, e i più indipendenti appunto dai ministri e dal Buon Governo”, attribuendo agli Auditori di Governo, semplici funzionari, una autonomia di cui non potevano fregiarsi⁷².

Alla metà del XIX secolo la giustizia economica “tornò a decadere dalla pubblica opinione, perché novelle teorie rispetto al sistema preventivo, luminose in vero, ma non totalmente forse applicabili, cominciarono dappertutto a predicarsi”⁷³: con la Presidenza del Buon Governo e il corpo degli esecutori di polizia, anche la potestà economica fu oggetto, agli albori dei rivolgimenti del ’48, di una critica trasversale che vide concordi, nell’ambito del più generale dibattito sulla riforma dell’ordinamento giudiziario⁷⁴, personalità spesso distanti come Vincenzo Salvagnoli, Giovanni Carmignani, Bettino Ricasoli o Leopoldo Galeotti⁷⁵, il quale ancora nel 1847 poteva scrivere:

Il sistema giudiziario criminale offre in Toscana larghissime garanzie per l’accusato, il

⁷⁰ *Leggi e ordini* 45, rispettivamente n. XLIII e n. LXXXII.

⁷¹ Galeotti, *Delle leggi e dell’amministrazione della Toscana*, p. 32.

⁷² Lenzi, *Luigi Serristori, il governo granducale e il problema dell’amministrazione periferica in Toscana*, p. 18.

⁷³ Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, p. 17.

⁷⁴ Cfr. Colao, *Avvocati del Risorgimento*.

⁷⁵ Cfr. Francia, *Polizia e opinione pubblica*, pp. 150 e segg.

quale prima di subire una pena deve avere a carico suo uno, o due decreti, una sentenza, ed un rigetto di ricorso.

Pure questo sistema rimane viziato per i rapporti che esso ha col potere economico della Polizia. [...].

La procedura scritta, che serve di base ai decreti della Camera di Consiglio, o della Camera della accuse compilata essendo, e fabbricata da un ministro processante (lo che vuol dire in molti casi da un ufficiale della Polizia), non offre garanzie di nessuna specie né per il pubblico potere, né per il cittadino[...].

La sentenza assolutoria dei tribunali ordinarij non serve a render la libertà al cittadino, che rimane in balia della potestà economica. Essa può punire economicamente quei fatti stessi che i tribunali ordinarij per difetto di prove hanno giudicato non dassetter luogo a condanna.

L'assioma giuridico «*non bis in idem*» è violato in Toscana per questo intervento del potere economico nella giustizia punitiva. Il cittadino può esser punito doppiamente, e sfuggito alla condanna, non si sottrae alla pena.⁷⁶

Ciò nonostante, la «seconda Restaurazione» e i regolamenti di polizia del 22 ottobre 1849 nonché il successivo del 20 giugno 1853⁷⁷, garantirono ancora per un decennio vita e fortuna alla giustizia economica.

5.4. Categorie di comportamenti giudicati economicamente.

Si è già avuto modo di soffermarsi in parte sulla «qualità» dei *reati* cui era preposta a far fronte la potestà economica sin dalla sua definitiva strutturazione avvenuta con la riforma criminale del 30 novembre 1786. Come accennato infatti, l'amministrazione della giustizia economica era orientata non solo alla prevenzione ma anche alla repressione di *trasgressioni*, ovvero di “fatt[i] indifferent[i] di per stess[i]” che variano “secondo lo stato economico, le circostanze e i bisogni dei popoli” e che si distinguono dai *delitti*, considerati “da per tutto atti malvaggi e nocivi”, ed in quanto tali “per ogni dove puniti e proibiti (*ex. gr.* l'omicidio)”⁷⁸. Si è più volte fatto riferimento in queste pagine ai presupposti ideologici e ai risvolti pratici di questo modo di esercitare il potere; non è il caso di riprendere nuovamente tali concetti: basti ricordare che, nella schematizzazione dei reati punibili per via economica che ci si appresta a fare, accanto ad un definibile gruppo di trasgressioni comuni, le autorità toscane pensarono di utilizzare il discreto strumento costituito dalla potestà economica per far fronte a tutta una serie di reati la cui gestione imponeva una certa cautela (è il caso ad esempio delle rivolte); di più, dato che come detto “niuna legge” può “preconcepire tutti i casi, e tutte le circostanze per le quali può venir leso l'ordine sociale”⁷⁹, gli strumenti della giustizia economica ben si prestavano parimenti – per tutte le ragioni elencate in precedenza – alla gestione di tutti i casi non sempre compresi nei codici.

⁷⁶ Galeotti, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana*, pp. 28-29.

⁷⁷ *Leggi e ordini* 63, n. LIX.

⁷⁸ Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, p. 21.

⁷⁹ Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, p. 72.

Nella disamina delle diverse trasgressioni ci si servirà come supporto, oltre che dell'apparato normativo alla base dell'attività economica degli organi di polizia, di dati statistici ricavati dall'analisi dei protocolli economici⁸⁰.

5.4.1. Forestieri, vagabondi, questuanti.

Tra le categorie di individui su cui, con più costanza ed attenzione di altre si concentrarono da sempre ed ancor di più nel XIX secolo le autorità di polizia, spicca senza dubbio quella dei forestieri, vagabondi (o presunti tali) e più in generale di tutti coloro le cui peculiarità (*status* sociale, condotta morale, mestiere, ecc.) risultavano sconosciute alle autorità stesse: anche se è improprio da un punto di vista storiografico, come detto, parlare di «Stato di polizia» in senso «contemporaneo» per questo periodo, ciò che è possibile notare chiaramente dalle sentenze riguardanti i forestieri e i vagabondi è una grande diffidenza verso «l'altro», il timore tipico di uno stato poliziesco per il quale il «non conosciuto» è per sua stessa natura pericoloso, è di conseguenza da «epurare»; il vagabondo “costituisce un potenziale pericolo per la società, dal momento che egli non la danneggia palesemente, ma potrebbe in qualsiasi momento agire contro di essa [...]. Il vagabondaggio infatti non costituiva tanto un reato in sé, quanto rappresentava agli occhi del Governo, un potenziale pericolo capace di turbare l'ordine sociale in un tempo imprevedibile”⁸¹: non è un caso dunque, che tra le pene amministrabili economicamente quelle più dure riguardino proprio questa categoria di soggetti sociali, considerati da sempre poco prevedibili e pertanto potenzialmente inclini a commettere reati e trasgressioni morali. “L'oggetto principale della «vigilanza attiva, non interrotta e repressiva» – ha scritto Mario Sbriccoli – sono però vagabondi, oziosi sospetti e pregiudicati”⁸². È naturale che soggetti che non abbiano un lavoro, una dimora stabile, una famiglia, precise e definibili radici sociali siano considerati, da un punto di vista criminologico, individui maggiormente a rischio; se, pur essendo “sani e capaci di gua-

⁸⁰ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* nn. 945-1001. Si tratta di registri annuali in cui sono elencati, per ogni processo – con un breve «buco» documentario per il periodo tra il luglio del 1843 e l'aprile del '44 – il nome del reo, la data della sentenza, la pena comminata, il numero di rimando agli atti veri e propri del processo economico e, fino ad un certo periodo, una breve descrizione della vicenda. Quest'ultima consuetudine, riscontrabile nei primi protocolli, verrà progressivamente abbandonata probabilmente a seguito dell'aumento esponenziale del numero dei processi per anno trattati dalla Cancelleria criminale dell'Auditore prima e dalla Direzione degli atti criminali poi: da una media di 276,06 processi annui per il periodo 1814-1828, si passa infatti ai 651,35 per gli anni 1829-1848, con un picco di 950 processi nel 1834, incremento non giustificato da alcun intervento legislativo preso in questo senso. Per quel che riguarda poi il numero degli imputati impigliatisi, per un motivo o per l'altro, nelle maglie della giustizia economica, il loro numero assomma a 28.437 unità (per un totale di 17.097 processi), in cui maschi, femmine ed 'incogniti' sono quantificabili in percentuale rispettivamente in 80,26%, 19,45%, 0,29%. Si tenga presente che quando si parla di 28.437 non si fa riferimento ad un numero *assoluto*, nel senso che non si parla di ventottomila individui distinti: molto frequente è infatti il caso di imputati accusati più volte per via economica, quali ad esempio i rei di «spreto precetto» di cui si parlerà in seguito.

⁸¹ Cecchini, *Il reato e la condanna*, p. 293.

⁸² Sbriccoli, *Polizia*, p. 119.

dagnarsi il vitto colle proprie fatiche” non ci si applica “a qualche mestiere o esercizio”, si cade inevitabilmente nelle maglie dell’attività di sorveglianza della polizia. In base all’articolo LVI della legge penale del novembre 1786 era demandata ai «Ministri Superiori di Polizia» la facoltà di comminare l’esilio a vagabondi e forestieri pur con l’indicazione, data ai giudicenti dal Presidente del Buon Governo Giusti con la circolare del 1787, di distinguere “i veri dai sospetti vagabondi” per i quali “dovrà sempre avere luogo l’Esilio dal Granducato”. Si è detto della distinzione fatta da Bartolomeo Fiani dell’esilio in generale (quando il reo è allontanato dallo Stato) e particolare (se sfrattato da una città). “L’esilio generale non potrebbe giustamente applicarsi che ai forestieri, che col loro contegno hanno demeritato la protezione delle leggi del paese da cui vengono espulsi”; tale punizione, usata contro i sudditi “passerebbe i limiti della mitezza” sia perché “suole esser perpetua, sì perché priverebbe questi di un diritto che certamente perder non posson per un sospetto”. Una decisione del genere non potrebbe, continua l’avvocato Fiani, che applicarsi in tempi di “politico turbamento”. L’esilio, comminato a mendicante e vagabondo forestiero “non è pena, ma è misura di precauzione”⁸³.

Si tratta dunque, come detto, della pena maggiore comminabile economicamente e al contempo la prova dell’importanza data al concetto di «prevenzione» dai legislatori dell’86⁸⁴. Con questo non si vuole certo affermare l’ostilità cieca da parte delle autorità toscane verso gli stranieri, considerati automaticamente «vagabondi»; eppure, se su un «classe» di individui le autorità posero scrupolosamente la loro attenzione, questa è certamente quella dei vagabondi e dei forestieri in generale; non è dunque un caso che tra i primi provvedimenti presi dal Principe Rospigliosi, messo del Granduca, vi sia appunto la legge sui forestieri del 28 maggio 1814⁸⁵: assodata la “franca e leale ospitalità che il Governo toscano si è fatto in tutti i tempi una Religione di professare verso gli individui di tutte le Nazioni”, ancor prima del ritorno vero e proprio del Sovrano, il Rospigliosi indicò con questo provvedimento, e con altri in seguito, quella che a suo avviso era la strada “per conciliare i riguardi per i Forestieri con quelli dovuti al Buon Governo del paese”⁸⁶.

⁸³ Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, p. 150.

⁸⁴ Le fonti confermano che la pena dell’esilio dal Granducato era comminata solo nel caso in cui il vagabondo non fosse suddito del Granduca; per i vagabondi provenienti da altre città toscane la pena, accanto ad un periodo più o meno lungo di detenzione, era lo sfratto dalla città con il precetto di far ritorno nella comunità di appartenenza. Diverso il comportamento delle autorità di fronte ad un imputato senese: in tal caso, oltre alla carcerazione, il reo riceveva il precetto di «applicarsi a stabil mestiere». Secondo le autorità di polizia, infatti, “dietro i delitti di vagabondaggio, c’è la pigrizia; questa si deve combattere. «Non si riuscirà a nulla rinchiudendo i mendicanti entro prigioni infette, che sono piuttosto cloache», bisognerà costringerli a lavorare. «Utilizzarli, è il migliore modo di punirli»” (Foucault, *Sorvegliare e punire*, pp. 115-116).

⁸⁵ Cfr. *Leggi e ordini* 21, n. XXV.

⁸⁶ Sul totale dei processi economici avviati tra il 1814 ed il 1848, circa il 7% risultano essere quelli istruiti per vagabondaggio (o presunto tale), con una tendenza che, dopo una fase iniziale in cui questo tipo di processo risulta essere rilevante rispetto al totale degli atti economici avviati (il 23% nel 1815), appare col tempo stabilmente marginale. Non è facile in questo senso distinguere i vagabondi veri e propri da un forestiero imputato semplicemente perché privo di documenti validi: anche in

Già con la legge del 28 maggio 1814, dunque, il governo stabilì regole rigide sui forestieri di passaggio per le città toscane, a partire dall'obbligo imposto a questi ultimi di indicare, esibendo idonei documenti, "Nome, Cognome, Patria, Condizione, Luogo di Provenienza, e della Locanda o Casa dove vanno ad alloggiare" allo stesso modo di come, in epoca tardo imperiale, ai viandanti provenienti dalla campagna diretti a Costantinopoli veniva chiesto di rispondere a domande quali *qui sint; unde venerint; in qua occasione*; a proposito delle locande o delle case dove i forestieri si trovavano ad alloggiare, tanto la legge del maggio 1814 quanto le disposizioni successive, imposero obblighi severi agli albergatori e agli osti primo fra tutti quello di comunicare alle autorità competenti (ancora il *maire* per la citata legge) la «Nota dei forestieri» ospitati ogni sera o, al più, entro 24 ore (3 giorni se si trattava di locatari privati): "cognitori delle trasgressioni saranno puniti in via economica", con pena stabilita in 50 scudi o, in caso di insolvenza dei rei, secondo il disposto dell'articolo 112 della legge del 30 novembre 1786. In particolare, l'occhio delle autorità sui forestieri diventava più vigile nel caso di diffusione di epidemie o di rivolgimenti politici negli stati confinanti, essendo primaria l'esigenza di evitare «contagi» di ogni tipo: è il caso dei moti del biennio 1830-31, periodo nel quale «potendo prevedersi l'emigrazione di non pochi individui dai Paesi d'Italia, dove sono seguiti dei cambiamenti politici», la Presidenza del Buon Governo ordinò di non permettere a nessuno l'ingresso e il soggiorno in territorio granducale⁸⁷.

Quanto riportato finora vale per i «forestieri», ovvero per coloro il cui *status* risultava ignoto alle autorità; il discorso cambia ovviamente nel caso in cui gli individui si palesassero come vagabondi, ovvero per essere "ciarlatani, burattinai, cantastorie, venditori di segreti, o anche mostrano animali, macchine, scherzi di natura, o che con altri simili mestieri vagano, procacciandosi la sussistenza, dissipando il popolo": in tal caso, la pena stabilita era 6 mesi di carcere per i trasgressori forestieri seguita dall'esilio perpetuo dal Granducato, o di 4 mesi accompagnata dall'esilio dal vicariato per i sudditi; "di queste trasgressioni conosceranno in via economica i rispettivi giudicanti del luogo ove sarà commessa la trasgressione; previa la partecipazione a sua Signoria Illustrissima [il Presidente del Buon Governo] per l'approvazione"⁸⁸.

Con i forestieri ed i vagabondi, anche i questuanti furono sempre oggetto delle attenzioni degli organi di governo; non di rado i vagabondi erano anche «questuanti», categoria quest'ultima che, associata alla prima, portava ad una sicura condanna del reo: nel momento in cui l'imputato era riconosciuto come appartenente al consesso cittadino la pena era, scontata una breve detenzione, l'obbligo di applicarsi ad un mestiere stabile ovvero, nel caso di inabilità fisica, la collocazione del condannato all'interno degli istituti di assistenza cittadini (Deposito di mendicità⁸⁹, l'ospedale Santa Maria della Scala); quando il questuante apparteneva ad altre comunità, le pena era, come per gli altri casi, l'allontanamento dalla città. Se a Firenze sempre vivo fu l'interesse delle

questo caso, le pena era inevitabilmente l'esilio.

⁸⁷ ASSi, *Governo di Siena* 583, n. 23.

⁸⁸ Cfr. *Leggi e ordini* 21, n. LXXVII. Cfr. anche *Leggi e ordini* 22, CXXXII.

⁸⁹ Cfr. *Le istituzioni di beneficenza pubblica e privata a Siena*, pp. 41 e segg.

autorità nei confronti dei questuanti⁹⁰, nondimeno anche a Siena si cercò di far fronte a questa annosa questione tanto con provvedimenti che tendessero ad alleviare gli effetti delle congiunture economiche sfavorevoli, quanto attraverso norme che mirassero a limitare il fenomeno delle questua: così ad esempio, nel febbraio 1839, la Deputazione posta a capo del Deposito di Mendicità della città, “vedendo con dolore rinascere la questua in seno alla Città”, annunciò l’apertura di altre stanze dell’istituto garantendo ad ogni bisognoso “un sufficiente e salubre alimento oltre una retribuzione a contanti secondo le Costituzioni dello stesso pio Stabilimento”; dal punto di vista strettamente repressivo, invece, già l’editto del 4 giugno 1833 aveva stabilito il divieto di questua nel “tronco di strada maestra che giace fra la Porta Camollia, ed il cosiddetto Portone dei Cappuccini”: il mancato adempimento a tale precetto avrebbe comportato la reclusione del questuante presso lo Stabilimento di mendicità; se poi il reo veniva riconosciuto “invalido e privo di mezzi” lo Stabilimento si sarebbe accollato il suo sostentamento, ovvero avrebbe provveduto alla ricerca di un impiego per quanti fossero stati considerati idonei al lavoro manuale. In caso di recidiva, infine, il questuante sarebbe stato punito in via economica da tre a trenta giorni di carcere⁹¹.

Come si evince da quanto illustrato sino ad ora, dunque, notevole fu, a partire dal XVIII secolo e fino alla metà del secolo successivo, l’interesse dimostrato dal potere economico nei confronti dei vagabondi e dei forestieri; d’altro canto, la frequenza con la quale nel corso dell’Ottocento il Presidente del Buon Governo emanò nuove disposizioni richiamando al contempo le autorità di polizia al rispetto degli ordini vigenti⁹²,

⁹⁰ Cfr. Gozzini, *Il segreto dell’elemosina*.

⁹¹ ASSi, *Governo di Siena* 296, affare 12 aprile 1839.

⁹² Interessanti risultano ad esempio le *Istruzioni per un servizio speciale di Polizia più attivo sulle persone sospette* emesse in via informale dalla Presidenza del Buon Governo a vantaggio delle autorità preposte alla gestione della giustizia economica (cfr. ASSi, *Governo di Siena* 30, n. 37), qui riportate per intero. “1. Gli Agenti di Polizia specialmente incaricati di questo Servizio nelle Loro stazioni e nelle Loro perlustrazioni fissaranno tutti i Soggetti Forestieri che abbiano le apparenze di viaggiare per fini colpevoli, e sospetti anche in materie, e cose, di alta Polizia. 2. Il loro occhio formato da una esperienza prudente e tranquilla debbe fargli distinguere gl’Individui che possono congruamente fissarsi sotto questo rapporto, e quelli che non meritano attenzione alcuna, e verso i quali ogni trattenimento sarebbe una vera vessazione. 3. I Corrieri così Esteri, come nazionali, i viaggiatori di un certo Rango, quelli che vanno in Posta, senza gravissimi indizi contrari, o speciale istruzioni non debbono per regola esser fissati. 4. I Forestieri meritevoli come sopra di esser fissati, dovranno dagli Agenti essere fermati, questionati sui loro Nomi, e Cognomi e qualità, e sugli oggetti del loro viaggio, e sul luogo ove saranno diretti; e dovranno visitarsi le loro carte di viaggio per riscontrare se sono in regola. 5. Se si riscontrano mancanti di Carte di Viaggio, o se non le hanno in piena regola, o se dai Loro discarichi, o da altre circostanze sono resi sospetti nonostante la regolarità delle Carte, dovranno essere perquisiti e sulla Persona, e negli effetti Loro per riscontrare se sieno possessori di Carte, o altri oggetti delittuosi, o meritevoli d’ingerire ragionevoli dubbi. 6. In questi casi l’Individuo così trattenuto, e perquisito, qualunque sia stato il risultato della perquisizione, dovrà esser condotto avanti il Giudicante viciniore, che ordinerà quanto crederà conveniente alle circostanze dei casi medesimi, così delle Persone, come delle Carte, o altri effetti perquisiti. 7. Di tale perquisizione ne farà sempre disteso Processo verbale dall’Agente che gli avrà eseguiti, e se la circostanza lo permetterà farà anche assistervi due Testimoni, questi pure firmeranno il Processo sud-

mostra non solo che probabilmente gli ordini via via emanati non venissero osservati, ma anche e soprattutto l'importanza che il controllo totale della popolazione rivestiva per la Presidenza del Buon Governo. L'iniquità di provvedimenti del genere di quelli sopra illustrati rappresentano infatti la cifra non solo di governi dispotici costantemente impegnati ad impedire la diffusione di idee «incendiarie» e «contagi» rivoluzionari, ma spesso rappresentano anche la concreta esigenza di regimi di epoca pre-industriale che, in mancanza di altri mezzi (non potendo contare sul supporto della scienza medica né tanto meno imporre alla popolazione consuetudini igieniche scarsamente note e poco diffuse), considerano il controllo sui forestieri fondamentale per evitare lo scoppio di epidemie e morbi contagiosi. Si è già parlato, per l'epoca in esame, del tifo diffusosi a

detto, e lo firmerà l'Individuo trattenuto, o sarà fatta menzione del suo rifiuto, e non avendovi assistito Testimoni sarà pure fatta menzione della difficoltà di averli trovati. 8. Questo Processo verbale insieme colla Persona, ed altro verrà dall'Agente rilasciato al Giudicante, che ne farà uso ai termini delle sue istruzioni. 9. Gli Agenti incaricati di questa ispezione terranno alle Loro stazioni un Registro sul quale noteranno esattamente tutte le Persone che avranno o fermate, o perquisite collo sfogo dato alle medesime. Il Registro predetto dovrà esser tenuto con regolarità, senza lacune, e secondo l'ordine delle operazioni, e numerato, e vidimato dal Giudicante. 10. Essi avranno il diritto di fare scendere dalle vetture, e da Cavallo tutti quei sui quali crederanno del Loro dovere di esercitare le ispezioni che sopra. 11. Procederanno all'arresto immediato, e consegna al Tribunale dei Vetturini, o altri Conduttori del Forestiero, che tentassero colla fuga, o con altra violenza di scansare la ispezione da essi ordinata. 12. Non limiteranno la loro vigilanza alle sole grandi strade, ma anche ai vicoli, e luoghi adiacenti per i quali passando potrebbero evitarsi la vigilanza. 13. Il transito per questi luoghi più nascosti, piuttosto che per le strade ordinarie, certe affettazioni per apparire naturali del Paese, o per venire da brevi distanze, l'abbandono intempestivo delle vetture per rimanere a piedi in specie verso le città, e i punti di vigilanza, molte altre simili circostanze possono autorizzare dei sospetti, e delle investigazioni di Polizia. 14. Gli Agenti incaricati come sopra dovranno inoltre visitare frequentemente le Osterie, e gli Alberghi, essere bene informati delle qualità, e di ciò che sono Padroni e inservienti delle medesime; referir subito al Giudicante se ve ne trovassero dei Sospetti in qualunque materia di Polizia provocando il Loro allontanamento; dovranno aver molt'occhio ai Forestieri che vi passano, e vi si trattengono e sottoporli alle ispezioni dette di sopra, e colle regole parimente dette. 15. Riterranno bene le direzioni che mostreranno, o diranno di prendere i Forestieri sospetti per informarne subito alla opportunità dei casi la polizia dei luoghi dalle dette direzioni, onde gl'invigili, o dia riscontro del Loro non arrivo. 16. Quanto ai Passeggeri nazionali ove pure militino dei Sospetti saranno autorizzati pure alle stesse operazioni. 17. Quindi dovranno gli Agenti tenersi bene informati delle Persone e delle Case dentro la Loro gita ed all'intorno se ve ne fossero che potessero diventare punti di direzione, o di fermata per gli Agenti di una corrispondenza criminosa. Quindi molto studio sulla maniera da tenersi dalle Persone per darne conto all'occorrenza, e con esattezza. 18. Per altro nessuna Visita domiciliaria alle Case di particolari potrà essere fatta agli effetti di alta Polizia, se non precede una autorizzazione espressa del Giudicante, eccettuato il caso di flagranza, come di tutte le altre materie". Sul comportamento che le autorità avrebbero dovuto adottare nel momento dell'esercizio dell'espatrio di un forestiero, altresì interessante è la circolare emanata dalla Presidenza del Buon Governo a metà degli anni Venti, con la quale si ordinava che il forestiero doveva essere condotto non ad una frontiera qualsiasi, ma verso il confine più prossimo allo Stato di appartenenza dello stesso, così da evitare che l'esiliato, espulso anche da quei Paesi verso cui era stato inizialmente condotto, dovesse nuovamente attraversare la Toscana in direzione dello Stato di appartenenza (vd. ASSi, *Governo di Siena* 63, n. 245).

Siena nel 1817: il costante pericolo di malattie infettive o del colera – per questa fase si ricorda quello giunto in Italia nel 1835⁹³ – rappresenta certamente agli occhi delle autorità un ulteriore incentivo per perseverare nell’atteggiamento di diffidenza verso individui riconosciuti estranei al consesso cittadino.

5.4.2. Ingiurie ed offese.

Tra le categorie di crimini sanzionati a Siena nella prima metà del XIX secolo, quella delle ingiurie ed offese rappresenta senza dubbio la più consistente⁹⁴.

Premesso che si tratta comunque di offese lievi ed ingiurie orali, già a partire dal motuproprio del 21 marzo 1780 si stabilì che le cause di ingiurie verbali, ferimenti e risse come le trasgressioni riguardanti il tabacco o la vendita di panno forestiero sarebbero state risolte dai giudicanti provinciali “senza alcuna preventiva partecipazione al Supremo Tribunale di Giustizia”⁹⁵; in seguito, con la legge criminale del 30 novembre 1786, Pietro Leopoldo delegò l’amministrazione delle istanze avviate a seguito di querele di questo tipo alla giustizia economica. L’articolo LXXIII della «Leopoldina» decretava infatti: “saranno parimenti punite con Pena pecuniaria, oltre la condanna alla pubblica ritrattazione, [...] le ingiurie tanto verbali che scritte, se pure non si trattasse di Cartelli, nei quali venissero obiettate delle speciali azioni turpi, ed infamanti, nel qual caso la condanna può estendersi, secondo le circostanze del caso, a pena di Carcere, Esilio, e Confino ad *arbitrio del Giudice*”⁹⁶. Dello stesso tenore l’articolo LXIII della legge del 30 novembre 1786, parzialmente corretto dall’articolo XI del 30 agosto 1795:

⁹³ ASSi, *Governo di Siena* 368 e Vigni, *Problemi di igiene a Siena*, pp. 159 e segg.

⁹⁴ Ben il 42% del totale dei reati «economici» comminati a Siena riguardano le ingiurie verbali e le offese lievi; ancora più significativa è la tendenza di questa fattispecie criminosa. Si è detto che il numero dei processi economici avviati nella prima metà dell’Ottocento subisce un’impennata decisa verso la fine degli anni Venti: tale aumento è in realtà direttamente proporzionale all’aumento delle offese ed ingiurie per le quali si è avviata una querela. Nel decennio 1826-36, infatti, la denuncia di reati appartenenti a questa categoria influisce in media per il 33,6% sul totale dei «crimini» denunciati, con un picco nel 1834, anno nel quale l’incidenza di offese ed ingiurie sul numero complessivo dei reati è pari al 37%. Ciò che però appare significativo, a parte il sensibile aumento della quantità di offese ed ingiurie denunciate negli anni, è una considerazione sulle pene inflitte dall’autorità economica, e più in particolare sullo scarto esistente tra la fase iniziale e quella conclusiva del periodo esaminato proprio a livello di sanzioni comminate. Nel triennio 1814-16, infatti, più del 40% dei processi avviati per un’offesa o meglio per una semplice ingiuria verbale si conclude con la privazione temporanea della libertà del reo (da poche ore fino ad un mese di carcere nel caso di «offese gravissime»); tra il 1845 e il ‘48, al contrario, ci troviamo di fronte ad una situazione per cui più del 90% di offese ed ingiurie si conclude con un semplice ammonimento o con una ingiunzione a non offendere in avvenire il querelante; ancora nel restante 10% dei casi, inoltre, pochissimi sono i processi per i quali le pene stabilite sono la carcerazione o il sequestro nel Pretorio, ritenendo le autorità sufficiente circondare il reo dei precetti del caso (di non offendere, astenersi dalle risse, ecc.). Da un punto di vista strettamente terminologico, infine, è possibile constatare dalla lettura dei protocolli economici l’uso costante del termine «molestie», già a partire dagli anni ‘30, in luogo delle diverse sfumature linguistiche adottate negli anni precedenti (percosse, ingiurie reali, offese, ecc.).

⁹⁵ *Leggi e ordini* 10, n. XX.

⁹⁶ *Leggi e ordini* 13, n. LIX (Il corsivo è mio).

se il primo a proposito di “Libelli, o piuttosto di Cartelli contenenti semplici maldicenze, come pure di maldicenze verbali parimenti contro il Governo, suoi Magistrati, e Ministri” attribuisce ai giudicanti la facoltà di comminare “quell’avvertimento, o quella mortificazione *che crederanno sufficiente* a correggerlo, e farlo ravvedere”, l’articolo XI della legge del 1795 precisa che tali ingiurie e maldicenze “invece di essere vendicate, come ivi è prescritto, ad arbitrio di chi dovrà giudicare, dovranno le meno gravi punirsi colla pena dell’Esilio per sei mesi dalla Potestaria, e cinque miglia attorno; e le più gravi con altrettanto tempo di Confinio a Volterra, e suo Territorio, oltre alla pubblica ritrattazione dell’ingiuria, con facoltà di estendere il termine dell’Esilio, e Confinio suddetto, o di alcun altro Esilio, o Confinio più rigoroso tra le specie prescritte nella stessa Legge”⁹⁷ del 1786.

Nelle querele avviate per offese, in particolare, non secondaria rilevanza era attribuita al referto medico, atto che influenzava spesso in maniera decisiva il prosieguo del processo; la testimonianza diretta del medico autore del referto fu invece ben presto ritenuta non indispensabile⁹⁸.

Tra le diverse tipologie di reati puniti per via economica, la fattispecie rappresentata dalle ingiurie e dalle offese rappresenta senza dubbio quella che più sembra adattarsi ai meccanismi ed alla logica insita in questo modo di amministrare la giustizia: pensare di avviare un processo ordinario per ogni ingiuria proferita sarebbe infatti impresa non semplice anche per i più oliati e funzionanti ordinamenti giudiziari. Come detto altrove, quindi, la rilevanza di processi istituiti per questo tipo di reato, se confermata, potrebbe portare ad una revisione di quel giudizio storiografico che vede nella potestà economica esclusivamente uno strumento del dispotismo per il controllo capillare della popolazione: mossa da semplici sospetti, affidata alla discrezionalità dei giudicanti, la giustizia avviata per via economica potrebbe mostrare volti differenti da quelli rilevabili dalla tradizione.

5.4.3. Furti modici e «scarpamenti», truffe.

Premesso che col termine «scarpatori» si “sogliono distinguere [...] i ladri dei prodotti della campagna”⁹⁹, anche i furti modici e gli «scarpamenti» rientrano tra i reati che le magistrature preposte alla gestione della giustizia economica senese amministrarono¹⁰⁰. Gli scarpatori, che come i *bravi* del Manzoni “non mancavan mai di spandersi

⁹⁷ *Leggi e ordini* 13, n. LIX (il corsivo è mio); *Leggi e ordini* 16, n. XXXIII.

⁹⁸ ASSI, *Cancellaria criminale dell’Auditor di Governo* 355.

⁹⁹ *Repertorio di Diritto patrio Toscano*, vol. III, p. 207. Vari furono gli editti emanati lungo tutta la prima metà del XIX secolo per difendere gli agricoltori e i proprietari terrieri dai furti di campagna. Tanto la Presidenza del Buon Governo quanto il Governatore di Siena cercarono infatti a più riprese di contrastare il fenomeno degli scarpamenti di campagna: ancora nel 1845, con l’editto del 13 settembre, il Presidente del Buon Governo Giovanni Bologna si preoccupava di provvedere con alcune norme alla difesa delle uve e di altri prodotti agricoli.

¹⁰⁰ I furti, gli scarpamenti e le truffe rappresentano, sul totale dei reati economici contestati tra il 1814 ed il 1848 circa il 5%. La cifra di per sé dunque è poco significativa; ciò che risulta essere più interessante da notare è senza dubbio la fase di maggiore denuncia di questa fattispecie criminosa,

nelle vigne, per diradar l'uve, e alleggerire a' contadini le fatiche della vendemmia", furono costantemente oggetto delle attenzioni delle autorità governative; al pari delle stagioni agricole, si susseguirono per tutto il periodo considerate disposizioni volte a salvaguardare la raccolta dei prodotti delle campagne dagli scarpamenti¹⁰¹: ancora nel 1844, con la circolare del 10 febbraio¹⁰² (e con il relativo editto), e quindi con l'editto del 13 settembre 1845¹⁰³, si cercò di porre un freno a questo tipo di trasgressioni.

Per quel che riguarda i furti, si tenga presente che, trattandosi di giustizia economica, i reati denunciati sono sempre non rilevanti, ovvero "modici", termine col quale si fa riferimento solitamente alle sottrazioni di "generi di prima necessità (pane, olio, grano, frutta, ecc.) oppure di indumenti personali (calze, pezzuole di letto, pannolani, vestiti usati) o poche lire"¹⁰⁴; pochissimi i "furti continuati"¹⁰⁵. Oltre ai furti veri e propri e ai «danni dati», cioè ai guasti di piccola entità causati a beni pubblici o di privati – puniti per via economica a partire dal già citato motuproprio 21 marzo 1780, successivamente modificato dal motuproprio 23 agosto 1794, dopo che il Granduca ebbe riconosciuto "quanto peccavano di eccesso di severità le antiche Leggi del Granducato sopra i danni dati" e quanto "le moderne disposizioni" fossero "state ritrovate inefficaci a raffrenare i Dannificatori"¹⁰⁶ –, oltre ai furti e danni dati, si diceva, anche le piccole truffe e gli «stellionati», intendendo con questo termine "qualunque genere d'impostura e di frode adoprata per ingannare, gabbare, e mettere in mezzo alcuno"¹⁰⁷, sono stati raggruppati in questa categoria di «delitti» puniti per via economica.

il 1817. In quest'anno i furti e gli scarpamenti denunciati costituiscono il 26% dei reati totali dichiarati alle autorità di polizia. Come detto altrove, tra il 1815 ed il 1817 una grave crisi economica colpì buona parte dell'Europa causando gravi problemi di sussistenza soprattutto alle classi meno abbienti. Da qui probabilmente l'aumento che i furti e gli scarpamenti conobbero in questi anni. Certo è che questo tipo di crimine fu molto spesso il reato principale cui anche in precedenza le autorità toscane dovettero far fronte. "Nel decennio 1778-1786 [...] il furto, nelle sue forme dal semplice furto domestico al furto con scasso, è il «re» dei reati con una incidenza sul totale che supera il 50%" (Carli Sardi, *Analisi statistica sulla criminalità nel '700*, p. 402); ancora dopo la riforma del 30 novembre 1786 il "furto rappresenta sempre il reato «eccellente» con il 50% circa di incidenza sul totale" (Ivi, p. 443); parallelamente a Prato, negli stessi anni "i reati più denunciati risultano i furti, seguiti dalle percosse e dalle trasgressioni di carne e di sale" (Zuliani, *Reati e pene nel vicariato di Prato*, p. 309).

¹⁰¹ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 12, n. 232; ASSi, *Governo di Siena* 13, n. 297; ASSi, *Governo di Siena* 18, n. 252; ASSi, *Governo di Siena* 90, n. 483; ASSi, *Governo di Siena* 109, n. 151. A Montalcino si pensò di segnalare l'avvenuto furto di prodotti agricoli con il suono delle campane (vd. ASSi, *Governo di Siena* 13, n. 279).

¹⁰² *Leggi e ordini* 51, n. X e n. XI.

¹⁰³ Cfr. *Leggi e ordini* 52, n. LXXXIV.

¹⁰⁴ Salvestrini, *Reati e pene a Firenze prima e dopo la «Leopoldina»*, p. 246.

¹⁰⁵ "Si tratta in genere di piccoli furti con carattere però di recidività" (Salvestrini, *Reati e pene a Firenze prima e dopo la «Leopoldina»*, p. 246).

¹⁰⁶ Cfr. Mot. 23 agosto 1794 in *Leggi e ordini* 15, n. CCVIII.

¹⁰⁷ *Repertorio di diritto patrio toscano*, III, p. 259. Non a caso, dopo la definizione di «stellionato» si legge: "Colle stesse regole fissate per la punizione del furto semplice si procederà nei delitti di stellionato". Il numero dei «danni dati», così come quello delle truffe e degli stellionati, ricavati dai

Considerando le prerogative specifiche della giustizia economica, è evidente che tanto i processi avviati per furti quanto quelli per danno dato¹⁰⁸ e truffe scaturivano sempre, data la natura stessa dei reati, in punitzioni ridotte: per quanto riguarda i processi per furti e scarpamenti, si passa da una situazione come quella rappresentata dall'anno 1817 nella quale il ladrocinio, nel momento in cui è riconosciuto come effettivamente avvenuto, è sempre condannato (fatto salvo due casi – in uno dei quali l'imputato è “incognito”) col carcere a volte fino ad un mese più la restituzione della refurtiva, ad un'altra, rappresentata dagli anni appena successivi, nella quale l'imputato di furto modico è punito con la semplice restituzione della refurtiva o non punito affatto. Ciò che si può asserire con certezza è che, pur nell'ipotesi di una evoluzione della potestà economica a livello di pene inflitte nel corso degli anni, la capacità ad essa propria di colpire determinati comportamenti criminosi non si è certo intorpidita: come accadeva per i forestieri e i vagabondi, se un individuo non senese veniva accusato di furto (o anche solo sospettato) lo sfratto dalla città era sicuro, inevitabile. Nel 1817 come nel 1825, nel '38 come nel 1845.

5.4.4. Spreto precetto ed ingiunzioni.

Con la formula «spreto precetto» si intende l'insieme delle inosservanze ai precetti disciplinari imposti dall'autorità economica tanto ai condannati come deterrente a ricadere nuovamente nel crimine già sanzionato (quando ad esempio ad un reo di «scarpamento notturno» viene prescritto, oltre alla pena detentiva, il precetto di non abbandonare la propria casa nelle ore notturne), quanto a quelli su cui gravavano semplici sospetti (quindi prima che il misfatto fosse stato commesso): entrambi casi questi che portano le autorità giudiziarie ad intervenire appunto preventivamente attraverso la precettazione, ovvero attraverso uno strumento coercitivo adottato “al di fuori del procedimento formale” e destinato a “categorie particolari di soggetti” cui sin dal XVIII secolo “si riferiscono numerose disposizioni normative”¹⁰⁹. Così, se già l'articolo CXI della «Leopoldina» prevedeva che “di tutti i condannati *ex Iudiciis*, come ancora di tutti quelli inquisiti, contro dei quali sarà decretato dai Giudici doversi tenere il Processo aperto, ne sia passata una special nota al Presidente del Buon Governo, affinché il medesimo possa far invigilare sopra tali soggetti meritatamente sospetti alla Società”¹¹⁰, ancora a XIX secolo inoltrato gli organi di polizia fecero ricorso al mezzo della vigilanza e della precettazione degli individui caduti nelle maglie della giustizia granducale.

protocolli economici non è molto significativo. Gli scarpamenti sembrano essere invece meritevoli di maggiore attenzione, potendo essi fornire, presumibilmente, maggiori spunti di riflessione. Ciò che probabilmente appare indicativo dall'analisi dei protocolli, non è tanto il numero complessivo degli scarpamenti, evidentemente ristretto rispetto al totale dei reati della categoria “furti, scarpamenti e truffe”, quanto il fatto che non solo la quantità di scarpamenti commessi negli anni si mantenga relativamente costante, ma anche che alla fine del periodo considerato la loro quota relativa salga raggiungendo il 41% del totale.

¹⁰⁸ Sul processo per danno dato cfr. Dani, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa*.

¹⁰⁹ Colao, *Il Capitano di Giustizia*, pp. 41-43.

¹¹⁰ *Leggi e ordini* 13, n. LIX.

Ne dà testimonianza l'avvocato Bartolomeo Fiani autore, nella seconda metà dell'Ottocento del già citato trattato dal significativo titolo *Della Polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, annoverando appunto le ingiunzioni e i precetti tra i mezzi precipui utilizzabili dagli organi di polizia per prevenire i crimini. Per Fiani i precetti si dividono in positivi (quando si ingiunge qualcuno a comportarsi in un determinato modo) e negativi (quando, al contrario, si ordina di astenersi dal fare qualcosa). In questo caso il magistrato "non fa che munire di comminatoria una legge naturale": suole, "a modo d'esempio, ingiungersi alla femmina libertina di condursi onestamente"; secondo l'autore dunque il magistrato "non fa che costringere il cittadino di men retto procedere ad uniformarsi a quanto prescrivon ad ogni uomo le leggi naturali"¹¹¹.

Accanto a questi vi sono poi per l'avvocato Fiani i "precetti politici" ovvero "quelli che impongono di fare ciò che potrebbe essere omissso senza contravvenire ad alcuna legge naturale, morale e civile; o che vietano di fare una cosa lecita di sua natura; come, a modo d'esempio, il precetto di ritirarsi al proprio domicilio nelle prime ore delle notte, che vien dato a colui che colla sua condotta ha eccitato ragionevolmente sospetti che nella notte soglia esercitarsi in qualche criminosa o illecita operazione"¹¹²: posto che ogni cittadino ha il diritto di rincasare «all'ora che più gli aggrada», e che si tratta di limitazioni alla libertà personale che devono essere imposte sempre "per uno spazio di tempo certo e determinato"¹¹³, è indubbio che tanto i precetti quanto le più modeste ingiunzioni rappresentarono uno strumento di cui le autorità economiche toscane e senesi fecero largo uso¹¹⁴.

Varie sono dunque le tipologie di precetti positivi e negativi esistenti: si passa dal precetto di applicarsi (attribuito ai vagabondi ed oziosi o sospetti tali), al precetto di non frequentare osterie e bettole, dal precetto della sera a quello di abbandonare entro breve tempo la città o il paese (nel caso di forestieri) a quello di non frequentare individui del sesso opposto. Le pene comminate per tali trasgressioni possono dunque variare dal semplice rinnovo del precetto in caso di prima inosservanza, ai sei (ma spesso

¹¹¹ Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, p. 138. Prima dei precetti Fiani annovera, tra gli strumenti cui può ricorrere l'autorità di polizia, «l'ammonizione»: "allorquando avvenga che un cittadino somministri per la prima volta argomenti di rimprovero per una men che lodevole condotta, il previdente Magistrato di Polizia a sé lo lo richiama, e autorevolmente lo ammonisce a desistere dal censurabile suo procedere. Usitatissimo è questo mezzo di prevenzione, che non apporta restrizioni alla libertà dell'uomo" (p. 137).

¹¹² Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, p. 139.

¹¹³ Ivi, pp. 139-141. Dell'autore i corsivi.

¹¹⁴ Da un punto di vista quantitativo dall'analisi dei protocolli economici si deduce che nel periodo 1814-48 la contestazione di reati di questo tipo costituisce circa l'11% del totale, con una tendenza praticamente stabile per tutto il periodo analizzato. Non è possibile fornire le percentuali delle inosservanze per ogni precetto poiché molto spesso all'interno dei protocolli non ne è specificato il tipo. Tra la vasta gamma di precetti esistenti (dell'esilio, delle osterie, di non trattare, ecc.) è possibile solo affermare che il «precetto della sera» rappresenta senza dubbio il più importante da un punto di vista quantitativo, rappresentando circa il 20% (il valore è, per i motivi cui si accennava, indicativo) del totale degli «spretti precetti».

anche dodici) mesi di lavori forzati nel caso di recidività o di trasgressione a precetti più gravi (quali ad esempio la relegazione nella provincia Inferiore).

5.4.5. Trasgressione ai regolamenti di polizia municipale.

Per «trasgressione ai regolamenti di polizia municipale» si intende solitamente l'infrazione di tutte quelle disposizioni, adottate dalle diverse comunità dietro approvazione della Presidenza del Buon Governo (e pertanto differenti da luogo a luogo¹¹⁵), tendenti a regolamentare i vari aspetti della vita sociale e pubblica dei vari contesti locali: gestione di stalle e di animali da cortile, disposizioni per lo scolo dell'acqua piovana, regolamenti per osti e albergatori, norme rivolte ai venditori pubblici, provvedimenti sulla circolazione delle vetture in città e quant'altro rientri nella sfera del vivere sociale, tutte infrazioni che corrispondono in ogni caso ad una percentuale non irrisoria rispetto al totale dei processi amministrati dalle autorità economiche a Siena tra il 1814 ed il 1848¹¹⁶.

Tra la vasta gamma di «reati» – se così si può definire questo tipo di mancanze – compresi nelle «trasgressioni ai regolamenti di polizia municipale», un ruolo di primo piano spetta certamente all'inosservanza delle norme sui forestieri ed alla trasgressione di tutte quelle disposizioni (igieniche ad esempio) tendenti a preservare la salute pubblica.

La letteratura europea, soprattutto ottocentesca, è in questo senso ricca di esempi che testimoniano l'importanza accordata dalle autorità alle leggi sulla denuncia dei forestieri da parte di osti ed albergatori: da Carlo Goldoni ad Emile Zola, passando per scrittori poco o nulla assimilabili a correnti realiste o veriste come Joris Karl Huysmans, moltissime sono le opere che confermano quanto l'attenzione che le autorità mostravano verso questi luoghi e i loro avventori fosse palese, diffusa, plurisecolare, comunemente avvertita¹¹⁷. D'altro canto, teorici dello Stato di polizia quali il tedesco

¹¹⁵ Per la comunità di Asciano si veda il progetto di regolamento in ASSi, *Governo di Siena* 296 (aprile 1839); per Abbadia San Salvatore ASSi, *Governo di Siena* 213 (agosto); per Chiusi ASSi, *Governo di Siena* 11, n. 132 e ASSi, *Governo di Siena* 30, n. 83; per Montalcino ASSi, *Governo di Siena* 8, n. 355 e ASSi, *Governo di Siena* 18, n. 233; per Sinalunga ASSi, *Governo di Siena* 17, n. 193; per Cetona ASSi, *Governo di Siena* 18, n. 248; per Buonconvento ASSi, *Governo di Siena* 116, n. 75.

¹¹⁶ Sul totale dei processi trattati nella prima metà del XIX secolo, i reati rientranti nelle «Trasgressioni ai regolamenti di polizia municipale» rappresentano il 13%, con un decisa tendenza all'aumento nel corso del periodo considerato: se per gli anni 1814-28 questi rappresentano mediamente l'8,4% dei crimini totali giudicati per via economica, per la fase successiva (1829-48) la percentuale delle trasgressioni ai regolamenti di polizia toccherà la media annua del 16,4%. Una delle spiegazioni all'aumento di questo dato è da ricercare, in parte, nella volontà delle autorità di regolamentare tutti gli aspetti e le manifestazioni della vita pubblica, dalle tumulazioni, ai vasi da fiore esposti dalle abitazioni, fino al volo dei palloni aerostatici (cfr. ad esempio, ASSi, *Governo di Siena* 880, n. 431).

¹¹⁷ Nel 1752 Carlo Goldoni scrisse «La locandiera»; uno dei personaggi della commedia, il servo Fabrizio, parlando ad alcune donne di passaggio alla locanda presso cui egli lavorava dice: «Noialtri locandieri siamo obbligati a dar il nome, il casato, la patria e la condizione di tutti i passeggeri che alloggianno alla nostra locanda. E se non lo facessimo, meschini noi» (p. 215). Ne «I promessi sposi»

Sonnenfels, indicavano sin dal Settecento il controllo di alberghi, locande e luoghi consimili come necessità ineluttabile per la sicurezza dello Stato (“Gli albergatori devono compilare una simile scheda dei loro ospiti e giorno per giorno inviarla alla polizia”¹¹⁸); e non è dunque un caso che, se per la maggior parte delle trasgressioni incluse in questa categoria di crimini le pene previste siano per lo più pecuniarie, è per l’inosservanza alle leggi sulla denuncia dei forestieri che le autorità «economiche» interverranno con sanzioni maggiori. La notificazione del 10 settembre 1816, che riprendeva e ampliava disposizioni già promosse con la legge del 19 dicembre 1814¹¹⁹, prevedeva infatti l’obbligo per i gestori di locali pubblici di ritirare dai Tribunali competenti appositi registri sui quali annotare l’arrivo e la partenza di forestieri: ogni tre mesi tali registri venivano mostrati alle stesse autorità per le necessarie vidimazioni; nel caso poi si trattasse di forestieri non sudditi, di passaggio per non più di tre giorni, spettava ugualmente agli osti o albergatori l’onere di controllare i passaporti facendone partecipi le competenti autorità, sotto la pena di lire 14 o, in caso di recidiva, di inibizione dalla professione.

Oltre che per essere luogo di alloggio di forestieri, cioè di individui per i motivi già accennati sospetti, le locande, le bettole e le osterie rappresentarono sempre agli occhi delle autorità di polizia luoghi da tenere sotto stretto controllo: i gestori di tali attività dovevano infatti ottenere una idonea licenza («patente») per esercitare questo tipo di professione dai Commissari di quartiere – per Firenze – o dai tribunali competenti, licenza che secondo il disposto della legge non poteva essere concessa “se non dopo le più accertate notizie, che assicurino della buona fama, qualità, e costumi di coloro, che vorranno esercitar un tal mestiere”¹²⁰, dovendo sorvegliare sulla condotta degli avventori, somministrare vino¹²¹ e beni alimentari ed, anche, evitare che si tenessero giochi

(ambientato nel 1628) l’oste della «Luna piena» vedendo Renzo accompagnato da un birro in borghese si affretta a chiedere – probabilmente non lo faceva spesso – le generalità dello sventurato avventore: “noi siamo obbligati – dice l’oste – a render conto di tutte le persone che vengono ad alloggiar da noi: *nome e cognome, e di che nazione sarà, a che negozio viene, se ha seco armi... quanto tempo ha di fermarsi in questa città... Son parole delle grida [...] sotto pena di 300 scudi [...] ed in caso di inabilità 5 anni di galera*” (Manzoni, *I promessi sposi*, capp. XIV-XV). Nel romanzo *Nanà* (1880) Emile Zola scrive: “Satin balzò su mezza nuda tendendo l’orecchio. «La polizia!» esclamò. [...] Dio sa quante mai volte aveva raccontato a Nanà i sopralluoghi che le guardie facevano negli alberghi” (p. 290); “Qui è l’ispettore alle locande – si legge in *Controcorrente* di Huysmans (1884) – che viene a chiedere il nome dei viaggiatori ultimi arrivati” (p. 46). Gli esempi qui citati rappresentano un piccolo ma indicativo saggio, pur mediato dalla letteratura, dell’importanza che agli occhi delle autorità da sempre rivestì il controllo dei luoghi pubblici e dei loro avventori.

¹¹⁸ Cfr. Bussi, *I principi di governo nello stato di polizia*, p. 808. Anche il Presidente del Buon Governo, nella nota circolare del 13 febbraio 1787 pone i “Giuochi, e i Ridotti, i Postriboli” tra i luoghi degni “della più esatta, e scrupolosa vigilanza dei Giudicanti” (*Leggi e ordini* 13, n. LXIX).

¹¹⁹ *Leggi e ordini* 21, n. CXCVIII. Tale notificazione obbligava alla denuncia da parte degli ospitanti non solo dei forestieri non sudditi, ma anche dei sudditi provenienti da altre città, compresi i parenti; erano altresì da segnalare l’assunzione di servitori e domestici non appartenenti alla comunità, alla pena di 25 scudi di multa (175 Lt), per metà da versare nelle casse dello «spedale del luogo».

¹²⁰ Art 1. Not. 27 dicembre 1785, in *Leggi e ordini* 12, n. CLXII.

¹²¹ Sul tema Colao, *L’ubriachezza nella criminalistica toscana dell’Ottocento*; Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, p. 48 e segg.

non consentiti dalla legge, gli osti, i bettolieri e gli albergatori furono da sempre sottoposti alla più rigida vigilanza: non solo le patenti venivano concesse solo se accertata la “buona fama, qualità, e costumi del postulante”¹²², ma venivano periodicamente rinnovate, ed ogni tipo di infrazione che riguardasse “i giuochi e i balli”, i “sussurri e i rumori” o l’apertura dell’esercizio in giorno festivo¹²³ o oltre l’orario consentito, comportava inevitabilmente la chiusura dell’esercizio: “gli sarà fatta serrare senza speranza di poterla nuovamente aprire”¹²⁴.

Tra le attività che solitamente si svolgevano all’interno delle bettole e delle osterie particolare attenzione suscitavano agli occhi delle autorità di polizia i giochi tanto che, come prevedeva l’articolo VI della legge del 27 dicembre 1785, confermato dall’articolo CIX della «Leopoldina», era accordata agli esecutori di polizia, data “la difficoltà di cogliere i Trasgressori inflagranti”, la possibilità di intervenire *ex officio* “nonostante che i trasgressori non siano stati sorpresi nell’atto della trasgressione”.

Incentivo alla “dissipazione del tempo, alla rovina delle sostanze”, sovente causa di risse, le autorità toscane iniziarono sin dalla fine del secolo XVIII a regolamentare, o meglio, a proibire “qualunque Giuoco con uso di Carte, e Dadi in qualunque luogo pubblico”, ivi comprese “le Strade, Piazze, Osterie, Bettole e Alberghi” e con l’unica eccezione delle case e solo “per un onesto trattenimento delle Compagnie”¹²⁵ il gioco con carte e dadi pena il carcere e «l’arbitrio economico»¹²⁶ delle competenti autorità di Polizia; ancora la legge dell’8 maggio 1814 si soffermava sulla necessità di vigilare e di impedire in luoghi pubblici e privati qualsivoglia giuoco d’azzardo¹²⁷.

Più in generale, per quel che riguarda le osterie e le bettole, si può agevolmente affermare che, almeno nel periodo in esame, questi «perniciosi luoghi di corruttela» costituirono sempre per le autorità oggetto di vivo interesse e ferma sorveglianza, come dimostrato dalla circolare inviata ai giudicanti senesi dalla Presidenza del Buon Governo in data 4 aprile 1829: il Presidente Puccini consapevole “che simili ridotti nucono ben sovente alla morale, ed ai costumi, perché padri e figli di famiglia dissipano il loro tempo, e le risorse della loro industria, in danno della sussistenza onesta delle rispettive famiglie”, certo che questi luoghi richiamassero “i più pregiudicati, e temibili soggetti” dando occasione alle “risse, ai ferimenti, ed alla disonestà” impose ai funzionari locali la più esatta vigilanza su osterie e bettole “onde accertarsi se le discipline, ed i regolamenti relativi vi siano osservati in specie sulla chiusura serale, e sulla esclusione assoluta del giuoco, e sulla osservanza dei giorni festivi, e delle ore consacrate

¹²² ASSi, *Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo* 388, c. 265v.

¹²³ Legge 28 maggio 1814 in *Leggi e ordini* 21, n. XXV.

¹²⁴ Esemplare di «patente» è in ASSi, *Governo di Siena* 698, fasc. n.n. Altre indicazioni sulle condizioni per la concessione delle licenze sono in una circolare della Presidenza del Buon Governo in ASSi, *Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo* 389, c. 77 (12 ottobre 1822).

¹²⁵ Legge 13 aprile 1773 in *Leggi e ordini* 6, n. CI

¹²⁶ Legge 24 marzo 1781 in *Leggi e ordini* 10, n. XCVIII.

¹²⁷ *Leggi e ordini* 21, n. XII.

ai divini uffizi”, pena la chiusura delle attività stesse¹²⁸. Tutte queste trasgressioni sono riscontrabili dall’analisi degli atti economici.

Accanto ai più disparati reati comprensibili in questa categorie di trasgressioni economiche quali quelle sull’esposizione dei vasi da fiori o sulla guida di vetture oltre la velocità consentita, le autorità governative si dimostrarono da sempre molto attente a garantire la pulizia della città e la tutela della salute pubblica, non solo emanando decise disposizioni nel momento in cui giungevano notizie di morbi (ad animali o persone) in Stati confinanti o nei territori del Regno, ma sanzionando altresì con forza qualsiasi notizia falsa attinente tali delicate questioni¹²⁹. Sin dal 1782, con la legge del 10 aprile, Pietro Leopoldo aveva emanato per l’antico Stato di Firenze un «Regolamento generale» in cui tutti i vari aspetti della vita della comunità fin qui citati e molti altri comprensibili in questa categoria trovavano un contesto normativo di riferimento: occupazione del suolo pubblico, vendita di commestibili, costruzione di tettoie, getti di acqua nelle strade ecc., la cui inosservanza comportava l’avvio di una istanza “senza formalità di Processo, dovendo sempre preventivamente assegnarsi un breve termine al preteso Trasgressore ad avere sommariamente dedotta avanti il Giudice competente la causa per la quale pretende di non essere tenuto alla pena nei rispettivi casi imposta”¹³⁰.

Per quanto riguarda la città di Siena, sin dal maggio del 1788 le autorità avevano provveduto ad emanare un regolamento di «polizia municipale»¹³¹: con la Restau-

¹²⁸ Copia della circolare citata è presente in ASSi, *Governo di Siena* 62, n. 101. In più occasioni le autorità centrali invitarono i giurisdicenti locali a limitare la concessione di «patenti» per osterie e bettole allo scopo di restringere la possibilità di ozio alle popolazioni. Sul numero delle bettole, alberghi e locande “esistenti nella Giurisdizione Governativa di Siena” degna di nota è la tabella compilata ad opera delle autorità locali alla fine degli anni Venti. In particolare il compartimento di Siena è accreditato di 143 tra locande, osterie e bettole per una popolazione stimata in 42.651 unità (una per ogni 300 persona circa); la tabella dà conto poi della situazione nel resto del territorio, in cui per ogni vicariato il rapporto tra luoghi pubblici e popolazione è così rispettivamente delineato: Abbadia San Salvatore 30 – 6.358; Sinalunga 19 – 19.915; Casole 62 – 11.842; Chiusi 19 – 11.978; Montalcino 60 – 10.744; Pienza 12 – 4.707; Radicofani 24 – 5.094 per un totale complessivo di 369 tra bettole, osterie ed alberghi per 113.289 abitanti (circa una per 307 abitanti). Un’ulteriore analisi del rapporto popolazione-luoghi pubblici fu effettuata nel 1842 relativamente alla città di Siena, alle Masse, a Castelnuovo Berardenga, a Sovicille e Monticiano: in questo periodo la popolazione della sola città di Siena è stimata in 19.644 unità con 37 tra osterie e locande, 86 bettole e 8 trattorie (una ogni 150 persone circa). Notizie statistiche sulla popolazione del compartimento senese per il periodo 1826-51 sono in ASSi, *Governo di Siena* 387 e in ASSi *Giudice Direttore degli atti criminali* 175.

¹²⁹ Caso di questo genere accadde nel febbraio del 1820 quando ad opera di Bernardino Iacometti erano state diffuse, secondo le autorità, “voci di malattia allarmante e pericolosa [...] sviluppata nel castello di Pari” (ASSi, *Governo di Siena* 25, n. 48). Per quel che riguarda le misure adottate alle frontiere in occasione di sospetti di morbi in Stati confinanti riguardanti gli animali, la legge del 16 agosto 1836 aveva stabilito, in caso di inosservanza alle stesse, una pena detentiva variabile da 2 a 6 mesi ed una multa da 100 a 300 lire.

¹³⁰ Art. XLII legge 10 aprile 1782 in *Leggi e ordini* 11, n. XXII.

¹³¹ Sull’argomento Vigni, *Problemi di igiene a Siena tra Seicento e Novecento*. Ancora a metà del XIX secolo fu approvata la ristampa del Regolamento di polizia municipale del 1788. Vd. ASSi, *Prefettura* 247, n. 54.

razione, a partire dalla legge del 15 novembre 1814, “il Regolamento del 1788 tornò ad essere il principale riferimento normativo, ma rimase sempre ancora largamente disatteso”¹³². Sin dal 10 aprile 1817, «in esecuzione degli Ordini di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Luogo-Tenente, e Governatore di detta Città e Stato per S.A I. e R. in conseguenza dei molti rapporti statili fatti e dai quali rilevasi, che nella Città commettonsi continui abusi e trasgressioni contro il prescritto dal Regolamento Generale di Polizia ordinato e sanzionato con Sovrano Rescritto de’ 24 Maggio 1788» fu infatti emanato un dettagliatissimo regolamento, in cui tutte le diverse trasgressioni comprese in questo titolo erano contemplate e sanzionate: gli *Ingombri di cementi*, quelle relative alle *Fonti e pozzi pubblici*, ai *Levatoi e abbeveratoi*, ai *Sughi e stalle da spurgarsi* fino alle norme riguardanti il trattamento delle *Bestie morte*, la guida di *Carrozze e calessi* e i *Giuochi di palla e altro*: tutti i diversi aspetti sanitari e di «pulizia» trovano riscontro nell’elenco redatto dall’Auditore su ordine del Governatore¹³³. Le pene, tutte come detto di natura pecuniaria, variano dalle 4 alle 14 lire; le sanzioni maggiori, in particolare, riguardano tutti quei comportamenti a seguito dei quali poteva venir compromessa la potabilità delle acque delle fonti pubbliche nonché su aspetti relativi alla gestione e alla pulizia di Pozzi neri, visti gli evidenti pericoli che comportamenti scorretti in materia avrebbero potuto arrecare alla salute pubblica¹³⁴. A partire dagli anni Trenta,

¹³² Vigni, *Problemi di igiene a Siena tra Seicento e Novecento*, p. 99.

¹³³ Copia del Regolamento è presente in ASSi, *Governo di Siena* 6, fasc. sciolto n.n. Già il 30 maggio 1800 su ordine del Governatore Martini era stata inviata un’ordinanza contenente il divieto di piantare alberi presso i “bottini” che potessero intralciare i corsi di acqua cittadini. Modifiche successive furono previste dalla legge 9 maggio 1817 e successivamente nel 1832 (esemplare di quest’ultima disposizione è presente in ASSi, *Governo di Siena* 76, n. 190). Per quel che riguarda gli ingombri e il comportamento da adottarsi in caso di «Bestie morte» furono inviate disposizioni rispettivamente il 4 giugno (cfr. ASSi, *Governo di Siena* 80, n. 209) e il 25 giugno 1833 (cfr. ASSi, *Governo di Siena* 81, n. 257). Sulle leggi funerarie, la cui trasgressione pure rientra in questa categoria, le norma di riferimento è del 13 agosto 1789.

¹³⁴ Azioni del genere non risparmiavano la stessa Fonte di Piazza del Campo tanto che, poco tempo l’emanazione del regolamento di polizia municipale, l’Auditore fu costretto nuovamente ad intervenire con un’apposita Notificazione: “L’Ill.mo Sig. Auditore del R. Governo – si legge –, in seguito delle generali lagnanze relative agli inconvenienti, che si osservano esistere nei contorni della pubblica Fonte situata in questa Piazza del Campo, attorno alla quale sono fatte continuamente delle immondezze, che oltre ad offendere la pubblica decenza, e per essere detta Fonte collocata in un sito il più interessante della Città, ammettono pure il pericolo quasi inevitabile dell’infiltramento delle immondezze medesime nei Condotti delle Acque potabili; Volendo perciò provvedere sopra un Articolo così interessante, previa la Sovrana Approvazione, rende pubblicamente noto in modo che alcuno non possa allegare ignoranza, che resta da qui in poi vietato a qualunque persona, ed in qualunque tempo di fare delle immondezze nei contorni dell’indicata Fonte sotto la pena prescritta dai veglianti Regolamenti di Polizia relativi a quelli che si permettono d’alterare e perturbare la limpidezza delle Acque dei pubblici Pozzi, e Cisterne, la qual pena consiste in Lire Sette per ciascuna trasgressione, e mancanza, da applicarsi a forma dei detti Regolamenti, ed estendersi fino alla Carcere secondo la qualità dei Trasgressori” (ASSi, *Governo di Siena* 6 fasc. sciolto n.n.). Anche l’area della Lizza, luogo in quell’epoca, con i suoi prati, di ozi di ogni genere (oltre che di prostituzione), fu interessata da uno specifico regolamento di polizia municipale, esemplare del quale è presente in ASSi, *Governo di Siena* 69, n. 328; altre disposizioni in ASSi, *Governo di Siena* 242 (regol. 1 giugno 1837).

tuttavia, ci si rese conto che molte delle disposizioni contenute nei regolamenti precedenti erano per diversi aspetti «non più adattabili alle circostanze dei tempi»: nel 1835 il Comune cominciò infatti ad assumere un ruolo più attivo in questo senso, adottando ad esempio il sistema già in uso a Firenze di appaltare la pulizia delle città a società private¹³⁵; nel 1841, poi, l'amministrazione comunale sostituì definitivamente con uno nuovo il regolamento di polizia del 1788¹³⁶.

L'analisi della documentazione prodotta in questo periodo dagli organi giurisdizionali e di polizia mostra inoltre come grande attenzione fosse prestata ai cani randagi date le malattie di cui essi erano portatori: sulla base della notificazione del 14 febbraio 1822 veniva imposto, ai proprietari l'obbligo di custodire i propri cani, e alle autorità quello di eliminare ogni animale (sospetto) portatore di idrofobia; «spurghi» periodici erano previsti in determinate stagioni dell'anno.

Oltre agli aspetti fin qui elencati, furono parimenti oggetto di regolamentazione tutta un serie di situazioni la cui corretta gestione era evidentemente considerata importante dalle autorità: è il caso ad esempio dei pesi e delle misure, dove già a partire dal 1782 con la legge dell'11 luglio (e successivo editto del 23 luglio 1814) fu disposta la consegna di «campioni» ai Magistrati locali che li avrebbero custoditi con cura quali irrinunciabili strumenti per evitare frodi e dispute nelle vendite; l'articolo 6 stabiliva infatti che «i Magistrati delle rispettive Comunità per mezzo dei loro Deputati saranno tenuti ad invigilare, che nei pubblici mercati sia dato a ciascuno il giusto peso, e misura a tenore dei patti convenuti fra i contraenti, e trovando commesse delle frodi, o inganni, massime in pregiudizio dei poveri, minori, o inesperti, ne faranno fare il rapporto al rispettivo Giudicante locale, il quale ne farà secondo le circostanze dei casi quell'uso, che crederà di ragione»¹³⁷.

5.4.6. «Mala condotta»¹³⁸.

Si è più volte detto di come le autorità governative considerassero come uno dei fini precipui della potestà economica quello del controllo della moralità pubblica e privata.

¹³⁵ Per la pulizia della strade si pensò, nel giugno del 1832, di assumere un numero sufficiente di netturbini: in ASSi, *Governo di Siena* 183 è presente anche un elenco di strade nella quali «è solito farsi getti di acqua putrida, sterco, ed altre immondezze». Vd. anche Vigni, *Problemi di igiene a Siena*, pp. 102 e segg.

¹³⁶ Il prospetto di un nuovo Regolamento di polizia municipale del 28 maggio 1830 è in ASSi, *Governo di Siena* 158; vd. anche ASSi, *Governo di Siena* 76, n. 230 dove è presente altro esemplare di un regolamento datato 5 luglio 1832.

¹³⁷ *Leggi e ordini* 11, n. LXIII.

¹³⁸ Questa categoria di reati, composta da 'fattispecie criminose' quali il libertinaggio, i turpiloqui, la tresca, il disturbo alla quiete pubblica, ecc., rappresenta per il periodo considerato il 16% sul totale delle trasgressioni economiche. Non è tuttavia possibile fornire una statistica esatta di ogni singolo reato racchiuso in questa categoria per la tendenza, riscontrabile dall'analisi dei protocolli economici, ad utilizzare per «crimini» diversi l'etichetta generica «mala condotta»; da qui la decisione di includere questo tipo di reati all'interno di un'unica categoria. Cfr., da ultimo, Jacona, *Figlie del piacere e proletariato urbano*.

Tra i reati racchiusi in questa generica categoria, il libertinaggio è senza dubbio quello sanzionato con maggiore severità; detto anche genericamente «mala condotta» (ma anche «mal costume», «scostumatezza», «vita scostumata», ecc.), gli imputati di libertinaggio subivano sovente i trattamenti riservati ai vagabondi: precetto di non ricevere e trattare con individui di diverso sesso per le cittadine; sfratto per le non cittadine; esilio dalla Toscana per le straniere. Non di rado, soprattutto nel caso di recidive, le accusate andavano incontro tanto alla pena del carcere quanto in casi più gravi alla relegazione temporanea in altri luoghi, in special modo, per quel che riguarda Siena, in località della Provincia inferiore: castigo, quest'ultimo, che ancora alla fine del XVII secolo significava «quasi certamente la compromissione della salute del condannato»¹³⁹. Ad ogni modo, grazie agli strumenti offerti dalla potestà economica, le autorità di polizia tentavano di evitare di entrare nel vero e proprio campo delle sanzioni, agendo preventivamente su ogni caso noto di (presunta) vita sregolata e amorale.

Altra fattispecie criminosa riconducibile a questa categoria di reati è la «tresca scandalosa», etichetta con la quale si indicano solitamente tanto le relazioni extra-matrimoniali quanto, più semplicemente, quei rapporti e frequentazioni tra un ragazzo e una ragazza che non avevano riscosso l'approvazione dei rispettivi genitori (spesso i querelanti erano gli stessi parenti), e che non di rado terminavano, qualora il rapporto fosse stato 'consumato' prima del matrimonio, con un'accusa di stupro per il ragazzo¹⁴⁰. Gli individui coinvolti nel processo per tresca sono spesso più dei soli autori: aver dimostrato compiacenza o, peggio, favorito la relazione significava finire, con gli imputati, sotto giudizio economico. Le pene, in questo caso come nel libertinaggio, variano a seconda dello *status* (cittadini-non cittadini) degli imputati: quando gli incolpati della tresca sono forestieri, oppure è forestiero solo uno di essi, la pena è sempre l'esilio da Siena; nel caso in cui gli autori del misfatto siano entrambi cittadini, oppure nei casi di semplice «corrispondenza amorosa», le autorità intimano ai colpevoli di troncane la relazione, previa l'attribuzione dello specifico precetto.

In parte giudicati per via economica, pochissimi sono i reati di matrice sessuale riscontrabili a Siena nella prima metà dell'Ottocento: un solo caso di sodomia¹⁴¹ nell'ottobre del '19 (la condanna ai due uomini consiste nella semplice precettazione), un unico caso che oggi definiremmo di pedofilia (con imputato punito con 50 staffilate a seguito della sentenza del 26 maggio 1821), ed un solo processo per «mollezze»¹⁴². I reati di maggiore rilevanza, evidentemente, venivano trattati dalla giustizia ordinaria.

¹³⁹ Cecchini, *Il reato e la condanna*, p. 295.

¹⁴⁰ Sul tema, per tutti, Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*.

¹⁴¹ Sul «reato» di «sodomia» si veda, ad esempio, lo studio svolto a Siena sulla base di documenti di tribunali laici ed ecclesiastici da Oscar Di Simplicio, *Sulla sessualità illecita in antico regime*, pp. 651 e segg.

¹⁴² Per quel che riguarda tale reato tra il '600 e il '700, Di Simplicio scrive: «Nessun caso di masturbazione femminile ed uno solo di masturbazione maschile. Le fonti tacciono perché la colpa non è grave» (*Sulla sessualità illecita in antico regime*, p. 642).

Con il libertinaggio e la tresca, veniva genericamente definita «mala condotta» anche il clamore ed il disturbo della pubblica quiete. Le pene per questo specifico fatto di reato variavano dal precetto di «ben condursi», alle poche ore di carcere o di sequestro nel Pretorio.

Discorso a parte meritano le bestemmie. “La «Leopoldina», in nome dell’esigenza di una «ben regolata società», abolisce il titolo di lesa maestà, anche divina, riscrivendo le numerose ingiurie contro Dio e la religione come «delitti ordinari»¹⁴³, ovvero economici: come previsto dall’articolo LXI della legge penale del 30 novembre 1786, infatti, chi avesse fatto “ingiuria alla Divinità, o alla Religione” sarebbe stato punito “economicamente con carcere, o con altro castigo confacente alle Leggi di Pulizia”; le bestemmie, infatti, nella visione del legislatore del 1786

procedono da ignoranza, ed insieme da un alterazione di mente, o da un subitaneo impeto di collera, o dall’abuso del vino, in somma da un’animo (*sic*) diretto a tutt’altro che a fare ingiuria alla Divinità, o alla Religione

motivo per il quale erano abbandonati i precedenti rigori punitivi, applicati solo in caso di ingiurie “ripetute, formali e ereticali” a norma dell’articolo LX¹⁴⁴. Lo stesso Presidente del Buon Governo Giuseppe Giusti, come ci dice Carlo Mangio, non scende in considerazioni filosofiche circa la differenza tra “reato e peccato” – come fa ad esempio Cesare Beccaria¹⁴⁵ –, mostrandosi “come uomo non di dottrina, ma piuttosto di profonda esperienza”¹⁴⁶: egli è fermamente convinto della necessità di dover considerare le bestemmie solo reati di polizia, così come è incline a considerare come trasgressioni da amministrare economicamente quelle sessuali. “Pertanto, secondo il Giusti, fra i crimini di lesa religione devono punirsi severamente quelli che turbano appunto l’ordine pubblico, come il disturbo delle funzioni sacre. Ma i furti sacrileghi, i quali non hanno chiaramente tali conseguenze, devono a suo avviso essere giudicati solo in quanto appropriazioni indebite”¹⁴⁷: ciò nonostante, ancora in pieno Ottocento l’avvocato Giovanni Carmignani fu costretto a difendere il sacerdote senese Lorenzo Borsini¹⁴⁸ dell’accusa di sacrilegio, basando la difesa proprio sul principio della separazione tra peccato e reato, evidentemente non ancora recipita dall’ordinamento¹⁴⁹.

Se pure non più considerate «lesa maestà divina», per l’inosservanza ai precetti cristiani e per il pubblico scandalo che esse generano, il turpiloquio e le bestemmie occu-

¹⁴³ Colao, *La giustizia criminale senese*, p. 209.

¹⁴⁴ Cfr. *Leggi e ordini* 13, n. LIX.

¹⁴⁵ Scrive Franco Venturi nell’introduzione a *Dei delitti e delle pene*: “Separare tanto nettamente, come Beccaria aveva fatto, il delitto dal peccato” significava non solo “eliminare l’influenza della Chiesa nelle umane vicende, ma negare l’orrore religioso del delitto e della colpa” (XII).

¹⁴⁶ Mangio, *La polizia toscana*, p. 95.

¹⁴⁷ Mangio, *La polizia toscana*, p. 94.

¹⁴⁸ Su Lorenzo Borsini cfr. Morabito, *Fatti della vita di Lorenzo Borsini*.

¹⁴⁹ Cfr. Colao, *Avvocati della Risorgimento*, pp. 283-284 e Morabito, *Fatti della vita di Lorenzo Borsini*, pp. 51 e segg.

pano costantemente l'attenzione degli organismi di polizia: la circolare del 18 agosto 1822 ordina infatti che siano "con più attenzione e severità investiti quei soggetti, che per le strade, e nei luoghi pubblici si fanno lecito di prorompere, a sentita di chiunque passa, o è presente, in oscenissimo turpiloquio, e nell'abuso più scandaloso del Santo Nome di Dio": e se i tribunali competenti "si contenteranno di un monito per le prime mancanze, e le meno gravi, e con interessare la responsabilità dei Genitori", per i "recidivi, e per i più gravi scandali [...], cominceranno sempre dal ritenere in carcere l'imputato" e commineranno le più "severe, ed esemplari punizioni, non escluse le staffilate"¹⁵⁰.

"Nelle Carceri si vuole quiete, e decenza, e il primo saggio di pentimento in ogni materia, ed anche i perversi debbono essere forzati a darsene le apparenze": oltre ad occuparsi della difesa dei precetti e dei dogmi della religione cattolica dalle bestemmie e dai turpiloqui nei luoghi pubblici, lo stesso giorno (18 agosto) dalla Presidenza del Buon Governo fu inviata una circolare con la quale il titolare di quell'ufficio esprimeva il suo disappunto sul fatto che «oscenissimi turpiloqui» si proferissero "ne' luoghi che più possono essere dalla Polizia invigilati" vale a dire appunto "nelle Carceri"; trasgressioni severamente punite "colla Carcere segreta a pane, e acqua, colle staffilate da applicarsi in modo che ad altri possa giovare l'esempio"¹⁵¹, nonché con la destituzione di quei custodi cui era affidata la vigilanza dei luoghi di detenzione.

5.4.7. «Cattivi esempi»: alienazioni mentali, «gravidie occulte», «forzati liberati» e 'turbamenti pubblici'.

L'estrema adattabilità che caratterizzò la potestà economica e il suo essere ad un tempo giustizia repressiva e preventiva, permise alle autorità non solo di intervenire nel campo degli atteggiamenti considerati 'sospetti', ma anche in quelli suscettibili di provocare disordine e scandalo, sottraendoli agli occhi del pubblico. Appartengono a questa categoria gli «alienati mentali» e le «gravidie occulte».

A partire dalla fine del 1828, le persone affette da 'mania furiosa', da 'ebetismo mentale' e gli 'stravaganti' in genere cominciarono ad essere oggetto di provvedimenti economici¹⁵². Il *disordine* che gli individui affetti da disturbi psichici causava all'inter-

¹⁵⁰ *Leggi e ordini* 29, n. XLII. Ancora nel agosto del 1833 il Presidente del Buon Governo richiamò giudicanti ed esecutori a vegliare sulla popolazione così da estirpare ogni "immoderatezza disgustosa di parlare" che "gravemente offendono la pubblica moralità". Nella stessa circolare, inviata il 20 agosto, il massimo organismo di polizia chiedeva ai sottoposti di porre un "freno potente" anche alle "Cantilene notturne, che sogliono permettersi in comitive di Giovani indisciplinati, con perturbazione della quiete nelle ore del silenzio". Esempio della circolare è in ASSi, *Governo di Siena* 81, n. 351. Nuova circolare fu emanata il 20 febbraio 1844 (ASSi, *Governo di Siena* 119, n. 34).

¹⁵¹ *Leggi e ordini* 29, n. XLII.

¹⁵² Si comincia a trovare traccia di processi istituiti per alienazione di mente o demenza a partire dal 1828 (1 caso), con una frequenza che aumenterà via via nel corso degli anni Trenta (20 casi nel 1831) fino tuttavia a scomparire entro due lustri (cfr. ad esempio ASSi, *Governo di Siena* 811, n. 3407; ASSi, *Governo di Siena* 812, nn. 3518 e 3550; ASSi, *Governo di Siena* 877, n. 11184). Sul problema della punibilità di questo genere di 'reati' Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, pp. 45-48.

no delle famiglie e delle comunità aveva indotto le autorità granducali ad intervenire per *rimuovere* il problema; già la circolare della Presidenza del Buon Governo del 9 agosto 1828¹⁵³ aveva sancito l'obbligo dei tribunali criminali di predisporre la reclusione degli alienati nelle strutture cittadine preposte allo scopo: per Siena l'ospedale di San Niccolò. Come ha notato Michel Foucault, soprattutto a partire dalla fine del XVIII secolo le autorità non poterono più "consentire che i pazzi si mescolassero alla società [...]". Nell'epoca in cui malattia e povertà diventano per la prima volta nel mondo cristiano *cose private*, non appartenendo che alla sfera degli individui o delle famiglie, la follia, per questo stesso fatto, reclama uno *statuto pubblico* e la definizione di uno spazio di confino che garantisca la società dai suoi pericoli"¹⁵⁴; che l'istanza di 'affidamento' del malato provenisse dallo stesso nucleo familiare o fosse stabilito d'ufficio dagli organi di polizia, era il giudice a dover decretare l'internamento dell'alienato in San Niccolò. Ne prende atto lo stesso regolamento dello 'spedale' del 1833, chiarendo al punto 84 che

ogni Demente che venga condotto allo spedale di S. Niccolò, dovrà presentarsi munito dei seguenti recapiti, e documenti, di una lettera, od ordine del giudicante locale, che nella sua qualità di Giudice dichiara lo stato di demenza dell'individuo da riceversi; della relazione di un Medico matricolato, in cui vengano descritti i sintomi della malattia [...]; di una lettera del Cancelliere comunitativo nella quale indichi il nome, il cognome, la patria e la Comunità cui appartiene, ed in cui si faccia menzione dell'obbligo assunto dalla Comunità, o dai parenti di mantenerlo a lor carico"¹⁵⁵.

Il problema della 'gestione' degli alienati mentali era dunque una questione giudiziaria prima che medica, così come argomento di mera polizia era considerato quello riguardante le «gravide occulte» ovvero illegittime: per evitare il pubblico scandalo di una donna che, pur essendo vedova o celibe si ritrovasse gravida, era lo stesso tribunale ad intervenire decidendo l'ammissione della donna allo stesso ospedale di San Niccolò, come testimoniato dal punto 87 dello stesso regolamento del 1833 che prescriveva altresì "ogni cura, che le dette Gravide-Occulte sieno ricevute nello Spedale in ore notturne, e con tutta la possibile segretezza" nel periodo di tempo antecedente i due mesi dal parto¹⁵⁶. E non solo le gravide 'illegittime' ma più in generale le donne incinte erano tenute sotto stretta sorveglianza, volendo le autorità evitare aborti o infanticidi. Floriana Colao ci dice a questo proposito che i precetti "fatti per ottenere la promessa di «tutelare e custodire il feto» e di comunicare al Tribunale di giustizia di Siena l'avvenuto esito del parto [...] rappresentano una percentuale rilevantissima del complesso degli atti economici svolti dal Vicario"¹⁵⁷.

¹⁵³ *Leggi e ordini* 35, n. XLI.

¹⁵⁴ Foucault, *Storia della follia*, p. 361 (dell'autore i corsivi).

¹⁵⁵ *Regolamento per lo Spedale di San Niccolò*, p. 230. Il regolamento del 1833 e quelli successivi sono analizzati da Lugarini, *Il San Niccolò e la Società di Esecutori di Pie Disposizioni*.

¹⁵⁶ *Regolamento per lo Spedale di San Niccolò*, p. 231.

¹⁵⁷ Colao, *La giustizia criminale senese*, p. 160.

Con gli alienati e le gravide-occulte, altra categoria di individui da sempre oggetto delle attenzioni della giustizia economica furono i «forzati liberati»¹⁵⁸.

Fin dal medioevo le autorità giudiziarie e di polizia considerarono i forzati degni di attenzione non solo nel momento di espiazione della pena, ma ancor di più al termine della stessa: si giustifica così il «marchio» ad esempio, considerato per secoli strumento indispensabile a segnalare alla società civile un individuo resosi colpevole di un particolare reato. D'altro canto, diversi secoli dopo, la tendenza al controllo da parte delle autorità di individui considerati perniciosi perché precedentemente condannati, si manifesterà con rinnovato vigore ancora dopo la Rivoluzione francese e la *Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino*: è ben nota infatti la cifra reazionaria caratterizzante la dominazione napoleonica, cifra che mostra il suo carattere anche sotto questo aspetto, quello della sorveglianza dei rei, appunto. Ancora nel 1810, con la promulgazione del codice penale napoleonico, si stabilisce che “i condannati ai lavori forzati a tempo e alla reclusione, scontate tali pene, saranno sorvegliati a vita e quelli al bando per un tempo eguale alla pena subita”¹⁵⁹. La pena, dunque, lungi dall'essere interpretata come il mezzo attraverso il quale l'individuo riacquisiva quella dignità che, persa trasgredendo le leggi del consesso civile, gli consentiva di considerarsi a buon diritto nuovamente parte della società stessa, di fatto si dimostrava inutile alla riqualificazione dei forzati.

Più in generale le «qualità» personali e morali proprie di ogni individuo interessarono sempre la giustizia economica, che le considerò “uno degli elementi necessari a rettamente determinare il giudizio nelle risoluzioni da prendersi onde bene adattarle e proporzionarle alle particolari circostanze dei casi”¹⁶⁰. Così, nel caso dei forzati liberati, attraverso la circolare del 20 luglio 1815, il Presidente del Buon Governo ordinava ai Vicari, Commissari Regi e ai Commissari di quartiere per Firenze, la compilazione di quadri bimestrali, previe “scrupolose indagini, per venire in cognizione di tutti i Forzati liberati che dimorano nel loro distretto giurisdizionale”; se poi, “nel progresso dei tempi non occorrerà più continuare per alcuno di essi la stessa vigilanza, verrà particolarmente ordinato con Lettera speciale di questa Presidenza”¹⁶¹. Appena scontata la pena, inoltre, nella maggior parte dei casi essi venivano sottoposti al precetto di ‘appigliarsi’, entro otto giorni, ad uno stabile e *lodevole* mestiere.

¹⁵⁸ Tra il 1814 e il 1817, infatti, gli atti compilati a seguito della liberazione dalle carceri di un individuo costituiscono circa il 35% dell'insieme di quei “crimini” che per un motivo o per l'altro non potevano essere esaminati all'interno dei gruppi precedentemente analizzati. In questi casi la prassi è la seguente: nel momento in cui un individuo aveva terminato la pena, ne veniva informata la giustizia economica, la quale provvedeva a prendere le necessarie precauzioni affinché gli ex-detenuti rimanessero sotto lo sguardo vigile delle autorità. Nella maggior parte dei casi, cioè, gli individui si vedevano circondati da precetti che spesso variavano in relazione alla «qualità» del crimine per il quale erano stati condannati alle carceri.

¹⁵⁹ Da Passano, *Emendare o Intimidire?*, p. 143.

¹⁶⁰ Circ. 18 ottobre 1815, *Leggi e ordini* 22, n. CLXXXIV.

¹⁶¹ Circ. 20 luglio 1815 in *Leggi e ordini* 22, n. CXXXI. Sulla prassi da osservare durante il trasporto del reo al luogo di detenzione cfr. circ. 14 marzo 1820 in *Leggi e ordini* 27, n. XXV.

Erano giudicabili economicamente anche i figli discoli, soggetti cioè che sin da giovani si mostravano poco avvezzi al lavoro e all'impegno in genere; attraverso la potestà economica, e il più delle volte su istanza degli stessi genitori, si costringevano figli discoli e oziosi al servizio militare forzato. Tale misura, lontano dal considerarsi come mero provvedimento giudiziario, venne per diversi lustri individuata dai comandi militari come l'unica cura in grado di far fronte alla patologica difficoltà di reclutare truppe; l'assenza anche oltre la riforma del 1826 di una «coscrizione obbligatoria» era infatti determinata dalla volontà politica del Centro di non gravare con quest'ulteriore «imposta» sulle comunità del Granducato, confermando in tal modo la tendenza al rispetto dei tradizionali equilibri centro-periferia anche in termini di reclutamento militare; se «non rispondente alla realtà» è, almeno per questi anni, «l'immagine delle truppe toscane come «vere carceri ambulanti»»¹⁶², pure non è priva di importanza la constatazione che, «restaurando» l'esercito granducale nel settembre 1814, ben 531 uomini furono forniti dalle autorità giudiziarie¹⁶³: «nonostante qualche tentativo di marginalizzarlo specie da parte dei vertici militari», l'arruolamento coatto rimase «per tutto il decennio un pilastro del sistema di reclutamento»¹⁶⁴. Le modalità di arruolamento dei discoli e la moralità certo non impeccabile di questi individui creava da un lato problemi alla regolarità dell'arruolamento, influenzando dall'altro sulla coesione e la qualità dell'esercito granducale; ciò nonostante personalità come il più volte citato Bartolomeo Fiani, pur contrario all'uso di varie pratiche caratteristiche della giustizia economica, quali l'esilio e la fustigazione, si dimostrava favorevole a questo sistema, convinto del fatto che arruolare i discoli significava non solo garantire comunque buoni soldati, ma soprattutto lasciare alla «società laboriosi, tranquilli ed utili cittadini»¹⁶⁵.

I discoli furono oggetto della giustizia economica tanto prima quanto dopo il 1786: la stessa circolare del Giusti del febbraio 1787 prescriveva, accanto ai vagabondi e ai forestieri, un'attenzione particolare per questa categoria di individui. Il controllo che le autorità esercitavano su tali soggetti si articolava «anche in condanne economiche alla casa di correzione e, nei casi meno gravi, nella «consegna ai curati»», essendo considerata la dottrina cristiana «uno strumento efficace di «correzione»»¹⁶⁶; se la riforma del 1826 modificò, pur all'interno di una continuità con il passato, i tradizionali metodi di reclutamento, l'arruolamento dei discoli fu conservato all'interno dell'ordinamento: «l'esercito granducale continuò così a servire da spauracchio per i giovani sudditi troppo turbolenti di Sua Altezza Imperiale e Reale»¹⁶⁷ e, soprattutto per le famiglie di-

¹⁶² Manetti, *Scelte politiche, sistema economico-sociale e reclutamento militare*, p. 71.

¹⁶³ Ivi, p. 62.

¹⁶⁴ Ivi, p. 73.

¹⁶⁵ Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa*, p. 162.

¹⁶⁶ Colao, *La giustizia criminale senese*, p. 157.

¹⁶⁷ Aquarone, *Aspetti legislativi della Restaurazione Toscana*, p. 29.

sagiate delle campagne, il modo più indolore per “sbarazzarsi di una bocca in più da sfamare”¹⁶⁸.

Un'altra delle tante innovazioni affermatesi nel periodo leopoldino fu l'idea di trattare economicamente anche reati prima considerati gravissimi come le rivolte pubbliche: la “via economica” fu sempre vista dal Presidente del Buon Governo e dallo stesso Pietro Leopoldo come strumento così efficace e discreto da poter essere utilizzato non solo nell'ambito dei reati di lesa maestà, ma anche e soprattutto per la gestione di aperte manifestazioni di dissenso politico: tumulti avvenuti in quegli anni a Siena, Firenze, Pisa, Pistoia furono risolti economicamente per esplicita volontà del Sovrano.

E' chiaro che allora, come era avvenuto in precedenza, le rivolte erano considerate cose non da poco. La ragione per la quale tali reati vengono ora risolti in questo modo è molto probabilmente da ricercare nel fatto che Pietro Leopoldo considerasse la giustizia economica come uno strumento che garantiva poca pubblicità alla questione e quindi ampio margine di discrezione e valutazione. I motivi per i quali “nonostante le vaste dimensioni del pauperismo, gli storici non registrano, per la Toscana di Pietro Leopoldo, che modesti sollevamenti” possono dunque essere diversi; ma l'ipotesi “che il guanto soffice ma pervasivo e onnipresente del Granduca lorenese, nei confronti del popolo inquieto, abbia avuto la sua parte nel contenimento delle «indiscipline», ci sembra perfettamente legittima”¹⁶⁹.

Tra gli episodi di dissenso trattati economicamente in quegli anni, con il tumulto causato dalla scarsità di grano del 27 maggio 1815¹⁷⁰, spicca certamente per la sua specificità il processo avviato contro il giovane studente di chirurgia Pietro Serri (originario di Castelnuovo di Val di Cecina) autore secondo la polizia, all'inizio del 1816, di un libello sedizioso, in cui si legge:

Il primo console manifesta estesa relazione ai prodi senesi stanchi ormai dell'insopportabil giogo dei sovrani tiranni, perciò riorganizza la repubblica.

Art.1: Lo stato senese non sarà più sottoposto a verun Sovrano perciò viene avvertito Ferdinando III d'evacuarlo in termini di giorni tre con patto però di non portar via un cazzo (*sic*).

Art. 2: Che cessi ormai lo spirito di sovranità, che il desiderio nostro è di vederla distrutta in pezzi lasciando a noi l'incarico di farli digerire ai famosi cani di Fontebranda.

Art. 3: Non si lamenti ex sovrano se si discaccia dallo stato senese, ma lo attribuisca solo alla troppa assetata brama dell'oro, ma la nostra bontà à voluto benificare un Uomo che è indegno dell'esistenza¹⁷¹.

L'imputato, già autore del sonetto «ufficiale» per la cerimonia di apertura dell'Ateneo, nonché titolare di un procedimento avviato l'anno precedente in quanto presunto

¹⁶⁸ Simondi, *Classi povere e strategie del controllo sociale*, p. 34.

¹⁶⁹ Ivi, pp. 68-69.

¹⁷⁰ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 740, n. 128 e ASSi, *Governo di Siena* 362; ASSi, *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo* 8, n. IV.

¹⁷¹ Cfr. *infra*, tavola 1.

autore di una incisione sul tavolo del corpo della guardia urbana presso cui aveva prestato servizio (raffigurante un'aquila imperiale con la scritta «Viva Napoleone il Grande»), fu condannato ad un anno di confino a Volterra; degli altri due imputati, Luigi Cappelli e Filippo Conti, solo il primo fu condannato ad un anno di domicilio coatto nella propria casa¹⁷². Ancora negli anni a seguire la potestà economica continuò ad essere considerata dalle autorità il mezzo più idoneo ed efficace nella repressione e prevenzione di rivolte e riunioni sospette: ancora agli inizi del 1830, ad esempio, un assembramento illegale di persone causò al suo promotore, Giovanni Porciatti, la comminazione della pena di quaranta giorni di confino a Volterra. Nel 1837, poi, un tumulto scoppiato a Sarteano per “presunta mancanza di pane vendibile e cereali” fu risolto in via economica: dei circa 300 tumultuanti, seppure non violenti, 21 furono processati e di questi 9 ottennero la pena di un mese di carcere e fino a 6 di confino¹⁷³.

D'altro canto le autorità non vigilarono solo sugli assembramenti o sulle riunioni di individui «sospetti in materia politica»; il principio di garantire l'ordine pubblico in generale e non solo lo *status quo* politico sembra infatti guidare gli organi di polizia nella gestione di tutti i fenomeni sociali, compresi quelli di natura religiosa, come quando nel 1832, giunta notizia che a Chiusdino «due guardianelle supposero esser loro comparsa l'ombra di S. Galgano»¹⁷⁴, si preoccuparono di evitare un'eccessiva propagazione della notizia e di controllare l'atteggiamento della popolazione: in questa come in altre situazioni, gli organi governativi compartimentali non esitarono a coinvolgere anche i sacerdoti del luogo per ridimensionare gli effetti sociali dell'evento.

¹⁷² Oltre a tratteggiare, pur con qualche imprecisione, i fermenti registrati a Siena (*La Restaurazione in Toscana*, pp. 180-182) e in altre città toscane per il periodo 1814-21, studiando la documentazione dell'archivio della Presidenza del Buon Governo Piero Pieri fa cenno, con altri, anche a questo episodio (pp. 130-131). Gli esemplari originali del libello, con vari testi poetici e satirici sequestrati in casa del Serri, sono presenti in ASSi, *Governo di Siena* 743, n. 28.

¹⁷³ ASSi, *Governo di Siena* 97, n. 283.

¹⁷⁴ ASSi, *Governo di Siena* 584, n. 1.

I Governatori di Siena dal 1814 al 1848

Nelle pagine precedenti si è già accennato a come la carica di Governatore di Siena sia da sempre stata attribuita a personalità di spicco dell'ambiente nobiliare fiorentino e senese; fino al punto da includere, a partire dal Seicento, figure appartenenti alla stessa casa regnante.

All'inizio del XIX secolo la tendenza a nominare Governatore e Luogotenente generale di Siena una figura di primo piano della società toscana venne di fatto riconfermata; come correttamente rilevato da Marco Lenzi, inoltre, la presenza nell'antica capitale della sede di una delle cinque Camere di Soprintendenza comunitativa e la riconferma, dopo gli sconvolgimenti napoleonici, della figura del Luogotenente generale rappresentano senza dubbio il “frutto materialmente percepibile, per quanto riplasmato e ridimensionato, di un'antica autonomia a sua volta residuo dell'indipendenza”. Di più, la stessa “dizione medicea di «luogotenente generale e governatore dello stato di Siena» non era puro e semplice lustro, bensì echeggiava un'effettiva specificità”: la direzione della vita politica ed amministrativa di un'area rilevante del Granducato contribuivano a garantire al ceto cittadino il controllo di importanti uffici, e alla Città i “connotati di capitale”¹.

Convinto dell'ascendenza garantita da una personalità di spicco sulla società amministrata, il potere politico (tanto in periodo francese quanto a seguito della Restaurazione) decise di perseverare nella tendenza a riconoscere negli alti strati del tessuto sociale fiorentino e senese il candidato più idoneo a ricoprire la carica di Luogotenente generale di Siena; non è quindi un caso che almeno cinque delle sei personalità che ricoprono tale mansione tra il 1814 ed il 1848 non solo appartenessero al ceto aristocratico, ma fossero personaggi accreditati di grande influenza sul *milieu* sociale da cui provenivano e più in generale sulla popolazione civile. Per la Siena del XIX secolo sembra ancora valere quanto scrisse Federico Chabod studiando lo *Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*: il Governatore non regge Siena e il suo territorio da “funzionario, ma da cavaliere, non sotto la forma di obbligo d'ufficio, ma di dovere personale; [...] l'impegno assunto, nell'accedere al governo era impegno d'onore che concerneva l'uomo, con la sua coscienza, non un ancora inesistente funzionario”².

Giulio Bianchi Bandinelli, governatore dal 1814 al 1824; Giuseppe Brancadori (1824-28); Giovan Battista Baldelli Boni (1828-31); Angelo Chigi Zondadari (1831-40); Luigi Serristori, Luogotenente generale dal 1840 al 1845; Giulio Ragnoni (1845-48): tutte figure, queste sopra elencate, i cui cognomi rimandano per lo più a famiglie da lungo tempo annoverate tra le più influenti e rappresentative della nobiltà fiorentina e toscana. L'avvocato Leopoldo Galeotti, autore del più volte citato *Delle leggi e*

¹ Lenzi, *La comunità di Siena*, p. 271.

² Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa a Milano*, pp. 172-173.

dell'amministrazione della Toscana, dopo aver descritto la divisione esistente all'interno del sistema istituzionale del Granducato in commissariati regi e governatorati, scrive infatti che se i Commissari hanno "un movimento loro proprio, e quasi esclusivo, e costituiscono un ordine gerarchico specialissimo per essi", e che "in ordine alle leggi devono essere insigniti della laurea dottorale, e del grado di avvocato" anche se "in pratica ve ne ha sempre alcuni che non sono né dottori, né avvocati", per quanto concerne i Governatori egli afferma che questi sono scelti "direttamente [da] il Principe tra i cittadini più conspicui per posizione sociale, e per educazione"³, parametro quest'ultimo da cui spesso derivava la scarsa attitudine alla pratica di governo dimostrata da molti Luogotenenti generali: costoro, scelti come detto principalmente sulla base di considerazioni politiche e di appartenenza familiare piuttosto che di riconosciute capacità di governo, risultavano essere "spesso privi delle necessarie competenze di ordine tecnico-giuridico, a svolgere le mansioni di cui ufficialmente erano titolari"⁴.

D'altronde, lo stesso ceto dei proprietari e dei notabili della città di Siena mostrava ancora nell'Ottocento, dopo alcuni secoli, di non aver alcuna intenzione di ridimensionare la propria presenza all'interno degli apparati dell'amministrazione cittadina, convinto attraverso di essa di poter conservare la tradizionale influenza e il controllo che da sempre la città e il suo ceto dirigente esercitavano sui territori un tempo appartenuti all'antica repubblica senese.

La politica accentratrice e 'spersonalizzante' avviata dai Lorena con la Restaurazione, dunque, sembra trovare in Siena, almeno da questo punto di vista, la sua eccezione: se è vero infatti che a Pisa, ad esempio, città ugualmente sede di governatorato, il Granduca inviò fino alla soppressione dell'ufficio personalità in grado, per *cursus honorum* e biografia, di attuare una politica corrispondente più alle richieste del Centro che a quelle del notabilato locale⁵, la classe dirigente senese riuscì, almeno fino alla fine degli anni Trenta, ad «imporre» propri rappresentanti all'interno della più alte cariche cittadine, non ultimo a quella di Provveditore della Camera di Soprintendenza comunitativa e, appunto, di Governatore. Come si vedrà, infatti, da Giulio Bianchi Bandinelli, personalità tra le più importanti ed influenti della fine del XVIII secolo e dell'inizio del successivo, fino ad Angelo Chigi (passato direttamente dalla carica di Gonfaloniere a quella di Luogotenente generale), il notabilato cittadino mostrò ancora tutta la propria consistenza in termini di peso politico. D'altra parte, non è da escludere che il carattere estremamente conservatore della nobiltà cittadina fosse una delle ragioni per le quali la Dominante accettasse deroghe ai progetti accentratrici, potendo in effetti contare su quella fedeltà che storicamente la classe dei proprietari locali dimostrava nel momento in cui le si garantiva determinate prerogative in termini di accesso alle magistrature locali. Non è tuttavia improbabile, come rilevato da Marco Lenzi, che in realtà l'attaccamento del notabilato locale non solo agli uffici cittadini ma anche e soprattutto ad una

³ Galeotti, *Delle Leggi e dell'amministrazione della Toscana*, pp. 41-42.

⁴ Lenzi, *Luigi Serristori, il governo granducale e il problema dell'amministrazione periferica in Toscana*, p. 17.

⁵ Cfr. Volpi, *I Governatori di Pisa*.

certa ideologia conservatrice (dei rapporti sociali come di produzione) fosse, in pieno Ottocento, nient'altro che un «puntello» all'interno di un processo di decadenza politica e sociale del tradizionale ceto dirigente senese. Ciò che appare certo, come accennato altrove, è l'impossibilità di scorgere, almeno per il caso senese, elementi di quel modello che vede l'inizio del secolo XIX come la fase di radicamento di uno «stato amministrativo» in cui la borghesia, approfittando di un processo di «espulsione» della nobiltà tradizionale dall'apparato amministrativo – processo a cui la nobiltà si sarebbe poi «ribellata»⁶ –, avrebbe assunto la funzione di *motore* delle istituzioni: sembra emergere cioè più che altro la necessità dei regimi restaurati di fare leva, per i motivi sopra descritti, sulla tradizionale classe dirigente che spesso mostrava una apertura alle innovazioni e alle riforme non ravvisabile negli organismi centrali⁷.

Ritornando al «caso» di Siena e alla sua nobiltà, le ricerche di Tommaso Detti e Carlo Pazzagli mostrano con evidenza tanto il carattere di continuità e resistenza dimostrato dal patriziato senese in termini di politiche matrimoniali ancora in pieno secolo XIX quanto, di conseguenza, quella “incapacità di aggiornare i tradizionali modelli di comportamento” che portò col tempo ad una “graduale perdita di peso nel contesto pur notoriamente statico della loro antica patria nobile”⁸. In questo senso, pur nello schema sopra espresso, le caratteristiche biografiche e familiari dei Governatori che si avvicendarono nel primo Ottocento alla gestione di questo ufficio rappresentano probabilmente una metafora del diverso peso istituzionale rivestito dal Luogotenente di Siena tra la Restaurazione e la metà del secolo: come l'assunzione alla carica di Governatore nei lustri immediatamente successivi il 1814 di personalità di spicco del patriziato cittadino come Giulio Bianchi Bandinelli, Giuseppe Brancadori e (dopo la parentesi del Baldelli Boni) Angelo Chigi proverebbero l'intatta capacità di persuasione politica del patriziato locale sulle istanze centrali, allo stesso modo la presenza verso la metà degli anni Quaranta di governatori quali Luigi Serristori e Giulio Ragnoni potrebbe testimoniare riguardo al primo, la fine della “prassi collaudata” tendente ad assegnare il posto di Governatore ad individui che fossero non solo espressione del ceto dirigente cittadino, ma che fossero “garanti piuttosto dell'assenza che della visibilità del potere centrale”⁹, e riguardo al secondo, vero e proprio funzionario statale, la fine dopo secoli di quel residuo di particolarismo amministrativo rappresentato a Siena appunto dal Luogotenente generale e la definitiva istituzionalizzazione, con la nascita della Prefettura, del «capo supremo» del compartimento senese.

Nel 1814 tuttavia la carica di Governatore e Luogotenente generale di Siena è ancora attribuita ad alte personalità del patriziato cittadino, ad individui che, con illustri natali, vantavano a volte una profonda sensibilità politica ed una inusitata capacità di governo: questo il caso di Giulio Bianchi Bandinelli.

⁶ Cfr. Kroll, *La rivolta del patriziato*.

⁷ Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, pp. VII e segg. e A. Chiavistelli, *Politica, amministrazione e ceti dirigenti*, pp. 398 e segg.

⁸ Detti, *Il patriziato senese tra continuità e declino*, pp. 217-218.

⁹ Lenzi, *La comunità di Siena*, p. 276.

6.1. Giulio Ranuccio Bianchi Bandinelli Paporoni (1814-1824).

“Ancora, in ambiente senese, si ha memoria di Giulio Bianchi Bandinelli, singolare figura d’uomo e di politico, tanto importante da informare di sé, durante il primo quarto del XIX secolo, ogni aspetto della vita cittadina”¹⁰: per origini familiari, attitudine alla vita politica e carisma, la figura di Giulio Bianchi Bandinelli¹¹ rappresenta certamente l’archetipo del Governatore di Siena nell’Età moderna, personaggio dotato di tutte quelle virtù indispensabili per rappresentare il Granduca nella città di Siena, non ultima un’importante capacità di adattamento ai tempi e ai regimi, tanto da meritarsi l’appellativo di «Talleyrand di provincia»¹².

Come dimostrato dal gran numero di cognomi acquisiti nel corso del tempo¹³, la famiglia di Giulio Ranuccio Bianchi vantava una storia plurisecolare con origini secondo alcuni risalenti al Mille. Se un ramo della famiglia fornì alla storia colui che sarà, tra il 1159 ed il 1181, il papa Alessandro III, fu a partire dalla metà del XVI secolo, come ci informa Domenico Cheli¹⁴, che i Bianchi furono ascritti alla dirigenza senese, dando così vita ad una tradizione di partecipazione alla vita politica e culturale della città che si sarebbe protratta fino al XX secolo: fu infatti dal figlio di Giulio Bianchi, Mario, persona a differenza del padre dal carattere schivo e riservato¹⁵, che nacque il noto archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli, cui Marcello Barbanera ha dedicato di recente un’accurata biografia¹⁶.

¹⁰ Danti, *Per l’arte neoclassica e romantica a Siena*, p. 115.

¹¹ Cenni biografici su Bianchi sono in Cagliariitano, *Mamma Siena*, p. 415. Ubaldo Cagliariitano dedica nella sua antologia dei senesi illustri due voci a Giulio Bianchi Bandinelli, riferendosi egli al Governatore tanto sotto “Giulio Bianchi” (p. 412) che sotto “Giulio Ranuccio Bianchi” (p. 415). Brevi note su alcuni personaggi descritti in queste pagine sono in anche in Falorni, *Senesi da ricordare*.

¹² Barbanera, *Ranuccio Bianchi Bandinelli*, p. 15.

¹³ “I numerosi cognomi documentano la discendenza da varie importanti famiglie senesi, via via imparentatisi, fino a suo padre, che aveva sposato in prime nozze una Ghini Bandinelli e poi sua madre, Cecilia del marchese Flavio Chigi Zondadari, un altro dei più potenti aristocratici senesi. Il suo sterminato patrimonio fondiario [...] gli forniva una sostanziosa rendita che non richiedeva aggiunte” (Vigni, *Patrizi e Bottegai a Siena sotto Napoleone*, pp. 25-26).

¹⁴ Cheli, *Le famiglie Bianchi e Bianchi Bandinelli di Siena*, pp. 71 e segg.

¹⁵ “Figlio di primo letto di Giulio Bianchi, uomo del carattere singolare ed opposto rispetto a quello del padre: modesto quanto egli era magnifico; amante della vita ritirata quanto egli lo era del fasto e della mondanità; noncurante del potere e degli onori quanto egli ne era stato instancabile fautore. A Siena si qualificava Mario Bianchi ancora col vecchio epiteto di «giacobino» volendo definire però, in questo caso, la condotta essenzialmente «borgnese»” (C. Danti, *Per l’arte neoclassica e romantica a Siena*, p. 149). Mario Bianchi Bandinelli “figlio «degenerare» e quasi diseredato del pomposo governatore Giulio” personifica, in rapporto col proprio padre, “non solo il mutare di due generazioni, ma il passaggio tra due epoche, in anni di tanti repentini sconvolgimenti” (Mazzoni, *Agostino Fantastici*, p. 270).

¹⁶ Barbanera, *Ranuccio Bianchi Bandinelli*. Sulla figura di Ranuccio Bianchi cfr. anche *Ranuccio Bianchi Bandinelli. Archeologo curioso del futuro*.

Nato il 18 ottobre 1769, potendo contare su una rendita sostanziosa basata su importanti possedimenti che si estendevano verso l'Amiata, la Maremma e nei comuni di Asciano e Rapolano, Giulio Bianchi si mostrò da subito più che predisposto a partecipare alla gestione della cosa pubblica, secondo una tendenza ravvisabile – come già osservato – in tutte le famiglie della nobiltà senese: già nel 1804 ottenne il titolo di ciambellano della Regina d'Etruria; a seguito del trattato di Fontainebleau del 1807, che diede ufficialmente inizio alla dominazione napoleonica in Toscana, Giulio Bianchi fu prontamente inserito nella lista, redatta a cura del nuovo Prefetto dell'Ombrone, Gandolfo, delle personalità suscettibili di coinvolgimento nella vita politica della città: fu così che il nome di Giulio Bianchi figurò dapprima nella lista dei candidati al Consiglio del Circondario di Siena e quindi, dal 1808, in quella dei possibili *maire* della città, anche se per quest'ultimo incarico gli si preferì inizialmente Giuseppe Brancadori: nell'ottica delle nuove autorità francesi, infatti, se “per il Consiglio di Prefettura apparivano privilegiati i criteri dell'esperienza e della competenza amministrativa”, per ricoprire la carica di *maire* risultavano fondamentali i requisiti “dell'autorevolezza sociale e della ricchezza”¹⁷. Tuttavia solo due anni più tardi, agli inizi del 1810, Giulio Bianchi Bandinelli vincerà il ballottaggio con Persio Martelli e Ottavio Gori Pannilini andando a sostituire proprio Giuseppe Brancadori alla *Mairie* di Siena.

Come *maire* il futuro governatore Giulio Bianchi dimostrò con decisi provvedimenti una non comune attitudine al governo: a seguito della depressione economica del 1812, ad esempio, il governo imperiale tentò di introdurre un calmiera ai prezzi delle merci attraverso l'adozione di misure coercitive che limitassero la circolazione dei beni; misure che il *maire* Bianchi riteneva a ragione controproducenti e sfavorevoli alla popolazione civile, tanto da impegnarsi affinché le volontà centrali fossero osservate il meno possibile; “il buon senso del *maire* Bianchi”, tuttavia, “riuscì solo in parte a rimediare ai guasti dei troppo rigidi ordini napoleonici e le conseguenze della campagna di Russia incisero ancora più profondamente sulla crisi economica della piccola città toscana”¹⁸.

Oltre ai tanti incarichi politici occupati in questi anni da Giulio Bianchi, il futuro Luogotenente generale prestò la sua opera anche a favorire le iniziative culturali che interessarono la città all'inizio del XIX secolo, facendo parte, tra l'altro, del Consiglio d'Amministrazione del Collegio Tolomei¹⁹. Molti degli artisti allora emergenti seppero trovare nel Bianchi sostegno e protezione, avendo quest'ultimo tra l'altro necessità di

¹⁷ Vigni, *Patrizi e Bottegai a Siena sotto Napoleone*, p. 135.

¹⁸ Catoni, *Siena nell'Ottocento*, p. 24. Su questo aspetto si veda anche Mengozzi *Il Monte dei Paschi*, vol. VII, pp. 686-688.

¹⁹ Fu proprio grazie all'opera di Giulio Bianchi, allora *maire* di Siena, che si riuscì a ricomporre la vertenza nata tra il rettore del Collegio Tolomei e il Monte dei Paschi a seguito dell'indebitamento che il primo aveva contratto verso l'istituto di credito cittadino in occasione della ristrutturazione della nuova sede del Collegio presso Sant'Agostino: benché “molti ritenevano troppo lussuosa la nuova sede”, il governatore “Giulio Bianchi riuscì ad attuare il progetto, chiamando a dirigere i lavori di adattamento l'architetto Agostino Fantastici” (Catoni, *Un nido di nobili*, pp. 92-93). Sul Collegio Tolomei cfr. anche *L'istituto di Celso Tolomei*.

portare a termine i lavori di ristrutturazione da tempo avviati presso il proprio palazzo; non trascurabile è infine il ruolo svolto da Giulio Bianchi nel campo dell'assistenza: con nobili quali Angelo Chigi (di cui si parlerà tra breve), infatti, egli partecipò alle sedute del «Comitato dipartimentale per la prevenzione del vaiolo»; le cronache locali di questi anni, inoltre, «riportano con straordinaria frequenza, notizie di feste, balli, pranzi, trattenimenti teatrali dati in Palazzo Bianchi»²⁰: episodi che si registreranno anche negli anni di governatorato e che testimoniano il ruolo centrale svolto in tutti gli ambiti dal futuro Luogotenente generale di Siena.

L'equilibrio e la prudenza dimostrata da Giulio Bianchi Bandinelli alla *Mairie* di Siena, nonché la sua fedeltà all'impero, indussero le autorità francesi a riconfermarlo nello stesso incarico nel 1813 e quindi a promuoverlo, l'anno successivo, alla carica di Prefetto provvisorio del Dipartimento dell'Ombrone. Importanti furono i provvedimenti avviati dal Bianchi in questa nuova veste istituzionale, tra cui si ricorda l'abolizione dei dazi sulle merci e la cancellazione delle imposte sulla vendita al minuto delle bevande e dei liquori. Le sue riconosciute capacità di amministratore pubblico, d'altro canto, non gli impedirono di approfittare, per ragioni personali, di quelle situazioni offerte dalla politica promossa dai governanti francesi: così, in occasione della secolarizzazione di alcune proprietà ecclesiastiche, il futuro Governatore non si sottrasse dall'acquistare il convento di Ognissanti: contiguo alla propria lussuosa residenza, il luogo dove sorgeva l'edificio gli avrebbe permesso infatti di portare a termine il suo progetto di ampliamento della villa e di costruzione di un giardino «all'uso francese», con buona pace della gerarchia cattolica che si era affrettata a dichiarare «sacrilego» l'acquisto di qualsivoglia bene in origine appartenuto ad enti ecclesiastici²¹. Il palazzo Bianchi, realizzato dall'architetto senese Giovanni Bartalucci, divenne, dopo il palazzo Comunale e il palazzo Piccolomini, la residenza più grande di Siena, nonché uno dei luoghi nei quali si svolsero le manifestazioni più importanti della vita cittadina. Tra queste merita una menzione quella organizzata in occasione dell'arrivo in città, con la Restaurazione, dell'Imperatore d'Austria; in questa occasione il Governatore di Siena fece infatti sostituire la ghiaia dei vialetti del giardino con confetti e decorare le piante con frutta candita: simile avvenimento, altro testimone dell'originalità del personaggio, non poteva non colpire l'immaginario collettivo popolare²².

²⁰ Danti, *Per l'arte neoclassica e romantica a Siena*, p. 139. Nel saggio di Cristina Danti è inoltre possibile trovare precise informazioni circa le fasi e gli artisti che parteciparono alla ristrutturazione del Palazzo Bianchi.

²¹ Vigni, *La capitale del dipartimento dell'Ombrone*, p. 261. Sulla secolarizzazione dei beni ecclesiastici, è opportuno notare come, in seguito, nonostante le proteste della Chiesa, il restaurato governo lorenese non ebbe esitazioni nel confermare ai rispettivi proprietari i beni di cui essi erano entrati in possesso negli anni francesi. Lo stesso Bianchi Bandinelli si vide riconoscere le sue nuove proprietà, ad onta degli uffici ricoperti e della fedeltà dallo stesso dimostrata nel periodo precedente la Restaurazione.

²² Ciampolini, *Il palazzo Bianchi*, p. 225.

Nonostante la fedeltà dimostrata al governo francese²³, con il ritorno dei Lorena Giulio Bianchi fu riconfermato ai vertici dell'amministrazione cittadina ottenendo, "con grande esultanza e festeggiamenti dei cittadini"²⁴, la carica di Governatore e Luogotenente generale²⁵: con tale nomina, probabilmente, il Granduca intendeva far leva sull'importanza del nome e l'autorevolezza del personaggio per prevenire quei disordini e quelle vendette private che ogni trapasso di regime porta inevitabilmente con sé. Divenuto Governatore, il Nostro trasferì la Segreteria del Governo, da sempre sita nel Palazzo Reale, presso la propria residenza, all'interno della quale gli addetti all'ufficio si troveranno ad operare fino alla morte del Bianchi. Gli anni di governatorato del nuovo Luogotenente generale si dimostrarono di non facile gestione: dal tumulto del grano del 27 maggio 1815 – sedato "non senza difficoltà, dal prudente e persuasivo intervento" del Bianchi che arrivò ad interporre tra il popolo ed i soldati – al morbo di tifo petecchiale scoppiato nello stesso anno in Maremma e protrattosi negli anni successivi (con un numero di morti che a Siena raggiunse probabilmente il migliaio)²⁶, l'antico *maire* di Siena dimostrò tutte quelle sensibilità politiche e di governo che lo avevano contraddistinto negli anni precedenti. Di notevole importanza fu poi la sua opera anche a livello culturale, impegnandosi con decisione, ad esempio, alla ricostituzione della soppressa Università di Siena, obiettivo che egli raggiungerà sin dall'inizio del 1816. Morì il 21 agosto del 1824²⁷, data a cui l'anonimo estensore di una memoria redatta negli anni Quaranta faceva risalire "il decadimento più rovinoso della città": il governatore Bianchi, infatti, "nonostante molti difetti" aveva sempre saputo sostenere "gli interessi della patria"²⁸, tanto che nello stesso anno 1824, a nome dell'intera cittadinanza, Antonio Piccolomini Bellanti chiese al noto scultore Alberto Thorvaldsen di scolpire un cenotafio in memoria del defunto Governatore, opera poi realizzata da un

²³ Catoni, *Siena nell'Ottocento*, p. 24. La più volte citata Laura Vigni (*La capitale del Dipartimento dell'Ombone*, p. 250) racconta come nella notte del 3 febbraio 1814 sotto la minaccia delle truppe napoletane di Murat, allora passato nello schieramento antinapoleonico, Giulio Bianchi quale *maire* di Siena rimase tutta la notte con il Prefetto Gandolfo per evitare manifestazioni ostili eventualmente verificatesi verso il funzionario francese "e come garante della pubblica autorità".

²⁴ Mengozzi, *Il Monte dei Paschi*, vol. VIII, p. 7n.

²⁵ Con la Restaurazione Giulio Bianchi Bandinelli ottenne l'incarico di Governatore *ad interim* con una stipendio annuale di 16.000 lire (cfr. ASSi, *Governo di Siena* 1, n. 49). Solo all'inizio del 1815, avviata con decisione prima dal principe Rospigliosi e quindi da Ferdinando III l'opera di "Restaurazione" istituzionale e amministrativa del regno, il Cavalier Bianchi, "in vista dell'intelligenza, attività, e zelo", nonché della "pubblica sodisfazione" per la sua opera, ottenne con il motuproprio del 4 gennaio la nomina "al posto di Luogo Tenente Generale, e Governatore della Città, e Stato di Siena [...], con l'annua provvisione di lire quattordicimila [...]. E volendo far conoscere alla Popolazione senese il pregio in cui tiene quel Governo e dare maggior rilievo alla Carica, e riguardo ancora dei meriti distinti del Bianchi, lo promuove al grado di Consigliere Onorario di Stato, Finanze, e Guerra" (ASSi, *Governo di Siena* 3, n. 2).

²⁶ Mengozzi, *Il Monte dei Paschi di Siena*, vol. VIII, pp. 8-12 e p. 30.

²⁷ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 45, n. 138. La gestione degli affari correnti fu affidata provvisoriamente all'Auditore di Governo Francesco Zaccheri.

²⁸ Pélissier, *La ville de Sienne en 1845*, p. 77.

allievo dello scultore danese, Pietro Tenerani. Il monumento, terminato nel 1830 e inizialmente posto nel Duomo nella sala della libreria Piccolomini²⁹ (ora nel Palazzo del Rettorato), rappresenta la Pubblica Beneficenza: personificata da una donna, circondata da tre fanciulli – simboleggianti l’*istruzione*, l’*industria* e l’*indigenza* –, l’opera è la testimonianza del ruolo da protagonista svolto da Giulio Bianchi Bandinelli sul palcoscenico senese tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo³⁰.

6.2. Giuseppe Brancadori Perini (1824-1828).

Considerato «ostile» ai nuovi dominatori francesi, il cavalier Giuseppe Brancadori appartenne a quel gruppo di ostaggi che nel 1799 fu deportato a Monaco di Provenza. Con il generale Spannocchi, il Vicario Periccioli e il cavalier Bandini, Giuseppe Brancadori fu anzi, degli ostaggi, tra i più «disgraziati», avendo ottenuto al suo arrivo a Monaco un alloggio presso l’abitazione di “un Ex prete Ex curato Ex magazziniere delle truppe Repubblicane, (il) quale [...] sebene avesse sei letti assai comodi” aveva assegnato “a quei stanchi Signori uno sporco Granaio privo di tutto il necessario”³¹; dopo aver “con stento trovata un’abitazione” e pur liberi di muoversi all’interno dello spazio cittadino, Brancadori e gli altri ostaggi senesi si apprestarono a vivere le lunghe giornate di deportazione solo in parte consolati dalla presenza del domestico dello stesso Brancadori, Lorenzo Bertini il quale, come scrisse uno degli ostaggi, Lorenzo Del Riccio, “addossatosi il peso di servirci in qualità di Cuoco riuscì a perfezionare servendoci con gusto, squisitezza, pulizia e comune soddisfazione”: segno, continua Del Riccio, “che Iddio non abbandona gl’Innocenti disgraziati, ma fa sì, che nel freddo più aspro e intenso la neve serva di fuoco ai poveri semivivi suoi servi”³².

Figlio di Clelio e Girolama Cerretani, Giuseppe Brancadori Perini come il suo predecessore vantava natali di ricca e antica nobiltà³³ e, esattamente come Giulio Bianchi Bandinelli, occupò sin dagli inizi del secolo importanti incarichi pubblici: Aiuto del Gran Priore di Santo Stefano sin dal 1789, quindi Provveditore dell’ufficio generale delle Comunità (ufficio dal quale si oppose alle richieste francesi di adozione di prov-

²⁹ Dal momento stesso in cui fu commissionato, ottenutane l’autorizzazione della Segreteria del Regio Diritto, si decise per la collocazione del cenotafio nella libreria della Metropolitana di fronte al monumento commemorativo dell’anatomico Paolo Mascagni. Tuttavia, nel marzo dello stesso anno 1830, il Rettore dell’Opera chiedeva al Governo se l’erigersi del monumento non avrebbe causato «sofferenze» agli affreschi della Libreria. Ottenute assicurazioni in questo senso da parte della Deputazione dei Conservatori dei monumenti di Belle arti, il monumento fu posto come previsto nella libreria Piccolomini dell’Opera del Duomo.

³⁰ Sul cenotafio si veda Giuliano, *Un monumento di Pietro Tenerani a Siena* e la *Descrizione del Monumento eretto dalla gratitudine dei senesi nella chiesa metropolitana di Siena alla memoria del Cavaliere Giulio Ranuccio Bianchi*. Ringrazio Alessandro Leoncini per avermi segnalato e fornito i saggi sopra citati.

³¹ Patrignani, *Monaco di Provenza nel 1799*, p. 2.

³² Ivi, p. 12.

³³ Sulle vicende della famiglia Brancadori fra Sette e Ottocento cfr. Barbetti, *La nobiltà senese fra età moderna e contemporanea: il caso Perini Brancadori*.

vedimenti restrittivi della libertà del commercio dei grani³⁴), dopo le disavventure dei primi anni di governo dei francesi Giuseppe Brancadori si “riconciliò” come altri nobili con il nuovo regime, assumendo la carica di Ciambellano sotto la dinastia dei Borbone di Parma, quella di primo *maire* di Siena nonché la presidenza della *Commission administrative des hospitaux, hospices civils et établissements de bienfaisance*, prima di essere nominato rappresentante del dipartimento dell’Ombrone al Corpo legislativo nel 1809 (a dimostrazione della volontà delle autorità francesi di privilegiare il ceto aristocratico su quello borghese), e quindi membro del Consiglio di Amministrazione del collegio Tolomei nel 1812.

Con la Restaurazione Giuseppe Brancadori ottenne nell’ottobre del 1817 la carica di Soprintendente generale delle comunità del Granducato³⁵, ufficio dall’alto del quale non mancò di far sentire alla Dominante le proprie perplessità in merito al sistema di scelta dei Gonfalonieri a seguito della riforma del settembre 1816³⁶; con decreto del 15 novembre 1824 fu quindi nominato, a seguito della morte di Giulio Bianchi, alla carica di “Luogo Tenente generale e Governatore della città e stato di Siena [...] con l’annua provvisione di lire diciottomila”³⁷.

Luogotenente generale di Siena per 4 anni, Giuseppe Brancadori Parini muore nel settembre del 1828 per un attacco improvviso, ed è provvisoriamente sostituito dell’Auditore di Governo³⁸. Gli anni di governatorato di Giuseppe Brancadori si dimostrarono relativamente tranquilli, essendo ormai in parte superate le difficoltà che la depressione economica e il morbo di tifo petecchiale avevano causato negli anni precedenti; gli stessi moti degli anni 1820-21, non si manifestarono a Siena e in Toscana, come detto, con particolare irruenza.

6.3. Giovan Battista Baldelli Boni (1828-1831).

Nato a Cortona il 2 luglio del 1766, dopo aver curato la propria istruzione frequentando vari istituti ed accademie toscane, Giovan Battista Baldelli Boni abbandonò presto il suolo patrio: “la neutralità della Toscana e il disarmo della flotta disposto da Pietro Leopoldo, indussero il B[aldelli] a cercare altrove la gloria delle armi: nel 1786 egli si arruolò sotto le bandiere del re di Francia”³⁹. Convinto difensore del potere costituito,

³⁴ Cfr. Chironi, *Siena nel 1799* e ASSi, *Governatore* 307, 30 aprile 1799.

³⁵ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 13, n. 323.

³⁶ Cfr. M. Macrì, *Il granducato durante la Restaurazione*, pp. 328 e segg.

³⁷ ASSi, *Governo di Siena* 45, n. 287 bis.

³⁸ Dovendo informare le autorità centrali della morte del Governatore, l’Auditore di Governo scrive: “Nella sera del dì 17 [di settembre] alle ore 11 in propria casa ed in tempo che stava in compagnia colla famiglia incominciò a tremare per tutta la vita provando nel tempo stesso gran difficoltà nel respirare il povero nostro Sig. Governatore. La famiglia mandò a prender il suo medico prof. Gio. Batta Vannini”, docente universitario, il quale al suo arrivo lo trovò “prostrato e con febbre violenta”; fu lo stesso prof. Vannini a constatare, alle ore quattro e un quarto, il passaggio del Governatore “all’altra vita”. (ASSi, *Governo di Siena* 60, n. 375).

³⁹ Carranza, *Baldelli Boni, Giovan Battista*, p. 453.

allo scoppio della Rivoluzione il futuro Governatore di Siena si schierò a favore dei realisti, intraprendendo una personale lotta contro il contagio rivoluzionario combattendo con l'esercito austriaco le armate francesi che avevano valicato le Alpi; tornato l'esercito napoleonico a vincere in Italia dopo la sfortunata esperienza in Egitto, Baldelli Boni seguì le truppe austriache in ritirata dalla Penisola.

Il rapporto tra i nuovi dominatori e Baldelli Boni non fu tuttavia sempre conflittuale: la buona considerazione di cui godeva presso il pubblico e la fama di letterato acquisita negli anni portarono il futuro Governatore con la fine delle ostilità ad avviare, insieme a molti altri nobili e individui di «frontiera» della società, una collaborazione con i francesi in veste di prefetto di Palazzo della Granduchessa⁴⁰ sotto il Regno d'Etruria, ricoprendo ancora dopo l'annessione della Toscana all'Impero la carica di *conservateur* dei beni della Corona. Studioso apprezzato si impegnò infatti, prima e dopo gli eventi bellici della fine del XVIII secolo, in varie attività culturali, interessandosi alle vicende biografiche di Giovanni Boccaccio⁴¹, studiando le opere di Niccolò Machiavelli⁴² e di Francesco Petrarca⁴³ fino a curare una versione illustrata de *Il Milione* di Marco Polo⁴⁴ e comporre, un anno prima di essere nominato Governatore di Siena, una *Storia delle relazioni vicendevoli dell'Europa e dell'Asia*.

Oltre alla sua attività di scrittore, sin dalla fine dell'esperienza napoleonica il conte Giovan Battista Baldelli Boni occupò diversi incarichi culturali e politici di grande rilievo: dopo essere stato nominato prima membro (1811) e quindi presidente (1817) della ricostituita Accademia della Crusca, riprese la carriera politica (in realtà mai interrotta nonostante la palese avversione al regime francese) ricoprendo vari uffici, carriera che culminò con la nomina (decreto 16 dicembre 1828) "al vacante posto di Luogo Tenente Generale, e Governatore della Città, e Stato di Siena"⁴⁵, carica che ricoprì per diciotto mila lire annue fino alla morte avvenuta il 25 gennaio 1831.

Pur rivestendo un ruolo attivo all'interno del panorama culturale cittadino, il Baldelli Boni non evitò, quale supremo rappresentante del Granduca a Siena, di mostrare in determinate occasioni il proprio «pugno fermo»: "già nel 1831 l'allarme suscitato dagli atti rivoluzionari manifestatisi in alcune parti d'Italia aveva mosso il governatore Baldelli Boni a partecipare ai senesi la *Notificazione* granducale che ordinava il ripristino della Guardia Urbana al comando del marchese Angelo Chigi, al fine di assicurare l'ordine cittadino in caso di impiego delle forze militari in zona di confine"⁴⁶. Muore dopo breve malattia («dodicesima febbre») la mattina del 25 febbraio 1831⁴⁷: "dotto nelle Lettere, in fatto di religione bigotto, di carattere austero, ed in generale poco amato dal-

⁴⁰ Cfr. Bertini, *Élites dirigenti e quadri burocratici*, p. 598.

⁴¹ Baldelli Boni, *Sommario cronologico della vita del Boccaccio*.

⁴² Baldelli Boni, *Elogio di Niccolò Machiavelli*.

⁴³ Baldelli Boni, *Del Petrarca e delle sue opere*.

⁴⁴ Polo, *Il Milione*.

⁴⁵ ASSi, *Governo di Siena* 61, n. 506.

⁴⁶ Nardi, *L'arcivescovo Mancini*, p. 298. Cfr. anche ASS, *Governo di Siena* 367.

⁴⁷ ASSi, *Governo di Siena*, 71, n. 76.

la popolazione. Venne rimpiazzato dal Cav. Angelo Chigi, appartenente a cospicua famiglia Senese; e sebbene di miti spiriti, pure il Governo faceva conto in quel momento, piuttosto della sua popolarità, che dei suoi talenti amministrativi”⁴⁸.

6.4. Angelo Chigi Zondadari (1831-1840).

Come Giulio Bianchi Bandinelli e Giuseppe Brancadori, anche Angelo Chigi Zondadari apparteneva ad una delle famiglie più influenti ed insigni della città.

“La famiglia Chigi, oggi esistente in Roma ed in Siena [...] ebbe per primo *Risieduto* Lorenzo di Chigio, originario del Ponte a Maciereto, nel bimestre di settembre e ottobre 1377 per il Terzo di Città”: fu proprio a partire da un ramo della famiglia Chigi che ebbe origine “la odierna famiglia Chigi Zondadari”⁴⁹. Nel 1693, infatti, morto il Cardinale Flavio Chigi, tutte le proprietà che quest’ultimo possedeva nel Granducato, compreso il titolo di marchese di San Quirico d’Orcia, passarono alla sorella Agnese, vedova Zondadari, e alla discendenza maschile, a patto che questi ultimi acquisissero il cognome Chigi; così nello stesso anno, il 1693, Buonaventura di Ansano Zondadari “in ossequio alle disposizioni testamentarie lasciate in onore della madre dal cardinale Flavio Chigi [...] premise al proprio cognome Zondadari quello dei Chigi”⁵⁰.

Il Governatore Angelo Chigi vantava dunque natali di grande rilievo quando assunse, nel 1831, la carica di Luogotenente di Siena; tra questi, si distingue certamente la figura dell’arcivescovo di Siena Anton Felice Zondadari, personalità di spicco e protagonista degli avvenimenti che si registrarono a Siena a cavallo tra i secoli XVIII e XIX: nella persona di Anton Felice Zondadari, questa antica e nobile famiglia senese poté unire in quegli anni al potere politico e economico da secoli goduto ed esercitato sulla città, quello ecclesiastico. Sin dal principio della sua vita clericale, Anton Felice Zondadari mostrò la sua profonda avversione verso quelle idee di stampo libertario ed egualitario in auge soprattutto dopo lo scoppio della Rivoluzione francese: fermamente contrario alle riforme avviate in Austria da Giuseppe II (il quale garantì tra i primi in Europa una minima di libertà di culto a comunità religiose quale quella ebraica), fu costretto ad abbandonare la Nunziatura a Vienna; successivamente, già a capo della chiesa senese (sin dal 1795), divenne Cardinale ad opera di Pio VII nel 1801 nonostante le dure critiche subite allorquando, dopo la prima occupazione francese del marzo 1799, tollerò o quantomeno non si oppose, secondo una versione divenuta ormai ufficiale⁵¹,

⁴⁸ Mengozzi, *Il Monte dei Paschi*, vol. VIII, p. 122.

⁴⁹ Liberati, *Chigi-Zondadari*, p. 180.

⁵⁰ Cagliaritano, *Mamma Siena*, p. 1002. Sulla famiglia Chigi si vedano i volumi dell’opera *I Chigi*.

⁵¹ La mancanza di fonti rende estremamente difficile stabilire le reali responsabilità dell’Arcivescovo Zondadari nei fatti del ‘Viva Maria’. Recenti scoperte documentarie (Piselli, ‘*Giansenisti*’, *ebrei e ‘giacobini’ a Siena*, p. 144) sembrano tuttavia ascrivere a due ebrei originari di Siena l’interessamento alla liberazione del presule senese dalla prigionia di Pistoia, interessamento difficilmente spiegabile se vi fosse stato un effettivo appoggio del vescovo al massacro del ghetto ebraico del giugno 1799. Sul tema cfr. D’Ercole, *Un biennio di storia senese*; Brigidi, *Giacobini e realisti*; Chironi, *Siena nel 1799*; Piselli, ‘*Giansenisti*’, *ebrei e ‘giacobini’ a Siena*, in part. pp. 122 e segg.; Gallorini,

alle truppe reazionarie aretine che, nel giugno di quell'anno e con la collaborazione di non pochi senesi, "al grido di «Viva Maria», scacciarono i francesi, mettendo a ferro e fuoco il ghetto degli ebrei e perseguitando con inaudita ferocia tutti i veri o presunti «opinionisti», come erano chiamati coloro che simpatizzavano per le idee democratiche e repubblicane venute d'oltralpe"⁵². Nonostante egli fosse dunque a buon diritto riconosciuto dalle autorità napoleoniche come profondamente anti-francese, tanto da essere stato condotto come ostaggio dal generale dei francesi Pino per sei giorni a Pistoia alla fine del 1800, il presule senese venne investito dalla Granduchessa Elisa della carica di Elemosiniere, benché anche negli anni successivi egli non lesinasse dimostrazioni di freddezza verso l'*entourage* governativo⁵³. Eppure, a dispetto di una ostentata avversione al nuovo regime, l'Arcivescovo, in nome di "uno sperimentato realismo politico", accettò dai governanti francesi vari titoli e cariche redditizie, nonché "la restituzione di proprietà fondiaria di Avignone confiscate alla famiglia Chigi" durante la Rivoluzione francese.

Tale era dunque il carattere di Anton Felice Zondadari, vescovo di Siena e zio del governatore Angelo Chigi, il quale poteva d'altra parte vantare la presenza in famiglia di personaggi a dir poco eccentrici: è il caso del fratello Flavio, protagonista con la moglie Giulia Paolina di episodi che si impressero profondamente nella memoria collettiva della città⁵⁴.

Come Giulio Bianchi, anche il marchese Angelo Chigi aveva ricoperto vari incarichi amministrativi sin dal periodo francese: già dalla fine del 1808, quando Siena, posta a capo del neonato Dipartimento dell'Ombrone si apprestava a fornire i suoi rappresentanti alle istituzioni centrali napoleoniche, il nome di Angelo Chigi, nipote dell'arcivescovo nonché suo stretto collaboratore, comparve nell'elenco delle tre personalità che andarono a formare gli *ajoints* del *maire* di Siena Giuseppe Brancadori, incarico quest'ultimo che sarebbe stato di lì a poco svolto come visto da Giulio Bianchi Ban-

'Viva Maria' e nazione ebrea.

⁵² Catoni, *Siena nell'Ottocento*, p. 11.

⁵³ Addirittura Anton Felice Zondadari arrivò a disertare la cerimonia organizzata a Firenze nel 1809 in onore dell'arrivo della Granduchessa. Per questa e per altre ragioni divenne presto oggetto delle attenzioni della polizia; così, per maggior prudenza, decise di "evitare equivoci pericolosi" inviando dapprima il nipote e futuro governatore Angelo Chigi a Parigi allo scopo di "ringraziare l'Imperatore per l'attribuzione della carica di Elemosiniere", per poi recarvisi personalmente (Vigni, *Patrizi e Bottegai a Siena sotto Napoleone*, p. 173). Sui rapporti tra il presule senese e i governanti francesi cfr. anche Piselli, *'Giansenisti', ebrei e 'giacobini' a Siena*, pp. 157 e segg.

⁵⁴ Convolati a nozze nel 1796, il rapporto tra il fedifrago e bizzarro Flavio Chigi e Giulia Paolina Ugurgieri fu sin dall'inizio molto conflittuale, come dimostrò l'episodio verificatosi nell'agosto del 1803 quando il marchese chiuse la moglie completamente nuda sul balcone di quel Palazzo Chigi-Zondadari cui altrove si fa riferimento. Il rapporto tra i due continuò con frequenti colpi di teatro fino alla morte di Flavio Chigi avvenuta nel 1826. Cfr. Catoni, *Siena nell'Ottocento*, pp. 17-18 e Grottanelli, *Le avventure di una dama senese*. Gli atti di un processo compilati a carico del Marchese per 'dissolutezze' sono in ASSi, *Governo di Siena* 19, n. 291 bis.

dinelli. La nomina di Angelo Chigi tra gli «aggiunti» mostra, secondo Laura Vigni, la necessità da parte del nuovo governo francese di fare leva, almeno in un primo periodo, sull'antica oligarchia senese per garantirsi il controllo sul territorio⁵⁵. Ancora nel 1813, in occasione del rinnovo quinquennale delle cariche, il Governo centrale su suggerimento del prefetto Gandolfo riconfermò tanto il *maire* Bianchi Bandinelli quando gli aggiunti, tra cui lo stesso Angelo Chigi “perché genericamente degni di elogio”⁵⁶.

Oltre a ricoprire la carica di aggiunto, ancora nell'ambito della dominazione francese Angelo Chigi fu coinvolto insieme ad altri nobili (tra cui il *maire* Giulio Bianchi) in diverse altre iniziative, tra cui quelle in ambito sanitario: sin dal 1808, infatti, il nuovo regime napoleonico aveva inaugurato una «campagna» di prevenzione del vaiolo creando un «Comitato dipartimentale» all'interno del quale risiedevano a diverso titolo illustri rappresentanti della nobiltà senese, la cui funzione essenziale era quella di garantire, esclusivamente con la loro presenza, il successo dell'iniziativa: tra di essi vi era anche Angelo Chigi.

Fu quindi ad una personalità appartenente all'*élite* cittadina e da sempre impegnata nella gestione della cosa pubblica che il Granduca affidò, con decreto 2 marzo 1831⁵⁷, la carica di Governatore di Siena: dopo le prime esperienze amministrative sotto il governo francese, infatti, era subentrato al fratello, morto senza eredi, nella gestione dell'enorme patrimonio di famiglia, diventando poi Gonfaloniere di Siena e quindi Governatore. Durante gli anni di governatorato di Angelo Chigi si assistette a quel cambiamento di rotta della politica granducale che seguì i moti del biennio 1830-31; in questo stesso decennio, l'ufficio del Governatore fu con le riforme del '38 depauperato delle incombenze di natura economica, cosa che secondo Marco Lenzi favorì personalità come Angelo Chigi il quale, ‘grazie’ alle riforme, fu sgravato da “quell'unico complesso di fastidiose incombenze, per il cui espletamento non avevano mai mancato di avvalersi della consulenza tecnica degli auditori”⁵⁸. Dopo essere stato anche Presidente dell'Accademia di Belle Arti e Presidente dell'Accademia dei Fisiocritici, nel novembre di quell'anno ottenne la dispensa dall'incarico⁵⁹. Prese il suo posto Luigi Serristori, il quale ereditò dal Chigi l'incarico ma non le ambizioni, non esitando a considerarlo «uomo attempato, ed inetto per carattere e per mente ancora»⁶⁰.

Abbandonato dunque l'ufficio di Governatore della città, Angelo Chigi Zondadari continuò la sua attività pubblica, fra le altre, nelle vesti di Presidente delle scuole infantili, istituzione che conobbe in questo periodo il crescente favore ed una sempre più

⁵⁵ Vigni, *Patrizi e Bottegai a Siena sotto Napoleone*, p. 155.

⁵⁶ Vigni, *Patrizi e Bottegai a Siena sotto Napoleone*, p. 161.

⁵⁷ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 71, n. 78.

⁵⁸ Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, p. 82.

⁵⁹ ASSi, *Governo di Siena* 109, n. 162.

⁶⁰ Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, p. 83.

elevata partecipazione popolare⁶¹. Morì il 20 dicembre 1847 nella sua villa di Cetinale⁶² donando la propria libreria alla Biblioteca Comunale⁶³.

6.5. Luigi Serristori (1840-1845).

Con Giulio Bianchi Bandinelli, il governatore Luigi Serristori fu sicuramente la personalità più complessa e rilevante ad occupare l'ufficio di Luogotenente di Siena nella prima metà dell'Ottocento.

Nato il 17 novembre del 1793, Luigi Serristori era il secondogenito di una delle più illustri famiglie fiorentine la quale, appartenente alla nobiltà cittadina sin dal Trecento, aveva iniziato a partire dal secolo successivo a “coprire di terra le radici mercantili della [propria] ascesa”⁶⁴. Oltre che su una cospicua ricchezza, la famiglia Serristori basava il proprio «potere» anche sulla circostanza di aver prestato diversi esponenti familiari a muovere i meccanismi delle istituzioni granducali: già Antonio, nonno di Luigi, era stato dapprima direttore della Segreteria delle Finanze e quindi primo ministro sotto il regno di Pietro Leopoldo; Averardo, padre del futuro governatore di Siena, dopo aver cominciato la carriera pubblica all'interno della stessa Segreteria delle Finanze, fu nel 1799, con altri nobili toscani (tra cui il già nominato Giuseppe Brancadori), preso in ostaggio dai francesi durante l'occupazione avvenuta in quell'anno. L'episodio non sembrò tuttavia compromettere la carriera di Averardo Serristori dato che il conte, superato il periodo di prigionia, fu inizialmente nominato membro della Deputazione chiamata a risolvere i problemi economici nati a seguito del prestito forzoso imposto dai dominatori francesi a Firenze per poi diventare, nel 1801, plenipotenziario del Re d'Etruria a Parigi, incarico che conservò sino al 1803. Nello stesso anno, il figlio Luigi fu ammesso al collegio Tolomei di Siena.

Quando nel 1812 Luigi Serristori usciva dal collegio, trovava una situazione familiare tutt'altro che tranquilla dato che l'anno precedente, a causa degli squilibri psichici che negli ultimi anni si erano manifestati con sempre maggior frequenza, il padre Averardo era stato interdetto dalla moglie (e madre di Luigi) Lucrezia e dal figlio maggiore Antonio. Nel novembre dell'anno successivo Luigi Serristori veniva ammesso, a seguito della rinuncia di altri giovani dell'*élite* toscana, ai corsi della Scuola Normale di Pisa, istituita dai francesi nel 1810: “il modello dell'istruzione universitaria napoleonica, fatta per preparare funzionari e tecnici, capaci di incarnare un inedito concetto

⁶¹ In ASSI, *Governo di Siena* 426, copialettere nn. 889, 967, 1046, 1068, 1100 si ritrova traccia delle richieste fatte dal marchese Chigi per l'organizzazione di eventi pubblici (feste e lotterie) allo scopo di raccogliere fondi per sostenere le scuole infantili.

⁶² La notizia è in ASSI, *Governo di Siena* 431, copialettere n. 3315.

⁶³ ASSI, *Prefettura* 3227, n. 89 e Grottanelli, *Le avventure di una dama senese*, p. 26n.

⁶⁴ Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, p. 3. Da questo volume e dagli altri saggi di Marco Lenzi si ricavano la maggior parte delle informazioni sulla vita, l'operato e le idee politiche di Luigi Serristori. Opera esclusivamente biografica è quella di Saporì, *Luigi Serristori*.

«interventista» del ruolo dello stato nella società, lasciò di certo” sul giovane Serristori “un’impronta indelebile”⁶⁵.

Intanto sin dal 1815, pur non avendo terminato il corso di studi, il futuro Governatore divenne socio ordinario dell’Accademia di Geogofili, all’interno della quale presentò diversi scritti, alcuni dei quali conobbero una risonanza nazionale; tra questi è forse il caso di soffermarsi per un attimo sul saggio *Sopra le macchine a vapore*, opera che più di tutte testimonia la grande apertura che il giovane Serristori, all’epoca appena ventitreenne, mostrava verso le nuove idee e le più innovative concezioni di natura economica, politica e sociale che proprio in quel periodo stavano suscitando vasta eco. Pur appartenendo, tra i soci dell’Accademia dei Geogofili, all’esiguo gruppo dei proprietari terrieri, il conte Luigi Serristori si mostrò da sempre aperto a quelle idee sin da allora perorate da circoli scientifici ed intellettuali, cosa che, “lungi dallo stimolare in lui una qualche forma di ‘diserzione’ dal proprio cetto, rafforzava anzi il suo senso di appartenenza alla classe proprietaria”⁶⁶.

Rampollo di una famiglia della vecchia aristocrazia dunque, Luigi Serristori ostenta in tutti i suoi scritti giovanili, e particolarmente nello scritto *Sopra le macchine a vapore*, la sua totale fiducia nei confronti del progresso e della tecnica come strumenti indispensabili a promuovere il miglioramento sociale ed economico dell’Uomo. Così il Serristori, colpito dai nuovi sviluppi della tecnologia e dalle opportunità di impiego mostrate dalla macchina a vapore in un vasto campo di applicazioni manuali, comincia sin dal principio del suo saggio a promuovere l’idea di una nuova fase inauguratasi con l’invenzione della macchina a vapore, per nulla paragonabile per gli sviluppi che prometteva con nessuna delle precedenti: nonostante l’anti-industrialismo di cui vengono spesso tacciati i moderati toscani, la figura e gli scritti di Serristori mostrano indubbiamente, come rilevato da Marco Lenzi, la presenza all’interno dell’*intelligenza* della Regione di una convinta apertura agli sviluppi della tecnica; per il Serristori, e non solo, l’unico criterio “per valutare il grado di perfezione di ciascun modello di macchina” non poteva che essere la capacità “di sostituire un numero misurabile di braccia”⁶⁷.

Se ci si sofferma su alcune idee espresse nei suoi scritti dal futuro Governatore di Siena, è solo per mostrare la grande apertura e la profonda sensibilità di una personalità che, date le proprie origini familiari, non poteva avere nessun interesse di opportunismo politico nello sposare quelle concezioni di nuovo conio allora circolanti in Europa; non è certamente un caso che, nel già citato saggio *Sopra le macchine a vapore* l’autore, oltre a dilungarsi, al di là di una pura speculazione intellettuale, sulle possibili applicazioni pratiche dei nuovi principi (*in primis* nel settore agricolo), il Nostro si soffermi molto sull’importanza di tali progressi anche da un punto di vista strettamente sociale: peculiarità del conte Serristori, infatti, non è solo quella di prevedere la novità e l’importanza rappresentata dagli sviluppi della tecnica, ma anche e soprattutto quella di mettere costantemente in relazione tale sviluppo con quello dell’istruzione e della

⁶⁵ Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, p. 10

⁶⁶ Lenzi, *Scienza e «civiltà»*, p. 145.

⁶⁷ Lenzi, *Scienza e «civiltà»*, p. 158.

diffusione a tutti i livelli delle conoscenze acquisite, creando un correlazione tra «sapere e pratica» che sola, a suo avviso, avrebbe potuto risolvere i problemi che da sempre nella storia le società umane erano costrette ad affrontare. E' tuttavia necessario precisare che nella visione di Luigi Serristori non c'è spazio per l'analisi dei problemi sociali che lo sviluppo tecnologico portava e avrebbe portato (liberazione di manodopera, squilibri sociali, ecc.); almeno inizialmente la sua visione sembra improntata di una profonda fede nello sviluppo armonico e graduale della società: in altre parole, le macchine a vapore non solo non avrebbe messo in discussione il predominio economico dell'agricoltura (e quello sociale della proprietà terriera) sulle altre attività, ma avrebbe al contrario favorito l'una e l'altra senza sconvolgere gli equilibri esistenti. Anche la necessità di diffondere le conoscenze a tutti i livelli non significava in quest'ottica garantire ad ogni individuo la possibilità di intraprendere un'ascesa sociale, ma al contrario permettere che, dall'interno della propria classe di appartenenza, ognuno potesse contribuire al meglio allo sviluppo della società⁶⁸.

Ritenendo forse per il momento concluso il suo impegno in ambito accademico, il conte Luigi Serristori, dopo una breve collaborazione con il «Conciliatore» di Milano, nel 1819 partì per Pietroburgo dove si arruolò nel corpo del Genio dell'esercito dello Zar partecipando a varie campagne tra cui quella condotta dai Russi contro l'impero Ottomano. Durante questi fatti d'arme, oltre a dimostrare le proprie capacità di ufficiale, non tralasciò di appagare la curiosità dello studioso, dando vita alla *Memoria sulle colonie nel Mar Nero nei secoli di mezzo*. Sposata ad Odessa, nel 1829, la contessa Sofia Franchini chiese congedo dall'esercito allo Zar (con il grado di colonnello) per tornare in patria⁶⁹.

Giunto a Firenze nel dicembre dello stesso anno, il conte Serristori trovò una situazione familiare non molto più tranquilla di quando l'aveva lasciata, anche perché in seguito alla morte del padre e del fratello maggiore Antonio, era divenuto erede di un patrimonio profondamente dissestato. Risanate le passività patrimoniali, decise quindi di ripartire, all'inizio degli anni Trenta, alla volta dell'Austria, paese in cui iniziò quegli studi che avrebbero poi portato alla fine del decennio, alla pubblicazione della sua nota *Statistica dell'Italia*⁷⁰.

Le esperienze personali e culturali fin qui tracciate, nonché le sue stesse origini familiari, giustificano senza dubbio la scelta del Granduca di porre quale suo rappresentante a Siena il conte Luigi Serristori: esponente della nobiltà fiorentina, dopo un lungo periodo in cui la carica di Luogotenente generale era andata ad appartenenti del ceto dirigente cittadino, la sua nomina rispondeva forse a quelle esigenze di accentramento amministrativo cui Siena era stata, come detto, per lungo tempo consapevolmente esclusa⁷¹. Già nel 1840, il conte Serristori aveva fatto istanza al Granduca di impiego a

⁶⁸ Cfr. Lenzi, *Scienza e «civiltà»*.

⁶⁹ Cfr. Risaliti, *Studi sui rapporti italo-russi*.

⁷⁰ Serristori, *Statistica dell'Italia*.

⁷¹ La necessità di confrontarsi con il ceto dirigente senese è avvertita con forza ancora nel pieno delle riforme leopoldine della seconda metà del secolo XVIII. Sulla questione, ad esempio, Sordi,

servizio dello Stato; così, subentrato con decreto del 20 novembre⁷² ad Angelo Chigi, Luigi Serristori fu nominato nuovo Governatore e Luogotenente generale di Siena. Appresa la notizia mentre si trovava a Roma, il Conte ritornò e Firenze e, presenziato al pranzo del Capodanno del 1841, ritornò a Roma dove la moglie incinta stava ricevendo delle cure “omeopatiche”. Tra la fine di aprile e gli inizi di maggio del 1841 Serristori e la sua famiglia si stanziarono definitivamente nella capitale dell’antica Repubblica.

Sin dai primi mesi di governo, Luigi Serristori cercò di applicare quella visione «statalista» che aveva maturato sin dagli anni della formazione: nel campo del credito come dell’istruzione, del ‘controllo’ della mendicizia, dello sviluppo delle infrastrutture, il nuovo Governatore dimostrò alla classe dirigente locale, da sempre arroccata su privilegi plurisecolari, l’importanza da egli attribuita all’intervento statale in tutti i settori: solo l’intervento del «pubblico», nella visione di Serristori, poteva garantire il raggiungimento di risultati utili a tutta la società al contrario di quanto accadeva in quei settori lasciati completamente all’iniziativa privata.

Il primo problema che il nuovo Luogotenente generale dovette affrontare fu quello di capire esattamente quali mansioni erano destinate al Governatore di Siena, quali i mezzi su cui poteva fare affidamento per avviare una politica realmente incisiva. Come detto e come si dirà in seguito, Serristori era stato posto a capo del compartimento di Siena dopo che, con la riforma del 1838, il Governatore della città era stato spogliato, con il passaggio delle prerogative «economiche» dal suo ufficio a quello dell’Auditore, delle ultime possibilità di reale intervento sulla società: chiesti più volte lumi a Firenze, il nuovo Governatore si sentì innanzitutto rispondere che suo precipuo dovere era “dare due gran pranzi all’anno, cioè per il 1° dell’Anno, e per il 15 di Agosto”⁷³; incombenze alle quali Luigi Serristori cercò subito di sottrarsi, comunicando all’Auditore in data 3 gennaio 1843 che “non rivestendo più il Governatore di Siena la qualità di Luogotenente generale, così non saprebbe in futuro aver più luogo per il Capo d’anno la funzione, che era solita praticarsi in quell’occasione”⁷⁴.

Obiettivo primario del neo-nominato Governatore fu dunque quello di comprendere gli esatti limiti entro cui era circoscritta la sua azione, tanto in rapporto agli organi centrali quanto soprattutto rispetto agli enti locali, non ultimi in merito alle relazioni esistenti tra il Corpo dei Regi Carabinieri, il Governatore e l’Auditore di Governo⁷⁵; in

L’amministrazione illuminata, pp. 253 e segg. e Savelli, *Un confronto politico tra Firenze e Siena*.

⁷² ASSi, *Governo di Siena* 109, n. 162.

⁷³ Cfr. Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, p. 79.

⁷⁴ ASSi, *Governo di Siena* 595, n. 1. Sin dal dicembre 1840, ad un mese dalla nomina, Serristori aveva interpellato l’*oracolo sovrano* circa la cerimonia degli “omaggi del Capodanno”, chiedendo se fosse ancora il caso di tenere il consueto ricevimento, da parte del Governatore, delle autorità e dei notabili locali. Prevedendo una “dispiacentissima impressione” il Governatore fu autorizzato a mantenere in vita il tradizionale sistema preparando tuttavia «gli animi per l’avvenire» (ASSi, *Governo di Siena* 109, n. 180).

⁷⁵ ASSi, *Governo di Siena* 117, n. 64. Ancora una volta obiettivo primario di Serristori era difendere le prerogative governatoriali. L’accertata tendenza da parte di alcuni giusdicenti locali a rivolgersi, nelle questioni riguardanti i Carabinieri, direttamente ai Comandi di quest’ultimi, indusse il Gover-

mancanza di leggi e regolamenti precisi, egli interpretò “il *non dire* della legge come anche un *non impedire*, ricavando cioè nel suo silenzio e nella sua ambiguità spazi molteplici di azione discrezionale”⁷⁶: Serristori era cioè fermamente convinto che ogni azione non viziata da pregiudizi o ideologie ma mirante solo al bene comune non poteva che essere giusta; da questo punto di vista, ogni resistenza che tale atteggiamento avesse indotto, sarebbe dovuta essere ricondotta “a fattori di ordine tecnico, psicologico e morale”⁷⁷.

Pur consapevole dei «difetti» e delle deficienze normative entro cui si accingeva ad operare, per sopperire alle quali aveva inviato al Granduca sin dall’agosto del 1841 la già ricordata *Memoria relativa ad una riforma nelle pubbliche Amministrazioni della Provincia di Siena*, il nuovo Governatore intraprese subito un’opera di rinnovamento che avrebbe interessato, con alterne fortune, tutti i settori della vita economica e sociale di Siena. Alienatosi sin dall’inizio, a dispetto della sua appartenenza sociale, l’appoggio del ceto dirigente locale, Serristori riuscì ad instaurare un proficuo rapporto con alcuni funzionari governativi come il Segretario di Governo Leopoldo de Ferra ed il Provveditore della camera di Soprintendenza Leonida Landucci⁷⁸; così, se da un lato la politica del Governatore tendente a riorientare le strategie del Monte dei Paschi spostandole “dalla rendita parassitaria all’investimento produttivo”⁷⁹ suscitò le ire della nobiltà locale, dall’altro non può considerarsi casuale il fatto che le più importanti proposte da parte della Camera di soprintendenza su questioni di ordine pubblico e polizia municipale furono avanzate proprio in questi anni.

Secondo Serristori, uno dei motivi per cui non si riusciva a reperire nel compartimento senese quella liquidità necessaria allo sviluppo delle attività manifatturiere era

natore ad inviare una lettera alla Presidenza del Buon Governo chiedendo il rispetto della normativa vigente in merito al rapporto tra i giudicanti locali e i Carabinieri, ed ottenendo la conferma, giusta la circolare della Presidenza del Buon Governo del 12 dicembre 1842, che i magistrati locali “debbono rivolgersi al Superior Capo Politico Compartimentale in ogni occorrenza relativa al servizio dei RR. Carabinieri, e non porsi in diretta corrispondenza coi Comandi del Corpo stesso” ed inoltre che, dato il disposto del Motuproprio del 30 novembre 1838, “ai Governatori e non agli Auditori debbano i dipendenti Ministri Politici rivolgersi in tutte le occorrenze interessanti il servizio dei RR. Carabinieri che *non richiamano all’esercizio di Polizia giudiziaria e punitiva*” (il corsivo è mio).

⁷⁶ Cfr. Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, p. 93.

⁷⁷ Lenzi, *Luigi Serristori, il governo granducale e il problema dell’amministrazione periferica in Toscana*, p. 5.

⁷⁸ La collaborazione che il Serristori chiese ed ottenne dal Provveditore Leonida Landucci può leggersi forse come la conseguenza logica del suo modo di interpretare l’amministrazione periferica di uno Stato: “nell’assenza di una dimensione politico-propositiva dell’amministrazione periferica, Serristori individuava la causa di fondo della debolezza e dell’immobilismo attribuiti anche al governo centrale [...]. A Serristori non interessano tanto le autonomie municipali quanto l’autorità dello Stato centrale, il cui potenziamento gli appare possibile solo attraverso l’assegnazione ai rappresentanti a livello periferico, e in primo luogo provinciale, di compiti politici effettivi, dotati di un’adeguata discrezionalità” (Lenzi, *Luigi Serristori, il governo granducale e il problema dell’amministrazione periferica in Toscana*, p. 11).

⁷⁹ Cfr. Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, p. 103.

proprio da ricercare nella politica creditizia portata avanti della dirigenza del Monte. A parte infatti i capitali che, concessi ad esponenti di famiglie nobili, non ci si preoccupava di recuperare, secondo il Governatore da un lato l'alto interesse richiesto dall'istituto per la concessione di un mutuo (5%), dall'altro la sostanziosa rendita garantita ai depositanti (4%) non rappresentavano certamente uno stimolo a chi avesse voluto intraprendere nuove attività o ammodernare le aziende. E se più tardi il Governatore converrà in parte con i suoi detrattori ammettendo che, dato il sistema mezzadrile allora imperante, quello del credito fondiario era una «falsa via» al miglioramento dell'agricoltura, Serristori rimarrà sempre fermamente convinto della necessità di avere un istituto che agevolasse il più possibile una circolazione di contante in modo da favorire lo sviluppo delle manifatture, come d'altronde dimostrato dall'impegno profuso nella costituzione della «Banca senese». Concessa con motuproprio del 3 settembre 1841, la Banca senese aprì gli sportelli nel maggio dell'anno successivo; anche gli strali della nobiltà legata al Monte non tardarono a scagliarsi contro il nuovo istituto ed il suo ideatore⁸⁰.

Un altro dei settori per il cui sviluppo il Governatore aveva sempre ritenuto centrale l'intervento statale fu quello delle infrastrutture, in particolare nel campo della diffusione delle ferrovie. Luigi Serristori, coadiuvato dall'opera dell'ingegnere senese Giuseppe Pianigiani, aveva svolto un ruolo non di secondo piano nella realizzazione, nel 1838, della *Leopolda*, linea ferroviaria che univa Firenze a Livorno. Tra il '41 ed il '42 ritroviamo questi stessi attori impegnati nella costruzione di un'ferrovia che collegasse Siena ad Empoli e quindi alla Leopolda⁸¹. Importante fu dunque anche in questa opera l'impegno di Luigi Serristori, il quale cercò di coinvolgere lo stesso Sovrano, palesandogli i vantaggi garantiti al Paese dalla costruzione di una ferrovia: vanamente, perché Leopoldo II era fermamente convinto che le strade ferrate fossero costruzioni di interesse strettamente privato. In pochi anni, tuttavia, «la buona intesa del nuovo Governatore con alcuni intraprendenti «borghesi» offrì a Siena una breve ma intensa stagione, caratterizzata da vivaci iniziative economiche ed imprenditoriali, che dettero alla città una banca, una strada ferrata e un'officina ferroviaria capace di dar lavoro a oltre 1500 operai»⁸².

Si è detto in precedenza dell'importanza che, nella visione di Serristori, rivestiva la diffusione delle conoscenze a tutti i livelli e la necessità che lo Stato si interessasse anche di questioni relative alla beneficenza da sempre relegata all'iniziativa privata. Anche in questi due ambiti il Governatore non mancò di promuovere significativi interventi.

⁸⁰ Vd. anche ASSi, *Governo di Siena* 112, n. 114 e Mengozzi, *Il Monte dei Paschi*, pp. 210 e segg.

⁸¹ Cfr. Catoni, *Un treno per Siena*. Oltre ad essere considerata un'importante risorsa da un punto di vista economico e commerciale, la costruzione della strada ferrata apparve alle autorità giudiziarie come un'utile alternativa alla reclusione per diversi rei condannati «economicamente»: sin dal 1845 è possibile infatti ritrovare tra gli atti economici sentenze attraverso le quali si imponeva a soggetti diversi (discoli, vagabondi, ecc.) un periodo più o meno limitato di lavoro coatto presso i cantieri della strada ferrata (cfr., ad esempio, ASSi, *Governo di Siena* 996, processi 2192, 2304, 2306, 2418; filza 997 processo n. 2491).

⁸² Catoni, *Siena nell'Ottocento*, p. 31.

A partire dal 1818 era stato istituito, nei pressi della chiesa di S. Leonardo (Porta Romana) un Pio Stabilimento di mendicizia sottoposto alla presidenza del Governatore della città; oltre a questo, vi erano nei locali dell'ex monastero di S. Marta presso Porta San Marco, i Regi Ospizi di Maschi e Femmine: se per entrambi il Governatore predispose l'attivazione di corsi di disegno di ornato artigianale, per il primo istituto riuscì a far trasferire parte degli ospiti in locali più idonei; più tardi, inoltre, chiese al Provveditore Landucci l'applicazione di una legge granducale del 1827 che prevedeva l'apertura di scuole di mutuo insegnamento dove mancanti. Nel 1843, infine, lo stesso Governatore si attivò nel progetto di alienazione dei beni di pertinenza dei conservatori di S. Girolamo, del Refugio, e di Santa Maria Maddalena⁸³: privi del sostegno dello Stato, gli obiettivi di Serristori non vennero pianamente raggiunti⁸⁴. Anche negli interventi voluti dal Governatore per migliorare lo stato dell'insegnamento e degli istituti di beneficenza non mancarono conflitti con la nobiltà locale, ai cui esponenti tali istituti erano de sempre affidati: è il caso del rapporto tra Serristori e il conte Francesco Piccolomini Bandini soprintendente agli Ospizi di Maschi e Femmine, il rettore del Santa Maria della Scala Celso Bargagli Petrucci e, in parte, anche con il rettore del collegio dei Sordo Muti Tommaso Pendola⁸⁵.

Il Governatore non mancò allo stesso modo di far sentire la propria voce anche nelle questioni relative alla regolamentazione della vita cittadina, sollecitando il Provveditore Leonida Landucci a proporre «miglioramenti» per questo ambito nevralgico della convivenza civile: già tra il 1841 e il 1842, su proposta del Governatore, venne predisposto un appalto per la ripulitura giornaliera delle strade e piazze⁸⁶ e venne quindi ingiunto ai proprietari di case di costruire acquai e pozzi neri dove mancanti⁸⁷; un anno dopo fu la volta di una proposta di regolamento per una nuova disposizione in piazza del Campo dei venditori per quindi rivolgere l'attenzione, nel 1844, agli ammazzatoi pubblici di Fontebranda⁸⁸; pari impegno fu prestato alla conservazione delle opere d'ar-

⁸³ ASSi, *Governo di Siena* 115, n. 171.

⁸⁴ Cfr. Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, pp. 121 e segg. Sul tema della beneficenza Luigi Serristori si era dedicato in gioventù scrivendo un saggio dal titolo *Riflessioni sopra la Mendicizia* all'interno del quale egli individuava nell'apertura di «case di carità» il mezzo per affrontare questo atavico problema, pur nell'amara consapevolezza dell'impossibilità di risolvere alla radice la questione dell'indigenza di una gran parte della popolazione.

⁸⁵ Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, pp. 129 e segg. Sul Pendola, da ultimo, cfr. *Tommaso Pendola (1800-1883): tra apostolato, pedagogia e impegno civile*.

⁸⁶ ASSi, *Governo di Siena* 309, n. 48.

⁸⁷ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 113, n. 24.

⁸⁸ Per quando riguarda la prima questione, attraverso l'Auditore di Governo l'ispettore di Polizia Giuseppe Falconi fece sapere che l'applicazione del regolamento avrebbe causato molte proteste, data la scarsa elasticità e la poca disposizione del popolo «basso» a «piegarsi a nuovi sistemi»; ciò nonostante, anche l'Auditore espresse parere favorevole (ASSi, *Governo di Siena* 595 n. 35). Sugli ammazzatoi ASSi, *Governo di Siena* 596, n. 41.

te⁸⁹, alla costruzione di strade per migliorare le comunicazioni⁹⁰. La stessa cura degli archivi non sfuggì alle attenzioni del Governatore: oltre ad interessarsi, come si dirà in seguito, della corretta «tenuta» degli archivi dell'ufficio della Segreteria, il 25 ottobre 1841 il conte Serristori ottenne dal segretario di Governo Carlo Lodoli, che deteneva la supervisione degli archivi pubblici cittadini, due «memorie» in cui venivano riassunte le vicende dell'Archivio dei Contratti e di quello «delle Riformazioni, e Diplomatico della Città, e Stato di Siena»⁹¹.

Sin dai primi anni di governorato, dunque, la vita di Serristori a Siena fu tutt'altro che facile, e non solo per l'ostilità sempre più manifesta della nobiltà locale, che vedeva progressivamente erodere posizioni e privilegi acquisiti da secoli, ma anche perché lo stesso governo centrale non considerava l'iperattività del Conte in maniera positiva; a partire dal 1844, dato anche il precario stato di salute della moglie, Luigi Serristori inoltrò diverse richieste di trasferimento a Pisa, incoraggiato anche dalle voci che da tempo si susseguivano circa il collocamento a riposo dell'anziano governatore della città Alessandro Humbourg. Dalla fine del 1844 le assenze di Serristori da Siena si fecero sempre più lunghe e frequenti, fino a che, con il decreto del 30 novembre 1845⁹², gli fu concessa la «permuta» con Giulio Ragnoni, nominato l'anno precedente al posto di Humbourg a capo del compartimento pisano. Dell'attività del Serristori a Pisa si parlerà nel capitolo 8°.

Con la nomina a Ministro degli Esteri e della Guerra alla fine del 1847⁹³, Serristori abbandonò anche l'incarico di Governatore di Pisa; la nomina di Serristori a Ministro fu interpretata da molti, e suo malgrado, come l'inizio di una politica antiaustriaca da parte del Granduca: se è vero infatti che Luigi Serristori sosteneva da vari lustri l'importanza per gli stati italiani di una unificazione commerciale, è anche vero che tale convinzione era dettata appunto da motivi economici e non politici tanto che, se pure l'ex Governatore si sarebbe col tempo adeguato all'idea di una guerra contro l'Austria, pure egli guardò all'avvenimento come favorevole in un'ottica economico-commerciale più che politica⁹⁴. Dal nuovo ufficio il Conte dovette affrontare i tanti fermenti interni ed internazionali che allora principiavano a manifestarsi, prima fra tutte la difficile gestione dell'acquisizione anticipata del ducato di Lucca alla Toscana, assegnata secondo i trattati successivi la Restaurazione a titolo provvisorio a Carlo Ludovico di Borbone; in un quadro così complesso Luigi Serristori parve limitarsi a far fronte alle rimostranze internazionali per il mancato preavviso dato dal governo toscano. Con lo scoppio delle ostilità con l'Austria il Serristori, giudicando precaria la situazione delle

⁸⁹ Cfr. ad esempio ASSi, *Governo di Siena* 310, n. 53.

⁹⁰ Ad esempio ASSi, *Governo di Siena* 940, lettera S, n.44.

⁹¹ Le memorie, redatte in occasione del trasferimento degli «antichi processi» del Tribunale Collegiale di Prima Istanza nelle sale del Palazzo comunale destinate all'archivio delle Riformazioni, sono in ASSi, *Governo di Siena* 112, n. 119.

⁹² ASSi, *Governo di Siena* 125, n. 146.

⁹³ Notifica della nomina è in ASSi, *Governo di Siena* 131, n. 142.

⁹⁴ Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, pp. 207-208.

strutture belliche ed insufficiente l'apparato militare, intraprese, mosso più dallo zelo del burocrate che da una concezione politica antiaustriaca, un vasto lavoro di ispezione e di raccolta di informazioni circa lo stato delle fortezze granducali, richiedendo al governo, con poca fortuna, un immediato reclutamento straordinario: e fu proprio il parere negativo dato a questa sua richiesta a causarne le dimissioni dall'incarico⁹⁵.

Abbandonato il dicastero degli Esteri e della Guerra e rifiutata la nomina all'appena istituito Senato, il conte Serristori fu dapprima eletto al Consiglio generale, per diventare in seguito Ispettore generale delle Armi Speciali nel Ministero Montanelli, incarico che mantenne tuttavia per pochi mesi. Con la fuga di Leopoldo II a Gaeta il già Governatore di Siena e Pisa, che giudicava molto criticamente le vicende politiche e sociali di quella fase, ottenne la nomina a Commissario straordinario del Granduca, posizione dalla quale non riuscì ad impedire l'ingresso delle truppe austriache inviate dall'Imperatore per porre un freno ai fermenti rivoluzionari che si stavano manifestando soprattutto a Livorno a seguito della cacciata di Leopoldo II. Quest'ultimo episodio fece nascere in alcuni il sospetto che il commissario Serristori fosse stato favorevole all'arrivo degli austriaci, circostanza negata con forza da Armando Saponi nella sua biografia del conte Serristori⁹⁶. Morì alcuni anni più tardi, il 31 gennaio del 1857, dopo aver del tutto abbandonato la vita politica e le manifestazioni a corte.

6.6. Giulio Ragnoni (1846-1848).

L'esperienza di Giulio Ragnoni, avvocato, "tipico membro del corpo burocratico lorenese", rappresenta probabilmente la parabola di un funzionario che, pur non vantando illustri natali, riesce ad assurgere ai vertici dell'apparato amministrativo del Granducato; o forse, meglio, il portato della 'svalutazione' istituzionale cui era giunta, dopo secoli, la figura del Governatore, e dunque il segno della volontà delle istanze centrali di standardizzare tale carica eliminando quell'alone di anomalia che aveva da sempre caratterizzato la figura del Governatore, in particolar modo a Siena. Mentre il fratello Paolo svolgeva la funzione di Auditore del Governo presso il Governatore di Livorno, Giulio Ragnoni fu dapprima nominato Auditore di Governo a Pisa, per poi sostituire, alla fine del 1844, Alessandro Humbourg al vertice politico dello stesso compartimento⁹⁷; con decreto del 30 novembre del 1845 fu quindi nominato Governatore e Luogotenente generale della Città di Siena al posto del conte Luigi Serristori, a sua volta destinato col medesimo provvedimento a ricoprire la carica fino a quel momento occupata dallo stesso Ragnoni a Pisa⁹⁸.

Membro dell'Ordine di Santo Stefano, come il fratello Paolo, sin dal 1844, il nuovo Governatore di Siena traeva "dalla pensione stefaniana il maggior introito del proprio reddito, non godendo di una grossa fortuna di famiglia, ed avendo pertanto un vincolo

⁹⁵ Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, pp. 213 e segg.

⁹⁶ Saponi, *Luigi Serristori*, pp. 27 e segg.

⁹⁷ ASSi, *Governo di Siena* 122, n. 194.

⁹⁸ ASSi, *Governo di Siena* 125, n. 146.

decisamente più forte di fedeltà dinastica⁹⁹, dipendendo la sua sorte politica in buona sostanza dai favori accordatigli dal Granduca; non a caso, nel 1851, fu nominato presidente della Corte dei Conti.

Ultimo governatore della Città, Giulio Ragnoni osservò da quel posto fino a non molto tempo prima destinato ad eminenti figure senesi o toscane le 'effervescenze' della metà del secolo XIX e quindi la stessa soppressione di quell'ufficio che egli aveva da ultimo ricoperto. La legge del 9 marzo 1848 aveva infatti creato in luogo dei Governi le Prefetture, e lo stesso Ragnoni fu nominato, in linea con la tendenza adottata dal Governo centrale nella fase appena successiva la riforma¹⁰⁰, Prefetto di Siena¹⁰¹, carica che egli mantenne sino alla fine dell'anno, con attribuzioni nei fatti (come si è visto) del tutto simili a quelle del Governatore; pur tuttavia, con Giulio Ragnoni si chiude senza dubbio un periodo di storia istituzionale molto lungo per Siena, una fase principata nel 1555 con la perdita dell'indipendenza: simbolo da sempre di un'autonomia che sin dall'inizio Firenze aveva accordato all'antica rivale, figura posta a Siena più che altrove per il controllo di un contesto di non facile gestione, il Governatore non aveva di fatto più ragione di esistere, appendice anacronistica di un'epoca ormai superata dalle esigenze di efficienza ed omogeneità necessarie ad una moderna amministrazione statale.

⁹⁹ Volpi, *I Governatori di Pisa*, p. 374.

¹⁰⁰ La politica del Granduca di confermare alla carica di Prefetto o Sotto-prefetto chi già ricopriva nella medesima città il ruolo di Commissario o Vicario fu dopo pochi mesi abbandonata a seguito delle proteste, scoppiate in molti centri, con le quali le popolazioni chiedevano l'attribuzione dei nuovi uffici a nuovi funzionari (Cfr. Francia, *Polizia e opinione pubblica*, pp. 174-175).

¹⁰¹ ASSi, *Governo di Siena* 134, n. 89. La provvisione annua per il Prefetto fu stabilita in 8.000 lire più ulteriori 4.000 lire di indennità. Con lo stesso atto fu deciso inoltre la nomina a consigliere di Ettore Palazzeschi (già Vicario Regio) e di Antonio Landi (segretario della Camera di Soprintendenza comunitativa). Leopoldo De Ferra storico impiegato alla Segreteria del Governo prima nelle vesti di primo Commesso e quindi come Segretario, diventava il nuovo segretario prefettizio.

L'Auditore di Governo

Nel 1832, anno della sua compilazione, il *Diritto patrio toscano* segnalava alla voce «Auditore di Governo» di Siena come questo ufficiale

alle attribuzioni di Consultore del Governatore unisce quelle dei Vicarj in materie criminali, per tutto il territorio vicariale di detta Città, che rimane costituito dalla Città medesima, dalle due comunità delle Masse, e dalle potesterie di Castelnuovo Berardenga, di Sovicille, e di Monticiano¹.

Figura presente dal periodo Mediceo, l'Auditore di Governo rappresentò sin dalla sua istituzione il principale consulente legale del Luogotenente generale; nel caso senese, poi, data la rilevanza istituzionale e rappresentativa del Governatore (essendo questi appunto il «Luogotenente generale» del Granduca a Siena), l'Auditore di Governo svolse da sempre e ancora di più nel XIX secolo la funzione precipua di contrappeso istituzionale del Governatore: correttivo burocratico di una figura «metaburocratica».

Alla fine del XIX secolo, prima dello sconvolgimento rivoluzionario e napoleonico, il rapporto istituzionale tra l'Auditore di Governo ed il Luogotenente generale era regolato da alcuni principi e prassi fondamentali, ben riassunte dalle istruzioni del 28 marzo 1779.

“Sua Altezza Reale in aumento delle Istruzioni, ed Ordini che furono dati nello stabilimento del Luogo Tenente Generale, e dell'Auditore del Governo di Siena con il Mutoproprio degli 11 settembre 1773 Vuole:

1°. Che in tutti gli affari di Grazia, e Giustizia che si risolvono dal Luogotenente a forma delle Sue facoltà, l'Auditore del Governo faccia i suoi Pareri in scritto da conservarsi sempre in quella Segreteria uniti ai rispettivi affari.

2°. Per non ritardare la spedizione di quelli affari che si spediranno nelle sessioni settimanali, ogni qual volta concorra nel suo sentimento il Luogotenente basterà che il detto Auditore sottoscriva la minuta del Rescritto concertato, e s riserbi a distendere in scritto il suo parere sopra quelli soli che il Luogotenente sia determinato a risolvere diversamente.

3°. Nei Protocolli mensuali degli Affari risolti dal Luogotenente che si rimettano alla Segreteria di Stato dovranno esservi riportati tutti gli Affari risolti dal Medesimo diversamente dal Sentimento dell'Auditore del Governo, col Sentimento dato dall'Auditore, e le ragioni per le quali il Luogotenente non lo abbia approvato.

4°. Negli affari di Grazia e Giustizia che il Luogotenente parteciperà a forma degli Ordini per la Risoluzione di S.A.R. dovrà costantemente unirvi il sentimento in scritto dell'Auditore.

5°. Le Risoluzioni Sovrane di tali affari ritornati che siano, dovranno leggersi nella prima adunanza settimanale presente l'Auditore, affinché tali risoluzioni servino ancora

¹ *Repertorio di diritto patrio toscano*, vol. III, p. 226.

per la sua regola nei casi avvenire, non restando per altro impedito al Luogotenente il farli dare esecuzione ancora prima di detta adunanza.

6°. Per quanto il Parere dell'Auditore del Governo sia di necessità in qualunque affare di Grazia, e Giustizia, resta in facoltà del Luogotenente nei casi che possono esigerlo, e per sua maggior soddisfazione di prendere, oltre al medesimo, il parere dell'Auditor Fiscale, o di altro Ministro legale di detta Città.

7°. Essendo restato soppresso l'impiego per l'avanti nominato Auditor Fiscale, l'Auditore del Governo resterà solo consultore del Luogotenente anco per gli Affari Politici, Economici, e Giurisdizionali, con facoltà per altro al Luogotenente nei casi di maggior rilievo, e quando lo crederà espediente di prendere oltre al di lui Sentimento, nei politici quello ancora dell'attuale Auditor Fiscale, negli Economici quello del Direttore della Dogana, e nei giurisdizionali quello del Segretario del Governo.

8°. Nel caso di assenza, o impedimento del Luogotenente, l'Auditore del Governo eserciterà solo tutte le incumbenze che ad Esso spettano come derivanti dall'impiego di Auditor Generale a forma degli ordini degli 11 Settembre 1773; E le incumbenze spettanti al Luogotenente per la soppressa Consulta si eserciteranno collegialmente al detto Auditore del Governo, dall'Auditor Fiscale, e dall'Auditore più anziano della Ruota.

9°. In caso di assenza, o impedimento dell'Auditore del Governo, eserciterà le di lui funzioni l'Auditor Fiscale.

10°. Ferma stante la Precedenza nelle pubbliche funzioni all'Auditor Fiscale come surrogato al Capitano di Giustizia, e questo all'antico Potestà, nelle sessioni, ed in qualunque altra occasione d'impiego l'Auditore del Governo precederà il detto Auditor Fiscale, ed a tutti gli altri Ministri di quel Governo dopo il Luogo Tenente Generale².

Come si nota, già dalla fine del XVIII secolo centrale è il ruolo svolto dall'Auditore di Governo nella direzione politica e giudiziaria di Siena: per tutti gli affari «politici, economici e giurisdizionali» l'Auditore di Governo è nominato quale unico consulente del Governatore, suo sostituto in caso di assenza, primo – dopo il Luogotenente generale – in tutte le manifestazioni pubbliche.

Restaurato il governo granducale, e con esso le tradizionali figure istituzionali e amministrative, l'Auditore di Governo (ripristinato con la riforma dei tribunali e magistrati civili del Granducato del 13 ottobre 1814³) ritrovò una precisa e tutt'altro che secondaria collocazione all'interno dell'ordinamento toscano, come si evince tra l'altro dal tenore della nota inviata dalla Dominante al Luogotenente generale di Siena in data 1 febbraio 1815. «L'istituzione degli Auditori del Governo presso i Governatori – si legge – ha sempre avuto, ed ha tutt'ora principalmente in oggetto di procurare ai Governatori medesimi un Savio Consiglio in tutti gli affari, il quale senza limitare le loro facoltà, può essere ad Essi utile, ed insieme gradito a discarico di responsabilità. Essendo quindi mente di S.A.I. e Reale che l'Auditore di Governo venga consultato, tanto negli affari che dai Governatori si rimettono alle Reali Segreterie, o altri Dipartimenti Superiori, quanto negli altri che si risolvano dagli stessi Governatori colle loro facoltà io ho

² ASSi, *Governo di Siena* 6, fasc. sciolto B.

³ Cfr. *Leggi e Ordini* 24, n. CLXV.

l'onore di prevenire V.E., all'effetto che si uniformi a tal metodo, corredando gli affari col parere dell'Auditore del Governo, il quale per altro Ella non sarà tenuto a seguirlo, dovendosi considerare come voto puramente consultivo"⁴.

Oltre a ritrovare le tradizionali funzioni di consultore del Governatore di Siena, come altrove descritto l'Auditore di Governo fu posto, al pari di un Vicario, a capo dei principali organi giudiziari della città, vale a dire la Cancelleria criminale (dal 1816) e la Cancelleria civile, incarico quest'ultimo che l'Auditore di Governo svolse dal 1814 al 1819, anno di istituzione a Siena del Tribunale di prima istanza. La fine della gestione della giustizia civile da parte dell'Auditore non significò tuttavia la cessazione di ogni rapporto tra questo e quella: non di rado, in caso di assenza o malattia di un Auditore della Ruota, l'Auditore di Governo veniva incaricato di partecipare alle sedute di quel tribunale⁵.

Se il parere dell'Auditore negli affari trattati non era affatto vincolante per il Luogotenente generale, pure non erano rari i casi in cui lo stesso Governatore si servisse dell'Auditore per dirimere cause legali di diverso tipo; allo stesso modo, se questioni come il rilascio della «patente» necessaria all'apertura di un esercizio pubblico (trattoria, bettola, ecc.) o per esercitare il mestiere di guardia campestre, l'avvio di un'indagine su un esecutore o la ricerca di informazioni sulla condotta di un suddito rientravano formalmente nelle prerogative governatoriali, pure per prassi consolidata se non per prescrizione normativa tutti questi casi significavano necessariamente il coinvolgimento dell'Auditore di Governo; e non sempre la collaborazione di queste due figure governative si presentava scevra di contrasti⁶. Se l'Auditore era legittimato dalla norma e dalla prassi ad occuparsi degli affari del governo cittadino in assenza del Luogotenente generale, allo stesso modo era il Cancelliere criminale a sostituire il primo nell'esercizio di determinate funzioni⁷.

Ci si è soffermati in più occasioni sullo stravolgimento causato nei rapporti tra il Governatore e l'Auditore a seguito delle riforme del 1838: l'emendamento più importante è senz'altro costituito, come detto, dal passaggio dei poteri «economici» dal primo al secondo. E se la legge del 29 novembre 1838 determinava questo nuovo stato di cose, furono le «Istruzioni per la esecuzione del Real Motuproprio del 29 novembre 1838», pubblicate in data 7 gennaio 1839, a regolare il passaggio delle prerogative economiche e a stabilire nuove prassi giurisdizionali e amministrative.

Art.º 1. Gli Auditori di Livorno, Pisa e Siena investiti di giurisdizione coercitiva e punitiva di Polizia e Buon Governo dall'Art.º1 del Motuproprio del 29 Novembre 1838 potranno anche ordinare e muovere il servizio della forza di qualunque specie addetta alla Polizia per assicurare nel dettaglio dei casi particolari la esecuzione delle

⁴ ASSi, *Governo di Siena* 3, n. 30.

⁵ Cfr. ad esempio ASSi, *Governo di Siena* 473, n. 12.

⁶ Vd. Volpi, *I Governatori di Pisa*, p. 371.

⁷ Vd. ASSi, *Governo di Siena* 157 (mese di settembre) in cui si autorizza il Cancelliere criminale all'apertura dei plichi postali diretti all'Auditore in caso di vacanza istituzionale o assenza dello stesso.

loro Risoluzioni, e degli Ordini di Buon Governo, salva sempre la Superiore Direzione di detta forza spettante ai Governatori.

Art.° 2. Quindi i Capi locali di detta forza dovranno presentare in ciascuna mattina personalmente i loro rapporti non tanto ai Governatori, quanto agli Auditori di Governo, quali procureranno di destinare ai medesimi rispettivamente in ora determinata onde non distrarsi dal Servizio di vigilanza, e d'investigazione.

Art.° 3. E sebbene la natura delle incumbenze dei Ministri incaricati delle minori attribuzioni di Polizia nelle tre Città di Livorno, Pisa e Siena, cioè dei Commissari quanto alla prima, e dei Giudici Direttori degli Atti quanto alle altre due, esigendo la continua presenza ed accessibilità in Ufficio ed il pronto loro intervento in ogni ingerenza interessante la Polizia preventiva, giudiziaria, e coercitiva, non possa ad essi permettere un periodico intervento presso i Superiori locali, sarà per altro obbligo loro di recarsi personalmente o di proprio moto o dietro l'invito dei Superiori stessi ogni qual volta il bisogno del servizio lo esiga.

Art.° 4. Dovranno i nominati Commissari di Polizia, o Giudici Direttori degli Atti trasmettere in ciascuna mattina prima del mezzogiorno l'ordinario loro rapporto scritto ai rispettivi Auditori di Governo, i quali dovranno nel giorno stesso rimetterlo con le occorrenti osservazioni ai Governatori. E questi soggiungendo, ove occorra, le proprie avvertenze, lo inoltreranno al Dipartimento del Buon Governo nel giorno medesimo quando la corrispondenza postale lo permetta, o al più presto che da questa sia consentito.

Art.° 5. I Vicari Regi del Compartimento rimetteranno direttamente agli Auditori di Governo i loro rapporti Settimanali, che dovranno nel modo e termine prescritto nel precedente Articolo esser rimessi ai Governatori e da Essi alla Presidenza del Buon Governo.

Art.° 6. Indipendentemente dalle osservazioni da aggiungersi ove possa occorrere sui rapporti giornalieri dei Commissari di Polizia, o dei Giudici Direttori degli Atti, o su quelli settimanali dei Vicari Regi, resta fermo negli Auditori di Governo l'obbligo della redazione dei loro riservati rapporti settimanali nei modi e sistemi fin qui praticati. Anche questi rapporti dovranno essere rimessi dagli Auditori di Governo nei modi sopraespressi ai Governatori e da questi al Presidente del Buon Governo.

Art.° 7. In caso di mancanza, assenza, o impedimento delli Auditori di Governo di Livorno, Pisa, e Siena supplirà ai medesimi il rispettivo Giudice Direttore delli Atti Criminali.

Art.° 8. Perdurante il provvisorio disimpegno delle incumbenze di Buon Governo, e di Polizia di competenza degli Auditori di Governo, i Giudici Direttori degli Atti Criminali di Pisa, e di Siena cesseranno dalle ordinarie loro congeneri attribuzioni che passeranno temporariamente nei rispettivi loro Cancellieri.

Art.° 9. Le nuove attribuzioni assunte dagli Auditori di Governo non lo dispensano dalle ingerenze e dai doveri che loro incombono nella qualità di consultori dei Governatori nei modi prescritti dagli ordini e sistemi veglianti.

Art.° 10. Gli Auditori di Governo porranno ogni cura nelle loro comunicazioni e direzioni ai Vicari Regi, Giudici Direttori degli Atti Criminali, Commissari di polizia, che da ciascuno nei casi particolari vengano adempite le incumbenze, ed osservate quelle linee che sono segnate al rispettivo esercizio ministeriale del Motuproprio de' 2 Agosto 1838 e dalle successive Dichiarazioni e Istruzioni, onde la esecuzione di tutto

il piano amministrativo sanzionato con gli Ordini precitati comprenda ogni sua parte, e corrisponda al suo spirito⁸.

Il passaggio dei poteri di polizia dalle mani del Governatore a quelle di un ufficiale di stretto controllo governativo come l'Auditore di Governo, sancì definitivamente la fine di ogni possibilità, da parte del primo, di reale ed efficace intervento sulla società; fu proprio a seguito di queste istruzioni che Leopoldo Galeotti, nel 1847, poteva scrivere:

in questo funzionario sono passate poco alla volta tutte le attribuzioni di maggior importanza; che prima esercitavansi dai governatori ad eccezione delle militari, sanitarie ed onorifiche. Così gli auditori di Governo sono divenuti (salva la priorità del grado), quello che altrove sono i commissarij regj⁹.

A parte le questioni meramente formali quale il dovere del Giudice Direttore degli atti criminali di sostituire l'Auditore di Governo in caso di assenza di quest'ultimo, le istruzioni del 29 novembre dimostrano senza dubbio la posizione primaria assunta dall'Auditore nella gestione del governo politico a scapito del Governatore: ferme stanti le attribuzioni di natura consultiva, a seguito della riforma del 1838 i capi della polizia locale hanno l'obbligo di "presentare in ciascuna mattina personalmente i loro rapporti non tanto ai Governatori quanto agli Auditori di Governo" (art. 2); non solo: i Giudici Direttori devono consegnare ogni "mattina prima del mezzogiorno l'ordinario loro rapporto scritto ai rispettivi Auditori di Governo, *i quali dovranno nel giorno stesso rimmetterlo con le osservazioni ai Governatori. E questi soggiungendo, ove occorre le proprie avvertenze, lo manderanno al Dipartimento del Buon Governo*" (art. 4, corsivo mio); sono sempre gli Auditori a vigilare sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni da parte di Vicari, Commissari e Giudici direttori degli atti (art. 10). Siamo dunque molto lontani da quanto prevedevano istruzioni e norme di pochi anni prima: come dimostrato anche dal progetto di riforma elaborato a Firenze tra il 1844 ed il 1846, che l'obiettivo degli organi centrali fosse la collocazione dei poteri di polizia nelle più «sicure» mani dei «burocrati», è tutt'altro che una congettura postuma, tanto più se si considerano le prerogative in materia di censura acquisite dall'Auditore di Governo con la legge del 6 maggio 1847¹⁰. A seguito di tale provvedimento, veniva infatti delegata all'Auditore la presidenza dell'Ufficio di Revisione stabilito a Siena – al pari di altre 6 città granducali – in cui due revisori decidevano in merito alle istanze di pubblicazione presentate da stampatori e redattori; inoltre, a norma dell'articolo 17 del decreto del 6 maggio, lo stesso Auditore rivestiva un ruolo di primo piano in caso di domanda di pubblicazione di articoli o opuscoli di natura politica avendo la facoltà di "provocar[n]e la revisione collegiale"¹¹.

⁸ ASSi, *Governo di Siena* 103, n. 4.

⁹ Galeotti, *Delle leggi e dell'amministrazione della Toscana*, p. 41.

¹⁰ *Leggi e ordini* 54, n. XXXIX.

¹¹ Bruni, *Per uno studio della censura in Toscana*, pp. 54 e segg.

Eppure, nonostante le nuove acquisizioni garantitegli a partire dal 1838, al pari di molti uffici e di molte istituzioni fin qui descritte, le riforme del 1848 rappresentarono anche per l'Auditore di Governo il termine conclusivo di una vicenda istituzionale iniziata diversi decenni prima; assunta la gestione, con le riforme del '38, della giustizia economica, solo 10 anni dopo una nuova e decisiva riforma stabilì che anche la figura dell'Auditore non aveva più ragione di esistere, portato di una concezione istituzionale non più adatta ai tempi.

Se per i Governatori che si avvicendarono a Siena è stato possibile tracciare se non ricostruire un quadro delle più rilevanti vicende pubbliche e private, non altrettanto è possibile con la figura dell'Auditore: a partire dalle riforme degli anni Settanta del secolo XVIII aspirare alla carica di Auditore di Governo significava per i pretendenti necessariamente possedere un idoneo titolo di studio, requisito che garantì ai possessori l'opportunità di ottenere un incarico di rilievo a prescindere dalle origini familiari, e al potere politico la possibilità di disporre funzionari statali non solo ligi ma soprattutto dotati delle competenze necessarie per svolgere il compito loro affidato. Gli Auditori di Governo appartenevano cioè alla categoria dei funzionari non dotati, diversamente dai Governatori, di alberi genealogici certi e avi illustri. Qualche breve cenno biografico sui magistrati che occuparono la carica di Auditore del Governo nella prima metà del XIX secolo è tuttavia possibile.

In via provvisoria il primo luglio 1814, e definitivamente nell'ottobre dello stesso anno, ottenne la carica di Auditore di Governo di Siena Francesco Zaccheri. Nato a Firenze il 9 settembre 1744, nel suo «stato di servizio» del 10 settembre 1827¹² dichiarava di essere domiciliato a Siena sin dal 1758. Intrapresa la carriera di funzionario pubblico con la nomina a Vicario dei Feudi di Pian Castagnaio e S. Fiora, divenne nel 1773 dopo vari altri incarichi, Coadiutore criminale del Capitano di Giustizia di Siena e, 4 anni dopo, Commissario del quartiere S. Giovanni a Firenze; pochi mesi più tardi (dicembre 1777) assunse l'incarico di Coadiutore criminale del Tribunale di giustizia di Siena e divenne quindi vicario dello stesso nonché (1789) Auditore della Ruota di Siena. Le concitate fasi del periodo a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo non esclusero Francesco Zaccheri dalla partecipazione alla vita pubblica, come dimostrato dalla sua nomina da parte del triumvirato fiorentino (ottobre 1800) a membro di quel governo provvisorio istituito a seguito della fuga del governatore Guillichini¹³. Con l'annessione della Toscana all'Impero francese, lo Zaccheri fu nominato Primo Giudice dell'appena istituita Corte di giustizia criminale dell'Ombrone e poi Presidente del Tribunale di Prima istanza. La Restaurazione, come detto lo vide infine nuovamente assunto nel pubblico impiego alla carica di Auditore di Governo, che detenne fino alla morte avvenuta nel 1829.

Anche Tommaso Bucci Mattei, succeduto a Francesco Zaccheri alla carica di Auditore, vantava uno stato di servizio altrettanto ricco. Nominato nel 1803 Coadiutore legale del Monte Comune di Firenze, divenne sotto la dominazione francese Giudice Au-

¹² ASSi, *Governo di Siena* 446I, n. 114.

¹³ Cfr. D'Ercole, *Un biennio di storia senese*, p. 210 e p. 275.

ditore della Corte d'Appello (posizione dall'alto della quale giudicò sui fatti che seguirono la rivolta del Casentino del 1808)¹⁴ per poi assurgere all'ufficio di sostituto Procuratore Imperiale presso il Tribunale di Prima Istanza di Firenze e quindi Procuratore Imperiale nel tribunale di Prima Istanza di Siena. Investito all'epoca della Restaurazione della carica di Commissario Regio della Lunigiana, passò dopo un anno e mezzo al commissariato di Pistoia e quindi, dopo tredici mesi, a quello di Arezzo, impiego che ricoprì per dodici anni. Nell'ottobre 1829 fu nominato Auditore del Governo di Siena, ufficio al quale si aggiunse, all'uopo, quello di giudice supplente presso il Tribunale di Prima Istanza di Pistoia, delle Ruote Civili di Arezzo e Siena, oltre che di sostituto del Governatore nelle non rare assenze di quest'ultimo – fu lo stesso Bucci Mattei a chiedere al Sovrano, nel 1846, una gratificazione per i tanti 'servigi' prestati¹⁵. Il governatore Serristori lo giudicò "uomo di Polizia, simulato, diffidente, e desideroso di esercitare il potere anche oltre le sue attribuzioni, sia con modi diretti, ed indiretti"¹⁶. Solo nel 1847 "essendo prossimo a compire l'età di 73 anni, e frequentemente afflitto da attacchi di gotta, e di Chiragra, per i quali ultimi trovai impedito nelle falangi di alcuni diti delle mani, ed indebolito di Macchina in guisa che non si trova in grado di potere come in addietro servire con quella attività, ed assidua applicazione a tavolino di cui si è fatto sempre in dovere" supplicò il Granduca affinché potesse essergli accordato "il suo riposo in vista del lungo servizio da lui prestato per il corso di più di quaranta quattro anni, della sua senile età, e degli incomodi di salute, ai quali va soggetto"¹⁷.

¹⁴ Cfr. Donati, *La Toscana nell'Impero napoleonico*, vol. II, pp. 811-812.

¹⁵ ASSi, *Governo di Siena* 287, n. 48.

¹⁶ Cfr. Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, p. 83.

¹⁷ ASSi, *Governo di Siena* 132, n. 197.

Nobili senesi al ‘governo’ nella Toscana dell’Ottocento

Si è già avuto modo di dire come il governo «politico» nella Toscana del XIX secolo si basasse essenzialmente su due figure istituzionali: quella dei Commissari Regi (per Firenze, Arezzo, Pistoia, Montepulciano, Grosseto, Volterra, Pontremoli, Rocca a San Casciano, San Miniato) e quella dei Governatori per Siena, Livorno e Pisa e Portoferraio: oltre al Luogotenente di Siena, esistevano dunque uffici omologhi in altre città granducali le cui leve furono mosse, non di rado, da illustri esponenti della nobiltà senese. Anche per gli altri contesti governatoriali, dunque, la dinastia lorenesse non si privò ad Ottocento inoltrato della collaborazione della vecchia classe dirigente, attribuendo a non pochi nobili senesi il ‘governo’ delle più importanti città granducali.

8.1. Livorno.

Il Governatore di Livorno¹, posto a capo della città in sostituzione di un Capitano (poi Commissario) alla fine del XVI secolo, ricoprì sin dalla sua istituzione un posto di rilievo all’interno dell’amministrazione della città e del porto cittadino: proprio per gestire questa specifica realtà, infatti, i Granduchi concessero alle autorità locali e agli stessi sudditi livornesi prerogative e privilegi che spesso contrastavano con norme di carattere generale, con conseguenti conflitti tra i funzionari locali e le magistrature centrali: le lettere patenti del 10 giugno 1593, ad esempio, stabilirono che l’unico tribunale competente a decidere su diatribe insorte all’interno della città dovesse essere quello presieduto dal Governatore, foro di fatto del tutto indipendente dai tribunali centrali; ancora nel 1722, con il motuproprio del 4 luglio, il Granduca proibì ai magistrati di Firenze l’avocazione delle cause pendenti presso il tribunale di Livorno.

Il Governatore di Livorno, dunque, amministrava regolarmente la giustizia civile e penale con possibilità di decretare all’uopo fino alla decapitazione o l’impiccagione; oltre a ciò, varie altre mansioni ne oberavano l’ufficio, tra cui il controllo del flusso degli stranieri nella città, la ‘tutela’ di tutte quelle comunità presenti in pianta stabile nella città (sopra tutte quella armena), nonché l’obbligo di decidere su questioni commerciali e di dirimere contenziosi di natura economica dovute all’alto numero di scambi che si registravano nei mercati e nel porto cittadino. In particolare, una delle prerogative che sin da subito tale funzionario si trovò ad esercitare, fu la facoltà di decidere, nel caso di dispute che interessassero la chiesa armena, in maniera «economica» e sommaria; ciò valeva soprattutto per quei casi che, per loro stessa natura, “potessero permetterlo e non richiedessero una formale discussione”² nonché “quando si trattasse di preti, religiosi, luoghi pii, lavori di terre, vetture di terra e di mare, salari di fanti, affitti,

¹ Sul Governatore di Livorno, da ultimo, Aglietti, *I governatori di Livorno*.

² *L’archivio del Governatore ed Auditore di Livorno*, p. 9.

ecc.”³; con le istruzioni del 26 aprile 1774, poi, veniva accordata allo stesso Governatore la possibilità di sospendere gli atti del tribunale e decidere arbitrariamente anche con pene straordinarie.

Come nel caso senese, anche il Governatore di Livorno trovò da sempre collaborazione nella figura dell'Auditore, al quale furono accordate sin dalla sua istituzione, in subordine al primo, prerogative in materia giudiziaria, anche se fu solo con la legge del 18 luglio 1771 che l'Auditore di Livorno ottenne, al pari di ogni altro Vicario del Granducato, la giurisdizione civile e criminale sulla città. E fu proprio l'ingente mole di prerogative attribuite all'Auditore a spingere il Granduca, nel 1780, a creare la carica di Auditore Consultore del Governo disgiunta da quella di Auditore del Tribunale, riservando al primo l'esame di ogni affare relativo al commercio, alla sanità, al regolamento del porto, alla polizia.

Tra le figure che rivestirono la carica di Governatore di Livorno nel periodo considerato, spicca certamente quella del senese Francesco Spannocchi Piccolomini⁴.

Appartenente alla nobile famiglia dei baroni Spannocchi, Francesco Spannocchi Piccolomini nasce a Siena nel 1750. All'età di 16 anni viene inviato a Livorno dal padre Giulio a seguire il corso per guardiamarina appena istituito da Pietro Leopoldo. Dopo aver prestato servizio sulla nave *Etruria*, alla metà degli anni Settanta lo Spannocchi partecipò all'attacco condotto dalla flotta spagnola contro Algeri, importante base dell'azione barbaresca sul Mediterraneo; in questa come in altre occasioni, il diario di bordo compilato dal senese costituisce un'importante testimonianza diretta sullo svolgimento di fatti di notevole rilievo storico.

Nel 1778, poco dopo il ritorno di Spannocchi a Livorno, il granduca Pietro Leopoldo decise la riforma della Marina con una decisa limitazione dell'attività e dell'organico del corpo, cosa che comportò l'immediato esodo di molti ufficiali verso la corte del Re di Napoli, in quello stesso periodo deciso a rafforzarne la propria: a questi si aggiunse, dopo vari malintesi e tentennamenti, Francesco Spannocchi Piccolomini.

Convinto legitimista, allo scoppio della Rivoluzione francese il senese si distinse a bordo delle navi napoletane in varie azioni condotte contro i rivoluzionari, prime fra tutte l'occupazione alleata della città di Tolone ribellatasi, con Lione e Marsiglia, al governo della Convenzione Nazionale. Fatto ritorno a Livorno nel 1796, lo Spannocchi ottenne con motuproprio del 3 marzo, seppure per pochi mesi, l'incarico di Governatore della città: la decisa opposizione a Napoleone e alle truppe francesi gli valse dapprima la prigionia presso la fortezza di Belvedere a Firenze quindi, nel maggio del '99, dopo aver svolto l'incarico di Comandante degli Armamenti della Città e Stato

³ Ivi, p. 15.

⁴ Sulla figura di Francesco Spannocchi e sulla Livorno del suo tempo si veda, con gli altri, *Francesco Spannocchi governatore a Livorno tra Sette e Ottocento*; Sanacore, *La carriera a terra di Francesco Spannocchi Piccolomini* e Donolo, *Francesco Spannocchi Piccolomini una carriera tra mare e terra*; Genovese, *Il carteggio del governatore di Livorno*. Brevi cenni biografici sono in Cagliari-tano, *Mamma Siena*, p. 1025.

di Siena, la deportazione in Francia in quel gruppo di (presunti) oppositori al regime francese.

Ritornato in patria dopo 9 mesi, Francesco Spannocchi Piccolomini riprese parte attiva nella lotta contro l'invasore prima di ritirarsi a vita privata, nel 1801, nelle proprietà familiari in campagna. «Restaurato» il regime granducale, sin dal maggio 1814 il nobile senese ottenne nuovamente, con il favore della popolazione locale, l'ufficio di Governatore di Livorno, incarico da cui promosse importanti riforme (tra cui quella del Magistrato della Sanità Marittima - dicembre 1814), affrontando al contempo situazioni di non facile gestione quali la crisi annonaria e sanitaria del 1816-17, perseguendo costantemente la difesa delle prerogative governatoriali dagli 'attacchi' promossi dalla Presidenza del Buon Governo con la 'collaborazione' dell'Auditore Gian Paolo Serafini – così come accadde in occasione della riforma di Polizia del febbraio 1816⁵; e se la morte pose fine, il 20 ottobre 1822, all'esperienza governatoriale di Francesco Spannocchi a Livorno, tale evento non avrebbe significato la cessazione di ogni relazione tra la nobile famiglia senese e la città labronica. Dopo un decennio di gestione del potere politico da parte di Paolo Garzoni Venturi, infatti, il Granduca decise di affidare ancora una volta il 'governo' della città di Livorno ad un membro della casata Spannocchi Piccolomini: fu così che Giovanni Spannocchi Piccolomini, figlio di Francesco, ottenne nell'estate nel 1835 l'incarico che alcuni lustri prima era stato del padre⁶.

Vari furono i provvedimenti adottati dal nuovo governatore a Livorno, a cominciare da quelli tendenti a contrastare l'epidemia di colera che proprio in quei mesi imperverava nella città, predisponendo ad esempio un servizio medico domiciliare gratuito e favorendo l'apertura di un ospedale riservato ai malati indigenti; a tali misure di emergenza seguirono, nei successivi anni di governatorato di Giovanni Spannocchi Piccolomini, interventi tendenti alla modernizzazione della città tanto dal punto di vista urbanistico (realizzazione di nuove porte cittadine e costruzione di edifici sacri), quanto da quello finanziario – istituzione di una Banca di Sconto e di una Cassa di Risparmio –, tenendo tuttavia sempre desta l'attenzione sulle questioni di ordine pubblico, problema di primaria importanza in un contesto 'vivace' quale quello livornese⁷.

Dopo vari avvicendamenti, la carica di Governatore di Livorno fu ancora una volta destinata ad un senese: si tratta di Scipione Bargagli⁸, marchese nato a Siena nel 1798, a lungo commissario degli ospedali fiorentini e dal 1846 nominato ministro residente della Toscana presso la Santa Sede. Ottenuta la nomina a Governatore di Livorno Bargagli⁹, fedele alla causa dei Lorena, mirò innanzitutto a controllare le forme di dissenso al regime notevolmente acuitesi in quella fase. Terminata dopo pochi mesi (mar-

⁵ Aglietti, *I governatori di Livorno*, pp. 220 e segg.

⁶ Su Giovanni Spannocchi cfr. Volpi, *Giovanni Spannocchi e Mori, Elogio storico del cavalier Gran-croce Giovanni Spannocchi Piccolomini*.

⁷ Aglietti, *I governatori di Livorno*, pp. 269 e segg.

⁸ Cfr. Mori, *Bargagli, Scipione*.

⁹ Cfr. Aglietti, *I governatori di Livorno*, p. 297.

zo 1848) l'esperienza governatoriale, Scipione Bargagli, riprese l'attività diplomatica sempre al servizio dei governi restaurati, dimostrando una intransigenza politica che non si sarebbe attenuata nemmeno ad avvenuta Unificazione, permanendo il rifiuto del senese a riconoscere il nuovo governo sabauda. Morì a Roma nel 1868.

La legge del 9 marzo 1848 non sancì, come avvenne per Siena, la soppressione dell'ufficio del Governatore di Livorno: istituendo la figura dei Prefetti in tutti i compartimenti del Granducato, la riforma del '48 preservò l'istituzione del Governatore di Livorno e di Portoferraio con poteri, come previsto dall'articolo 39, del tutto simili a quelli esercitati dai nuovi Prefetti. Solo la legge del 27 dicembre 1854 avrebbe limitato le attribuzioni governatoriali – incarnate in quella fase da un altro senese, Luigi Bargagli – limitandole alle sole incombenze civili: come successo a Siena alcuni anni prima, anche a Livorno “tutto ormai si muoveva al di sopra del governatore, che non aveva più quello spazio di analisi e di parola negli eventi dell'epopea nazionale in corso”¹⁰.

8.2. Pisa.

Se a Livorno il governo centrale decise di porre a capo della città, data la specificità derivante dalla presenza del porto più importante del Granducato, un Governatore sin dalla fine del XVI secolo, a Pisa si trova al contrario un omologo funzionario solo a partire dal 1816, avendo ricoperto sino a quella data il ruolo di vertice del sistema politico locale un Commissario Regio.

Come per Siena e Livorno, ampio era lo spettro delle attribuzioni assegnate al Governatore di Pisa: dalla gestione della giustizia «economica» e di quella mercantile al controllo delle contrattazioni commerciali, dalla vigilanza sugli ospedali, sui conventi e sulle scuole alla presidenza della «Deputazione sopra gli stabilimenti di pubblica beneficenza» e dell'Istituto dei Sordomuti, al Governatore di Pisa erano assegnati compiti di primaria importanza nella vita cittadina almeno fino alla cesura rappresentata dalle riforme del 1838.

A Pisa, come in tutte le altre città sede di governatorato, il Granduca prestò molta cura nello scegliere il Governatore, dovendo quest'ultimo assicurargli la piena attuazione delle istanze accentriche perseguite dalla Dominante, ragione per la quale il prescelto non poteva essere né un membro della nobiltà fiorentina (“gruppo sociale che tendeva, quasi geneticamente, a ritagliarsi propri spazi di soggettività politica autonoma”¹¹), né chiaramente un individuo appartenente al ceto dirigente cittadino. Da qui l'orientamento del potere centrale ad attribuire la carica di Governatore di Pisa da un lato a nobili di provenienza decentrata e, dall'altro, come rilevato da Volpi, a membri dell'Ordine di Santo Stefano, divenuto col tempo quasi “un segno di appartenenza burocratica”, nonché uno “strumento per «statizzare» ed omogeneizzare il primo livello di un personale ancora troppo disunito”¹². Appartenente ad una famiglia non fioren-

¹⁰ Ivi, pp. 311-312.

¹¹ Volpi, *I Governatori di Pisa*, p. 367.

¹² Ivi, p. 373.

tina ma intimamente legata alla corte lorenese era Niccolò Viviani, Governatore della città già dall'epoca lorenese e capo compartimentale pisano dalla Restaurazione sino alla morte sopraggiunta nel gennaio del 1829.

Simile per biografia e *cursus honorum*, Alessandro Galilei succede nello stesso anno al primo Governatore della città, reggendo tale carica fino al 1838, anno della morte: l'attenzione mostrata dal Galilei alla regolamentazione di ogni aspetto di polizia municipale (volendo egli «urbanizzare» una città fino ad allora apparsa come un grande mercato di generi agricoli), rappresenta probabilmente la cifra di una politica locale fortemente accentratrice, che finì per trasformarsi “in una mera gestione ordinaria, a cui restava esterno però l'agganciamento con la società reale”¹³.

Dopo un breve periodo di vacanza, la carica di Governatore di Pisa fu affidata nel gennaio del 1839 ad Alessandro Humbourg, già a capo della Segreteria degli Esteri per un decennio e tra i principali consiglieri di Leopoldo II: il peso della carriera e della biografia del personaggio testimoniano la volontà del Granduca di risvegliare l'ufficio del Governatore di Pisa dal torpore in cui sembrava essere caduto dopo un ventennio di vita istituzionale¹⁴; ma se si tiene poi presente che, come per Siena, anche il Governatore di Pisa fu avviato con le riforme del 1838 verso una lenta ma inesorabile marginalizzazione istituzionale, si comprende come la nomina di Humbourg rispondesse a precise esigenze politiche. Quando a metà degli anni Quaranta quest'ultimo fu destinato al vertice del nuovo Ministero degli Esteri, la carica di Governatore passò prima a Giulio Ragnoni, e quindi al governatore ‘senese’ Luigi Serristori¹⁵.

A differenza di quanto avvenne nel corso dell'attività svolta a Siena, Luigi Serristori cercò a Pisa di instaurare una più decisa collaborazione con la classe dirigente locale, intraprendendo, anche in questo caso, un'opera di miglioramento in tutti i campi: promosse la creazione di un nuovo ospizio di mendicizia, cercò di rendere più favorevoli le condizioni materiali e morali degli ospiti del Conservatorio degli orfani e Pia Casa di Carità, conservando al contempo quella fermezza di cui già aveva dato prova e che dimostrò nuovamente ad esempio in occasione della vicenda dell'arrivo in città delle suore del Sacro Ordine di Gesù, istituzione formalmente sottoposta all'Ordine dei Gesuiti, prendendo posizione a favore della cittadinanza che si opponeva al loro ingresso.

Al pari di Siena, il 1848 rappresenta per Pisa il termine della vicenda istituzionale incarnata dal Governatore.

8.3. Portoferraio.

Dagli etruschi agli spagnoli, passando per pisani e genovesi, l'Isola d'Elba era stata soggetta nel corso dei secoli alle più varie dominazioni; ancora alla fine del XVIII secolo l'Isola risultava divisa tra il Granducato di Toscana, che controllava Portoferraio,

¹³ Ivi, p. 371.

¹⁴ Diversa la valutazione fatta da Cappelletti su Alessandro Humbourg, considerata “onesta persona, ma senza vedute politiche, troppo inferiore all'altezza dell'ufficio nei tempi che allora correvano” (*Austria e Toscana*, p. 69).

¹⁵ Cfr. Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, pp. 151 e segg.

il Regno di Napoli, alle cui dipendenza era Portolongone, ed il principato di Piombino che deteneva il controllo sulla restante parte del territorio isolano¹⁶.

Dopo aver invaso l'isola all'inizio del 1799 ed essere stati sconfitti dalla guerriglia elbana a Procchio, le truppe francesi acquisirono l'intero territorio dell'Elba a seguito del trattato di Amiens (1802), trasformandolo poi in sottoprefettura ed assegnandolo, alla fine del 1810 a quel Dipartimento del Mediterraneo avente capoluogo in Livorno.

Acquisiti gli ordinamenti francesi, l'arcipelago elbano conoscerà una nuova fase breve ma intensa della sua storia a seguito del trattato di Fontainebleau (aprile 1814) in virtù del quale Napoleone, sconfitto dalle potenze alleate, ottenne il pieno dominio dell'Isola. Molte furono le innovazioni che Bonaparte avviò sull'Elba durante il suo breve regno: dal progetto di popolamento di Pianosa alla creazione di una rete di strade e di un servizio postale; dalle innovazioni in materia sanitaria ai progetti di sviluppo dell'economia locale basati sulla razionalizzazione delle risorse naturali del territorio, Napoleone contribuì a fare dell'Isola d'Elba degli anni 1814-15, oltre che l'*umbelicus Europae* anche "un punto di riferimento, ora vago e indeciso, ora più fermo e splendente al pari di un miraggio, della causa dell'unità" italiana¹⁷.

La Restaurazione ed il Congresso di Vienna assegnarono l'isola ai Lorena che la occuparono nel settembre del 1815, costringendo alla resa i soldati francesi lasciati a presidio del territorio dallo stesso Bonaparte dopo la sua fuga. Nominato il conte Agostino Fantoni a «Commissario straordinario»¹⁸, Ferdinando III si preoccupò di organizzare il territorio elbano secondo i sistemi vigenti nel resto del Granducato: in data 17 novembre ordinò la costituzione del Vicariato dell'Elba, retto da un Auditore Vicario con sede a Portoferraio, e delle due potestèrie di Portolongone e Marciana; nel medesimo giorno fu regolata anche la struttura comunitativa dell'Isola attraverso la suddivisione del territorio in 4 comunità (Portoferraio, Portolongone, Marciana e Rio) comprese in una cancelleria comunitativa (Portolongone); con decreto 29 novembre 1815, inoltre, si dichiararono abolite a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo tutte le leggi "in vigore sotto il cessato Governo, salve le particolari disposizioni tuttora preservate nell'attuale Legislazione Toscana", e di conseguenza valide tutte quelle del Granducato di Toscana emanate dal 1° maggio 1814. Si stabilì poi che la cognizione delle cause civili spettava ai Potestà e all'Auditore Vicario nelle rispettive giurisdizioni (con appello presso la Ruota di Pisa), e che la risoluzione di quelle criminali era demandata, come nel resto del Granducato, al solo Auditore Vicario¹⁹.

La storia del Governatore di Portoferraio principia dunque tra la fine del 1815 e l'inizio dell'anno successivo: da un lato infatti la stessa legge del 29 novembre dichiarava che sarebbero state attribuite al Governatore le mansioni "di Pulizia tanto del Governatore Civile, e Militare, quanto dell'Auditore Vicario da esercitarsi sotto la depen-

¹⁶ Una *istoria* dell'isola è quella di Ninci, *Storia dell'Isola d'Elba*.

¹⁷ De Cesare, *L'ordinamento costituzionale e amministrativo dell'Isola d'Elba*, p. 185.

¹⁸ Copia del decreto di nomina è in ASSi, *Governo di Siena* 4, n. 283.

¹⁹ *Leggi e ordini* 22, n. CCXVI.

denza del Presidente del Buon Governo”²⁰; dall'altro si provvedeva appunto alla nomina, nel gennaio 1816, di Ranieri d'Angelo alla carica di Governatore Civile e Militare dell'Isola d'Elba²¹, incarico che tuttavia d'Angelo occuperà per pochi giorni, essendo nello stesso mese sostituito da Rambaldo Strasoldo²². Svariati furono dunque i funzionari che si avvicendarono nella carica di Governatore Civile e Militare dell'Isola d'Elba. Tra questi spicca certamente la figura di un senese che, al pari del governatore di Livorno Francesco Spannocchi Piccolomini, prestò i suoi servigi al Granduca come suo rappresentante sull'Isola: si tratta di Carlo Corradino Chigi²³.

Nato nel settembre 1802, Carlo Corradino Giuseppe Baldassarre Maria Chigi era nato dal conte Francesco e da Maria Useppi. Dopo aver partecipato all'impresa di Tripoli sotto le bandiere del Re di Sardegna, ottenne dispensa dalla famiglia Savoia nell'agosto 1839 per prestare la sua opera al Granduca di Toscana; nominato Governatore dell'Elba con rescritto 21 novembre 1839, occupando il posto che era stato poco tempo prima di Gaetano Bertini – già comandante la piazza di Siena –, Chigi prese possesso del nuovo ufficio tra la fine del '39 e l'inizio dell'anno successivo.

Carlo Corradino Chigi elaborò e mise in atto molti progetti riguardanti ad esempio l'istituzione di un asilo a Portoferraio, il potenziamento della rete stradale, la creazione di una Cassa di Risparmio²⁴; chiese dispensa dall'incarico, formalmente per motivi di famiglia, il 20 dicembre 1844. Lungi dall'arrestarsi con la fine dell'esperienza elbana, l'attività politica del Chigi proseguì negli anni successivi: dopo aver partecipato alla Prima Guerra d'Indipendenza – sacrificando a Curtatone un braccio alla causa nazionale –, il conte Carlo Chigi fu dapprima gonfaloniere di Siena nel periodo del governo provvisorio della Toscana (1859) e quindi Senatore del Regno. Morì nel marzo 1881.

Rappresentante del Granduca sul territorio, supervisore della corretta amministrazione dell'Isola, al Governatore di Portoferraio spettava, come per gli omologhi di terraferma alle dipendenze della Presidenza del Buon Governo, la gestione dei poteri di Polizia, la tutela sanitaria degli isolani, il comando delle truppe e, in collaborazione con il Governatore di Livorno, la salvaguardia ed il controllo delle coste. Il semplice fatto che il territorio amministrato era da ogni parte circondato dal mare, garantiva al Governatore un ruolo di primo piano in tema di controllo del traffico navale e dei forestieri, ruolo che costui svolse con una discrezione sconosciuta agli omologhi di terraferma²⁵.

Al pari di Livorno, e dunque al contrario di quanto avvenne a Siena e Pisa, il rappresentante granducale di Portoferraio fu interessato solo marginalmente dalla riforma del 9 marzo 1848: mentre a Siena e a Pisa la nuova figura istituzionale del Prefetto rappresentò il segno tangibile del nuovo indirizzo politico-istituzionale del governo, a Livor-

²⁰ *Leggi e ordini* 22, n. CCXVI, art. 8.

²¹ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 6, n. 1.

²² ASSi, *Governo di Siena* 6, n. 6.

²³ Su Carlo Corradino Chigi cfr. Pignotti, *Carlo Corradino Chigi* e Frittelli, *Albero genealogico della Nobile famiglia Chigi*.

²⁴ Cfr. Pignotti, *Carlo Corradino Chigi*, p. 80.

²⁵ Cfr. Preziosi, *Fermenti patriottici*, pp. 43 e segg.

no e Portoferraio l'ufficio del Governatore continuò ad assolvere, pur con le variazioni sancite dalla legge del 6 novembre 1851, la funzione di rappresentante granducale sino all'annessione al Regno d'Italia.

Parte II.

*Produzione, conservazione e tradizione
documentaria:*

**gli uffici e i fondi degli organismi governativi e giudiziari
di Siena (1814-49).**

1.

La Segreteria del Regio Governo

1.1. Produzione.

Ogni *archivio* nasce, come è noto, *involontariamente* a seguito dell'attività di un ente produttore; nel caso dei fondi del «Governo di Siena», uno degli uffici che principalmente contribuì, agli ordini del Governatore, alla formazione del complesso di carte oggetto di studio è, come più volte detto, la Segreteria del Regio Governo.

Composta da Segretario, commessi, copisti, custodi e apprendisti¹ in numero variabile nel tempo a seconda delle incombenze cui erano soggetti, e quindi del peso istituzionale del Governatore all'interno dell'ordinamento statale, la Segreteria del Regio Governo trattava le questioni che venivano poste dalle istanze locali o centrali, ancora nel XIX secolo, seguendo precise istruzioni, tra cui quelle emanate dal granduca Pietro Leopoldo il 14 maggio 1774. Sulla base di queste, dunque, il Segretario di governo, coordinatore dell'ufficio, aveva l'obbligo ogni mattina e nel “dopo pranzo” di “trovarsi verso le ore dieci nella stanza modernamente destinata per la Segreteria nel Real Palazzo all'effetto di ricevere le suppliche, che gli saranno presentate”; ogni settimana lo stesso Segretario doveva presentarsi “avanti il Luogotenente e coll'intervento dell'Auditor del Governo, e dell'Auditor Fiscale” per “render conto di tutti quegli affari pervenuti alla Segreteria nel corso della settimana” e, due volte al mese, “portare una nota dettagliata, ed esatta di tutte le commissioni Sovrane non per anche eseguite, e di tutti i negozi, che rimangono pendenti”²; aveva infine l'obbligo di sorvegliare il personale della Segreteria tanto in merito alle questioni d'ufficio quanto relativamente alla condotta di ciascun impiegato, i quali non potevano in nessun caso, come ogni altro dipendente «pubblico», accettare regali o mance da chiunque avesse rapporti con l'ufficio. Ogni addetto alla segreteria aveva poi delle particolari mansioni: se al Segretario – che dal 1816 ottenne anche l'incarico di Soprintendente dell'Archivio dei contratti³ – spettava la “primaria direzione” degli affari, al primo Commesso era demandato non solo lo “spoglio” delle procedure economiche e “l'incessante incarico di risegnare in qualunque tempo, ed ora, anche fuori d'ufficio i Passaporti, che specialmente in annuali ricorrenze si rendono oltremodo numerosi”, ma anche l'onere di sostituire il Segretario in “qualunque suo impedimento”; allo stesso modo al secondo Commesso era affidata tanto la “rappresentanza del primo commesso, tutte le volte che se ne presenta l'occorrenza” quanto l'incarico di “portare ai Giornalieri registri gli affari che vengono posti

¹ Struttura e nominativi degli impiegati granducali in generale, e di quella della Segreteria del Regio Governo in particolare, sono ricavabili nelle annate dell'*Almanacco della Toscana*.

² ASSi, *Governo di Siena* 6, fasc. sciolto A.

³ Secondo quanto disposto dal motuproprio 15 dicembre 1816 poi riconfermato con lettera della Segreteria di Stato del 9 marzo 1821 (ASSi, *Governo di Siena* 30, n. 63).

in corso, o risolti”⁴: terminato l’anno, “tutte le carte riguardanti gli affari spediti” dovevano essere “trasferiti dalla Stanza della Segreteria a quella dell’Archivio, e consegnati al Ministro incaricato della custodia del medesimo, il quale dopo averle ordinate ne formerà tante filze corredandole degli indici necessari per facilitarne il riscontro, e resterà sempre dopo ricevutane la consegna l’unico debitore della loro conservazione, come di tutte le altre componenti dell’Archivio”⁵.

* * * * *

Come per altri aspetti qui presi in esame, anche dal punto di vista della produzione documentaria cambiamenti significativi si registrarono nell’anno 1838. Se per tutto l’arco temporale analizzato la Segreteria non pare organizzare la propria memoria in maniera molto complessa, fino al 1838 gli addetti a tale ufficio si mossero su un percorso ancor più lineare.

Preso nota su un apposito registro, organizzato per lettere, delle pratiche via via trattate, la documentazione costituente l’affare veniva di seguito conservata in serie diverse, oppure lasciata in sospenso se l’affare meritava maggiori approfondimenti. Per tutte le questioni di competenza governatoriale, la minuta di tali pratiche finiva nella serie denominata ‘Affari protocollati’: in questo caso all’interno del registro di protocollo, alla lettera corrispondente, si ritrova il rimando al mese e al numero progressivo assegnato alla pratica all’interno di ciascun mese; quando il Governatore si limitava a *partecipare* o a *commissionare* l’affare rispettivamente a Firenze o ai giudicenti locali senza prendere direttamente parte alla risoluzione dello stesso, la minuta andava a comporre la serie delle ‘Minute di partecipazioni’ e delle ‘Minute di commissioni’: in questi casi all’interno dei registri di protocollo si trova solo la registrazione della pratica priva di rimando. Se gli ordini e le risoluzioni provenienti da Firenze andavano a formare una distinta serie – ‘Rescritti, motupropri e ordini sovrani’ – trovando particolare rimando nei registri di protocollo, documentazione specifica veniva raccolta in serie distinte – è il caso ad esempio dei ‘Rapporti giornalieri di polizia’ –, ovvero buste distinte, quando una mole rilevante di materiale documentario si riferiva ad un caso o ad una situazione specifica. Si ottengono così quelle serie «miscellanee» le cui componenti trovano in molti casi riferimento particolare all’interno dei registri di protocollo. Per quanto riguarda infine la gestione dei processi economici, demandati come detto al Governatore anche se istruiti dalla Cancelleria criminale, all’interno della Segreteria ci si limitava a prendere nota delle decisioni prese in merito su un apposito registro delle ‘Risoluzioni economiche’.

⁴ ASSi, *Governo di Siena* 103, n. 4.

⁵ ASSi, *Governo di Siena* 6, fasc. sciolto A. Un’ulteriore disposizione relativa al comportamento degli impiegati di tutti gli uffici governativi fu inviata dalla Segreteria di Stato in data 14 dicembre 1824 (vd. ASSi, *Governo di Siena* 45, n. 305 e Mengozzi, *Il Monte dei Paschi*, vol. VIII, pp. 68-69). Era altresì prevista una procedura particolare in caso di arresto o detenzione di impiegati pubblici (circ. 20 febbraio 1839 in *Leggi e ordini* 46, n. XX).

Cambiamenti significativi sono da registrarsi come detto nel 1838: se molte serie superano questa fase senza particolari variazioni, per quel che riguarda gli affari trattati direttamente dalla Segreteria e fino ad allora indistintamente compresi negli «Affari di protocollo», a partire da questa data furono suddivisi per tipologia documentaria e per cronologia: a seguito di questa nuova disposizione, che trova fedele riscontro nei registri di protocollo, ogni filza raccoglie diverse fattispecie documentarie ciascuna delle quali a sua volta organizzata per cronologia – come si vedrà nella prossima sezione; le richieste di sussidi e pensioni andarono a formare serie a parte così come gli ‘Affari pendenti’.

A prescindere dalle variazioni a livello di organizzazione della produzione documentaria, la Segreteria soffrì anche dal punto di vista della «quantità» più di altri uffici le modifiche a livello istituzionale apportate dalle riforme del 1838. Perso il «governo» della giustizia economica, passato all’Auditore – cui spetterà di conseguenza la compilazione di Registri delle Risoluzioni – la Segreteria vide ridursi la quantità di materiale documentario trattato al punto che, come si dirà, lo stesso personale assegnato all’ufficio sarà ritenuto dalla Dominante eccessivo.

1.2. Conservazione.

Quando, con la Restaurazione, i Lorena affidarono la carica di Governatore a Giulio Bianchi, l’antico *maire* di Siena decise di gestire i poteri affidatigli direttamente dalla propria residenza, quel «Palazzo Bianchi» su cui altrove ci si è soffermati. Già il 9 luglio 1814⁶, su richiesta del Bianchi di ricollocare gli uffici del Governo nella sede storica di Palazzo Reale⁷, il principe Rospigliosi rispose pregando il Governatore di mantenere gli uffici nella propria abitazione almeno fino al ritorno del granduca Ferdinando III, momento nel quale sarebbe stata presa una decisione definitiva: di fatto, fino alla morte di Giulio Bianchi non avvenne nessun cambiamento significativo. La Segreteria in particolare continuò ad occupare più stanze all’interno dell’edificio, una delle quali “ornata di stucchi misti a oro” e con “pavimento in mosaico rabescato” poi coperto, nel 1823, da uno strato di tavole che servì ad appianare il dislivello prodotto dal “continuo attrito del peso delle persone che si portano al Dipartimento”⁸. Nel giugno 1824, due mesi prima della morte del Governatore, l’auditore Francesco Zaccheri chiese alla Segreteria di Stato che venisse erogata la somma necessaria alla riparazione della mobilia della Segreteria e della sala delle Udienza del Luogotenente generale, frusta dall’uso e dal tempo, sembrandogli inopportuno che la spesa necessaria gravasse sul Governatore, il quale sin dal 1814 aveva come visto messo a disposizione parte del suo palazzo e del mobilio necessario⁹. E se pure l’Auditore si affrettò a chiedere alla Dominante, po-

⁶ ASSi, *Governo di Siena* 1, n. 4.

⁷ Su Palazzo Reale cfr. *Il Palazzo della Provincia di Siena*.

⁸ ASSi, *Governo di Siena* 38, n. 241 bis. Il rivestimento in legno fu ritenuto il più idoneo sia per la spesa contenuta che per i limitati impedimenti che tale opera avrebbe comportato agli addetti alla Segreteria.

⁹ ASSi, *Governo di Siena* 44, n. 106 bis.

chi giorni dopo la morte del Governatore, se gli uffici del Luogotenente generale dovessero rimanere in Palazzo Bianchi¹⁰, solo nel gennaio dell'anno successivo da Firenze si dichiarò “non potersi continuare il servizio della Segreteria del Governo medesimo nel Palazzo Bianchi” proponendo “di far uso provvisoriamente o di alcune stanze di questo antico Collegio Tolomei, o di questo Regio Palazzo”¹¹, cosicché di fatto per alcuni mesi gli addetti alla Segreteria continuarono a svolgere le attribuzioni di governo loro delegate dai locali dell'edificio del defunto Governatore, cosa che fruttò, il 16 aprile 1825, il conferimento dell'Ordine di S. Giuseppe ad uno dei figli di Giulio, Luigi, ed il pubblico encomio alla vedova Bianchi da parte della Segreteria di Stato “per avere essa continuato a somministrare il comodo del suddetto quartiere fino al traslocamento dell'indicata Segreteria nel locale, ove è stata recentemente situata”¹².

Il 10 settembre 1821 l'architetto dello Scrittoio delle Regie Fabbriche, Alessandro Doveri, aveva approntato un progetto che prevedeva la collocazione presso il Palazzo Piccolomini, già sede del Collegio Tolomei, di diversi uffici pubblici tra cui appunto la Segreteria del Regio Governo e l'alloggio del Governatore e Luogotenente Generale di Siena. Notava infatti il Doveri: “ora se all'attual Governatore, che per la favorevole circostanza di essere fra i cittadini senesi, occupa il proprio palazzo, e ne destina una porzione per la Segreteria del Governo, succedesse un Estero, quale sarebbe la pigione, che lo Stato dovrebbe per dare a questi quartiere?”¹³. Così solo due anni dopo, nel 1823, il Granduca accordò al Governatore Bianchi ed all'Auditore di Governo Francesco Zaccheri, con dispaccio del 19 gennaio, il compito di trattare con la famiglia Piccolomini per “combinare il modo, i patti e le condizioni” dell'acquisto dell'edificio di proprietà dell'antica famiglia senese¹⁴. Il piano predisposto in quello stesso anno dall'ufficio delle Regie fabbriche stabilì che il quartiere del Governatore, la Segreteria del Regio Governo, l'Amministrazione delle Regie Rendite, l'ufficio della Magona, della Posta e lo Scrittoio delle Regie Fabbriche avrebbero trovato accoglienza all'interno dell'edificio¹⁵. Il quartiere del Governatore, in particolare, avrebbe occupato il primo piano del palazzo nella parte compresa tra via Rinaldini e via del Porrione; alla Segreteria venivano invece assegnate più stanze al secondo piano del medesimo settore di Palazzo Piccolomini. Per quanto riguarda la residenza privata del Luogotenente generale, bisogna tuttavia tener presente che in realtà i titolari dell'ufficio non abitarono mai le stanze loro assegnate nel nuovo palazzo del Governo: sappiamo infatti che Giuseppe Brancadori visse con tutta probabilità nella propria abitazione sita in via di Camollia; che il governatore Baldelli Boni abitò con la famiglia in palazzo Reale fino al

¹⁰ Traccia della richiesta è in ASSi, *Governo di Siena* 938, lettera S n. 231.

¹¹ ASSi, *Governo di Siena* 921, lettera S n. 15.

¹² ASSi, *Governo di Siena* 46, n. 63.

¹³ ASSi, *Governo di Siena* 376. Il progetto risulta corredato di piante raffiguranti per ogni piano la disposizione dei locali così come prevista dall'architetto Doveri.

¹⁴ Cfr. Mengozzi, *Il Monte dei Paschi*, vol. VIII, p. 64.

¹⁵ ASSi, *Regie fabbriche* 200, n. I e 265 n. I; vd. anche Morandi, *La sede dell'Archivio di Stato di Siena*; Zarrilli, *L'Archivio di Stato* e Turrini, *Il Nobile Collegio Tolomei*, pp. 44-48.

dicembre 1829¹⁶, occupando pertanto la nuova residenza per pochi mesi; che il suo successore marchese Angelo Chigi preferì la propria abitazione¹⁷ (quel palazzo Chigi Zondadari nato dalla ristrutturazione del Palazzo dei Mezalombardi Rinaldini avvenuta nel 1724 ad opera di Antonio Valeri e per volontà di Giuseppe Flavio Chigi), e finalmente che il conte Luigi Serristori soggiornò dapprima per un breve periodo presso Palazzo Venturi, per poi eleggere Palazzo Zondadari (poi Ceccuzzi, nei pressi della Lizza), quale residenza privata¹⁸. Nonostante le reiterate richieste fatte dall'ultimo Governatore e primo Prefetto di Siena Giulio Ragnoni¹⁹, il Palazzo Zondadari rimase, a XIX secolo inoltrato, residenza del capo politico del compartimento di Siena.

Alcuni mesi dopo la morte del Bianchi, nel gennaio 1825, il successore del deceduto governatore, Giuseppe Brancadori, rendeva nota a Firenze la necessità di trasferire i locali della Segreteria dal palazzo dell'antico *maire* presso la nuova sede; nel febbraio dello stesso anno, stabilito che gli uffici della Segreteria avrebbero fatto uso della mobilia presente in palazzo Bianchi già appartenuta alla Prefettura si decise, come previsto dai progetti precedenti, per il suo spostamento nei locali del Palazzo Piccolomini. Il trasferimento definitivo degli uffici di governo avvenne tuttavia solo nel luglio del 1829 quando da Firenze si stabilì l'ubicazione della Segreteria e degli alloggi del Luogote-

¹⁶ ASSi, *Governo di Siena* 175 (dicembre).

¹⁷ ASSi, *Quattro Conservatori* 813, n. 54. "Possedendo in questa Città una comoda, e ben situata abitazione – scriveva il 15 maggio 1831 Angelo Chigi – non mi si è presentato sufficiente motivo di doverne abbandonare il soggiorno, ed ho preferito prevalermi soltanto per la giornaliera residenza nelle ore d'ufficio d'una porzione del Palazzo di questo R. Governo in contiguità alla Segreteria del medesimo. In tal'aspetto vedo che rarissime volte farò al caso di profittare nella sua estensione del quartiere, ed oggetti di mobiliare di detto Palazzo destinati all'uso dei Governatori, se si eccettua una scarsa porzione delle medesime". Proprio per questo motivo il Governatore chiederà a Firenze di avvalersi della mobilia e di altri oggetti considerati "d'una certa eleganza" e "alla moda del giorno" destinati alla residenza governatoriale di Palazzo Piccolomini (ASSi, *Governo di Siena* 72, n. 202).

¹⁸ Sin dagli inizi di dicembre del 1840, venuto a conoscenza dell'avvicendamento alla carica di governatore tra Angelo Chigi e Luigi Serristori, l'Auditore di Governo si affrettò a chiedere allo Scrittoio delle Regie Fabbriche il «restauro» del quartiere di Palazzo Piccolomini destinato a residenza governatoriale. Nel maggio del 1841, tuttavia, constatato da parte della Segreteria delle Finanze che "nemmeno a costo di gravi dispendi" sarebbe stato possibile "somministrare una comoda e decente abitazione per il Governatore e sua famiglia", fu ordinata l'assegnazione "nel Palazzo Piccolomini" di tutti "i comodi occorrenti per la Segreteria del Governo e per quella dell'Auditore", e nel contempo fu incaricato il Provveditore della Camera di Soprintendenza di ricercare uno stabile "ove possa il Governatore stesso trovare una decente e comoda abitazione". La "decente e comoda abitazione" fu individuata appunto nel Palazzo della marchesa Giulia Zondadari Riccardi, che già aveva ospitato il Prefetto Gandolfo negli anni di dominio napoleonico e che divenne quindi residenza governatoriale a partire dal giugno-luglio 1841 (ASSi, *Governo di Siena* 111, n. 90. Cfr. anche ASSi, *Quattro Conservatori* 1261, n. 33 e *Governo di Siena* 492, n. 30 e Vivi, *Palazzo Zuccantini Zondadari*, in part. p. 21). Ancora nel novembre del 1849 il tentativo di stabilire la residenza del Prefetto in Palazzo Piccolomini fu rimandato e nel febbraio dell'anno successivo si provvide al rinnovo del contratto di locazione presso il Palazzo Zondadari (ASSi, *Prefettura* 107, n. 602).

¹⁹ Cfr. ASSi, *Governo di Siena* 429 copialettere 2215 e 3061 del secondo semestre 1846.

nente generale di Siena al piano «nobile» dell'edificio²⁰: dalla metà degli anni Venti alla fine del decennio tanto il Governatore quanto la Segreteria avevano con tutta evidenza operato in circostanze non facili, tanto che da quest'ultima si inviò nel maggio '29 una lettera a Firenze in cui si rendeva noto che “essendo stati fin'ora questi impiegati mancanti della massima parte non solo di ciò che è essenziale ma eziandio [...] in un aspetto poco decente all'occhio del pubblico, e maggiormente a quello dei forestieri cui occorresse presentarsi ai medesimi”²¹, sarebbe stato necessario l'acquisto di mobili da collocare nei locali della Segreteria stessa.

All'interno del Palazzo Piccolomini gli uffici del Governo subirono diverse modifiche: ad esempio, quando nello stesso mese di maggio del 1829 si provvide alla sistemazione del quartiere dell'Auditore al secondo piano del già citato edificio, si decise di assegnare a quell'ufficiale “il locale già destinato per la Segreteria, ed Archivio del Regio Governo, e le Cinque stanze lungo la via dei Rinaldini già destinati per Gabinetti, e stanze d'udienza di S.E. il Sig. Governatore, unitamente all'andito, ed una piccola stanza in fondo al medesimo con una porzione di ringhiera corrispondente sulla Piazza del Campo”²². La collocazione definitiva degli alloggi del Luogotenente generale e degli uffici della Segreteria all'interno dei locali del palazzo occupò come detto il periodo immediatamente successivo la metà del '29, stante la necessità di dotare di mobili varie stanze del Palazzo del Governo, fino a quel momento “nell'ammobiliamento di una tale nudità da arrossirne”: era necessario cioè, oltre ad agevolare l'ingresso di *legni* e barocchi nel cortile²³, dotare le sale di servizio e di rappresentanza dell'essenziale, vale a dire tappeti, tende, “orchestra amovibile” e un indispensabile specchio per la sala attigua a quella da ballo “senza il quale non sarebbe aggradevole per le Signore d'intervenirvi, essendo per Esse una necessaria riprova dell'eleganza della loro toeletta”²⁴; e

²⁰ Il fascicolo del definitivo spostamento dall'alloggio del Governatore e dei locali della Segreteria a Palazzo Piccolomini nonché le questioni relative all'ammobiliamento dei locali si trova in ASSi, *Governo di Siena* 64, n. 274 (luglio 1829).

²¹ ASSi, *Governo di Siena* 64, n. 274; cfr. anche 448, n. 78.

²² ASSi, *Regie fabbriche* 194, n. IV. Nel 1842 alcune stanze “situate nella così detta Vecchia Segreteria” poste al primo piano “del Palazzo dell'I. e R. Governo” furono assegnate all'Accademia Tegea (cfr. ASS, *Governo di Siena* 310, n. 20), dopo che sin dal 1822 il Presidente dell'Istituto aveva chiesto al Governatore “un locale in genere per esercitare le loro adunanze”. Nel 1844 il governatore Serristori chiese all'architetto delle Regie Fabbriche di “far riaprire una piccola porta a mano, stata chiusa, quando la Segreteria del Governo era destinata per abitazione del defunto Governatore Conte Giovan Battista Baldelli Boni” (ASSi, *Governo di Siena* 425, c. 187r). Modifiche agli uffici della Segreteria furono progettate (ma a quanto pare non realizzate) anche dal governor Giulio Ragnoni nel 1846 (cfr. ASSi, *Governo di Siena* 428, copialettere 1474 del 9 giugno).

²³ ASSi, *Governo di Siena* 67, n. 91.

²⁴ ASSi, *Governo di Siena* 73. Ancora nel 1831 la «nudità» dei locali di Palazzo Piccolomini era certamente palese, dato che già all'inizio di quell'anno, in occasione del carnevale, il Governatore si affrettava a chiedere a Firenze che si ordinasse al guardarobiere del Palazzo Reale il prestito al palazzo del Governo di oggetti quali lumi, “un'orchestra”, qualche “sorbettiera” e masserizie varie da restituirsi al termine della ricorrenza (ASSi, *Governo di Siena* 71, n. 32). A 1842 inoltrato sale di rappresentanza furono consegnate per ordine superiore al Governatore (ASSi, *Governo di Siena*

se parte dell'archivio restava collocato per terra, il Segretario e gli addetti alla Segreteria del governo non reputarono sconveniente poter approfittare della ringhiera superiore del palazzo per assistere alle manifestazioni che periodicamente si tenevano presso la piazza del Campo²⁵.

Come per molti altri complessi di carte prodotti nelle diverse epoche a varie latitudini, l'archivio del Governatore visse, come accennato, in una situazione di notevole precarietà. Non solo si fa spesso riferimento, nella documentazione della Segreteria, al fatto che le carte siano disposte in terra – nel 1825, tra i vantaggi del trasferimento della segreteria in Palazzo Piccolomini si cita anche “quello di poter collocare l'archivio del governo accanto alle segreterie di cui una gran parte è depositata adesso nel locale destinato all'Università”²⁶ – ma sembra che una parte di essa si trovasse sparsa in più luoghi al punto che nel 1842 il governatore Serristori ordinò di collocare nell'archivio “del governo tutti gli Affari e Carteggi esistenti presso il segretario Carlo Lodoli” e di indagare se “dal 1814 in qua vi sieno dei Sovrani Rescritti non partecipati, e in genere lo stato di questo Archivio suddetto”²⁷; è dello stesso periodo la richiesta fatta dal Governatore alla Camera di Soprintendenza comunitativa per un aumento e restauro di scaffali per l'archivio²⁸.

Nonostante i cambiamenti che interessarono gli uffici «di Governo» della città, pare di poter affermare, almeno per l'archivio prodotto dalla Segreteria del Governo, che questo occupò verso la fine del periodo considerato due stanze del palazzo: e se in un primo locale, costituito da “pareti tutte contornate e ricoperte fino all'altezza di circa braccia 7 da scaffali di legname divisi in palchetti, e fiancate, per filze” erano raccolte le carte del «Governo Toscano», in un altro erano conservati i documenti del «Governo francese» – assegnati alla custodia del Governatore sin dal 18 settembre 1815²⁹ – su

133, n. 56).

²⁵ ASSi, *Governo di Siena* 69, n. 343.

²⁶ ASSi, *Governo di Siena* 64, n. 274.

²⁷ ASSi, *Governo di Siena* 938, lettera S c. 4v, n. 34. I rapporti tra il segretario di Governo Carlo Lodoli e il governatore Serristori furono sin dal principio molto conflittuali, essendo il Lodoli considerato dal conte Serristori “addottrinato a fare girare i fogli, ma non a trattare gli affari”. Se pure, sotto i precedenti Governatori, il Lodoli “faceva tutte le carte”, Serristori lo reputava “senza zelo, con poca intelligenza, avanzato di età, e di carattere debole” chiedendone pertanto la sostituzione con il commesso Leopoldo De Ferra considerato anch'esso “di poco ingegno, ma [...] zelante, preciso, fedele, ed obbediente esecutore di quanto venivale ordinato” (cfr. Lenzi, *Moderatismo e amministrazione nel Granducato di Toscana*, pp. 126).

²⁸ ASSi, *Quattro conservatori* 813, n. 44.

²⁹ ASSi, *Governo di Siena* 5, n. 342. Nell'affare il Governatore di Siena esprime agli organi centrali la necessità di riordinare e “classare” l'archivio del periodo francese fino ad allora custodito presso i locali di S. Vigilio, previo il necessario “spurgo” delle carte considerate prive di utilità. L'accesso a tale documentazione è considerato di primaria importanza date le vertenze già in atto a seguito dell'alienazione dei beni ecclesiastici avvenuta in periodo francese. Si propone dunque l'assunzione dell'impiegato che sino ad allora si era occupato della gestione della documentazione (cfr. anche ASSi, *Governo di Siena* 144, agosto), Giuseppe Giaime, affinché presti la propria – non sempre apprezzata (cfr. ASSi, *Governatore* 1220, lettera del 5 luglio 1815) – opera al riordino e alla compila-

uno scaffale addossato alla parete sinistra “diviso in fiancate, e palchetti per filze, alto circa le braccia 7”³⁰.

Lasciando per il momento da parte le *carte* afferenti alla gestione della giustizia economica, di cui si parlerà più avanti, i fondi della Segreteria del Regio Governo e quello dell’Ufficio dell’Auditore di Governo andarono incontro, con la soppressione degli omonimi uffici nel 1848, ad omologhe vicissitudini; e ciò accadde non solo per la comunanza di funzioni che i due ufficiali gestivano.

1.3. Tradizione: dalla Segreteria del Regio Governo alla Prefettura.

Accentrando nelle mani di un solo funzionario, il Prefetto, tanto la gestione dei poteri di «polizia» – prima affidati ai Governatori, ai Commissari e agli Auditori – quanto di quelli amministrativi, delegati sino ad allora alle Camere di Soprintendenza comunitativa, la riforma del 9 marzo 1848 pose definitivamente termine a quella che da molti osservatori era considerata la causa principale delle aporie del sistema istituzionale granducale, consistente appunto in un dualismo di strutture tra la parte «politica» e quella meramente amministrativa del governo del Paese. Si è visto come il governatore conte Luigi Serristori avesse più volte proposto agli organi centrali una modifica in tal senso degli apparati di governo del Granducato, avanzando un proprio progetto di riforma in linea con quanto era accaduto non solo nella stessa Toscana nel periodo francese, ma anche in epoca successiva in contesti quali quello piemontese e napoletano con l’istituzione delle Intendenze. Si è già avuto modo di dire ugualmente come la figura del Prefetto fosse legata al cessato Governatore da un filo molto spesso, apprestandosi il primo ad esercitare la maggior parte delle incombenze fino ad allora attribuite al secondo; per quel che riguarda il caso di Siena, poi, non solo l’ultimo Governatore, Giulio Ragnoni, fu il primo Prefetto della città, non solo il personale dei soppressi uffici (Segreteria del Regio Governo, ufficio dell’Auditore, ecc.) fu di fatto assorbito dal nuovo ente, ma tanto la residenza privata quanto gli stessi uffici occupati sino ad allora dal Governatore e dalla rispettiva Segreteria – e dunque nei fatti dalle medesime persone – furono assegnati al neo-istituito Prefetto e ai funzionari del nuovo ufficio.

Come accaduto sin dal governorato di Luigi Serristori fu infatti, come detto, il palazzo Zondadari ad essere eletto sede privata dei Prefetti³¹; allo stesso modo, il Palazzo Piccolomini continuò ad ospitare gli uffici governativi della città insieme ad altri uffici pubblici compreso, alla fine degli anni ’50, l’Archivio di Stato. Proprio la comunanza di spazi avrebbe indotto l’Archivio di Stato e la Prefettura alla ricerca di una coesistenza non sempre facile³², convivenza che si sarebbe conclusa solo con il trasferi-

zione di repertori. Sull’archivio del «Governo» francese cfr. *Archivi del governo francese*.

³⁰ ASSi, *Governo di Siena* 315, n. 4 e ASSi, *Governo di Siena* 303.

³¹ ASSi, *Direzione Archivio di Stato. Affari e corrispondenze anno 1862*, c. 213.

³² Ad esempio nel 1862 nella necessità, avvertita dall’Archivio di Stato, di disporre di più spazio dato l’arrivo di documentazione da enti ed uffici diversi, si pensò dapprima di sottrarre locali alla Prefettura, per poi decidere che l’ampliamento sarebbe avvenuto a spese dell’ufficio del Direttore delle Poste (Ivi, c. 213).

mento, nel novembre del 1868, degli uffici prefettizi presso l'attuale sede del palazzo della Provincia³³.

A prescindere dalla diversa nomenclatura e dai cambiamenti a più livelli comunque sanciti dalla riforma del 9 marzo 1848, evidente è il *continuum* istituzionale tra queste due figure, ragione per la quale i fondi della Segreteria del Regio Governo e dell'ufficio dell'Auditor non poterono che costituire la naturale eredità archivistica di un ente per funzioni e personale in buona parte assimilabile a quelli di cui prendeva il posto. E non è quindi un caso che non solo da un punto di vista estrinseco le prime filze della Prefettura siano del tutto simili a quelle utilizzate dalla Segreteria del Regio Governo sin dall'inizio degli anni Quaranta, ma soprattutto che durante le ristrutturazioni del fondo del Governatore avvenute, come si dirà, alla metà del XX secolo, una parte di materiale documentario prodotto dalla Prefettura si ritrovi oggi a far parte del «Governo di Siena», e ciò probabilmente proprio in virtù di una continuità documentaria che rendeva di difficile identificazione un principio definitivo sulla base del quale poter attuare una cesura radicale³⁴.

Avendo dunque acquisito, con la riforma del 9 marzo 1848, le competenze fino ad allora gestite dalla Camera di Soprintendenza comunitativa, il nuovo Prefetto (già Governatore) Giulio Ragnoni si preoccupò di emanare le disposizioni necessarie ad accogliere, presso il proprio archivio, le carte di quell'ente di cui pure aveva ereditato le mansioni: già nel maggio dello stesso anno 1848 il Prefetto “nell'urgenza di ordinare una adeguata disposizione del locale che formava la residenza della soppressa Segreteria di Governo di questa Città, in guisa che possano collocarsi gli uffici della Prefettura, i quali debbono comprendere non solo la sezione corrispondente a quella Segreteria, quanto ancora la sezione che subentri alla cessante Camera di Soprintendenza comunitativa”³⁵ aveva chiesto al Presidente dell'Accademia Tegea la restituzione delle sale di Palazzo Piccolomini che i Governatori suoi predecessori avevano concesso all'istituto definitivamente nel 1842; il 10 luglio 1848, poi, Giulio Ragnoni faceva presente al Direttore delle Regie Fabbriche la necessità di avviare lavori per il “collocamento dell'archivio voluminoso della soppressa Camera di Soprintenden-

³³ ASSi, *Prefettura* 1191, n. 2255.

³⁴ Alla voce *Prefettura*, la Guida-inventario dell'Archivio di Stato del 1952 segnalava infatti che “il fondo è costituito da più di 3500 pezzi, e al momento del versamento era commisto al materiale del Governo di Siena e a parte di quello spettante alla Camera di Soprintendenza comunitativa, e così è rimasto fino ad oggi” (*Guida-inventario dell'Archivio di Stato di Siena*, p. 272). Ugualmente, alla voce *Governo di Siena* si legge che “l'archivio, costituito da più di mille filze, presentava un ordinamento autonomo e chiaro solo per le filze che provenivano dagli uffici del Governatore, dell'Auditor di governo e dei vari uffici governativi che via via esercitarono la potestà economica; i protocolli e parecchio materiale degli uffici erano invece dispersi in varie serie della Prefettura” (Ivi, p. 263). L'impossibilità di dividere in maniera netta la documentazione seguendo ‘semplicemente’ i dettami della storia istituzionale si riscontra anche nei confronti del fondo *Governatore*, che dovrebbe custodire in teoria la sola documentazione precedente la Restaurazione, ma che in effetti possiede non poco materiale posteriore al 1814 (cfr. ASSi, *Governatore* nn.ⁱ 1155, 1173, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220). Sul fondo “Governatore” cfr. Cortecchi, *Governatore*.

³⁵ ASSi, *Governo di Siena* 317, n. 70.

za Com[unitati]va e per la sistemazione degli uffici della Computisteria della Cassa, e dell'Ispezione d'acque e strade, supposto che secondo le nuove riforme debbano questi esistere nella Prefettura"³⁶; così, sette giorni dopo, lo stesso Prefetto comunicava all'Ispettore del Compartimento di Siena di aver dato mandato al falegname Vincenzo Barni di compilare una perizia relativa alla costruzione di scaffali ed alle strutture necessarie alla collocazione di un'ingente mole di materiale prodotto sino ad allora dall'ufficio presieduto dal Provveditore della Camera; il 6 giugno del 1849, infine, lo stesso Prefetto chiedeva al Ministro dell'Interno ulteriori ordini per agevolare la «traslocazione» dei «Ministri» della soppressa Camera e del suo voluminoso archivio, comprendente «quello dell'antico Magistrato dei 4 Conservatori, e dell'Ufficio Generale delle Comunità della Provincia Senese, e che rimontando all'epoca del 1560 scende fino ai giorni nostri"³⁷; ciò nonostante, ancora il 17 febbraio del 1851 il Prefetto si trovava a dover scrivere al Ministero dell'Interno a Firenze come, benché sin dai rapporti del 22 ottobre 1849 e del 12 settembre 1850 fosse stata fatta presente a quel dicastero «la necessità di riunire in un solo locale l'Archivio della soppressa Camera attualmente esistente nel Palazzo Comunale con l'altro che si trova in questo Dipartimento», a quella data il primo dei due archivi si conservasse ancora presso il Palazzo Comunale, a scapito della «buona custodia» delle carte e senza considerare «la perdita di tempo che esige il dover gli impiegati trasferirsi ad ogni occorrenza in un locale separato dall'ufficio della Prefettura"³⁸.

Il progetto del nuovo archivio della Prefettura, che oscillò tra l'idea di occupare una sola stanza del Palazzo Piccolomini a quella, poi adottata, di occuparne due (sottraendo probabilmente il secondo locale alla Banda municipale), trovò applicazione nel corso di alcuni anni, data la necessità di fornire le stanze scelte di scale e ballatoi che potessero permettere la collocazione e la consultazione della documentazione prodotta ed ereditata. In una prima fase gli sforzi compiuti dall'archivista della Prefettura Enrico Ianer sembrano più che altro essere indirizzati alla sistemazione dell'archivio corrente; in data 27 gennaio 1853 scriveva infatti Ianer: «essendo del tutto ultimata la sistemazione della prima stanza di quest'Archivio, ove sono state fatte da me collocare, e classare le filze, e libri appartenenti alla Sezione Amministrativa [...] occorre adesso collocare

³⁶ ASSi, *Governo di Siena* 306II, c. 608.

³⁷ ASSi, *Prefettura* 37, n. 1565 bis. A seguito della riunione dell'archivio della Camera di Soprintendenza a quello della Prefettura, spostamenti di materiale documentario verso le comunità di Radda e Radicondoli sono segnalati nel mese di settembre del 1849 (cfr. ASSi, *Prefettura* 38, n. 2522). Ancora prima, nel mese di maggio, erano state «passate in consegna» dal Ragioniere della Prefettura al Commesso Archivista «tutte le Filze, Carte etc. riguardanti le Amministrazioni delle Comunità, e Luoghi Pii dipendenti dalla già Camera di Soprintendenza Comunitativa» per gli anni 1815-29. Nella stessa nota il Ragioniere informava il Prefetto di aver mandato «ad effetto una Risoluzione de' 3 Dicembre 1819, la quale autorizzò l'invio alle rispettive Cancellerie dei Documenti di corredo ai Saldi delle Comunità» (ASSi, *Prefettura* 36, n. 1565).

³⁸ ASSi, *Prefettura* 323, n. 205. Il passaggio di documenti dalla «antica Camera» all'archivio della Prefettura proseguì almeno sino al 1854, come si evince da una comunicazione inviata dal Prefetto al Ministero dell'Interno in quell'anno (cfr. ASSi, *Prefettura* 404, n. 860).

le filze della Sezione Governativa nella seconda stanza [...] che trovansi attualmente per terra nella stanza med.^a e in altre due prossime a quelle dei Sigg.ⁱ Copisti³⁹, operazione, quella di sistemazione delle *carte* della «sezione Governativa», che sarà avviata circa un anno dopo, nel 1854: “preparato il locale ed approntati li scaffali e sistemato così il materiale dell’Archivio – scrive il Prefetto –, l’attuale Archivistà Enrico Ianer si diede premura di organizzare e classare le Filze e i documenti con fatica non ordinaria”; proprio per far fronte alle operazioni di inventariazione e «classazione» dei documenti custoditi nelle stanze della Prefettura si chiedeva al Ministero dell’Interno l’erogazione di una somma che consentisse l’acquisto di buste e filze in modo da sistemare una notevole mole di *carte* in quella fase per lo più legate “con spago, e racchiuse con fascia di carta tutta lacera”⁴⁰. All’inizio degli anni Cinquanta del XIX secolo l’archivio della Prefettura, comprendente “quello del passato Governatore, dell’antico Auditore del Governo, e della cessata Camera di soprintendenza Comunicativa”, fu così collocato nelle sale del Palazzo Piccolomini destinate ad archivio; un inventario dei mobili compilato in questo periodo ci fornisce la descrizione di queste stanze⁴¹. Discorso a parte merita la documentazione afferente l’esercizio della potestà economica, anch’essa, come quella prodotta dall’Auditore di Governo e dal Governatore, di seguito confluita nel «Governo di Siena».

Si è già avuto modo di dire in più occasioni come, se pure da un punto di vista normativo la gestione di questo potere fosse stata delegata al Governatore fino al 1838 e quindi all’Auditore di Governo fino al ’48, in realtà gli «enti produttori» di questa copiosa documentazione furono quegli uffici cui era demandata per il periodo considerato l’amministrazione della giustizia penale in tutti i suoi aspetti: la Cancelleria criminale dell’Auditore fino al 1838; la Direzione degli atti criminali dal 1838 al 1848. Di norma dunque, le carte avrebbero dovuto essere conservate nei locali delle Preture, enti che a seguito della già menzionata riforma del 9 marzo ‘48 sostituirono le Direzioni degli atti criminali nell’amministrazione della giustizia. A differenza della Prefettura, l’istituzione delle Preture pur prevista dalla stessa riforma del 1848 fu attuata solo nel 1850, cosicché la Direzione degli atti criminali continuò ad operare sino alla fine del 1849.

Alla prova dei fatti tuttavia la Pretura non gestì mai la documentazione di giustizia economica del periodo antecedente il 1848: la contestuale istituzione di nuovi uffici di polizia rappresentati dalle Delegazioni di Governo consigliò probabilmente ai poteri centrali di trasferire le carte prodotte dall’amministrazione della giustizia economica proprio alle Delegazioni, alle quali, più che alle Preture, avrebbero giovato per la gestione dei bisogni correnti. La circolare del 27 dicembre 1849, infatti, stabilì “che andando nel primo del prossimo Gennaio ad attivarsi il servizio delle Delegazioni Governative, e quello subalterno di Capi Commissari Commessi di Vigilanza pubblica [...],

³⁹ ASSi, *Prefettura* 323, n. 205.

⁴⁰ ASSi, *Prefettura* 404, n. 860.

⁴¹ ASSi, *Regie fabbriche* 273, n. XVI.

nell'archivio delle Delegazioni dovranno depositarsi i Protocolli economici esistenti nelle Preture, cui in questa parte succedono. I Delegati ne faranno richiesta ai rispettivi Pretori, e ne rilasceranno nell'Inventario da redigersi in doppio originale, e da firmarsi da ambedue per ritenerne uno per ciascuno nel proprio ufficio⁴². Più tardi, con circolare del Ministero dell'Interno dell'8 gennaio 1850, si precisò che, a differenza di quanto stabilito in precedenza "non solo i Protocolli Economici, ma anche le Filze che ne contengono gli atti, come ogni altra di Carteggio, e di affari qualunque di mera polizia, debbono esser depositate dall'Archivio delle Preture Civili e Criminali nell'Ufficio delle Delegazioni di Governo"⁴³.

«L'Ufficio della Delegazione di governo» di Siena aveva sede, con gli altri uffici giudiziari, all'interno del Palazzo Pubblico e, come tutti gli altri uffici, si trovava a dover affrontare le diverse vicissitudini quotidiane fatte di spazi sempre troppo angusti⁴⁴, di un archivio da dover gestire⁴⁵, di scaffali sempre insufficienti⁴⁶, di documentazione bisognosa di essere rilegata⁴⁷. Cessato il servizio con le leggi sull'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 1865⁴⁸, le carte di molte delle Delegazioni di Governo della Provincia passarono alle Preture locali⁴⁹; nel caso di Siena, così come avvenuto alcuni anni prima per i fondi del Governatore, dell'Auditore di Governo e della Camera di Soprintendenza, anche l'archivio della Delegazione passò alla Prefettura.

Composto in parte di affari economici ereditati nel 1850 dalla Direzione degli Atti criminali, in parte da documentazione prodotta nell'esercizio delle proprie funzioni a partire dallo stesso anno, l'archivio della Delegazione si trovò come gli altri complessi

⁴² ASSi, *Delegazione di Governo di Chiusdino* 1, c. 18r.

⁴³ ASSi, *Prefettura* 3141, n. 6.

⁴⁴ ASSi, *Prefettura* 320, n. 28.

⁴⁵ Il 7 aprile del 1865 dall'Archivio di Stato di Siena Luciano Banchi scrive una lettera al Prefetto affermando che "esistono nell'Archivio della R. Delegazione di Governo di questa Città due codici, i quali, considerata la natura loro e l'età alla quale appartengono, gioverebbe che passassero a questo R. Archivio di Stato. Il primo di essi è membranaceo della seconda metà del secolo decimosesto, contenente la copia della Terza Distinzione dello Statuto della Città di Siena. Seguono poi alcune aggiunte e vi sono legate alcune carte che vengono fino al secolo passato. L'altro codice è cartaceo in foglio piccolo, e contiene la copia dei Bandi Pubblicati dal Governo di Siena, dopo che la Città venne sotto il dominio Mediceo. Nel dorso di questo codice è notato che i due volumi susseguenti furono perduti al tempo della ultima dominazione francese. Siccome questo R. Archivio ha il pregio di avere la più ricca collezione di Statuti che sia nella provincia Toscana, e forse anche in Italia", il Banchi chiede al Prefetto di "dare le opportune istruzioni affinché questi due codici vengono a trovar luogo nella propria lor sede, ed a far parte delle Serie degli Statuti e dei Bandi, che in questo Archivio si conservano" (ASSi, *Prefettura* 1090, n. 718).

⁴⁶ ASSi, *Prefettura* 246, n. 23.

⁴⁷ ASSi, *Prefettura* 1062, n. 59.

⁴⁸ Sull'unificazione amministrativa del Regno cfr. legge 20 marzo 1865 n. 2248, in *Leggi e Decreti del Regno*, pp. 417-620; sull'abolizione delle Delegazioni di Governo cfr. in particolare art. 1 legge 27 aprile 1865 n. 2283, in *Ivi*, pp. 873-874.

⁴⁹ Cfr. ASSi, *Prefettura* 1103, n. 1161.

documentari a dover seguire gli impiegati della Prefettura nel trasferimento da Palazzo Piccolomini alla vecchia sede governativa del Palazzo Reale.

La Prefettura da Palazzo Piccolomini a Palazzo Reale.

Alla fine del 1868, come accennato, gli uffici della Prefettura di Siena furono trasferiti presso la sede storica del governo cittadino, quel Palazzo Reale che da pochi anni era altresì divenuta sede della nuova istituzione voluta dai governanti sabaudi: la Provincia⁵⁰. Con gli uffici e gli impiegati, anche il complesso (è il caso di dirlo) documentario costituente l'archivio della Prefettura fu "traslocato" presso la nuova sede. L'incarico di "dirigere e sorvegliare il traslocamento" fu affidato ai funzionari della Prefettura Giovanni Venturini e Zeffiro Bandini che il 2 giugno 1869, al termine del lavoro assegnato loro, compilarono un'accurata relazione.

L'Archivio appartenente alla Prefettura benché diminuito degli atti di epoche antiche, e di quelli relativi all'amministrazione tenuta dalla Prefettura del Dipartimento dell'Ombrone sotto l'Impero del Primo Napoleone i quali furono passati all'Archivio di Stato di questa Città all'epoca della sua istituzione, l'Archivio, dicevamo, della Prefettura si mantiene tuttora assai voluminoso componendosi di oltre n°4900 volumi fra filze, registri, repertori, ed interessante poi per la natura degli atti che si conservano. I quali atti rimontano all'anno 1814 ed attengono a diversi Uffici; cioè alla Camera Generale delle Comunità cambiata nell'anno 1825 nella denominazione di Camera di Soprintendenza Comunitativa, al Governo di Siena, all'Auditore del Governo stesso, alla Cancelleria del Tribunale criminale di Siena, alla Direzione degli Atti Criminali, alle Delegazioni di Governo di Siena e di Chiusi, Uffici oggi tutti soppressi, e finalmente all'attuale Ufficio di Prefettura dalla sua istituzione nell'anno 1848 fino al corrente.

Cosicché oltre gli atti che formano il vero e proprio Archivio dell'Ufficio di Prefettura, si trovano riuniti nell'archivio stesso n°7 Archivi degli Uffici come sopra soppressi, distinti l'uno dall'altro come si vedrà in appresso.

Con l'estrema varietà di istituzioni che hanno contribuito a formare l'archivio della Prefettura, i due impiegati tengono a sottolineare il notevole disordine caratterizzante la documentazione che si apprestava ad essere trasferita.

È qui è mestiere innanzitutto notare come coteste Filze sebbene si trovassero collocate in scaffali e presentassero all'occhio un sufficiente ordine esteriore, non è men vero che riscontravansi grandi e rimarchevoli confusioni, perocché poste sugli scaffali stessi con sede puramente casuale, col più deforme amalgama di disparate materie fra un Ufficio e l'altro, senza ordine continuato di classificazione, e senza una numerazione regolare nelle diverse serie di atti, esistendo soltanto in alcune una numerazione interrotta e saltuaria, in altre nessuna.

Di più si trovavano ammassate in qua ed in là sugli scaffali stessi una quantità di carte che non abbiamo dovuto limitarci ad esaminarle semplicemente per conoscere a

⁵⁰ Sulla Provincia di Siena e sul suo archivio cfr. *L'archivio dell'amministrazione provinciale di Siena*.

quale Ufficio o autorità appartenevano per poterle riunire alle loro rispettive serie, non essendo nostro compito il farne un più completo ordinamento.

Nella visione di Bandini e Venturini,

sarebbe riuscito davvero imbarazzante, incongruo ed irregolare il trasportare quello del quale si tratta nel sovranunciato disordine, per cui era imprescindibile che il trasporto venisse almeno preceduto dalla razionale ed in parte materiale classificazione degli atti, per ordine di Uffici e Autorità nelle loro diverse epoche, e da una numerazione onde le Filze e gli Atti stessi, ricevessero la loro disposizione naturale, essendo queste le basi fondamentali della regolare tenuta degli Archivi, prescindendo dal parlare di quel riordinamento intrinseco, e si dirà morale [...], occorrendo per tale effetto ben altre disquisizioni e lavori⁵¹.

Il passaggio degli uffici prefettizi da Palazzo Piccolomini al nuovo Palazzo della Provincia rappresenta dunque, come emerge dalla relazione, la prima occasione per avviare un'opera di riordinamento su una documentazione la cui disposizione sugli scaffali per quanto presentasse "all'occhio un sufficiente ordine esteriore", risultava nella pratica dei fatti, come lamentavano i relatori, per nulla rispettosa della storia delle istituzioni governative e giudiziarie succedutesi a Siena a partire dal 1814. Prima di avviare la classificazione e la numerazione delle carte, i funzionari della Prefettura provvidero alla suddivisione del materiale documentario per ente produttore, elencando per ciascuno degli uffici coinvolti (Governatore, Auditore, Camera delle Comunità, Delegazione di Siena, Delegazione di Chiusi, Prefettura, cancellerie criminali) la tipologia di carte prodotte da ciascuno di essi fino al 1869⁵². Fu probabilmente in questa disposizione che il complesso archivistico giunse, tra il 1886 ed il 1887, nei depositi dell'Archivio di Stato di Siena.

Dalla Prefettura all'Archivio di Stato.

Nella relazione annuale inviata nel 1891 dall'Archivio di Stato di Siena alla Soprintendenza Archivistica della Toscana, il direttore Alessandro Lisini scrive⁵³:

L'archivio senese per il numero di documenti non può stare a confronto con gli archivi delle principali città d'Italia, ma vi rimane alla pari, e forse alcuni ne supera, per importanza e per antichità di scritture.

Difatti, eccettuate le carte di pochi uffici moderni, quasi tutte le raccolte di documenti che conserva, hanno principio o dal secolo XIII o dal XIV, e la sua collezione diplomatica può annoverarsi tra le più ricche di documenti anteriori al millecento [...].

Né ciò può far meraviglia, quando si consideri che Siena privata della sua libertà dalle armi cesaree nel 1555 e infeodata alla famiglia Medicea e di poi alla famiglia Lorena, venne a mancare di tutta quanta la parte politica o di Governo. I Granduchi,

⁵¹ Cfr. *Infra Appendice III*.

⁵² Trascrizione completa della relazione è riportata in *Appendice III*.

⁵³ ASSi, *Relazioni annuali dei lavori dall'anno 1874 all'anno 1910 e lettere riservate*, n. XVI (il corsivo è mio). Su Alessandro Lisini cfr. Ciampolini, *Alessandro Lisini*.

per rendere meno odiosa la signoria, è vero che conservano i vecchi uffizi repubblicani, ma ne limitarono le attribuzioni in siffatto modo, che altro non li resero se non semplici uffizi di cerimonie; si aggiunga poi che quel loro governo pien di sospetto, avocò quasi sempre a sé ogni cosa di maggior rilievo tanto amministrativa che giudiziaria.

Manca dunque al nostro archivio, se *si eccettuano le carte della R. Prefettura e le carte dei tribunali moderni*, la parte viva dei documenti, cioè quella parte che è necessaria al pubblico nel disbrigo degli affari [...].

Si tratta certamente di una memoria dalla quale è possibile trarre alcuni significativi spunti. A parte infatti le considerazioni di ordine storico fatte dal Lisini, per molti aspetti più che condivisibili, ciò che in questa sede è necessario prendere in esame è la carenza, denunciata dal Direttore, di molti di quei documenti provenienti dagli uffizi «moderni» spesso necessari a rispondere alle richieste che, sempre più di frequente, pervenivano dai privati e dagli uffici pubblici⁵⁴; le uniche *carte moderne*, afferma Lisini, sono dunque giunte in Archivio dalla Prefettura.

Nella relazione annuale compilata dal Direttore dell'Archivio di Stato Luciano Banchi⁵⁵ il 29 gennaio 1887, quest'ultimo, “riferendo dei lavori compiuti dagli Officiali di questo R. Archivio nel passato anno 1886” scrive: “degnò di nota fu il deposito fatto dalla R. Prefettura, [la quale] non aveva consegnato documento che fosse posteriore all'anno 1814. Ora depositò nell'anno passato non solo quanto riteneva ancora della Camera di Soprintendenza Comunitativa, ma quasi tutte le carte del Governo di Siena dal detto anno 1814 fino al 1870, e questi documenti in assai buon numero (3666) occupano più stanze di quelle nuovamente aggiunte, ma non possono in via definitiva sistemarsi per mancanza di scaffali nella prima delle nuove sale”⁵⁶.

Dopo essere stata trasferita, come visto, da Palazzo Piccolomini a Palazzo Reale, nel 1886 tutta l'eterogenea documentazione posseduta dalla Prefettura a partire dal 1814⁵⁷ ritornava così nei locali occupati fino a pochi anni prima, locali che dal 1858

⁵⁴ Nella stessa relazione il Direttore mostra di essere contrariato per l'assenza in Archivio dei documenti provenienti dagli uffici moderni anche perché questi ultimi, richiesti spesso in copia da enti pubblici o da privati, avrebbero garantito ulteriori importanti emolumenti alle casse dell'Archivio.

⁵⁵ Su Luciano Banchi cfr. Cecchini, *Luciano Banchi* e Barbarulli, *Luciano Banchi*.

⁵⁶ ASSi, *Relazioni annuali dei lavori dall'anno 1874 all'anno 1910 e lettere riservate*, n. XI.

⁵⁷ La documentazione posseduta dalla Prefettura anteriore al 1814 fu versata tra il dicembre del '59 ed il marzo '60: “sempre nel corso del primo anno di vita [1858] del nuovo Istituto [l'Archivio di Stato] veniva fatto il versamento dell'archivio della Gabella dall'Ufficio del Registro e di altra documentazione a carattere finanziario dall'Ufficio della Dogana, mentre la Prefettura tra il dicembre del '59 ed il marzo del '60 versava il materiale anteriore al 1814 conservato nel proprio archivio” (Zarrilli, *L'istituzione dell'Archivio di Stato di Siena*, p. 579. Il corsivo è mio). In occasione di questo trasferimento, data la compresenza all'interno dello stesso edificio, il Palazzo Piccolomini, della Prefettura e dell'Archivio di Stato, il Direttore Polidori chiese all'architetto delle Fabbriche civili Giovanni Silvestri, per “diminuire il tempo e la spesa”, di aprire “temporaneamente l'ingresso e lasciare egualmente aperta una delle finestre del corridoio per cui accedersi all'ufficio del Telegrafo, e pel quale già passavasi dai manifattori quand'essi lavoravano nella maggior sala del detto Archivio di Stato. Le finestre su accennate danno precisamente sopra altre del corridoio che conduce all'Archivio di essa Prefettura”. A questa istanza l'architetto rispose tuttavia che tale facoltà non risiedeva

ospitavano, come visto, l'Archivio di Stato di Siena. Eppure in maniera non così pacifica si era svolta la vicenda del versamento delle *carte* da una istituzione all'altra.

Il 27 maggio del 1875 attraverso il «Sovrano Decreto sull'ordinamento generale degli Archivi» lo Stato italiano stabilì, con l'articolo 17, che «dagli archivi delle magistrature giudiziali o degli uffici amministrativi sono nei primi mesi di ogni anno levati gli atti concernenti affari compiuti da oltre dieci anni, e trasportati nell'archivio a cui spettano»⁵⁸. Fu proprio in riferimento a questo articolo che il Direttore dell'Archivio di Stato di Siena inviò il 14 dicembre 1885 una lettera al Ministero dell'Interno (a capo del quale era posta l'amministrazione archivistica) in cui Luciano Banchi, premettendo che la Prefettura aveva depositato in «Archivio fino dalla sua istituzione una notevole serie di documenti che comprendeva tutto il periodo della occupazione francese in Toscana e così fino al 1814» ma nessun altro documento oltre quella data, chiedeva al Ministero l'autorizzazione al passaggio del resto delle carte ancora custodite nei locali della Prefettura, così da «riunire alle antiche le più moderne carte del principal Dicastero della Provincia»⁵⁹. Il 19 dello stesso mese di dicembre del 1885 il Ministero dell'Interno scriveva alla Prefettura di Siena autorizzandola al versamento dei documenti nel «locale Archivio di Stato», previ accordi col Direttore dello stesso, giusta gli articoli 35-39 del «Regolamento del servizio interno degli archivi in data 10 giugno 1876»⁶⁰: uno di questi articoli, più precisamente il 38, imponeva all'ente che effettuava il versamento di farsi carico delle spese necessarie al trasporto delle carte; ancora nel 1906, il Direttore dell'Archivio di Stato Alessandro Lisini, succeduto a Luciano Banchi nel 1887, constatando il ritardo dei versamenti effettuati dai diversi uffici (nonostante

più nell'ufficio da lui occupato e che, data la stagione avanzata e la «somma delicatezza» dell'ufficio, non sarebbe stato possibile «lasciare aperta nelle ore diurne una finestra per lo sgombrò delle filze», mentre tutto avrebbe potuto «farsi al coperto con più sicurezza delle filze, e con la stessa spesa e tempo di uomini». (ASSi, *Direzione Archivio di Stato. Carteggio anno 1859*, cc. 136-137).

⁵⁸ *Regio Decreto del 27 maggio 1875 n. 2552 per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato*, G.U. 22 giugno 1875, n. 144.

⁵⁹ ASSi, *Prefettura* 1884, fasc. 712-19.

⁶⁰ Gli articoli cui ci si riferisce prevedono infatti: art. 35: «Le carte che vengono depositate nell'Archivio, devono essere, possibilmente, accompagnate dagli indici e protocolli relativi, non che da un inventario firmato dell'Uffiziale depositante»; art. 36: «Degli atti riservati, e di quelli provenienti da magistrature, amministrazioni, corporazioni soppresse, si fa inventario particolare»; art. 37: «Le magistrature ed amministrazioni che intendono depositare carte nell'archivio, spediscono al Sovrintendente l'inventario delle carte da depositare, affinché sia constatato se il deposito possa farsi in cagione dello spazio disponibile e dei modi per accettarlo ordinatamente»; art. 38: «La consegna si fa per processo verbale da un ufficiale delegato dell'Uffizio depositante. Le carte devono essere possibilmente ordinate, con l'indicazione dell'anno, della natura, dell'oggetto, della classe e del numero d'ordine in corrispondenza precisa coll'inventario. Il trasporto è sempre a spese dell'Uffizio che fa il deposito». Art. 39: «Il Direttore verifica lo stato delle carte presentate alla consegna, e l'esattezza del loro inventario; trovandole scomposte, lacere, deperenti per l'umidità, non corrispondenti all'inventario, può rifiutarle. Dovendo riceverle in qualcheduna di siffatte condizioni egli ne fa dichiarazione nel processo verbale». Per una panoramica sulla legislazione archivistica italiana e sulla sua applicazione si veda, per tutti, Lodolini, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana*, pp. 357 e segg.

il già citato articolo 17 del Regio Decreto del 1875) scrive: “intorno al deposito di documenti debbo richiamare l’attenzione del Superior Ministero sulla poca o quasi punto regolarità che si pratica negli uffici governativi di questa regione, i quali, per non essere gravati della spesa dei trasporti, e per altre ragioni malvolentieri si assoggettano all’osservanza dei regolamenti”⁶¹.

Dopo l’autorizzazione concessa dal Ministero dell’Interno nel dicembre 1885, nel marzo dell’anno successivo, il Prefetto scriveva al Direttore dell’Archivio di Stato affermando che, essendo stato ultimato l’inventario delle carte componenti il versamento (come previsto del citato articolo 35 del Regolamento del 19 giugno 1876), la Prefettura si diceva pronta alla consegna dei documenti, cosa che avvenne regolarmente pochi giorni dopo⁶². È nel marzo del 1886 che è dunque da collocare il versamento in Archivio di Stato dei 3666 pezzi entro i quali erano compresi, come detto in precedenza, i documenti prodotti dagli uffici governativi di Siena tra il 1814 ed il 1849.

La vicenda del versamento in Archivio di Stato della documentazione prodotta dalla Prefettura non si concluse però nel 1886. Solo un anno dopo infatti, quest’ultima si accinse a versare una serie meno consistente di documenti che, pur in qualche modo legati alle carte del versamento già effettuato, non poterono essere consegnati l’anno precedente in quanto bisognosi di riordinamento ed inventariazione: si trattava di “rendiconti di luoghi pii, di Conservatori e Monasteri, di carteggi, recapiti, decreti, registri contabili, e di altra specie, appartenenti alla soppressa Cancelleria del Censo, all’Ufficio generale delle comunità, alla camera di Soprintendenza comunitativa del Compartimento di Siena, ai Vicariati regi e alle Delegazioni di Governo” e finalmente di “atti amministrativi della Prefettura dal 1871 al 1874”⁶³. Tale versamento dunque, composto di 1140 pezzi, unito alla precedente consegna di 3666 unità andava a completare quella parte di materiale archivistico prodotto o solo posseduto dalla Prefettura che sulla base della normativa vigente (il citato articolo 17 della legge del 27 maggio 1875) essa era tenuta a versare in Archivio di Stato.

L’articolo 35 del Regolamento emanato il 10 giugno 1876 prescriveva la compilazione ad opera dell’archivista dell’ufficio depositante di un preciso inventario testimonianze la quantità nonché qualità (e disposizione) delle carte versate. Nelle relazioni e nei carteggi fin qui citati si fa riferimento più volte alla presenza dei due inventari, redatti dall’archivista della Prefettura, tanto in occasione del primo versamento (di 3666 unità) del 1886, quanto della più esigua consegna dell’anno successivo. Tuttavia, sebbene la filza 1884 della Prefettura, la stessa dalla quale sono state tratte molte delle informazioni riportate fino a questo punto, possedga il secondo inventario (quello relativo al versamento dei 1140 pezzi del 1887), si ritrova altresì mancante del primo, quello

⁶¹ ASSi, *Relazioni annuali dei lavori dall’anno 1874 all’anno 1910 e lettere riservate*, n. XXX.

⁶² ASSi, *Prefettura* 1884, fasc. 712-19. Con la documentazione relativa al versamento delle carte della Prefettura di Siena all’Archivio di Stato, il fascicolo contiene quella inerente il passaggio di materiale documentario dalla sotto-Prefettura di Montepulciano all’istituto di conservazione senese compreso tra gli anni 1838 e successivi.

⁶³ ASSi, *Prefettura*, 1884, fasc. 712-19.

riguardante la consegna dei 3666 pezzi effettuata al principio del 1886 in luogo del quale si ritrova oggi una nota del collaboratore-archivista dell'Archivio di Stato (e direttore della «Miscellanea Storica Senese»), Francesco Bandini Piccolomini il quale, rivolgendosi all'archivista della Prefettura nel giugno 1890, scrive: «Le sarò infinitamente grato se vorrà usarmi la cortesia di imprestarmi per pochissimi giorni l'inventario della carte di cotesta Prefettura»⁶⁴: evidentemente l'inventario non fu mai restituito, motivo per il quale risulta impossibile stabilire l'ordine di arrivo dei fondi e ricostruire eventuali interventi effettuati tra il 1869 (data di compilazione dell'inventario di trasferimento nel Palazzo della Provincia) ed il 1886. D'altro canto l'elenco relativo al versamento del 1887 testimonia che tra le centinaia di filze costituenti i fondi studiati, non più di 20 sono le unità oggi appartenenti al «Governo di Siena» (per lo più protocolli e repertori) con la conseguenza che, se è maggiore la certezza che la parte più consistente del materiale è giunta come già detto attraverso il versamento del 1886, pure nessuna ulteriore indicazione si ha sulla disposizione dei documenti giunti in quella data.

Ciò che appare certo, alla luce di quanto detto sino ad ora, è che prima di giungere, tra il 1886 ed il 1887, in Archivio di Stato, la Prefettura custodiva nel proprio archivio materiale documentario di provenienza eterogenea. Ricapitolando vi erano: le carte prodotte dalla Segreteria del Regio Governo, dall'Auditore di Governo e dalla Camera di Soprintendenza comunitativa che avevano costituito la naturale eredità documentaria della Prefettura al momento della sua istituzione nel marzo del 1848; vi erano le carte prodotte dagli stessi uffici Prefettizi dal 1848 al 1870, ugualmente oggetto dei versamenti degli anni 1886-87; si trovava infine l'archivio della Delegazione di Governo di Siena (oltre che di quella di Chiusi), complesso di carte giunto alla Prefettura dopo il 1865 e costituito, in parte dalla documentazione economica degli anni 1814-49 che questa aveva ricevuto 'in dote' dagli uffici criminali della città al momento della sua istituzione nel 1850, in parte dagli atti che la stessa Delegazione aveva prodotto dal 1850 al momento della soppressione. Erano queste le carte sulle quali gli archivisti dell'Archivio di Stato di Siena si apprestavano ad avviare gli interventi di riordino.

Cronistoria degli ordinamenti.

Il primo intervento effettuato su quei documenti che a fine XIX secolo presero il nome di «Governo di Siena» è da collocarsi, come accennato, in occasione del trasferimento dell'archivio della Prefettura dalla sede di Palazzo Piccolomini a quella di Palazzo Reale. Preso atto dello stato di estremo disordine in cui versava la documentazione, i funzionari della Prefettura Giovanni Venturini e Zeffiro Bandini considerarono preliminarmente la ripartizione delle carte per ufficio di produzione. Furono così ricomposti gli archivi: della Prefettura; della Delegazione di Governo di Siena e di Chiusi; della

⁶⁴ ASSi, *Prefettura* 1884, fasc. 712-19. Si tenga presente che il collaboratore dell'Archivio di Stato di Siena Francesco Bandini Piccolomini chiede in prestito l'inventario alla Prefettura perché, come prevedeva la legge e come in parte accennato, una volta effettuato il versamento l'inventario doveva essere restituito all'ufficio depositante (in questo caso, appunto, la Prefettura).

Camera generale delle Comunità; dell'I. e R. Governo di Siena; dell'Auditore di Governo; della Cancelleria del Tribunale criminale di Siena e del Giudice Direttore degli atti criminali, questi ultimi due contenenti ovviamente solo la documentazione "economica" che era passata come visto alla Delegazione di Governo, essendo la restante parte delle carte penali ereditate come si dirà dalla Pretura⁶⁵. Successivamente Venturini e Bandini intrapresero un vero e proprio tentativo di riordinamento interno a ciascun fondo suddividendo il materiale sulla base di un principio cronologico:

[...] calate in terra in varie stanze del vecchio locale della Prefettura per mezzo di persone manuali i Libri e le Filze dagli scaffali per dar luogo al disfaccimento e collocazione dei medesimi nel nuovo locale destinato all'Archivio, fu nostra cura di eseguire due primordiali ed essenzialissime operazioni onde conseguire lo scopo prefisso.

La prima fu quella di raccogliere ed unire insieme le Filze, Libri e carte relative a ciascuno Ufficio o Autorità, le quali Filze, come accennammo, si trovano sparse e frammiste con altre di diversissima specie nei diversi scaffali. La seconda di classificarle nel loro ordine cronologico ripartendole in serie o categorie di atti del rispettivo Archivio di ciascun Ufficio secondo la diversa natura e carattere degli atti stessi. E per ciò fare con la necessaria precisione in quanto riguarda le carte non legate ma poste in semplici buste, non potemmo neanche attenerci alle indicazioni esterne delle Buste, mentre molte volte ci accadde di riscontrarle non corrispondenti agli atti che contenevano, e fummo quindi costretti a portarvi un diligente esame per esserne certi, correggendoli se errate.

Terminata la classificazione, che non possiamo nascondere, ci è costata molta fatica e attenzione, si procedé ad una numerazione progressiva distinta per archivi e per serie o categorie di tutte e singole le filze e registri degli Archivi stessi, per la quale numerazione credemmo ben fatto di valersi dei numeri di differenti colori con segni varianti onde poter con tal mezzo distinguere facilmente gli atti di un Ufficio da quelli di un altro.

Classificate le filze e i libri "nel loro più confacente ordine cronologico", consapevoli come il riordinamento effettuato sarebbe risultato importante non solo "per procedere senza inconvenienti e speditamente alla traslocazione degli Atti" ma anche "in occasione delle ricerche di Documenti che di frequente si fanno nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni, e specialmente di quelle dei Comuni, delle Opere Pie, e dell'Amministrazione Provinciale, non che nell'interesse dei Privati"⁶⁶, i funzionari ritennero utile e funzionale l'adozione di cartellini di diversi colori – ancora oggi visibili –, ad evidenziare la varietà di enti interessati e l'eterogeneità di materiale documentario trattato. L'importanza di tale relazione risiede dunque principalmente nella testimonianza del fatto che all'interno della Prefettura, a differenza di quanto avvenne in seguito, la storia delle istituzioni era stata considerata come punto di partenza irrinunciabile nel riordinamento della considerevole e variegata mole di materiale documentario posseduto dagli uffici prefettizi. E che tale principio sia venuto meno pochi

⁶⁵ Cfr. *Infra* Appendice III.

⁶⁶ *Ivi*.

anni dopo è dimostrato dalla Guida-inventario pubblicata a cura dell'Archivio di Stato di Siena nel 1900.

Sin dall'inizio degli anni '90 del XIX secolo, il Direttore dell'Archivio di Stato Alessandro Lisini chiedeva con una certa insistenza al Ministero dell'Interno finanziamenti straordinari per la pubblicazione di uno strumento che elencasse le *carte* complessive custodite dall'Archivio di Stato, seguendo la strada già battuta alcuni anni prima da Salvatore Bongi per l'Archivio di Stato di Lucca⁶⁷; fu così che all'inizio del secolo successivo venne alla luce la Guida-inventario dell'Archivio di Stato di Siena, strumento che nelle intenzioni del direttore Lisini avrebbe senza dubbio facilitato le operazioni di ricerca e il lavoro degli studiosi⁶⁸. Oltre a rispondere a quell'epoca allo scopo di agevolare le ricerche degli studiosi, la guida voluta da Lisini consente oggi, attraverso il raffronto con la relazione del 1869, di valutare la portata e il senso degli interventi effettuati in quel torno di tempo sui documenti in oggetto. Così, se nella relazione del 1869 l'archivio dell'I. e R. Governo veniva distinto da quello dall'Auditore, e se le carte economiche prodotte sino al 1838 venivano associate alla Cancelleria criminale dell'Auditore essendo quelle del periodo successivo incluse nell'archivio della Direzione degli atti criminali, la Guida-inventario del 1900 fa già riferimento ad un archivio del "Governo di Siena" comprensivo di tutte queste diverse realtà archivistiche frutto di altrettante realtà istituzionali. Messo da parte l'archivio della Camera di Soprintendenza, pur pervenuto attraverso il medesimo versamento dalla Prefettura, si pensò probabilmente di inserire tutte le carte del periodo 1814-48 in un unico fondo, a prescindere dalla natura della documentazione e dalla provenienza istituzionale della stessa: dalle carte prodotte dalla Segreteria del Regio Governo e dall'ufficio dell'Auditore, e da quelle "economiche" ereditate dalla Delegazione di Governo nel 1850, era stato costituito probabilmente sin dal suo arrivo - 1886/87 -, il «Governo di Siena»⁶⁹.

⁶⁷ Cfr. ASSi, *Direzione Archivio di Stato. Relazioni annuali dei lavori dall'anno 1874 all'anno 1910 e lettere riservate*.

⁶⁸ Cfr. R. *Archivio di Stato in Siena. Indice sommario delle serie dei documenti al 1° gennaio 1900*.

⁶⁹ Una prova in tal senso può essere ricavata dal fatto che, per quanto frammentaria, la parte di materiale giunta nel 1887, di cui si conserva l'inventario di versamento, è ancora suddivisa per istituzione. Nel periodo successivo il *fondo* non fu fatto oggetto di interventi di riordinamento come per altro dimostrato tanto dalla mancanza di riferimenti all'interno delle relazioni annuali redatte dal Direttore dell'Archivio di Stato di Siena, quanto dall'assenza di rimandi ad interventi di riordinamento nella minuta di risposta ad una richiesta in tal senso pervenuta dal Ministero dell'Interno nel 1899. Il 30 aprile di quell'anno, infatti, il Ministero responsabile degli Archivi di Stato spediva una circolare alle Direzioni degli stessi con la quale si chiedeva a ciascun Direttore di stilare una relazione dettagliata in cui si desse conto del numero dei fondi posseduti, della presenza o meno di inventari per ciascun fondo, di eventuali lavori di riordinamento effettuati sugli stessi, ecc. tra il 1886 ed il 1898. Tale circolare seguiva la ricognizione avviata dallo stesso Ministero dell'Interno nel 1883 per il periodo 1874-82, ricognizione che tra l'altro aveva portato alla realizzazione e alla pubblicazione, nello stesso anno, di una *Relazione sugli Archivi di Stato Italiani* (per Siena cfr. pag. 270-282). A questa pubblicazione ne seguirono altre rispettivamente nel 1906 (cfr. *Notizie sugli archivi di stato italiani*, pp. 122-124) e nel 1910 (*L'ordinamento delle carte degli Archivi di Stato italiani*; la situazione dell'Archivio di Stato di Siena è descritta alle pp. 201-209). Tanto nel 1899 quanto nel 1906 il

Composto da 890 unità, il «Governo di Siena» mantenne sin dalla sua *nascita* e per lungo tempo una fisionomia non del tutto definita rispetto alla restante parte di materiale documentario che, successivo al 1848, era stato fatto contestualmente confluire nel fondo della “Regia Prefettura di Siena”⁷⁰: la guida-inventario del 1900 mostra chiaramente da un lato come il “Governo di Siena” si componesse, con gli affari riguardanti l’ufficio del Governatore, dell’Auditore e dei Tribunali criminali, di una discreta mole di rapporti di Commessi di vigilanza e di Delegati governativi fino al 1860⁷¹, e dall’altro come l’archivio della Regia Prefettura non fosse immune dal comprendere documentazione (Doti, alunni, Spese del Governo, Protocolli, liste di leva, ecc.) prodotta prima del 1848⁷². Escluso un intervento sugli indici e protocolli eseguito nel 1904 dal collaboratore dell’Archivio di Stato Francesco Bandini Piccolomini, della cui portata non si hanno per altro informazioni⁷³, il “Governo di Siena” sembrò sfuggire per molto tempo alle attenzioni degli archivisti di Stato.

Se la guida-inventario del 1900 costituisce un’utile tavola di raffronto rispetto alla relazione del 1869 per ricostruire i cambiamenti occorsi sul materiale documentario, un’omologa funzione è svolta da una nuova guida pubblicata a cura dell’Istituto di conservazione senese nel 1952. Dal confronto appare chiaro che nei cinquant’anni intercorsi tra le due guide-inventario, il “Governo di Siena” è stato sottoposto ad alcuni interventi sostanziali. La prima differenza che risalta riguarda la diversa consistenza attribuita al ‘fondo’: si passa, cioè, dalle 890 unità che compongono l’archivio all’inizio del XX secolo alle 1040 della metà del ‘900; la seconda, più importante, è data dal particolare ordinamento attribuito alle carte, suddivise in 4 sezioni (Governatore, Auditore di Governo, Potestà economica, Segreteria del Regio Governo).

«Governo di Siena» è indicato come fondo privo di inventario. Sulle relazioni degli Archivi di Stato cfr. anche Zarrilli, *L’istituzione dell’Archivio di Stato di Siena*, p. 592. Già nel 1862 era stata d’altronde pubblicata dalla Direzione dell’Archivio di Stato di Siena una guida in cui era descritto il materiale documentario acquisito nei primi anni di vita istituzionale dell’archivio senese (esemplare è in ASSi, *Direzione Archivio di Stato. Affari e corrispondenza anno 1862*, cc. 137 e segg.).

⁷⁰ Giunta con i fondi che andarono a costituire, come detto, il Governo di Siena, anche la documentazione nata dall’attività della stessa Delegazione (dal 1850 al 1865) e quella prodotta dalla Prefettura – dal 1848 al 1875 – andarono a costituire un unico il fondo, quello appunto della “R. Prefettura di Siena”, come testimoniato dalla stessa guida inventario del 1900 (*R. Archivio di Stato in Siena. Indice sommario delle serie dei documenti al 1° gennaio*, pp. 133-134). Al materiale trasferito negli anni 1886-87 seguirono, per quel che riguarda questo fondo, due ulteriori versamenti rispettivamente nel 1903 (con documentazione che giunge sino al 1890 – cfr. ASSi, *Direzione Archivio di Stato. Affari e corrispondenza 1903* e ASSi, *Inventari di sala di studio 152*) e nel 1960, relativamente alle carte prodotte negli anni 1891-1940, conformando definitivamente l’archivio della Prefettura di Siena (Cfr. *Guida generale degli Archivi di Stato*, vol. IV, p. 138 e ASSi, *Inventari di sala di studio 152*).

⁷¹ *R. Archivio di Stato in Siena. Indice sommario delle serie dei documenti al 1° gennaio*, p. 133.

⁷² Ivi, pp. 133-134.

⁷³ Tra i lavori effettuati in quell’anno si ritrovano infatti: “Ordinamento dell’Archivio del Governo Francese. Carte spettanti alle Magistrature Giudiziarie. Ordinamento dei protocolli e degli indici riguardanti le carte del Governo di Siena (1815-49), della R. Prefettura di Siena (1849-1873)” Cfr. ASSi, *Carteggio dell’Archivio di Stato. Affari e corrispondenza anno 1906*, n. 16.

Capire in quale epoca fu svolto questo lavoro di riordinamento significa necessariamente esaminare i carteggi della Direzione dell'Archivio di Stato di Siena sino all'anno 1952: proprio nella relazione stilata all'inizio di quest'anno per l'anno precedente si apprende che "è stata continuata la revisione e la sistemazione del materiale, iniziata nel 1938" e che, contemporaneamente, "è stata proseguita l'inventariazione generale del materiale, che aveva in parte solo inventari embrionali" che non "davano l'esatta consistenza dei varii fondi, anche quando si trattava di inventari a stampa"; tra i fondi riordinati *ex novo* troviamo proprio il "Governo di Siena (1815-48)" fondo che, prosegue lo stesso Direttore, comprendeva "l'Ufficio del Governatore, quello dell'Auditore di Governo e gli Atti Economici e la Segreteria del R. Governo"⁷⁴.

E' all'intervento del 1951 che è da collocare quindi con tutta probabilità l'ampliamento del «Governo di Siena» dalle 890 alle 1040 unità attuali, ampliamento giustificato essenzialmente dallo spostamento delle già citate serie 'Doti', 'Spese del Governo', 'Protocolli' dal fondo della Prefettura a quello del Governo di Siena, e contestualmente dal trasferimento da questo a quello di carte posteriori al 1848 che il Governo di Siena aveva inizialmente ottenuto (rapporti di Commessi di vigilanza e di Delegati governativi, ecc.). D'altro canto, già nel 1869 i funzionari della Prefettura incaricati di sorvegliare il «traslocamento» degli archivi della Prefettura da Palazzo Piccolomini al Palazzo della Provincia, constatato che "alcune Filze sono comprensive gli affari di anni antecedenti e posteriori alla rispettiva istituzione, degli Uffizi cui si riferiscono", erano stati costretti a limitarsi "a classificarle per natura di atti e nel loro più confacente ordine cronologico"⁷⁵: preso atto della difficoltà di suddividere documenti posti all'interno delle stesse filze ma prodotte senza soluzione di continuità dalla Segreteria del Regio Governo prima e dalla Prefettura poi, Bandini e Venturini pensarono di inserire tali atti in un'apposita sezione denominata «serie di affari diversi. Categorie miste di affari diversi» contenente appunto tutto quel materiale suddiviso tra il fondo della Prefettura e quello del Governo di Siena nel 1951.

L'ultimo intervento effettuato sul fondo «Governo di Siena» è da collocare nel 1974: tale operazione, pur non portando a vistose modifiche sulla struttura dei fondi, fornì l'occasione alla stesura dello strumento inventariale dattiloscritto attualmente in uso presso la sala di studio⁷⁶.

⁷⁴ ASSi, *Carteggio dell'Archivio di Stato. Affari e corrispondenza anno 1952*, n. 8.

⁷⁵ Cfr. *Infra* Appendice III.

⁷⁶ ASSi, *Inventari di sala di studio* 24.

2.

L'ufficio dell'Auditore di Governo

2.1. Produzione.

Principale collaboratore giuridico del Governatore, responsabile della Cancelleria criminale della città, l'Auditore di Governo era altresì a capo di quel secondo ufficio che, amministrando le mansioni demandate all'Auditore, concorse alla formazione di quell'insieme di carte oggi indicate con la generica etichetta di «Governo di Siena»: si tratta appunto dell'ufficio dell'Auditore di Governo, ente composto da personale diverso rispetto a quello addetto alla Segreteria del Governatore e alla stessa Cancelleria criminale.

In una lettera del 10 agosto 1817, l'Auditore di Governo Francesco Zaccheri rendeva noto alla Consulta che, dei tre copisti addetti alla cancelleria comune al Tribunale civile dell'Auditore e alla Ruota, uno era stato assegnato al primo Cancelliere, “in maniera che senza di esso gli affari non avrebbero corso con pregiudizio dei ricorrenti”, mentre il secondo era «specialmente additto alla scrittura dell'introito della cassa affidata al primo Coadiutore Francesco Bandiera», ragione per cui l'Auditore poteva contare per il disbrigo dei suoi affari unicamente sull'aiuto del terzo copista, Vincenzo Caralchi, “fuori delle ore di udienza e di quelle nelle quali non è richiamato al tribunale” aggiungendo di ricompensare quest'ultimo di tasca propria¹. Solo allora da Firenze si accordò all'Auditore di Governo un aumento per assumere un copista². Col passare del tempo la situazione si stabilizzò progressivamente tanto che alla fine del 1829 da Firenze fu accordata, con la nomina di Gregorio Fineschi³, l'istituzione di un secondo Copista addetto alla Cancelleria criminale e “specialmente all'Auditore di Governo”; così, a partire dalla metà degli anni '30, “l'ufficio dell'Auditore di Governo” appare definitivamente istituzionalizzato come dimostra la menzione dello stesso all'interno dell'*Almanacco Toscano*. L'organico dell'ufficio era infatti andato via via aumentando fino a comprendere, oltre al copista, un commesso e dei custodi: il trasferimento delle prerogative economiche dall'ufficio del Governatore a quello dell'Auditore di Governo ebbe, tra le altre, un'inevitabile ricaduta anche a livello di organico addetto all'ufficio

¹ ASSi, *Governo di Siena* 436, n. 43.

² ASSi, *Governo di Siena* 13, n. 282. Scrive infatti il governatore Bianchi nella minuta di avallo all'istanza dell'Auditore Zaccheri del 21 luglio 1817: “i meriti dell'assai lungo servizio che onorano il supplicante Francesco Zaccheri Auditore di questo Governo, le diverse ingerenze che è piaciuto a V.A.I. e R. contemporaneamente di affidargli di Giudice Civile in alcuni casi, e di Auditore insieme dei sottoposti, come pure la di lui avanzata età che non gli permette di disimpegnare in proprio senza un amanuenze (sic) di sua fiducia le di [lui] molteplici occupazioni mi fanno essere rispettosamente d'avviso che meritano una benigna accoglienza le di Lui istanze, molto più col riflesso che il servizio di detto amanuenze riguardano specialmente il disimpegno delle occupazioni che si sono addossate come Auditore del Governo, giacché per le altre ha Egli suoi Ministri subalterni”.

³ ASSi, *Governo di Siena* 56, n. 559.

di quest'ultimo: con la già citata missiva del 10 gennaio 1839, infatti, il Presidente del Buon Governo rendeva noto ai Governatori del regno il bisogno “di accordare agli Auditori di Governo di Livorno, Pisa, e Siena per il disimpegno delle nuove attribuzioni di Polizia, il soccorso di qualche subalterno Impiegato”⁴.

* * * * *

Date le funzioni svolte dall'Auditore di Governo, come più volte detto di natura consultiva per quel che riguardava le questioni «politiche» e di ordine pubblico, e giudiziarie in quanto responsabile della Cancelleria criminale, l'archivio 'prodotto' dal suo ufficio particolare *rispecchia* in questo senso tali funzioni. La documentazione raccolta riguarda infatti per lo più la corrispondenza che l'Auditore intratteneva con le istanze centrali e periferiche: lettere provenienti dai Vicari e Potestà locali; richiesta di 'voti' e informazioni avanzate dal Governatore o dagli uffici centrali; corrispondenza con la Presidenza del Buon Governo. Da questo punto di vista dunque, l'attività degli addetti all'ufficio dell'Auditore si 'limitava' alla raccolta di tutte queste missive in serie specifiche, lettere alle quali spesso si accludeva la minuta di risposta dell'Auditore, senza che per altro venisse effettuata alcuna annotazione su particolari registri.

Con le riforme del 1838 e l'aumento del peso istituzionale acquisito dall'Auditore, non solo tale ufficio conobbe come detto un incremento di impiegati, ma anche l'attività e di conseguenza la documentazione prodotta si adeguò a questa nuova situazione; così, oltre a gestire come accadeva in passato la corrispondenza con gli organi centrali e locali, date le incombenze di natura «economica» ricevute dal Governatore, nuove serie documentarie furono prodotte dall'ufficio dell'Auditore: è il caso ad esempio dei “Rapporti settimanali dell'Auditore”, minute delle relazioni sullo stato dell'ordine pubblico che l'Auditore, giusta le disposizioni del novembre 1838, inviava alla Presidenza del Buon Governo; delle “Risoluzioni economiche” – anche in questo caso minute di provvedimenti «economici» adottati dall'Auditore; e finalmente dei “Protocolli delle Risoluzioni economiche”, registri fino al 1838 compilati, come si ricorderà, dalla Segreteria del Regio Governo.

2.2. Conservazione.

Se, date le particolari condizioni degli anni successivi la Restaurazione, scarse sono le notizie riguardanti la conservazione dell'archivio della Segreteria del Governo, collocata come si è visto in Palazzo Bianchi, ancora meno note sono le vicende caratterizzanti l'ufficio dell'Auditore e il rispettivo archivio in questi anni. Fonti coeve⁵ fanno genericamente riferimento alla presenza dell'ufficio dell'Auditore all'interno del Palazzo Comunale; solo con il trasferimento in Palazzo Piccolomini veniamo a conoscenza del fatto che lo stesso ufficio andò ad occupare una stanza per le udienze ed un locale

⁴ ASSi, *Governo di Siena* 103, n. 4.

⁵ Cfr. ad esempio Bandini, *Diario*.

in cui, oltre ad essere custodito l'archivio, operava il copista, mentre i custodi di questo ufficio e di quello della Segreteria di Governo condividevano lo stesso locale⁶.

2.3. Tradizione.

Con l'istituzione delle Prefetture, con quelle del Governatore anche le attribuzioni – e di conseguenza l'archivio – dell'Auditore di Governo furono acquisite dal Prefetto, motivo per il quale, a partire dal 1848, le carte prodotte dal già collaboratore giuridico del Governatore andarono incontro alle medesime vicissitudini a livello di tradizione e ordinamento che caratterizzarono la documentazione prodotta dalla Segreteria del Re-gio Governo.

⁶ Inventario dell'ufficio dell'Auditore compilato nel 1845 è in ASSi, *Governo di Siena* 502, n. 59.

3.

La Cancelleria criminale dell'Auditore. La Direzione degli atti criminali

3.1. Produzione.

Con la Segreteria del Regio Governo e l'ufficio dell'Auditore, tra gli enti che concorsero alla formazione dell'archivio del «Governo di Siena» vi sono, come più volte detto, gli organismi cui era demandata, nel periodo preso in esame, l'amministrazione della giustizia criminale della città, ovvero gli enti che produssero, con la documentazione di tipo economico, anche *carte* afferenti alla gestione della giustizia criminale ordinaria: la Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo fino al 1838 e la Direzione degli atti criminali per il decennio '38-'48. Dopo aver ricostruito le vicende delle prime due istituzioni e dei rispettivi fondi, è utile forse soffermarsi anche sulle vicissitudini che caratterizzarono la documentazione e gli enti produttori degli atti giudiziari.

Posta all'interno del Palazzo Comunale, retta a quanto pare da un Vicario per un brevissimo periodo, da un Auditore fiscale e quindi dall'Auditore di Governo, dopo la Restaurazione fu la Cancelleria criminale l'istituzione cardine dell'amministrazione della giustizia penale. Composta da un primo e un secondo Cancelliere, due Coadiutori, un Copista, due Cursori, un Aiuto e un Custode, era la Cancelleria ad occuparsi del disbrigo delle pratiche di giustizia ordinaria ed «economica» per la città di Siena e per il territorio suburbano da essa immediatamente dipendente (Sovicille, Castelnuovo Berardenga, Monticiano). La mole di lavoro dell'ufficio era dunque considerevole tanto che, a più riprese, i ministri addetti al servizio avevano inviato alla Dominante richieste di aumento di organico. Si è visto come pure l'Auditore di Governo, dal 1816 a capo anche della Cancelleria criminale, avesse nello stesso periodo problemi analoghi. Tuttavia, nonostante i frequenti solleciti, tale situazione rimase pressoché immutata fino all'istituzione, nel 1838, della Direzione degli atti criminali ente che, diretto da un Giudice nella persona di Luigi Massi¹, andò a sostituire la Cancelleria criminale nelle medesime incombenze da quest'ultima espletate sino a quella data; e fu proprio la circostanza di dovere, a fronte di un organico ridotto (un Cancelliere, un Coadiutore, due Aiuti e un Copista) gestire incombenze rimaste invariate – se non accresciute –, a muovere il Giudice Direttore a richiedere al Governo centrale “un secondo Coadiutore, un Corsore per la Campagna, due per l'interno della Città, un secondo Copista, ed un Custode come in addietro addetto al suo Tribunale, ed al mio Ufficio e che vi sia permesso di delegare al Cancelliere la trattativa degli Affari di Polizia che spesso richiedendo

¹ Nato il 5 agosto 1787, Luigi Massi svolge vari incarichi a partire dal 1814 in qualità di notaio civile e criminale in tribunali di varie località (Castiglion fiorentino, Scarperia, Fivizzano, Fucecchio, Pontedera, Pontremoli). Il 10 ottobre 1838 ottiene la nomina a Giudice Direttore degli atti criminali di Siena. Cfr. lo «Stato personale e di servizio degli Impiegati della Direzione degli atti Criminali di Siena» in ASSi, *Giudice Direttore degli atti criminali* 174.

l'occupazione al momento ed una celere risoluzione possano servirli di distrazione e di incaglio nella spedizione degli altri Affari inerenti al suo Impiego”².

3.2. Conservazione.

Subentrata alla Cancelleria criminale dell'Auditore nella gestione della giustizia penale, la Direzione degli atti criminali ne ereditò tanto le funzioni da essa amministrare quanto, di conseguenza, l'archivio (o meglio gli archivi) che la Cancelleria criminale a sua volta custodiva. La creazione, con la Direzione degli atti criminali, di un nuovo Tribunale collegiale di prima istanza, portò a notevoli modifiche tanto dal punto di vista della disposizione dei locali all'interno del Palazzo Pubblico quanto, ugualmente, in termini di 'gestione' degli archivi criminali, come si legge da una memoria del 1842.

I lavori recentemente eseguiti in quella parte di questo Palazzo comunale in cui esiste l'Ufficio della Direzione degli atti criminali, e sua Cancelleria hanno portata stante l'esecuzione del relativo disegno architettonico, la demolizione di due stanze nelle quali esisteva il voluminoso Archivio della stessa Direzione, che adesso deve essere situato in altra grandiosa stanza a tale oggetto destinata.

E siccome i processi, i referti o denunce tanto di furto quanto di ogni altro avvenimento, le lettere sussidiarie, non meno che qualunque altro consimile foglio concernente affari criminali, e di semplice polizia, le di cui date oltrepassano mezzo secolo, non possono più interessare né le Parti che vi figurano, né la Pubblica Giustizia, potendo esser sufficiente per semplice memoria la conservazione dei relativi protocolli e documenti che possono essere uniti, e per non ingombrare inutilmente il nuovo locale, e lasciare il posto alle non poche Filze di atti che annualmente si formano, sarei rispettosamente a proporre come altra volta venne eseguito, e segnatamente nell'anno 1815, che le carte tutte della surriferita specie venissero chiuse in tanti sacchi regolarmente sigillati ed inviati alle vicinanti cartiere della città di Colle per essere alla presenza di un Ministro di quel Tribunale, o di altre persone di fiducia da destinarsi dal Vicario Regio gettate nelle pile e ridotte in altra carte servibile, ritraendo dal proprietario delle stesse cartiere il consueto prezzo corrispondente al peso della carta.³

Una prima modifica interessò dunque la collocazione della cancelleria del Tribunale di prima istanza che, sino ad allora posta al primo piano del Palazzo Pubblico, fu trasferita al secondo. Tale cambiamento non solo generò le proteste del presidente Zanobi Pasqui, il quale denunciò di essere stato costretto ad abbandonare “una sala caldissima, ed esposta a mezzogiorno” in luogo di “una stanza freddissima ed esposta a settentrione” senza aver ricevuto in cambio stufe per il riscaldamento delle sale⁴, ma portò anche ad una nuova disposizione degli archivi giudiziari. Dato lo spostamento della cancelleria, infatti, su proposta dello stesso Pasqui fu disposto “che anche l'Archivio a quella cancelleria annesso fosse trasportato con essa al secondo piano, e che da questo di-

² ASSi, *Governo di Siena* 549, n. 132.

³ ASSi, *Governo di Siena* 605, n. 1.

⁴ ASSi, *Governo di Siena* 480, n. 1.

scendesse al primo, ove il Magistrato comunitativo risiede[va], l’Archivio Diplomatico che ad esso appartiene”. Con lo spostamento dei due archivi, si pensò in quella stessa occasione di trasferire da quello della cancelleria del Tribunale all’archivio del ‘Diplomatico’ gli “atti emanati da quei Tribunali che dal 1730 al 1780 circa, con maggiore o minor giurisdizione amministrarono giustizia in questa Città e provincia, e che rarissimamente vengono ricercate nelle controversie dei nostri tempi” anche perché, quando ricercate, ciò non avveniva “senza grave incomodo e dispendio dei privati, perché sovente la parte deliberativa della sentenza sta nelle filze dell’Archivio del Tribunal Civile, e la parte motiva in quelle dell’Archivio Diplomatico, lo che obbliga il richiedente a pagare un doppio diritto, e accedere a due diversi Archivi, distanti tra loro quattro lunghe branche di Scala, per leggere l’intero sentenza”⁵. La stessa operazione sarà ripetuta due anni più tardi quando saranno trasferiti dall’archivio del tribunale al Diplomatico “le filze dei processi detti Calendati dal 1780 al 1790, e le altre dei processi senza sentenza detti Mandati dallo stesso anno 1789 al 1808”⁶.

Modifiche riguardarono anche la cancelleria del Giudice Direttore degli atti criminali, ufficio che commissionò al già copista della Cancelleria criminale Paolo Peyrani, il trasloco e il riordino dell’archivio della Direzione stessa⁷.

Come testimoniato dalla già citata memoria del 1842, le operazioni di spostamento e di riordino indussero i nuovi enti a «spurgare» i «nuovi» archivi da tutta quella documentazione ritenuta non più occorrente alla «memoria» della cancelleria come alla gestione degli affari correnti, intervento di *scarto* che seguiva quello già portato a termine nel 1815. La pratica di inviare al macero le *carte* non più utilizzabili fu tutt’altro che infrequente nel XIX secolo: in una memoria sull’Archivio dei contratti del 1841 si legge ad esempio che “nell’anno 1775 fu fatto spurgo della maggior parte dei processi criminali, e ciò che di essi rimase, fu inviato a Colle nel 1817. Questa massa ingente di carte fu ordinata non troppo felicemente [...], fino all’anno 1776, e qualora dovesse aver luogo una nuova riordinazione converrebbe fare uno spurgo ben grande”⁸; ancora nel 1853 il Prefetto chiedeva al Ministero dell’Interno di poter inviare alle cartiere colligiane i rapporti stilati dai “Capi posti delle Porte della Città” ritenuti “di importanza pel momento ma resi ora inutili per il lungo lasso di tempo”⁹; almeno per quel che riguarda la documentazione criminale, tuttavia, si decise successivamente di “lasciarsi stare l’Archivio del Trib[unale] Crim[inale] nello stato in cui si trova in quanto allo

⁵ ASSi, *Governo di Siena* 480 n. 1B. Già nel 1834 gli Auditori della Ruota e del Tribunale di prima istanza avevano chiesto modifiche alla disposizione degli archivi chiedendo la riunione in una sola stanza dell’archivio della cancelleria con quello del Magistrato supremo del Concistoro dati i problemi che la lontananza dei locali dove erano collocati causava (ASSi, *Governo di Siena* 586, n. 105).

⁶ ASSi, *Governo di Siena* 487, n. 9

⁷ ASSi, *Governo di Siena* 605, n. 1.

⁸ ASSi, *Governo di Siena* 112, n. 119.

⁹ ASSi, *Prefettura* 404, n. 860.

spurgo dei fogli”¹⁰. Al pari degli uffici di giustizia criminale, anche le istituzioni giudiziarie civili furono interessate in quegli stessi anni da interventi di redistribuzione dei locali e riordino degli archivi.

Le carte relative all'amministrazione della giustizia civile venivano materialmente prodotte, come detto, da una cancelleria comune al Tribunale civile dell'Auditore e alla Ruota con sede al primo piano del palazzo civico. La «restaurazione» dei tribunali dopo il periodo francese aveva indotto le autorità cittadine ad affrontare notevoli problemi pratici. Una lettera dell'Auditore di Governo del novembre 1818 ci informa che i tribunali erano forniti “di mobilia parte antica somministrata dall'ufficio delle Biccherne, parte nuova e per una sola volta a spese della Real Segreteria”, dato che “sopravvenuto il Governo francese s'impossessò di tutto, e per montare i suoi dicasteri supplì a articoli che mancavano”¹¹. Per quel che riguardava la disposizione delle stanze occupate, già dal 1815 furono effettuati alcuni interventi: “la distanza non indifferente che passa fra la stanza per uso di Cancelleria e quella dell'Archivio e ragioneria di questo tribunale, il bisogno assoluto di altra camera per le udienze private del modernamente eletto aiuto dell'Auditore del Governo, e la sicurezza della cassa regia esigono, che sia fatto un nuovo lavoro in detto tribunale. Consisterebbe questo in un cancellato di legno, il quale dividendo una sala, che dà l'accesso alle altre stanze del Palazzo Comunale formerebbe senza deturpare, o nella minima parte alterare la località, un'assai vasta e comoda stanza separata, per la quale si avrebbe comunicazione con l'Archivio, e la Ragioneria e verrebbe così a formarsi riconcentrato un ufficio, che oggi è assai scomodo e mal sicura posizione”¹². Nel 1819, la gestione della giustizia civile fu sottratta all'Auditore del Governo (che continuò a detenere quella penale) e affidata ad un Tribunale di prima istanza con cancelleria comune alla Ruota. Richieste di poter utilizzare i locali in maniera più consona per un miglior disbrigo degli affari furono inoltrate dalla cancelleria anche negli anni successivi¹³.

3.3. Tradizione.

Se le carte ‘economiche’ andarono a costituire, nel 1849, il nucleo dell'archivio della Delegazione di Governo, la documentazione di natura penale prodotta dalla Cancelleria criminale dell'Auditore prima e dalla Direzione degli atti criminali poi trovò asilo presso i locali della Pretura, ente istituito come la Prefettura nel 1848 ma effettivamente attivo solo dal gennaio 1850. Lumi sul trasferimento del materiale documentario dagli uffici giudiziari all'Archivio di Stato giungono ancora una volta dai carteggi della Direzione di quest'ultimo ente.

¹⁰ Decisione verbale presa dall'Auditore di Governo e il Giudice Direttore degli atti e riportata in una nota del Cancelliere Saporì (ASS, *Governo di Siena* 605, n. 1).

¹¹ ASSi, *Governo di Siena* 437, n. 119.

¹² ASSi, *Governo di Siena* 5 n. 324.

¹³ Ad esempio ASSi, *Governo di Siena* 583, n. 106.

Il 12 aprile del 1872 il direttore dell’Archivio di Stato di Siena Luciano Banchi chiedeva al Soprintendente generale per gli archivi toscani il permesso di “prendere in consegna una notevole quantità di filze, contenuti gli Atti Civili dal 1815 al 1850 per unirli alla serie dei Processi criminali dello stesso tempo già da assai tempo passati a questo Archivio di Stato”; sin dal 22 febbraio, infatti, il Presidente del Tribunale civile e correzionale di Siena aveva chiesto allo stesso Banchi, data l’endemica mancanza di spazi, “a volere ottenere debita autorizzazione per il trasporto a cotesto Archivio di Stato delle buste e dei registri dal 1815 al 1850”, richiesta cui il direttore rispondeva a stretto giro di posta (23 febbraio) domandando a sua volta al Presidente su chi dovesse gravare il trasferimento della documentazione data la mancanza in Archivio dei fondi necessari. Ottenuta l’autorizzazione della Soprintendenza generale e stabilito che i costi del trasferimento avrebbero gravato sul bilancio del Comune, il direttore Banchi predispose la ricezione del materiale documentario, operazione che si concluse definitivamente il 23 maggio del 1872¹⁴.

Gli atti di natura civile, come testimoniato da Luciano Banchi, seguivano dunque di molto tempo le carte di origine penale prodotte dagli uffici giudiziari cittadini negli stessi anni. Risale infatti al 21 aprile 1864 la richiesta avanzata al direttore dell’Archivio di Stato Filippo Luigi Polidori dal Procuratore del Re: quest’ultimo, nella lettera, avvertiva la necessità di “sgombrare da una delle stanze della Cancelleria civile di detta Pretura, ben molte Filze di Affari Criminali che vi si trovano, e che rimontano all’epoca del 1600”, da cui la domanda fatta al Polidori a “provvedere acché dette Filze potessero essere ricevute in cotesto Archivio”¹⁵. Fu così che il giorno successivo, 22 aprile, l’Archivio di Stato chiedeva alla R. Soprintendenza Generale degli Archivi toscani il permesso ad accogliere il materiale proveniente dalla Pretura specificando che si trattava “nel complesso di diciassette serie diverse o categorie (come Motupropri e Rescritti, Lettere e Ordini diversi, Informazioni, Processi Criminali e Correzionali, Affari diversi, ecc.)”, con un numero di filze quantificate in 1.166¹⁶ (alla fine risulteranno essere circa 1500), richiesta cui il soprintendente Francesco Bonaini non poté che acconsentire, avvertendo tuttavia

che nel ricevere questi documenti si osservi di prendere le serie intiere, o almeno più complete che sarà possibile; avendo per esperienza conosciuto il sottoscritto che queste consegne fatte per comodo di località, e non in forza di un principio di riunione, si limitano talvolta a quel tanto che serve a rendere sgombro una o più stanze, senza troppo considerare la cosa, ed esaminare se documenti, che sarebbero intimamente collegati a quelli che si consegnano, vengano a restare inutilmente nell’antica sede¹⁷.

¹⁴ ASSi, *Direzione Archivio di Stato. Affari e corrispondenze anno 1872*, n. 11.

¹⁵ ASSi, *Direzione Archivio di Stato. Affari e corrispondenze anno 1864*, c. 95r.

¹⁶ ASSi, *Direzione Archivio di Stato. Affari e corrispondenze anno 1864*, c. 96.

¹⁷ ASSi, *Direzione Archivio di Stato. Affari e corrispondenze anno 1864*, c. 97.

Per Bonaini era dunque di fondamentale importanza che l'operazione avvenisse nel rispetto di criteri archivisticamente validi, evitando che si interpretasse la stessa come un semplice modo per liberare spazio alla cancelleria della Pretura.

Il 26 aprile 1864 il Procuratore del Re poteva avvertire il Pretore di Siena dell'imminenza del trasporto delle filze che, ad avviso dello stesso Procuratore, avrebbe potuto includere "fino agli affari dell'anno 1859 inclusivi", precisando che la consegna avrebbe dovuto riguardare "i diversi inserti non solitariamente, ma in ordine cronologico e di materia"¹⁸ in modo da rendere più agevole il passaggio del materiale all'Archivio di Stato.

Terminato il trasporto delle filze, avvenuto nei giorni 29-30 maggio 1864, così dalla direzione dell'Archivio di Stato si descriveva la documentazione appena ricevuta.

Queste carte, le cui più antiche serie rimontano allo scorcio del secolo decimosesto, sono nella maggior parte processi civili e criminali. V'ha bensì una serie che viene sino all'anno 1857, la quale perché concernente affari di tutele e di curatele, fa credere che sarà non di rado ricercata, massime da legali; e a questa serie che, insieme con le altre, è al presente depositata nei magazzini d'Archivio, farò dare al più presto una sede più congrua e meno disacconcia per praticarvi ricerche.

I libri e le filze pervenuti in questa occasione in Archivio, superano di poco il numero di millecinquecento¹⁹.

Ordinamenti.

Se le carte afferenti al fondo del Governo di Siena furono, come visto, più volte al centro delle attenzioni degli archivisti dell'Archivio di Stato di Siena, minore interesse fu suscitato dalla documentazione di tipo criminale prodotta nella prima metà dell'Ottocento.

Giunte in un unico versamento, le carte di giustizia penale furono suddivise, seguendo i dettami dalla storia istituzionale, in due fondi distinti che presero il nome degli enti che le avevano generate. Tale operazione non fu certamente delle più agevoli, data la presenza di serie e di unità documentarie che non si erano immediatamente interrotte a seguito della applicazione della riforma giudiziaria del 1838. Ciò nonostante si arrivò alla formazione di due complessi documentari: il fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo* e quello del *Giudice direttore degli atti criminali*²⁰.

Effettuata questa ripartizione, la documentazione penale della prima metà del secolo XIX rimase come detto per lungo tempo fuori dalla possibilità di essere consultata.

¹⁸ ASSi, *Pretura* 5573, Carteggio sfogliato 1864.

¹⁹ ASSi, *Direzione Archivio di Stato. Affari e corrispondenze anno 1864*, c. 102.

²⁰ Cfr. *Guida generale degli Archivi di Stato*, vol. IV, p. 143 e p. 145.

Solo nel 2007, infatti, il fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo*, fu sottoposto ad intervento di riordinamento ed inventariazione²¹ seguito, l'anno successivo, dall'archivio del *Giudice Direttore degli atti criminali*²².

²¹ ASSi, *Inventari di sala di studio* 202.

²² ASSi, *Inventari di sala di studio* 210.

Parte III:

Archivi del “Governo di Siena”

Inventario

PREMESSA

Giunto in Archivio di Stato negli anni 1886-87 l'archivio della Prefettura, comprendente carte di vari uffici dal 1814 al 1876, fu fatto oggetto, come visto, di decisi interventi. Creato l'archivio della Prefettura con i documenti prodotti a partire dal 1848 (ma non solo), all'interno dell'Istituto di conservazione senese si pensò di creare un'entità archivistica con tutto il materiale compreso tra gli anni 1814-48 pervenuto nella stessa occasione: era stato *creato* il "Regio Governo di Siena". Nel 1951 apprestandosi dopo diversi anni a riordinare le *carte* del fondo in oggetto, gli archivisti dell'Archivio di Stato di Siena decisero di suddividere il materiale documentario, all'interno di una numerazione continua, in 4 sezioni – del «Governo», dell'«Auditore del Governo», della «Potestà economica», e della «Segreteria del Regio Governo» –, come d'altronde dimostrato dalla Guida-Inventario pubblicata l'anno successivo. Per alcuni versi, in realtà, pare di poter affermare che più che *riordinare* i documenti in esame – cioè di ripristinare nei limiti del possibile l'ordine che l'ente produttore aveva ad essi attribuito –, all'interno dell'Archivio di Stato di Siena si pensò per una parte di *ordinarli*, disponendoli cioè non solo secondo una logica sicuramente non rispondente a quella che l'ente produttore, o meglio *gli* enti produttori, avevano ad essi assegnato, ma non preoccupandosi eccessivamente di ricondurre la documentazione al relativo ufficio di 'appartenenza'. Tale impressione vale soprattutto per la sezione intitolata «Segreteria del Regio Governo», tanto che quando nel 1974 Gaetano Contini ed Erminio Jacona compilarono l'inventario ancora oggi in uso presso la sala di studio, pur conservando tale ripartizione, specificarono il carattere artificioso dell'ultima delle sezioni. Probabilmente, l'estrema eterogeneità delle carte incluse nel «Governo di Siena» aveva indotto gli archivisti a creare un «fondo» *ad hoc* per inserire tutti i protocolli prodotti dagli uffici governativi della città, forse per la difficoltà spesso di individuare l'ente produttore o, più semplicemente, perché tale disposizione veniva considerata più congeniale ad una facile consultazione del materiale archivistico.

Come più volte accennato, il fondo «Governo di Siena» è nei fatti il frutto dell'attività di quattro «enti» produttori: la Segreteria del Regio Governo, l'ufficio dell'Auditore di Governo e la Cancelleria criminale dell'Auditore, cui subentrò nel 1838, con una forte linea di continuità, la cancelleria della Direzione degli atti criminali.

Se allora «l'archivio rispecchia l'ente» essendo in realtà «l'ente medesimo» o, meglio, se l'archivio rispecchia «innanzitutto il modo con cui l'istituto organizza la propria memoria», da quanto detto fino a questo punto appare chiaro che tanto la prima quanto la seconda ipotesi non trovano riscontro nell'attuale disposizione delle carte prese in esame, essendo la stessa frutto di manomissioni e di accorpamenti talora arbitrari di materiale documentario prodotto da diversi uffici.

Partendo da questa situazione, il *riordinamento* (effettuato sulla carta) ha mirato innanzitutto a ricondurre, nei limiti del possibile, le serie e le unità archivistiche all'istituzione che le ha poste in essere – secondo quel principio del *respect des fonds* cui già si faceva riferimento al principio di questo lavoro –, attribuendo quindi alle carte di

ciascuna istituzione una numerazione distinta per ente produttore, per poi *esplodere* la sezione fino ad oggi indicata come «Segreteria del Regio Governo» – contenente come detto materiale prodotto dalle 3 diverse istituzioni sopra elencate – e ricollocare *virtualmente* i registri e i protocolli negli archivi dei rispettivi uffici.

1) FONDO DELLA SEGRETERIA DEL REGIO GOVERNO.

L'inventario di questo archivio descrive le *carte* prodotte dalla Segreteria del Regio Governo attribuendo ad esse una numerazione specifica rispetto al resto della documentazione del “Governo di Siena” la quale, come più volte detto, è oggi unita a formare un unico consequenziale blocco documentario, a prescindere dal reale ufficio di appartenenza.

Le modifiche maggiori hanno riguardato il *prelievo* dalla già indicata sezione «Segreteria del Regio Governo» della serie «Protocolli», di quella «Protocolli delle Risoluzioni economiche» e di un registro di suppliche.

Nei fatti dunque, rispetto all'ordinamento attuale, le modifiche (ovviamente sulla carta) apportate al materiale descritto sono limitate poiché, come dimostrato dalla tipologia di documenti custoditi e da evidenti elementi estrinseci, le serie attuali *rispecchierebbero* l'ordine ad esse attribuito dalla Segreteria del Regio Governo. L'unico cambiamento significativo riguarda la serie qui indicata col titolo «Affari di competenza Governativa» (5): fino al 1838, come specificato altrove, copia di tutti gli affari che la Segreteria trattava veniva indistintamente collocata negli «Affari di Protocollo», per cui la documentazione relativa a questioni giudiziarie, di polizia e simili trovavano posto, in ordine cronologico, in buste genericamente indicate appunto col titolo «Affari di Protocollo».

194. (194; 36; [5]) 1818 gennaio-marzo
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Gover.^c ne' Mesi di Gen.^{ro}, Feb.^o e Marzo 1818».

Busta tipo I in cart. di cc. e fasc. n.n.

A partire dal 1838, invece, all'interno dell'ufficio si pensò di suddividere il materiale per tipologia documentaria e per cronologia, cosicché ad esempio per l'anno 1839 ci si trova di fronte ad una busta contenente affari protocollati relativi a

244. (244; 215) 1839
(in costola) «1839. Teatri, Feste, Pali; Gite e Riposi; Movime.^{to} del Corpo di polizia; Mute e Nomine di Giudicanti e affari diversi risolti dal Gover.^{re} di Siena».

Filza tipo Q leg in cart. di cc. e fasc.

Per il medesimo anno, la busta successiva riguarderà

245. (245; [216]) 1839
(in costola) «1839 [Ordini sui forestieri; Bilanci di Previsione e rendimenti di conti; Regi ospizi dei Maschi e Femmine; Ordini della R. Censura; Impediti annegamenti; Tumulazioni; Spezierie;

Spese di Polizia; Semestrali dei Gonfalonieri; Affari notariali; Occupazioni di suolo pubblico; Guardie campestri»].

Filza tipo Q leg. in cart. di cc. e fasc.

Tali unità, che attualmente si trovano collocate in diverse serie (di cui una priva di titolo, un'altra intitolata «Affari risolti», ed una terza indicata col titolo «Provvedimenti di Polizia»), sono state qui dunque accorpate a formare un'unica serie. Tale operazione trova conforto in parte nella lettura dei «Protocolli» (16), in cui a partire dal 1838 per ogni affare non si fa riferimento ad una precisa serie ma ad una specifica tipologia documentaria (ad esempio: anno 1844. Avvocato Giuseppe Mazzini: vedi «Ordini sui forestieri» e non serie «Provvedimenti di polizia»), e in parte nella considerazione che di frequente materiale documentario afferente ad un'unica tipologia si trova oggi suddiviso in serie diverse (è il caso ad esempio degli «Ordini sulla Censura»).

2) FONDO DELL'UFFICIO DELL'AUDITORE DI GOVERNO.

Come per la sezione precedente, i cambiamenti apportati rispetto alla conformazione attuale sono poco rilevanti; oltre ad attribuire alle *carte* ivi comprese una numerazione propria ed a *spostare* singole unità che per cronologia sembravano meritare, all'interno della stessa serie, una diversa collocazione, la modifica più significativa riguarda come per il caso precedente il *prelievo* dei «Protocolli delle risoluzioni economiche» (10) dalla sezione «Segreteria del Regio Governo».

3) FONDO DELLA CANCELLERIA CRIMINALE DELL'AUDITORE POI DEL GIUDICE DIRETTORE DEGLI ATTI CRIMINALI.

Nella presente sezione è stata «collocata» la documentazione prodotta dagli uffici che gestiscono la giustizia criminale ed «economica» a Siena dalla Restaurazione al 1849, anno in cui entrò effettivamente in vigore la parte relativa all'amministrazione giudiziaria della riforma del 9 marzo 1848. Benchè infatti il cosiddetto «Governo di Siena» contenga, come più volte sottolineato, solo la documentazione di tipo «economico» prodotta dagli uffici giudiziari senesi, in questa sezione inventariale si è deciso di inserire anche le carte di giustizia penale «ordinaria» oggi comprese in due distinti fondi della «Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo» e del «Giudice Direttore degli atti criminali». La ragione di tale scelta è da ricercare in motivazioni di ordine teorico e funzionale, e l'esempio più lampante è dato da diverse serie sulle quali spicca quella dei «Referti di furto» (11). Attualmente suddivisi tra il «Governo di Siena» sino al 1826, la «Cancelleria criminale dell'Auditore» (sino al 1837) e il fondo del «Giudice Direttore degli atti criminali» (1838-52), i «Referti di furto» mostrano al pari di altre serie documentarie la continuità esistente tra molte carte oggi incluse nel «Governo di Siena» con quelle appartenenti agli archivi degli uffici «giudiziari» senesi della prima metà del XIX secolo, ad indicare l'originaria esistenza di serie omogenee e prive di soluzione di continuità.

L'inventario di questo archivio raccoglie dunque, dal fondo «Governo di Siena», tutta la documentazione sino ad oggi descritta nella sezione «Potestà economica» – atti e protocolli economici, atti economici risolti e «senza risoluzione», ma anche referti di furti, rapporti settimanali di potestà, ecc. – e quelle *carte* della sezione «Segreteria del Regio Governo» in realtà poste in essere dalla Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo prima e dalla cancelleria del Giudice Direttore degli atti criminali poi. Ai documenti oggi custoditi nel «Governo di Siena» si è *idealmente* aggiunta come detto la documentazione prodotta dalle medesime istituzioni in sede di amministrazione della giustizia ordinaria – processi criminali, ma anche referti di ferimenti e furti, movimenti dalle carceri, corrispondenza, ecc. – oggi comprese nei due distinti fondi della «Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo» e del «Giudice Direttore degli atti criminali».

Se la menzionata riforma del 2 agosto 1838, sostituendo alla *Cancelleria criminale dell'Auditore* la cancelleria del *Giudice Direttore degli atti criminali* crea da un punto di vista storico-istituzionale un'evidente cesura, tale discontinuità non è affatto ravvisabile da un punto di vista documentario. Per quanto concerne questi ultimi due fondi, svariate sono le serie che come detto, principiando nel primo, trovano naturale prosieguo nel secondo, prima fra tutte, per importanza e mole, quella dei Processi criminali (39).

Avvertenza

Per ciascuna unità archivistica (contrassegnata da una lettera alfabetica come da riproduzione di cui a margine del volume) sono riportate, tra parentesi tonde e secondo un criterio cronologico – dalle più recenti alle più remote –, le segnature antiche; per il materiale documentario proveniente dal «Governo di Siena», in particolare, queste si riferiscono, nella maggior parte dei casi: alla numerazione curata negli anni Cinquanta del secolo XX all'interno dell'Archivio di Stato di Siena, a quella svolta circa un secolo prima dagli archivisti della Prefettura e finalmente, quando presente, alle numerazioni assegnate alle unità negli uffici di provenienza. Per i fondi di giustizia criminale, le numerazioni riportate tra parentesi riguardano per lo più quelle assegnate nel corso dei recenti interventi di ordinamento ed inventariazione.

Con l'asterisco (*) sono indicate quelle unità che, restaurate a seguito della perdita di acqua che interessò alcuni locali dell'Archivio di Stato di Siena nel 2004, ripropongono apposte in costola o in copertina parte delle vecchie filze o buste rese inservibili dall'accidente.

Al termine della sezione inventariale sono presenti, per ciascun fondo, tavole di raffronto tra le numerazioni attuali e quelle attribuite nel corso del presente lavoro.

FONDO DELLA SEGRETERIA DEL REGIO GOVERNO.

1. RESCRITTI, MOTUPROPRI E ORDINI SOVRANI

La serie, composta da 143 unità, contiene Rescritti e ordini sovrani inviati da Firenze alla Segreteria del Regio Governo. Gli affari, che possono essere una risposta ad una istanza locale o nascere da un impulso governativo, riguardano materie amministrative, giudiziarie o di polizia: ordini sovrani in forma di motuproprio, risposte a richieste di sussidi e gratificazioni, permutate di esecutori e giusdicenti, invio dei bilanci delle istituzioni cittadine (spesso presenti in originale o in copia), ecc. Gli ordini giunti alla Segreteria venivano poi partecipati, a seconda dei casi, ai giusdicenti locali, all'ufficio competente o al privato da cui era partita l'istanza. Si ritrovano frequentemente le minute delle lettere inviate agli uffici centrali e di quelle di «partecipazione» agli enti locali. Esplicito rimando ai rescritti e ordini sovrani compresi nella serie si ritrova nei registri di protocollo (serie n.16).

1. (1; [1]; [1]) 1814 luglio-settembre

(in costola) «Rescritti e Ordini Sovrani de' Mesi di Luglio, Agosto, Settembre 1814 Dal N° Primo al N°[134]. F [1]».

L'unità contiene il fascicolo degli atti relativi alla soppressione e ai rendimenti conto del Deposito di Mendicità della città (1814-15), istituito in epoca francese, prelevati anche da filze successive.

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

2. (2; [2]; 2) 1814 novembre-dicembre

(in costola).[«Rescritti e Ordini Sov. de' Mesi di Nov.^{bre} e Decemb. 1814. Dal N° 135 al N°179 inclus. F. 2»].

La costola originale è conservata all'interno.

Busta tipo B in cart. di cc. e fascc. num.

3. (3; [5]; 3) 1815 gennaio-aprile

(in costola) [«Rescritti e Ordini Sovrani de' Mesi di Genn°. Feb°. Marzo e Aple. 1815. Dal N°Primo al N°131 inclusive. F. 3»].

La costola originale è conservata all'interno.

Busta tipo F di cc. e fascc. num.

4. (4; [6]; 4) 1815 maggio-agosto

(in costola) «Rescritti e Ordini Sovrani de' Mesi di Mag°. Giug°. Lug°. e Agosto 1815 Dal N°135 al N°293 inclusive. F. 4».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

5. (5; [7]; [5]) 1815 settembre-dicembre

(in costola) «Rescritti e Ordini Sovrani de' Mesi di Settemb.° Ottobre Novemb.° e Dicemb.° 1815. Dal N°294 al N°455 inclusive. F.[5]».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

6. (6; [8]; [6]) 1816 gennaio-aprile

Presente tra gli altri un fascicolo sciolto contenente istruzioni inviate dagli uffici centrali in epoche diverse riguardanti le mansioni assegnate al Governatore e all'Auditore di Governo di Siena.

Busta tipo B in cart. di cc. e fascc. num.

7. (7; [9]; 7) 1816 maggio-luglio

(in costola) «Rescritti e Ordini Sovrani de' Mesi di Maggio, Giugno, e Luglio 1816. Dal N°103 al N°208 inclusive. F. 7».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

8. (8; [10]; 8) 1816 agosto-ottobre

(in costola) «Rescritti e Ordini Sovrani de' Mesi di Agosto, 7mbre, e 8bre 1816. Dal N°209 al N°301 inclusive. F. 8».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

9. (9; [11]; 9) 1816 novembre-dicembre

(in costola) «Resc.^{ti} e Ord.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Nov., e Xmbre 1816. Dal N°302 al N°360 inclusive. F. 9».

Busta tipo F in cart. di cc e fascc. num.

10. (10; 16; 10) 1817 gennaio-marzo

(in costola) «Rescri.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Genn.^o, Febb.^o, e Marzo 1817. Dal N°Primo al N°75 inclusive. F.10».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

11. (11; 17; 11) 1817 aprile-giugno

(in costola) «Rescri.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Aprile, Maggio, e Giugno 1817. Dal N°76 al N°167 inclusive. F. 11».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

12. (12; 18; 12) 1817 luglio-agosto

(in costola) «Rescrit.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Luglio, e Agosto 1817. Dal N°168 al N°266 inclusive. F. 12».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

13. (13; 19; 13) 1817 settembre-ottobre

(in costola) «Resc.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Settemb.^e e Ottob.^e 1817. Dal N°267 al N°347 inclusive. F. 13».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

14. (14; 20; 14) 1817 novembre-dicembre

(in costola) «Rescri.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Novemb.^e e Dicemb.^e 1817. Dal N°348 al 405 inclusive. F. 14».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

15. (15; 29; 15) 1818 gennaio-marzo

(in costola) «Resc.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Gen.^o Feb^o e Marzo 1818. Dal N° Primo al 73 inclusive. F. 15».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

16. (16; 30; 16) 1818 aprile-maggio

(in costola) «Resc.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Aple e Mag^o 1818. Dal N°74 al 136 inclusive. F. 16».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

17. (17; 31; 17) 1818 giugno-luglio

(in costola) «Resc.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Giug^o e Lug^o 1818. Dal N°137 al N°201 inclusive. F. 17».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

18. (18; 32; 18) 1818 agosto-settembre

(in costola) «Rescrit.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Agosto e Settembre 1818. Dal N°202 al N°269 inclusive. F. 18».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

19. (19; 33; 19) 1818 ottobre-dicembre

(in costola) «Rescritti e Ordini Sovrani de' Mesi di Ottobre, Novemb.^e e Decemb.^e 1818. Dal N°270 al N°350 inclusive. F. 19».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

20. (20; 39; 20) 1819 gennaio-marzo

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordin.ⁱ Sovrani de' Mesi di Genn^o. Febb^o. e Marzo 1819. Dal N°Primo 170 al N°89 inclusive. F. 20».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

21. (21; 40; 21) 1819 aprile-giugno

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordin.ⁱ Sovrani de' Mesi di Aple, Mag^o e Giug^o 1819. Dal N° 90 al N°[169] inclusive. F. 21».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

22. (22; 41; 22) 1819 luglio-agosto

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordi.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Luglio e Agosto 1819. Dal N° 170 al N°242 inclusive. F. 22».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

23. (23; 42; 23) 1819 settembre-ottobre

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordi.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Settemb.^e e Ottobre 1819. Dal N°243 al N°305 inclusive. F. 23».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

24. (24; 43; 24) 1819 novembre-dicembre

(in costola) «Res.^{ti} e Ordi.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Nov.^{bre} e Xbre 1819. Dal N°306 al N°350

inclusive. F. 24».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

25. (25; 49; 25) 1820 gennaio-marzo

(in costola) «Resc.^{ti} e Ordin.ⁱ Sovrani de' Mesi di Gen.^{ro} Feb.^{ro} e Marzo 1820. Dal N°Primo al N°81 inclusive. F. 25».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

26. (26; 50; 26) 1820 aprile-giugno

(in costola) «Rescrit.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Aprile, Maggio e Giugn.^o 1820. Dal N°82 al N°169 inclusive. F. 26».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

27. (27; 51; 27) 1820 luglio-agosto

(in costola) «Resc.^{ti} e Ord.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Luglio e Agosto 1820. Dal N°170 al N°235 inclusive. F. 27».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

28. (28; 52; 28) 1820 settembre-ottobre

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ord.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Settemb.^e e Ottob.^e 1820. Dal N°236 al N°286 inclusive. F. 28».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

29. (29; 53; 29) 1820 novembre-dicembre

(in costola) «Res.^{ti} e Ord.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Nov.^{bre} e Decem.^{bre} 1820. Dal N°287 al N°328 inclusive. F. 29».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

30. (30; 59; 30) 1821 gennaio-marzo

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Gen.^{ro}, Feb.^{ro} e Marzo 1821. Dal N°Primo al N°83 inclusive. F. 30».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

31. (31; 60; 31) 1821 aprile-giugno

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordin.ⁱ Sovrani de' Mesi di Aprile, Mag.^o e Giug.^o 1821. Dal N°85 al N°151 inclusive. F. 31».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

32. (32; 61; 32) 1821 luglio-settembre

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Luglio, Agosto e Settem.^{bre} 1821. Dal N°152 al N°223^{2d} inclusive.

F. 32».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

33. (33; 62; 33) 1821 ottobre-dicembre

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ord.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Ottob.^e, Nov.^{bre} e Dec.^{bre} 1821. Dal N° 224 al N°277 inclusive. F. 33».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

34. (34; 67; 34) 1822 gennaio-marzo
(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordin.ⁱ Sovrani de' Mesi di Gen.^{ro}, Feb.^{ro} e Marzo 1822. Dal N°Primo al N°60 inclusive. F. 34».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

35. (35; 68; 35) 1822 aprile-maggio
(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordin.ⁱ Sovrani de' Mesi di Aprile e Maggio 1822. Dal N°67 al N°[103] inclusive. F. 35».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

36. (36; 69; 36) 1822 giugno-luglio
(in costola) «Rescr.^{ti} e Ord.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Giug.^o e Luglio 1822. Dal N°104 al N°150 inclusive. F. 36».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

37. (37; 70; 37) 1822 agosto-settembre
(in costola) «Rescr.^{ti} e Ord.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Agosto e Settemb.^e 1822. Dal N°151 al N°194 inclusive. F. 37».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

38. (38; 71; 38) 1822 ottobre-dicembre
(in costola) «Rescr.^{ti} e Ord.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Ottob.^e Nov.^e e Decem.^{bre} 1822. Dal N°195 al N°248 inclusive. F. 38».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

39. (39; 77; 39) 1823 gennaio-marzo
(in costola) «Rescr.^{ti} e Ord.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Gen.^o Feb.^o e Marzo 1823. Dal N°Pmo al N°69 inclusive. F. 39».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

40. (40; 78; 40) 1823 aprile-giugno
(in costola) «Rescr.^{ti} e Ord.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Aple Mag.^o e Giug.^o 1823. Dal N°70 al N°157 inclusive. F. 40».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

41. (41; 79; 41) 1823 luglio-settembre
(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Lug.^o Agosto e Settem.^{bre} 1823. Dal N°158 al N°212 inclusive. F. 41».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

42. (42; 80; 42) 1823 ottobre-dicembre
(in costola) «Rescr.^{ti} e Ord.ⁿⁱ Sovrani de' Mesi di Ottob.^e Nov.^e e Decem.^{bre} 1823. Dal N°213 al N°269 inclusive. F. 42».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

43. (43; 85; 43) 1824 gennaio-aprile
(in costola) «Rescrit.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Gen.^o, Feb.^o, Marzo e Aple 1824. Dal N°Pmo

al N°66 inclusive. F. 43».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

44. (44; 86; 44) 1824 maggio-luglio

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Mag.^o, Giug.^o e Lug.^o 1824. Dal N°67 al N°126 inclusive. F. 44».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

45. (45; 87; 45) 1824 agosto-dicembre

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Ag.^o Set.^{bre} Ott.^{bre} Nov.^{bre} e Decem.^{bre} 1824. Dal N°127 al N°318 inclusive. F. 45».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

46. (46; 92; 46) 1825 gennaio-maggio

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Gen.^o Feb.^o Mzo Aple e Mag.^o 1825. Dal N°Pmo al N°98 inclusive. F. 46».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

47. (47; 93; 47) 1825 giugno-agosto

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Giug.^o Lug.^o e Agosto 1825. Dal N°98.^{2do} al N°164 inclusive. F. 47».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

48. (48; 94; 48) 1825 settembre-dicembre

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Sett.^{bre} Ott.^{bre} Nov.^{bre} e Decem.^{bre} 1825. Dal N°165 al N°[217] inclusive. F. 48».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

49. (49; 99; 49) 1826 gennaio-maggio

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Gen.^o Feb.^o Mzo Aple e Mag.^o 1826. Dal N°Pmo al N°96 inclusive. F. 49».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

50. (50; 100; 50) 1826 giugno-agosto

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Giug.^o, Lug.^o, e Agost.^o 1826. Dal N°97 al N°188 inclusive. F. 50».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

51. (51; 101; 51) 1826 settembre-ottobre

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Settemb.^o e Ottobre 1826. Dal N°189 al N°263 inclusive. F. 51».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

52. (52; 102; 52) 1826 novembre-dicembre

(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Nov.^{bre} e Decem.^{bre} 1826. Dal N°264 al N°318 inclusive. F. 52».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

53. (53; 108; 53) 1827 gennaio-marzo
(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Genn.^{ro}, Feb.^{ro}, e Marzo 1827. Dal N°Pmo al N°95 inclusive. F. 53».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

54. (54; 109; 54) 1827 aprile-giugno
(in costola) «Rescrt.ⁱ e Ordini Sovrani de' Mesi di Aprile, Maggio, e Giugno 1827. Dal N°96 al N°205 inclusive. F. 54».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

55. (55; 110; 55) 1827 luglio-agosto
(in costola) «Rescrit.ⁱ e Ordini Sovrani de' Mesi di Luglio e Agosto 1827. Dal N°206 al N°282 inclusive. F. 55».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

56. (56; 111; 56) 1827 settembre-ottobre
(in costola) «Rescr.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Settemb.^o e Ottobre 1827. Dal N°283 al N°377 inclusive. F. 56».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

57. (57; 112; 57) 1827 novembre-dicembre
(in costola) «Resc.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Nov.^{bre} e Decem.^{bre} 1827. Dal N°378 al N°450 inclusive. F. 57».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

58. (58; 118; 58) 1828 gennaio-marzo
(in costola) «Rescritti e Ordini Sovrani de' Mesi di Gennaio, Febbraio, e Marzo 1828. Dal N°Pmo al N°126 inclusive. 58».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

59. (59; 119; 59) 1828 aprile-giugno
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani de' Mesi di Aprile, Maggio, e Giugno 1828. Dal N°127 al N°252 inclusive. 59».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

60. (60; 120; 60) 1828 luglio-settembre
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani de' Mesi di Luglio, Agosto, e Settembre 1828. Dal N°253 al N°394 inclusive. 60».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

61. (61; 121; 61) 1828 novembre-dicembre.
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani de' Mesi di Ottobre, Novemb.^o e Dicemb.^o 1828. Dal N°395 al N°529 inclusive. 61».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

62. (62; 126; 62) 1829 gennaio-aprile
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani de' Mesi di Gen.^{ro}, Feb.^{ro}, Mz.^o e Aple 1829. Dal N°Pmo

al N°144 inclusive. 62».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

63. (63; 127; 63) 1829 maggio-giugno

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani de' Mesi di Maggio, e Giugno 1829. Dal N°145 al N°265 inclusive. 63».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

64. (64; 128; 64) 1829 luglio-agosto

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani de' Mesi di Luglio, e Agosto 1829. Dal N°266 al N°388 inclusive. 64».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

65. (65; 129; 65) 1829 settembre-ottobre

(in costola) «Rescritti e Ordini Sovrani de' Mesi di Settembre e Ottobre 1829. Dal N°389 al N°519 inclusive. 65».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

66. (66; 130; 66) 1829 novembre-dicembre

(in costola) «Rescritti e Ordini Sovrani de' Mesi di Nov.bre e Decemb.^{brc} 1829. Dal N°520 al N°586 inclusive. 66».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

67. (67; 135; 67) 1830 gennaio-marzo

(in costola) «Rescrit.^{ti} e Ordini Sovrani de' Mesi di Genn.^o, Febb.^o e Marzo 1830. Dal N°1 al N°128 inclusive. 67».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

68. (68; 136; 68) 1830 aprile-giugno

(in costola) «Rescritti e Ordini Sovrani dei Mesi di Aprile, Maggio, e Giugno 1830. Dal N°129 al N°260 inclusive. 68».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

69. (69; 137; 69) 1830 luglio-settembre

(in costola) «Rescrit.^{ti} e Ordini Sovrani dei Mesi di Luglio, Agosto, e Settembre 1830. Dal N°261 al N°412 inclusive. 69».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

70. (70; 138; 70) 1830 ottobre-dicembre

(in costola) «Rescrit.^{ti} e Ordini Sovrani dei Mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 1830. Dal N°413 al N°518 inclusive. 70».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

71. (71; 143; 71) 1831 gennaio-marzo

(in costola) «Rescrit.^{ti} e Ordini Sovrani dei Mesi di Gennajo, Febbrajo e Marzo 1831. Dal N°1 al N°111 inclusive. 71».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

72. (72; 144; 72) 1831 aprile-giugno

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Aprile, Maggio, e Giugno 1831. Dal N°112 al N°257 inclusive. 72».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

73. (73; 145; 73) 1831 luglio-settembre

(in costola) «Rescritti e Ordini Sovrani dei Mesi di Luglio, Agosto, e Settembre 1831. Dal N°258 al N°413 inclusive. 73».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

74. (74; 146; 74) 1831 ottobre-dicembre

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Ottobre, Novembre, e Dicembre 1831. Dal N°414 al N°568 inclusive. 74».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

75. (75; 152; 75) 1832 gennaio-marzo

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Gennajo, Febbrajo, e Marzo 1832. Dal N°1 al N°[117] inclusive. 75».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

76. (76; 153; 76) 1832 aprile-giugno

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Aprile, Maggio, e Giugno 1832. Dal N°118 al N°232 inclusive. 76».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

77. (77; 154; 77) 1832 luglio-settembre

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Luglio, Agosto, e Settembre 1832. Dal N°233 al N°365 inclusive. 77».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

78. (78; 155; 78) 1832 ottobre-dicembre

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Ottobre, Novembre, e Dicembre 1832. Dal N°366 al N°462 inclusive. 78».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

79. (79; 161; 79) 1833 gennaio-marzo

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Gennajo, Febbrajo, e Marzo 1833. Dal N°1 al N°141 inclusive. 79».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

80. (80; 162; 80) 1833 aprile-giugno

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Aprile, Maggio, e Giugno 1833. Dal N°142 al N°251 inclusive. 80».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

81. (81; 163; 81) 1833 luglio-settembre

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Luglio, Agosto, e Settembre 1833. Dal

N°252 al N°435 inclusive. 81».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

82. (82; 164; 82) 1833 ottobre-dicembre

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Ottobre, Novembre, e Dicembre 1833. Dal N°436 al N°574 inclusive. 82».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

83. (83; 170; 83) 1834 gennaio-marzo

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Gennajo, Febbrajo, e Marzo 1834. Dal Num.^{ro} 1 al 117 inclusive. 83».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

84. (84; 171; 84) 1834 aprile-giugno

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Aprile, Maggio, e Giugno 1834. Dal numero 118 al numero 272 inclusive. 84».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

85. (85; 172; 85) 1834 luglio-settembre

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Luglio, Agosto, e Settembre 1834. Dal numero 273 al numero 421 inclusive. 85».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

86. (86; 173; 86) 1834 ottobre-dicembre

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani dei Mesi di Ottobre, Novembre, e Dicembre 1834. Dal numero 422 al numero 562 inclusive. 86».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

87. (87; 178; 87) 1835 gennaio-marzo

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Gennajo, Febbrajo, e Marzo dell'Anno 1835. Dal numero 1 al numero 137 inclusive. 87».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

88. (88; 179; 88) 1835 aprile-giugno

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Aprile, Maggio, e Giugno dell'Anno 1835. Dal numero 138 al numero 271 inclusive. 88».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

89. (89; 180; 89) 1835 luglio-settembre

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Luglio, Agosto, e Settembre dell'Anno 1835. Dal numero 272 al numero 414 inclusive. 89».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

90. (90; 181; 90) 1835 ottobre-dicembre

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre dell'Anno 1835. Dal numero 415 al numero 517 inclusive. 90».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

91. (91; 187; 91) 1836 gennaio-marzo
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Gennajo, Febbrajo, e Marzo 1836. Dal N° 1 al Numero 142 inclusive. 91».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

92. (92; 188; 92) 1836 aprile-giugno
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Aprile, Maggio, e Giugno 1836. Dal Num° 143 a tutto il Num° 280. 92».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

93. (93; 189; 93) 1836 luglio-settembre
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Luglio, Agosto, e Settembre 1836. Dal N° 281 al Num° 429 inclusive. 93».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

94. (94; 190; 94) 1836 ottobre-dicembre
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 1836. Dal N° 430 a tutto il numero 562. 94».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

95. (95; 195; 95) 1837 gennaio-marzo
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Gennajo, Febbrajo, e Marzo 1837. Dal Numero 1 a tutto il Num.^{ro} 135. 95».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

96. (96; 196; 96) 1837 aprile-giugno
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Aprile, Maggio, e Giugno 1837. Dal Num. ro 136 al Numero 258 inclusive. 96».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

97. (97; 197; 97) 1837 luglio-settembre
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Luglio, Agosto, e Settembre 1837. Dal Numero 259 a tutto il Num.^{ro} 402. 97».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

98. (98; 198; 98) 1837 ottobre-dicembre
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Ottobre, Novembre, e Dicembre 1837. Dal Numero 403 a tutto il Num.^{ro} 543. 98».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

99. (99; 203; 99) 1838 gennaio-marzo
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Gennajo, Febbrajo, e Marzo 1838. Dal N° 1 a tutto il Numero 123. 99».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

100. (100; 204; 100) 1838 aprile-giugno
(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Aprile, Mag.^o, e Giugno 1838. Dal N° 124

a tutto il Num.^{ro} 243. 100».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

101. (101; 205; 101) 1838 luglio-settembre

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Luglio, Agosto, e Settembre 1838. Dal Numero 124 a tutto il N.^{ro} 374. 101».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

102. (102; 206; 102) 1838 ottobre-dicembre

(in costola) «Rescritti, e Ordini Sovrani Dei Mesi di Ottobre, Novembre, e Dicembre 1838. Dal N°375 a tutto il Num.^{ro} 496. 102».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. num.

103. (103; 211; 103) 1839 gennaio-luglio

(in costola) «Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani Dell' Anno 1839. Dal N° 1 a tutto il Num°80. N°103».

Filza tipo F leg. in cart. di cc. e fascc. num.

104. (104; 212; 104) 1839 luglio-ottobre

(in costola) «Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani Dell' Anno 1839. Dal N°81 a tutto il Num°134. N°104».

Filza tipo F leg. in cart. di cc. e fascc. num.

105. (105; 213; 105) 1839 ottobre-dicembre

(in costola) «Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani Dell' Anno 1839. Dal N°135 a tutto il Num°183. N°105».

Filza tipo F leg. in cart. di cc. e fascc. num.

106. (106; 218; 106) 1840 gennaio-giugno

(in costola) «Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani Dell' Anno 1840. Dal N°1 a tutto il Num°60. N°106».

Filza tipo F leg. in cart. di cc. e fascc. num.

107. (107; 219; 107) 1840 giugno-agosto

(in costola) «Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani Dell' Anno 1840. Dal N°61 a tutto il Num°100. N°107».

Filza tipo F leg. in cart. di cc. e fascc. num.

108. (108; 220; 108) 1840 settembre-ottobre

(in costola) «Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani Dell' Anno 1840. Dal N°101 a tutto il Num°150. N°108».

Filza tipo F leg. in cart. di cc e fascc. num.

109. (109; 221; 109) 1840 novembre-dicembre

(in costola) «Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani Dell' Anno 1840. Dal N°151 a tutto il Num°187. N°109».

Filza tipo F leg. in cart. di cc. e fascc. num.

110. (110; 225; [110]) 1841 gennaio-aprile
(in costola) «1841. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°1 al N°43. N°[11]0».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
111. (111; 226; [111]) 1841 aprile-agosto
(in costola) «1841. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°44 al N°109. N°[11]1».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
112. (112; 227; [112]) 1841 settembre-dicembre
(in costola) «1841. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°110 al N°163. N°[11]2».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
113. (113; 236; [113]) 1842 gennaio-aprile
(in costola) «1842. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°1 al N°60. N°[113] ».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
114. (114; 237; [114]) 1842 maggio-agosto
(in costola) «1842. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°61 al Numero 120. N°[11]4».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
115. (115; 238; [115]) 1842 settembre-dicembre
(in costola) «1842. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°121 al N°174. N°[115] ».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
116. (116; 248; [116]) 1843 gennaio-aprile
(in costola) «1843. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°1 al N°50. N°[11]6».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
117. (117; 249; N°[11]7) 1843 aprile-settembre
(in costola) «1843. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°51 al N°100. N°[11]7».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
118. (118; 250; N°[118]) 1843 settembre-dicembre
(in costola) «1843. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°101 al N°156. N°[118]».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
119. (119; 260; [119]) 1844 gennaio-aprile
(in costola) «1844. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°1 al N°60. [N°119]».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
120. (120; 261; 120) 1844 aprile-giugno
(in costola) «1844. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°61 al N°100bis. N°120».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
121. (121; 262; 121) 1844 giugno-settembre
(in costola) «1844. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°101 al N°150. N°121».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

122. (122; [263]; 122) 1844 ottobre-dicembre
(in costola) «1844. Rescritti, Motuproprj, e Ordini Sovrani. Dal N°151 al N°191. N°122».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

123. (123; [275]; 123) 1845 gennaio-maggio
(in costola) «1845. Rescritti, Motuproprj, e Ordini Sovrani. Dal N°1 al N°50. N°123».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

124. (124; [276]; 124) 1845 maggio-agosto
(in costola) «1845. Rescritti, Motuproprj, e Ordini Sovrani. Dal N°51 al N°100. N°124».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

125. (125; [277]; 125) 1845 agosto-dicembre
(in costola) «1845. Rescritti, Motuproprj, e Ordini Sovrani. Dal N°101 al N°161. N°125».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

126. (126; [287]; 126) 1846 gennaio-aprile
(in costola) «1846. Rescritti, Motuproprj, e Ordini Sovrani. Dal N°1 al N°50. N°126».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

127. (127; [288]; 127) 1846 aprile-agosto
(in costola) «1846. Rescritti, Motuproprj, e Ordini Sovrani. Dal N°51 al N°110. N°127».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

128. (128; [289]; 128) 1846 settembre-dicembre
(in costola) «1846. Rescritti, Motuproprj, e Ordini Sovrani. Dal N°111 al N°170. N°128».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

129. (129; [300]; 129) 1847 gennaio-maggio
(in costola) «1847. Rescritti, Motuproprj, e Ordini Sovrani. Dal N°1 al N°60. N°129».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

130. (130; 301; 130) 1847 maggio-agosto
(n costola) «1847. Rescritti, Motuproprj, e Ordini Sovrani. Dal N°61 al N°120. N°130».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

131. (131; 302; 131) 1847 agosto-novembre
(in costola) «1847. Rescritti, Motuproprj e Ordini Sovrani. Dal N°121 al N°180. N°131».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

132. (132; 303; 132) 1847 novembre-dicembre
(in costola) «1847. Rescritti, Motuproprj, e Ordini Sovrani. Dal N°181 al N°237. N°132».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

133. (133; 314; 133) 1848 gennaio-febbraio
(in costola) «1848. Rescritti, Motuproprj, e Ordini Sovrani. Dal N°1 al N°50. N°133».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

134. (134; 315; 134) 1848 febbraio-marzo

(in costola) «1848. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°51 al N°100. N°134».

A seguito della riforma del 9 marzo la documentazione fa riferimento non più al Governatore ma al Prefetto di Siena.

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num.

135. (135; [316]; 135) 1848 marzo-aprile

(in costola) «1848. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°101 al N°150. N°135».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num.

136. (136; 317; 136) 1848 aprile-maggio

(in costola) «1848. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°151 al N°200. N°136».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num.

137. (137; 318; 137) 1848 maggio-giugno

(in costola) «1848. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°201 al N°250. N°[13]7».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num.

138. (138; 319; 138) 1848 giugno-luglio

(in costola) «1848. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°251 al N°300. N°[13]8».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num.

139. (139; 320; 139) 1848 luglio-agosto

(in costola) «1848. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°301 al N°350. N°[13]9».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num.

140. (140; 321; 140) 1848 agosto-settembre

(in costola) «1848. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°351 al N°400. N°[14]0».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num.

141. (141; 322; 141) 1848 settembre

(in costola) «1848. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°401 al N°450. N°[14]1».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num.

142. (142; 323; 142) 1848 ottobre-novembre

(in costola) «1848. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°451 al N°500. N°[14]2».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num.

143. (143; 324; 143) 1848 dicembre

(in costola) «1848. Rescritti, Motupropri, e Ordini Sovrani. Dal N°501 al N°550. N°[14]3».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num.

2. MINUTE DI PARTECIPAZIONI

La serie contiene le minute degli affari 'partecipati' dal Governatore di Siena agli uffici centrali di Firenze quali la Presidenza del Buon Governo e la Segreteria di Stato. Minute dei rapporti periodici sulla situazione dei vicariati del compartimento, quelle relative allo «stato» della giustizia economica o alla situazione dei forzati liberati; minute di suppliche (spesso è presente copia della supplica stessa) o relative all'invio alla Dominante dei rendiconti dei luoghi Pii della città; minute riguardanti il rimborso delle spese «segrete» degli esecutori di polizia ovvero quelle testimonianti l'avvenuta ammissione di uomini e donne ad istituzioni religiose: prova di questi affari e di molti altri si ritrova analizzando la serie. Non di rado è presente la copia o l'originale degli stessi documenti (rendiconti, regolamenti, ecc.) che hanno dato avvio al caso. Gli affari, suddivisi in fascicoli per mesi, trovano riscontro nei registri di protocollo (serie n.16). La serie si interrompe nel 1838.

144. (144; 12; [1]) 1814 agosto-1816 dicembre
(in costola) «Minute di Partecipazioni. Dall'Agosto 1814 a tutto Decemb.^e 1816».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

145. (145; 22; [2]) 1817
(in costola) «Minute di Partecipazioni.ⁿ Dal Genna.^{ro} a tutto Xbre 1817».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

146. (146; 34; [3]) 1818
(in costola) «Minute di Partecipazioni.ⁿⁱ Dal Gennaro a tutto Decemb. 1818».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

147. (147; 44; [4]) 1819
(in costola) «Minute di Partecipazioni.ⁱ Dal Gennaro a tutto Dicembre 1819».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

148. (148; 54; [5]) 1820
(in costola) «Minute di Partecipazioni.ⁱ Dal Gennaro a tutto Dicembre 1820».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

149. (149; 63; [6]) 1821
(in costola) «Minute di Partecipazioni.ⁿⁱ Dal Gennaro a tutto Decemb.^e 1821».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

150. (150; 72; [7]) 1822
(in costola) «Minute di Partecipazioni.ⁿⁱ Dal Gennaro a tutto Dicembre 1822».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

151. (151; 81; [8]) 1823
(in costola) «Minute di Partecipazioni. Dal Gennaro a tutto Decemb.^e 1823».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

152. (152; 88; [9]) 1824

(in costola) «Minute di Partecipazioni. Dal Gennaio a tutto Dicembre 1824».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

153. (153; 95; [10]) 1825

(in costola) «Minute di Partecipazioni. Dal Gennaio a tutto Decemb.^o 1825».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

154. (154; 103; [11]) 1826

(in costola) «Minute di Partecipazion.ⁱ Dal Gennaio a tutto Dicembre 1826».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

155. (155; 113; [12]) 1827

(in costola) «Minute di Partecipazioni. Dal Gennaio a tutto Dicembre 1827».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

156. (156; 122; [13]) 1828

(in costola) «Minute di Partecipaz.ⁿⁱ Dal Gennaio a tutto Decemb.^o 1828».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

157. (157;131; [1]4) 1829

(in costola) «Minute di Partecipazioni. Dal Gennaio a tutto Dicembre 1829».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

158. (158; 139; [1]5) 1830

(in costola) «Minute di Partecipazioni. Dal Genn.^{io} a tutto Dicembre 1830».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

159. (159; 147; [1]6) 1831

(in costola) «Minute di Partecipazioni. Dal Gennajo a tutto Dicembre 1831».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

160. (160; 156; 17) 1832

(in costola) «Minute di Partecipazioni. Dal Genn.^o a tutto Dicembre 1832. 17».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

161. (161; 165; 18) 1833

(in costola) «Minute di Partecipazioni. Dal 1^o Gennajo a tutto Dicembre 1833. 18».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

162. (162; 174; 19) 1834

(in costola) «Minute di Partecipazioni. Dal 1. mo Gennajo a tutto Dicembre 1834. 19».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

163. (163; 182; 20) 1835

(in costola) «Minute di Partecipazioni. Dal 1. mo Gennajo a tutto Dicembre 1835. 20».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

164. (164; 191; 21) 1836
(in costola) «Minute di Partecipazio.ⁿⁱ dell'Anno 1836. 21».
Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

165. (165; 199; 22) 1837
(in costola) «Minute di Partecipazio.ⁿⁱ dell'Anno 1837. 22».
Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

166. (166; 207; 23) 1838
(in costola) «Minute di Partecipazioni dell'Anno 1838. 23»
Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

3. MINUTE DI COMMISSIONI

La serie contiene le minute delle commissioni inviate dal Luogotenente Generale ai giudicanti locali e ai magistrati cittadini: Vicari e Potestà del compartimento, autorità comunitative, Auditore di Governo, Cancelliere criminale, Provveditore della Camera di Soprintendenza comunitativa o dell'Università, Comandante di Piazza, Rettore dell'Ospedale e dell'Opera del Duomo ecc., cui il Governatore chiedeva pareri, verifiche e chiarimenti in merito a suppliche o istanze in qualche modo attinenti le mansioni delegate a ciascuno di questi funzionari, ovvero incaricava gli stessi dell'applicazione di ordini e provvedimenti. Spesso sono presenti, con le minute, la supplica o la copia dell'istanza che ha dato origine all'affare. Come per le *partecipazioni*, anche le 'Minute di commissioni' trovano riscontro nei registri di protocollo (serie n.16).

167. (167; 13; [1]) 1814 settembre-1816
(in costola). «Minute di Commissio.ⁿⁱ Dal 7.bre 1814 a tutto Xbre 1816».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

168. (168; 21; [2]) 1817
(in costola). «Minute di Commissio.ⁿⁱ Dal Gennaio a tutto Xbre 1817».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

169. (169; 35; [3]) 1818
(in costola). «Minute di Commissio.ⁿⁱ Dal Gennaio a tutto Decemb. 1818».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

170. (170; 45; [4]) 1819
(in costola). «Minute di Commissio.ⁿⁱ Dal Gennaio a tutto Decemb. 1819».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

171. (171; 55; [5]) 1820
(in costola). «Minute di Commissio.ⁿⁱ Dal Gennaio a tutto Dicembre 1820».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

172. (172; 64; [6]) 1821
(in costola). «Minute di Commissioni Dal Gennaro a tutto Decemb.^e 1821».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.
173. (173; 73; [7]) 1822
(in costola). «Minute di Commissioni Dal Gennaro a tutto Dicembre 1822».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.
174. (174; 82; [8]) 1823
(in costola). «Minute di Commissioni Dal Gennaro a tutto Decemb.^e 1823».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.
175. (175; 89; [9]) 1824
(in costola). «Minute di Commissioni Dal Gennaro a tutto Dicembre 1824».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.
176. (176; 96; [10]) 1825
(in costola). «Minute di Commissioni Dal Gennaro a tutto Decemb.^e 1825».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.
177. (177; 104; [11]) 1826
(in costola). «Minute di Commissioni Dal Gennaro a tutto Dicembre 1826».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.
178. (178; 114; [12]) 1827
(in costola). «Minute di Commissioni Dal Gennaro a tutto Dicembre 1827».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.
179. (179; 123; [13]) 1828
(in costola). «Minute di Commissioni Dal Gennaro a tutto Dicembre 1828».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.
180. (180; 132; [14]) 1829
(in costola). «Minute di Commissioni Dal Gennaro a tutto Dicembre 1829».
Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.
181. (181; 140; [15]) 1830
(in costola). «Minute di Commissioni Dal Gennajo a tutto Dicembre 1830».
Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.
182. (182; 148; [16]) 1831
(in costola). «Minute di Commissioni dal Gennajo a tutto Dicem.^{bre} 1831».
Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.
183. (183; 157; [17]) 1832
(in costola). «Minute di Commissioni Dal Genn^o a tutto Dicembre 1832».
Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

184. (184; 166; [18]) 1833

(in costola). «Minute di Commissioni Dal primo Gennaio a tutto Xbre 1833».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

185. (185; 175; [19]) 1834

(in costola). «Minute di Commissioni Dal 1.mo Genn.º a tutto Dicembre 1834».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

186. (186; 183; [20]) 1835

(in costola). «Minute di Commissioni Dal 1 Gennajo a tutto Dicembre 1835».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

187. (187; 192; [21]) 1836

(in costola). «Minute di Commissioni Dall' Anno 1836».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

188. (188; 200; [22]) 1837

(in costola). «Minute di Commissioni Dall' Anno 1837».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

189. (189; 208; [23]) 1838

(in costola). «Minute di Commissioni Dall' Anno 1838».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

4. AFFARI PROTOCOLLATI

La serie, composta di 81 unità, contiene gli affari che, essendo di competenza governativa, venivano «protocollati» all'interno della Segreteria del Regio Governo. Nelle buste si trova perciò riferimento a questioni inerenti alla gestione della potestà economica (forzati liberati, trasgressioni ai regolamenti di polizia municipale, richiesta di revoca di precetti, istruzione in generale di processi economici), richiesta di «gite» e «mute» di giudicanti ed esecutori di polizia, permessi per feste private, spettacoli pubblici o per palii, affari inerenti l'ordine pubblico o l'avvio di opere pubbliche, richieste di ammissioni ad esami per la matricola medica o notarile, visita a spezierie, richieste di rilascio patenti, questioni relative la gestione quotidiana di enti pubblici (ospedale Santa Maria della Scala, Collegio Tolomei, Deposito di mendicità e dei dementi, ecc.) o l'ammissione di individui agli stessi. La documentazione, che si compone delle minute degli affari, si divide in fascicoli mensili, all'interno dei quali a ciascuna *carta* è assegnato un numero progressivo; il mese (espresso in numeri romani) e il numero costituiscono il riferimento attraverso cui dai registri di protocollo (serie n.16) si rimanda a tale documentazione.

A partire dal 1838 le diverse questioni incluse nella presente serie sarebbero state suddivise per tipologia documentaria, andando a costituire le successive serie degli "Affari di competenza governativa", dei "Sussidi, pensioni e gratificazioni" e degli "Affari governativi pendenti".

190. (190; 14; 1) 1814 luglio-1816 dicembre
(in costola) «Affari non protocollabili spediti da S.E. il Sig.^{re} Governatore dal Lug.^o 1814 a tutto l'anno 1816».

Nonostante l'indicazione riportata in costola, solo un fascicolo (pur consistente) comprende gli affari non protocollabili perché non riferibili all'ufficio del Governatore.

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

191. (191; 15; 2) 1816
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Governatore nell'Anno 1816».

Busta tipo F raccolta in busta tipo B in cart. di cc. e fascc. n.n.

192. (192; 23; 3) 1817 gennaio-luglio
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Governat.^e ne' Mesi di Gennaio, Feb.^o, Marzo, Aple, Mag.^o, Giug.^o e Lug.^o 1817».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

193. (193; 24; [4]) 1817 agosto-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Governatore ne' Mesi di Agosto, 7mb.e, 8bre, 9bre, e Xbre 1817».

Busta tipo F in cart. di cc. e fascc. n.n.

194. (194; 36; [5]) 1818 gennaio-marzo
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Gover.^e ne' Mesi di Gen.^o, Feb.^o e Marzo 1818».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

195. (195; 37; [6]) 1818 aprile-giugno
(in costola) «Affari di Protocollo speditiⁱ da S.E. il Sig.^{re} Gover.^e ne' Mesi di Aple Mag.^o e
Giugno 1818».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

196. (196; 38; [7]) 1818 luglio-dicembre
(in costola) «Affari di Protoco.^{lo} spediti da S.E. il Sig.^{re} Gover.^e dal Mese di Luglio a tutto
Dicembre 1818».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

197. (197; 46; 8) 1819 gennaio-aprile
(in costola) «Affari di Protoco.^{lo} spediti da S.E. il Sig.^{re} Gover.^e dal Mese di Gen.^{ro} a tutto Aprile
1819».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

198. (198; 47; 9) 1819 maggio-agosto
(in costola) «Affari di Protoco.^{lo} spediti da S.E. il Sig.^{re} Gover.^{re} dal Mese di Mag.^o a tutto
Agosto 1819».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

199. (199; 48; 10) 1819 settembre-dicembre
(in costola) «Affari di Protoco.^{lo} spediti da S.E. il Sig.^{re} Gover.^{re} dal Mese di 7bre a tutto
Dicembre 1819».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

200. (200; 56; 11) 1820 gennaio-aprile
(in costola) «Affari di Protocol.^o spediti da S.E. il Sig.^{re} Gover.^{re} dal Mese di Genna^{io} a tutto
Aprile 1820».

Busta tipo F in cart. di cc. n.n.

201. (201; 57; [12]) 1820 maggio-luglio
(in costola) «Affari di Protocol.^o spediti da S.E. il Sig.^{re} Gover.^e dal Mese di Maggio a tutto
Luglio 1820».

Busta tipo F in cart. di cc. n.n.

202. (202; 58; 13) 1820 agosto-dicembre
(in costola) «Affari di Protocol.^o spediti da S.E. il Sig.^{re} Gover.^{re} dal Mese di Agosto a tutto Xbre
1820».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

203. (203; 65; 14) 1821 gennaio-giugno
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Govern.^{re} dal Mese di Genn.^{ro} a tutto
Giugno 1821».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

204. (204; 66; 15) 1821 luglio-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Gover.^e dal Mese di Luglio a tutto
Decem.^{bre} 1821».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

205. (205; 74; 16) 1822 gennaio-giugno
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Governatore dal Mese di Gennaio a tutto Giugno 1822».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

206. (206; 75; 17) 1822 luglio-settembre
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Govern.^{re} dal Mese di Lug.^o a tutto Sette.
^{bre} 1822».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

207. (207; 76; 18) 1822 ottobre-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Govern.^c dal Mese di Otto.^{bre} a tutto
Dicem.^{bre} 1822».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

208. (208; 83; 19) 1823 gennaio-giugno
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Govern.^{re} dal Mese di Gen.^{ro} a tutto
Giug.^o 1823».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

209. (209; 84; 20) 1823 luglio-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Govern.^{re} dal Mese di Lug.^o a tutto
Dicem.^{bre} 1823».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

210. (210; 90; 21) 1824 gennaio-giugno
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Govern.^{re} dal Mese di Gen.^{ro} a tutto
Giugno 1824».

Busta tipo I in cart. di cc. e fascc. n.n.

211. (211; 91; 22) 1824 luglio-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo spediti [d]a S.E. il Sig.^{re} Govern.^{re} dal Mese di Luglio a tutto
Dicem.^{bre} 1824».

Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fascc. n.n.*

212. (212; 97; 23) 1825 gennaio-giugno
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Govern.^{re} dal Mese di Gen.^{ro} a tutto Giug.^o
1825».

Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*

213. (213; 98; 24) 1825 luglio-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Govern.^{re} dal Mese di Luglio a tutto
Dicem.^{bre} 1825».

Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*

214. (214; 105; 25) 1826 gennaio-maggio
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Governat.^c dal Mese di Genn.^o a tutto
Mag. 1826».

Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fascc. n.n.*

215. (215; 106; 26) 1826 giugno-settembre

(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Governat.^e dal Mese di Giug.^o a tutto Settemb.^e 1826».

Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*

216. ([216; 107; 27]) 1826 ottobre-dicembre

(in costola) [«Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Governat.^e dal Mese di Ottob.^e a tutto Decem.^{bre} 1826»].

Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fascc. n.n.*

217. (217; 115; 28) 1827 gennaio-aprile

(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Govern.^{re} dal Mese di Gen.^{ro} a tutto Aprile 1827».

Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*

218. (218; 116; 29) 1827 maggio-agosto

(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Govern.^{re} dal Mese di Mag.^o a tutto Ago.^{lo} 1827».

Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*

219. (219; 117; 30) 1827 settembre-dicembre

(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Gov.^{re} dal Mese di Settem.^{bre} a tutto Dec.^{bre} 1827».

Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*

220. (220; 124; 31) 1828 gennaio-luglio

(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Governat.^{re} dal Mese di Genn.^o a tutto Luglio 18[28] ».

Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*

221. (221; 125; [32]) 1828 agosto-dicembre

(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Govern.^{re} dal Mese di Ag.^{to} a tutto Xmb.^e 1828».

Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*

222. ([222; 133; 33]) 1829 gennaio-luglio

(in costola) [«Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Governat.^e dal Mese di Genn.^o a tutto Luglio 1829»].

Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*

223. (223; 134; 34) 1829 agosto-dicembre

(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Governat.^{re} dal Mese di Ag.^{to} tutto Decemb.^e 1829».

Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*

224. (224; 141; 35) 1830 gennaio-giugno

(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Governat.^{re} dal Mese di Gen.^{ro} a tutto Giugno 1830».

Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fascc. n.n.*

225. (225; 142; 36) 1830 luglio-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Governatore dal Mese di Lugl.^o a tutto Dicembre 1830».
Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fascc. n.n.*
226. (226; 149; 37) 1831 gennaio-giugno
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig.^{re} Governatore dal Mese di Gen.^o a tutto Giugno 1831».
Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fascc. n.n.*
227. (227; [150; 38]) 1831 luglio-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig. Governatore dal Mese di Luglio a tutto Dicembre 1831».
Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*
228. (228; 158; 39) 1832 gennaio-aprile
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig. Governatore di Siena. Dal mese di Gennajo a tutto Aprile 1832».
Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*
229. (229; 159; 40) 1832 maggio-agosto
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da Sua Eccellen[za] il Sig. Governatore di Siena dal Mese di Maggio a tutto Agosto 1832».
Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fascc. n.n.*
230. (230; [160; 41]) 1832 settembre-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S. Eccellenza il Signor Governatore di Siena. Dal mese di Settemb[re] a tutto Dicembre 1832».
Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fascc. n.n.*
231. (231; [167; 42]) 1833 gennaio-aprile
(in costola) [«Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig. Governatore di Siena. Dal 1° Gennajo a tutto Aprile 1833»].
Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*
232. (232; [168; 43]) 1833 maggio-agosto
(in costola) «Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig. Governatore di Siena. Dal 1° Maggio a tutto Agosto 1833».
Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fascc. n.n.*
233. (233; [169; 44]) 1833 settembre-dicembre
(in costola) [«Affari di Protocollo spediti da S.E. il Sig. Governatore di Siena. Dal 1° Settembre a tutto Dicembre 1833»].
Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fascc. n.n.*
234. (234; [176; 45]) 1834 gennaio-giugno
(in costola) «Affari di Protoc.^{ollo} Spediti da Sua Eccellenza il Signor Governatore di Siena. Dal 1° Gennaio a tutto Giugno 1834».
Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fascc. n.n.*

235. (235; 177; [46]) 1834 luglio-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo^{lo} Spediti da Sua Eccellenza il Signor Governatore di Siena. Dal 1 Luglio a tutto Dicembre 1834».
Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fasc. n.n.*
236. (236; 184; [47]) 1835 gennaio-giugno
(in costola) «Affari di Protocollo Spediti da Sua Eccellenza il Signor Governatore di Siena. Dal 1^{mo} Gennajo a tutto Giugno dell'Anno 1835».
Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fasc. n.n.*
237. (237; [185; 48]) 1835 luglio-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo Spediti da Sua Eccellenza il Signor Governatore di Siena. Dal 1 Luglio a tutto Dicembre dell'Anno 1835».
Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fasc. n.n.*
238. (238; [193; 49]) 1836 gennaio-giugno
(in costola) «Affari di Protocollo^{lo} Spediti da Sua Eccellenza^{za} il Signor Governatore^{re} di Siena. Dal primo Gennajo a tutto Giugno dell'Anno 1836».
Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fasc. n.n.*
239. (239; [194; 50]) 1836 luglio-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo^{lo} Spediti da Sua Eccellenza il Signor Governatore di Siena. Dal primo Luglio a tutto Dicembre 1836».
Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fasc. n.n.*
240. (240; [201; 51]) 1837 gennaio-giugno
(in costola) «Affari di Protocollo^{lo} Spediti da Sua Eccellenza^{za} il Signor Governatore di Siena. Dal primo Gennajo a tutto Giugno 1837».
Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fasc. n.n.*
241. (241; 202; 52) 1837 luglio-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo Spediti da Sua Eccellenza^{za} il Signor Governatore di Siena. Dal primo Luglio a tutto Dicembre 1837».
Busta tipo F in cart. di cc. e fasc. n.n.
242. (242; 209; 53) 1838 gennaio-giugno
(in costola) «Affari di Protocollo^{lo} Spediti da S. Eccellenza^{za} il Sig. Governatore di Siena. Dal 1^o Gennajo a tutto Giugno 1838».
Busta tipo F in cart. di cc. e fasc. n.n.
243. (243; 210; 54) 1838 luglio-dicembre
(in costola) «Affari di Protocollo^{lo} Spediti da S. Eccellenza^{za} il Sig. Governatore di Siena. Dal 1^o Lug. a tutto Dicembre 1838».
Busta tipo F in cart. di cc. e fasc. n.n.

5. AFFARI DI COMPETENZA GOVERNATIVA

Compresi indistintamente, fino al 1838, nella serie «Affari protocollati», a partire dall'anno successivo le diverse questioni trattate dalla Segreteria del Regio Governo vennero raccolte per *tipologia* documentaria: ogni filza andò cioè a comprendere più fascicoli, ciascuno dei quali composto da una specifica documentazione; all'interno dei singoli fascicoli gli atti furono ordinati per cronologia. Se le richieste di sussidi andarono a formare serie a parte, la documentazione compresa nelle presente serie riguardò, dunque, tutti gli affari trattati dal Governatore, tanto di carattere amministrativo (mute e gite, nomine di giurisdicenti, bilanci di enti cittadini, ecc.) che di polizia (censura, ordini relativi ai forestieri, feste e pali, ecc.) fino ad allora raccolti senza distinzione negli 'Affari protocollati'. Gli stessi registri di protocollo (serie n.16) rispecchiano questa nuova situazione, rimandando direttamente, per ciascun anno, alla tipologia documentaria cui l'affare si riferisce.

244. (244; 215) 1839

(in costola) «1839. Teatri, Feste, Pali; Gite e Riposi; Movime.^{to} del Corpo di polizia; Mute e Nomine di Giurisdicenti e affari diversi risolti dal Gover.^{re} di Siena».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.

Filza tipo Q leg. in cart. di cc. e fasc.

245. (245; [216]) 1839

(in costola) «1839 [Ordini sui forestieri; Bilanci di Previsione e rendimenti di conti; Regi ospizi dei Maschi e Femmine; Ordini della R. Censura; Impediti annegamenti; Tumulazioni; Spezierie; Spese di Polizia; Semestrali dei Gonfalonieri; Affari notariali; Occupazioni di suolo pubblico; Guardie campestri]».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.

Filza tipo Q leg. in cart. di cc. e fasc.

246. (246; [223]) 1840

(in costola) «1840 [Teatri, Feste, Pali; Gite e Riposi; Movimento del Corpo di polizia; Mute e Nomine di Giurisdicenti e affari diversi risolti dal Governatore di Siena]».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.

Filza tipo Q leg. in cart. di cc. e fasc.

247. (247; [224]) 1840

(in costola) «1840 [Ordini sui forestieri; Bilanci di Previsione e rendimenti di conti; Regi ospizi dei Maschi e Femmine; Ordini della R. Censura; Impediti annegamenti; Tumulazioni; Spezierie; Spese di Polizia; Semestrali dei Gonfalonieri; Affari notariali; Occupazioni di suolo pubblico; Guardie campestri]».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.

Filza tipo Q leg. in cart. di cc. e fasc.

248. (248; 230) 1841

(in costola) «1841 Occupaz.ⁿⁱ di Suolo Pubb.^o; Movimen^{to} del Corpo di Polizi^a; Spezierie; Tumulazioni; Semestrali dei Gonfalon.^{ri}; Impediti Annegamenti; Bilanci, e Rendiconti; Mute e Nom.^{ne} di Giurisdicenti».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

249. (249; 231) 1841

(in costola) «1841. Affari Notariali; Feste; Pali; Teatri».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

250. (250; 232) 1841

(in costola) «1841. Guardie Campestri; Salvacondotti; Introduzione d'Armi; Benefizi Ecclesiastici; Regi Ospizi; Gite».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

251. (309; 233) 1841

(in costola) «1841. Affari diversi risolti, o approvati dal Governo locale; Ordini sulla Censura; Ordini sui Forestieri; Spese di Polizia».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

252. (251; 242). 1842

(in costola) «1842. Occupazioni di Suolo pubblico; Movimen^{to} del Corpo di polizia; Spezierie; Tumolazioni; Semestrali dei Gonfalonieri; Impediti Annegamenti; Bilanci, e Rendiconto; Mute, o Nom.^{ne} di Giusdic.^{ti}, Impiegati».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

253. (252; 243) 1842

(in costola) «1842. Affari Notariali; Feste, Pali, Teatri».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

254. (253; 244). 1842

(in costola) «1842. Guardie Campestri; Salvacondotti; Introduzione d'Armi; Benefizi Ecclesiastici; Regi Ospizi; Gite».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

255. (310; 245) 1842

(in costola) «1842. Affari diversi risolti, o approvati dal Governo locale; Ordini sulla Censura; Ordini sui Forestieri; Spese di Polizia».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

256. (254; 254). 1843

(in costola) «1843. Occupaz.ⁿⁱ di Suolo pubblico; Movim.^{to} del Corpo di polizia; Spezierie; Tumolazioni; Semestrali dei Gonfalonieri; Impediti Annegamenti; Mute, o Nom.^{ne} di Giusdic.^{ti}, Impieg.^{ti}; Comandi Militari».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

257. (255; 255) 1843

(in costola) «1843. Affari Notariali; Feste, Pali, Teatri».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

258. (256; 256) 1843

(in costola) «1843. Guardie Campestri; Salvacondotti; Introduzione d'Armi; Benefizi Ecclesiastici; Regi Ospizi; Gite».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

259. (311; 257) 1843

(in costola) «1843. Affari diversi risolti, o approvati dal Governo locale; Ordini sulla Censura; Ordini sui Forestieri; Spese di Polizia».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

260. (257; 258) 1843

(in costola) «1843. Bilanci e Rendiconto».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

261. (258; [267]) 1844

(in costola) «1844. Bilanci e Rendiconto; Mute, o Nomine di Giusd.ⁱ o Impiegati; Semestrali dei Gonfa.; Affari Notariali».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

262. (259; 268). 1844

(in costola) «1844. Spezierie; Regi Ospizi; Guardie Campestri; Introd. D'Armi; Tumulazioni; Occupazioni etc.; Benef.ⁱ Ecclesiastici; Comandi Militari; Armi – Licenze».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

263. (260; 269). 1844

(in costola) «1844. Ordini sulla Censura; Ordini sui Forestieri, Movimenti del Corpo Civile di Polizia, Spese Segrete di Polizia».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

264. (312; 270) 1844 gennaio-giugno

(in costola) «1844. Affari diversi risolti, o approvati dal Governo locale. Dal N°1 al n°60».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num.

265. (313; 271) 1844 giugno-dicembre

(in costola) «1844. Affari diversi risolti, o approvati dal Governo locale. Dal N°61 al n°119». *Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num.*

266. (318; 272) 1844

(in costola) «1844. Gite; Premi per impediti annegamenti e prestati soccorsi; Salvacondotti». La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola. *Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.*

267. (319; 273) 1844

(in costola) «1844. Feste, Teatri, Spettacoli». *Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num. 115.*

268. (261; 281) 1845

(in costola) «1845. Bilanci e Rendiconto; Mute, o Nomine di Impiegati o Giusd.ⁱ; Semestrali dei Gonfa.^{ri}; Affari Notariali». La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola. *Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.*

269. (262; 282) 1845

(in costola) «1845. Spezierie; Regi Ospizi; Guardie Campestri, Introd.^{ne} d'Armi; Tumulazioni; Occupazioni; Benef.ⁱ Ecclesiast.ⁱ; Comandi Militari; Armi – Licenze». La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola. *Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.*

270. (263; 283). 1845

(in costola) «1845. Ordini sulla Censura; Ordini sui Forestieri; Movimenti del Corpo Civile di Polizia; Spese Segrete di Polizia». La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola. *Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.*

271. (314; 284) 1845

(in costola) «1845. Affari diversi risolti, o approvati dal Governo locale». *Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num. 67.*

272. (320; 285) 1845

(in costola) «1845. Gite; Premi per soccorsi; Salvacondotti». La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola. *Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.*

273. (321; 286) 1845

(in costola) «1845. Feste, Teatri, Spettacoli». *Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num. 119.*

274. (264; [293]) 1846

(in costola) «1846. Bilanci, Rendiconto; Mute o Nomine di Impiegati Giusd.^{ti}; Semestrali dei Gonfal; Affari Notariali».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc.

275. (265; 294) 1846

(in costola) «1846. Spezierie; Regj Ospizi; Guardie Campestri; Introd.^{ne} d'Armi; Tumulazioni; Occupazioni; Benef.^{zi} Ecclesiastici; Comandi Militari; Armi – Licenze».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc.

276. (266; 295). 1846

(in costola) «1846. Ordini sulla Censura; Ordini sui Forestieri; Movimento del Corpo Civile di Polizia; Spese Segrete di Polizia».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc.

277. (315; [296]) 1846

(in costola) «1846. Affari diversi risolti, o approvati dal Governo locale».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num. 64

278. (322; 297) 1846

(in costola) «1846. Gite; Premi per Soccorsi; Salvacondotti».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc.

279. (323; 298) 1846

(in costola) «1846. Feste, Teatri, Spettacoli».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num. 121.

280. (267; 307) 1847

(in costola) «1847. Bilanci e Rendicont^o; Mute, Nomine di Impiegati Giusdic.^{ti}; Semest.^{le} dei Gonfalo.^{ri}; Affari Notariali».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc.

281. (268; 308) 1847

(in costola) «1847. Spezierie; Regj Ospizi; Guardie Campest.ⁱ; Introd.^{ne} d'Armi; Tumulazioni; Occupazioni».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc.

282. (269; 309) 1847

(in costola) «1847. Ordini sulla Censura; Ordini sui Forestieri; Movim.^{to} del Corpo Civile di Polizia; Spese Segrete di Polizia».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc.

283. (316; 310) 1847

(in costola) «1847. Affari diversi risolti, o approvati dal Governo locale».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num. 66.

284. (324; 311) 1847

(in costola) «1847. Gite; Premi per Soccorsi; Salvancondotti».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

285. (325; 312) 1847

(in costola) «1847. Feste, Teatri, Spettacoli».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num. 80.

286. (270; 328) 1848

(in costola) «1848. Bilanci; Impiegati; Gonfalonieri; Notari; Forestieri; Censura; Spezierie; Ospizi; Guardie; Armi; Tumolazioni; Occupazioni; Benefizi».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

287. (326; 330) 1848

(in costola) «1848. Feste; Gite; Premi; Salvancondotti».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola.

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc.

288. (317; [329]) 1848

(in costola) «1848. Affari diversi risolti dalla Prefettura. Dal N°1 al N°130».

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. num.

6. SUSSIDI, PENSIONI E GRATIFICAZIONI

Dopo aver fatto parte della serie «Affari protocollati» fino al 1838, a partire dall'anno successivo la documentazione relativa alle pensioni, ai sussidi e alle gratificazioni andò a formare una distinta serie. Ciascuna delle pratiche, ordinate cronologicamente, comprende tutta la documentazione prodotta a seguito di suppliche rivolte al Sovrano dai sudditi del compartimento senese: minute delle istanze di sussidio o pensione inviate dalla Segreteria del Regio Governo agli uffici centrali (Presidenza del Buon Governo, Consulta, ecc.); minute delle richieste di pareri e chiarimenti inviati dalla stessa Segreteria ad ufficiali periferici; documento di risposta di Firenze alla istanza presentata; minuta di 'partecipazione' al postulante dell'esito della richiesta. Le pratiche trovano riscontro nei registri di protocollo (serie n.16).

289. (271; 214) 1839

(in costola) «1839. Sussidi, Pensioni e Gratificazioni. Dal N°1 a tutto il N°185».

Filza tipo F leg. in cart. di cc. e fasc. num.

290. (272; [222]) 1840
(in costola) «1840. Sussidi, Pensioni e Gratificazioni. Dal Num°1 a tutto il Num.°170».
Filza tipo F leg. in cart. di cc. e fascc. num.
291. (273; 228) 1841
(in costola) «1841. Sussidi, Gratificazioni, e Pensioni. Dal N°1 al N°100».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
292. (274; 229) 1841
(in costola) «1841. Sussidi, Gratificazioni, e Pensioni. Dal N°101 al N°200».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
293. (275; [239]). 1842
(in costola). «1842. Sussidi, Gratificazioni, e Pensioni. Dal N°1 al N°70».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
294. (276; [240]). 1842
(in costola). «1842. Sussidi, Gratificazioⁿⁱ, e Pensioni. Dal N°71 al N°150».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
295. (277; 241). 1842
(in costola). «1842. Sussidi, Gratificazⁿⁱ, e Pensioni. Dal N°151 al N°221».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
296. (278; 251). 1843 gennaio-marzo
(in costola). «1843. Sussidj, Gratificazioⁿⁱ, e Pensioni. Dal N°1 al N°80».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
297. (279; 252) 1843 aprile-agosto
(in costola). «1843. Sussidj, Gratificazⁿⁱ, e Pensioni. Dal N°81 al N°160».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
298. (280; 253) 1843 agosto-dicembre
(in costola). «1843. Sussidj, Gratificazⁿⁱ, e Pensioni. Dal N°161 al N°241».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
299. (281; 264) 1844 gennaio-maggio
(in costola). «1844. Sussidj, Gratificazioni, Pensioni et. Dal N°1 al N°80».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
300. (282; 265) 1844 maggio-settembre
(in costola). «1844. Sussidj, Gratificazioni, Pensioni et. Dal N°81 al N°160».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
301. (283; 266) 1844 settembre-dicembre
(in costola). «1844. Sussidj, Gratificazioni, Pensioni et. Dal N°161 al N°250».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

302. (284; 278). 1845 gennaio-maggio
(in costola). «1845. Sussidj, Gratificazioni, Pensioni. Dal N°1 al N°80».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
303. (285; 279). 1845 maggio-settembre
(in costola). «1845. Sussidj, Gratificazioni, Pensioni. Dal N°81 al N°160».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
304. (286; 280). 1845 settembre-dicembre
(in costola). «1845. Sussidj, Gratificazioni, Pensioni. Dal N°161 al N°235».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
305. (287; 290). 1846 gennaio-aprile
(in costola). «1846. Sussidj, Gratificazioni, Pensioni. Dal N°1 al N°80».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
306. (288; 291). 1846 aprile-settembre
(in costola). «1846. Sussidj, Gratificazioni, Pensioni. Dal N°81 al N°170».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
307. (289; 292). 1846 settembre-dicembre
(in costola). «1846. Sussidj, Gratificazioni, Pensioni. Dal N°171 al N°243».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
308. (290; 304) 1847 gennaio-marzo
(in costola) «1847. Sussidi, Gratificazioni, Pensioni. Dal N°1 al n°70».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
309. (291; 305) 1847 marzo-luglio
(in costola) «1847. Sussidi, Gratificazioni, Pensioni. Dal N°71 al n°140».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
310. (292; 306) 1847 luglio-dicembre
(in costola) «1847. Sussidi, Gratificazioni, Pensioni. Dal N°141 al n°226».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
311. (293; 325) 1848 gennaio-aprile
(in costola) «1848. Sussidi, Gratificazioni. Dal N°1 al n°80».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
312. (294; 326) 1848 aprile-agosto
(in costola) «1848. Sussidi, Gratificazioni. Dal N°81 al n°160».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.
313. (295; 327) 1848 agosto-dicembre
(in costola) «1848. Sussidi, Gratificazioni. Dal N°161 al n°228».
Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fascc. num.

7. AFFARI GOVERNATIVI PENDENTI

La serie comprende affari attestanti l'attività amministrativa e giudiziaria del Governatore, come pure le istanze spedite da questi a giurisdicenti locali (Vicari o Potestà), a uffici centrali (Presidenza del Buon Governo, ecc.) o a magistrati cittadini (Auditore di Governo, Direzione degli atti criminali, soprintendenti e rettori dei diversi enti). Si tratta di affari non «risolti» perché considerati meritevoli di approfondimento o di competenza non governativa; tanto le tipologie documentarie quanto i soggetti istituzionali coinvolti sono pertanto diversi, come diversi sono appunto gli argomenti oggetto delle carte. È probabile che gli affari, in quanto «pendenti» siano stati raccolti in buste in un secondo momento; oltre a tale eventuale «confusione» originaria, la serie sembra risentire più di altre dei «danni» causati dalla perdita di acqua che coinvolse, nel 2004, una porzione consistente di materiale documentario afferente al fondo “Governo di Siena”: ai successivi interventi di restauro si deve con tutta probabilità il disordine delle serie, ben “rispecchiato” dalla descrizione che segue.

314. (306I; [335]) 1815-1845.

(in costola) «Affari Governativi diversi Pendenti. (a lapis) di vari anni fino al 1848».

Nonostante l'indicazione riportata in costola gli affari giungono sino al 1845.

Scatola tipo N in legno e tela di cc e fascc. n.n

315. (306II; [335]) 1848 gennaio-aprile

Le carte contenute erano originariamente unite a quelle della busta precedente. In fase di restauro e per ragioni pratiche i documenti sono stati ripartiti in due buste distinte.

Scatola tipo N in legno e tela di cc e fascc. n.n.

316. (296; 217) 1839-1840

(in costola) «Affari Governativi pendenti 1839-1840».

Busta tipo O in cart. di cc. e fascc. n.n.

317. (297; 234) 1841

(in costola) «Affari Governativi Pendenti 1841».

Busta tipo O in cart. di cc. e fascc. n.n.

318. (298; [235]) 1835-1841

(in costola) «Affari Governativi Pendenti. Dal 1 Gennaio a tutto Aprile 1841».

Scatola tipo N in legno e tela in cart. di cc. e fascc. n.n.*

319. (299; [246]) 1842

(in cop.) «Affari Governativi Pendenti 1842».

Scatola tipo N in legno e tela in cart. di cc. e fascc. n.n.*

320. (300; 259) 1843

(in costola) «Affari Governativi Pendenti 1843».

Busta tipo O in cart. di cc. e fascc. n.n.

321. (301; 274) 1844

(in costola) «Affari Governativi Pendenti 1844».

Busta tipo O in cart. di cc. e fasc. n.n.

322. (302; 299) 1845-1846

(in costola) «Affari Governativi Pendenti 1845 e 1846».

Busta tipo O in cart. di cc. e fasc. n.n.

323. (303; [313]) 1847

(in costola) «Affari Governativi Pendenti 1847».

Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fasc. n.n.*

324 (304; 333) 1848 maggio-luglio

(in costola) «Affari Governativi Pendenti. Dal 1° Maggio a tutto Luglio 1848».

Scatola tipo N in legno e tela di di cc. e fasc. n.n.*

325. (305I; [334]) 1848 settembre-dicembre

(in cop.) «Affari Governativi Pendenti. Dal 1° Settembre al 31 Dicembre 1848».

Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fasc. n.n.*

326. (305II; [334]) 1848 settembre-dicembre

Le carte contenute erano originariamente unite a quelle della busta precedente. In fase di restauro e per ragioni pratiche i documenti sono stati ripartiti in due buste distinte.

Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fasc. n.n.

327. (307; 331) 1839-1848

(in cop.) «Affari Governativi Pendenti Sussidj dal 1839 al 1848».

Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fasc. n.n.*

328. (308I; [332]) 1846-1848

(in cop.) «Affari Governativi Pendenti Diversi. (a lapis) Dal 1846 al 1848».

La documentazione risulta suddivisa per materie in: Affari diversi; Impediti annegamenti; Affari notariali; Salvacondotti; Guardie campestri; Armi; Semestrali dei Gonfalonieri; Orfanotrofio; Spettacoli; Ricerche su forestieri; Occupazioni di suolo.

Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fasc.*

329. (308II; [332]) 1846-1848

La documentazione risulta in parte suddivisa per materie quali Gite; Bilanci; affari diversi. Le carte contenute erano originariamente unite a quelle della busta precedente. In fase di restauro e per ragioni pratiche i documenti sono stati ripartiti in due buste distinte.

Scatola tipo N in legno e tela di cc. e fasc.

8. RAPPORTI GIORNALIERI DI POLIZIA

La serie contiene i rapporti periodici inviati dal Capitano Bargello di Siena alla Segreteria del Regio Governo. Nei rapporti l'ufficiale di polizia descriveva giornalmente lo stato dell'ordine pubblico, l'andamento dei prezzi del grano, la notifica dei forestieri giunti a Siena, eventuali arresti effettuati o episodi rilevanti accaduti in città. A differenza di quanto avviene per le altre serie, data la natura stessa delle carte, si ritrovano molto raramente documenti in allegato. A partire dal 1839, a seguito della riforma che interessò il corpo degli esecutori di polizia, i rapporti furono inviati non più dal Capitano Bargello ma dall'Ispettore di polizia. La stessa documentazione era indirizzata, date le funzioni rivestite da ciascuno di questi organismi, all'ufficio dell'Auditore (serie n.5) e a quello della Cancelleria criminale, poi Direzione degli atti criminali (serie n.27).

- | | |
|--|--|
| 330. (327; 1) 1814 luglio-1815
(in costola) «Rapporti del Cap. ^{no} Bargello degli anni 1814 e 1815».
<i>Busta tipo O di fasc. n.n.</i> | 341. (338; [12]) 1826
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> |
| 331. (328; [2]) 1816
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> | 342. (339; [13]) 1827
<i>Scatola tipo N in legno e tela di fasc. num.</i> |
| 332. (329; [3]) 1817
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> | 343. (340; [14]) 1828
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> |
| 333. (330; [4]) 1818
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> | 344. (341; [15]) 1829
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> |
| 334. (331; [5]) 1819
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> | 345. (342; [16]) 1830
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> |
| 335. (332; [6]) 1820
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> | 346. (343; [17]) 1831
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> |
| 336. (333; [7]) 1821
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> | 347. (344; [18]) 1832
<i>Scatola tipo N in legno e tela di fasc. num.</i> |
| 337. (334; [8]) 1822
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> | 348. (345; [19]) 1833
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> |
| 338. (335; [9]) 1823
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> | 349. (346; [20]) 1834
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> |
| 339. (336; [10]) 1824
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> | 350. (347; [21]) 1835
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> |
| 340. (337; [11]) 1825
<i>Scatola tipo N in legno e tela di fasc. num.</i> | 351. (348; [22]) 1836
<i>Busta tipo M in cart. di fasc. num.</i> |

352. (349; [23]) 1837

Busta tipo M in cart. di fascc. num.

353. (350; [24]) 1838

Scatola tipo N in legno e tela di fascc. num.

354. (351; [25]) 1839

Busta tipo M in cart. di fascc. num.

355. (352; [26]) 1840

Busta tipo M in cart. di fascc. num.

356. (353; [27]) 1841

Busta tipo M in cart. di fascc. num.

357. (354; [28]) 1842

Busta tipo M in cart. di fascc. num.

358. (355; [29]) 1843

Busta tipo M in cart. di fascc. num.

359. (356; [30]) 1844

Busta tipo M in cart. di fascc. num.

360. (357; [31]) 1845

Busta tipo M in cart. di fascc. num.

361. (358; [32]) 1846

Busta tipo M in cart. di fascc. num.

362. (359; [33]) 1847

Busta tipo M di fascc. num.

363. (360; [34]) 1848 gennaio-novembre

[Rapporti giornalieri del Comandante la 5° compagnia dei RR. Carabinieri].

La documentazione riguarda anche i rapporti settimanali del caporale dei Carabinieri di Radda, Montalcino, Pienza.

Busta tipo M in cart. di fascc. n.n.

9. AFFARI DIVERSI

La serie raggruppa buste e filze riguardanti questioni diverse trattate dal Governatore per il periodo 1815-48. Alcune delle unità descritte trovano riscontro nei registri di protocollo (serie n.16).

364. (361; 3) 1815

(in costola) «Affare riguardante i Terre^{moti} accaduti all'Abbad^a S. Salvat^e nell'anno 1815. Misure, e Provvedi.^{ti} adottati in proposito e Rendimento di C[onti] della Mens[a di M.^e] Alcino».

Scatola tipo N in legno e tela di fascc. n.n.*

365. (362; [4]) 1815

(in costola) «Tumulto popolare accaduto in Siena per la mancanza di Grano nel 1815 e Organizzazione della Guardia Nazion.^{le} [per]detto [ogg]etto».

Busta tipo I in cart. di fascc. e cc. n.n.

366. (363; 25) 1817 gennaio-1818 febbraio

(in costola) «Ordini, Resc.ⁱ e Lettere Relative a questi Spedali provvis.^{ri} di S. Sebastiano, e Monte Oliveto destinati alla Cura de' Petecchianti ed altro di simil genere. Dal Gennaro 1817 al Ge[nnaro] 1818 m[...].e».

Busta tipo I in cart. di fascc. e cc. n.n.

367. (364; 26) 1817 gennaio-maggio

(in costola) «Ordini e Lettere Relative alla Malattia Petecchiale Che ha avuto luogo in questa

Città e Provincia. Dal Gennaio 1817 al Maggio detto in [...]e».

Busta tipo I in cart. di fascc. n.n.

368. (365; 27) 1817 giugno-dicembre

(in costola) «Ordini e Lettere Relative alla Malattia Petecchiale Che ha avuto luogo in questa Città e Provincia. Dal Giugno 1817 al De[cemb]° detto in[...]e».

Busta tipo I in cart. in busta tipo M di fascc. n.n.

369. (366; 28) 1817

(in costola) «Lettere delle Cambiali rimesse da Firenz^e a favore del Sig. Ferra per rimborso di Spese per i Reduci di Maren^{ma}».

Scatola tipo N in legno e tela di fascc. n.n.*

370. (367; [151]) 1831

(in cop.) «Rescritti e Ordini della Guardia Urbana del 1831».

Busta tipo M in cart. di fascc. n.n.

371. (368; 186) 1831-1838

(in costola) «1835. Siena. Precauzioni sanitarie prese nel Compartimen^{to} Governativo onde preservarsi dal Ch[ole]ra M[orb]us».

Busta tipo P in cart. di fascc. n.n.

372. (369; [247]) 1832-1838

(in cop.) «Affari diversi relativi a Materie Politiche del 25 aprile 1842».

Le carte, riferite al controllo esercitato dagli organi di polizia su presunte sette politiche e individui sospetti, furono raccolte il 25 aprile 1842 e si riferiscono al periodo 1832-38.

Busta tipo M in cart. di fascc. n.n.

373. (370II; [1]) 1822-1831

L'unità contiene il rendimento dei conti dello Stabilimento di Mendicità di Siena dall'anno 1822 al 1831.

Scatola tipo N in legno e tela di fascc. n.n.

374. (370I; [1]) 1831-1842

[«Rendimento di Conto Dello Stabilimento di Mendicità di Siena Dall'Anno 1817 a tutto l'Anno 1833»].

Le carte contenute erano originariamente unite a quelle della busta precedente. In fase di restauro e per ragioni pratiche i documenti sono stati ripartiti in due buste distinte. La costola antica è custodita all'interno.

Scatola tipo N in legno e tela di fascc. n.n.

375. (371I; [2]) 1817-1842

[«Stabilimento di Mendicità Eretto nell'Anno 1817 in Siena. Carteggio col Ministero e Rendimenti di Conto Dall'Anno 1834 a tutto l'Anno 1848»].

La costola antica è custodita all'interno.

Scatola tipo N in legno e tela di fascc. n.n.

376. (371II; [2]) 1843-1848

Le carte contenute erano originariamente unite a quelle della busta precedente. In fase di restauro e per ragioni pratiche i documenti sono stati ripartiti in due buste distinte.

Scatola tipo N in legno e tela di fascc. n.n.

377. (372; [3]) 1816-1818

(in costola) «[illeg.] contenente 1°. Consumo del Sale annuo in Siena, e Provincia Senese. 2°. Lavori fatti dalla Scuola di B.^o Arti nell'Anno 1816. 3°. Distribuzioni de' Posti al Duomo Anno 1816. 4° Rapporti Mensuali dell'Ospizio ed altri Stab.^{ti} pubb.^{ci}. 5°. Perlustrazione per l'arresto del Guazzini. 6°. [illeg.] 7°. Formazione della Guardia Urbana nell'Anno 1816. 8°. Rapporti Settimanali dell'Auditor Fiscale 1816. 9°. Affari Militari 1818. 10°. Rapporti Semestrali dei Gonf[alonieri] 1816. 11°. Elem[osine date da S.M...] Poveri della [Città] Anno 1816. 12. Certificati di Morte di diversi Coscritti e figli diversi».

La documentazione risulta suddivisa per materie secondo l'ordine riportato in costola. Il fascicolo 6 non è presente.

Scatola tipo N in legno e tela di fascc. num.*

378. (373; [4]) 1836-1840

[«Filza contenente: 1°. Disposizioni per impedire la questua per la Città di Siena nell'Anno 1839. 2°. Avvisi, e Rendiconto delle persone che hanno pagato l'oblazione di lire due per tener luogo degli Auguri del Capo d'Anno Dal 1839 a tutto il. 3°. Rapporti Settimanali a S.E. il Sig. Governatore Chigi dal 25 7.bre 1836 al 20 9.bre 1840. 4°. Affari diversi dello Stabilimento di Mendicità di Siena»].

La documentazione è solo in parte ordinata secondo l'elenco riportato in costola. Sono distinguibili solo i fascicoli 3 e 4. La costola antica è custodita all'interno.

Busta tipo M in cart. di cc. e fascc.

379. (374I; [5]). 1816-1821

[«Reparto della Tassa di Guerra posante sul Commercio ordinato nell'Anno 1816 e Passaggio delle Truppe Austriache nell'Anno 1821»].

L'unità contiene le carte relative al passaggio delle Truppe austriache dirette a Napoli (1821) e parte della documentazione relativa alla tassa sul Commercio. Tracce documentarie riguardanti il passaggio di soldati austriaci per gli anni 1823-1827 sono reperibili nel fondo *Governatore* al n. 1220.

Scatola tipo N in legno e tela di fascc. e cc. n.n.*

380. (374II; [5]) 1815-1820

L'unità contiene gli ordini e le disposizioni relative alla tassa sul commercio e gli elenchi stilati dal picchetto di Radicofani riguardanti gli individui sospetti transitati nel biennio 1818-20. Le carte contenute erano originariamente unite a quelle della busta precedente. In fase di restauro e per ragioni pratiche i documenti sono stati ripartiti in due buste distinte.

Scatola tipo N in legno e tela di fascc. e cc. n.n.

381 (375; [6]) 1823-1831

[«Filza contenente quanto appresso: 1°. Affari diversi non registrati, o che non hanno avuto corso, e che può occorrere rivedere. 2°. Affare relativo alla morte di Sua Eminenza il Cardinale Anton Felice Zondadari Arcivescovo di Siena, e alla conseguente vacanza della Sede Arcivescovile

nell'Anno 1823. 3°. Commissione straordinaria affidata al Luogotenente, e Governatore concernente la provvista di vari oggetti per lo Spedale di Grosseto nell'Anno 1830. 4°. Fogli relativi alla sorveglianza sui Forestieri, e a vari ordini di Polizia in epoca delle turbolenze Europee negli anni 1830 e 1831. 5°. Rapporti di vari Capi di Dipartimento. 6°. Carte relative alle Epizolzie negli Animali neri. 7°. Ordini per l'entrata alle porte della Città. 8°. Carte relative al Mobiliare del Palazzo di S.E. il Luogo Tenente, e Governatore e del Real [...] 9°. Certificati rilasciati dai Luogo Tenenti e Governatori»].

La documentazione è suddivisa per materia secondo l'ordine riportato in costola.

Busta tipo M in cart. di fascc. n.n.*

382. (376; [7]) 1823-1828

(in costola) «Filza relativa all'Amminist.^{ne} del Seminario di S. Giorgio di Siena. 1823-1827».

Nonostante l'indicazione riportata in costola la documentazione giunge sino al 1828.

Scatola tipo N in legno e tela di fascc. n.n.*

383. (377; [8]) 1823-1829

(in costola) «Filza contenente le note de' Lavori, e altro relativo alla riduzione del Palazzo Piccolo.^{mini} ad uso di Regi Uffizi».

Busta tipo M in cart. di fascc. n.n.

384. (378; [9]) 1818-1835

(in cop.) «Restauri della Facciata del Duomo. Convento di S. Agostino destinato a Collegio Tolomei. Prospetto delle Guardie dei beni dei Privati nella Giurisd.^{ne} di Siena».

Busta tipo M in cart. di fascc. e cc. n.n.

385. (379; [10]). 1826-1847 con atti dal 1816

[«Ordini e Disposizioⁿⁱ Relative alla R.^{ia} Censura Stabilita il sette Agosto 1826 in Siena, e così Dal 7 Agosto 1826 a tutto l'Anno 1847»].

Scatola tipo N in legno e tela di fascc. n.n.*

386. (380; 11) 1816-1826

[«Registri contenenti. Disposizioni e Ordini relativi ai Forestieri...{illeg}»].

L'unità contiene: Registro del Reclutamento per l'anno 1824, Diposizioni ed Ordini relativi ai Forestieri, Registro dei forestieri richiedenti proroga della carta di soggiorno (1821-24), Registro dei forestieri privi di carta, Registri delle carte d'urgenza (1819-22), Registro degli Ordini e Disposizioni della Presidenza del Buon Governo relative agli individui forestieri su dei quali vengono prescritte delle misure di polizia, Deposito di canzoni e manifesti, Deposito incisioni in Rame (1816-26).

Busta tipo I in cart. di fascc. n.n.

387. (381; 12) 1835-1847

(in costola) «Nuovo Compartimento Governativo Senese a forma del Motuproprio 2 Agosto 1838. Ordini e disposizioni relative alla R. Camera [ma Censura] dal 1843 al 1847».

Contiene anche un fascicolo comprendente incisioni di fabbriche di cappelli e esemplari di poemi e sonetti. A prescindere dall'indicazione riportata in costola la documentazione principia dall'anno 1835.

Busta tipo O in cart. di fascc. n.n.

388. (382; 13) 1818-1846

(in costola) «Affari sospesi e stampe ritenute».

Busta tipo I in cart. di cc. e fasc. n.n.

389. (383; 14) 1822-1848 con atti dal 1819

(in costola) «Anni diversi. Rapporti Particolari e segreti della Polizia. Satire e Poesie diverse stampate e manoscritte».

Contiene anche l'elenco delle «donne pubbliche» tollerate in Siena (1819) e un fascicolo con carte e notizie diverse.

Busta tipo P in cart. di fasc. n.n.

390. (385) 1837-1861

(in costola) «Prefettura di Siena. Servizio dei Porta Chiavi [a lapis] : relativo a diversi anni».

Si tratta di una serie di documenti "prodotti" in parte dalla Segreteria del Regio Governo ed in parte dalla Prefettura, poi raccolti all'interno di quest'ultima. L'unità è stata prelevata dall'archivio della Prefettura.

Filza tipo C leg. in cart. di cc. e fasc. n.n.

391. (386) 1819-1866

L'unità contiene fascicoli relativi alla Deputazione per la conservazione dei monumenti di Belle Arti.

Busta tipo B in cart. di fasc. num.

392. (387). 1826-1851

(in costola) «Stati di popolazione dal 1826 al 1851».

Filza tipo C leg. in cart. di fasc. e cc. n.n.

393. (388; 847). 1838-1847

(in costola) «Registro degli impiegati a forma del nuovo Compartim.^{to} Governat^{ivo} Senese. Dal 2 Agosto 1838 a tutto il dì [...]».

La documentazione riguarda gli impiegati degli uffici di Asciano, Casole, Colle, Montalcino, Radda e Siena.

Reg. in cart. di pagg. n.n.

394. (389; 850) 1828-1833

(in costola) «Fornitura di Stampe dal 1828 al 1833».

La documentazione riguarda la fornitura di «stampe» occorrenti ai bisogni degli uffici comunitativi e del Provveditore di Grosseto da parte delle tipografie convenzionate.

Busta tipo S in cart. di cc. e fasc. num.

395. (390 [860]) 1782-1841

[«Atti riguardanti il Bagno centrale dei forzati e il Collegio Ferdinando di Pisa 1782-1841»].

L'unità apparteneva probabilmente all'archivio della Camera di Soprintendenza comunitativa di Pisa. Nel giugno 1842, per «sbaglio di direzione», la busta giunge a Siena; nonostante l'Auditore di Governo di Siena avvisi l'omologo pisano, la busta rimane in città entrando a far parte dell'archivio del «Governo di Siena».

Busta tipo M in cart. di cc. e fasc. n.n.*

396. (391; 846). 1822-1857 con atti dalla fine del secolo XIX

(in costola) «[a lapis: Atti diversi del] Collegio Tolomei e Istituto dei Sordo Muti di Siena».

Altra documentazione relativa alla «bandita» del collegio Tolomei è reperibile nel fondo *Governatore* al n.1173 (1798-1823). Nel medesimo fondo (n. 1220) è presente un fascicolo comprendente «una memoria dei deputati economici del Collegio Tolomei ed altro dell'anni 1817. 1818. 1827».

Busta tipo O in cart. di fascc. e cc. n.n.

10. RECLUTAMENTO MILITARE

La documentazione compresa nella presente serie si riferisce a questioni concernenti l'arruolamento militare e riguarda per lo più il carteggio tenuto dal Governatore con i diversi soggetti istituzionali: con le comunità, essendo queste incaricate di fornire un determinato numero di soldati per ciascuna leva; con i diversi tribunali, in caso di arruolamento coatto o di latitanza di coscritti; con le istanze centrali, per questioni riguardanti istruzioni, provvedimenti da adottare o richieste particolari. La documentazione è disordinata e lacunosa; alle lettere giunte al Governatore si ritrova acclusa, il più delle volte, la minuta di risposta.

397. (392) 1820-22

(in costola) «Recluta.¹⁰ militare o sia Coscrizione del 1820 e 1821».

Busta tipo M in cart. di cc. e fascc. n.n.*

398. (393) 1814-1835

(in costola) «Filza Reclutamenti coatti degli Anni 1814, 1818, 1834, 1835».

Busta tipo T in cart. di cc. e fascc. n.n.

399. (394) 1838-1848

(in costola) «Arruolamento Militare del 1838 [a lapis] 1848».

Busta tipo O in cart. di fascc. n.n.

11. DOTI

La serie, lacunosa, contiene la documentazione prodotta da diversi uffici in merito alla elargizione di doti a favore di donne appartenenti a famiglie indigenti. In alcuni casi i sussidi sono istituiti a seguito di eventi particolari come il matrimonio del Granduca o la nascita di membri della famiglia granducale o imperiale; in altri, tali sussidi provengono dalla «Regia Fondazione dei Granduchi Ferdinando I e Cosimo II».

400. (396, [1]) 1815-1824

(in costola) «Filza relativa alle doti di R. Fondazione degli Anni 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824».

Busta tipo F in cart. di fascc. n.n.

401. (397; 2) 1817

(in costola) «Doti somministrate in occasione del Matrimonio di S.A.I. e Reale Leopoldo Secondo nell'anno 1817».

Contiene fascicoli provenienti da: S. Gimignano, cura di S. Michele; Podesteria di S. Gimignano; Tribunale di Buonconvento; Tribunale di Pian Castagnaio; Tribunale di Pienza; Tribunale di S. Casciano dei Bagni; Tribunale di Radicondoli; Tribunale di Poggibonsi; Tribunale di Murlo; Tribunale di Radicofani; Tribunale di Castelnuovo Berardenga.

Busta tipo O in cart. di fascc. n.n.

402. (398; 3) 1817

(in costola) «Doti somministrate in occasione del Matrimonio di S.A.I. e Reale Leopoldo II nell'anno 1817».

Contiene fascicoli provenienti da: Tribunale di Montalcino; Tribunale di Rapolano; Tribunale di Cetona; Tribunale di Chiusdino; Tribunale di Sinalunga; Tribunale di Torrita; Tribunale di Chiusi; Tribunale di Colle; Tribunale di Sarteano; Tribunale di Asciano; Tribunale di S. Quirico; Cura delle Masse; Cura della campagna non compresa nelle Masse; Tribunale di Montieri; Tribunale di Casole.

Busta tipo O in cart di fascc. num.

403. (399; 4) 1817

(in costola) «Doti somministrate in occasione del Matrimonio di S.A.I. e Reale Leopoldo II nell'anno 1817».

Contiene fascicoli provenienti dalle diverse cure della città di Siena e dai tribunali di Barberino, Sovicille e Monticiano.

Busta tipo O in cart di fascc. num.

404. (400; 5) 1821

(in costola) «Affare relativo alle doti elargite in occasione delle nozze di S.A.I. e R. Nostro Augusto Sovrano».

(in cop.) «Ruota di Siena. Fanciulle postulanti le doti per le nozze di S.A.I. e R.»

Contiene affari relativi alla richiesta di assegnazione di doti a seguito del matrimonio tra Ferdinando III e Maria Ferdinanda di Sassonia da parte delle diverse comunità del compartimento senese.

Filza tipo I leg. in cart. di fascc. e cc. num. con indici.

405. (401; 6). 1819

(in costola) «Affare relativo alle Doti elargite da S.A.I. e R. in occasione della venuta in Toscana di S.M.I. e R. Apostolica etc.».

Busta tipo I leg. in cart. di fascc. num. con indice.

406. (402; 7) 1825-1828

(in costola) «Sussidj distribuiti ai poveri della Città nella circostanza della venuta a Siena di S.A.I. e Reale il Granduca di Toscana dal 1825 al 1828».

Busta tipo O in cart. di fascc. e cc. n.n.

407. (403; 8) 1825-1837

(in costola) «Doti di Regia Fondazione dei Serenissimi Gran Duchi Ferdinando I^{mo}, e Cosimo

II^{do} Dall'Anno 1825 a tutto l'Anno 1837».

Busta tipo F in cart. di fasc. n.n.

408. (404; 9) 1838-1847

(in costola) «Doti di Regia Fondazione dei Serenissimi Gran Duchi Ferdinando I^{mo}, e Cosimo II^{do} Dall'Anno 1838 a tutto l'Anno 184[7]».

Busta tipo F in cart. di fasc. n.n.

409. (405; 10) 1833

(in costola) «Doti elargite da S.A.I. e R. Leopoldo II in occasione del suo matrimonio con S.A.R. la Principessa Maria Antonia delle Due Sicilie seguito nel giugno del[1] anno [18]3[3]».

L'unità contiene un fascicolo sciolto comprendente documentazione relativa all'assegnazione di doti ed una filza di richieste di sussidi dotali provenienti dalle varie comunità del compartimento, sulla cui copertina è riportato: «Ruota di Siena. Fanciulle postulanti le doti assegnate da S.A.I. e R. nella fausta occasione della sue RR. Nozze con S.A.R. la Princip.^{sa} donna Maria Antonia delle Due Sicilie».

Scatola tipo N in legno e tela di fasc. n. 221 2.^{do} e filza in cart. di cc. num.*

410. (406; 11) 1834

(in costola) «Doti elargite da S.A.I. e R. Leopoldo II nella fausta circostanza della Nascita della Reale Arciduchessa Maria Isabella avvenuta il 22 Maggio 1834».

L'unità contiene un fascicolo sciolto comprendente documentazione relativa all'assegnazione doti ed una filza di richieste di sussidi dotali provenienti dalle varie comunità del compartimento, sulla cui copertina è riportato: «Ruota di Siena. Fanciulle postulanti le doti assegnate da S.A.I. e R. nella fausta occasione della Nascita della R. Arciduchessa Maria Isabella».

Busta tipo F in cart.

411. (407; 12) 1835

(in costola) «Doti elargite da S.A.I. e R. Leopoldo II^{do} nella fausta occasione della Nascita dell'Arciduca Ferdinando Gran Principe Ereditario della Toscana avvenuta il dì 11 Giugno 1835».

L'unità raccoglie un fascicolo sciolto comprendente documentazione relativa all'assegnazione di doti ed una filza di richieste di sussidi dotali provenienti dalle varie comunità del compartimento, sulla cui copertina è riportato: «Ruota di Siena. Fanciulle postulanti le doti assegnate da S.A.I. e R. nella fausta occasione della Nascita della R. Arciduca Ferdinando Gran Principe Ereditario».

Busta tipo F in cart.

412. (395; [236]; 63) 1842

(in cop.) «Camera di Soprintendenza Comunitativa di Siena. Sussidi dotali».

In prima: «Campione di Sussidj dotali conferibili per mezzo dei Luoghi Pii, Corpi Morali, Parrocchie, e Famiglie private delle Comunità del Compartimento senese a fanciulle povere per facilitare il loro collocamento».

Reg. in cart. di pagg. num. con indice.

12. ALUNNATI BIRINGUCCI-MANCINI

La documentazione contenuta nella serie riguarda il conferimento degli alunni Biringucci-Mancini a studenti indigenti. Probabilmente in una prima fase gli atti erano inseriti tra gli «Affari protocollati» e solo successivamente furono prelevati per formare una serie distinta; pertanto, per un'analisi di tale tipologia documentaria, è necessario integrare, alle presenti, le unità appartenenti appunto alla serie 'Affari protocollati'. Le *carte* si riferiscono per lo più agli esami di ammissione degli studenti agli alunni Biringucci e Mancini, motivo per il quale la documentazione conservata è di diverso tipo (dalle minute di corrispondenza agli esemplari delle prove d'accesso svolte dai candidati all'alunnato).

La documentazione prosegue nell'archivio della Prefettura.

413. (408; 1) 1818-1824

(in costola) «Filza degli Alunna^{ti} Biringucci e Mancini dal 1818 al 1824».

Busta tipo R in cart. di fasc. e cc. n.n.

414. (409; 2) 1825-1829

(in costola) «Filza degli Alunni Biringucci e Mancini dal 1825 al 1829».

Busta tipo R in cart. di fasc. e cc. n.n.

415. (410; 3) 1830-1834

(in costola) «Filza degli Alunni Biringucci e Mancini dal 1830 al 1832 [a lapis: 4]».

Busta tipo R in cart. di fasc. e cc. n.n.

416. (411; 4) 1835-1841

(in costola) «Filza degli Alunni Biringucci e Mancini dal 1833 al 1838 [a lapis: 41]».

Busta tipo R in cart. di fasc. e cc. n.n.

417. (412; [5]) 1842-1850

(in costola) «Filza relativa agli alunni Biringucci e Mancini Dal 1839 [a lapis: 1842] a tutto il 1850. N°[5]».

Busta tipo R in cart. di fasc. e cc. n.n.

13. GUARDIA CIVICA

La serie è composta da due sole buste e contiene gli affari relativi all'istituzione della Guardia Civica tra il 1847 ed il 1848. L'arruolamento, disposto dagli uffici politici ma delegato alle comunità, coinvolge più soggetti istituzionali a vario livello, coinvolgimento che non può non trovare pieno riscontro nella documentazione. Varie sono le tipologie documentarie comprese (minute, lettere di risposta, notificazioni di leggi a stampa, ecc.), come diverso è ovviamente l'oggetto delle carte. La documentazione è da integrare con quella presente nella serie "Rescritti, Motuproprii e Ordini sovrani" (serie n.1).

418. (413) 1847-1848

(in costola) «Affari Governativi Guardia Civica. Affari Diversi 1847 e 1848».

Busta tipo O in cart. di fasc. n.n.

419. (414) 1848

(in costola) «1848. Rapporti del Tenente Colonnello Comandante la Guardia Civica di Siena. Anno 1848».

Busta tipo P in cart. di fasc. n.n.

14. SPESE DI SEGRETERIA

Le due buste contengono rispettivamente le 'note' delle spese e i registri delle entrate e delle uscite sostenute dalla Segreteria del Regio Governo. Nel primo caso si tratta dei pagamenti effettuati dalla Segreteria per i bisogni ordinari dell'ufficio: materiale di cancelleria (penne, carta, cera, inchiostro, filze e registri, ecc.), spese relative alla stampa di circolari e notificazioni, costi sostenuti dal Governatore a seguito delle visite effettuate nel territorio compartimentale nonché, in alcuni casi, note di spesa dell'ufficio dell'Auditore; non mancano memorie di costi contratti per far fronte a situazioni particolari, quali ad esempio di spese sostenute per l'illuminazione del Palazzo del Governo in occasione di festività. La seconda busta, invece, contiene da un lato la registrazione dei pagamenti effettuati, dall'altro documentazione testimoniante gli introiti percepiti dalla Segreteria derivanti dalla concessione dei "Regi exequatur" o provenienti direttamente dagli organi finanziari centrali.

420. (415; 1) 1820 maggio-1848

(in costola) «Spese Mensuali della Segreteria del Real Governo di Siena. Dall'Anno 1820 a tutto l'Anno 1842».

Per i mesi successivi il marzo 1848 le spese riguardano la segreteria della Prefettura.

Busta tipo F in cart. di fasc. n.n.

421. (416; 2) 1834-1848

(in costola) «Spese della Prefettura [a lapis: Segreteria del Governo] dal 1834 al 1848».

Contiene fascicoli con registri dei «Regi Exequatur» (1834-48) e i fascicoli relativi alle spese della Segreteria del Governo (1841-48).

Busta tipo O in cart. di fasc. n.n.

15. COPIALETTERE

La serie si compone di registri in cui è trascritto l'oggetto della corrispondenza tra il Governatore e gli uffici centrali e compartimentali. La registrazione avveniva in ordine cronologico; accanto al contenuto della lettera si ritrova il numero progressivo di registrazione e il nome del destinatario della missiva. La documentazione principia nel 1841 e termina, priva di soluzione di continuità, nel 1848.

422. (417; 1) 1841 maggio 31-agosto

(in costola) «Dal 31 maggio 1841 al 31 agosto d. Copia Lettere I».

(in cop.) «Registro della Corrispondenza dell'I. e R. Governo di Siena».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

423. (418; 2) 1841 settembre-dicembre

(in costola) «Dal primo 7mbre 1841 al 31 Xbre d. Copia Lettere II».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

424. (419; 3) 1842 gennaio-giugno

(in costola) «1842. P.mo Semestre. III Copia Lettere».

(in cop.) «I. e R. Governo di Siena. Registro della corrispondenza primo semestre dell'Anno 1842».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

425. (420; 4) 1842 luglio-dicembre

(in costola) «1842. S.do Semestre. IV Copia Lettere».

(in cop.) «I. e R. Governo di Siena. Registro della corrispondenza secondo semestre dell'Anno 1842».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

426. (421; 5) 1843 gennaio-giugno

(in costola) «1843. P.mo Semestre. V Copia Lettere».

Reg. in cart. di pagg. num. 300 con rep.

427. (422; 6) 1843 luglio-dicembre 3

(in costola) «1843. 2° Semestre. VI Copia Lettere».

Il repertorio rimanda anche all'unità successiva.

Reg. in cart. di pagg. num. 302 con rep.

428. (423; 7) 1843 dicembre

(in costola) «[184]3. Secondo Semestre».

Fa riferimento agli affari registrati in questa unità il repertorio dell'unità precedente.

Reg. in cart. di pagg. num. 303-355.

429. (424; 8) 1844 gennaio-giugno

(in costola) «1844. I° Semestre. VII Copia Lettere».

Reg. in cart. di pagg. num. 340 con rep.

430. (425; 9) 1844 luglio-dicembre
(in costola) «1844. 2° Semestre. VIII Copia Lettere».
Reg. in cart. di pagg. num. 320 con rep.
431. (426; 10) 1845 gennaio-giugno
(in costola) «1845. 1° Semestr. IX Copia Lettere».
Reg. in cart. di pagg. n.n. con rep.
432. (427; 11) 1845 luglio-dicembre
Reg. in cart. di pagg. n.n. con rep.
433. (428; 12) 1846 gennaio-giugno
(in costola) «1846. 1° Semestre. XI Copia Lettere».
(in cop.) «Anno 1846. Primo Semestre».
Reg. in cart. di pagg. n.n. con rep.
434. (429; 13) 1846 luglio-dicembre
(in costola) «1846. 2° Semestre. XII Copia Lettere».
(in cop.) «Secondo Semestre Anno 1846. Copia Lett. ».
Reg. in cart. di pagg. n.n. con rep.
435. (430; 14) 1847 gennaio-giugno
(in cop.) «Copia Lettere Primo Semestre Anno 1846».
Reg. in cart. di pagg. n.n. con rep.
436. (431; 15) 1847 luglio-dicembre
(in cop.) «Copia Lettere. Secondo Semestre Anno 1847».
Reg. in cart. di pagg. n.n. con rep.
437. (432; 16) 1848 gennaio-maggio 5
(in cop.) «Anno 1848. Copia Lettere Primo Semestre».
Reg. in cart. di pagg. n.n. con rep.
438. (433; [17]) 1848 gennaio-marzo 27
(in cop.) «1848. N°1. Dal N°1 al N°337. Dal dì 1° Genn.o al 23 Febb. 1848».
Nonostante l'indicazione riportata in copertina, la documentazione giunge sino al 27 marzo.
Reg. in cart. di pagg. n.n.

16. PROTOCOLLI

La serie si compone di 32 volumi in cui si ritrovano, in ordine alfabetico, le registrazioni degli affari trattati dalla Segreteria del Regio Governo. Dal 1814 al 1838 tali strumenti rimandano in primo luogo alla serie «Affari protocollati» richiamando le pratiche in base al mese – indicato in numeri romani – e al numero progressivo attribuito alle stesse per ciascun mese; qualora poi l'affare fosse stato «risolto» dal Governo centrale, la minuta dello stesso affare confluiva, allegata alla pratica di riferimento, nei «Rescritti, motupropri e ordini sovrani». Nel caso in cui il Governatore *partecipasse* agli uffici centrali o *commissionasse* a quelli periferici un affare, la minuta di quest'ultimo veniva raccolta nella serie «Minute di partecipazioni» nel primo caso, e in quella delle «Minute di Commissioni» nel secondo; in entrambi i casi, all'interno dei registri di protocollo, si ritrova per lo più la sola registrazione priva di rimandi.

Dal 1838, a seguito della «esplosione» della serie «Affari protocollati», i rimandi riguardano ciascuna delle tipologie documentarie in cui quest'ultima fu suddivisa, quali «Teatri, Feste, Pali», «Gite e Riposi», «Movimento del Corpo di polizia», «Mute e Nomine di Giudicenti», «Affari diversi risolti», «Ordini sui forestieri», «Impediti annegamenti», ecc. – qui compresi nella serie «Affari di competenza governativa» – e quindi la serie «Sussidi pensioni e gratificazioni».

439. (913; [1]) 1814-1816

(in costola) «[Registro I] Suppliche e Ordini. 1814, 1815, 1816».

Reg. in cart. di pagg. num.

440. (914; 2) 1817-1818

(in costola) «Regist. II. Suppliche e Ordini. 1817, 1818».

Reg. in cart. di pagg. num.

441. (915; 3) 1819

(in costola) «Registro. III. Delle Suppliche e Ordini. 1819».

Reg. in cart. di pagg. num.

442. (916; 4) 1820

(in costola) «R.° 1820».

Reg. in cart. di pagg. num.

443. (917; 5) 1821

(in costola) «R.° 1821».

Reg. in cart. di pagg. num.

444. (918; 6) 1822

(in costola) «R.° 1822».

Reg. in cart. di pagg. num.

445. (919; 7) 1823

(in costola) «R.° 1823».

Reg. in cart. di pagg. num.

446. (920; 8) 1824

(in costola) «R.° 1824».

Presente a parte altra unità: (in costola e cop.) «Repertorio del Registro del 1824».

Reg. in cart. di pagg. num.

447. (921; 9) 1825

(in costola) «R.° 1825».

Presente a parte altra unità: (in cop.) «Repertorio del Registro del 1825».

Reg. in cart. di pagg. num.

448. (922; 10) 1826

(in costola) «R.° 1826».

Reg. in cart. di pagg. num.

449. (923; 11) 1827

(in costola) «R.° 1827».

Reg. in cart. di pagg. num.

450. (924; 12) 1828

(in costola) «R.° 1828».

Reg. in cart. di pagg. num. con rep.

451. (925; 13) 1829

(in costola) «R.° 1829».

Reg. in cart. di pagg. num. con rep.

452. (926; 14) 1830

(in costola) «R.° 1830».

Reg. in cart. di pagg. num. con rep.

453. (927; 15) 1831

(in costola) «R.° 1831».

Reg. in cart. di pagg. num. con rep.

454. (928; 16) 1832

(in costola) «R.° 1832».

Reg. in cart. di pagg. num. con rep.

455. (929; 17) 1833

(in costola) «R.° 1833».

Reg. in cart. di pagg. num. con rep.

456. (930; 18) 1834

(in costola) «R.° 1834».

Reg. in cart. di pagg. num. con rep.

457. (931; 19) 1835

(in costola) «R.° 1835».

Reg. in cart. di pagg. num. con rep.

458. (932; 20) 1836

(in costola) «R.° 1836».

Reg. in cart. di pagg. num. con rep.

459. (933; [21]) 1837

(in costola) «R.° 1837».

Reg. in cart. di pagg. num. con rep.

460. (934; [22]) 1838

(in costola) «R.° 1838».

Reg. in cart. di pagg. num. con rep.

461. (935; 23) 1839

(in costola) «R.° 1839».

Reg. in cart. di pagg. num. con rep.

462. (936; 24) 1840

(in costola) «R.° 1840».

Reg. in cart. di pagg. num.

463. (937; 25) 1841

(in costola) «R.° 1841».

Reg. in cart. di pagg. num.

464. (938; 26) 1842

(in costola) «R.° 1842».

Reg. in cart. di pagg. num.

465. (939; 27) 1843

(in costola) «R.° 1843».

Reg. in cart. di pagg. num.

466. (940; 28) 1844

(in costola) «R.° 1844».

Reg. in cart. di pagg. num.

467. (941; 29) 1845

(in costola) «R.° 1845».

Reg. in cart. di pagg. num.

468. (942; 30) 1846

(in costola) «1846».

Reg. in cart. di pagg. num.

469. (943; 31) 1847
(in costola) «1847».
Reg. in cart. di pagg. num.

470. (944; 32) 1848
(in costola) «1848».
Reg. in cart. di pagg. num.

17. PROTOCOLLI DELLE RISOLUZIONI ECONOMICHE

Previsti sin dalle istruzioni del 15 gennaio 1816, i quattro registri conservati riassumono, per ordine di tribunale, le sentenze economiche emanate dal Governatore. Le informazioni contenute riguardano: il tribunale di competenza, nome e «patria» degli imputati, i «termini» della «risoluzione» presa dal Governatore e il rimando alla pratica. A seguito del passaggio delle incombenze economiche all'Auditore di Governo, la serie prosegue *idealmente* nell'omonimo archivio di quest'ultimo magistrato (serie n.10).

471. (1012; [1]) 1835
(in costola) «Anno 1835».
(in cop.) «Protocollo delle risoluzioni economiche emanate dall'I. e R. Governo di Siena nell'anno 1835».
La documentazione risulta suddivisa per tribunale (secondo l'ordine: Abbadia San Salvatore; Sinalunga; Casole; Chiusi; Montalcino; Pienza; Radicofani; Siena) e per data della sentenza.
Reg. in cart. di pagg. n.n. con rub.

472. (1013; [2]) 1836
(in costola) «Anno 1836».
(in cop.) «Protocollo delle risoluzioni economiche emanate dall'I. e R. Governo di Siena nell'anno 1836».
La documentazione risulta suddivisa per tribunale (secondo l'ordine: Abbadia San Salvatore; Sinalunga; Casole; Chiusi; Montalcino; Pienza; Radicofani; Siena) e per data della sentenza.
Reg. in cart. di pagg. n.n. con rub.

473. (1014; [3]) 1837
(in costola) «Anno 1837».
(in cop.) «Protocollo delle risoluzioni economiche emanate dall'I. e R. Governo di Siena nell'anno 18».
La documentazione risulta suddivisa per tribunale (secondo l'ordine: Abbadia San Salvatore; Sinalunga; Casole; Chiusi; Montalcino; Pienza; Radicofani; Siena) e per data della sentenza.
Reg. in cart. di pagg. n.n. con rub.

474. (1015; 4) 1838 gennaio-novembre 30
(in costola) «Anno 1838».

(in cop.) «Protocollo delle risoluzioni economiche emanate dall'I. e R. Governo di Siena nell'anno 1838».

La documentazione risulta suddivisa per tribunale (secondo l'ordine: Abbadia San Salvatore; Sinalunga; Casole; Chiusi; Montalcino; Pienza; Radicofani; Siena) e per data della sentenza.

Reg. in cart. di pagg. n.n. con rub.

18. REGISTRO DELLE SUPPLICHE

Il volume, privo di rimandi, contiene la memoria delle suppliche inviate alla Dominante dal 1833 al 1851. La registrazione è molto essenziale, essendo presente solo l'indicazione del nome del «supplicante», l'oggetto dell'istanza e la data di presentazione. Le suppliche sono registrate in ordine cronologico. Un ulteriore registro di suppliche riguardante gli anni 1816-20 è segnalato nell'inventario del versamento effettuato dalla Prefettura all'Archivio di Stato nel marzo 1860 (cfr. ASSi, *Affari e corrispondenza 1860*, cc. 68-69). Del volume non si ha tuttavia traccia negli archivi esaminati.

475. (1021; 1006) 1833-1851

(in costola) «Registro di Suppliche dal R. Gov. Dal 1833 al »

(in cop.) «Registro [di suppliche] trasmesse a Firenze [dall'anno] 1833 all'anno (a lapis) 1851».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

FONDO DELL'UFFICIO DELL'AUDITORE DI GOVERNO

1. CARTEGGIO

La serie si compone di filze contenenti la corrispondenza generata tra l'Auditore, il Governatore e gli uffici centrali e periferici. Fino al 1841 la documentazione all'interno delle filze è ordinata cronologicamente; per le successive, invece, le carte sono distinte per tipologia e cronologia. Il contenuto della serie testimonia tutto il ventaglio delle incombenze dell'Auditore: richieste di informazioni sulla moralità di soggetti da parte di magistrati locali o centrali, notifica di nomine di impiegati e giudicanti, richieste di individui di poter prestare (o essere dispensati dal) servizio militare, suppliche, questioni inerenti alla giustizia criminale, richieste di revoca di curatele, ecc. Gli affari sono spesso corredati della minuta di risposta dell'Auditore.

1. (434; 1) 1814-1815

(in costola) «Lettere diverse Informaz.ⁿⁱ anni 1814 e 1815».

Filza tipo L leg. in cart. di fasc. e cc. num. 135 con rep.

2. (435; 4) 1816

(in costola) «Lettere diverse e informazioni 1816».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine «Lettere diverse»; «Informazioni») e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di repertorio.

Filza tipo L leg. in cart. di fasc. e cc. num.

3. (436; 6) 1817

(in costola) «Lettere diverse Anno 1817».

Filza tipo L leg. in cart. di fasc. e cc. num. 102.

4. (437; [8]) 1818

(in cop.) «Lettere diverse Anno 1818».

Filza tipo M leg. in cart. di fasc. e cc. num. 152 con rep.

5. (438; 12) 1819

(in costola) «Lettere diverse Anno 1819».

Filza tipo L leg. in cart. di fasc. e cc. num. 159 con rep.

6. (439; 15) 1820

(in costola) «Lettere diverse Anno 1820».

Filza tipo L leg. in cart. di fasc. e cc. num. 143 con rep.

7. (440; 19) 1821

(in costola) «Lettere diverse Anno 1821».

Filza tipo L leg. in cart. di fasc. e cc. num. 140 con rep.

8. (441; 20) 1822

(in costola) «Lettere diverse Anno 1822».

Filza tipo L leg. in cart. di fasc. e cc. num. 170 con rep.

9. (442; 24) 1823

(in costola) «Lettere diverse Anno 1823».

Filza tipo L leg. in cart. di fascc. e cc. num. 171 con rep.

10. (443; 26) 1824

(in costola) «Lettere diverse Anno 1824».

Filza tipo L leg. in cart. di fascc. e cc. num. 170 con rep.

11. (444; [31]) 1825.

(in costola) «Lettere diverse Anno 1825».

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 148 con rep.

12. (445; [34]) 1826

(in cop.) «Lettere diverse Anno 1826».

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 115 con rep.

13. (446II; [37]) 1827 gennaio-luglio

Le carte contenute erano originariamente unite a quelle della busta successiva. In fase di restauro e per ragioni pratiche i documenti sono stati ripartiti in due buste distinte.

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. da 1 a 93.

14. (446I; [37]) 1827 agosto-dicembre

(in cop.) «Lettere diverse Anno 1827».

Il repertorio rimanda anche alla documentazione contenuta nell'unità precedente.

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. da 94 a 151 con rep.

15. (447; [38]) 1828 gennaio-giugno

(in cop.) «Lettere diverse primo semestre Anno 1828».

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 84 con rep.

16. (448; 39) 1828 luglio-dicembre

(in costola) «Lettere diverse secondo semestre Anno 1828».

Filza tipo LI leg. in cart. di fascc. e cc. num. 80 con rep.

17. (449; 45) 1830

(in costola) «Filza. Buon Governo; Ruota Criminale; I. e R. Consulta [1830]».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo CI leg. in cart. di fascc. e cc. num.

18. (450; 46) 1830

(in costola) «Filza. R^o Diritto; R.R^e Rendite; Affari diversi già risolti [1830]».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo CI leg. in cart. di fascc. e cc. num.

19. (451; 47) 1830

(in costola) «Filza. Dipert.° di Finanze; Comando Militare; Vicari; Potestà [1830]».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria (esclusa la prima) è dotata di rubrica. Vi è al principio dell'unità l'affare relativo ai lavori effettuati sul torrente Rosia il 24 novembre 1828 corredato di mappe.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

20. (452; 50) 1830-1831

(in costola) «Filza. Lettere del Governo e Voti 1830-31».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

21. (453; 52) 1831

(in costola) «Filza. Servizio Militare e I.° e R.° Consulta 1831».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

22. (454; 53) 1831

(in costola) «Filza. Regie Rendite; Segreteria di Stato; Camera di Soprint.^{za} Comunit.^{va}; Segreteria del R.^{io} D.^{to} e Ruota Criminale 1831».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

23. (455; 54) 1831

(in costola) «Filza. Lettere diverse e Fogli dei Particolari 1831».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 101 con rub.

24. (456; 57) 1832

(in costola) «Filza. Camera di Soprint.^{za} Com.va; Riformazioni; Ruota Crim.le e R.^{io} Diritto. 1832».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica. Contiene anche un fascicolo sciolto relativo allo stato economico e demografico dei vicariati del compartimento.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

25. (457; 58) 1832

(in costola) «Filza. Servizio Militare; Regie Rendite; Voti e Lettere diverse 1832».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

26. (458; 61) 1832

(in costola) «Filza. I.° e R.° Consulta 1832».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 54 con rub.

27. (459; 62) 1831-1833

(in costola) «Filza. Regio Diritto ed Affari senza seguito anni 1831, 32, 33. 1833».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. E' presente la sola rubrica relativa alla corrispondenza con la Segreteria del Regio Diritto.

Filza tipo C1 leg. cart. di fascc. e cc. num. 58.

28. (460; 65) 1833

(in costola) «Filza. Ruota Criminale; Riformazioni; Segret.^{ia} di Stato; Camera di Soprintendenza Comtva; Segret.^{ia} di Finanza 1833».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

29. (461; 66) 1833

(in costola) «Filza. I.^e e R.^e; Consulta; Voti e Servizio Militare 1833».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

30. (462; 70) 1834

(in costola) «Filza. Regio Diritto; Ruota Criminale e Servizio Militare. [1834]».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

31. (463; 71) 1834

(in costola) «Filza. I.^e e R.^e Depositeria e Regie Rendite e Lettere diverse [1834]».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

32. (464; 73) 1834

(in costola) «Filza. I.^e e R.^e Consulta [1834]».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 36 con rub.

33. (466; 77) 1834-1835

(in costola) «Filza. Segret.^a del R.^{io} Diritto; Ruota Criminale e Cam.^{era} di Soprin.^{za} Com.^{va} [1835]».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica. La documentazione riferita alla Camera di Soprintendenza comunitativa riguarda anche l'anno 1834.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

34. (465; 76) 1835

(in costola) «Filza. I.^e e R.^e Consulta [1835]».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 43 con rub.

35. (467; 79) 1835

(in costola) «Filza. Voti; Servizio Milit.^{re} e Lettere dei Potestà Rⁱ [1835]».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

36. (468; 82) 1836

(in costola) «Filza. Lettere diverse; Carteggio coi Vicari; Carteggio coi Potestà [1836]».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

37. (469; 83) 1836

(in costola) «Filza. Regio Diritto; I.^e e R.^e Consulta. 1836».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

38. (470; 84; 83) 1836

(in costola) «Filza. Voti. Camera di Soprintend.^a Com.va 1836».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

39. (471; 84) 1836

(in costola) «Filza. Ruota Crim.le; Segret.^a di Stato; Servizio Militare; Affari senza segui^{to} 1836».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

40. (472; 88) 1837

(in costola) «Filza. Segreteria del R.^{io} Diritto; Camera di Soprint.^{za} Com.va; Voti 1837».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

41. (473; 89) 1837

(in costola) «Filza. I.^e e R.^e Consulta. 1837».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 48 con rub.

42. (474; 90) 1834-1837

(in costola) «Filza. Affari diversi; RR.^e Rendite; Depositeria G.^{le} e Uff.^o del Catasto dal 1834 a t.^{to} 1837. 1837».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica. Il periodo 1834-37 riguarda solo le carte della «Depositeria generale e ufficio del Catasto».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

43. (475; 91; 90) 1837

(in costola) «Filza. Servizio Militare; Carteggio coi Vicarj e Potestà; Ruota Crim.^{le} 1837».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

44. (479; 97) 1837-1838

(in costola) «Filza. Segreteria di Stato; Amministrazione delle RR. Rendite; Carteggi coi Vicarj R.ⁱ e Potestà, ed Affari senza seguito 1838».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine: «Carteggio coi Vicarj R.ⁱ 1838; I. e R. Segreteria di Stato 1837; Amministra. Delle RR.^{ie} Rendite 1838; Affari senza seguito 1837») e cronologia. Eccetto l'ultima, ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

45. (476; 94) 1838

(in costola) «Filza. I.^e e R.^e Consulta; Presidenza della Ruota Criminale, e Servizio Militare 1838».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

46. (477; 95) 1838

(in costola) «Filza. R.^o Diritto; Camera di Soprintendenza Comunitativa e Voti. 1838».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine: Regio Diritto; Voti; Camera di Soprintendenza comunicativa) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

47. (478; 96) 1838

(in costola) «Filza. Affari diversi 1838».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 96 con rub.

48. (480; 100) 1839

(in costola) «Filza. I.^e e R.^e Consulta; Segreteria del R.^o Diritto 1839».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

49. (481; 101) 1839

(in costola) «Filza. Affari diversi 1839».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 122 con rub.

50. (482; 104) 1839

(in costola) «Filza. Carteggio con i Vicari Regi e Potestà e Camera di Soprin. Comunitativa 1839».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

51. (483; 112) 1840

(in costola) «Filza. I.° e R.° Consulta; Segreteria del R.° Diritto 1840».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

52. (484; 114) 1840 gennaio-agosto 14

(in costola) «Filza. Affari diversi 1840».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 74 con rub.

53. (485; 115) 1840 agosto 17-dicembre

(in costola) «Filza. Seguono Affari diversi 1839».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 39 con rub.

54. (486; 122) 1841 gennaio-luglio

(in costola) «Filza. Affari diversi 1841».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 59 con rub.

55. (487; 125) 1841

(in costola) «Filza. I.° e R.° Consulta; Segreteria del R.° Diritto 1841».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

56. (488; 128) 1841

(in costola) «Filza. Carteggio col Regio Procuratore; Affari Diversi e Affari senza seguito 1841».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica. La sezione «Affari diversi» riguarda il periodo luglio-dicembre e si ricollega alla documentazione contenuta al n.54 (486).

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

57. (489; 136) 1842 gennaio-giugno

(in costola) «Filza. Affari diversi 1842».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 50 con rub.

58. (490; 137) 1842

(in costola) «Filza. Affari diversi e Sussidi e Pensioni. 1842».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica. La sezione «Affari diversi» riguarda il periodo luglio-dicembre 1842 e si ricollega all'unità precedente.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

59. (491; 141) 1842

(in costola) «Filza. I.° e R.° Consulta; Segreteria del R.° Diritto; Carteggio col R.° Procuratore e Affari senza seguito 1842».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e

cronologia. Ciascuna tipologia documentaria, esclusa la sezione «Affari senza seguito», è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

60. (492; 148) 1843 gennaio-giugno
(in costola) «Filza. Affari diversi 1843».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 33 con rub.

61. (493; 149) 1843 luglio-dicembre
(in costola) «Filza. Carteggio relativo ai RR. Carabinieri; Affari diversi 1843».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 33 con rub.

62. (494; 152) 1843
(in costola) «Filza. I.° e R.° Consulta; Commissione Eccles.^a; Carteggio col R.° Procuratore e Affari senza seguito 1843».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine: «I.° e R.° Consulta; Carteggio col R.° Procuratore; Commissione Eccles.^a; Affari senza seguito») e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria, esclusa la sezione «Affari senza seguito», è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

63. (495; 153) 1843
(in costola) «Filza. Sussidi Pensioni e Gratificazio.ⁿⁱ 1843».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 43 con rub.

64. (496; 155) 1843
(in costola) «Filza. Segreteria del R.° Diritto 1843».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 40 con rub.

65. (497; 158) 1844
(in costola) «Filza. I.° e R.° Consulta; Segreteria del R.° Diritto 1844».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e per cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

66. (498; 159) 1844
(in costola) «Filza. Sussidi Pensioni e Gratificazioni 1844».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 48 con rub.

67. (499; 165) 1844 gennaio-giugno
(in costola) «Filza. Affari Diversi. Carteggio relativo ai RR. Carabinieri 1844».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 29 con rub.

68. (500; 164) 1844 luglio-dicembre
(in costola) «Filza. Affari Diversi. Carteggio relativo ai RR. Carabinieri 1844».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 37 con rub.

69. (501; 169) 1845

(in costola) «Filza. Segreteria del Regio Diritto 1845».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 36 con rub.

70. (502; 170) 1845

(in costola) «Filza. Affari Diversi 1845».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 59 con rub.

71. (503; 171) 1845

(in costola) «Filza. Sussidi Pensioni e Gratificazioni 1845».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 51 con rub.

72. (504; 174) 1845

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo di Siena; Carteggio col R.° Procurat.°; Affari senza seguito 1845».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria, esclusa la sezione «Affari senza seguito», è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

73. (505; 176) 1846

(in costola) «Filza. Sussidi Pensioni e Gratificazioni 1846».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 168 con rub.

74. (506; 179) 1846

(in costola) «Filza. Carteggio relativo ai RR. Carabinieri 1846».

L'unità contiene anche un esemplare del regolamento dei RR. Carabinieri.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 45 con rub.

75. (507; 184) 1846

(in costola) «Filza. I.° e R.° Consulta; Segreteria del R.° Diritto 1846».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e per cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

76. (508; 187) 1846

(in costola) «Filza. Affari Diversi 1846».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 56 con rub.

77. (509; [192]) 1847

(in costola) «Sussidi».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. III con rub.

78. (510; [193]) 1847 gennaio-agosto

(in costola) «Carteggio relativo ai RR. Carabinieri 1847».

L'unità contiene anche cc. n.n. relative alle gite accordate ai militari.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 56 con rub.

79. (511; [196]) 1847

L'unità contiene il carteggio relativo alla censura diviso in: «Lettere Diverse; Carteggio con i Sigg.^{ri}

Revisori della Stampa di Siena; Presidenza del Buon Governo; Imper.^{le} e R.^{le} Governo di Siena; Carteggio col Regio Procuratore; Imp.^e e Real Segreteria di Stato». Ogni sezione è dotata di rubrica.

Filza leg. in cart. di fascc. e cc. num.

80. (512; [197]) 1847

L'unità contiene carteggio relativo ad «Affari diversi».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 106 con rubrica.

81. (513; 198) 1847

(in costola) {Ileg.}

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine: «Segreteria del R.^o Diritto; Direzione Generale provvisoria della Polizia di Toscana; I.^e e R.^e Consulta; Carteggio col R.^o Procuratore») e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

82. (514; 199) 1848 gennaio-marzo

(in costola) «Filza. Affari diversi dell'anno».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine: «Carteggio col Giudice Direttore degli Atti, Vicarj Regi e Potestà; Carteggio relativo ai RR. Carabinieri; Carteggio col R.^o Procuratore; Risoluzioni economiche; I. e R. Governo di Siena; Sussidi, Pensioni e Gratificazioni; Lettere diverse; Direzione Generale di Polizia; Segreteria del R.^o Diritto») e cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di repertorio.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

2. INFORMAZIONI E VOTI

Come nel precedente, anche in questo caso la serie comprende la corrispondenza intrattenuta dall'Auditore di Governo con i diversi uffici; oggetto del carteggio è per lo più la richiesta di «voti», cioè di pareri, fatta all'Auditore da magistrature centrali e cittadine in merito a vertenze o questioni riguardanti impiegati o ecclesiastici (domande di impiego, sussidi, trasferimenti, assenze, esami, richiesta di costituzione di patrimoni, ecc.), enti o beni pubblici (vendita o affitto di proprietà demaniali o ecclesiastiche, informazioni sui concorrenti all'assegnazione dei «Benefici», ecc.) o anche questioni testamentarie e simili tra privati. La serie termina nel 1830 quando, a seguito della raccolta dei carteggi per «istituzione», la documentazione fu inglobata nelle unità costituenti la serie 'Carteggio' (n.1).

83. (515; [5]) 1817

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 61 con rep.

84. (516; [10]) 1818

(in cop.) «Informazioni anno 1818».

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 55 con rep.*

85. (517; [13]) 1819
(in cop.) «Informazioni anno 1819».
Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 44 con rep.
86. (518; [16]) 1820
(in cop.) «Informazioni e Voti anno 1820».
Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 27 con rep.
87. (519; [18]) 1821
Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 29 con rep.
88. (520; [22]) 1822
(in cop.) «Informazioni e Voti anno 1822».
Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 30 con rep.
89. (521; [23]) 1823
(in cop.) «Informazioni e Voti anno 1823».
Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 47 con rep.
90. (522; [28]) 1824
Filza tipo M leg. di fascc. e cc. num. 55 con rep.
91. (523; [30]) 1825
(in cop.) «Informazioni e Voti anno 182[5]».
Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 44 con rep.
92. (524; [35]) 1826
(in cop.) «Informazioni e Voti anno 1826».
Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 48 con rep.
93. (525; [36]) 1827
(in cop.) «Informazioⁿⁱ e Voti anno 1827».
Filza tipo M leg. di fascc. e cc. num. 40 con rep.
94. (526; [40]) 1828
(in cop.) «Informazioⁿⁱ e Voti anno 1828».
Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 41 con rep.
95. (527; 41) 1829
(in costola) «Filza Voti».
Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. num. 372 con rep.
96. (529; 43) 1829 gennaio-ottobre
(in costola) «Voti Informazioni ed altro».
Filza tipo C1 leg. in cart di cc. num. 1173 con rub.
97. (528; 42) 1829 novembre-dicembre
(in costola) «Informazioni Voti ed altro».
Filza tipo C1 leg. in cart di cc. num. 711 con rub.

3. LETTERE DELLA PRESIDENZA DEL BUON GOVERNO

La serie contiene il carteggio tra l'Auditore e il Presidente del Buon Governo. La documentazione fa riferimento alla richiesta di informazioni o riguarda affari relativi a impiegati pubblici o soggetti sottoposti all'attenzione governativa, nonché più in generale all'attività amministrativa (concessione di passaporti, gratificazioni, ecc.) e giudiziaria dell'Auditore. Copre il periodo 1814-47, anno della soppressione della Presidenza del Buon Governo, con una lacuna dal 1827 al 1829. Il carteggio relativo all'anno 1830 si ritrova al n. 17 della serie «Carteggio» (serie n.1).

98. (530; [2]) 1814-1815

(in cop.) «Lettere della Presidenza del Buon Gove.^{no} anni 1814 e 1815».

Filza tipo M in cart. leg. di fascc. e cc. num. 117 con rep.

99. (531; [3]) 1816

(in cop.) «Lettere della Presidenza del B.^a Gover.^o 1816».

Filza tipo M in cart. leg. di fascc. e cc. num. 92 con rep.

100. (532; [7]) 1817

(in cop.) «Lettere della Presidenza del Buon Governo».

Filza tipo M in cart. leg. di fascc. e cc. num. 132 con rep.

101. (533; 9) 1818

(in costola) «Lettere della Presidenza del Buon Governo anno 1818».

Filza tipo L leg. in cart. di fascc. e cc. num. 118 con rep.

102. (534; [11]) 1819

(in cop.) «Lettere Presidenza del Buon Governo anno 1819».

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 188 con rep.

103. (535; [14]) 1820

(in costola) «Lettere Presidenza del Buon Governo anno 1820».

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 218 con rep.

104. (536; [17]) 1821

(in costola) «Lettere Presidenza del Buon Governo anno 1821».

Filza tipo M leg. di fascc. e cc. num. 182 con rep.

105. (537; [21]) 1822

(in costola) «Lettere Presidenza del Buon Governo anno 1822».

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 213 con rep.

106. (538; [25]) 1823

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 162 con rep.

107. (539I; [27]) 1824 gennaio-giugno

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. con rep.

108. (539II; [27]) 1824 luglio-dicembre

Le carte contenute erano originariamente unite a quelle della busta precedente. In fase di restauro e per ragioni pratiche i documenti sono stati ripartiti in due buste distinte. Il repertorio dell'unità precedente fa riferimento anche alla documentazione contenuta nella presente.

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num.

109. (540; [32]) 1825

(in costola) «Lettere Presidenza del B.ⁿ Governo anno 1825».

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 212 con rep.*

110. (541; [33]) 1826

(in costola) «Lettere Presidenza del Buon Gove^{mo} anno 1826».

Filza tipo M leg. in cart. di fascc. e cc. num. 114 con rep.*

111. (542; 55) 1831

(in costola) «Filza. Presidenza del B. Governo 1831».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 150 con rub.

112. (543; [56]; 55) 1832

(in costola) «Filza. Presidenza del B. Governo 1832».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 123 con rub.

113. (544; [64]; 63) 1833

(in costola) «Filza. Presidenza del B. Governo 1833».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 141 con rub.

114. (545; 69) 1834

(in costola) «Filza. Presidenza del B. Governo 1834».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 134 con rub.

115. (546; [75]; 74) 1835

(in costola) «Filza. Presidenza del B. Governo [1835]».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 131 con rub.

116. (547; [81]; 80) 1836

(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1836».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 120 con rub.

117. (548; [87]; 86) 1837

(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1837».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 131 con rub.

118. (549; 93) 1838

(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1838».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 140 con rub.

119. (550; 99) 1839

(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1839».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 166 con rub.

120. (551; 110) 1840 gennaio-aprile
(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1840».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 109 con rub.
121. (552; [111]; 110) 1840 agosto-dicembre
(in costola) «Filza. Segue Presidenza del Buon Governo 1840».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 109 con rub.
122. (553; 120) 1841 gennaio-maggio 5.
(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1841».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 73 con rub.
123. (554; [123]; 122) 1841 maggio 7-settembre
(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1838».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 76 con rub.
124. (555; 130) 1841 settembre-dicembre
(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1841».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 42 con rub.
125. (556; 132) 1842 gennaio-giugno
(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1842».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 97 con rub.
126. (557; 133) 1842 luglio-dicembre
(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1842».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 90 con rub.
127. (558; 144) 1843 gennaio-giugno
(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1843».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 66 con rub.
128. (559; [145]; 144) 1843 luglio-dicembre
(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1843».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 53 con rub.
129. (560; 157) 1844
(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1844».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 99 con rub.
130. (561; 168) 1845
(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1845».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 123 con rub.
131. (562; 185) 1846
(in costola) «Filza. Presidenza del Buon Governo 1846».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 86 con rub.
132. (563; 191) 1847
(in costola) «Filza. Presidenza del Governo 1847».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 93 con rub.

4. AFFARI ECCLESIASTICI

La serie, che contiene per lo più i carteggi tra l'Auditore del Governo e la Commissione ecclesiastica nel periodo 1835-1848 (con una lacuna tra il 1842 ed il 1845), comprende la documentazione relativa alla cura, all'amministrazione economica e ai lavori effettuati dagli enti religiosi del compartimento di Siena. All'interno delle filze la documentazione è suddivisa per affari, ciascuno dei quali comprendente le carte riguardanti appunto la gestione delle chiese della città o del territorio, motivo per cui l'indicazione cronologica riportata per ogni singola unità è da considerarsi indicativa. Date le caratteristiche della serie si è reputato opportuno indicare il titolo dei fascicoli contenuti in ciascuna unità. La prima busta riguarda i carteggi con la Segreteria del Regio Diritto in merito alla gestione delle Mense vescovili di Montalcino e di Chiusi e Pienza.

133. (564; 29) 1824-1825

(in costola) «Mense vescovili di Montalcino, e di Chiusi e Pienza anno 1825».

Busta tipo L in cart. di fasc. e cc. num.

134. (565; 108) 1835-1838

(in costola) «Commissione Ecclesiastica».

Contiene: 1. "Pacina, Chiesa di S. Maria Assunta"; 2. "S. Eugenia a S. Eugenia, S. Matteo e Margh. ai Tufi, S. Ilario all'Isola a Val d'Arbia, S. Pietro ap. a Monsindoli, e S. Agnese a Vignano"; 3. "S. Petronilla a S. Petronilla"; 4. "Tocchi, Chiesa di S. Maria"; 5. "Bagnaja, Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio"; 6. "Guistrigona, Chiesa di S. Donato"; 7. "SS. Giusto e Salvatore a S. Giusto e S. Andrea a Frontignano"; 8. "Tressa, Chiesa di S. Maria"; 9. "Chiesa di S. Maurizio in S. Spirito"; 10. "S. Antonio Abate in Fontebranda"; 11. "Chiesa di S. Regina a S. Regina"; 12. "S. Salvatore a Pilli, S. Gio. Batta. a Rosia, S. Pietro e Paolo a Marciano e S. Fiora a Scorgiano"; 13. "S. Donato a Ginestreto, Poggiolo, S. Maria Assunta, Marciano, SS. Pietro e Paolo, Lornano, S. Gio. Batta., e SS. Simone e Giuda a Colle Malamerenda"; 14. "Parrocchie della Giurisdizione. Vengono richiamati i Parrochi ad indicare le Rendite delle Parrocchie medesime"; 15. "Viene reso conto dei Parrochi della Giurisdizione che non hanno eseguito i Lavori"; 16. "Bettolle, Chiesa di S. Cristofano"; 17. "S. Dalmazio a S. Dalmazio; Monteriggioni, Santa Maria Assunta"; 18. "Viene fatto sentire al R.° Potestà di Sovicille, che riservatamente deve assicurarsi delle Rendite delle Parrocchie, e non dimandarne agli stessi Parrochi, come si vede nell'acclusa"; 19. "Bibbiano, Chiesa di S. Lorenzo". 20. "Tesa, Chiesa di S. Michele Arcangelo"; 21. "Poggiolo, Chiesa di S. Maria Assunta"; 22. "Scorgiano, Chiesa di S. Fiora"

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 22 con rub.

135. (566; 107) 1835-1837

(in costola) «Commissione Ecclesiastica».

Contiene: 1. "Chiesa di S. Giacomo a Cuna"; 2. "Lettera dell'Ingegnere di Circondario colla quale rende conto di alcuni Parrochi che hanno ultimati i Lavori"; 3. "Vengono eccitati i Giudicenti e gli Ingegneri a vigilare sull'esecuzione regolare dei lavori alle Fabbriche Parrocchiali"; 4. "Chiesa dei SS. Quirico, e Giulietta"; 5. "S. Michele Arcangelo a Fungaja, SS. Giusto e Clemente a Monticiano, Pilli, S. Salvatore, e S. Giusto a Balli"; 6. "S. Bartolomeo a Ancajano, SS. Bartolomeo e Quirico a Forni, SS. Pietro e Paolo a Marciano e S. Gio. Batta. a Lornano"; 7. "S. Martino, S. Andrea e SS. Pietro e Paolo, e S. Giovannino in Pantaneto"; 8. SS. Giusto e Clemen-

te a Castelnuovo Berg^a, S. Maria alla Villa a Sesta, S. Cristofano a Vagliagli, e SS. Iacopo e Cristofano all'Abbadia a Monistero d'Ombrone"; 9. "Monistero, Chiesa di S. Bartolomeo" 10. "S. Michele a Brenna, e S. Stefano a Cerreto Selva"; 11. "S. Pietro alla Magione in Siena"; 12. "S. Petronilla a S. Petronilla"; 13. "S. Paterniano alle Tolfe"; 14. "S. Pietro alle Scale"; 15. "Lettera del Sig. Segretario della Commissione Ecclesiastica colla quale si fa sentire che due chiese essendo provviste di rendite sufficienti, devono i Parrochi delle medesime eseguire a proprie spese anche i lavori dipendenti da vetustà"; 16. "Collanza, Chiesa di S. Gio. Batta."; 17. "S. Martino a Pontignano"; 18. "S. Andrea a Montecchio"; Terrenzano, Chiesa di S. Lorenzo, Monteliscaj, SS. Pietro e Paolo, Merse, S. Lorenzo, Torri, S. Mustiola, e Orgia, S. Bartolomeo".

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 19 con rub.

136. (567; 106) 1836-1839

(in costola) «Commissione Ecclesiastica».

Contiene: 1. "SS. Giusto e Clemente a Sovicille; Lornano, Chiesa di S. Gio. Batta."; 2. "Chiesa di S. Pietro a Ovile"; 3. "Vengono richiamati diversi Parrochi ad ultimare nella buona stagione i lavori alle loro fabbriche Parrocchiali"; 4. "Vengono fatte nuove Premure ai Parrochi per l'esecuzione dei lavori, e frattanto si rende conto alla Commissione Ecclesiasti. di quelli ultimati, e degli altri pendenti"; 5. "Circolare"; 6. "Quesiti fatti all'Aud. Del Governo se alcuni Parrochi abbiano eseguiti i lavori"; 7. "Contignano, Chiesa di S. Maria Assunta"; 8. "Montepertuso, Chiesa di S. Michele Arcangelo"; 9. ["Asciano: quell'Ingegnere demanda come potere astringere i Parrochi ad eseguire i lavori"]; 10. "Chiesa di Colle Massari"; 11. "Chiesa di Montepescini"; 12. "Circolare"; 13. ["L'Ingegnere di Radicondoli rende conto a che punto sono i lavori dei Parrochi sotto la sua sorveglianza"]; 14. "Guistigona, S. Donato; Villa a Sesta, Santa Maria e Ombrone, SS. Iacopo e Cristofano"; 15. "Poggiolo, Chiesa di Santa Maria Assunta; S. Antonio in Fontebranda".

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 15 con rub.

137. (568; 109) 1837-1840

(in costola) «Commissione Ecclesiastica».

Contiene: 1. Pilli, Chiesa di San Salvatore; 2. Monsindoli, Chiesa di S. Pietro; 3. Molli, Chiesa di S. Giovanni Battista; 4. Monistero, Chiesa curata; 5. Parrochi, viene richiesto a quelli di Patronato lo stato attivo, e passivo delle loro rendite parrocchiali; 6. Parrochi, si domanda quali di essi sono recalcitranti, o in ritardo al compimento dei lavori; 7. I Parrochi di Brenna, Barontoli, e Sovicille, vengono richiamati a corrispondere al più presto possibile all'Ingegnere di Circondario ciò che gli è dovuto per rimborso di spese onde sorvegliare ai lavori di quelle Parrocchie; 8. Bozzone, Chiesa di S. Giovanni Battista; Canonica a Cerreto, Chiesa di S. Pietro; Pieve Asciana, Chiesa di San Giovanni Battista e Querciegrosse, Chiesa di San Giacomo"; 9. Asciano, Chiesa di S. Agata; 10. Rosennano, Chiesa di S. Bartolomeo; 11. Dofana, Chiesa di Santa Maria Assunta; 12. Abbadia a Isola, Chiesa curata; 13. Abbadia a Isola, Chiesa curata; Castello, Chiesa di S. Giovanni Battista; Scorgiano, Chiesa di S. Fiora e Tonni, Chiesa dei SS. Bartolomeo e Quirico; 14. Bossi, Chiesa di S. Andrea; 15. Val di Pugna, Chiesa di S. Tommaso; 16. S. Colomba, Chiesa dei SS. Pietro e Paolo; Frontignano, Chiesa di S. Andrea; Pilli, Chiesa di San Salvatore e Rosia, Chiesa di S. Giovanni Battista.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 16 con rub.

138. (569; 142) 1838-1842 con atti dal 1835

(in costola) «Commissione Ecclesiastica».

Contiene: 1. "Affari della Commissione Ecclesiastica già ultimati"; 2. "Poggiolo, S. Maria Assunta"; 3. "Molli, S. Gio. Batta."; 4. "Tocchi, Santa Maria"; 5. "Bibbiano, San Lorenzo"; 6. "Gallena, S. Pietro"; 7. "Monistero, San Bartolomeo"; 8. "Bagnaja, SS Vincenzo, e Anastasio"; 9. "Sovicille, San Lorenzo"; 10. "S. Paterniano alle Tolfe"; 11. "Fungaja, S. Michele Arcangelo"; 12. "S. Maria a Tressa"; 13. "S. Cristofano a Vagliagli"; 14. "SS. Simone e Giuda a Colle Malamernda"; 15. S. Michele Arcangelo a Tesa"; 16. "Val di Pugna"; 17. "Barontoli, Chiesa di S. Pietro; Fogliano, S. Gio. Batta.; Stigliano, SS. Fabiano e Sebastiano"; 18. "Castelnuovo Berg^a, S. Giusto"; 19. "Strove, S. Martino"; 20. "Eccitamenti a diversi Parrochi in ritardo nell'esecuzione dei Lavori"; 21. "Rendite di diverse Parrocchie".

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 21 con rub.

139. (570; 200) 1844-1848

(in costola) «Affari Ecclesiastici 1847 e 1848».

Contiene, oltre a documentazione diversa di natura ecclesiastica, carte relative a: progetto di riduzione di una parte del già Convento di S. Francesco a Seminario Arcivescovile di Siena; Chiesa di S. Gusmè; S. Maria a Tressa; Parrocchia di S. Martino in Siena; S. Gio. Batta a Bozzone; Casciano, Parrocchia dei SS. Giusto, e Clemente; S. Pietro alla Magione; S. Pietro alle Scale, Parrocchia in Siena; Bulciano, Chiesa di S. Maria; Dofana, Chiesa di S. Maria Assunta traslatata in Montaperti; Parrocchia di S. Giovanni Battista in Pantaneto a Siena; Frontignano, Chiesa di S. Andrea; SS. Fabiano e Sebastiano a Stigliano; Parrocchia di S. Donato a Ginestreto.

Busta tipo O in cart. di fascc. e cc. n.n.

5. RAPPORTI GIORNALIERI DI POLIZIA

Con una lacuna dal 1831 al 1838, la serie copre gli anni '29-'48 e si compone dei rapporti giornalieri spediti all'Auditore di Governo dal Capitano Bargello prima e dall'Ispettore di polizia poi, nonché relazioni riguardanti lo «stato» dell'ordine pubblico nella città di Siena. Copie di questi stessi documenti sono raccolte come visto e come si vedrà, nelle omonime serie dell'archivio della Segreteria del Regio Governo e di quello della Cancelleria criminale dell'Auditore. Nelle prime due unità, dopo il gruppo delle relazioni dell'esecutore di polizia, vi sono le note dei forestieri alloggiati nelle locande cittadine; per quelle successive, le «note» (quando presenti) si ritrovano all'interno di ciascun rapporto giornaliero.

140. (571; 44) 1829 ottobre 8-1830 giugno

(in costola) «Filza. Rapporti della Polizia e Note dei Forestieri».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. num. e cc.

141. (572; 49) 1830 luglio-dicembre

(in costola) «Filza. Rapporti del Bargello e Note dei Forestieri 1830».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. num. e cc.

142. (573; 105) 1839

(in costola) «Filza. Rapporti del Capitano di Polizia».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. num.

143. (574; 119) 1840

(in costola) «Filza. Rapporti dell'Ispettore di Polizia 1840».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. num.

144. (575; [131]; 130) 1841

(in costola) «Filza. Rapporti dell'Ispettore di Polizia 1841».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. num.

145. (576; 143) 1842

(in costola) «Filza. Rapporti dell'Ispettore di Polizia 1842».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. num.

146. (577; 156) 1843

(in costola) «Filza. Rapporti Giornalieri dell'Ispettore di Polizia [184]3».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. num.

147. (578; 167) 1844

(in costola) «Filza. Rapporti Giornalieri dell'Ispettore di Polizia [184]4».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. num.

148. (579; 176) 1845

(in costola) «Filza. Rapporti Giornalieri dell'Ispettore di Polizia 1[845]».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. num.

149. (580; [183]; 182) 1846

(in costola) «Filza. Rapporti Giornalieri dell'Ispettore di Polizia 1846».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. num.

150. (581; 189) 1847

(in costola) «Filza. Rapporti dell'Ispettore 1847».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. num.

6. LETTERE DAL GOVERNO DI SIENA

La serie contiene le lettere inviate all'Auditore di Governo dal Governatore di Siena. La corrispondenza riguarda le richieste, fatte al primo dal Luogotenente generale: di informazioni su individui; di pareri in merito a suppliche o istanze varie presentate al Governo; di provvedere all'applicazione di ordini e alla comunicazione a privati del risultato delle istanze da questi presentate; di questioni relative alla censura. Per effetto della riforma del 1838, a partire dall'anno successivo si aggiunge, a quello col Governatore, il carteggio con il Regio Procuratore ed il Direttore degli atti criminali. Come per le altre serie, è spesso presente la minuta compilata dall'ufficio dell'Auditore. Documentazione dello stesso tipo, afferente agli anni 1830 e 1845, si ritrova nella serie "Carteggio" (serie n.1).

151. (582; 48) 1830

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo di Siena [183]0».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num 181 con rub.

152. (583; 51) 1831

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo di Siena 1831».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num 200 con rub.

153. (584; 60) 1832

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo di Siena 1832».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num 205 con rub.

154. (585; 67) 1833

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo di Siena 1833».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num 232 con rub.

155. (586; 68) 1834

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo di Siena 1834».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num 274 con rub.

156. (587; 74) 1835

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo [1835]».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num 199 con rub.

157. (588; 80) 1836

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo 1836».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num 235 con rub.

158. (589; 86) 1837

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo 1837».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num 156 con rub.

159. (590; 92) 1838

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo 1838».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num 108 con rub.

160. (591; 98) 1839

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo e Carteggio con il Giudice Direttore degli Atti 1839».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e per cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

161. (592; 113) 1840

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo e Carteggio con il R° Procuratore e Capitano dei RR. Cacciatori; Affari senza seguito. 1840».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e per cronologia. Ciascuna tipologia documentaria, eccetto gli «Affari senza seguito», è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

162. (593; 125) 1841

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo di Siena 1841».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num 71 con rub.

163. (594; 138) 1842

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo di Siena 1842».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num 75 con rub.

164. (595; 153) 1843

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo di Siena 1843».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num 56 con rub.

165. (596; 169) 1844

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo di Siena 1844».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num 47 con rub.

166. (597; 182) 1846 gennaio-giugno

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo di Siena Primo Semestre 1846».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num 117 con rub.

167. (598; 180) 1846 luglio-dicembre

(in costola) «Filza. I. e R. Governo di Siena Secondo Semestre 1846».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num 39 con rub.

168. (599; 190) 1847

(in costola) «Filza. I.° e R.° Governo 1847».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num 108 con rub.

7. LETTERE DEI VICARI E POTESTÀ

La serie fa riferimento principalmente ai carteggi tra l'Auditore di Governo e i Vicari e Potestà del compartimento tra il 1831 ed il 1847, con una lacuna tra il 1836 ed il 1839: per questi anni, oltre che per il 1830 ed il 1848, omologa documentazione è nella serie «Carteggio» (n.1). Come per le altre serie, anche nella presente serie si ritrovano, a seguito della riforma del '38, le lettere col Regio Procuratore e col Direttore degli atti criminali. Per l'anno 1845 è presente anche la corrispondenza con il Capitano dei Carabinieri. Le *carte* sono il prodotto dell'attività svolta dall'Auditore in materia amministrativa, giudiziaria e di polizia in relazione ai giurisdicenti compartimentali e agli altri ufficiali. La documentazione riguardante i rapporti con il Giudice Direttore degli atti, il Regio Procuratore e il Capitano dei Carabinieri è da integrare con le serie «Carteggio» e «Lettere dal Governo di Siena» (serie n. 6).

169. (600; 59) 1831-1832

(in costola) «Filza. Lettere dei Vicarj R.ⁱ e Potestà 1831-32».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e per cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

170. (601; [63]; 62) 1833

(in costola) «Filza. Carteggio coi Vicari e Potestà; Lettere diverse 1833».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e per cronologia. Ciascuna tipologia documentaria, eccetto quella relativa alle "Lettere diverse", è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

171. (602; 72) 1834

(in costola) «Filza. Voti; Lettere dei Vicarj R.ⁱ e Potestà R.ⁱ [1834]».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e per cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di repertorio.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

172. (603; 78) 1834-1835

(in costola) «Filza. Lettere dei Vicarj R.ⁱ; Lettere diverse e Affari senza seguito [1835]».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e per cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica. Gli «Affari senza seguito» si riferiscono anche all'anno 1834.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

173. (604; 117) 1840

(in costola) «Filza. Carteggio con il Giudice Direttore degli Atti Criminali; Vicarj R.ⁱ e Potestà 1840».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e per cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

174. (605; 126) 1841

(in costola) «Filza. Carteggio col Giudice Direttore degli Atti; Vicarj R.ⁱ, e Potestà 1841».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e per cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

175. (606; 140) 1842

(in costola) «Filza. Carteggio col Giudice Direttore degli Atti; Vicarj R.ⁱ, e Potestà 1842».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e per cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

176. (607; 151) 1843

(in costola) «Filza. Carteggio col Giudice Direttore degli Atti; Vicarj R.ⁱ, e Potestà 1843».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine riportato in costola) e per cronologia. Ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

177. (608; 166) 1844

(in costola) «Filza. Carteggio col Giudice Dirett^e degli Atti Crimi.; Vicarj R.ⁱ e Potestà e col R.^o Procuratore; Affari senza seguito 1844».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine «Carteggio col Giudice Direttore degli Atti, Vicarj R.ⁱ e Potestà», «Carteggio col Procuratore», «Affari senza seguito») e cronologia. Eccetto gli «Affari senza seguito», ciascuna tipologia documentaria è dotata di rubrica.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc.

178. (609; 175) 1845

(in costola) «Filza. Carteggio col Giudice Dirett^e degli Atti Vicari; e Potestà RR.ⁱ e col Capitano dei RR.ⁱ Carabinieri».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 55 con rub.

179. (610; 178) 1846

(in costola) «Filza. Carteggio col Giudice Direttore degli Atti; Vicarj R.ⁱ, e Potestà; e col R.^o Procuratore. Affari senza seguito e certificati militari 1846».

La documentazione risulta suddivisa per argomenti (secondo l'ordine «Carteggio col Giudice Direttore degli Atti, Vicarj R.ⁱ e Potestà», «Carteggio col Procuratore», «Affari senza seguito», «Certificati militari») e cronologia. Le prime due tipologie documentarie sono dotate di rubriche.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc.

180. (611; 194) 1847

(in costola) «Filza. Carteggio con i Vicarj 1847».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 84 con rub.

8. RAPPORTI SETTIMANALI DELL'AUDITORE

La serie, che principia nel 1839 a seguito dello spostamento delle prerogative «economiche» dal Governatore all'Auditore di Governo, comprende le minute dei rapporti settimanali compilate da quest'ultimo ufficiale e dirette alla Presidenza del Buon Governo. I rapporti sono divisi in tre sezioni, una prima riguardante il resoconto di delitti e trasgressioni, una seconda dedicata alle «risoluzioni criminali ed economiche» cominate dal Giudice Direttore degli atti o dal Tribunale collegiale di prima istanza (con relativi eventuali appelli) ed una terza sezione di «Notizie diverse».

181. (612; 103) 1839

(in costola) «Filza. Rapporti Settimanali dell'I.° e R.° Governo. 1839».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

182. (613; 118) 1840

(in costola) «Filza. Rapporti Settimanali dell'I.° e R.° Governo. 1840».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

183. (614; 129) 1841

(in costola) «Filza. Rapporti Settimanali dell'I.° e R.° Governo. 1841».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

184. (615; 139) 1842

(in costola) «Filza. Rapporti Settimanali dell'I.° e R.° Governo. 1842».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

185. (616; 139) 1843

(in costola) «Filza. Rapporti Settimanali dell'I.° e R.° Governo. 1843».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

186. (617; 165) 1844

(in costola) «Filza. Rapporti Settimanali dell'Auditore del R.° Governo. 1844».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

187. (618; 173) 1845

(in costola) «Filza. Rapporti Settimanali dell'I.° e R.° Governo. 1845».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

188. (619; 181) 1846

(in costola) «Filza. Rapporti Settimanali dell'I.° e R.° Governo. 1846».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

189. (620; 188) 1847-1848 marzo

(in costola) «Filza. Rapporti Settimanali. 1847».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

9. RISOLUZIONI ECONOMICHE DELL'AUDITORE

La serie si compone delle risoluzioni prese dall'Auditore di Governo, in forma di minuta, sui casi di giustizia economica posti dal Giudice Direttore degli atti criminali e dai giudicanti provinciali che superavano lo spettro delle competenze loro riservate. La documentazione principia dal 1839 a seguito della riforma che, l'anno precedente, aveva trasferito la gestione di questo specifico potere dal Governatore all'Auditore, motivo per il quale la serie in oggetto è continuazione ideale dell'omonima serie dell'archivio della *Cancelleria criminale dell'Auditore* (serie n.33). Fa riferimento alle unità che seguono la serie dei «Protocolli delle risoluzioni economiche» (n.10).

190. (621; 102; I) 1839

(in costola) «Filza Prima. Risoluzioni Economiche 1839».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 96 con rub.

191. (622; 116; II) 1840

(in costola) «Filza Seconda. Risoluzioni Economiche 1840».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 109 con rub.

192. (623; 121; III) 1841 gennaio-luglio

(in costola) «Filza Terza. Risoluzioni Economiche 1841».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 96 con rub.

193. (624; 127; IV) 1841 agosto-dicembre

(in costola) «Filza Quarta. Risoluzioni Economiche 1841».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 80 con rub.

194. (625; 134; V) 1842 gennaio-giugno

(in costola) «Filza Quinta. Risoluzioni Economiche 1842».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 60 con rub.

195. (626; 135; VI) 1842 luglio-dicembre

(in costola) «Filza Sesta. Risoluzioni Economiche 1842».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 49 con rub.

196. (627; 146; VII) 1843 gennaio-giugno

(in costola) «Filza Settima. Risoluzioni Economiche 1843».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 60 con rub.

197. (628; 147; VIII) 1843 luglio-dicembre

(in costola) «Filza Ottava. Risoluzioni Economiche 1843».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 48 con rub.

198. (629; 161; IX) 1844 gennaio-agosto

(in costola) «Filza Nona. Risoluzioni Economiche 1844».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 65 con rub.

199. (630; 162; X) 1844 settembre-dicembre
(in costola) «Filza Decima. Risoluzioni Economiche 1844».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 33 con rub.

200. (631; 172; 171; XI) 1845
(in costola) «Filza. Risoluzioni Economiche Filza 11.^a 1845».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 56 con rub.

201. (632; 186; XII) 1846
(in costola) «Filza. Risoluzioni Economiche Filza 12.^a 1846».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 32 con rub.

202. (633; 195;) 1847
(in costola) «Filza. Risoluzioni Economiche 1847».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 52 con rub.

10. PROTOCOLLI DELLE RISOLUZIONI ECONOMICHE

I registri, che fanno riferimento alle «Risoluzioni economiche dell'Auditore», sono continuazione ideale dell'omonima serie dell'archivio della Segreteria del Regio Governo (serie n.17): con l'attribuzione della prerogativa «economica» all'Auditore nel 1838, anche la compilazione dei registri delle risoluzioni fu affidata al personale dell'ufficio cui l'Auditore era a capo. Le informazioni riportate riguardano il tribunale, nome e «patria» dell'imputato, il titolo dell'imputazione, la risoluzione presa dall'Auditore con relativo rimando appunto alle filze della serie delle «Risoluzioni economiche». In una lettera dell'Auditore al Provveditore del Regio Fisco datata 25 giugno 1844 si trova la descrizione del terzo di questi registri. «Coerentemente alla Circolare di cotesto Regio Ufficio de' 10 Giugno 1843 accompagno a V.S. Illustrissima la modula del Protocollo 3° delle Risoluzioni Economiche che occorre per questo mio uffizio, essendo per terminare quello segnato di n°2. Sarà il Protocollo medesimo formato a guisa di libro con dorso di carta pecora per seguire l'ordine degli altri, e sarà diviso a carte uguali per ciascun tribunale quali verranno indicate con delle linguette in carta pecora ove sarà scritto a stampatello come appresso: Siena, Asciano, Colle, Montalcino, Radda».

203. (1016; 5; 1) 1838 dicembre-1841 agosto 21
(in costola) «Protoc. Econo I°. Dal 1 Xbre 1838 all'Agosto 1841».
(in cop.) «Protocollo delle Risoluzioni Economiche I° ».
La documentazione risulta suddivisa per tribunale (secondo l'ordine: Siena; Asciano; Casole; Colle; Montalcino; Radda) e per data della sentenza.
Reg. in cart. di pagg. n.n.

204. (1017; 6; 2) 1841 agosto 25-1844 agosto
(in costola) «Protoc. Econo II°. Dall'Agosto 1841 all'Agosto 1844».
(in cop.) «Protocollo delle Risoluzioni Economiche II°».

La documentazione risulta suddivisa per tribunale (secondo l'ordine: Siena; Asciano; Casole; Colle; Montalcino; Radda) e per data della sentenza.

Reg. in cart. di pagg. n.n.

205. (1018; 7; 3) 1844 settembre-1848

(in costola) «Protocollo Economico III°».

(in cop.) «Protocollo delle Risoluzioni Economiche III°».

La documentazione risulta suddivisa per tribunale (secondo l'ordine: Siena; Asciano; Casole; Colle; Montalcino; Radda) e per data della sentenza.

Reg. in cart. di pagg. n.n.

FONDO DELLA CANCELLERIA CRIMINALE DELL'AUDITORE POI DEL GIUDICE DIRETTORE DEGLI ATTI CRIMINALI

1. RAPPORTI SETTIMANALI DEI POTESTÀ

La serie si compone di sei filze di lettere e rapporti inviati dalle potestèrie comprese nella giurisdizione della Cancelleria criminale di Siena (Castelnuovo Berardenga, Sovicille e Monticiano) a quest'ultima istituzione. La documentazione è indirizzata all'Auditore fiscale fino al 1816 e quindi, dato il cambio al vertice registrato in quell'anno, all'Auditore di Governo, figura che come si ricorderà detenne dal 1816 al 1838, tra le altre, anche la gestione della Cancelleria criminale. Nella documentazione i giudicanti locali informano la Cancelleria dello stato dell'ordine pubblico nei territori ad essi soggetti, dei reati e delle trasgressioni avvenute nella settimana, ecc. Non è raro tuttavia riscontrare nei rapporti l'assenza di fatti di rilievo. La documentazione appartiene al *Governo di Siena* per gli anni 1814-35; alla *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo* per il periodo successivo.

1. (634; 1) 1814 aprile 4-1820

(in costola) «Filza di lettere delle tre Potestèrie Suburbane dall'Anno 1814 a tutto il 1820».

Filza tipo G leg. in cart. di fasc. e cc. n.n.

2. (635; 23) 1821-1825

(in costola) «Filza. Lettere e Rapporti Settimanali di Potestà. 1821. 22. [23]. 24. 1825».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. n.n.

3. (636; 24) 1826-1828

(in costola) «Filza. Lettere e Rapporti Settimanali di Potestà dal 1826 al 1828».

La documentazione risulta ordinata per anno e per potesteria (secondo l'ordine: Sovicille; Monticiano; Castelnuovo Berardenga).

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. n.n.

4. (637; 25) 1829-1831

(in costola) «Filza. Lettere e Rapporti Settimanali di Potestà 1829. 1830. 1831».

La documentazione risulta ordinata per potesteria (secondo l'ordine: Sovicille, Castelnuovo Berardenga, Monticiano) e cronologia.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. n.n.

5. (638; 26) 1832-1833

(in costola) «Filza. Lettere e Rapporti Settimanali di Potestà 1832. 1833».

La documentazione risulta ordinata per potesteria (secondo l'ordine: Sovicille, Castelnuovo Berardenga, Monticiano) e cronologia.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. n.n.

6. (639; [27]) 1834-1835

(in costola) «Filza. Lettere e Rapporti Settimanali di Potestà 1834. 1835».

La documentazione risulta ordinata per potesteria (secondo l'ordine: Sovicille, Castelnuovo Berardenga, Monticiano) e cronologia.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. n.n.

7. (226) 1836-1837

(in costola) «Rapporti Settimanali dei Potestà di Castel Nuovo Berard.^a Monticiano e Sovicille Degli Anni 1836, e 1837».

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. n.n.

8. (227) 1838-1839

(in costola) «Rapporti Settimanali dei Potestà di Castel Nuovo Berard.^a Monticiano e Sovicille Degli Anni 1838, e 1839».

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. n.n.

2. EMOLUMENTI INCERTI DELLE POTESTERIE DELLA GIURISDIZIONE CRIMINALE

La busta comprende le tabelle degli «emolumenti incerti» delle tre potesterie annesse alla giurisdizione di Siena, ossia Monticiano, Sovicille e Castelnuovo Berardenga. L'unità, che proveniva dall'archivio della Cancelleria dell'Auditore criminale (date appunto le funzioni giurisdizionali esercitate da questa sulle tre potesterie), andò a comporre con svariato altro materiale l'archivio del Governo di Siena a metà dell'Ottocento.

9. (692; 44) 1815-1834

(in costola) «Emolumenti delle Potesterie della Giurisdiz.^{ne} Criminale di Siena».

Busta tipo L2 in cart. di fasc. e cc. n.n.

3. LETTERE DI DICASTERI DIVERSI

Composta da 4 filze, la serie raccoglie il carteggio in materia giudiziaria inviato al Cancelliere criminale da vari dicasteri per gli anni 1814-1831. Le diverse istituzioni da cui provengono le missive sono indicate nella descrizione di ciascuna unità. La prima filza, nonostante l'indicazione riportata in costola, comprende uno spoglio di disposizioni di leggi. Le filze sono custodite interamente nel fondo del *Governo di Siena*.

10. (640; [3]) 1814-1826

(in costola) «Filza di Lettere di diversi Dicasteri dal 1814 a tutto il 1820».

L'indicazione riportata in costola non rispecchia in realtà il contenuto dell'unità, la cui documentazione fa riferimento ad uno spoglio di disposizioni di leggi dalla lettera A alla lettera I.

Scatola tipo N in legno e tela di fasc. parz. num.*

11. (641; 17) 1814-1829

(in costola) «Filza. 1 Lettere Di Diversi Dicasteri & Dal 1814 al 1829 inclusive».

La documentazione risulta ordinata per dicastero (secondo l'ordine: I. e R. Consulta; Presidenza della Ruota Criminale; Presidenza del Buon Governo; Regio Fisco; Avvocato Generale Fiscale; Direzione degli Atti della R. Criminale; Cancelleria della Ruota Criminale; Reali Possessioni;

Auditori del Governo, e Commissari Regi) e cronologia.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. n.n. con indice.

12. (642; 18) 1814-1829

(in costola) «Filza. 2 Lettere Di Diversi Dicasteri etc. Dal 181[4] al 1828 inclusive».

La documentazione risulta ordinata per dicastero (secondo l'ordine: Curie Ecclesiastiche; Provveditore dell'Ufficio de' Fossi di Pisa; Regia Ruota di Siena; Tribunale di Prima Istanza di Siena; Azienda de' Sali, e Tabacchi; Vicarj Regi; Ufficio Generale, o Camera delle Comunità di Siena; Comando della Piazza di Siena; Gonfalonieri; Cancelleria comunitativa di Siena; Collegio Medico; Censori; Regio Spedale di Siena; Stabilimenti diversi; Medico Fiscale; Compagnia di S. Antonio; Parrochi; Potestà; Particolari diversi; Autorità estere) e cronologia.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. n.n. con indice.

13. (643; 19) 1829-1831

(in costola) «Filza. Lettere di diversi Dicasteri 1829. 30. 31».

La documentazione risulta ordinata per dicastero (secondo l'ordine: Consulta; Presidenza del Buon Governo; Presidenza della Ruota Criminale; Avvocato Generale; Cancelleria della Ruota Criminale; Auditori del Governo, e Commissari Regi; vari Tribunali dello Stato; Regio Fisco; Amministrazione generale delle Regie Rendite; Quartier mastro del 1° Reggimento; Ufficio del Bigallo; Curia Arcivescovile di Siena; Diverse parrocchie della giurisdizione di Siena; Convento dei Cappuccini di Siena; Ruota di Siena; Tribunale di prima Istanza di Siena; Camera di Siena; Comando militare di Siena; Comunità di Siena; Spedale di Siena; Soprintendente dell'Archivio dei Contratti di Siena; Dogana di Siena; Amministrazione del Registro di Siena; Ufficio delle poste di Grosseto in Siena; Compagnia della Madonna sotto lo Spedale; Compagnia di S. Antonio in Siena; Accademia del Teatro dei Rozzi; Diversi particolari) e cronologia.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. n.n. con rep.

4. LETTERE DEL GOVERNO DI SIENA

La serie contiene la corrispondenza intercorsa, tra la Segreteria del Regio Governo e la Cancelleria criminale dell'Auditore fino al 1838, e tra la prima e la Direzione degli atti criminali per il periodo successivo. Per quanto riguarda la documentazione inviata alla Cancelleria criminale, le missive sono destinate al Vicario regio fino al novembre 1814, all'Auditore fiscale fino all'aprile 1816 e quindi al Cancelliere criminale; a seguito delle riforme istituzionali del 1838 la documentazione è inviata al Giudice Direttore degli Atti. Le lettere riguardano questioni varie di ordine amministrativo e di polizia. Fatta eccezione per il carteggio del primo semestre 1845, oggi nel fondo del *Giudice Direttore degli atti criminali*, le carte appartengono attualmente per intero al *Governo di Siena*.

14. (644; 2) 1815 settembre 22-1820

(in costola) «Lettere del Governo di Siena dal 1815 a tutto il 1820».

A differenza delle filze che seguono, la documentazione raccolta nella presente riguarda per lo più la richiesta da parte del Governatore di pubblicazione di decreti e disposizioni sovrane.

Filza tipo G leg. in cart. di fasc. e cc. n.n.

15. (645; 4) 1814 luglio 22-1820

(in costola) «Filza. Lettere Del Governo di Siena 1814 a tutto il 1820».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

16. (646; 5) 1821-1823

(in costola) «Filza. Lettere del Governo di Siena 1821. 1822. 1823».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

17. (647; 6) 1824-1825

(in costola) «Filza. Lettere del Governo di Siena 1824. 1825».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

18. (648; 7) 1826

(in costola) «Filza. Lettere del Governo di Siena [1826]».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

19. (649; 8) 1827-1828 febbraio 22

(in costola) «Filza. Lettere del Governo di Siena fino al 22 Febbrajo 1828».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

20. (650; 9) 1829 gennaio-giugno

(in costola) «Filza. Lettere del Governo di Siena dal 1° Gennajo a tutto Giugno 1829. Dal N°[1 al N°] 301».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. con rep.

21. (651; 10) 1829 luglio-1830 luglio

(in costola) «Filza. Lettere del Governo di Siena dal 1° Luglio all.° Luglio 1830. Dal N°[1 al N°] 342».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. con rep.

22. (652; 11) 1830 agosto-1832 dicembre

(in costola) «Filza. Lettere dell'I. e R. Governo di Siena dal 1° Agosto 1830 a tutto Dicembre 1832».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

23. (653; 12) 1833-1834

(in costola) «Filza. Lettere dell'I. e R. Governo di Siena. 1833. 1834».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num 339 con rep.

24. (654; [13]) 1835

(in costola) «Filza. Lettere dell'I. e R. Governo di Siena 1835».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 178 con rep.

25. (655; 14) 1836-1837

(in costola) «Filza. Lettere del R. Governo di Siena 1836. 1837».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 131 con rep.

26. (656; 15) 1838

(in costola) «Filza. Lettere dell’I. e R. Governo di Siena 1838».

A seguito della riforma del 2 agosto 1838 parte della documentazione è indirizzata al Giudice Direttore degli Atti criminali.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 196 con rep.

27. (657; [1]) 1839

(in costola) «Filza. Lettere dell’I. e R. Governo. 1839».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 383 con rep.

28. (658; [2]) 1840

(in costola) «Filza. Lettere dell’I. e R. Governo. 1840».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 406 con rep.

29. (659; [3]) 1841

(in costola) «Filza. Lettere dell’I. e R. Governo. 1841».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 512 con rep.

30. (660; [4]) 1842

(in costola) «Filza. Lettere dell’I. e R. Governo. 1842».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 483 con rep.

31. (661; [5]) 1843 gennaio-giugno

(in costola) «Filza. Lettere dell’I. e R. Governo. 1.^{mo} Semestre 1843».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 174 con rep.

32. (662; [6]) 1843 luglio-dicembre

(in costola) «Filza. Lettere dell’I. e R. Governo. 2.^o Semestre 1843».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 208 con rep.

33. (663; [7]) 1844 gennaio-giugno

(in costola) «Filza. Lettere dell’I. e R. Governo. 1.^o Semestre 1844».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 183 con rep.

34. (664; [8]) 1844 luglio-dicembre

(in costola) «Filza. Lettere dell’I. e R. Governo. 2.^o Semestre 1844».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 239 con rep.

35. (168) 1845 gennaio-giugno

(in costola) «Filza. Lettere dell’I. e R. Governo. 1.^{mo} Semestre 1845».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 227 con rep.

36. (665; [9]) 1845 luglio-dicembre

(in costola) «Filza. Lettere dell’I. e R. Governo. 2.^o Semestre 1845».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 238 con rep.

5. MINUTE DI RAPPORTI E COMUNICAZIONI

Le buste contengono le minute dei rapporti e delle comunicazioni redatte dalla Cancelleria criminale dell'Auditore prima e da quella del Giudice Direttore degli atti criminali poi. Le carte risultano essere indirizzate, a seconda del caso in esame, ai diversi ufficiali granducali, anche se un ruolo di primo piano tra i destinatari dei rapporti spetta al Governatore di Siena, giusta le funzioni giurisdizionali da questi amministrare. Si fa riferimento, nella documentazione: ai processi istruiti o ai provvedimenti adottati dalla cancelleria in merito a vicende penali; alla richiesta di intervento da parte di giudicanti locali o centrali; allo stato dell'ordine pubblico. La documentazione è confusa e manca di indici o repertori; appartiene oggi al fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo*.

37. (228) 1817-1825

Busta tipo B in cart. di fascc. n.n.

38. (229) 1818-1848

Busta tipo H in cart. di fascc. n.n.

6. MINUTE DI RAPPORTI PERIODICI

L'unità contiene le minute dei rapporti periodici relativi all'andamento dell'ordine pubblico stilati dall'Auditore fiscale fino all'aprile 1816, e quindi dall'Auditore di Governo (fino al 1824). A questa segue documentazione omologa redatta dal Giudice Direttore degli atti e, finalmente, alcuni rapporti prodotti nel dicembre 1849 dal Commesso di pubblica vigilanza. La documentazione, che è oggi compresa nel fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo*, afferisce dunque a periodi diversi, ed è possibile supporre che la riunione della stessa sia avvenuta in una fase successiva.

39. (382) 1814-1849

(in costola) «Rapporti dell'Auditore Fiscale 1814-1822. Rapporti al Direttore degli Atti Criminali 1848-49. Rapporti del Commesso di Pubblica Vigilanza del Dicembre 1849».

Busta tipo V in cart. di fascc. e cc. n.n.

7. COPIALETTERE DI RICHIESTE E PARTECIPAZIONI

La serie, molto lacunosa, comprende la trascrizione delle lettere inviate dalla Cancelleria criminale dell'Auditore ad enti o persone diverse. Varie sono ovviamente le questioni trattate, riguardanti vicende di natura amministrativa e di polizia. È compresa nel fondo *Governo di Siena*.

40. (666; 20) 1828 marzo 3-1831 aprile 15

(in costola) «Filza. Minute di Lettere e Partecipazioni. Dal 3 Marzo 1828 Al 15 Aprile 1831».

Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. num. 1015 con repp.

41. (667; 21) 1831 aprile 22-1835 dicembre
(in costola) «Filza. Minute di Lettere e Partecipazioni. Dal 22 Aprile 1831 A tutto D[ecembre] 1835».

Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. num. con repp.

42. (668; 22) 1836-1838
(in costola) «Filza. Minute di Lettere e Partecipazioni. 1836. 37. [38]».

Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. num. con repp.

8. INFORMAZIONI E CARTEGGIO

La serie contiene il carteggio intercorso tra la Direzione degli atti criminali ed uffici pubblici di vario tipo: tra questi, posto di rilievo è occupato dalla Segreteria del Regio Governo e dall’ufficio dell’Auditore fino al 1848, quindi dalla Prefettura prima della soppressione della stessa Direzione degli atti criminali avvenuta alla fine del 1849. I fatti oggetto della corrispondenza rimandano, come in altri casi, a questioni amministrative o di polizia. La documentazione, appartenente oggi al fondo del *Governo di Siena*, principia nel 1846 e termina nel 1849. Le comunicazioni del Giudice Direttore degli atti sono spesso presenti in minuta. La documentazione ‘prosegue’ nell’archivio della Delegazione di Governo (cfr. ASSi, *Inventari di sala di studio* 152).

43. (669; [10]) 1846 gennaio-agosto 7
(in costola) «1846. Direzione degli atti criminali. Informativo e carteggio. Dal N°1 al N°343».

Filza tipo C2 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

44. (670; [11]) 1846 agosto 7-dicembre
(in costola) «1846. Direzione degli atti criminali. Informativo e carteggio. Dal N°344 al N°520».

Filza tipo C2 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

45. (671; [12]) 1847
(in costola) «1847. Direzione degli atti criminali. Informativo e carteggio. Dal N°1 al N°382».

Filza tipo C2 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

46. (672; [13]) 1848
(in costola) «1848. Direzione degli atti criminali. Informativo e carteggio. Dal N°1 al N°337».

Filza tipo C2 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

47. (673; [14]) 1849 gennaio-maggio 24
(in costola) «1849. Direzione degli atti criminali. Informativo e carteggio. Dal N°1 al N°220».

Filza tipo C2 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

48. (674; [15]) 1849 maggio 27-settembre 4
(in costola) «1849. Direzione degli atti criminali. Informativo e carteggio. Dal N°221 al N°430».

Filza tipo C2 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

49. (675; [16]) 1849 settembre 5-dicembre

(in costola) «1849. Direzione degli atti criminali. Informativo e carteggio. Dal N°[431] al N°641».

Parte della documentazione, appartenente ad un periodo compreso tra gli anni Trenta e Quaranta, fa riferimento a questioni riguardanti il corpo degli esecutori di polizia, con copia di istruzioni ad esso relative anche per la città di Livorno e per l'Isola d'Elba.

Filza tipo C2 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

9. REPERTORIO DEGLI AFFARI INFORMATIVI

Il registro, in forma di rubricario, rimanda alla serie 'Informazioni e carteggio' (serie n.8). Le informazioni contenute sono organizzate per cognome della persona oggetto delle attenzioni di polizia e quindi per anno; a ciascun nome è associato il numero della pratica di riferimento all'interno della serie. Il registro trova prosieguo nell'archivio della Delegazione di Governo di Siena, fondo dal quale fu prelevato nel momento in cui il materiale documentario giunse in Archivio di Stato (cfr. ASSi, *Inventari di Sala di Studio* 152, nn. 3401 e segg.).

50. (1026; 972) 1846-1848

(in cop.) Affari Informativi dal 1° Gennaio 1846 al 31 10bre 1848».

Rub. in cart. di pagg. n.n.

10. REPERTORIO AFFARI DI POLIZIA

Nella rubrica è trascritto, per ordine alfabetico, un elenco di reati o di persone coinvolte in fatti criminosi, cui è associato un numero senza rimando esplicito ad altra serie. Dopo le riforme del 1848 il registro confluì prima nell'archivio della Delegazione di Governo quindi, cessata l'attività istituzionale di quest'ultima, in quello della Prefettura, giungendo in Archivio di Stato a seguito del versamento del 1887 (come dimostrato dall'apposito inventario presente nel fondo *Prefettura* 1884 n. 712-9). Il registro, di datazione incerta, fu inglobato con altro materiale dal *Governo di Siena*.

51. (1028; 1017) privo di data

Rub. in cart. di pagg. n.n.

11. REFERTI DI FURTI

La serie comprende le denunce dei furti commessi nel circondario stilate dagli esecutori di polizia e indirizzate agli organismi giudiziari della città. La documentazione, che consiste in relazioni in cui è raccolta la testimonianza del querelante, principia nel 1813 periodo nel quale, vigente l'ordinamento francese, gli ufficiali e gli enti demandati alla raccolta dei referti erano il Giudice di Pace ed il Tribunale di prima istanza. Con la Restaurazione è la Cancelleria criminale dell'Auditore ad incaricarsi della ricezione di tali istanze. La documentazione è attualmente divisa tra i fondi del *Governo di Siena* (fino al 1836), della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo* (fino al 1837) e quindi del *Giudice Direttore degli atti criminali*. Non è raro trovare referti di oggetti smarriti. Fanno riferimento alla serie i 'Registri dei referti di furto' (serie n.13).

52. (676; 32) 1813-1814 giugno 9

(in costola) «Filza 1 di Referti di Furto. dal 1813 al 1814».

L'ufficio di riferimento delle denunce è principalmente, per questi anni, il Giudice di Pace delle diverse località del Circondario. Al principio dell'unità è presente un registro in cui sono riassunte le denunce di furto contro ignoti per l'anno 1813.

Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num.

53. (677; 33) 1814 luglio-1816.

(in costola) «Filza 2 Referti di Furto dal 1815 al 1816».

Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. n.n.

54. (678; 34) 1817-1820

(in costola) «Filza 3 Referti di Furto. dal 1817 al 1820».

Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. n.n.

55. (679; 35) 1821-1826 con atti dal gennaio 1814

(in costola) «Filza 4 Referti di Furto. dal 1821 al 1826».

Parte della documentazione afferisce al periodo gennaio-giugno 1814; la sua collocazione all'interno dell'unità dovrebbe essere avvenuta in un secondo momento dato che il repertorio, presente all'inizio dell'unità, rimanda esclusivamente ai referti compilati tra il 1821 ed il 1825.

Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. n.n. con rep.

56. (252) 1826-1833

(in costola) «[a lapis] Referti di furto 1826-1833».

L'unità contiene al suo interno la busta originale.

Busta tipo H in cart. di fasc. e cc. num. con rubb.

57. (253) 1834-1837

(in costola) «[a lapis] Referti di furto 1834-1837».

Busta tipo H in cart. di fasc. e cc. num.

58. (139) 1838-1840
(in costola) «Referti di furti dal 1838 a tutto il 1840».
Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

59. (140) 1841-1845
(in costola) «Referti di furti dal 1841 a tutto il 1845».
Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

60. (141) 1846-1848
(in costola) «Referti di furti dal 1846 a tutto il 1848».
Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

61. (142) 1849-1852
(in costola) «Referti di furti dal 1849 a tutto il 1852».
Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

12. REFERTI DI OGGETTI PERDUTI E TROVATI

Come la serie precedente è costituita da referti compilati a seguito di furti, la presente unità comprende le relazioni stilate dalle autorità di polizia in occasione di smarrimento ovvero di ritrovamento di oggetti. La documentazione, che si riferisce agli anni 1844-1852, è stata 'raccolta' dalla Direzione degli atti criminali fino al 1850 e dalla Pretura di Siena per il periodo successivo. Rimanda alla documentazione la seguente serie dei 'Registri dei referti di furto'.

62. (143) 1844-1852
(in costola) «Referti di oggetti perduti e trovati dal 1844 a tutto il 1852».
Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

13. REGISTRI DEI REFERTI DI FURTO

I volumi contengono, in ordine cronologico e in maniera sintetica, la registrazione delle denunce di furto presentate agli uffici giudiziari e, dal 1839, anche la memoria dei referti di smarrimento e ritrovamento di oggetti; la documentazione cui i registri rimandano è pertanto compresa nelle due serie precedenti. Dato l'arco temporale interessato, le istituzioni coinvolte sono la Cancelleria criminale dell'Auditore prima e la Direzione degli atti criminali poi; tale quadro trova un riscontro nella situazione attuale, dato che la serie si divide oggi tra i fondi della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo* fino al 1840 e del *Giudice Direttore degli atti criminali* per il periodo successivo.

63. (254; 2) 1816 gennaio 8-luglio 6
(in cop.) «Lib II. Referti. Incominciato il dì cinque Gennaio 1816 e terminato il dì sei luglio 1816».
(in costola) «Dal Gennaio 1816 al 6 Luglio 1816».
Reg. in cart. di pagg. num. 66 con rub.

64. (255; 3) 1816 luglio 9-1817 febbraio 22
(in cop.) «Lib III. Referti. Incominciato il dì sei Luglio 1816 e terminato il dì 22 Febbraio 1817».

(in costola) «Dal 9 Luglio 1817 al 24 Febbraio 1817».

Reg. in cart. di pagg. num. 78 con rub.

65. (256; 4) 1817 febbraio 24-1818 giugno 19
(in cop.) «4. to Referti di Furti. Dal 24 Febbraro 1817 al 19 Giugno 1818».

(in costola) «Dal 24 Febbraio 1817 al 9 Luglio 1818».

Reg. in cart. di pagg. num. 98.

66. (257; 5) 1818 luglio 9-1821 maggio 30
(in cop.) «5. Referti di Furti. Dal dì 9 Luglio 1818 al dì 30 Maggio 1821».

(in costola) «Dal 9 Luglio 1818 al 30 Maggio 1821».

Reg. in cart. di pagg. num. 193 con rub.

67. (258; 6) 1821 maggio 30-1818 giugno 19

(in cop.) «6. Libro dei Referti».

(in costola) «Dal 30 Maggio 1821 al 22 Ottobre 1823».

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

68. (259; 7) 1823 ottobre 22-1826 dicembre 6

(in cop.) «LII Referti».

(in costola) «Dal dì 22 Ottobre 1823 al dì 11 Dicembre 1824».

Reg. in cart. di pagg. num. 190 con rubb.

69. (260) 1826 dicembre 11-1829 marzo 25

(in cop.) «Referti. Dal dì 11 Marzo 1826 al dì 25 Marzo 1829».

(in costola) «Dal dì 11 Dicembre 1826 al dì 25 Marzo 1829».

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

70. (261) 1829 marzo 27-1831 dicembre

(in costola) «Dal dì 27 Marzo 1829 al 30 Xbre 1831»

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

71. (262) 1832

(in costola) «1832».

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

72. (263) 1833

(in costola) «1833».

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

73. (264) 1834

(in cop.) «Registro dei Referi di Furto, etc».

(in costola) «1834».

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

74. (265) 1835

(in costola) «1835».

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

75. (266) 1836

(in costola) «1836».

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

76. (267) 1837

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

77. (268) 1838

(in costola) «1838».

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

78. (269) 1839

(in costola) «Libro dei Referti di Furti Anno 1839».

Oltre ai referti di furto, il volume contiene anche i rapporti relativi alla “roba” perduta e a quella ritrovata.

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

79. (270) 1840

(in costola) «Anno 1840. Referti di Furto».

Oltre ai referti di furto, il volume contiene anche i rapporti relativi alla “roba” perduta e a quella ritrovata.

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

80. (130) 1841

(in cop.) «1841. Registro dei Referti di furto etc.».

(in costola) «1841».

Oltre ai referti di furto, il volume contiene anche i rapporti relativi alla “roba” perduta e a quella ritrovata.

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

81. (131) 1842

(in cop.) «Libro dei Referti 1842».

Oltre ai referti di furto, il volume contiene anche i rapporti relativi alla “roba” perduta e a quella ritrovata.

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

82. (132) 1843

(in cop.) «Referti di furto etc. 1843».

(in costola) «1843».

Oltre ai referti di furto, il volume contiene anche i rapporti relativi alla “roba” perduta e a quella ritrovata.

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

83. (133) 1844

(in cop.) «Referti di furto etc. 1844».

(in costola) «1844».

Oltre ai referti di furto, il volume contiene anche i rapporti relativi alla “roba” perduta e a quella ritrovata.

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

84. (134) 1845

(in cop.) «1845. Registro dei Referti».

(in costola) «1845».

Oltre ai referti di furto, il volume contiene anche i rapporti relativi alla “roba” perduta e a quella ritrovata.

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

85. (135) 1846

(in cop.) « 1846».

(in costola) «1846».

Oltre ai referti di furto, il volume contiene anche i rapporti relativi alla “roba” perduta e a quella ritrovata.

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

86. (136) 1847

(in cop.) « Registro dei Referti di furto etc. Anno 1847».

Oltre ai referti di furto, il volume contiene anche i rapporti relativi alla “roba” perduta e a quella ritrovata.

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

87. (138) 1848

Oltre ai referti di furto, il volume contiene anche i rapporti relativi alla “roba” perduta e a quella ritrovata.

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

88. (137) 1849

(in cop.) «1849. Registro dei Referti di furto».

(in costola) «1849».

Oltre ai referti di furto, il volume contiene anche i rapporti relativi alla “roba” perduta e a quella ritrovata.

Reg. in cart. di pagg. num. con rubb.

14. REFERTI DI ACCESSO

Le buste contengono, per gli anni 1835-1849, i rapporti compilati dai periti incaricati dall'autorità giudiziaria di ispezionare le abitazioni e le proprietà private sottoposte a furti. La prima unità appartiene al fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo*, le altre a quello del *Giudice Direttore degli atti criminali*.

89. (276) 1835-1839

(in costola) «[a lapis] Atti di accesso 1835-1839».

Busta tipo H in cart. di fasc. e cc. n.n.

90. (128) 1838 settembre 6-1845

(in costola) «Atti d'access.º dal 1839 a tutto il 1845».

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. n.n.

91. (129) 1846-1849

(in costola) «Atti d'accesso dal 1846 a tutto il 1849».

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. n.n.

15. REFERTI DI FERIMENTI

La serie contiene i referti di ferimenti compilati da medici incaricati dal tribunale. L'arco cronologico coperto dalla documentazione è molto esteso (dal 1814 al 1850), tale da interessare tutte le istituzioni che si occuparono di amministrare la giustizia criminale a Siena nella prima metà dell'Ottocento. Attualmente la documentazione si divide pertanto tra il fondo del *Governo di Siena* (fino al 1825), quello della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo* (fino al 1842) e quindi del *Giudice Direttore degli atti criminali*.

92. (680; 36) 1814-1825

(in costola) «Filza 1 Referti di Ferimenti dal 1814 al 1825».

Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num.

93. (271) 1826-1831

(in costola) «[a lapis] Referti di Ferimenti 1826-1831».

Busta tipo H in cart. di fasc. e cc. num con rub.

94. (272) 1832-1835

(in costola) «[a lapis] Referti di ferimenti 1832-1835».

Busta tipo H in cart. di fasc. e cc. num. con rub.

95. (273) 1835-1842

(in costola) «[a lapis] Filza di referti di ferimenti 1835-1842

Busta tipo H in cart. di fasc. e cc. num. con rub.

96. (144) 1838-1844

(in costola) «Referti di ferimenti casuali e offese dal 1838 A tutto il 1844».

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

97. (145) 1845-1847

(in costola) «Referti di ferimenti casuali e offese dal 1845 A tutto il 1847».
Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

98. (146) 1848-1850

(in costola) «Referti di ferimenti casuali e offese dal 1848 A tutto il 1850».
Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

16. DENUNZIE E REFERTI DI CADAVERI

La documentazione è il prodotto dell’attività esercitata dagli uffici giudiziari della città a seguito del ritrovamento di cadaveri. La prima busta, nonostante l’indicazione riportata in costola, raccoglie i referti medici stilati su cadaveri e compilati da periti incaricati dal tribunale; la seconda raccoglie invece le denunce fatte a seguito del ritrovamento di cadaveri e copre gli anni 1814-1840. Attualmente la documentazione appartiene al fondo della *Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo*.

99. (220) 1814-1831

(in cop.) «Filza quarta».
(in costola) [a lapis:] «Filza di referti di ferimenti».
Busta tipo W in cart. di fasc. e cc. n.n.

100. (274) 1814-1840

(in costola) [a lapis:] «Denunzie di Cadaveri 1814-1840».
Busta tipo W in cart. di fasc. e cc. n.n.

17. CAUZIONI DI FETO

Le buste contengono la documentazione relativa ai provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria nei confronti di donne in stato di gravidanza. Si è già avuto modo di soffermarsi sulle attenzioni con cui le autorità ‘circondavano’ le donne incinte allo scopo di preservarne il feto da tentativi di aborto. La documentazione riguarda il periodo 1826-40 e si ritrova nel fondo della *Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo*.

101. (250) 1826-1833

(in costola) «Cauzioni di feto dal 1826 al 1833».
Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. n.n.

102. (251) 1834-1840

(in costola) «Cauzioni di feto dal 1834 al 1840».
Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. n.n.

18. DENUNZIE REFERTI E RICEVUTE

L'unità contiene documentazione di tipo miscelaneo e copre un arco temporale molto esteso: si tratta di ricevute di rilascio di «corpi di reato», rapporti sanitari o relativi a cadaveri, una rubrica di referti di ferimenti, referti di furto, rapporti del medico fiscale relativamente ai carcerati e carte diverse; il materiale è stato probabilmente il frutto di una ricomposizione successiva. La busta è compresa nell'archivio della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo*.

103. (275) 1810-1845

(in costola) «Denunzie Referti Ricevute etc».

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. n.n.

19. ATTI RIGUARDANTI LE GRAVIDE OCCULTE

Già a partire dall'inizio del XVIII secolo vari provvedimenti granducali riguardarono le “gravide occulte”, cioè “illegittime”: le vedove, le fanciulle e tutte coloro che, secondo il disposto della circolare del 25 luglio 1771 “non coabitando col marito si ritrovassero gravide” erano obbligate dall'autorità giudiziaria a presentare un “mallevadore” che garantisse sul corretto svolgimento del parto. Scopo del provvedimento era ovviamente la tutela del feto da eventuali tentativi di aborto. La documentazione compresa nella busta rappresenta dunque il portato di tali disposizioni fino agli anni Venti del XIX secolo. ‘Prodotto’ dalla Cancelleria criminale dell'Auditore, il materiale documentario appartiene oggi al fondo del *Governo di Siena*.

104. (690; 43) 1814-1829

(in costola) «Filza Atti riguardanti le Gravide occulte. Dal 1814 al 1827».

Busta in cart. di fasc. e cc. n.n.*

20. VISITE FISCALI

La serie contiene la documentazione relativa alle visite e alle perizie promosse dall'autorità giudiziaria a seguito di denunce di vario tipo effettuate da privati. Le carte della prima busta riguardano quasi esclusivamente referti di furti; solo due quelli riguardanti il ritrovamento di un cadavere; due per incendio. Anche per la seconda unità la documentazione riguarda quasi esclusivamente furti. Le buste appartengono al fondo del *Governo di Siena*.

105. (688; 37) 1814 aprile-1818

(in costola) «Filza 1. Visite Fiscali dall'Aprile 1814 a tutto il 1818».

Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. n.n.

106. (689; 38) 1819-1824

(in costola) «Filza 2. Visite Fiscali dal 1819 a tutto il 1824».

Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. n.n.

21. PATENTI DI GUARDIE GIURATE

La busta raccoglie gli atti relativi alle licenze rilasciate dagli organi giudiziari alle guardie private dei beni di campagna e, successivamente, a quelle delegate alla vigilanza nei cantieri della strada ferrata Siena-Empoli. Dato l’arco temporale compreso, gli enti ‘produttori’ interessati sono rispettivamente la Cancelleria criminale dell’Auditore, la Direzione degli atti criminali ed, infine, la Pretura di Siena. L’unità fa attualmente parte del fondo della *Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo*.

107. (397) 1813-1862

(in costola) «Filza. Atti relativi alle Patenti delle Guardie Giurate».

Busta tipo T1 in cart. di fasc. e cc. num 230 con rub.

22. LICENZE, INTRODUZIONE E GESTIONE DI ARMI

Le unità, contenenti documentazione varia relativa alla concessione di «patenti» per l’uso, introduzione e la vendita di armi in territorio senese, appartengono al *Governo di Siena*, alla *Cancelleria Criminale dell’Auditore* e quindi al fondo del *Giudice Direttore degli atti criminali*. Come per il caso che segue, anche la presente serie non costituisce un *unicum* documentario, motivo per cui per ciascuna unità si riporta una descrizione sommaria del contenuto.

108. (694; 39) 1829 agosto-1830 febbraio

(in costola) «Filza 1 Carte relative alle Licenze delle Armi. 1829. 1830».

Il primo fascicolo dell’unità riguarda la concessione di armi a membri dell’Ordine di Santo Stefano.

Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. n.n.

109. (695; 40) 1830 agosto-1831 gennaio

(in costola) «Filza 2 Carte relative alle Licenze delle Armi. 1830. 1831».

Il primo fascicolo dell’unità riguarda la concessione di armi a membri dell’Ordine di Santo Stefano.

Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. n.n.

110. (398) 1829-1840

L’unità contiene due tipologie di registri, la prima concernente l’elenco degli individui cui è stata concessa o negata la licenza all’uso delle armi per il periodo 1829-1840, la seconda riguardante la «Gestione delle armi» per gli anni 1834-1836. Le indicazioni riportate nei registri di «Patenti d’armi» fanno riferimento alle generalità del richiedente, alla data di risposta (positiva o negativa) delle autorità e ai motivi che ne hanno determinato la risoluzione. I registri di «Gestione delle armi» riguardano invece, per ogni commerciante, i movimenti di acquisti e vendite effettuate da ciascuno di essi.

Busta tipo B in cart. contenente registri in cart. di pagg. n.n.

111. (399) 1833-1839

(in costola) «Avvisi d'introduzione d'Armi da Caccia dal 1833 a tutto il 1849».

L'unità contiene le richieste, effettuate da privati, di introduzione in territorio senese di armi da caccia dal 1833 al 1849, indirizzate dapprima alla Cancelleria criminale e quindi alla Direzione degli atti criminali.

Busta tipo A in cart. di fascc. e cc. n.n.

112. (173) 1840-1857

(in costola) «[a lapis] Porto d'arme».

L'unità contiene oltre alla concessione di licenze di porto d'armi, le «mallevadorie» ossia le garanzie date da terzi per la concessione delle licenze medesime.

Busta tipo W in cart. di fascc. e cc. n.n.

23. INFORMAZIONI, NOTE E SFRATTO DI FORESTIERI

La documentazione è il prodotto dall'attività esercitata dagli organi di polizia in materia di controllo sul movimento dei forestieri presenti sul territorio; si è già avuto modo di soffermarsi sull'importanza attribuita dalle autorità a tale funzione. Il materiale documentario, che non costituisce una serie organica e continua, si divide oggi tra l'archivio della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo* e quello del *Governo di Siena*; per il periodo successivo, documentazione omologa si ritrova nel fondo *Prefettura* cui è ancora aggregato l'archivio della Delegazione di Governo di Siena (ASSi, *Inventari di sala di studio* 152).

113. (696; 42) 1828-1832

(in costola) «Filza. Note dei Forestieri. 1829. 1830».

Nonostante l'indicazione riportata in costola, la documentazione principia nel 1828 e termina nel 1832. Le carte contengono una elencazione dei forestieri ospitati in città presso locande o privati.

Busta tipo I2 in cart. di fascc. e cc. n.n.

114. (697; 41) 1830-1832

(in costola) «Filza. Note dei Forestieri. 183[0]. 1832».

Nonostante l'indicazione riportata in costola, la documentazione principia nel 1828 e termina nel 1832. Le carte contengono una elencazione dei forestieri ospitati in città presso locande o privati.

Busta tipo I2 in cart. di fascc. e cc. n.n.

115. (172) 1832 maggio-1849 maggio

(in costola) «Filza delle lettere riguardanti i forestieri sfrattati dal Granducato».

L'unità contiene comunicazioni da parte degli uffici governativi centrali e locali in merito a forestieri sottoposti a sfratto.

Busta tipo Y in cart. di fascc. e cc.

116. (1022; 1018) 1833-1849

L'unità contiene l'elenco dei forestieri in ordine cronologico e alfabetico, con indicazione

dell’ autorità da cui provengono (o sono richieste) informazioni in merito.

Rub. in cart. di pagg. n.n.

117. (1027; 907) 1847 aprile-settembre 16

(in cop.) «Regio Ufficio del Fisco. Registro per il Movimento dei Forestieri da tenersi dal Ispettore di Polizia addetto al Tribunale di Siena in ordine alla Circolare del Superiore Dipartimento del Buon Governo del dì 15 Marzo 1845. Principia il dì Primo Aprile 1847 ed ultima il dì 16 Settembre 1847».

Nel registro è contenuto l’elenco alfabetico dei forestieri schedati sulla base del cognome, nome, patria, condizione, data d’arrivo, luogo d’alloggio, provenienza e direzione.

Rub. in cart. di pagg. n.n.

24. AFFARI DI POLIZIA DIVERSI E RISERVATI

La serie, attualmente parte del *Governo di Siena*, è di tipo miscelaneo e comprende la documentazione ‘prodotta’ dagli uffici giudiziari della città su questioni di polizia e di ordine pubblico: provvedimenti di espulsione, richiesta e concessione di «patenti» per osterie e bettole, arruolamenti coatti, affari diversi di polizia. Come accadde per il resto della documentazione di natura “economica”, le carte furono trasferite all’inizio del 1850 dall’archivio della neo-istituita Pretura a quello della Delegazione di Governo, ente che proseguì nella produzione di questa tipologia di carte, oggi consultabili nel fondo della Prefettura, archivio in cui furono inserite dopo la soppressione della Delegazione di Governo nel 1865 (cfr. ASSi, *Inventari di sala di studio* 152).

118. (691; 46) 1814-1827

(in costola) «Discolati e Arruolamenti Militari. Dal 1814 al 1827».

L’unità è divisa in fascicoli in cui sono raccolti gli atti relativi all’arruolamento volontario o coatto per gli anni 1814, 1815, 1818, 1822, 1823, 1824, 1825, 1827. In alcuni casi sono presenti tabelle o repertori.

Busta tipo I2 in cart. di fascc. e cc.

119. (698; 45) 1817-1841

(in costola) «Osteriole e Bettole».

La documentazione riguarda la concessione o semplicemente la richiesta di apertura di una osteria o bettola.

Busta tipo I2 in cart. di fascc. e cc. n.n.

120. (693) 1825-1834

(in costola) «[a lapis] AA. (1825-1834) Affari diversi di polizia (sopralluoghi in seguito a delitti – furti, risse, ecc.)».

Busta tipo V in cart. di fascc. e cc. num. 420.

121. (699; 16) 1832 novembre-1837 novembre

(in costola) «Filza. Affari Riservati. Dal 1832 a tutto il 1837».

La documentazione è il prodotto dell’inasprimento delle misure di vigilanza adottate dalle autorità di polizia a seguito dei torbidi del biennio 1830-1831 e riguarda individui o situazioni

considerate meritevoli di attenzioni.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 62 con rep.

122. (700; [20]) 1839

(in costola) «Filza. Affari diversi 1839».

La documentazione, inviata al Giudice Direttore da vari uffici, riguarda affari diversi quali richiesta di sussidi o di autorizzazioni all'organizzazione di feste, misure di vigilanza e precettazione, richiesta di informazioni su individui, ecc.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 234 con rep.

123. (701; [27]) 1848-1849

(in costola) «Richiesti e Sfrattati 1848 e 49».

La documentazione fa riferimento alle richieste indirizzate al Giudice Direttore gli atti ed inviate dal Governatore prima e dal Prefetto poi, in merito individui ricercati o da sottoporre a misure di polizia.

Filza tipo K leg. in cart. di fascc. e cc. num. 190 con indice.

25. REGISTRI DEI PRECETTATI

La prima unità, ora nel fondo *Governo di Siena*, contiene, per ordine alfabetico, l'elenco degli individui circondati da precetti senza rimando ad altra serie; le altre, appartenenti alla *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo*, contengono rispettivamente le note dei precettati per «mal costume», e per «profittare dolosamente delle altrui proprietà». In quest'ultimo caso le indicazioni riportate riguardano le generalità del sottoposto a precetto, data e «qualità» del decreto e della pena.

124. (1020; 912) 1831-1835

(in cop.) «Registro dei Precettati».

Rub. in cart. di pagg. n.n.

125. (216) 1833-1844

(in cop.) «Registro dei Precettati per abitudini a profittare dolosamente delle altrui proprietà 1833. 1834. 1835. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44».

Rub. in cart. di pagg. n.n.

126. (217) 1833-1835

(in cop.) «Registro dei Precettati per abitudini contro i buoni costumi 1833. 1834. 1835».

(in costola) «Registro dei Precettati per abitudini contro i buoni costumi».

Rub. in cart. di pagg. n.n.

26. REGISTRI DI POLIZIA

Contenuti nel fondo *Governo di Siena*, i registri attestano le diverse attività svolte dai corpi di polizia. Il secondo in particolare contiene la registrazione dei turni osservati dagli agenti di polizia in servizio notturno senza nessun’altra indicazione o rinvio. Per gli anni successivi, altri registri sono nel fondo della Delegazione di Governo, oggi annesso a quello della Prefettura.

127. (1019; 911) 1816-1820
(in cop.) «Registro di polizia».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

128. (1025; 10[illeg.]) 1845 aprile 22-1846 dicembre 1
Reg. in cart. di pagg. n.n.

27. RAPPORTI GIORNALIERI DI POLIZIA

La serie si compone di dodici buste di rapporti inviati dai responsabili del corpo di Polizia alla Cancelleria criminale dell’Auditore tra il 1814 ed il 1839 (con una lacuna per il 1830). Si tratta degli stessi rapporti già presenti nell’archivio della Segreteria del Regio Governo e in quello dell’ufficio dell’Auditore di Governo, stante l’obbligo dell’ufficiale di polizia di corrispondere con ciascuno dei tre uffici. A partire dal 1833 i rapporti sono compilati dal Capitano di polizia, nuovo sostituto del Bargello. La documentazione fa oggi parte dell’archivio della *Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo* per gli anni 1833-39, mentre per il periodo precedente appartiene invece al *Governo di Siena*.

129. (681; 47) 1814 luglio-1818
(in costola) «Filza. Rapporti del Bargello. 1814. 15. 16. 17. 18».
Busta tipo I2 in cart. di fascc. e cc. n.n.

130. (682; 48) 1819-1820
(in costola) «Filza. Rapporti del Bargello. 1819. 1820».
Busta tipo I2 in cart. di fascc. e cc. n.n.

131. (683; 49) 1821-1822
(in costola) «Filza. Rapporti del Bargello. 1821. 1822».
Busta tipo I2 in cart. di fascc. e cc. n.n.

132. (684; 50) 1823-1824
(in costola) «Filza. Rapporti del Bargello. 1823. 1824».
Busta tipo I2 in cart. di fascc. e cc. n.n.

133. (685; 51) 1825-1826
(in costola) «Filza. Rapporti del Bargello. 1825. [1]826».
Busta tipo I2 in cart. di fascc. e cc. n.n.

134. (686; 52) 1827-1829

(in costola) «Filza. Rapporti del Bargello. 1827. 1828. 1829».

Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. n.n.

135. (687; 53) 1831-1832

(in costola) «Filza. Rapporti del Bargello. 1831. 1832».

Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. n.n.

136. (221) 1833 gennaio-1834 agosto 9

(in costola) «Rapporti Giornalieri del Cap.° di Polizia. Dal 1 Genna.° 1833 Al 9 Agosto 1834».

Busta tipo A in cart. di fasc. n.n.

137. (222) 1834 agosto 10-1836 marzo

(in costola) «Rapporti Giornalieri del Cap.° di Polizia. Dal 10 Agos^{to} 1834 Al 31 Marz^o 1836».

Busta tipo A in cart. di fasc. n.n.

138. (223) 1836 aprile-1837 luglio

(in costola) «Rapporti Giornalieri del Cap.° di Polizia. Dal 1° Aprile 1836 Al 31 Lugl.° 1837».

Busta tipo A in cart. di fasc. n.n.

139. (224) 1837 agosto-1838 dicembre

(in costola) «Rapporti Giornalieri del Cap.° di Polizia. Dal 1° Agosto 1837 A tutto il Dcbr.° 1838».

Busta tipo A in cart. di fasc. n.n.

140. (225) 1839

(in costola) «Rapporti Giornalieri del Cap.° di Polizia. Dal 1 Genn.° a tutto Il 30 Dcbr.° 1839».

Busta tipo A in cart. di fasc. n.n.

28. MINUTE DI RAPPORTI SETTIMANALI E GIORNALIERI

Si tratta di una serie documentaria comprendente le minute dei rapporti settimanali e giornalieri compilati dagli uffici di giustizia criminale della città. Fino al 1837 ciascun rapporto si divide nelle sezioni “misure di polizia”, “delitti” e “notizie diverse”; successivamente, non solo si ritrovano rapporti giornalieri in luogo dei settimanali, ma le relazioni si dividono in “Delitti e trasgressioni”, “Risoluzioni criminali ed economiche” e “notizie diverse”. La documentazione è parte integrante il fondo del *Governo di Siena* pur essendo stata compilata dalla Cancelleria criminale dell'Auditore prima e dalla Direzione degli atti criminali poi.

141. (702; 28) 1828 marzo 7-1831 gennaio 5

(in costola) «Filza. Minute di Rapporti Settimanali dal 1828 al 1830».

Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. n.n.

142. (703; [29]) 1831 gennaio 12-1832 dicembre

(in costola) «Filza. Minute di Rapporti Settimanali. 1831 al 1832».

Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. n.n.

143. (704; [30]) 1833 gennaio-1835 dicembre

(in costola) «Filza. Minute di Rapporti Settimanali. 1833. 34. 1835».

Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. n.n.

144. (705; 31) 1836 gennaio-1837 dicembre

(in costola) «Filza. Minute di Rapporti Settimanali. 1836. 1837».

Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. n.n.

145. (706; [21]) 1838 gennaio-1839 dicembre

(in costola) «Filza. Minute di Rapporti Settimanali e Giornalieri. 1838. 1839».

Dal 13 gennaio 1839 cominciano i rapporti giornalieri in luogo dei settimanali. Per quest’anno la compilazione delle minute avviene da parte della cancelleria della Direzione degli atti criminali.

Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. n.n.

146. (707; [22]) 1840

(in costola) «Filza. Minute di Rapporti Giornalieri. 1840».

Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. n.n.

147. (708; [23]) 1841 gennaio-1842 dicembre

(in costola) «Filza. Minute di Rapporti Giornalieri. 1841. 1842».

Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. n.n.

148. (709; [24]) 1843

(in costola) «Filza. Minute di Rapporti Settimanali. 1843».

Nonostante l’indicazione riportata in costola, la documentazione consiste di rapporti giornalieri.

Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. n.n.

149. (710; [25]) 1844

(in costola) «Filza. Minute di Rapporti Giornalieri. 1844».

Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. n.n.

150. (711; [26]) 1845

(in costola) «Filza. Rapporti Giornalieri. 1845».

Filza tipo C1 leg. in cart. di cc. n.n.

151. (712; 17) 1846 gennaio-1847 febbraio 5

(in costola) «1846 e 1847. Direzione degli atti criminali. Rapporti Giornalieri. Dal 1 Ge[nnaio] 1846 al 6 Febbraio 1847».

Filza tipo C2 leg. in cart. di cc. n.n.

152. (713; 18) 1847 febbraio 6-1848 giugno 12

(in costola) «1847 e 1848. Direzione degli atti criminali. Rapporti Giornalieri. Dal 1 Fe[bbraio] o 1847 al 13 Giugno 1848».

Filza tipo C2 leg. in cart. di cc. n.n.

153. (714; 19) 1848 giugno 13-1849

(in costola) «1848 e 1849. Direzione degli atti criminali. Rapporti Giornalieri. Dal 13 G[ugno] 1848 a tutto il 1849».

Filza tipo C2 leg. in cart. di cc. n.n.

29. REGISTRI DI RAPPORTI GIORNALIERI

I registri compresi nella serie raccolgono le informazioni che l'Ispettore addetto al Tribunale ricavava dai rapporti giornalieri. La serie, che principia nel 1842 e termina nel 1847, è custodita nel fondo del *Governo di Siena* pur non essendo stata 'prodotta' (cioè nemmeno 'raccolta'), come altre serie qui descritte, dalla Segreteria del Regio Governo.

154. (1033; 914) 1842 agosto 20-1843 giugno 19

(in cop.) «Rapporti Giornalieri. Principiano il dì 20 Agosto 1842 ed ultimano il dì 19 Giugno 1843».

Reg. in cart. di pagg. num. 290 con rub.

155. (1034; 915) 1844 giugno 19-dicembre 13

(in cop.) «Rapporti Giornalieri. Principia il dì 19 Giugno 1844».

Reg. in cart. di pagg. num. 199.

156. (1035; 916) 1845 gennaio-settembre 7

(in costola) «Rapporti Giornalieri».

(in cop.) «Rapporti Giornalieri 1845».

Reg. in cart. di pagg. num. 199 con rub.

157. (1036; 917) 1845 settembre 8-1846 maggio 15

(in cop.) «Regio Ufficio del Fisco. Registro da tenersi dall'Ispettore di polizia addetto al Tribunale di Siena in conformità degli Ordini del Superiore Dipartimento del Buon Governo contenuti nella Circolare del dì 15 Marzo 1845».

Reg. in cart. di pagg. num. 199 con rub.

158. (1037; [91]8) 1846 maggio 16-novembre

(in cop.) «Regio Ufficio del Fisco. Registro da tenersi dall'Ispettore di polizia addetto al Tribunale di Siena in conformità degli Ordini del Superiore Dipartimento del Buon Governo contenuti nella Circolare del dì 15 Marzo 1845 ed ultima il dì 30 Novembre 1846».

Reg. in cart. di pagg. num. 181 con rub.

159. (1038; 919) 1846 dicembre-1847 marzo 7

(in cop.) «Rapporti Giornalieri [*espunto*: «Registro delle Persone Esiliate e Sfrattate, come pure di quelle di cui si faccia ricerca e ne venga domandato per qual siasi causa l'arresto da tenersi»] dell'Ispettore di polizia [*espunto*: «addetto al Tribunale»] di Siena in ordine alla Circolare del Superiore Dipartimento del Buon Governo del dì 15 Marzo 1845».

Reg. in cart. di pagg. parz. num. 93 con rub.

160. (1039; 920) 1847 maggio 8-ottobre 27

(in cop.) «Regio Ufficio del Fisco. Registro da tenersi dall’Ispettore di polizia addetto al Tribunale di Siena in conformità degli Ordini del Superiore Dipartimento del Buon Governo contenuti nella Circolare del dì 15 Marzo 1845. Principia il dì otto Maggio 1847 ed ultima il dì».

Reg. in cart. di pagg. parz. num. 114 con rub.

161. (1040; 921) 1842 febbraio 24-1844 novembre.

L’unità contiene il repertorio degli individui citati nei rapporti giornalieri. Con i nomi degli imputati vi è il giorno in cui ciascuno di questi compare nei rapporti.

Rub. in cart. di pagg. n.n.

30. COPIALETTERE DI RAPPORTI GIORNALIERI

Il volume contiene, ordinate cronologicamente, le trascrizioni di quei rapporti giornalieri compilati dagli organi di polizia della città e presenti in serie omonime tanto nell’archivio della Segreteria quanto in quello dell’ufficio dell’Auditore e della Cancelleria criminale. Appartiene oggi al *Governo di Siena*.

162. (1023) 1841 marzo 27-ottobre 14

Reg. privo di copertina e costola con rub.

31. COMPARSE E RAPPORTI SPECIALI

La serie, composta da quattro registri, riguarda la trascrizione delle testimonianze rese alle autorità di polizia e si ritrova nel fondo del *Governo di Siena*. Poiché alla Segreteria del Regio Governo non erano attribuite competenze in materia, con tutta probabilità tale materiale documentario è giunto, con altri, dalla Delegazione di Governo attraverso la Prefettura.

163. (1029; 1094) 1838 marzo 21-1842 aprile 19

(in cop.) «Siena. Comparsa 1838».

Reg. in cart. di pagg. num. 286 con rub.

164. (1030; 1095) 1842 aprile 19-1844 maggio 31

(in cop.) «Siena. Comparsa 1842. Principia il 19 Aprile 1842 e ultima il dì 31 Maggio 1844 al tempo del Sotto-Ispettore Antonio Giannini».

Reg. in cart. di pagg. parz. num. 172 con rub.

165. (1031; 1096) 1845 settembre 25-1847 maggio 12

(in cop.) «Comparsa e Rapporti Speciali».

Reg. in cart. di pagg. parz. num. 189 con rub.

166. (1032; 1097) 1847 maggio 20-ottobre 21

(in cop.) «Comparsa e Rapporti Speciali».

Reg. in cart. di pagg. parz. num. 20.

32. ATTI ECONOMICI SENZA RISOLUZIONE

La serie riguarda l'insieme degli atti che, per motivi di varia natura, non sono scaturiti in una sentenza economica. Diverse sono le tipologie documentarie rappresentate all'interno della serie. La documentazione principia nel 1814 e termina nel 1829 e si ritrova attualmente, come la precedente e la successiva, nel fondo *Governo di Siena*. Trattandosi di affari 'non risolti', non vi è ovviamente alcun riscontro all'interno dei protocolli economici.

167. (715; 1) 1814 aprile-1816

(in costola) «Filza. Atti Economici Senza Risoluzione. 1814. 1815. 1816».

Busta tipo I3 in cart. di fasc. e cc. n.n.

168. (716; 2) 1817

(in costola) «Filza. Atti Economici Senza Risoluzione. 1817».

Busta tipo I3 in cart. di fasc. e cc. n.n.

169. (717; 3) 1818

(in costola) «Filza. Atti Economici Senza Risoluzione. 1818».

Busta tipo I3 in cart. di fasc. e cc. n.n.

170. (718; 4) 1819

(in costola) «Filza. Atti Economici Senza Risoluzione. 1819».

Busta tipo I3 in cart. di fasc. e cc. n.n.

171. (719; 5) 1820

(in costola) «Filza. Atti Economici Senza Risoluzione. 1820».

Busta tipo I3 in cart. di fasc. e cc. n.n.

172. (720; 6) 1821

(in costola) «Filza. Atti Economici Senza Risoluzione. 1821».

Busta tipo I3 in cart. di fasc. e cc. n.n.

173. (721; 7) 1822

(in costola) «Filza. Atti Economici Senza Risoluzione. 1822».

Busta tipo I3 in cart. di fasc. e cc. n.n.

174. (722; 8) 1823-1824

(in costola) «Filza. Atti Economici Senza Risoluzione. 1823. 1824».

Busta tipo I3 in cart. di fasc. e cc. n.n.

175. (723; 9) 1825

(in costola) «Filza. Atti Economici Senza Risoluzione. 1825».

Busta tipo I3 in cart. di fasc. e cc. n.n.

176. (724; 10) 1825 gennaio-1826 marzo

(in costola) «Filza. Atti Economici Senza Risoluzione. 1825. 1826».

Il repertorio della presente unità contiene il rimando anche alla documentazione raccolta nelle successive.

Busta tipo I3 in cart. di fasc. e cc. num. da 1 a 169 con rub.

177. (725; 11) 1826 aprile-1827 marzo

(in costola) «Filza. Atti Economici Senza Risoluzione. 1826. 1827».

Rimanda alla presente documentazione il repertorio della busta n.176.

Busta tipo I3 in cart. di fasc. e cc. num. da 170 a 439.

178. (726; 12) 1827 marzo-novembre

(in costola) «Filza. Atti Economici Senza Risoluzione. 1827».

Rimanda alla presente documentazione il repertorio della busta n.176.

Busta tipo I3 in cart. di fasc. e cc. num. da 440 a 669.

179. (727; 13) 1827 dicembre-1829 agosto

(in costola) «Filza. Atti Economici Senza Risoluzione. 1827. 1828. 1829».

Rimanda alla presente documentazione il repertorio della busta n.176.

Busta tipo I3 in cart. di fasc. e cc. num. da 670 a 908.

33. RISOLUZIONI ECONOMICHE

La serie, attualmente integrata nel *Governo di Siena*, anche se evidentemente ‘prodotta’ (cioè raccolta) dalla Cancelleria criminale dell’Auditore, contiene le risoluzioni di processi economici istruiti dalla Cancelleria stessa ma ‘risolte’ dal Governatore in quanto gestore della potestà economica, a norma di quanto stabilito sin dalle istruzioni del 15 gennaio 1816. La documentazione, che comprende dunque le decisioni «economiche» prese dal Governatore – redatte dalla rispettiva Segreteria –, ha inizio nel 1814 e termina nel 1825, data ultima in cui, nei «protocolli economici», si trova il rimando a questa serie, motivo per cui la cesura non è certamente casuale. Costituisce seguito ideale la serie «Risoluzioni economiche dell’Auditore»: *ideale* per la ragione che in quel caso si tratta di minute, in questo di atti provenienti come detto direttamente dalla Segreteria del Regio Governo.

180. (728; 1) 1814 giugno-1816 maggio

(in costola) «Filza 1. Risoluzioni Economiche 1814. 1815».

Nonostante l’indicazione riportata in costola, la documentazione giunge sino al maggio 1816.

Filza tipo L2 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 371 con rub.

181. (729; 2) 1816 giugno-dicembre

(in costola) «Filza 2. Risoluzio. Econom. 1816».

Filza tipo L2 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 104 con rub.

182. (730; 3) 1817

(in costola) «Filza 3. Risoluzioni Economiche 1817».

Filza tipo L2 leg. in cart. di fasc. e cc. num. 208 con rub.

183. (731; 4) 1818

(in costola) «Filza 4. Risoluzioni Economiche 1818».

Filza tipo L2 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 161 con rub.

184. (732; 5) 1819

(in costola) «Filza 5. Risoluzioni Economiche. 1819».

Filza tipo L2 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 176 con rub.

185. (733; 6) 1820

(in costola) «Filza 6. Risoluzioni Economiche. 1820».

Filza tipo L2 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 193 con rub.

186. (734; 7) 1821

(in costola) «Filza 7. Risoluzioni Economiche. 1821».

Filza tipo L2 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 200 con rub.

187. (735; 8) 1822

(in costola) «Filza 8. Risoluzioni Economiche. 1822».

Filza tipo L2 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 192 con rub.

188. (736; 9) 1823

(in costola) «Filza 9. Risoluzioni Economiche. 1823».

Filza tipo L2 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 201 con rub.

189. (737; 10) 1824

(in costola) «Filza 10. Risoluzioni Economiche. 1824».

Filza tipo L2 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 182 con rub.

190. (738; 11) 1825

(in costola) «Filza 11. Risoluzioni Economiche. 1825».

Filza tipo L2 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 177 con rub.

34. ATTI ECONOMICI

La serie contiene gli atti di giustizia economica emanati dalla Cancelleria criminale di Siena prima e dalla Direzione degli atti criminali poi. Fa riferimento ad essa la successiva serie dei «protocolli economici». Fino a tutto l’anno 1825 ciascuna unità possiede un repertorio e la documentazione una numerazione a sé stante; per le buste successive la numerazione è continua e non vi è alcun repertorio: da questo punto in poi i «protocolli economici» diventano riferimento imprescindibile per il recupero dei documenti (serie n.35). Ogni procedimento economico comprende spesso, per diversi motivi, documenti con data cronica molto distante l’una dalle altre, ragione per cui la datazione riportata per ciascuna unità è da considerarsi indicativa, essendo riferita al momento di conclusione del procedimento. La documentazione è per intero afferente al fondo del *Governo di Siena*; gli “atti economici” del periodo successivo al 1848 si ritrovano presso il fondo della Delegazione di Governo annesso all’archivio della Prefettura (cfr. ASSi, *Inventari di Sala di Studio* 152, nn. 3148 e segg.).

191. (739; [1]; 1) 1814 luglio-1815 giugno
(in costola) «Filza 1. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XXXIV. Atti economici».
Busta tipo I2 in cart. (in busta tipo B) di fasc. e cc. num. 205 con rub.

192. (740; 2; 2) 1815 luglio-dicembre
(in costola) «Filza 2. Atti Econom.^{ci}».
(in cop.) «Filza XXVI. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 202 con rub.

193. (741; [3]; 3) 1816 gennaio-aprile
(in costola) «Filza 3. Atti Economici».
(in cop.) «Filza III^{za} [Attia Econo]mici [...] Gennajo 1816».
Dall’unità risultano mancanti gli inserti 23, 35 e 54.
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 120 con rub.

194. (742; [4]; 4) 1816 maggio-agosto
(in costola) «Filza 4. Atti Economici».
(in cop.) «[...] di [...]».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 254 con rub.

195. (743; [5]; 5) 1816 settembre-dicembre
(in costola) «Filza 5. Atti Economici».
(in cop.) «Filza V^a [Atti Econo]mici [...]mbre 1816 [...]bre 1816».
L’unità contiene anche esemplari di libelli sediziosi opera dello studente Pietro Serri.
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 152 con rub.

196. (744; [6]; 6) 1817 gennaio-maggio
(in costola) «Filza 6. Atti Economici».
(in cop.) «[Filz]a VI^a [Atti Economi]ci [...cri] minale di Siena [...]».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 117 con rub.

197. (745; [7]; 7) 1817 maggio-luglio
(in costola) «Filza 7. Atti Econom.^{ci}».
(in cop.) «Filza VII Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 132 con rub.

198. (746; [8]; 8) 1817 agosto-settembre
(in costola) «Filza 8. Atti Economici».
(in cop.) «Filza VIII Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 123 con rub.

199. (747; [9]; 9) 1817 settembre-ottobre
(in costola) «Filza 9. Atti Economici».
(in cop.) «F[ilza IX]. Atti [economici] dal di».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 111 con rub.

200. (748; [10]; 10) 1817 novembre-1818 aprile
(in costola) «Filza 10. Atti Economici».
(in cop.) «[Filz]a X^a. [Atti Eco]nomici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 137 con rub.

201. (749; [11]; 11) 1818 maggio-luglio
(in costola) «Filza 11. Atti Econom.^{ci}».
(in cop.) «Filza XI^a. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 153 con rub.

202. (750; [12]; 12) 1818 agosto-novembre
(in costola) «Filza 12. Atti Econom.^{ci}».
(in cop.) «Filza XII. Atti Economici».
Busta tipo I2 di fasc. e cc. num. 133 con rub.

203. (751; [13]; 13) 1818 dicembre-1819 febbraio
(in costola) «Filza 13. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XIII. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 134 con rub.

204. (752; [14]; 14) 1819 febbraio-maggio
(in costola) «Filza 14. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XIV. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 100 con rub.

205. (753; [15]; 15) 1819 maggio-settembre
(in costola) «Filza 15. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XV Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 153 con rub.

206. (754; [16]; 16) 1819 ottobre-dicembre
(in costola) «Filza 16. Atti Economici».

(in cop.) «Filza XVI Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 109 con rub.

207. (755; [17]; 17) 1820 gennaio-aprile
(in costola) «Filza 17. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XVII Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 109 con rub.

208. (756; [18]; 18) 1820 aprile-luglio
(in costola) «Filza 18. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XVIII. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 108 con rub.

209. (757; [19]; 19) 1820 agosto-ottobre
(in costola) «Filza 19. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XIX. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 99 con rub.

210. (758; [20]; 20) 1820 novembre-1821 febbraio
(in costola) «Filza 20. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XX. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 133 con rub.

211. (759; [21]; 21) 1821 febbraio-giugno
(in costola) «Filza 21. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XXI. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 150 con rub.

212. (760; [22]; 22) 1821 giugno-ottobre
(in costola) «Filza 22. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XXII. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 128 con rub.

213. (761; [23]; 23) 1821 ottobre-dicembre
(in costola) «Filza 23. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XXIII. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 137 con rub.

214. (762; [24]; 24) 1822 gennaio-aprile
(in costola) «Filza 24. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XXIV. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 100 con rub.

215. (763; [25]; 25) 1822 aprile-luglio
(in costola) «Filza 25. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XXV. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 112 con rub.

216. (764; [26]; 26) 1822 luglio-ottobre
(in costola) «Filza 26. Atti Econom.^{ci}».
(in cop.) « [illeg.] mō Sig.^e [illeg.] Siena [illeg.] il dì 18 luglio».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 100 con rub.
217. (765; [27]; 27) 1822 ottobre-dicembre
(in costola) «Filza 27. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XXVII. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 113 con rub.
218. (766; [28]; 28) 1823 gennaio-aprile
(in costola) «Filza 28. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XXVIII. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 121 con rub.
219. (767; [29]; 29) 1823 aprile-agosto
(in costola) «Filza 29. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XXIX. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 159 con rub.
220. (768; [30]; 30) 1823 settembre-dicembre
(in costola) «Filza 30. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XXX. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 185 con rub.
221. (769; [31]; 31) 1824 gennaio-maggio
(in costola) «Filza 31. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XXXI. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 135 con rub.
222. (770; [32]; 32) 1824 giugno-settembre
(in costola) «Filza 32. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XXXII. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 141 con rub.
223. (771; [33]; 33) 1824 settembre-1825 gennaio
(in costola) «Filza 33. Atti Economici».
(in cop.) «Filza XXXIII. Atti Economici».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 96 con rub.
224. (772; [34]; 34) 1825 febbraio-giugno
(in costola) «Filza 34. Atti Economici».
(in cop.) «Filza II^a. Atti Economici. [illeg.] 1815 a tutto il dì 31 Xbre 1816».
Busta tipo I2 in cart. di fasc. e cc. num. 120 con rub.
225. (773; [35]; 35) 1825 luglio-ottobre
(in costola) «Filza 35. Atti Economici».

(in cop.) «Filza XXXV. Atti Economici».

Busta tipo I2 in cart. di fascc. e cc. num. 110 con rub.

226. (774; [36]; 36) 1825 ottobre-dicembre

(in costola) «Filza 36. Atti Economici».

(in cop.) «Filza XXXVI. Atti Economici».

Busta tipo I2 in cart. di fascc. e cc. num. 60 con rub.

227. (775; [37]) 1826 gennaio-aprile

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°61 al N°160».

Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

228. (776; [38]) 1826 maggio-luglio

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°161 al N°280».

Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

229. (777; [39]) 1826 agosto-dicembre

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°281 al N°400».

Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

230. (778; [40]) 1827 gennaio-aprile

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°401 al N°500».

Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

231. (779; [41]) 1827 maggio-agosto

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°501 al N°609».

Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

232. (780; [42]) 1827 settembre-dicembre

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°610 al N°702».

Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

233. (781; [43]) 1828 gennaio-aprile

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°703 al N°800».

Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

234. (782; [44]) 1828 aprile-giugno

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°801 al N°865».

Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

235. (783; [45]) 1828 giugno-agosto

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°866 al N°940».

Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

236. (784; [46]) 1828 agosto-settembre

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°941 al N°1030».

Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

237. (785; [47]) 1828 ottobre-novembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N° 1031 al N° 1134».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

238. (786; [48]) 1828 dicembre-1829 gennaio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N° 1135 al N° 1246».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

239. (787; [49]) 1829 febbraio-marzo
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N° 1247 al N° 1320».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

240. (788; [50]) 1829 marzo-aprile
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N° 1321 al N° 1410».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

241. (789; [51]) 1829 aprile-maggio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N° 1411 al N° 1500».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

242. (790; [52]) 1829 giugno-luglio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N° 1501 al N° 1600».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

243. (791; [53]) 1829 luglio-agosto
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N° 1601 al N° 1734».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

244. (792; [54]) 1829 settembre-ottobre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N° 1735 al N° 1860».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

245. (793; [55]) 1829 ottobre-novembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N° 1861 al N° 1955».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

246. (794; [56]) 1829 dicembre-1830 febbraio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N° 1956 al N° 2084».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

247. (795; [57]) 1830 marzo-aprile
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N° 2084 al N° 2185».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

248. (796; [58]) 1830 aprile-maggio con atti da settembre 1829
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N° 2185 al N° 2220».
Nonostante l'indicazione riportata in costola, gli affari giungono sino al n° 2219. L'unità contiene

tra gli altri un corposo fascicolo di un processo istruito contro varie persone di Casole per reati vari tra cui scrittura e diffusione di libelli «incendiari». Oltre ai volantini sequestrati, vi è un chiodo collegato a due sfere metalliche a loro volta unite ad un cartoncino contenente polvere da sparo.

Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

249. (797; [59]) 1830 maggio-giugno
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2220 al N°2289».
Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

250. (798; [60]) 1830 luglio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2290 al N°2379».
Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

251. (799; [61]) 1830 agosto-settembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2380 al N°2476».
L’unità contiene, tra gli altri, copia a stampa di un libretto «ingiurioso» indirizzato al Giudice del Tribunale di prima Istanza Donato Samminiatielli.
Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

252. (800; [62]) 1830 settembre-novembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2477 al N°2550».
Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

253. (801; [63]) 1830 novembre-dicembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2551 al N°2629».
Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

254. (802; [64]) 1831 gennaio-febbraio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2630 al N°2720».
Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

255. (803; [65]) 1831 febbraio-marzo
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2721 al N°2809».
Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

256. (804; [66]) 1831 marzo-maggio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2810 al N°2885».
Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

257. (805; [67]) 1831 maggio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2886 al N°2957».
Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

258. (806; [68]) 1831 maggio-giugno
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2958 al N°3041».
Busta tipo I4 in cart. di fascc. e cc. num.

259. (807; [69]) 1831 luglio

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°3042 al N°3110».

Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

260. (808; [70]) 1831 luglio-settembre

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°3111 al N°3190».

Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

261. (809; [71]) 1831 settembre-ottobre

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°3191 al N°3280».

Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

262. (810; [72]) 1831 ottobre-dicembre

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°3281 al N°3390».

Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

263. (811; [73]) 1831 dicembre-1832 febbraio

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°3391 al N°3500».

Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

264. (812; [74]) 1832 febbraio-marzo

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°3501 al N°3610».

Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

265. (813; [75]) 1832 febbraio-aprile

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°3611 al N°3720».

Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

266. (814; [76]) 1832 aprile-giugno

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°3721 al N°3825».

Nonostante l'indicazione riportata in costola l'unità contiene anche un affare con numero 3720 differente da quello con cui si chiudeva la busta precedente.

Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

267. (815; [77]) 1832 giugno-luglio

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°3826 al N°3930».

Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

268. (816; [78]) 1832 luglio-agosto

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°3931 al N°4020».

Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

269. (817; [79]) 1832 agosto-settembre

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°4021 al N°4130».

Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

270. (818; [80]) 1832 settembre-ottobre

(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°4131 al N°4220».

Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

271. (819; [81]) 1832 ottobre-dicembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°4221 al N°4336».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

272. (820; [82]) 1833 gennaio-febbraio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°4337 al N°4460».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

273. (821; [83]) 1833 febbraio-aprile
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°4461 al N°4580».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

274. (822; [84]) 1833 aprile-giugno
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°4581 al N°4699».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

275. (823; [85]) 1833 giugno-luglio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°4700 al N°4810».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

276. (824; [86]) 1833 luglio-settembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°4811 al N°4940».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

277. (825; [87]) 1833 settembre-novembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°4941 al N°5080».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

278. (826; [88]) 1833 novembre-1834 gennaio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°5081 al N°5200».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

279. (827; [89]) 1834 gennaio-febbraio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°5201 al N°5300».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

280. (828; [90]) 1834 febbraio-aprile
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°5301 al N°5420».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

281. (829; [91]) 1834 aprile-maggio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°5421 al N°5520».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

282. (830; [92]) 1834 maggio-giugno
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°5521 al N°5630».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

283. (831; [93]) 1834 giugno-luglio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°5631 al N°5730».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

284. (832; [94]) 1834 luglio-agosto
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°5731 al N°5835».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

285. (833; [95]) 1834 agosto-settembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°5636 al N°5925».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

286. (834; [96]) 1834 settembre-novembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°5926 al N°6041».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

287. (835; [97]) 1834 novembre-dicembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°6042 al N°6121».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

288. (836; [98]) 1834 dicembre-1835 febbraio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°6122 al N°6216».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

289. (837; 1[00]) 1835 febbraio-marzo
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°6217 al N°6324».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

290. (838; [101]) 1835 marzo-maggio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°6325 al N°6450».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

291. (839; [10]2) 1835 maggio-luglio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°6451 al N°6570».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

292. (840; [10]3) 1835 luglio-agosto
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°6571 al N°6690».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

293. (841; 1[04]) 1835 settembre-ottobre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°6691 al N°6780».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

294. (842; 1[05]) 1835 ottobre-novembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°6781 al N°6870».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

295. (843; 1[06]) 1835 novembre-dicembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°6871 al N°6969».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

296. (844; [107]) 1835 dicembre-1836 febbraio
(in costola) «Filza. Atti Economici. Dal N°6970 al N°7080».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

297. (845; 1[08]) 1836 febbraio-marzo
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°7081 al N°7182».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

298. (846; 1[09]) 1836 marzo-maggio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°7183 al N°7285».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

299. (847; 1[10]) 1836 maggio-luglio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°7286 al N°7384».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

300. (848; 1[11]) 1836 luglio-agosto
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°7385 al N°7480».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

301. (849; [11]2) 1836 agosto-settembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°7481 al N°7590».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

302. (850; 1[13]) 1836 settembre-novembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°7591 al N°7705».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

303. (851; 1[14]) 1836 novembre-1837 gennaio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°7706 al N°7810».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

304. (852; 1[15]) 1837 gennaio-marzo
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°7811 al N°7920».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

305. (853; 1[16]) 1837 marzo-aprile
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°7921 al N°8020».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

306. (854; 1[17]) 1837 aprile-giugno
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°8021 al N°8110».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

307. (855; 1[18]) 1837 giugno-agosto
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°8111 al N°8206».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

308. (856; [119]) 1837 agosto-settembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°8207 al N°8325».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

309. (857; [120]) 1837 settembre-ottobre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°8326 al N°8430».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

310. (858; [121]) 1837 ottobre-dicembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°8431 al N°8521».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

311. (859; 1[22]) 1837 dicembre-1838 febbraio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°8522 al N°8612».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

312. (860; 1[23]) 1838 febbraio-marzo
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°8613 al N°8705».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

313. (861; 1[24]) 1838 marzo-maggio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°8706 al N°8802».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

314. (862; 1[25]) 1838 maggio-giugno
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°8803 al N°8890».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

315. (863; 1[26]) 1838 giugno-agosto
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°8891 al N°9000».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

316. (864; [127]) 1838 agosto-settembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°9001 al N°9090».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

317. (865; [12]8) 1838 settembre-novembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°9091 al N°9199».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

318. (866; [1]) 1838 novembre-1839 febbraio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°9200 al N°9339».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

319. (867; [2]) 1839 febbraio-giugno
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°9340 al N°9513».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
320. (868; [3]) 1839 giugno-ottobre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°9514 al N°9704».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
321. (869; [4]) 1839 ottobre-1840 febbraio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°9705 al N°9887».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
322. (870; [5]) 1840 febbraio-maggio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°9888 al N°10079».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
323. (871; [6]) 1840 febbraio-agosto
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°10080 al N°10284».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
324. (872; [7]) 1840 agosto-ottobre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°10285 al N°10480».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
325. (873; [8]) 1840 agosto-1841 gennaio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°10481 al N°10605».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
326. (874; [1]0) 1841 gennaio-aprile
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°10606 al N°10750».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
327. (875; [11]) 1841 aprile-luglio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°10751 al N°10890».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
328. (876; [12]) 1841 luglio-novembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°10891 al N°11037».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
329. (877; [13]) 1841 novembre-dicembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°11038 al N°11211».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
330. (878; [14]) 1842 gennaio-aprile
(in costola) «Filza Atti Economici 3^a Serie. Dal N°1 al N°160».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

331. (879; 1[5]) 1842 aprile-agosto
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°161 al N°322».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
332. (880; [16]) 1842 agosto-ottobre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°323 al N°475».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
333. (881; [17]) 1842 ottobre-1843 febbraio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°476 al N°650».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
334. (882; [18]) 1843 febbraio-maggio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°651 al N°800».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
335. (883; [19]) 1843 maggio-agosto
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°801 al N°920».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
336. (884; [2]0) 1843 agosto-ottobre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°921 al N°1044».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
337. (885; [21]) 1843 ottobre-1844 gennaio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°1045 al N°1170».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
338. (886; [22]) 1844 gennaio-aprile
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°1171 al N°1290».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
339. (887; [23]) 1844 aprile-luglio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°1291 al N°1435».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
340. (888; [24]) 1844 luglio-settembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°1436 al N°1560».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
341. (889; [25]) 1844 settembre-novembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°1561 al N°1674».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
342. (890; [26]) 1844 novembre-1845 gennaio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°1675 al N°1776».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.

343. (891; 26) 1845 gennaio-aprile
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°1777 al N°1900».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
344. (892; [27]) 1845 aprile-giugno
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°1901 al N°2025».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
345. (893; [28]) 1845 giugno-agosto
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2026 al N°2140».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
346. (894; [29]) 1845 agosto-ottobre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2141 al N°2250».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
347. (895; [30]) 1845 ottobre-1846 gennaio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2251 al N°2340».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
348. (896; [31]) 1846 gennaio-marzo
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2341 al N°2440».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
349. (897; [32]) 1846 marzo-maggio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2441 al N°2545».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
350. (898; 3[3]) 1846 maggio-luglio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2546 al N°2650».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
351. (899; [34]) 1846 luglio-settembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2651 al N°2770».
Busta tipo I5 in cart. di fasc. e cc. num.
352. (900; [35]) 1846 settembre-novembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2771 al N°2885».
Busta tipo I4 in cart. di fasc. e cc. num.
353. (901; [36]) 1846 novembre-1847 gennaio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°2886 al N°3015».
Busta tipo I5 in cart. di fasc. e cc. num.
354. (902; [37]) 1847 gennaio-aprile
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°3016 al N°3154».
Busta tipo I5 in cart. di fasc. e cc. num.

355. (903; [38]) 1847 aprile-giugno
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°3155 al N°3267».
Busta tipo I5 in cart. di fasc. e cc. num.

356. (904; [39]) 1847 giugno-dicembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°1 al N°161».
Busta tipo I5 in cart. di fasc. e cc. num.

357. (905; [39]) 1847 dicembre-1848 maggio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°162 al N°295».
Busta tipo I5 in cart. di fasc. e cc. num.

358. (906; [40]) 1848 maggio-ottobre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°296 al N°428».
Busta tipo I5 in cart. di fasc. e cc. num.

359. (907; [41]) 1848 ottobre-1849 marzo
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°429 al N°540».
Busta tipo I5 in cart. di fasc. e cc. num.

360. (908; [42]) 1849 marzo-maggio
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°541 al N°675».
Busta tipo I5 in cart. di fasc. e cc. num.

361. (909; [43]) 1849 giugno-agosto
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°676 al N°790».
Busta tipo I5 in cart. di fasc. e cc. num.

362. (910; [44]) 1849 agosto-settembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°791 al N°866».
Busta tipo I5 in cart. di fasc. e cc. num.

363. (911; [45]) 1849 settembre-novembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°867 al N°944».
Busta tipo I5 in cart. di fasc. e cc. num.

364. (912; [46]) 1849 novembre-dicembre
(in costola) «Filza Atti Economici. Dal N°945 al N°1015».
Busta tipo I5 in cart. di fasc. e cc. num.

35. PROTOCOLLI ECONOMICI

I protocolli compresi in questa serie permettono di risalire ai documenti prodotti dagli organi criminali della città in merito a questioni di giustizia economica. Più in particolare, fino al 1825 i registri contengono, oltre a indicazioni quali nome degli imputati, reato contestato e data della sentenza anche una breve descrizione della vicenda; il rinvio, sino a questa data, è tanto alla serie «Atti economici» (serie n.34) quanto a quella delle «Risoluzioni economiche» (serie n.33). Dal 1826, non solo viene meno il rimando alle «Risoluzioni economiche», cessate l’anno precedente, ma non si ritrova più, per ogni caso, la sintesi della vicenda. Come gli «Atti economici» acquisiscono una numerazione continua da una busta all’altra, a partire dal 1826 anche nei protocolli la numerazione attraversa i vari registri. E’ mancante il registro per il periodo luglio 1843-aprile 1844. A partire dalla seconda metà del 1848, a seguito della riforma del marzo dello stesso anno, il Consiglio di Prefettura è alternato al Giudice Direttore degli Atti quale autorità emanante la sentenza. I protocolli sono interamente afferenti al fondo del *Governo di Siena*.

365. (945; 1) 1814 luglio 20-1816 maggio
(in costola) «1. Protocol. Econom.^{co}».
Reg. in cart. di pagg. num. 121 con rub.

366. (946; 2) 1816 giugno-1817 maggio 19
(in costola) «2. Protocol.^o Economico».
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.

367. (947; 3) 1817 maggio 20-ottobre
(in costola) «3. Protocollo Econom. 3».
(in cop.) «3^o Protocollo economico dal dì 20 Maggio 1817 a tutto il dì 31 8^{bre} detto».
Reg. in cart. di pagg. num. 95 con rub.

368. (948; 4) 1817 novembre-1818 giugno 15
(in costola) «4. Protocol. Econom.^{co}».
Reg. in cart. di pagg. num. 96 con rub.

369. (949; 5) 1818 giugno 15-dicembre
(in costola) «5. Protocol. Econom.^o 5».
(in cop.) «5^o Protocollo Econom.^{co} dal dì 15 Giugno 1817 a tutto Dicembre 1818».
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.

370. (950; 6) 1819 gennaio-luglio
(in costola) «6. Prot. Econ. 6».
(in cop.) «6^o Protocollo Economico dal Pmo Gennajo 1819 a tutto Luglio detto».
Reg. in cart. di pagg. num. 96 con rub.

371. (951; 7) 1819 agosto-1820 febbraio 25
(in costola) «7».

(in cop.) «7° Protocollo Economico dal [1°] Agosto 1819 a tutto 25 Febbrajo 1820».
Reg. in cart. di pagg. num. 99 con rub.

372. (952; 8) 1820 febbraio 26-agosto
(in costola) «8».
(in cop.) «8° Protocollo Economico dal 26 Febbrajo al 31 Agosto 1820».
Reg. in cart. di pagg. num.100 con rub.

373. (953; 9) 1820 settembre-1821 aprile 26
(in costola) «9° Prot. Econ».
(in cop.) «9° Protocollo Econom.^{co} dal 1° Settembre 1820 al 26 Aprile 1821».
Reg. in cart. di pagg. num.100 con rub.

374. (954; 10) 1821 aprile 27-dicembre 15
(in costola) «10».
(in cop.) «10° Protocollo Economico».
Reg. in cart. di pagg. num. 98 con rub.

375. (955; 11) 1821 dicembre 17-1822 settembre 6
(in costola) «11° Prot.^{lo} Econ.^{co} 11».
(in cop.) «11^{mo} Protocollo Economico. Dal 17 Dicembre 1821 a tutto il 6 Settembre 1822».
Reg. in cart. di pagg. num.100 con rub.

376. (956; 12) 1822 settembre 6-1823 maggio
(in costola) «12° Protocollo Economico».
(in cop.) «12° Protocollo Economico dal 6 Settembre 1822 a tt.° il 31 Maggio 1823».
Reg. in cart. di pagg. num.100 con rub.

377. (957; 13) 1823 giugno-1824 febbraio 23
(in costola) «13».
(in cop.) «13° Protocollo Econ. dal 2 Giugno 1823 a tutto il 23 Febbrajo 1824».
Reg. in cart. di pagg. num.100 con rub.

378. (958; 14) 1824 febbraio 25-ottobre 23
(in costola) «14».
(in cop.) «14° Protocollo Econom.^{co} dal 25 Febbrajo a tutto il 23 8bre 1824».
Reg. in cart. di pagg. num. 98 con rub.

379. (959; 15) 1824 ottobre 25-1825 ottobre 3
(in costola) «15° Provoco.^o Economi.^o».
(in cop.) «15° Protocollo Economico dal 25 Ottobre 1824 al 3 Ottobre 1825».
Reg. in cart. di pagg. num.100 con rub.

380. (960; 16) 1825 ottobre 4-1826 settembre 5
(in costola) «16».
(in cop.) «16° Protocollo Economico dal 4 Ottobre 1825 a tutto il 31 Agosto 1826».
Nonostante l'indicazione riportata in copertina, le sentenze cui l'unità rimanda giungono sino al

7 settembre 1826. A partire dal 4 gennaio non si ritrova più, come in precedenza, il sunto della vicenda; da questa data inoltre la numerazione dei casi non si interrompe con la fine del registro ma prosegue nei successivi. Il protocollo rimanda agli atti economici sino al n. 310.

Reg. in cart. di pagg. num.100 con rub.

381. (961; 17) 1826 settembre 9-1827 dicembre 6

(in costola) «17 Protocollo Economico. 17».

(in cop.) «17° Protocollo Economico».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 311 al n. 694.

Reg. in cart. di pagg. num.100 con rub.

382. (962; 18) 1827 dicembre 14-1828 ottobre 18

(in costola) «[Protocollo] Econom. 18».

(in cop.) «18^{mo} Protocollo Economico».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 695 al n. 1048.

Reg. in cart. di pagg. num.100 con rub.

383. (963; 19) 1828 ottobre 21-1829 aprile 21

(in costola) «19 [Protocollo] Econom. 19».

(in cop.) «19° Protocollo Economico».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 1049 al n. 1409.

Reg. in cart. di pagg. num.100 con rub.

384. (964; 20) 1829 aprile 21-settembre 24

(in costola) «20. Protocollo Economic° 20».

(in cop.) «20^{mo} Protocollo Economico».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 1410 al n. 1798.

Reg. in cart. di pagg. num.100 con rub.

385. (965; 21) 1829 settembre 24-1830 maggio 15

(in costola) «21. Protocollo Economico 21».

(in cop.) «21^{mo} Protocollo Economico».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 1799 al n. 2119.

Reg. in cart. di pagg. num.100 con rub.

386. (966; 22) 1830 marzo 15-agosto 7

(in costola) «22. Protoc.° Econom.° 22».

(in cop.) «22^{mo} Protocollo Economico».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 2120 al n. 2390.

Reg. in cart. di pagg. num.98 con rub.

387. (967; 23) 1830 agosto 9-1831 febbraio 3

(in costola) «23. Protoc.° [Economico] 23».

(in cop.) «23° Protocollo Economico».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 2391 al n. 2691.

Reg. in cart. di pagg. num.101 con rub.

388. (968; 24) 1831 febbraio 3-giugno 11
(in costola) «24. Protoc. Economico 24».
(in cop.) «24° Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 2692 al n. 2994.
Reg. in cart. di pagg. num.99 con rub.

389. (969; 25) 1831 giugno 11-ottobre 24
(in costola) «25. Protoco. Economico 25».
(in cop.) «25 Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 2995 al n. 3296.
Reg. in cart. di pagg. num.100 con rub.

390. (970; 26) 1831 ottobre 24-1832 marzo 21
(in costola) «26. Protocollo Economico».
(in cop.) «26 Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 3297 al n. 3621.
Reg. in cart. di pagg. num.98 con rub.

391. (971; 27) 1832 marzo 21-luglio 24
(in costola) «27. Protocollo Economico 27».
(in cop.) «27 Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 3622 al n. 3963.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.

392. (972; 28) 1832 luglio 24-dicembre 6
(in costola) «28. Protocollo Economico 28».
(in cop.) «28 Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 3964 al n. 4293.
Reg. in cart. di pagg. num. 102 con rub.

393. (973; 29) 1832 dicembre 6-1833 maggio 10
(in costola) «29. Protocollo Economico 29».
(in cop.) «29 Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 4294 al n. 4628.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.

394. (974; 30) 1833 maggio 11-ottobre 22
(in costola) «30 Prot^o Econ.^{co}».
(in cop.) «30 Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 4629 al n. 5007.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.

395. (975; 31) 1833 ottobre 23-1834 marzo 25
(in costola) «31. Protoc. Economico 31».
(in cop.) «31 Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 5008 al n. 5400.
Reg. in cart. di pagg. num.95 con rub.

396. (976; 32) 1834 marzo 25-agosto 2
(in costola) «32. Protoc. Econom.°».
(in cop.) «32 Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 5401 al n. 5764.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.

397. (977; 33) 1834 agosto 2-dicembre
(in costola) «33°. Protocollo Econom.°».
(in cop.) «33^{mo} Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 5765 al n. 6142.
Reg. in cart. di pagg. num. 102 con rub.

398. (978; 34) 1835 gennaio-maggio 28
(in costola) «34. Prot.° Econom.°».
(in cop.) «34 Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 6143 al n. 6486.
Reg. in cart. di pagg. num. 98 con rub.

399. (979; 35) 1835 maggio 28-ottobre 10
(in costola) «35. Prot.° Econom.°».
(in cop.) «35° Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 6487 al n. 6798.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.

400. (980; 36) 1835 ottobre 10-1836 marzo 2
(in costola) «36. Prot.° Econom.° 36».
(in cop.) «36° Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 6799 al n. 7125.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.

401. (981; 37) 1836 marzo 3-agosto 6
(in costola) «37. Protoc. Econom.° 37».
(in cop.) «37^{mo} Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 7126 al n. 7468.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.

402. (982; 38) 1836 agosto 6-1837 gennaio 7
(in costola) «38. Prot.° Econ.°».
(in cop.) «38 Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 7469 al n. 7811.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.

403. (983; 39) 1837 gennaio 7-giugno 29
(in costola) «39° Prot.° Econ.°».
(in cop.) «39 Protocollo Economico».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 7812 al n. 8143.
Reg. in cart. di pagg. num. 98 con rub.

404. (984; 40) 1837 giugno 29-novembre 9

(in costola) «40».

(in cop.) «40^{mo} Protocollo Economico».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 8144 al n. 8450.

Reg. in cart. di pagg. num. 98 con rub.

405. (985; 41) 1837 novembre 9-1838 aprile 21

(in costola) «41. Prot. Econom.».

(in cop.) «41^{mo}».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 8451 al n. 8772.

Reg. in cart. di pagg. num. 98 con rub.

406. (986; 42) 1838 aprile 21-settembre 15

(in costola) «42. Prot.° Econ.°».

(in cop.) «42 Protocollo Economico».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 8773 al n. 9089.

Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.

407. (987; 43) 1838 settembre 15-1839 aprile 26

(in costola) «43».

(in cop.) «Beniamino Cesare».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 9090 al n. 9438.

Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.

408. (988; 44) 1839 aprile 27-dicembre 22

(in costola) «44».

(in cop.) «44».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 9439 al n. 9796.

Reg. in cart. di pagg. num. 97 con rub.

409. (989; 45) 1839 dicembre 22-1840 luglio 8

(in costola) «45. Protol. Econ».

(in cop.) «45».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 9797 al n. 10209.

Reg. in cart. di pagg. num. 99 con rub.

410. (990; 46) 1840 luglio 9-dicembre 11

(in costola) «46. Protocollo Economico della Direzione degli Atti Crim.^{li} di Siena».

(in cop.) «46».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 10210 al n. 10579.

Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.

411. (991; 48) 1841 luglio 23-1842 febbraio 24

(in costola) «Protoco. Economico 48°».

Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 10909 al n. 11211 e dal n. 1 al n. 71

Reg. in cart. di pagg. num. 99 con rub.

412. (993; 49) 1842 febbraio 24-ottobre 14
(in costola) «49° Protocollo Economico».
(in cop.) «49^{mo} Protocollo Economico del Direttore degli Atti di Siena».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 72 al n. 458 bis.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.
413. (992) 1842 ottobre 15-1843 luglio 17
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 459 al n. 886.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.
414. (994; 52) 1844 aprile 2-novembre 12
(in cop.) «52».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 1285 al n. 1669.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.
415. (995; 53) 1844 novembre 13-1845 luglio 18
(in cop.) «53».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 1670 al n. 2070.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.
416. (996; 54) 1845 luglio 18-1846 marzo 24
(in cop.) «54».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 2071 al n. 2443.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.
417. (997; 55) 1846 marzo 26-ottobre 26
(in cop.) «55».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 2444 al n. 2850.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.
418. (998; 56) 1846 ottobre 26-1847 giugno 17
(in cop.) «56».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 2851 al n. 3267.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.
419. (999; 57) 1847 giugno 18-1848 settembre 14
(in cop.) «57».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 1 al n. 386.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.
420. (1000; 58) 1848 settembre 15-1849 settembre 12
(in cop.) «58».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 387 al n. 835.
Reg. in cart. di pagg. num. 100 con rub.
421. (1001; 59) 1849 settembre 12-1850 gennaio 14
(in cop.) «59».
Il protocollo rimanda agli atti economici dal n. 836 al n. 1024.
Reg. in cart. di pagg. num. 53 con rub.

36. REPERTORI GENERALI DEI PROTOCOLLI ECONOMICI

I registri componenti la serie contengono l'elenco degli imputati processati per via economica compresi nelle lettere A-K per il volume primo e terzo, e L-Z per il secondo e il quarto, essendo i primi due riferiti al periodo 1814-38, e gli altri al decennio 1838-49. Accanto ad ogni nome si trova il rimando al protocollo economico (o ai protocolli economici) in cui l'imputato è citato.

422. (1002; 901; 1) 1814-1838

(in cop.) «1».

Il registro contiene, con rimando ai protocolli della serie precedente, l'elenco degli imputati per le lettere A- K.

Reg. in cart. di pagg. n.n.

423. (1003; 902; 2) 1814-1838

(in cop.) «2».

Il registro contiene, con rimando ai protocolli della serie precedente, l'elenco degli imputati per le lettere L-Z.

Reg. in cart. di pagg. n.n.

424. (1004; 3) 1838-1849

(in cop.) «3».

Il registro contiene, con rimando ai protocolli della serie precedente, l'elenco degli imputati per le lettere A- L.

Reg. in cart. di pagg. n.n.

425. (1005; 4) 1838-1849

(in cop.) «4».

Il registro contiene, con rimando ai protocolli della serie precedente, l'elenco degli imputati per le lettere M-Z.

Reg. in cart. di pagg. n.n.

37. REGISTRI DEGLI AFFARI ECONOMICI

Si tratta, come risulta dal titolo della serie, di registri in cui venivano riportati, per ogni processo economico, il nome dei querelanti e dei querelati, le date di presentazione e consegna della querela l'esito dell'affare senza alcun rimando ad altre serie. La documentazione principia nel 1828 ed è attualmente afferente al fondo del *Governo di Siena*.

426. (1007; 878; 1) 1828 settembre-1831 maggio

(in costola) «Registro degli Affari Economici».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

427. (1008; 879; 2) 1831 giugno-1833 dicembre

(in costola) «2° Registro degli Affari Economici».

(in cop.) «2° Registro Degli Affari Economici 1831. 1832».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

428. (1009; 880; 3) 1834 gennaio-1836 agosto 19
(in costola) «3° Registro degli Affari Economici».
(in cop.) «3° Economico».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

429. (1010; 881; 4) 1836 agosto 19-1840 marzo 6
(in cop.) «4^{to} Economico».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

430. (1010 bis; 882) 1840 marzo 6-1844 agosto 7
Reg. in cart. di pagg. n.n.

431. (1011; 883) 1844 agosto 9-1849 dicembre 5
(in cop.) «Registro delle Cause Economiche della Cancelleria della Direzione degli Atti Criminali di Siena».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

38. REGISTRO DEI DECRETI ECONOMICI

La rubrica contiene, in ordine cronologico e alfabetico, l’elenco dei condannati per via economica con indicazione del reato e della sanzione senza nessun altro rinvio. Come per il caso precedente, l’unità è oggi afferente al fondo del *Governo di Siena* a seguito del trasferimento di materiale documentario avvenuto dalla Pretura alla Delegazione di Governo a metà Ottocento.

432. (1024; 1099) 1845 aprile 5-1846 giugno
(in cop.) «Decreti Economici. Principia il dì 5 Aprile 1845 ed ultimerà il dì [a lapis] 30 giugno 1846».
Rub. in cart. di pagg. n.n.

39. PROCESSI CRIMINALI

La serie comprende i processi criminali istruiti dalla Cancelleria criminale fino al 1838 e dalla Direzione degli atti criminali per il decennio successivo. Le prime buste contengono processi appartenenti al periodo francese e quindi istruiti non dalla Cancelleria criminale ma dalle competenti autorità 'francesi' su istanza del Procuratore Imperiale.

I processi sono costituiti, a seconda dei casi e della complessità del procedimento, da una gran varietà di documenti comprendenti solitamente la sentenza, lo «spoglio» del processo, l'esame dei testimoni e degli imputati, referti vari, ecc.

Strumento di riferimento per il «recupero» dei processi è rappresentato dalla serie dei «Protocolli criminali» (serie n.42).

Date le modifiche istituzionali più volte descritte, fino a tutto l'anno 1838 la documentazione è presente nell'archivio della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo* per poi proseguire in quello del *Giudice Direttore degli atti criminali*. La datazione riportata per ciascuna unità si riferisce al periodo di presentazione della querela.

433. (1) 1810 ottobre-1811 settembre
Busta tipo B in cart. di fascc. e cc. num.

434. (3) 1811 maggio-ottobre
Busta tipo B in cart. di fascc. e cc. num.

435. (2) 1811 maggio-dicembre
Busta tipo B in cart. di fascc. e cc. num.

436. (4; I) 1814 gennaio-aprile
(in costola) «Filza I contenente i Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1814».
Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

437. (5; II) 1814 maggio-settembre
(in costola) «Filza II contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1814».
Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

438. (6; III) 1814 ottobre-dicembre
(in costola) «Filza III contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1814».
Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

439. (7; I) 1815 gennaio-giugno
(in costola) «Filza I contenente i Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1815».
Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

440. (8; II) 1815 luglio-settembre

(in costola) «Filza II contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1815».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

441. (9; III) 1815 ottobre-novembre

(in costola) «Filza III contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1815».

Filza tipo G (racchiusa in nuova coperta) in perg. di fasc. e cc. num.

442. (10; IV) 1815 novembre

(in costola) «Filza IV contenente varie cause cumulate in una sola Procedura iniziata nel Tribunale Criminale di Siena pendente l’Anno 1815».

L’unità contiene un solo processo istruito contro individui diversi per grassazione, furti ed omicidi. Altra documentazione relativa al processo è posseduta nell’unità successiva.

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

443. (11; V) 1815 novembre-dicembre

(in costola) «Filza V contenente il seguito delle cause comprese nella Filza IV, con in più varie altre iniziate nel Tribunale Crim.^{le} di Siena pendente l’Anno 1815».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

444. (12; I) 1816 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza I contenente i Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1816».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

445. (13; II) 1816 marzo-aprile

(in costola) «Filza II contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1816».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

446. (14; III) 1816 maggio

(in costola) «Filza III contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1816».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

447. (15; IV) 1816 giugno-settembre

(in costola) «Filza IV contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1816».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

448. (16; V) 1816 ottobre-novembre

(in costola) «Filza V contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1816».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

449. (17; VI) 1816 dicembre

(in costola) «Filza VI contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1816».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

450. (18; I) 1817 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza I contenente i Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1817».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

451. (19; II) 1817 marzo-aprile

(in costola) «Filza II contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1817».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

452. (20; III) 1817 maggio-giugno

(in costola) «Filza III contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1817».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

453. (21; IV) 1817 luglio

(in costola) «Filza IV contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1817».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

454. (22; V) 1817 agosto-ottobre

(in costola) «Filza V contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1817».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

455. (23; VI) 1817 novembre-dicembre

(in costola) «Filza VI contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1817».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

456. (24; I) 1817 novembre-1818 gennaio

(in costola) «Filza I contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1818».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

457. (25; II) 1818 febbraio-aprile

(in costola) «Filza II contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1818».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

458. (26; III) 1818 maggio-giugno

(in costola) «Filza III contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1818».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

459. (27; IV) 1818 luglio-settembre

(in costola) «Filza IV contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1818».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

460. (28; V) 1818 ottobre-dicembre

(in costola) «Filza V contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1818».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

461. (29; I) 1819 gennaio-maggio

(in costola) «Filza I contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1819».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

462. (30; II) 1819 giugno

(in costola) «Filza II contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1819».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

463. (31; III) 1819 luglio

(in costola) «Filza III contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1819».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

464. (32; [IV]) 1819 agosto

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

465. (33; V) 1819 settembre

(in costola) «Filza V contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1819».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

466. (34; VI) 1819 ottobre-dicembre

(in costola) «Filza VI^a contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1819».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

467. (35; I) 1820 gennaio

(in costola) «Filza I^a contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1820».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

468. (36; II) 1820 febbraio-marzo

(in costola) «Filza II^a contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1820».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

469. (37; III) 1820 aprile-giugno

(in costola) «Filza III^a contenente il seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1820».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

470. (38; IV) 1820 giugno-luglio

(in costola) «Filza IV^a Seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1820».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

471. (39; V) 1820 agosto-settembre

(in costola) «Filza V^a Seguito dei Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'Anno 1820».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

472. (40; [VI]) 1820 ottobre-dicembre

Busta tipo B in cart. di fascc. e cc. num.

473. (41; [I]) 1821 gennaio-marzo

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

474. (42; II) 1821 aprile-maggio

(in costola) «Filza II contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l'Anno 1821».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

475. (43; III) 1821 maggio-luglio

(in costola) «Filza III contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l'Anno 1821».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

476. (44; IV) 1821 agosto-settembre

(in costola) «Filza IV contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l'Anno 1821».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

477. (45; V) 1821 ottobre

(in costola) «Filza V contenente il seguito dei Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l'Anno 1821».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

478. (46; VI) 1821 novembre-dicembre

(in costola) «Filza VI contenente il seguito dei Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l'Anno 1821».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

479. (47; I) 1822 gennaio

(in costola) «Filza I contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l’Anno 1822».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

480. (48; II) 1822 gennaio-marzo

(in costola) «Filza II contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l’Anno 1822».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

481. (49; III) 1822 aprile

(in costola) «Filza III contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l’Anno 1822».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

482. (50; IV) 1822 maggio

(in costola) «Filza IV contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l’Anno 1822».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

483. (51; V) 1822 giugno-agosto

(in costola) «Filza V contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l’Anno 1822».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

484. (52; VI) 1822 giugno

(in costola) «Filza VI contenente i Processi iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l’Anno 1822».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

485. (53; VII) 1822 agosto-settembre

(in costola) «Filza VII contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell’Anno 1822».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

486. (54; VIII) 1822 settembre-novembre

(in costola) «Filza VIII contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l’Anno 1822».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

487. (55; IX) 1822 novembre-dicembre

(in costola) «Filza IX contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l’Anno 1822».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. num.

488. (56; I) 1823 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza I contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l'Anno 1823».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

489. (57; II) 1823 marzo

(in costola) «Filza II contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena l'Anno 1823».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

490. (58; III) 1823 marzo-aprile

(in costola) «Filza III contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'anno 1823».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

491. (59; IV) 1823 maggio-giugno

(in costola) «Filza IV contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'anno 1823».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

492. (60; V) 1823 giugno

(in costola) «Filza V contenente i Processi stati iniziati nel Tribunale Criminale di Siena nell'anno 1823».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. num.

493. (61; VI-VII) 1823 luglio-agosto

(in costola) «Filza VI. VII. Processi Criminali. 1823. P° 6° dal N°89 al 101».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

494. (62; VIII) 1823 agosto-settembre

(in costola) «Filza VIII. Processi Criminali dell'Anno 1823. P° 6° dal N°102 al N°108».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

495. (63; IX-X-XI) 1823 settembre-dicembre

(in costola) «Filza IX-X-XI. Processi Criminali dell'Anno 1823. P° 6° dal N°109 al N°125».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

496. (64; 1) 1824 gennaio-marzo

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1824. P. 6 dal 126 al 137».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

497. (65; 2) 1824 marzo-giugno

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1824. P. 6 dal 138 al 153».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

498. (66; 3) 1824 luglio-agosto

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1824. P. 6 dal 154 al 163».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

499. (67; 4) 1824 agosto-novembre
(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1824. P. 6 dal 164 al 172».
Filza tipo C1 leg. in cart di fasc. e cc. num.
500. (68; 5) 1824 novembre-dicembre
(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1824. P. 6 dal 173 al 181».
Filza tipo C1 leg. in cart di fasc. e cc. num.
501. (69; 1) 1825 gennaio-marzo
(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1825. P.° 7 dal 1 al N°12».
Filza tipo C1 leg. in cart di fasc. e cc. num.
502. (70; 2) 1825 marzo-giugno
(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1825. P.°7 dal 13 al 27».
Filza tipo C1 leg. in cart di fasc. e cc. num.
503. (71; 3) 1825 luglio-ottobre
(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1825. P.°7 dal 28 al 45».
Filza tipo C1 leg. in cart di fasc. e cc. num.
504. (72; 4) 1825 ottobre-dicembre
(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1825. P.°7 dal 46 al 58».
Filza tipo C1 leg. in cart di fasc. e cc. num.
505. (73; 1) 1826 gennaio-marzo
(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1826. P.°7 dal 59 al 73».
Filza tipo C1 leg. in cart di fasc. e cc. num.
506. (74; 2) 1826 aprile
(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1826. P.°7 dal 74 al 79».
Filza tipo C1 leg. in cart di fasc. e cc. num.
507. (75; 3) 1826 aprile-luglio
(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1826. P.°7 dal 80 al 87».
Filza tipo C1 leg. in cart di fasc. e cc. num.
508. (76; 4) 1826 luglio-agosto
(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1826. P.°7 dal 88 al 95».
Filza tipo C1 leg. in cart di fasc. e cc. num.
509. (77; 5) 1826 settembre-ottobre
(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1826. P.°7 dal 96 al 105».
Filza tipo C1 leg. in cart di fasc. e cc. num.
510. (78; 6) 1826 novembre-dicembre
(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1826. P.°7 dal 106 al 114».
Filza tipo C1 leg. in cart di fasc. e cc. num.

511. (79; 1) 1827 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1827. P.º7 dal 115 al 124».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

512. (80; 2) 1827 febbraio-maggio

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1827. P.º7 dal 125 al 146».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

513. (81; 3) 1827 maggio-luglio

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali. 1827. Pº 7º dal 147 al 157».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

514. (82; 4) 1827 luglio-agosto

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1827. P.º7 dal 158 al 166».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

515. (83; 5) 1827 agosto-settembre

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1827. P.º7 dal 167 al 178».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

516. (84; 6) 1827 ottobre-dicembre

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1827. P.º7 dal 179 al 189».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

517. (85; 1) 1828 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1828. P.º7 dal 190 al 198».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

518. (86; 2) 1828 febbraio

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1828. P.º7 dal 199 al 202».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

519. (87; 3) 1828 febbraio-marzo

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1828. P.º7 dal 203 al 213 e Pº8º Nº1».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

520. (88; 4) 1828 marzo-maggio

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1828. P.º8º dal Nº2 al Nº4».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

521. (89; 5) 1828 maggio

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1838. P.º 8º Processo Nº5».

La documentazione contenuta riguarda un unico processo istruito contro imputati vari per truffe, falsità e usura.

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

522. (90; 6) 1828 maggio

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1828. P.º8º Processi Nº6 e 7».

Nonostante l’indicazione riportata in costola, essendo il n. 6 riunito al n. 7, la documentazione contenuta riguarda un unico processo istruito contro vari individui per furti e complicità.

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

523. (91; 7) 1828 maggio-luglio

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1828. P.°8^{vo} dal N°8 al 18».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

524. (92; 8) 1828 luglio-agosto

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1828. P.°8^{vo} dal 19 al 32».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

525. (93; 9) 1828 agosto-settembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1828. P.°8^{vo} dal 33 al 41».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

526. (94; 10) 1828 settembre-ottobre

(in costola) «Filza 10. Processi Criminali 1828. P.°8^{vo} dal 42 al 53».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

527. (95; 11) 1828 ottobre-dicembre

(in costola) «Filza 11. Processi Criminali 1828. P.°8^{vo} dal 54 al 64».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

528. (96; 12) 1828 dicembre

(in costola) «Filza 12. Processi Criminali 1828. P.°8^{vo} dal 65 al 76».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

529. (97; 1) 1829 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1829. P.°8^{vo} dal 77 al 88».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

530. (98; 2) 1829 febbraio-marzo

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1829. P.°8^{vo} dall’89 al 102».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

531. (99; 3) 1829 marzo-aprile

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1829. P.°8^{vo} dal 103 al 117».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

532. (100; 4) 1829 maggio-giugno

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1829. P.°8^{vo} dal 118 al 129».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

533. (101; 5) 1829 giugno

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1829. P.°8^{vo} dal 130 al 137».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

534. (102; 6) 1829 giugno-luglio

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1829. P.º8º dal 138 al 147».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

535. (103; 7) 1829 luglio-agosto

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1829. P.º8º dal 148 al 157».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

536. (104; 8) 1829 agosto-ottobre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1829. P.º8º dal 158 al 168».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

537. (105; 9) 1829 ottobre-novembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1829. P.º8º dal 160 al 183».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

538. (106; 10\1) 1829 dicembre

(in costola) «Filza 10 Parte 1ma. Processi Criminali 1829. Protocollo 8º Nº184».

La documentazione contenuta riguarda un unico processo istruito contro diversi imputati per fallimento e complicità.

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

539. (107; 10\2) 1831 febbraio-marzo

(in costola) «Filza 10 Parte 2ª. Processi Criminali 1829. Protocollo 8º Nº184».

La documentazione contenuta rappresenta il seguito del processo di cui alla filza precedente.

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

540. (108; 1) 1830 gennaio-marzo

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1830. P.º 8º dal Nº188 al Nº200».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

541. (109; 2) 1830 febbraio

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1830. P.º 8º Nº201».

La documentazione contenuta riguarda un unico processo istruito contro diversi imputati per furti, complicità ed esplosione di arma da fuoco.

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

542. (110; 3) 1830 febbraio

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1830. Seguito del Processo nº201».

La documentazione contenuta rappresenta il seguito del processo di cui alla filza precedente.

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

543. (111; 4) 1830 marzo-maggio

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1830. P.º8º dal Nº202 al Nº211».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

544. (112; 5) 1830 maggio-agosto

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1830. P.° 9° dal N°213 al N°229».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

545. (113; 6) 1830 agosto-settembre

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1830. P.° 9° dal N°230 al N°240».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

546. (114; 7) 1830 settembre-novembre

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1830. P.° 9° dal N°241 al N°255».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

547. (115; 8) 1830 novembre-dicembre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1830. P.° 9° dal N°256 al N°267».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

548. (116; 1) 1831 gennaio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1831. P.° 9° dal N°268 al N°277».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

549. (117; 3) 1831 febbraio-marzo

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1831. P.° 9° dal N°278 al N°280».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

550. (118; 2) 1831 marzo-giugno

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1831. P.° 9° dal N°284 al N°293».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

551. (119; 4) 1831 giugno-settembre

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1831. P.° 9° dal N°294 al N°308».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

552. (120; 5) 1831 ottobre-dicembre

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1831. P.° 9° dal N°309 al N°321».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

553. (121; 1) 1832 gennaio-marzo

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1832. Protocollo 9° dal N°322 al N°333».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

554. (122; 2) 1832 marzo-maggio

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1832. Protocollo 9° dal N°334 al N°339».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

555. (123; 3) 1832 maggio-agosto

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1832. Protocollo 9° dal N°340 al 348».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

556. (124; 4) 1832 agosto

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1832. Protocollo 9° N°349».

La documentazione contenuta riguarda un unico processo istruito contro il Conte Alfonso Ariosti per «Latrocinio».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

557. (125; 5) 1831 agosto-settembre

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1831. P.° 9° dal N°350 al N°361».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

558. (126; 6) 1832 settembre-dicembre

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1832. Protocollo 9° dal N°362 al N°375».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

559. (127; 1) 1833 gennaio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1833. Prot.° 9° dal N°376 al N°379».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

560. (128; 2) 1833 gennaio

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1833. Prot.° 9° dal N°380 al N°387».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

561. (129; 3) 1833 febbraio-aprile

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1833. Protocollo 9° dal N°388 al N°401».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

562. (130; 4-I) 1833 aprile

(in costola) «Filza 4 Parte 1ª. Processi Criminali 1833. Protocollo 9° N°402».

La documentazione contenuta riguarda un unico processo istruito contro diversi imputati per «falsità di cambiali» e complicità.

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

563. (131; 4-2) 1833 aprile

(in costola) «Filza 4 Parte 2ª. Processi Criminali 1833. Protocollo 9° N°402».

La documentazione contenuta rappresenta il seguito del processo di cui alla filza precedente.

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

564. (132; 5) 1833 aprile

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1833. Protocollo 9° N°403».

La documentazione contenuta riguarda un unico processo istruito contro Francesco Guerri ed altri per «Macchinazioni», in quanto ritenuti aderenti alla «Giovane Italia», e «vie di fatto».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

565. (133; 6) 1833 aprile-luglio

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1833. Prot.° 9 e 10 dal N°404 al N°415».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

566. (134; 1) 1833 luglio-agosto

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1833. Prot.° 10° dal N°416 al N°425».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

567. (135; 8) 1833 settembre-novembre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1834. Prot.° 10° dal N°508 al N°514».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

568. (136; 9) 1833 novembre-dicembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1833. Prot.° 10° dal N°436 al N°445».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

569. (137; 1) 1834 gennaio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1834. Prot.° 10° dal N°446 al N°453».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

570. (138; 2) 1834 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1834. Prot.° 10° dal N°454 al N°462».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

571. (139; 3) 1834 febbraio-aprile

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1834. Prot.° 10° dal N°463 al N°469».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

572. (140; 4) 1834 aprile

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1834. Protocollo 10^{mo} Processo N°470».

La documentazione contenuta riguarda un unico processo istruito contro Pasquale Germi per «latrocinio barbaro».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

573. (141; 5) 1834 aprile-luglio

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1834. Prot.° 10° dal N°471 al N°481».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

574. (142; 6) 1834 luglio

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1834. Prot.° 10° dal N°482 al N°486».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

575. (143; 7) 1834 agosto

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1834. Prot.° 10° dal N°487 al N°494».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

576. (144; 8) 1834 settembre-ottobre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1834. Prot.° 10° dal N°495 al N°507».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

577. (145; 9) 1834 ottobre-novembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1834. Prot.° 10° dal N°508 al N°514».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

578. (146; 10) 1834 novembre-dicembre

(in costola) «Filza 10. Processi Criminali 1834. Prot.° 10. dal N°515 al N°525».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

579. (147; 1) 1835 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1835. Prot.° 10° dal N°526 al N°532».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

580. (148; 2) 1835 febbraio-aprile

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1835. Prot.° 10° dal N°533 al N°539».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

581. (149; 3) 1835 aprile-maggio

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1835. Prot.° 10° dal N°540 al N°545».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

582. (150; 4) 1835 maggio

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1835. Prot.° 10° dal N°546 al N°548».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

583. (151; 5) 1835 maggio-luglio

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1835. Prot.° 10° dal N°549 al N°561».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

584. (152; 6) 1835 luglio-settembre

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1835. Prot.° 10° dal N°562 al N°571».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

585. (153; 7) 1835 settembre

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1835. Prot.° 10° dal N°572 al N°575».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

586. (154; 8) 1835 settembre-ottobre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1835. Prot.° 10° dal N°576 al N°585».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

587. (155; 9) 1835 ottobre-dicembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1835. Prot.° 10° dal N°586 al N°598».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

588. (156; 1) 1836 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1836. Prot.° 10° dal N°599 al N°605».

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

589. (157; 2) 1836 febbraio-aprile

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1836. Prot.° 10° dal N°606 al N°614».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

590. (158; 3) 1836 maggio

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1836. Prot.° 10° dal N°615 al N°623».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

591. (159; 4) 1836 maggio-giugno

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1836. Prot.° 10° dal N°624 al N°629».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

592. (160; 5) 1836 giugno

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1836. Prot.° 10° Proc.° N°630».

La documentazione contenuta riguarda un unico processo istruito contro Pietro Leopoldo Martinuzzi per «peculato con simulazione di furto» e contro incognito per furto.

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

593. (161; 6) 1836 giugno-luglio

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1836. Prot.° 10° dal N°631 al N°639».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

594. (162; 7) 1836 luglio-agosto

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1836. Prot.° 10° dal N°640 al N°649».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

595. (163; 8) 1836 settembre-ottobre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali. 1836. Prot.° 10° dal N°650 al N°661».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

596. (164; 9) 1836 novembre-dicembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1836. Prot.° 10° dal N°662 al N°671».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

597. (165; 1) 1837 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1837. Prot.° 10° dal N°672 al N°685».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

598. (166; 2) 1837 marzo-aprile

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1837. Prot.° 10° dal N°686 al N°695».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

599. (167; 3) 1837 maggio-giugno

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1837. Prot.° 10° dal N°696 al N°708».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

600. (168; 4) 1837 luglio

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1837. Prot.° 10° dal N°709 al N°715».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

601. (169; 5) 1837 luglio-settembre

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1837. Prot.° 10° dal N°716 al N°723».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

602. (170; 6) 1837 settembre-novembre

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1837. Prot.° 11 dal N°724 al N°737».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

603. (171; 7) 1837 novembre-dicembre

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1837. Prot.° 11 dal N°738 al N°741».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

604. (172; 8) 1837 dicembre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1837. Prot.° 11 dal N°742 al N°747».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

605. (173; 1) 1838 gennaio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1838. Prot.° 11 dal N°748 al N°758».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

606. (174; 2) 1838 febbraio

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1838. Prot.° 11 dal 759 al N°766».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

607. (175; 2bis) 1838 febbraio

(in costola) «Filza 2Bis. Processi Criminali 1838. Prot.° 11 Processo N°748 c.ro Bertini ed.»
La documentazione contenuta riguarda un unico processo inizialmente posto alla filza 1 dell'anno 1838.

Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

608. (176; 3) 1838 febbraio-aprile

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1838. Prot.° 11° dal N°767 al N°780».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

609. (177; 4) 1838 aprile-maggio

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1838. Prot.° 11 dal N°781 al N°787».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

610. (178; 5) 1838 maggio-giugno

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1838. Prot.° 11 dal N°788 al N°795».
Filza tipo C1 leg. in cart di fascc. e cc. num.

611. (179; 6) 1838 giugno-luglio

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1838. Prot.° 11 dal N°796 al N°803».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

612. (180; 7) 1838 luglio-settembre

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1838. Prot.° 11 dal N°804 al N°814».
Filza tipo c.s. leg. in cart. di fasc. e cc. num.

613. (1; 8) 1838 agosto-novembre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1838. Prot.° 11° dal N°815 al N°828».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

614. (2; 9) 1838 novembre-dicembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1838. Prot.° 11° dal N°829 al N°859».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

615. (3; 1) 1839 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1839. Prot.° 11° dal N°860 al N°906».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

616. (4; 2) 1839 febbraio-aprile

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1839. Prot.° 11 e 12 dal N°907 al N°948».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

617. (5; 3) 1839 aprile-maggio

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1839. Prot.° 12° dal N°949 al N°980».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

618. (6; 4) 1839 maggio-giugno

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1839. Prot.° 12. dal N°981 al N°1014».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

619. (7; 5) 1839 giugno-agosto

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1839. Prot.° 12. dal N°1015 al N°1040».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

620. (8; 6) 1839 agosto

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1839. Prot.° 12° dal N°1041 al N°1067».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

621. (9; 7) 1839 settembre-ottobre

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1839. Prot.° 12° dal N°1068 al N°1093».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

622. (10; 8) 1839 ottobre-novembre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1839. Prot.° 12° dal N°1094 al N°1126».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

623. (11; 9) 1839 novembre-dicembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1839. Prot.° 12° dal N°1127 al N°1151».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

624. (12; 1) 1840 gennaio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1840. Protocollo 12° dal N°1152 al N°1166».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

625. (13; 2) 1840 febbraio

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1840. Prot.° 12° dal N°1167 al N°1200».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

626. (14; 3) 1840 marzo

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1840. Prot.° 13° dal N°1201 al N°1222».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

627. (15; 4) 1840 aprile

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1840. Prot.° 13° dal N°1223 al N°1242».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

628. (16; 5) 1840 aprile-maggio

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1840. Prot.° 13° dal N°1243 al N°1278».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

629. (17; 6) 1840 giugno-luglio

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1840. Prot.° 13° dal N°1279 al N°1306».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

630. (18; 7) 1840 luglio-settembre

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1840. Prot.° 13° dal N°1307 al N°1352».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

631. (19; 8) 1840 settembre-novembre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1840. Prot.° 13° dal N°1353 al N°1388».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

632. (20; 9) 1840 novembre-dicembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1840. Prot.° 13° dal N°1389 al N°1423».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

633. (21; 10) 1839 aprile-1840 dicembre

(in costola) «Filza 10. Processi Criminali 1840. Prot.ⁱ 11. 12 e 13. N°874. 1055. 1242. 1280. 1286. 1328. 1333. 1338. 1359. 1369. 1372. 1374. 1396. 1419. 1421».

La documentazione contenuta riguarda più processi istruiti in epoche diverse.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

634. (22; 11) 1840 giugno

(in costola) «Filza 11. Processi Criminali 1840. Processo N°1295».

La documentazione contenuta riguarda un unico processo istruito contro imputati diversi per furto, contrattazione di oggetti furtivi e spergiuoro.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

635. (23; 12) 1840 giugno

(in costola) «Filza 12. Processi Criminali 1840. Seguivo del [Processo] N°1295».

La documentazione contenuta rappresenta il seguivo del processo di cui alla filza precedente.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

636. (24; 1) 1841 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1841. Protocollo 13° dal N°1423 bis al N°1450».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

637. (25; 2) 1841 febbraio-marzo

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1841. Protocollo 13° dal N°1451 al N°1468».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

638. (26; 3) 1841 marzo-aprile

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1841. Protocolli 13 e 14 dal N°1469 al n°1485».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

639. (27; 4) 1841 aprile-maggio

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1841. Protocollo 14° dal N°1486 al N°1506».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

640. (28; 5) 1841 maggio-giugno

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1841. Protocollo 14° dal N°1507 al N°1535».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

641. (29; 6) 1841 giugno-agosto

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1841. Protocollo 14° dal N°1536 al N°1572».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

642. (30; 7) 1841 agosto-settembre

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1841. Protocollo 14° dal N°1573 al N°1604».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

643. (31; 8) 1841 settembre-ottobre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1841. Protocollo 14° dal N°1605 al N°1630».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

644. (32; 9) 1841 ottobre-novembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1841. Protocollo 14° dal N°1631 al N°1650».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

645. (33; 10) 1841 novembre-dicembre

(in costola) «Filza 10. Processi Criminali 1841. Protocollo 14° [dal N°]1651 al N°1670».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

646. (34; 1) 1842 gennaio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1842. Protocollo 14° dal N°1 al N°7».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

647. (35; 2) 1842 gennaio-marzo

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1842. Protocollo 14° dal N°8 al N°30».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

648. (36; 3) 1842 aprile

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1842. Protocollo 14° dal N°31 al N°50».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

649. (37; 4) 1842 maggio

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1842. Prot.° 14° dal N°51 al N°69».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

650. (38; 5) 1842 giugno

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1842. Protocollo 14° dal N°70 al N°78».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

651. (39; 6) 1842 giugno-luglio

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1842. Protocollo 14° dal N°79 al N°98».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

652. (40; 7) 1842 luglio-agosto

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1842. Prot.° 14° dal N°99 al N°120».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

653. (41; 8) 1842 agosto-settembre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1842. Protocollo 14° dal N°121 al N°135».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

654. (42; 9) 1842 settembre-ottobre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1842. Prot.° 14° dal N°136 al N°141».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

655. (43; 10) 1842 ottobre-novembre

(in costola) «Filza 10. Processi Criminali 1842. Protoc.° 14° dal N°142 al N°157».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

656. (44; 11) 1842 settembre-ottobre

(in costola) «Filza 11. Processi Criminali 1842. Prot.° 14. dal N°158 al N°175».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

657. (45; 12) 1842 ottobre-dicembre

(in costola) «Filza 12. Processi Criminali 1842. Protocollo 14. dal N°176 al N°200».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num.

658. (46; 13) 1842 dicembre

(in costola) «Filza 13. Processi Criminali 1842. Protocollo 14. Proc.° N°190».

La documentazione contenuta riguarda un unico processo istruito contro Gaetano Macchi e Michele Panducci per «peculato improprio», «fallimento doloso» e complicità.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

659. (47; 1) 1843 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1843. Protocollo 15° dal N°1 al N°30».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

660. (48; 2) 1843 febbraio-marzo

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1843. Protocollo 15° dal N°31 al N°48».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

661. (49; 3) 1843 marzo-aprile

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1843. Protocollo 15. dal N°49 al N°66».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

662. (50; 4) 1843 aprile-maggio

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1843. Protocollo 15. dal N°67 al N°94».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

663. (51; 5) 1843 maggio-giugno

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1843. Protocollo 15. dal N°95 al N°125».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

664. (52; 6) 1843 luglio-agosto

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1843. Protocollo 15. dal N°126 al N°149».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

665. (53; 7) 1843 agosto-settembre

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1843. Prot.° 15. dal N°150 al N°171».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

666. (54; 8) 1843 settembre-ottobre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1843. Prot.° 15. dal N°172 al N°186».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

667. (55; 9) 1843 ottobre-novembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1843. Protoc.° 15. dal N°187 al N°199».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

668. (56; 10) 1843 novembre-dicembre

(in costola) «Filza 10. Processi Criminali 1843. Prot.° 15. dal N°200 al N°226».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

669. (57; 1) 1844 gennaio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1844. Protocollo 15° dal N°227 al N°249».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

670. (58; 2) 1844 gennaio

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1844. Protocollo 15° dal N°250 al N°253».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

671. (59; 3) 1844 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1844. Protocollo 15° dal N°254 al N°273».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

672. (60; 4) 1844 febbraio-marzo

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1844. Protocollo 15° dal N°274 al N°293».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

673. (61; 5) 1844 marzo

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1844. Protocollo 15° dal N°294 al N°315».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

674. (62; 6) 1844 aprile-maggio

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1844. Protocollo 15° dal N°316 al N°344».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

675. (63; 7) 1844 maggio-giugno

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1844. Protocollo 15° dal N°345 al N°363».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

676. (64; 8) 1844 giugno-luglio

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1844. Prot.° 15° dal N°364 al N°389».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

677. (65; 9) 1844 luglio-agosto

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1844. Prot.° 15° dal N°390 al N°416».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

678. (66; 10) 1844 agosto

(in costola) «Filza 10. Processi Criminali 1844. Protocollo 15° dal N°417 al N°440».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

679. (67; 11) 1844 agosto-settembre

(in costola) «Filza 11. Processi Criminali 1844. Prot.ⁱ 15 e 16 dal N°441 al N°469».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

680. (68; 12) 1844 settembre-ottobre

(in costola) «Filza 12. Processi Criminali 1844. Protocollo 16° dal N°470 al N°501».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

681. (69; 13) 1844 novembre

(in costola) «Filza 13. Processi Criminali 1844. Protocollo 16° dal N°502 al N°523».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

682. (70; 14) 1844 novembre-dicembre

(in costola) «Filza 14. Processi Criminali 1844. Protocollo 16° dal N°524 al N°529».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

683. (71; 1) 1845 gennaio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1845. Protocollo 16° dal N°530 al N°557».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

684. (72; 2) 1845 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1845. Prot.° 16. dal N°558 a tutto il 587».
In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.
Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

685. (73; 3) 1845 marzo

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1845. Prto.^{lo} 16. Dal N°588 a tutto il 603».
In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.
Busta tipo C1 in cart. di fasc. e cc. num.

686. (74; 4) 1845 aprile

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1845. Protocollo 16° dal N°604 al N°629».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

687. (75; 5) 1845 aprile-maggio

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1845. Protoc.° 16° dal N°630 al N°645».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

688. (76; 6) 1845 giugno

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1845. Protocollo 16° dal N°646 al 671».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

689. (77; 7) 1845 giugno-luglio

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1845. Protocollo 16° dal N°672 al N°695».
Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

690. (78; 8) 1845 luglio-agosto

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1845. Prot.° 16. Dal N°696 a tutto il N°713».
In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.
Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

691. (79; 9) 1845 agosto-settembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1845. Prot.° 16. Dal N°714 a tutto il 737».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

692. (80; 10) 1845 settembre

(in costola) «Filza 10. Processi Criminali 1845. Protocollo 16. dal N°738 al N°754».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

693. (81; 11) 1845 ottobre-novembre

(in costola) «Filza 11. Processi Criminali 1845. Prot.°16° dal N°755 al N°774».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

694. (82; 12) 1845 novembre

(in costola) «Filza 12. Processi Criminali 1845. Prot.°16° dal N°775 al N°792».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fasc. e cc. num.

695. (83; 13) 1845 novembre-dicembre

(in costola) «Filza 13. Processi Criminali 1845. Prot.° 17. Dal N°793 a tutto l'815».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

696. (85; 1) 1846 gennaio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1846. Prot.° 17. Dal N°816 all'830».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

697. (84; 2) 1846 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1846. Prot.° 17. Dal N°831 a tutto l'848».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

698. (86; 3) 1846 febbraio-marzo

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1846. Prot.° 17. Dal N°849 all'875».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

699. (87; 4) 1846 aprile-maggio

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1846. Prot.° 17. Dal N°876 a tutto l'896».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

700. (88; 5) 1846

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1846. Protocollo 17. Num. unico 897».

La documentazione contenuta riguarda un unico processo istruito contro Giuseppe Rossi e

Giovanni Renzini per «aggressione sulla pubblica via» e «furti» commessi in epoche diverse.
Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

701. (89; 6) 1846 maggio-giugno

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1846. Prot.° 17. Dal N°899 al 920».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

702. (90; 7) 1846 giugno-luglio

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1846. Prot.° 17. Dal N°921 a tutto il 949».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

703. (91; 8) 1846 luglio

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1846. Prot.° 17. Dal N°950 a tutto il 967».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

704. (92; 9) 1846 agosto-settembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1846. Prot.° 17. Dal N°968 a tutto il 994».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

705. (93; 10) 1846 settembre-ottobre

(in costola) «Filza 10. Processi Criminali 1846. Prot.° 17. Dal N°995 a tutto il 1022».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

706. (94; 11) 1846 ottobre

(in costola) «Filza 11. Processi Criminali 1846. Prot.° 17. Dal N°1023 a tutto il 1036».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

707. (95; 12) 1846 ottobre-novembre

(in costola) «Filza 12. Processi Criminali 1846. Prot.° 17. Dal N°1037 a tutto il 1058».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

708. (96; 1) 1847 gennaio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1847. Prot.° 17 Dal N°1059 a tutto il 1081».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

709. (97; 2) 1847 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1847. Prot.° 17 Dal N°1082 a tutto il 1108».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

710. (98; 3) 1847 marzo-aprile

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1847. Prot.° 17 Dal N°1109 a tutto il 1128».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

711. (99; 4) 1847 aprile-maggio

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1847. Prot.° 17 Dal N°1129 a tutto il 1146».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

712. (100; 5) 1847 maggio

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1847. Prot.° 17 Dal N°1147 a tutto il 1178».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

713. (101; 6) 1847 giugno-luglio

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1847. Prot.° 18 Dal N°1 a tutto il 13».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

714. (102; 7) 1847 agosto-settembre

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1847. Prot.° 18 Dal N°14 a tutto il 44».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione. Manca il processo n.31, trattato compreso nell'unità successiva.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

715. (103; 8) 1847 settembre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1847. Prot.° 18 Numero unico 31».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione. La documentazione contenuta riguarda un unico processo istruito contro Giovanni Bellaccini ed altri per "tumulto popolare".

Busta tipo A di fasc. e cc. num.

716. (104; 9) 1847 ottobre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1847. Prot.° 18 Dal N°45 a tutto il 71».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

717. (105; 10) 1847 ottobre-dicembre

(in costola) «Filza 10. Processi Criminali 1847. Prot.° 18 Dal N°72 a tutto il 96».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

718. (106; 1) 1848 gennaio-febbraio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1848. Prot.° 18 Dal N°97 al 126».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

719. (107; 2) 1848 febbraio-marzo

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1848. Prot.° 18 Dal N°127 a tutto il 156».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

720. (108; 3) 1848 marzo-aprile

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1848. Prot.° 18 Dal N°157 a tutto il 178».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

721. (109; 4) 1848 maggio-giugno

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1848. Prot.° 18 Dal N°179 a tutto il 198».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

722. (110; 5) 1848 giugno-luglio

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1848. Prot.° 18 Dal N°199 a tutto il 219».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

723. (111; 6) 1848 luglio-agosto

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1848. Prot.° 18 Dal N°220 a tutto il 245».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

724. (112; 7) 1848 agosto-settembre

(in costola) «Filza 7. Processi Criminali 1848. Prot.° 18 Dal N°246 a tutto il 276».

In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

725. (113; 8) 1848 ottobre-novembre

(in costola) «Filza 8. Processi Criminali 1848. Prot.° 18 Dal N°277 a tutto il 300».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

726. (114; 9) 1848 novembre

(in costola) «Filza 9. Processi Criminali 1848. Prot.° 18 Dal N°301 a tutto il 325»

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

727. (115; 10) 1848 dicembre

(in costola) «Filza 10. Processi Criminali 1848. Prot.° 18 Dal N°326 a tutto il 341».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

728. (116; 1) 1849 gennaio

(in costola) «Filza 1. Processi Criminali 1849. Prot.° 18 Dal N°324 a tutto il 374».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

729. (117; 2) 1849 febbraio-marzo

(in costola) «Filza 2. Processi Criminali 1849. Prot.° 18 Dal N°375 a tutto il 400».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

730. (118; 3) 1849 marzo-aprile

(in costola) «Filza 3. Processi Criminali 1849. Prot.° 18 e 19 Dal N°401 a tutto il 439».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione. Nonostante l'indicazione riportata in costola, l'unità contiene fino al processo n.440.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

731. (119; 4) 1849 aprile-giugno

(in costola) «Filza 4. Processi Criminali 1849. Prot.° 19 Dal N°441 a tutto il 494».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

732. (120; 5) 1849 luglio-settembre

(in costola) «Filza 5. Processi Criminali 1849. Prot.° 19 Dal N°495 a tutto il 529».

In copertina è presente l'elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d'imputazione.

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

733. (121; 5bis) 1849 luglio

(in costola) «Seguito della Filza 5. Processi Criminali 1849. Protocollo 19 Nu.^{mi} 500 e 501^{bis}». La documentazione contenuta riguarda due soli processi, l’uno (n. 500) istruito contro Bonaventura Alberti ed altri per «pubbliche manifestazioni», l’altro (n. 501bis) contro Luigi Meini ed altri per «trasgressioni contro l’ordine pubblico». In copertina vi è inoltre l’indicazione che quest’ultimo processo non è segnato nel registro di protocollo relativo a questo periodo.
Busta tipo A di fasc. e cc. num.

734. (122; 6) 1849 settembre-novembre

(in costola) «Filza 6. Processi Criminali 1849. Prot.° 19. Dal N°530 a tutto il 588». In copertina è presente l’elenco degli imputati ordinati sulla base dei processi contenuti nella busta con indicazione del capo d’imputazione.
Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. num.

735. (123) 1841-1849

La documentazione contenuta riguarda più processi istruiti in epoche diverse.
Busta tipo B in cart. di fasc. e cc. num.

40. AFFARI NON MERITEVOLI DI SFOGO

La serie contiene atti di varia natura (querele private, rapporti di polizia, atti processuali) che per diversi motivi non sono giunti a termine. Le tipologie documentarie coinvolte sono dunque diverse; vari i soggetti istituzionali interessati. Le *carte* coprono l’arco temporale 1839-50 e rappresentano il prodotto dell’attività della cancelleria della Direzione degli atti criminali, al cui fondo adesso appartengono.

736. (124) 1839-1843; 1848

(in costola) «Affari che Non Meritavano Ulteriore Sfogo Degli Anni 1839, 1840, 1841, 1842, 1843 e 1848». *Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. n.n.*

737. (125) 1844

(in costola) «Affari che Non Meritavano Ulteriore Sfogo Dell’Anno 1844». *Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. n.n.*

738. (126) 1845-1847

(in costola) «Affari che Non Meritavano Ulteriore Sfogo Degli Anni 1845, 46, e 1847». *Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. n.n.*

739. (127) 1849

(in costola) «Affari che Non Meritavano Ulteriore Sfogo Dell’Anno 1849». *Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. n.n.*

41. REPERTORI GENERALI DEI PROCESSI CRIMINALI DI SIENA E DELLE DUE PROVINCE

I registri coprono il periodo 1735-1808 e rimandano, i primi due, alla serie «Processi Penali informativi dei vari tribunali della Giurisdizione senese» del fondo del *Capitano di Giustizia*, gli altri alla serie «Processi penali informativi» del medesimo fondo (cfr. ASSi, *Inventari di sala di studio* n. 11). Una memoria presente su ciascuna unità chiarisce che «in esecuzione delle Disposizioni della R. Segreteria di Stato dei 6 dicembre 1816 state comunicate con lettera della Segreteria del R. Governo di Siena del 16 dicembre detto all'Illustrissimo Sⁿ. Auditore di Governo di detta Città, è stato riordinato l'Archivio Criminale, prendendo la loro epoca i processi della Città, e delle due Province, e le filze delle lettere dall'anno 1787 inclusive, avvertendo, che i detti processi, e filze, sono stati ritrovati mancanti, essendone stati sottratti al tempo del Governo Francese».

Le indicazioni contenute riguardano «Nome, Cognome, Patria» dell'imputato, «Tribunale ove è fatto il Processo», «Millesimo della Filza», «Numero della Filza», «Titolo del delitto».

Le quattro unità sono oggi contenute nel fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo*.

740. (181; 1) 1737-1794

(in costola) «I° Registro dei Processi criminali delle due Provincie».

(in cop.) «Due Provincie. Reg.° I°».

Rub. in cart. di pagg. n.n.

741. (182; 2) 1794-1808

(in costola) «II° Registro dei Processi criminali delle due Provincie».

(in cop.) «Due Provincie. Reg.° II°».

Oltre alla memoria presente anche sul precedente volume, sulla prima pagina si legge: «Nel presente registro vi sono stati riportati i Processi pervenuti al Tribunale nel 1808 rimessi dal Trib.le di Radicofani dal 1802 al 1805 compresi in Filze sette; gli altri pervenuti dal Tribunale di S. Fiora dal 1799 al 1807 in Filze tre; gli altri dal Tribunal di Orbetello dal 1802 al 1808 in Filze quattro e gli altri pervenuti da quello di Casole dal 1801 al 1806 in Filze due che esistono nella sbarra prima dell'Archivio criminale, che comprende i processi della Corte Criminale dell'Ombro, e del Tribunal Correzionale».

Rub. in cart. di pagg. n.n.

742. (183; 1) 1735-1794

(in costola) «I° Registr.° dei Processi Criminali di Siena».

(in cop.) «Siena. Reg.° I°».

Alcune registrazioni riguardano l'anno 1805.

Rub. in cart. di pagg. n.n.

743. (184; 2) 1795-1808

(in costola) «II° Registr.° dei Proce. Criminali di Siena».

(in cop.) «Siena. Reg.° II°».

Rub. in cart. di pagg. n.n.

42. PROTOCOLLI CRIMINALI

I protocolli rimandano alla documentazione contenuta nella serie «Processi criminali» (serie n.39) e coprono l’arco cronologico 1800-1850. A partire dal 1828 i registri risultano essere suddivisi in tre sezioni, ciascuna delle quali riassume, per singolo imputato, le varie fasi del processo dalla presentazione della querela alla sentenza della Ruota di Firenze, riprendendo una tripartizione che interessò i protocolli criminali sin dalla legge del 13 settembre 1774. Si tenga presente che il numero di protocollo che si ritrova sulle costole delle filze dei «Processi economici» fa riferimento, per ciascuna unità, all’ultima delle numerazioni qui indicate.

744. (186; 12; 4) 1800 maggio 14-1808 settembre 1; 1814 luglio-1817 ottobre 21
(in costola) «4° Protocollo Criminale. Dal 1800 al 1817. 12».
(in cop.) «4° Protocollo criminale».

Sulla prima pagina del volume si legge: “Protocollo criminale di carte Trecento bollate collo stemma del Generale Archivio della Città, e Stato di Siena, consegnato all’Ill.mo Sig. D.° Francesco Antonio Berti Aud.e Fiscale della Città, e Stato di Siena questo dì diciotto Aprile 1800. In fede. Antonio Costantini Cancelliere».
Reg. in cart. di pagg. num. 311 con rub.

745. (187; 13; 5) 1817 gennaio 3-1822 settembre 9
(in costola) «5° Protocollo Criminale. Dal 1817 al 1822. 13».
(in cop.) «Protocollo Crimina.^{le}».
Reg. in cart. di pagg. num. 300 con rub.

746. (188; 14; 6) 1812 gennaio 2-1825
(in costola) «Prot.° Crim. Dal 1822 al 1825. 14».
(in cop.) «6° Protocollo Crim.».
Reg. in cart. di pagg. num. 199 con rub.

747. (189; 15; [7]) 1825 gennaio 8-1828 marzo
(in costola) «15».
Reg. in cart. di pagg. num.200 con rub.

748. (190; 16; [8]) 1828 aprile 5-1830 aprile 21
(in costola) «16».
Reg.in cart. di pagg. num. 200 con rub.

749. (191; 17; [9]) 1830 maggio 6-1833 maggio 23
(in costola) «17».
Reg. in cart. di pagg. num. 192 con rub.

750. (192; 18; [10]) 1833 giugno 3-1837 ottobre 13
(in costola) «18».
Reg. in cart. di pagg. num. 288 con rub.

751. (193; 19; [11]) 1837 ottobre 27-1839 marzo 17
(in costola) «19».

Reg. in cart. di pagg. num. 198 con rub.

752. (194; 20; [12]) 1839 aprile 1-1840 marzo 20
(in costola) «20».

Reg. in cart. di pagg. num. 200 con rub.

753. (195; 21; [13]) 1840 marzo 21-1841 aprile 28
(in costola) «21».

Reg. in cart. di pagg. num. 200 con rub.

754. (196; 22; [14]) 1841 aprile 28-1842 dicembre
(in costola) «22».

Reg. in cart. di pagg. num. 300 con rub.

755. (197; 23; [15]) 1843 gennaio 2-1844 settembre 27
(in costola) «23».

Reg. in cart. di pagg. num. 299 con rub.

756. (198; 24; [16]) 1844 ottobre-1845 novembre 13
(in costola) «24».

Reg. in cart. di pagg. num. 197 con rub.

757. (199; 25; [17]) 1845 novembre 14-1847 luglio 16
(in costola) «25».

Reg. in cart. di pagg. num. 298 con rub.

758. (200; 26; [18]) 1847 luglio 21-1849 aprile 16
(in costola) «26».

Reg. in cart. di pagg. num. 300 con rub.

759. (201; 27; [19]) 1849 aprile 18-1850 dicembre
(in costola) «27».

Reg. in cart. di pagg. num. 300 con rub.

43. REPERTORI GENERALI DEI PROCESSI CRIMINALI

Il primo registro contiene, per ordine alfabetico, l’elenco degli imputati in processi criminali dal 1814 al 1836. Oltre all’indicazione delle generalità dell’imputato, si trova il «titolo del reato» e il rimando, per anno, filza e numero, alle cause comprese nella serie «Processi criminali». Nel secondo registro, che si riferisce agli anni 1839-1863, con il nome dell’imputato si trova l’indicazione dell’età, del domicilio, della professione e il rimando ai protocolli inclusi nella serie precedente in cui è riassunta la causa.

Entrambi i volumi fanno parte attualmente del fondo della *Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo*, anche se solo il primo di essi è in realtà stato compilato dalla Cancelleria criminale; il secondo registro si riferisce infatti ai processi ora appartenenti al fondo del *Giudice Direttore degli atti criminali* fino al 1850 e quindi a quelli ‘prodotti’ dalla Pretura per il periodo successivo.

760. (185) 1814-1836

(in costola) [Reper]torio Generale dei Processi Criminali. 1814. 1836».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

761. (202) 1839 maggio-1863

Rub. in cart. di pagg. n.n.

44. PROTOCOLLI DELLE CAUSE CRIMINALI

I registri principiano nel secondo semestre 1827 e contengono, in ordine di presentazione della querela, le generalità degli imputati e dei querelanti, «natura, circostanze e luogo del delitto», oltre che le indicazioni relative allo stato di avanzamento di ciascun procedimento. Sono attualmente contenuti nel fondo *Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo*. La serie, lacunosa, manca di continuità cronologica.

762. (204) 1827 II° semestre

(in cop.) «Protocollo delle Cause. 2° Semestre 1827».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

763. (205) 1828 II° semestre

(in cop.) «Protocollo delle Cause. 2° Semestre 1828».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

764. (207) 1829 II° semestre

Reg. in cart. di pagg. n.n.

765. (206) 1831 II° semestre

(in cop.) «Protocollo delle Cause. 2° Semestre 1831».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

766. (208) 1832 I° semestre
Reg. in cart. di pagg. n.n.

767. (209) 1832 II° semestre
(in cop.) «Protocollo delle Cause. 2° Semestre 1832».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

768. (210) 1833 II° semestre
(in cop.) «Protocollo delle Cause. 2° Semestre 1833».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

769. (211) 1834 I° semestre
(in cop.) «Protocollo delle Cause. 1° Semestre 1834».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

770. (212) 1835 II° semestre
Reg. in cart. di pagg. n.n.

771. (213) 1838 II° semestre
(in cop.) «Protocollo delle Cause. 2° Semestre 1838».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

45. REGISTRO DEI PROCESSI SPEDITI

Il registro rimanda alla serie «Processi criminali» (serie n.39) e comprende i nomi degli imputati in questo tipo di procedimento, la «patria», il «millesimo della filza», il numero del processo e il «titolo» del delitto. Si trova, attualmente, nel fondo del *Governo di Siena*, pur essendo, come recita l'indicazione in copertina, spedito dalla cancelleria del tribunale criminale. Con la nascita delle Delegazioni di Governo il registro fu acquisito, insieme ad altro materiale, da questo nuovo ufficio e giunse in Archivio di Stato in occasione del versamento effettuato dalla Prefettura nel 1887, come testimoniato dall'elenco redatto per l'occasione (cfr. ASSi, *Prefettura* 1884, n. 712-19).

772. (1006; 877) 1814-1821
(in cop.) «Registro dei processi spediti dal Trib. Crim. di Siena dal 1814 al 1821».
Rub. in cart. di pagg. n.n.

46. REGISTRO PER L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Il registro nasce come adempimento alle Istruzioni del 29 dicembre 1827 e 26 gennaio 1833 e contiene indicazioni quali la data della condanna, le generalità del condannato, la causa del ritardo nell’esecuzione della sentenza, ecc. Fa parte del fondo della *Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo*.

773. (214) 1833-1838

(in cop.) «Registro per l’Esecuzione delle Sentenze».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

47. SENTENZE E DECRETI DELLA RUOTA DI FIRENZE

La filza, ora nel fondo del “Governo di Siena”, contiene le sentenze provenienti dalla Ruota criminale di Firenze indirizzate ai responsabili dell’amministrazione della giustizia criminale senese ovvero, nell’ordine, il Vicario, l’Auditore Fiscale e l’Auditore di Governo. Per ciascuna carta o fascicolo si ritrova il nome dell’imputato, il titolo del reato contestato e la decisione presa in merito dalla Ruota fiorentina.

774. (384) 1814 agosto 4-1817 dicembre

(in costola) «Filza I. Sentenze e Decreti della Ruota Criminale di Fire[nze] dal 4 Agosto 1814 a tutto Dicembre 1817».

Filza tipo U leg. in cart. di fasc. e cc. num. con rep.

48. REGISTRI DELLE PROCEDURE CRIMINALI

La serie comprende volumi in cui trovano posto, per ciascun imputato, le registrazioni dello svolgimento delle diverse fasi processuali. Le indicazioni contenute riguardano pertanto le generalità dell’accusato, la «qualità» del querelante (pubblico o privato), l’esito dell’affare e svolgimento temporale della procedura. Sono contenuti nel fondo della *Cancelleria criminale dell’Auditore*.

775. (215) 1828-1832

(in cop.) «Registro Della Procedura delle Sentenze Criminali Condannatorie a forma dell’Art. 14 delle Istruzioni del dì 29 Dicembre 1827».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

776. (218) 1832-1836 gennaio 2

(in cop.) «Registro delle Procedure 1832-1836».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

777. (219) 1836 gennaio 2-1839 gennaio 13

(in cop.) «Registro delle Procedure 1832-1836».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

49. ATTI DEL TRIBUNALE STRAORDINARIO

L'unità contiene parte degli atti prodotti dal Tribunale straordinario, istituito per volontà di Ferdinando III con editto 22 giugno 1816. La documentazione risulta essere molto frammentata ed eterogenea; oltre ad atti riguardanti processi istruiti per furti, la busta contiene una nota delle spese commesse dal tribunale straordinario. Fa parte del fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore*.

778. (203) 1817-1826

(in cop.) «Tribunale Straordinario di Siena».

Busta in cart. di fasc. e cc. n.n.

50. LETTERE SUSSIDIARIE

La serie raccoglie la corrispondenza pervenuta alla Cancelleria criminale e inviata da enti ed uffici centrali e compartimentali. Rispetto alle altre serie di carteggi, ciò che contraddistingue la documentazione qui compresa è il fatto di riferirsi per lo più ai provvedimenti adottati, ai processi criminali istruiti e a questioni sussidiarie legate a tali faccende di ordine giudiziario. La serie fa oggi parte, fino al 1838, del fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo* e quindi di quello del *Giudice Direttore degli atti Criminali*, giusta le riforme istituzionali promosse da Firenze alla fine di quell'anno. Come per altri casi, allegate alle pratiche si ritrovano frequentemente le minute della documentazione redatta dalle cancellerie.

779. (230) 1814

(in costola) «Lettere Sussidiarie dell'anno 1814».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. n.n.

780. (231) 1815

(in costola) «Filza di Lettere Sussidiarie del 1815».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. n.n.

781. (232) 1816

(in costola) «Filza di Lettere Sussidiarie dell'Anno 1816».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. n.n.

782. (233) 1817

(in costola) «Lettere Sussidiarie dell'Anno 1817».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. n.n.

783. (234) 1818

(in costola) «Lettere Sussidiarie dell'Anno 1818».

Filza tipo G in perg. di fasc. e cc. n.n.

784. (235) 1819

(in costola) «Lettere Sussidiarie dell’Anno 1819».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. n.n.

785. (236) 1820

(in costola) «Lettere Sussidiarie dell’Anno 1820».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. n.n.

786. (237) 1821

(in costola) «Lettere Sussidiarie dell’Anno 1821».

Filza tipo G in perg. di fascc. e cc. n.n.

787. (238) 1822-1823

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1822. 1823».

Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

788. (239) 1824-1825

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1824. 1825».

Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

789. (240) 1826-1827

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1826. 1827».

Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

790. (241) 1828-1829

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1828. 1829».

Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

791. (242) 1830-1831

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1830. 1831».

Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

792. (243) 1832-1833

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1832. 1833».

Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

793. (244) 1832-1835

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1832. 33. 34. e 35».

Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

794. (245) 1836-1837

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1836. 1837».

Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

795. (246) 1838

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1838».

A partire dal mese di dicembre la corrispondenza è indirizzata al Giudice Direttore degli Atti criminali.

Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

796. (147) 1839

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1839».
Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

797. (148) 1840

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1840».
Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

798. (149) 1841

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1841».
Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

799. (150) 1842

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1842».
Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

800. (151) 1843

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1843».
Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

801. (152) 1844

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1844».
Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

802. (153) 1845

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1845».
Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

803. (154) 1846

(in costola) «Filza. Lettere Sussidiarie. 1846».
Filza tipo C1 in cart. di fascc. e cc. n.n.

51. CORRISPONDENZA. AFFARI DIVERSI

Nella serie è raccolta la corrispondenza inviata alla Cancelleria criminale da vari enti per motivi giudiziari o amministrativi di diversa natura. Varia è dunque la *qualità* delle carte comprese, essendo presenti tanto le minute quanto gli originali delle missive ricevute. Le filze si trovano oggi raccolte nel fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo*.

804. (247) 1835

(in costola) «Filza. Affari Diversi. 1835».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 210 con rep.

805. (248) 1836-1837

(in costola) «Filza. Affari Diversi. 1836. 1837».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 193 con rep.

806. (249) 1838

(in costola) «Filza. Affari Diversi. 1838».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. num. 202 con rep.

52. CARTEGGIO

La serie comprende le lettere ricevute dal Giudice Direttore degli atti criminali da parte di uffici ed enti centrali o locali. Le tipologie documentarie sono eterogenee, come diverso è l'oggetto di ciascun affare, essendo le questioni trattate tanto di natura giudiziaria (comunicazione di ricevimento di carte processuali, notifica di comparizione a imputati o testimoni, ecc.) quanto amministrativa. La documentazione, 'prodotta' dalla cancelleria del Giudice Direttore degli atti criminali, è attualmente custodita nell'omonimo fondo.

807. (155; 1) 1839-1840

(in costola) «Filza 1. Carteggio. Dal 23 del 1839 al 29 dicembre 1840».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

808. (156; 2) 1841

(in costola) «Filza 2. Carteggio. Dall'8 Gennaio al 31 Dicembre 1841».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

809. (157; 3) 1842-1843 gennaio 21

(in costola) «Filza 3. Carteggio. Dal 5 del 1842 Al 21 del 1843».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. senza rep.

810. (158; 4) 1843 gennaio 5-1844 febbraio 28

(in costola) «Filza 4. Carteggio. Dal 5 del 1843 al 28 febbraio 1844».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

811. (159; 5) 1844 febbraio 28-1845 aprile 30

(in costola) «Filza 5. Carteggio. Dal 28 febbra.° 1844 al 3 Aprile 1845».

Nonostante l'indicazione riportata in costola, la documentazione giunge sino al 30 aprile 1845.

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

812. (160; 6) 1845 maggio-1846 dicembre

(in costola) «Filza 6. Carteggio. Dal 2 Maggio 1845 al 26 Decem[bre] 1846».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

813. (161; 7) 1847 gennaio-luglio 20

(in costola) «Filza 7. Carteggio. Dal 3 Gennajo al 20 luglio 1847».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

814. (162; 8) 1847 luglio 20-1848 febbraio 5

(in costola) «Filza 8. Carteggio. Dal 20 Lugli° 1847 al 5 Febbraio 1848».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

815. (163; 9) 1848 febbraio 5-luglio

(in costola) «Filza 9. Carteggio. Dal 5 Febbrajo 1848 al 31 Luglio detto».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

816. (164; 10) 1848 agosto-dicembre

(in costola) «Filza 10. Carteggio. Dal 1 Agosto al 31 Dicembre 1848».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

817. (165; 11) 1849 gennaio-maggio 12

(in costola) «Carteggio. Dal 2 Gennajo al 12 Maggio 1849».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

818. (166; 12) 1849 maggio 13-agosto

(in costola) «Filza 12. Carteggio. Dal 13 Maggio al 30 Agosto 1849».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

819. (167; 13) 1849 settembre-novembre

(in costola) «Filza 13. Carteggio. Dal 1 Settemb^{re} al 30 Novem.^b 1849».

Filza tipo C1 leg. in cart. di fascc. e cc. n.n.

53. MOVIMENTI DALLE CARCERI

Prodotti dalla Cancelleria criminale dell’Auditore e attualmente conservati nell’omonimo fondo, i volumi contengono la registrazione dei movimenti dei detenuti nelle carceri. Le informazioni riportate riguardano quindi le generalità dell’imputato, la data di ingresso e scarcerazione, il motivo di ingresso e della liberazione. La datazione riportata per ciascuna unità si riferisce a quella di scarcerazione.

820. (278) 1814 novembre-dicembre

Reg. in cart. privo di copertina. Di pagg. n.n.

821. (279; I) 1815 gennaio-aprile 15

(in cop.) «I°. Giornale di Movimento del Personale delle carceri in cui si dovranno portare giorno per giorno nella Partita degli Entrati tutti quegli Individui, che entreranno nelle carceri, come pure tutti i Passaggi dei già Carcerati, che faranno da una all’altra Carcere. Si dovranno pure giorno per giorno portare in Partita dei Sortiti le Scarcerazioni di coloro, la di cui carcerazione è seguita nei med.ⁱ 15 giorni primi, o ultimi del Mese, e questa Scarcerazione dovrà notarsi nella Casella di contro a quella, ove è notata la Carcerazione. Nel termine dei 15 giorni poi dovranno notarsi nella Partita dei Sortiti tutte le Scarcerazioni, che hanno avuto luogo nei 15 giorni di quell’individui, la di cui carcerazione è seguita prima dei d.ⁱ 15 giorni med.ⁱ, come anche dovranno notarsi in osservazione i Passaggi allo Spedale, che potessero avere avuto luogo di qualche Carcerato».

Il registro contiene anche lo “Stato dei Detenuti nelle Carceri di Siena al dì 31 Xbre 1814”.

Reg. in cart. di pagg. n.n.

822. (280) 1815 aprile 15-giugno

(in cop.) «II.^{do} Giornale di Muovimento delle carceri di Siena dal 15 Aprile a tutto Giugno 1815».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

823. (281) 1815 luglio-settembre

Reg. in cart. di pagg. n.n.

824. (283) 1815 ottobre-dicembre

Reg. privo di copertina di pagg. n.n.

825. (284) 1816 gennaio-marzo

(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 1° Trimestre 1816».

Reg. in perg. di pagg. n.n.

826. (285) 1816 aprile-giugno

(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 2° Trimestre 1816».

Reg. in perg. di pagg. n.n.

827. (286) 1816 luglio-settembre

(in cop.) «Giornale di Muovimento delle carceri di Siena. 3° Trimestre 1816».

Reg. in perg. di pagg. n.n.

828. (288) 1816 ottobre-dicembre

(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 4° Trimestre 1816».

Reg. in perg. di pagg. n.n.

829. (282) 1817 gennaio-marzo

Reg. privo di copertina di pagg. n.n.

830. (289) 1817 aprile-giugno

(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 2° Trimestre 1817».

Reg. in perg. di pagg. n.n.

831. (290) 1817 luglio-settembre

(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 3° Trimestre 1817».

Reg. in perg. di pagg. n.n.

832. (287) 1818 gennaio-marzo

Reg. privo di copertina di pagg. n.n.

833. (291) 1818 aprile-giugno

(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 2° Trimestre 1818».

Reg. in perg. di pagg. n.n.

834. (292) 1818 luglio-settembre

(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 3° Trimestre 1818».

Reg. in perg. di pagg. n.n.

835. (293) 1818 ottobre-dicembre

(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 4° Trimestre 1818».

Reg. in perg. di pagg. n.n.

836. (294) 1819 gennaio-aprile

Reg. privo di copertina di pagg. n.n.

837. (295) 1819 luglio-ottobre

Reg. privo di copertina di pagg. n.n.

838. (296) 1819 ottobre-dicembre

Reg. privo di copertina di pagg. n.n.

839. (297) 1820 gennaio-marzo

(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 1° Trimestre 1820».

Reg. in perg. di pagg. n.n.

840. (298) 1820 aprile-giugno

(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 2° Trimestre 1820».

Reg. in perg. di pagg. n.n.

841. (299) 1820 luglio-settembre
(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 3° Trimestre 1820».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
842. (300) 1821 gennaio-marzo
(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 1° Trimestre 1821».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
843. (301) 1821 aprile-giugno
(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 2° Trimestre 1821».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
844. (302) 1821 luglio-settembre
Reg. privo di copertina di pagg. n.n.
845. (303) 1821 ottobre-dicembre
(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 4° Trimestre 1821».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
846. (304) 1822 gennaio-marzo
(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 1° Trimestre 1822».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
847. (305) 1822 aprile-giugno
Reg. privo di copertina di pagg. n.n.
848. (306) 1822 luglio-settembre
Reg. privo di copertina di pagg. n.n.
849. (307) 1822 ottobre-dicembre
Reg. privo di copertina di pagg. n.n.
850. (308) 1823 gennaio-marzo
(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 1° Trimestre 1823».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
851. (309) 1823 aprile-giugno
(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 2° Trimestre 1823».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
852. (310) 1823 luglio-settembre
(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 3° Trimestre 1823».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
853. (311) 1823 ottobre-dicembre
(in cop.) «Giornale di Muovimento delle Carceri di Siena. 4° Trimestre 1823».
Reg. in perg. di pagg. n.n.

854. (312) 1824 gennaio-giugno
(in cop.) «Giornale di Movimento delle Carceri di Siena. 1° Semestre 1824».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
855. (313) 1824 luglio-dicembre
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 2° Semestre 1824».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
856. (314) 1825 gennaio-giugno
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 1° Semestre 1825».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
857. (315) 1825 luglio-dicembre
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 2° Semestre 1825».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
858. (317) 1826 gennaio-giugno
Reg. privo di copertina di pagg. n.n.
859. (316) 1826 luglio-dicembre
Reg. privo di copertina di pagg. n.n.
860. (318) 1827 gennaio-giugno
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 1° Semestre 1827».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
861. (319) 1827 luglio-dicembre
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 2° Semestre 1827».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
862. (320) 1828 gennaio-giugno
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 1.^{mo} Semestre 1828».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
863. (321) 1828 luglio-dicembre
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 2° Semestre 1828».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
864. (322) 1829 gennaio-giugno
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 1° Semestre 1829».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
865. (323) 1829 luglio-dicembre
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 2° Semestre 1829».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
866. (324) 1830 gennaio-giugno
Reg. privo di copertina di pagg. n.n.

867. (325) 1830 aprile-giugno
Reg. privo di copertina di pagg. n.n.
868. (326) 1830 luglio-dicembre
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 2° Semestre 1830».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
869. (327) 1831 gennaio-giugno
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 1.^{mo} Semestre 1830».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
870. (328) 1831 luglio-dicembre
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 2° Semestre 1831».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
871. (329) 1832 gennaio-giugno
Reg. privo di copertina di pagg. n.n.
872. (330) 1832 luglio-dicembre
(in cop.) «Movimento delle Carceri 2° Semestre 1832».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
873. (331) 1833 gennaio-giugno
Reg. privo di copertina di pagg. n.n.
874. (332) 1832 luglio-dicembre
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 2° Semestre 1833».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
875. (333) 1834 gennaio-giugno
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 1° Semestre 1834».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
876. (334) 1834 luglio-dicembre
Reg. privo di copertina di pagg. n.n.
877. (335) 1835 gennaio-giugno
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 1° Semestre 1835».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
878. (336) 1835 luglio-dicembre
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 2° Semestre 1835».
Reg. in perg. di pagg. n.n.
879. (337) 1836 gennaio-giugno
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 1° Semestre 1836».
Reg. in perg. di pagg. n.n.

880. (338) 1836 luglio-dicembre
Reg. privo di copertina di pagg. n.n.

881. (339) 1837 gennaio-giugno
Reg. privo di copertina di pagg. n.n.

882. (340) 1837 luglio-dicembre
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 2° Semestre 1837».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

883. (341) 1838 gennaio-giugno
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 1° Semestre 1838».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

884. (342) 1838 luglio-dicembre
(in cop.) «Movimento delle Carceri. 2° Semestre 1838».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

54. REGISTRI DEI DETENUTI NELLE CARCERI PUBBLICHE PER AFFARI ECONOMICI

I registri riguardano, a partire dal 1820, i detenuti imprigionati nelle carceri pubbliche a seguito di provvedimenti economici. Per ogni detenuto si fa riferimento alle generalità, alla data di ingresso e a quella di scarcerazione, quindi ai motivi della detenzione. Anche in questo caso la datazione riportata per ciascuna unità riguarda quella di scarcerazione. Nonostante vada oltre il 1838, anno della soppressione della Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo, la documentazione è oggi posseduta dall'omonimo fondo.

885. (343; I) 1820 settembre-1822 gennaio
(in costola) «Carceri Pubbliche. Detenuti per affari economici».
(in cop.) «Carceri Pubbliche. Registro dei detenuti per affari economici».
Reg. in cart. di pagg. num. 100.

886. (344; II) 1822 gennaio-1823 agosto
(in costola) «Carceri Pubbliche. Detenuti per affari economici».
(in cop.) «Carceri Pubbliche. Registro dei detenuti per affari economici».
Reg. in cart. di pagg. num. 99.

887. (345; III) 1823 agosto-1825 aprile
(in costola) «Carceri Pubbliche. Detenuti per affari economici».
(in cop.) «Carceri Pubbliche. Registro dei detenuti per affari economici».
Reg. in cart. di pagg. num. 100.

888. (346; IV) 1825 aprile-1827 giugno
(in costola) «Carceri Pubbliche. Detenuti per affari economici».
(in cop.) «Carceri Pubbliche. Registro dei detenuti per affari economici».
Reg. in cart. di pagg. num. 100.

889. (347) 1830 giugno-1831 novembre

(in costola) «Carceri Pubbliche. Detenuti per affari economici».

(in cop.) «Carceri Pubbliche. Registro dei detenuti per affari economici».

Reg. in cart. di pagg. num. 99.

890. (348) 1831 novembre-1833 agosto

(in costola) «Carceri Pubbliche. Detenuti per affari economici».

(in cop.) «Carceri Pubbliche. Registro dei detenuti per cause economiche».

Reg. in cart. di pagg. num. 99.

891. (349) 1833 agosto-1836 dicembre

(in costola) «Carceri Pubbliche. Detenuti per affari economici».

(in cop.) Carceri Pubbliche. Registro dei detenuti per affari economici».

Reg. in cart. di pagg. num. 148.

892. (350; II) 1839 giugno-1840 dicembre

(in costola) «Carceri Pubbliche. Detenuti per affari economici».

(in cop.) Carceri Pubbliche. Registro dei Detenuti per cause economiche».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

893. (351; III) 1840 dicembre-1842 giugno

(in costola) «Carceri Pubbliche. Detenuti per affari economici».

(in cop.) Carceri Pubbliche. Registro dei Detenuti per cause economiche».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

894. (352; IV) 1842 giugno-1844 febbraio

(in costola) «Carceri Pubbliche. Detenuti per affari economici».

(in cop.) Carceri Pubbliche. Registro dei Detenuti per cause economiche».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

55. REGISTRI DEI DETENUTI NELLE CARCERI SEGRETE PER AFFARI ECONOMICI

Se la serie precedente raccoglieva i registri dei detenuti nelle carceri pubbliche per affari economici, nei volumi che seguono sono registrati gli imprigionati per motivi economici ma nelle carceri segrete. La documentazione principia nel 1819 e termina nel 1839. Custoditi interamente nel fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo*, i volumi comprendono, come i successivi e i precedenti, indicazioni relative alle generalità del reo, ai motivi della carcerazione e al periodo della stessa. La data riportata per ciascuna unità si riferisce a quella di scarcerazione.

895. (354) 1819 ottobre-1822 agosto

(in costola) «Carceri Segrete. Detenuti per affari economici».

(in cop.) «Carceri Segrete. Registro dei detenuti per affari economici».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

896. (356) 1822 agosto-1825 aprile
(in costola) «Carceri Segrete. Detenuti per affari economici».
(in cop.) «Carceri Segrete. Registro dei detenuti per affari economici».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

897. (357) 1825 maggio-1832 aprile
(in costola) «Carceri Segrete. Detenuti per affari economici».
(in cop.) «Carceri Segrete. Registro dei detenuti per affari economici».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

898. (358) 1832 maggio-1839 febbraio
Reg. in cart. di pagg. n.n.

56. REGISTRO DEI DETENUTI NELLE CARCERI PUBBLICHE PER CAUSE CRIMINALI

Come per la cause economiche, il presente registro contiene informazioni in merito alla generalità, al periodo di detenzione e ai motivi della stessa per gli imprigionati a seguito di provvedimenti criminali ordinari. A differenza del volume successivo, le indicazioni ivi descritte riguardano i detenuti nelle carceri pubbliche. Si ritrova nel fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore* essendo stata da questa compilato.

899. (353) 1820 settembre-1837 maggio
(in costola) «Carceri Pubbliche. Detenuti per cause criminali ordinarie».
(in cop.) «Carceri Pubbliche. Registro dei detenuti per cause criminali ordinarie».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

57. REGISTRO DEI DETENUTI NELLE CARCERI SEGRETE PER CAUSE CRIMINALI

Prodotto dalla Cancelleria criminale dell'Auditore – e conservato nell'omonimo fondo –, il volume contiene la registrazione dei detenuti imprigionati nelle carceri segrete per motivi criminali «ordinari». Le informazioni contenute riguardano le generalità del reo, i motivi della detenzione e quindi i «tempi» di carcerazione e scarcerazione.

900. (355) 1819 ottobre-1827 luglio
(in costola) «Carceri Segrete. Detenuti per cause criminali ordinarie».
(in cop.) «Carceri Segrete. Registro dei detenuti per cause criminali ordinarie».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

58. REGISTRI DEI FORZATI LIBERATI

I registri, che coprono gli anni 1815-1826, contengono indicazioni relative ai detenuti che, una volta scontata la pena, rimanevano oggetto delle attenzioni di polizia. Le informazioni riguardano perciò le generalità del «forzato liberato», la sua situazione economica e familiare, il «titolo» del delitto imputatogli, la data di uscita dal carcere. I registri fanno parte del fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo*.

901. (359) 1815-1821 giugno
(in cop.) «Registro dei Forzati Liberati».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

902. (360) 1816-1820
(in cop.) «Registro dei Forzati Liberati».
Reg. in cart. di pagg. segnate con lettere alfabetiche A-Z.

903. (361) 1822-1826 giugno
(in cop.) «Registro dei Forzati Liberati».
Reg. in cart. di pagg. n.n.

59. REGISTRI DEI CARCERATI SOTTO PROCESSO

I registri, compilati a norma del regolamento dell'8 luglio 1814, contengono la «nota» degli individui sottoposti a processo, detenuti nelle carceri cittadine. Le indicazioni riportate comprendono i dati anagrafici degli accusati, la data di carcerazione, quella di scarcerazione e le motivazioni dell'una e dell'altra. La documentazione è parte integrante il fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo*.

904. (362) 1815 maggio-dicembre
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo».
Reg. in cart di pagg. n.n.

905. (363) 1816 gennaio-giugno
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo».
Reg. in cart di pagg. n.n.

906. (364) 1816 luglio-dicembre
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo».
Reg. in cart di pagg. n.n.

907. (365) 1817 gennaio-giugno
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo».
Reg. in cart di pagg. n.n.

908. (366) 1817 luglio-dicembre
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo».
Reg. in cart di pagg. n.n.
909. (367) 1818 gennaio-giugno
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo».
Reg. in cart di pagg. n.n.
910. (368) 1818 luglio-dicembre
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo».
Reg. in cart di pagg. n.n.
911. (369) 1819 gennaio-giugno
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo».
Reg. in cart di pagg. n.n.
912. (370) 1819 luglio-dicembre
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo».
Reg. in cart di pagg. n.n.
913. (371) 1821
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo. Anno 1821».
Reg. in cart di pagg. n.n.
914. (372) 1822
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo 1822».
Reg. in cart di pagg. n.n.
915. (373) 1823
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo 1823».
Reg. in cart di pagg. n.n.
916. (374) 1824-1826
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo 1824 e 1825. 1826».
Reg. in cart di pagg. n.n.
917. (375) 1827
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo 1827».
Reg. in cart di pagg. n.n.
918. (376) 1828
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo 1828».
Reg. in cart di pagg. n.n.
919. (377) 1829
(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo 1829».
Reg. in cart di pagg. n.n.

920. (378) 1830-1832

(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo Anni 1830, e 1831/2».

Reg. in cart di pagg. n.n.

921. (379) 1833-1834

(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo Anno 1833 e 1834».

Reg. in cart di pagg. n.n.

922. (380) 1836-1836

(in cop.) «Registro dei Carcerati sotto Processo Anno 1835/6».

Reg. in cart di pagg. n.n.

60. RAPPORTI SULLA VISITA ALLE CARCERI E AFFARI SANITARI

La documentazione contenuta nella busta si riferisce: a questioni di ordine sanitario nate a seguito di ispezioni ad acquai e depositi d’immondizia per gli anni 1836-1837; a referti medici su «Capanne e simili» dal 1817 al 1834; ad atti di processi economici istruiti a seguito di trasgressioni ai regolamenti di polizia municipale. Altri fascicoli riguardano «misure sanitarie ordinarie» (1835-38), rapporti sanitari seguiti a visite alle carceri (1814-38); forniture alle stesse di beni di consumo (1815-48).

923. (277) 1815-1845

(in costola) «Rapporti Sulla Visita delle Carceri e Affari Sanitarj».

Busta tipo A in cart. di fasc. e cc. n.n

61. REGISTRO DEI PROCURATORI PER LA DIFESA DEI POVERI

Il registro contiene, per ogni avvocato e in ordine cronologico, i nomi dei poveri e «miserabili» cui ciascuno di essi ha prestato assistenza legale. Si ritrova nel fondo della *Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo*.

924. (381) 1815-1835

(in costola) «Poveri e Miserabili».

(in cop.) «Registro I°. Deputazione dei Procuratori per la difesa dei Poveri e Miserabili».

Reg. in cart. di pagg. num. 106 con rub.

62. REGISTRI DEGLI EMOLUMENTI PER LA COPIA DEGLI ATTI

I volumi contengono la registrazione degli introiti pervenuti alla Cancelleria criminale a seguito della copia di atti legali e processuali. Le informazioni riportate riguardano il nome del copista, la tipologia di atto copiato, il numero delle pagine, gli importi complessivi. Fanno parte del fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo*.

925. (383) 1830 maggio-1836 gennaio
Reg. in cart. di pagg. num. 170.

926. (384) 1836 febbraio-1838 maggio
Reg. in cart. di pagg. num. 96.

63. RESCRITTI

La busta raccoglie rescritti di disposizioni granducali, provenienti quindi da Firenze, diretti all'Auditore di Governo fino al 1838 e in seguito al Giudice Direttore degli atti. L'oggetto di tale documentazione riguarda spesso risposte sovrane a suppliche di imputati o congiunti per ottenere una diminuzione della pena, affari giudiziari in genere, questioni amministrative, ecc. L'unità fa parte del fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore*.

927. (385) 1814-1849
(in costola) «Rescritti dall'Anno 1814 a tutto il 1849».
Busta tipo A in cart. di fasc. n.n.

64. UFFICIALI DI RICEZIONE DI LEGGI E NOTIFICAZIONI

La serie raccoglie notificazioni, documentazione a corredo di leggi e, frequentemente, copia a stampa delle stesse leggi inviate dagli uffici centrali al Giudice Direttore degli atti criminali. Attualmente le *carte* appartengono al fondo del *Giudice Direttore degli atti criminali*.

928. (169) 1836 luglio 8-1840 settembre 28
(in costola) «Officiali Per Ricevimento di Leggi, e Notificazioni dall'8 luglio 1836 al 28 7.emb.^{re} 1840».
Busta tipo A in cart di fasc. n.n.

929. (170) 1840 ottobre 7-1846 giugno 15
(in costola) «Officiali Per Ricevimento di Leggi, e Notificazioni dal 7 ottobre 1840 al 15 gennajo 1846».
Busta tipo A in cart di fasc. n.n.

930. (171) 1846 giugno 17-1849 dicembre
(in costola) «Officiali Per Ricevimento di Leggi, e Notificazioni dal 17 Giugno 1846 al 31 Dicembre 1849».

Busta tipo A in cart di fasc. n.n.

65. REGISTRO DI RESCRITTI LEGGI E COMMISSIONI

Il volume contiene, a partire dal 1821 e in ordine cronologico fino al 1829, la registrazione effettuata all’interno della Cancelleria delle disposizioni, in forma di leggi, rescritti e commissioni, emanate dagli uffici centrali. Ogni voce contiene la data di arrivo dell’ordine e la descrizione della disposizione stessa. Appartiene al fondo della *Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo*.

931. (386) 1821 aprile-1829 gennaio

(in cop.) «Libro per registrare la data dell’arrivo delle Leggi, e Rescritti e Commissioni».

Reg. in cart. di pagg. n.n.

66. CIRCOLARI

La serie, che principia nel 1814 e termina nel 1848, contiene le disposizioni inviate a seconda dei casi dalla Presidenza del Buon Governo, dalla Segreteria di Stato o da altri uffici alla Cancelleria criminale dell’Auditore prima e alla Direzione degli Atti criminali poi, in merito a questioni penali o di amministrazione giudiziaria: decisioni su casi particolari, disposizioni di legge, riforme ordinamentali, ecc. Nonostante la sostituzione della Cancelleria criminale con la Direzione degli atti criminali del 1838, la documentazione è interamente posseduta dal fondo della *Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo*.

932. (387) 1814-1816

(in costola) «Circolari. 1814-1816».

Filza tipo K leg. in cart. di fasc. e cc. num. 253 con rep.

933. (388) 1817-1821

(in costola) «Circolari. 1817-1821».

Filza tipo K leg. in cart. di cc. num. 496 con rep.

934. (389) 1822-1828

(in costola) «Circolari. 1822-1828».

Filza tipo K leg. in cart. di cc. num. 405 con rep.

935. (390) 1829-1832

(in costola) «Circolari. 1829-1832».

Filza tipo K leg. in cart. di cc. num. 388 con rep.

936. (391) 1833-1836

(in costola) «Circolari. 1833-1836».

Filza tipo K leg. in cart. di cc. num. 448.

937. (392) 1837-1839

(in costola) «Circolari. Dal 1837 a tutto il 1839».

Filza tipo K leg. in cart. di cc. num. 544 con rep.

938. (393) 1840-1845

(in costola) «Circolari. 1840-1845».

Filza tipo K leg. in cart. di fasc. e cc. num. 190 con rep.

939. (394) 1846-1847

(in costola) «Circolari. 184[6-1]847».

Filza tipo K1 leg. in cart. di cc. num. 90 con indice.

940. (395) 1848-1849

(in costola) «Circolari. Dal 1848 a tutto il 1849».

Filza tipo K leg. in cart. di cc. num. 191 con indice.

67. ORDINI E CIRCOLARI AL VICARIO REGIO DI SINALUNGA

La filza contiene ordini e circolari inviati al Vicario di Sinalunga dagli uffici centrali di Firenze, quali la Consulta e la Presidenza del Buon Governo, ovvero dalla Segreteria del Regio Governo di Siena. L'unità, attualmente collocata nel fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo*, è stata prelevata in un'epoca imprecisata dall'archivio della Pretura di Sinalunga dove si ritrova tuttora la filza contenente la medesima documentazione per gli anni 1814-17 (cfr. *Pretura di Sinalunga. Inventari di sala di studio* 117).

941. (396) 1818-1824 maggio

(in costola) «II. Ordini e Circolari. Dal 1818 al Maggio 1824».

Filza tipo D leg. in cart. di cc. num. 492 con rub.

68. MISCELLANEA

La documentazione, conservata per le prime quattro unità nel fondo della *Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo* e quindi nell’archivio del *Giudice Direttore degli atti criminali*, afferisce a diverse questioni di natura amministrativa e giudiziaria. Per ciascuna unità le tipologie documentarie e i soggetti istituzionali coinvolti sono differenti, motivo per cui per ognuna di esse vi è una descrizione sommaria del contenuto.

942. (400) 1808-1845

L’unità contiene: bastardelli di conti e di affari pettorali ed economici; registri degli affari passati ai “praticanti per le verificazioni”; documenti per l’introduzione di bestiame; conti di Cancelleria; atti diversi di cause penali; carte varie del periodo francese.

Busta tipo H in cart. di fascc. e cc. n.n.

943. (401) 1806-1838

L’unità contiene documentazione diversa tra cui: ricevute varie; atti relativi a contenziosi di natura economica; visite notturne ai precettati in vari anni; visite alle spezierie; atti relativi a fallimenti; bastardelli di “reclami pettorali” per vari anni; “fogli vari” relativi alla cura di minori (comprensivi di repertorio); conti di Cancelleria; documentazione del periodo francese; tabelle dei curatori scelti per gli interdetti; estratti dei debitori.

Busta tipo E in cart. di fascc. e cc. n.n.

944. (402) 1815-1849

L’unità contiene, tra gli altri: quadri, note e ricapitolazioni degli affari trattati dalla Cancelleria in vari anni; note fiscali per l’anno 1838; “Atti relativi alle Consegne dei Potestà della Giurisdizione in occasione della loro permuta”; documentazione fiscale dell’Università israelitica; fogli di “rotta” che gli espulsi dovevano osservare per giungere a destinazione e atti criminali vari.

Busta tipo B in cart. di fascc. e cc. n.n.

945. (403) 1814-1846

Cartellina contenente, tra gli altri: “Ordini di Perquisizioni, e suoi risultati” (1836-46); “Lettere da porsi in filza”(1814-27); documentazione economica relativa alla comunità di Monte San Savino (1826).

946. (174) 1838-1853

Oltre a denunce e referti relativi a questioni amministrative, «economiche» o penali non giunti a compimento, l’unità raccoglie un “Registro degli affari della Direzione di Siena che ha il suo principio il dì 21 Xbre 1848 e termina il dì 21 8ttobre 1849”, un insieme di ordini provenienti dal Ministero di Giustizia e Grazia attraverso il Regio Procuratore (1851-53), lo “Stato personale di servizio degli impiegati della Direzione degli atti criminali di Siena” e un insieme di modelli per la richiesta di «estrazione» da pozzi neri di abitazioni private.

Busta tipo B in cart. di fascc. e cc. n.n.

947. (175) 1840-1848

Come la precedente, l’unità contiene denunce o atti relativi per lo più a questioni di giustizia economica. È presente inoltre, per l’anno 1842, un fascicolo di “Carte relative alla Popolazione

della Giurisdizione del Tribunale della Direzione criminale di Siena”.

Busta tipo B in cart. di fasc. e cc. n.n.

948. (176) 1816-1846

L'unità contiene: registro di cambiali; rapporti dell'Auditore del Governo; atti relativi alle licenze di armi; rapporti relativi alla presenza di lupi nelle campagne; un "Registro delle cause criminali" per il 1845; "stati informativi" riguardanti la condotta degli agenti di polizia per il biennio 1840-42; un fascicolo di richieste e provvedimenti avanzati e adottati dal Giudice direttore per l'anno 1840 comprensivo di repertorio; atti di varia natura.

Busta tipo H in cart. di fasc. e cc.

949. (177) 1840-1849.

La busta contiene: atti giudiziari di varia natura probabilmente non giunti a conclusione (rapporti di polizia, querele, certificati medici) per gli anni 1840-1844; una "Nota dei possidenti che ritengono in Siena alcuni stabili mancanti di Pozzonerò, e di Acquaj"; un "Registro degli affari della Direzione di Siena. Principiato li 7 Aprile 1847 e terminato li 18 Xbre 1848"; gli "Stati informativi degli Agenti e dei RRⁱ Carabinieri in Servizio di Polizia" per gli anni 1843-1844; uno "Scartafaccio pell'iniziamento delle Cause Criminali Dall'anno 1846 All'anno 1849".


Busta tipo B in cart. di fasc. e cc.

950. (178) 1840-1844

Cartellina contenente la registrazione dei processi penali per il periodo agosto 1840-dicembre 1841, un "Registro delle Cause Criminali introdotte nell'Anno 1842" e lo "Scartafaccio delle Cause Criminali" per gli anni 1843 e 1844.

951. (179) 1842-1849

Cartellina contenente fascicoli e carte di istanze e permessi per feste da ballo.



Tipo A



Tipo B




Tipo C



Tipo C1



Tipo C2



Tipo D



Tipo E




Tipo F



Tipo G



Tipo H



Tipo I



Tipo I2




Tipo I13



Tipo K




Tipo K1



Tipo L



Tipo L1



Tipo L2




Tipo M




Tipo N



Tipo O




Tipo P



Tipo Q




Tipo R



Tipo S



Tipo T




Tipo T1



Tipo U



Tipo V



Tipo W



Tipo Y

TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE NUMERAZIONI.

Fondo del «Governo di Siena». Inventari di sala di studio n. 24¹.

1.....1	35.....35	69.....69	103....103	137....137	171....171	205....205
2.....2	36.....36	70.....70	104....104	138....138	172....172	206....206
3.....3	37.....37	71.....71	105....105	139....139	173....173	207....207
4.....4	38.....38	72.....72	106....106	140....140	174....174	208....208
5.....5	39.....39	73.....73	107....107	141....141	175....175	209....209
6.....6	40.....40	74.....74	108....108	142....142	176....176	210....210
7.....7	41.....41	75.....75	109....109	143....143	177....177	211....211
8.....8	42.....42	76.....76	110....110	144....144	178....178	212....212
9.....9	43.....43	77.....77	111....111	145....145	179....179	213....213
10.....10	44.....44	78.....78	112....112	146....146	180....180	214....214
11.....11	45.....45	79.....79	113....113	147....147	181....181	215....215
12.....12	46.....46	80.....80	114....114	148....148	182....182	216....216
13.....13	47.....47	81.....81	115....115	149....149	183....183	217....217
14.....14	48.....48	82.....82	116....116	150....150	184....184	218....218
15.....15	49.....49	83.....83	117....117	151....151	185....185	219....219
16.....16	50.....50	84.....84	118....118	152....152	186....186	220....220
17.....17	51.....51	85.....85	119....119	153....153	187....187	221....221
18.....18	52.....52	86.....86	120....120	154....154	188....188	222....222
19.....19	53.....53	87.....87	121....121	155....155	189....189	223....223
20.....20	54.....54	88.....88	122....122	156....156	190....190	224....224
21.....21	55.....55	89.....89	123....123	157....157	191....191	225....225
22.....22	56.....56	90.....90	124....124	158....158	192....192	226....226
23.....23	57.....57	91.....91	125....125	159....159	193....193	227....227
24.....24	58.....58	92.....92	126....126	160....160	194....194	228....228
25.....25	59.....59	93.....93	127....127	161....161	195....195	229....229
26.....26	60.....60	94.....94	128....128	162....162	196....196	230....230
27.....27	61.....61	95.....95	129....129	163....163	197....197	231....231
28.....28	62.....62	96.....96	130....130	164....164	198....198	232....232
29.....29	63.....63	97.....97	131....131	165....165	199....199	233....233
30.....30	64.....64	98.....98	132....132	166....166	200....200	234....234
31.....31	65.....65	99.....99	133....133	167....167	201....201	235....235
32.....32	66.....66	100....100	134....134	168....168	202....202	236....236
33.....33	67.....67	101....101	135....135	169....169	203....203	237....237
34.....34	68.....68	102....102	136....136	170....170	204....204	238....238

¹ Con il colore blu è indicato il fondo della *Segreteria del Regio Governo*; col rosso il fondo dell'*ufficio dell'Auditore di Governo*; con il verde il fondo della *Cancelleria criminale dell'Auditore* poi del *Giudice Direttore degli atti criminali*.

239....239	279.....297	316.....283	356.....359	393.....398	433.....438	472.....40
240....240	280.....298	317.....288	357.....360	394.....399	434.....1	473.....41
241....241	281.....299	318.....266	358.....361	395.....412	435.....2	474.....42
242....242	282.....300	319.....267	359.....362	396.....400	436.....3	475.....43
243....243	283.....301	320.....272	360.....363	397.....401	437.....4	476.....45
244....244	284.....302	321.....273	361.....364	398.....402	438.....5	477.....46
245....245	285.....303	322.....278	362.....365	399.....403	439.....6	478.....47
246....246	286.....304	323.....279	363.....366	400.....404	440.....7	479.....44
247....247	287.....305	324.....284	364.....367	401.....405	441.....8	480.....48
248....248	288.....306	325.....285	365.....368	402.....406	442.....9	481.....49
249....249	289.....307	326.....287	366.....369	403.....407	443.....10	482.....50
250....250	290.....308	327.....330	367.....370	404.....408	444.....11	483.....51
251....252	291.....309	328.....331	368.....371	405.....409	445.....12	484.....52
252....253	292.....310	329.....332	369.....372	406.....410	446I....14	485.....53
253....254	293.....311	330.....333	370I...374	407.....411	446II...13	486.....54
254....256	294.....312	331.....334	370II...373	408.....413	447.....15	487.....55
255....257	295.....313	332.....335	371I...375	409.....414	448.....16	488.....56
256....258	296.....316	333.....336	371II...376	410.....415	449.....17	489.....57
257....260	297.....317	334.....337	372.....377	411.....416	450.....18	490.....58
258....261	298.....318	335.....338	373.....378	412.....417	451.....19	491.....59
259....262	299.....319	336.....339	374I...379	413.....418	452.....20	492.....60
260....263	300.....320	337.....340	374II...380	414.....419	453.....21	493.....61
261....268	301.....321	338.....341	375.....381	415.....420	454.....22	494.....62
262....269	302.....322	339.....342	376.....382	416.....421	455.....23	495.....63
263....270	303.....323	340.....343	377.....383	417.....422	456.....24	496.....64
264....274	304.....324	341.....344	378.....384	418.....423	457.....25	497.....65
265....275	305I...325	342.....345	379.....385	419.....424	458.....26	498.....66
266....276	305II...326	343.....346	380.....386	420.....425	459.....27	499.....67
267....280	306I...314	344.....347	381.....387	421.....426	460.....28	500.....68
268....281	306II...315	345.....348	382.....388	422.....427	461.....29	501.....69
269....282	307.....327	346.....349	383.....389	423.....428	462.....30	502.....70
270....286	308I...328	347.....350	384.....774	424.....429	463.....31	503.....71
271....289	308II...329	348.....351	385.....390	425.....430	464.....32	504.....72
272....290	309.....251	349.....352	386.....391	426.....431	465.....34	505.....73
273....291	310.....255	350.....353	387.....392	427.....432	466.....33	506.....74
274....292	311.....259	351.....354	388.....393	428.....433	467.....35	507.....75
275....293	312.....264	352.....355	389.....394	429.....434	468.....36	508.....76
276....294	313.....265	353.....356	390.....395	430.....435	469.....37	509.....77
277....295	314.....271	354.....357	391.....396	431.....436	470.....38	510.....78
278....296	315.....277	355.....358	392.....397	432.....437	471.....39	511.....79

512.....80	551.....120	591.....160	631.....200	671.....45	711....150	751....203
513.....81	552.....121	592.....161	632.....201	672.....46	712....151	752....204
514.....82	553.....122	593.....162	633.....202	673.....47	713....152	753....205
515.....83	554.....123	594.....163	634.....1	674.....48	714....153	754....206
516.....84	555.....124	595.....164	635.....2	675.....49	715....167	755....207
517.....85	556.....125	596.....165	636.....3	676.....52	716....168	756....208
518.....86	557.....126	597.....166	637.....4	677.....53	717....169	757....209
519.....87	558.....127	598.....167	638.....5	678.....54	718....170	758....210
520.....88	559.....128	599.....168	639.....6	679.....55	719....171	759....211
521.....89	560.....129	600.....169	640.....10	680.....92	720....172	760....212
522.....90	561.....130	601.....170	641.....11	681.....129	721....173	761....213
523.....91	562.....131	602.....171	642.....12	682.....130	722....174	762....214
524.....92	563.....132	603.....172	643.....13	683.....131	723....175	763....215
525.....93	564.....133	604.....173	644.....14	684.....132	724....176	764....216
526.....94	565.....134	605.....174	645.....15	685.....133	725....177	765....217
527.....95	566.....135	606.....175	646.....16	686.....134	726....178	766....218
528.....97	567.....136	607.....176	647.....17	687.....135	727....179	767....219
529.....96	568.....137	608.....177	648.....18	688.....105	728....180	768....220
530.....98	569.....138	609.....178	649.....19	689.....106	729....181	769....221
531.....99	570.....139	610.....179	650.....20	690.....104	730....182	770....222
532.....100	571.....140	611.....180	651.....21	691.....118	731....183	771....223
533.....101	572.....141	612.....181	652.....22	692.....9	732....184	772....224
534.....102	573.....142	613.....182	653.....23	693.....120	733....185	773....225
535.....103	574.....143	614.....183	654.....24	694.....108	734....186	774....226
536.....104	575.....144	615.....184	655.....25	695.....109	735....187	775....227
537.....105	576.....145	616.....185	656.....26	696.....113	736....188	776....228
538.....106	577.....146	617.....186	657.....27	697.....114	737....189	777....229
539I..107	578.....147	618.....187	658.....28	698.....119	738....190	778....230
539II..108	579.....148	619.....188	659.....29	699.....121	739....191	779....231
540.....109	580.....149	620.....189	660.....30	700.....122	740....192	780....232
541.....110	581.....150	621.....190	661.....31	701.....123	741....193	781....233
542.....111	582.....151	622.....191	662.....32	702.....141	742....194	782....234
543.....112	583.....152	623.....192	663.....33	703.....142	743....195	783....235
544.....113	584.....153	624.....193	664.....34	704.....143	744....196	784....236
545.....114	585.....154	625.....194	665.....36	705.....144	745....197	785....237
546.....115	586.....155	626.....195	666.....40	706.....145	746....198	786....238
547.....116	587.....156	627.....196	667.....41	707.....146	747....199	787....239
548.....117	588.....157	628.....197	668.....42	708.....147	748....200	788....240
549.....118	589.....158	629.....198	669.....43	709.....148	749....201	789....241
550.....119	590.....159	630.....199	670.....44	710....149	750....202	790....242

791.....243	827.....279	863.....315	899.....351	935.....461	971.....391	1007...426
792.....244	828.....280	864.....316	900.....352	936.....462	972.....392	1008...427
793.....245	829.....281	865.....317	901.....353	937.....463	973.....393	1009...428
794.....246	830.....282	866.....318	902.....354	938.....464	974.....394	1010...429
795.....247	831.....283	867.....319	903.....355	939.....465	975.....395	1010п...430
796.....248	832.....284	868.....320	904.....356	940.....466	976.....396	1011...431
797.....249	833.....285	869.....321	905.....357	941.....467	977.....397	1012...471
798.....250	834.....286	870.....322	906.....358	942.....468	978.....398	1013...472
799.....251	835.....287	871.....323	907.....359	943.....469	979.....399	1014...473
800.....252	836.....288	872.....324	908.....360	944.....470	980.....400	1015...474
801.....253	837.....289	873.....325	909.....361	945.....365	981.....401	1016...203
802.....254	838.....290	874.....326	910.....362	946.....366	982.....402	1017...204
803.....255	839.....291	875.....327	911.....363	947.....367	983.....403	1018...205
804.....256	840.....292	876.....328	912.....364	948.....368	984.....404	1019...127
805.....257	841.....293	877.....329	913.....439	949.....369	985.....405	1020...124
806.....258	842.....294	878.....330	914.....440	950.....370	986.....406	1021...475
807.....259	843.....295	879.....331	915.....441	951.....371	987.....407	1022...116
808.....260	844.....296	880.....332	916.....442	952.....372	988.....408	1023...162
809.....261	845.....297	881.....333	917.....443	953.....373	989.....409	1024...432
810.....262	846.....298	882.....334	918.....444	954.....374	990.....410	1025...128
811.....263	847.....299	883.....335	919.....445	955.....375	991.....411	1026.....50
812.....264	848.....300	884.....336	920.....446	956.....376	992.....412	1027...117
813.....265	849.....301	885.....337	921.....447	957.....377	993.....413	1028.....51
814.....266	850.....302	886.....338	922.....448	958.....378	994.....414	1029...163
815.....267	851.....303	887.....339	923.....449	959.....379	995.....415	1030...164
816.....268	852.....304	888.....340	924.....450	960.....380	996.....416	1031...165
817.....269	853.....305	889.....341	925.....451	961.....381	997.....417	1032...166
818.....270	854.....306	890.....342	926.....452	962.....382	998.....418	1033...154
819.....271	855.....307	891.....343	927.....453	963.....383	999.....419	1034...155
820.....272	856.....308	892.....344	928.....454	964.....384	1000...420	1035...156
821.....273	857.....309	893.....345	929.....455	965.....385	1001...421	1036...157
822.....274	858.....310	894.....346	930.....456	966.....386	1002...422	1037...158
823.....275	859.....311	895.....347	931.....457	967.....387	1003...423	1038...159
824.....276	860.....312	896.....348	932.....458	968.....388	1004...424	1039...160
825.....277	861.....313	897.....349	933.....459	969.....389	1005...425	1040...161
826.....278	862.....314	898.....350	934.....460	970.....390	1006...772	

Fondo della «Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo». Inventari di sala di studio n. 202.

1.....433	39....471	77.....509	115....547	153....585	191....749	229.....38
2.....435	40....472	78.....510	116....548	154....586	192....750	230....779
3.....434	41....473	79.....511	117....549	155....587	193....751	231....780
4.....436	42....474	80.....512	118....550	156....588	194....752	232....781
5.....437	43....475	81.....513	119....551	157....589	195....753	233....782
6.....438	44....476	82.....514	120....552	158....590	196....754	234....783
7.....439	45....477	83.....515	121....553	159....591	197....755	235....784
8.....440	46....478	84.....516	122....554	160....592	198....756	236....785
9.....441	47....479	85.....517	123....555	161....593	199....757	237....786
10....442	48....480	86.....518	124....556	162....594	200....758	238....787
11....443	49....481	87.....519	125....557	163....595	201....759	239....788
12....444	50.....482	88.....520	126....558	164....596	202....761	240....789
13....445	51.....483	89.....521	127....559	165....597	203....778	241....790
14....446	52.....484	90.....522	128....560	166....598	204....762	242....791
15....447	53.....485	91.....523	129....561	167....599	205....763	243....792
16....448	54.....486	92.....524	130....562	168....600	206....765	244....793
17....449	55.....487	93.....525	131....563	169....601	207....764	245....794
18....450	56.....488	94.....526	132....564	170....602	208....766	246....795
19....451	57.....489	95.....527	133....565	171....603	209....767	247....804
20....452	58.....490	96.....528	134....566	172....604	210....768	248....805
21....453	59.....491	97.....529	135....567	173....605	211....769	249....806
22....454	60.....492	98.....530	136....568	174....606	212....770	250....101
23....455	61.....493	99.....531	137....569	175....607	213....771	251....102
24....456	62.....494	100....532	138....570	176....608	214....773	252.....56
25....457	63.....495	101....533	139....571	177....609	215....775	253.....57
26....458	64.....496	102....534	140....572	178....610	216....125	254.....63
27....459	65.....497	103....535	141....573	179....611	217....126	255.....64
28....460	66.....498	104....536	142....574	180....612	218....776	256.....65
29....461	67.....499	105....537	143....575	181....740	219....777	257.....66
30....462	68.....500	106....538	144....576	182....741	220.....99	258.....67
31....463	69.....501	107....539	145....577	183....742	221....136	259.....68
32....464	70.....502	108....540	146....578	184....743	222....137	260.....69
33....465	71.....503	109....541	147....579	185....760	223....138	261.....70
34....466	72.....504	110....542	148....580	186....744	224....139	262.....71
35....467	73.....505	111....543	149....581	187....745	225....140	263.....72
36....468	74.....506	112....544	150....582	188....746	226.....7	264.....73
37....469	75.....507	113....545	151....583	189....747	227.....8	265.....74
38....470	76.....508	114....546	152....584	190....748	228.....37	266.....75

267.....76	287....832	307.....849	327.....869	347....889	367....909	387....932
268.....77	288....828	308.....850	328.....870	348....890	368....910	388....933
269.....78	289....830	309.....851	329.....871	349....891	369....911	389....934
270.....79	290....831	310.....852	330.....872	350....892	370....912	390....935
271.....93	291....833	311.....853	331.....873	351....893	371....913	391....936
272.....94	292....834	312.....854	332.....874	352....894	372....914	392....937
273.....95	293....835	313.....855	333.....875	353....899	373....915	393...938
274....100	294....836	314.....856	334.....876	354....895	374....916	394...939
275....103	295....837	315.....857	335.....877	355....900	375....917	395...940
276.....89	296....838	316.....859	336.....878	356....896	376....918	396...941
277....923	297....839	317.....858	337.....879	357....897	377....919	397...107
278....820	298....840	318.....860	338.....880	358....898	378....920	398...110
279....821	299....841	319.....861	339.....881	359....901	379....921	399...111
280....822	300....842	320.....862	340.....882	360....902	380....922	400...942
281....823	301....843	321.....863	341.....883	361....903	381....924	401...993
282....829	302....844	322.....864	342.....884	362....904	382.....39	402...944
283....824	303....845	323.....865	343.....885	363....905	383....925	403...945
284....825	304....846	324.....866	344....886	364....906	384....926	
285....826	305....847	325.....867	345....887	365....907	385....927	
286....827	306....848	326.....868	346....888	366....908	386....931	

Fondo del «Giudice Direttore degli atti criminali». Inventari di sala di studio n. 210.

1.....613	27....639	53.....665	79.....691	105....717	131.....81	157....809
2.....614	28....640	54.....666	80.....692	106....718	132.....82	158....810
3.....615	29....641	55.....667	81.....693	107....719	133.....83	159....811
4.....616	30....642	56.....668	82.....694	108....720	134.....84	160....812
5.....617	31....643	57.....669	83.....695	109....721	135.....85	161....813
6.....618	32....644	58.....670	84.....697	110....722	136.....86	162....814
7.....610	33....645	59.....671	85.....696	111....723	137.....88	163....815
8.....620	34....646	60.....672	86.....698	112....724	138.....87	164....816
9.....621	35....647	61.....673	87.....699	113....725	139.....58	165....817
10....622	36....648	62.....674	88.....700	114....726	140.....59	166....818
11....623	37....659	63.....675	89.....701	115....727	141.....60	167....819
12....624	38....650	64.....676	90.....702	116....728	142.....61	168.....35
13....625	39....651	65.....677	91.....703	117....729	143.....62	169....928
14....626	40....652	66.....678	92.....704	118....730	144.....96	170....929
15....627	41....653	67.....679	93.....705	119....731	145.....97	171....930
16....628	42....654	68.....680	94.....706	120....732	146.....98	172....115
17....629	43....655	69.....681	95.....707	121....733	147....795	173....112
18....630	44....656	70.....682	96.....708	122....734	148....796	174....946
19....631	45....657	71.....683	97.....709	123....735	149....797	175....947
20....632	46....658	72.....684	98.....710	124....736	150....798	176....948
21....633	47....659	73.....685	99.....711	125....737	151....799	177....949
22....634	48....660	74.....686	100....712	126....738	152....800	178....950
23....635	49....661	75.....687	101....713	127....739	153....801	179....951
24....636	50.....662	76.....688	102....714	128.....90	154....802	
25....637	51.....663	77.....689	103....715	129.....91	155....807	
26....638	52.....664	78.....690	104....716	130.....80	156....808	



Tavola 1: Libello 'sovversivo' opera di Pietro Serri.

APPENDICE IA.

ASFi, *Segreteria di gabinetto* n.193 ins. 37 allegato n.1

“*Istruzioni per la esecuzione del Real Motuproprio de' 29 Novembre 1838*”
predisposte dal Presidente del Buon Governo Giovanni Bologna, 26 ottobre 1844

<p>Art.° 1. Le attribuzioni conferite agli Auditori di Livorno, Siena, e Pisa per l'esercizio della Giurisdizione coercitiva e punitiva dall'Art.° 1° del R° Motuproprio del 29 Novembre 1838 non li dispensano dalle ingerenze e dai doveri che loro incombono nella qualità di Consultori dei rispettivi Governatori, i quali ritengono la direzione superiore di Polizia e Buon Governo nei modi prescritti dagli Ordini, e sistemi veglianti, e come viene dichiarato negli Articoli seguenti.</p>	<p>Art.° 1. Corrisponde il presente Articolo, tranne alcune non sostanziali variazioni ed aggiunte, all'art° 9 delle istruzioni del 7 Gennajo 1839.</p>
<p>Art.° 2. Alla superiore direzione riservata ai prefati Governatori appartengono tutte le facoltà ed incumbenze che negli altri Governativi compartimenti si esercitano dal Governatore di Portoferraio e dai Commissarj Regj, tranne gli Affari della giurisdizione coercitiva e punitiva che richiedono verificazione per mezzo di Atti Economici ed emanazione di Decreto, resi come sopra di esclusiva competenza degli Auditori di Governo.</p>	<p>Art.° 2. In questo articolo è posto il caposaldo, ossia il principio generale indicativo della delimitazione delle competenze rispettive dei Governatori e degli Auditori di Governo, dal quale emanano naturalmente le distinzioni e dichiarazioni con specialità enunciate nei seguenti Articoli per norma e guida degli uni e degli altri che non hanno saputo, specialmente in Pisa e in Siena, camminare con fermo piede, chi per troppa franchezza e chi per soverchia titubanza e timidezza, sulla linea tracciata dal R. Motuproprio del 1838 e dalle Istruzioni del 1839.</p>
<p>Art.° 3. Conseguentemente ai Governatori appartengono non tanto le ingerenze che si riferiscono alla Economia Politica in quanto abbia lo scopo di promuovere, nella linea delle Governative competenze, con utili provvedimenti la pubblica prosperità, quanto le ingerenze che riguardano la Polizia Amministrativa per la prevenzione dei delitti con removerne le cause ed interdire i mezzi di esecuzione.</p>	<p>Art.°3. Altro principio generale il quale per altro più si approssima alla speciale determinazione delle attribuzioni proprie dei Governatori con maggior dettaglio sviluppate negli articoli successivi. Ritenuta nei Governatori la facoltà di promuovere i miglioramenti in qualunque ramo della pubblica Amministrazione, conveniva per altro prevenire il caso che troppo oltre trascorressero con invasione e disturbo delle altrui attribuzioni, al che sarebbe ovviato tenendoli <u>nella linea delle loro competenze</u>, tanto che possano rilevare i difetti ed i disordini, indicare i rimedj al Superior Governo o ai Funzionarj e Dicasteri cui spetti il conoscerne e provvedervi, ma non mai operare ed occuparsene come di cose di loro competenza.</p>

<p>Art.°4. Nel pratico esercizio di tali ingerenze hanno i Governatori facoltà di dare al dipendente Ministero ed alla Polizia subalterna negli Affari che interessano la prevenzione, ogni disposizione, istruzione, ed eccitamento che siano da essi giudicati opportuni sia per la verificazione dei fatti sia per l'arresto delle persone, ben inteso che occorrendo l'adozione di misure coercitive siano gli Affari stessi inviati, cessata l'urgenza delle primordiali disposizioni, agli Auditori Consultori per il conveniente corso ulteriore e per la risoluzione da prendersi dai medesimi indipendentemente da qualunque intervento dei Governatori.</p>	<p>Art.°4. Hanno creduto e si sono lagnati i Governatori che il Motuproprio del 1838 e le Istruzioni del 1839 niente riservassero ad essi e tutto agli Auditori concedessero anche per ciò che possa aver relazione alla Polizia preventiva come negli Auditori stessi era stata trasferita la Giurisdizione coercitiva e punitiva. Ciò non sussisteva sempre quando tenevasi ferma nei Governatori la direzione Superiore di Polizia e Buon Governo, e ben molte volte sono stati all'opportunità schiariti e confortati, ma senza effetto; perché nell'erroneo loro concetto ha potuto mantenerli la mancanza di esplicita indicazione dei casi e dei modi di portare all'atto le facoltà che soltanto in forma generica ed implicita erano loro attribuite, il perché rendevasi ormai necessario di scendere a dichiarare esplicitamente come e fino a qual punto tali facoltà potessero esercitarsi onde esaurire la propria e non invadere la competenza degli Auditori. Al che crederebbesi provveduto col presente Articolo che aprirebbe anche ai Governatori la iniziativa negli Affari interessanti la prevenzione fino alla indispensabile facoltà di ordinare le verificazioni e gli arresti, riservando ogni restante agli Auditori.</p>
<p>Art.°5. Ed anche negli Affari che negli stessi loro primordj non interessino che la Polizia coarctiva come per gli Atti primordiali della Polizia Giudiciaria potranno i Governatori invitare le competenti Autorità rispettive a procedere come di diritto, e potranno pure ordinare per misura di prevenzione, esigendolo le circostanze, l'arresto degl'Imputati con forme invio quindi per l'effetto che sopra agli Auditori di Governo.</p>	<p>Art.° 5. Non saprebbe dubitarsi della regolarità e della convenienza di comprendere nella Superiore direzione anche l'iniziativa qui accordata ai Governatori negli Affari della Polizia Coercitiva e Giudiciaria, nei quali sono condizioni essenziali le opportunità e la prontezza nell'agire, ritenuto sempre che si arrestino alle primordiali operazioni e lascino a chi spetta il rimanente. Se un Governatore ha il primo notizia che un delitto è avvenuto, che una Contravvenzione è stata commessa, perché non potrebbe invitare l'Autorità competente a procedere contro il Delinquente ed il Trasgressore? E se, accaduto un atroce misfatto che abbia risvegliato scandalo ed allarme, gli si offre l'opportunità che buon ben tosto mancare di farne arrestare l'Autore, perché dovrebbe astenersene? Senza dubbio dalla coatta inazione resterebbe avvilita la sua rappresentanza, mentre operando nel modo sopra accennato soddisferebbe al pubblico interesse, e salva lascerebbe la legalità.</p>

Art.°6. Ferma stante la indipendenza degli stessi Auditori di Governo dai Governatori nella Procedure e nelle Risoluzioni Economiche di ogni specie anche quanto alla partecipazione che secondo gli ordini convenga farne al Dipartimento del Buon Governo, e quanto alla legale esecuzione delle stesse Risoluzioni, ai Governatori apparterrà per regola la corrispondenza con i Giudicenti del loro Compartimento, con le Superiori Autorità Compartimentali, con la Presidenza del Buon Governo e gli altri centrali Dicasteri, e col Governo Superiore per tutto ciò che concerne l'andamento del Servizio nelle varie branche della Politica Amministrazione interessanti l'Alta Polizia, la Polizia Municipale e Sanitaria, i Salvacondotti, le Armi, la Stampa, i Giuochi, le Osterie e Bettole, le Fiere e Mercati, le Feste Sacre e Profane, le Carceri e gli altri penali e penitenziarj Stabilimenti, gl'Istituti di pubblica Istruzione, Ricreazione e Beneficenza, le spese Fiscali, il Movimento e la polizia dei Forestieri, il Movimento e la Disciplina dei Giudicenti e della Forza Militare e Civile in servizio di Polizia, ed altre congeneri materie ed ispezioni.

Art.° 7. Per altro anche gli Auditori di Governo potranno rivolgersi ai Vicarj RR., ai Giudici Direttori degli Atti Criminali, ed ai Commissarj di Polizia sia per raccogliere notizie, riscontri e schiarimenti sopra tutti i summenzionati oggetti, sia per dirigerli, istruirli, eccitarli a bene disimpegnare le loro incumbenze e ad osservare quelle linee che sono segnate al rispettivo esercizio Ministeriale dal Motuproprio del 2 Agosto 1838 e dalle successive Istruzioni e Dichiarazioni onde la esecuzione di tutto il piano Amministrativo sanzionate con gli Ordini precitati corrisponda in ogni sua parte e corrisponda al suo Spirito; E quante volte credano che sopra gli Affari che hanno formato soggetto della loro corrispondenza con i dipendenti Ministeri convenga prendere o provocare una Risoluzione che non sia della categoria di quelle riservate alla esclusiva loro competenza, dovranno farne partecipazione ai Governatori con il loro voto.

Art. 8°. Ed in egual modi dovranno i Governatori rimettere agli Auditori loro Consultori con la comunicazione delle carte relative, e con invito

Art.° 6.7.8. Gli Auditori di Governo essendo stati instituiti per dover essere i Consultori dei Governatori, né essendo politicamente compatibili nella stessa località in promiscuo esercizio due Autorità della stessa linea di grado e di rappresentanza senza che ne derivi confusione, disaccordo, anarchia e conseguentemente paralisi nel servizio, ne consegue. 1. Che ai Governatori spetta la rappresentanza Governativa compartimentale; 2. Che agli Auditori di Governo appartiene, prescindendo dall'esercizio della Giurisdizione coercitiva della quale sono di propria indipendente Autorità investiti, la consultazione negli Affari per i quali hanno i Governatori la rappresentanza, e che questa consultazione è per gli uni e per gli altri obbligatoria anche nel rapporto essenziale ed imprescindibile della legalità. 3. E che dal così combinato esercizio delle attribuzioni rispettive deve risultarne nei Compartimenti Governativi quella unità e consolidazione di potere che nei Compartimenti Commissariali è riunita e si esercita dall'unico Superiore Ministro Compartimentale. Nel senso di questo indispensabile accordo che è nello Spirito e nell'ordine dell'organica nostra Governativa montatura, ma che praticamente non è osservato, sarebbero concepiti e formulati il presente ed i successivi due Articoli, 7.° ed 8° secondo i quali verrebbe disposto 1. Che dai Governatori per regola si ritenga e sfoghi la Corrispondenza sia con le Superiori, sia con le inferiori, sia con le estranee Autorità in ogni branca ed in ogni rapporto della politica Compartimentale amministrazione; 2. Che per altro debbano i Governatori consultare gli Auditori in tutti gli Affari che richiedono informazione e proposizione per essere risolti sia con le loro facoltà, sia previa partecipazione ai Superiori Dicasteri; 3. Che nello stesso modo ricorra negli Auditori Consultori il corrispettivo dovere di render conto ai Governatori, per gli usi e dagli effetti sopra contemplati, degli Affari che siano pervenuti al loro Ufficio, o dei quali abbiano essi promossa verso i dipendenti Ministri in altra guisa la iniziativa; 4. E che agli stessi Auditori non sia impedito di corrispondere con i prefati Ministri subalterni per tutte le occorrenze del Servizio, e per dirigerli, istruirli, eccitarli nel disimpegno del servizio stesso, lo che più che ai

<p>ad informare e dire il loro parere, tutti gli Affari, non esclusi quelli per pensioni o Sussidj, che pervengano in qualsivoglia maniera al loro Ufficio e che possono richiedere una risoluzione o un provvedimento sia da prendersi nelle competenze degli stessi Governatori, sia da proporsi per il loro organo al R° Governo o ai Dipartimenti Superiori, Ed apparterrà agli Auditori il sentire sopra gli Affari ad essi dai Governatori comunicati, quando lo credano opportuno, i Commissarj di Polizia, i Giudici Direttori degli Atti Criminali, ed i RR. Vicarj per unire al proprio il voto dei medesimi.</p>	<p>Governatori può ad essi, Uomini di Legge e di pratica positiva esperienza, convenire. Siccome per i Governatori non abbastanza informati e penetrati dell'ampiezza e rilevanza degli attributi che fanno stallo e corona alla elevato loro posizione, sogliono muovere rimostranza, come appunto è avvertito nel venerato Dispaccio dell'I. e R. Segreteria di Stato de' 18 Ottobre ultimo, perciò si è ravvisato non inutile, né inopportuna la generica compendiosa indicazione nell'Art.° 6 del presente progetto d'Istruzioni delle principali non poche né tenui Categorie sopra le quali può spaziare e deve attivarsi l'esercizio delle importanti e multiformi loro ingerenze, alle quali tutte giudiziosamente ed operosamente attendendo potranno certamente ricredersi della attuale malfondata opinione della Ministeriale loro nullità.</p>
<p>Art.° 9. Potranno gli stessi Auditori nell'esercizio della Giurisdizione coercitiva e punitiva ordinare e muovere il servizio della Forza di qualunque specie addetta alla Polizia per assicurare nel dettaglio dei casi particolari la esecuzione delle loro Risoluzioni, o degli Ordini di Buon Governo, salva sempre la superiore direzione spettante ai Governatori.</p>	<p>Art. i 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. corrispondono agli Articoli 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. delle Istruzioni del 1839 per i quali non sarebbero occorse osservazioni, né sembrerebbero necessarj cambiamenti.</p>
<p>Art.° 10. Quindi i Capi locali di detta forza dovranno presentare in ciascuna mattina personalmente i loro Rapporti non tanto ai Governatori quanto agli Auditori di Governo, quindi procureranno di destinare ai medesimi rispettivamente un'ora determinata onde non distrarsi dal servizio di vigilanza, e d'investigazione.</p>	
<p>Art.° 11. E sebbene la natura delle incumbenze dei Ministri incaricati delle minori attribuzioni di Polizia nelle tre Città di Livorno, Pisa, e Siena, cioè dei Commissarj quanto alla prima, e dei Giudici Direttori degli Atti quanto alle altre due, esigendo la continua loro presenza ed accessibilità in Ufficio ed il pronto loro intervento in ogni emergenza interessante la Polizia preventiva, Giudiciaria e Coercitiva, non possa ad essi permettersi un periodico intervento presso i Superiori locali, sarà per altro obbligo loro di recarsi personalmente, o di proprio moto, o dietro l'invito dei Superiori stessi, ogni qual volta il bisogno del servizio lo esiga.</p>	

<p>Art.° 12. Dovranno i nominati Commissarj di Polizia o Giudici Direttori degli Atti trasmettere in ciascuna mattina prima del mezzo giorno l'ordinario Rapporto scritto ai rispettivi Auditori di Governo, i quali dovranno nel giorno stesso rimmetterlo con le occorrenti osservazioni ai Governatori. E questi, soggiungendo, ove occorre le proprie avvertenze, lo inoltreranno al Dipartimento del Buon Governo nel giorno medesimo quando la corrispondenza postale lo permetta, o al più presto che da questa sia consentito.</p>	
<p>Art.° 13. I Vicarj Regj del Compartimento rimetteranno direttamente agli Auditori di Governo i loro Rapporti Settimanali, che dovranno nel modo e termine prescritto nel precedente Articolo esser rimessi ai Governatori, e da essi alla Presidenza del Buon Governo.</p>	
<p>Art.° 14. Indipendentemente dalle osservazioni da aggiungersi, ove possa occorrere, sui Rapporti giornalieri dei Commissarj di Polizia, e dei Giudici Direttori degli Atti, e su quelli Settimanali dei Vicarj Regj, resta fermo negli Auditori di Governo l'obbligo della redazione dei loro Rapporti Settimanali nei modi e sistemi fin qui praticati. Anche questi Rapporti dovranno esser rimessi dagli Auditori di Governo nei modi sopraespressi ai Governatori, e da questi al Presidente del Buon Governo.</p>	
<p>Art.° 15. In caso di mancanza, assenza o impedimento delli Auditori di Governo di Livorno, Pisa e Siena, supplirà ai medesimi il rispettivo Giudice Direttore degli Atti Criminali.</p>	
<p>Art.° 16. Perdurante il provvisorio disimpegno delle incumbenze di Buon Governo, e di Polizia di competenza degli Auditori di Governo, i Giudici Direttori degli Atti Criminali di Pisa, e di Siena cesseranno dalle ordinarie loro congeneri attribuzioni che passeranno temporariamente nei rispettivi loro Cancellieri.</p>	
<p>Art.° 17. Venendo le presenti Istruzioni sostituite a quelle del 7 Gennajo 1839, cesseranno queste ultime di aver vigore, e soltanto le attuali dovranno quindi innanzi osservarsi.</p>	

APPENDICE IB.

ASFi, *Segreteria di gabinetto* 193, n. 37 allegato 2
*Progetto d'Istruzioni Generali per i Governatori di Siena e Pisa e rispettivi
Auditori di Governo nei loro rapporti con i medesimi.* 18 febbraio 1846

I. I Governatori rivestono nel Circondario del rispettivo Compartimento la superiore Rappresentanza Governativa.

Da quella derivano le prerogative, ed attribuzioni, di cui sono rivestiti, ed i corrispondenti doveri che debbono disimpegnare.

II. Appartiene ai Governatori, nel Circondario del rispettivo Compartimento, il Primo posto d'onore in tutte le comparse in forma pubblica, nei modi già stabiliti con speciali Regolamenti e dalle consuetudini locali.

E sarà cura dei Governatori medesimi di rispettare appunto le consuetudini stesse, con intervenire, tutte le volte che non ne siano legittimamente impediti, alle pubbliche Funzioni Sacre, o profane, mantenendo il decoro che si conviene alla loro dignità, e rappresentanza, ed osservando i debiti riguardi verso tutti gli altri soliti intervenire ugualmente alle Funzioni medesime.

III. E' ufficio precipuo dei Governatori la Superiore vigilanza alla conservazione dell'ordine, e della pubblica tranquillità, all'osservanza delle Leggi, e Regolamenti, e al retto andamento delle pubbliche Amministrazioni, il prevenire i disordini procurando di rimuoverne le cause, e il provocare, e promuovere con bene ordinata prudenza, tutti quei miglioramenti che credessero necessari, o utili alla conservazione, o all'aumento del ben essere fisico e morale degli abitanti del rispettivo Compartimento.

IV. Coerentemente a questa missione i Governatori, nella loro qualità di Superiori Ministri di Polizia, hanno facoltà di adottare tutte le misure di prevenzione, che stimassero necessarie, o altamente convenienti per la repressione dei delitti, o per impedire i disordini di qualunque specie, fino d'ordinare, se occorre, l'arresto delle Persone che ne fossero imputabili, salvo il rinviare alle Potestà giudiziaria la cognizione degli Affari di sua competenza, ed agli Auditori di Governo gli affari nei quali per il disposto dal Motuproprio de' 29 Novembre 1838, deve da questi farsi compilare la Procedura, e divenire alle convenienti penali, o coercitive Risoluzioni.

V. Faranno i Governatori oggetto speciale di loro cura il servizio interessante l'alta Polizia dello Stato, in quanto si riferisce all'ordinamento politico del medesimo, ed all'ordine legale costituito nell'interno, che nei rapporti con l'Estero, ponendo attenzione alle tendenze dello spirito pubblico, e vigilando con la debita prudenza, e moderazione, sopra tutto ciò che si operasse da Individui di qualunque classe, e condizione, tanto sudditi, che esteri, non meno che da associazioni di qualsivoglia indole, legalmente, o illegalmente formatesi, per dargli una direzione contraria alle vedute del Governo, al vero e ben inteso interesse del Paese, ed alla gloria del Sovrano, onde accorrere, in ogni caso, con adatti provvedimenti a dissipare le sinistre impressioni, e comprimere le viziose e pericolose tendenze, ed a neutralizzarne, e rimuoverne tempestivamente le cause, sia con i mezzi della prevenzione, sia con quelli della repressione.

VI. Per l'esercizio di queste attribuzioni potranno i Governatori, secondo la congruità delle circostanze, non solo esercitare l'influenza autorevole del consiglio, delle verbali correzioni, e moniti conseguenti, ma ben'anche dare al dependente Ministro, ed alla Polizia subalterna ogni disposizione, istruzione, ed eccitamento, che giudicheranno opportuno, sia per la verificaione dei fatti, sia anche per la istantanea assicurazione e trattenimento delle Persona, ogni qual volta gravi ed urgenti ragioni rendessero necessaria una simile misura.

VII. Gli Auditori del Governo essendo Consultori naturali dei Governatori negli Affari, ed essendo stati istruiti per coadiuvarli nella trattativa degli Affari medesimi, sentiranno i Governatori predetti, quanto possa riuscire loro utile, e conveniente all'interesse e buon andamento del Servizio, di ricercare il voto di quei Ministri, in tutti gli Affari che per la loro utilità ne siano meritevoli, e nei quali ciò sia d'altronde con l'urgenza conciliabile, per dare al voto stesso giusto e, ed adeguato valore, nelle risoluzioni che possono essere di loro competenza, rimettendolo altrimenti, in corredo delle rispettive Rappresentanze, quando saranno nel caso di invocare le decisioni del Governo Superiore.

E, reciprocamente, gli Auditori del Governo ritenendo le attribuzioni loro conferite dall'Articolo I del Motuproprio de' 29 Novembre 1838, non gli dispensano dalle ingerenze, e dai doveri che loro incombono, nella qualità di Consultori dei rispettivi Governatori, soddisferanno anche a questo dovere con ogni premura e franchezza, tutte le volte che ne siano ricercati.

VIII. Apparterrà ancora ai Governatori la corrispondenza con i Giusdicenti del rispettivo Compartimento, con le Superiori Autorità Compartmentali, con la Presidenza del Buon Governo, con gli altri Dicasteri centrali, e con il Governo Superiore per tutto ciò che concerne il servizio delle varie branche della politica Amministrazione, interessanti l'alta Polizia, la Polizia Municipale e Sanitaria, i Salvacondotti, il Porto d'Armi, la Stampa, i Giuochi, le Osterie e Bettole, i Mercati, le Fiere, le Feste Sacre, e profane, le Carceri, e gli stabilimenti penali, e penitenziarj, gli Istituti di pubblica Istruzione, e Beneficenza, o di Ricreazione, le spese Fiscali, il Muovimento e la polizia dei Forestieri, il muovimento e la Disciplina dei Giusdicenti, e della Forza Militare e Civile di Polizia, o altre materie congeneri, nelle quali tutte potranno prendere le informazioni occorrenti, e farne soggetto di Rappresentanza al Governo Superiore.

IX. I Capi della Forza di Polizia locale dovranno presentare ogni mattina personalmente i loro Rapporti, non tanto ai Governatori, quanto agli Auditori di Governo, i quali procureranno di destinare ai medesimi un ora determinata per riceverne queste ordinarie comunicazioni, all'effetto di non tenerli troppo distratti dal Servizio di vigilanza, e di investigazioni, che loro competono.

X. I Ministri poi incaricati delle minori attribuzioni di Polizia, cioè i Giudici Direttori degli Atti Criminali in Pisa, ed in Siena, che non potrebbero recarsi periodicamente presso i Governatori, perché la loro presenza è continuamente vincolata in Uffizio, ed è necessario il loro pronto intervento in ogni emergenza interessante la Polizia, saranno in dovere, non ostante, di portarsi personalmente presso i Superiori medesimi, o di proprio moto, o dietro il loro invito ogni volta che il bisogno lo esiga.

XI. E Dovranno i nominati Commissarj di Polizia e Giudici Direttori degli Atti Criminali trasmettere ogni mattina prima del mezzo giorno l'ordinario Rapporto scritto ai rispettivi Auditori di Governo, i quali dovranno al più presto possibile passarlo ai Governatori con le osservazioni, affinché unendovi questi le proprie avvertenze, lo inoltrino al Dipartimento Superiore del Buon Governo nel giorno stesso, quando la corrispondenza Postale lo permetta, o al più presto che da questa sarà consentito.

XII. I Vicari Regi del Compartimento spediranno direttamente agli Auditori di Governo i settimanali loro rapporti, che nel modo e termine prescritto dall'Articolo precedente saranno passati ai Governatori, e da questi alla Presidenza del Buon Governo.

XIII. Anche gli Auditori soprarammentati dovranno, indipendentemente da quei Ministri subalterni, formare i loro Rapporti settimanali a passarli ai Governatori medesimi, che trasmettendoli senza ritardo alla Presidenza del Buon Governo, dovranno aggiungervi tutte quelle osservazioni, e rilievi che giudicassero opportuni ed interessanti il miglior servizio.

XIV. Essendo per i Motupropri de' 29 Novembre 1838 deferita esclusivamente agli Auditori di Governo la risoluzione degli Affari di Polizia nella parte coercitiva, saranno questi autorizzati a

commettere ai Vicarj, Potestà, ed altri Ministri tutte quelle investigazioni, ed operazioni che possono condurre al retto adempimento in questa parte del loro ufficio.

Sarà però loro dovere di render conto immediatamente ai Governatori di ogni risoluzione negli affari gravi di loro competenza, facendo poi menzione delle risoluzioni prese in affari di minore importanza nei Rapporti ordinarij trasmissibili alla Presidenza del Buon Governo dai Governatori medesimi, abilitati ad emettere anche sopra simili Articoli quelle osservazioni, che credessero opportune.

E perché finalmente sia completa nei Governatori la cognizione degli Affari interessanti la Polizia nel rispettivo Compartimento, gli Auditori di Governo dovranno far conoscere ai medesimi anche le risoluzioni che, sopra oggetti relativi, fossero state prese dal Dipartimento del Buon Governo, ed a loro direttamente comunicate;

E ciò, o per mezzo di una esplicita menzione delle medesime nei Rapporti periodici, o coll'anticipata ostensione delle Risoluzioni medesime, secondo l'importanza e gravità dei casi rispettivi.

XV. Potranno gli stessi Auditori nell'esercizio della giurisdizione coercitiva, e punitiva ordinare, e muovere il Servizio della Forza Civile, o militare di Polizia, per assicurare nei singoli casi l'esecuzione delle loro Risoluzioni, e degli ordini di Buon Governo, procedendo di concerto con i Governatori medesimi, ai quali ne spetta la superiore direzione.

XVI. Come incaricati di vegliare all'osservanza delle Leggi, e Regolamenti Civili, Politici, e Amministrativi, avvertiranno i Governatori che la relativa, e alta loro Ispezione, non vulnerando nella minima parte le attribuzioni dei Capi di Dipartimento, e l'Autorità direttiva delle singole Amministrazioni a questi ultimi competente, non deve portar mai all'effetto di intralciare direttamente le loro operazioni, o di sospendere l'andamento ordinario, e regolare delle varie Aziende e dei loro Affari, ma avrà soltanto per oggetto di far conoscere all'I. e R. Governo quali misure possano essere da adottarsi per il maggior bene di ciascuna Amministrazione, e quali da prescriversi per prevenire un danno, e tenerle in regola tanto nei rapporti economici, che personali.

XVII. Con le quali vedute, fermo stante l'obbligo generale di far rapporto di quanto potranno aver visto, o conosciuto, che mostri una qualche deviazione dalla regolare esecuzione delle Leggi, ed Ordini veglianti nel GranDucato, degli inconvenienti che da tale inosservanza possano essere derivati, e delle misure che credessero adottabili per farle cessare, rinterrano poi i Governatori nel disimpegno di un tale incarico la distinzione che appresso;

Ogni qual volta si tratti di oggetti referibili ad Amministrazioni, ed Aziende dipendenti da una Direzione centrale, si asterranno, in tutti i casi ordinarij, dal fare avvertenze, e dare ordini qualunque ai Superiori locali, ma referiranno al R. Governo, o ai Superiori generali delle Amministrazioni medesime, quanto sembrasse loro di avvertire di men regolare, e consentaneo alle Leggi ed Ordini veglianti, e meritevole di provvedimento qualsiasi.

Laddove poi si trattasse di Stabilimenti, e di Luoghi Pii locali, non assolutamente dipendenti da una centrale Autorità, avranno i Governatori ogni opportuna facoltà di richiamare all'osservanza delle Leggi, Ordini, e Regole già esistenti i rispettivi Capi ed Amministratori dandone conto, secondo l'importanza del caso, al Governo Superiore.

Ma tutte le volte che fosse questione di innuovare, ed indurre cambiamenti, riforme, ed anche miglioramenti a ciò che già esiste di approvato con superiori disposizioni, si limiteranno i Governatori medesimi a procurarsi con ogni più prudente accuratezza e riserva, le notizie ed elementi necessari per porsi in grado d'informare il Real Governo, e provocarne quelli opportuni provvedimenti che giudicassero necessarij, ed utili al migliore andamento delle Amministrazioni, e loro servizio.

XVIII. Ferma stante in tutti i casi ordinarij, e comuni, la regola sopravvertita, ogni qual volta si presentasse urgente, e grave il bisogno di una provvidenza istantanea qualunque, diretta a reprimere, o prevenire un disordine in qualsiasi branca di pubblico Servizio, sono i Governatori auto-

rizzati, sentiti sempre i Capi di quella speciale partita di Servizio, e preso possibilmente il parere dell'Auditor di Governo, ad adattarla per urgenza, e sulla propria responsabilità, salvo a renderne conto anche straordinariamente al Real Governo per dependere dalle Supreme determinazioni, e ben inteso sempre che non si tratti di intralciare minimamente il corso della Giustizia così Civile, che Criminale.

XIX. Correlativamente ai principj preavvertiti i prelodati Governatori nelle visite che loro incombe di fare nelle Giurisdizioni del proprio Compartimento, quando venissero in cognizione di disordini, o irregolarità nelle Amministrazioni Regie, o Pubbliche di ogni natura, o in qualunque altra parte di Servizio, anche dipendente da Dicasteri della Capitale, dovranno regolarsi in coerenza dei principj medesimi, astenendosi sempre dal dare immediatamente ordini o commissioni, salvo il caso d'una urgenza assoluta, nel modo preaccennato.

XX. Con lo stesso spirito, e tanto nel caso di visite nelle Giurisdizioni del Compartimento, quanto in ogni altra circostanza qualunque, è non solo in facoltà, ma anzi debito dei Governatori predetti il richiamare l'attenzione del Governo Superiore sopra i bisogni delle Popolazioni soggette al loro Ministero, e rappresentare al R. Governo medesimo quanto sembrasse loro conveniente per migliorare lo stato materiale dei Luoghi, e rispettivamente quello morale ed economico degli Abitanti, come per l'oggetto che i Regi e Pubblici Stabilimenti sempre meglio corrispondano allo scopo del loro istituto.

Sotto il qual rapporto è raccomandato ai Governatori prelodati di aver sempre presente, ed applicare con maturità di consiglio ai singoli casi, quella regola di prudenza Governativa che non tollera la proposizione di Progetti considerati utili, e convenienti sotto qualche punto di vista troppo astratto, e generale, ma che obbliga a studiarli e ponderarli correlativamente alle circostanze dei Luoghi, dei tempi, delle Persone, ed ai mezzi disponibili per portarli convenientemente ad effetto, dentro le forze delle Amministrazioni, e dei Contribuenti che debbono supplirvi.

Nella quale combinazione di vedute non può ugualmente essere abbastanza raccomandata ogni più prudente circospezione e riserva nell'accogliere, o promuovere idee di innovazioni gravi e sostanziali, quando l'urgenza e il vero bisogno non le reclami, e di cumulare Progetti, la sola contemporaneità dei quali ne renda per se stessa impossibile, o estremamente imbarazzante lo studio, non che l'esecuzione, ricevendone con ogni cautela le domande, onde non far nascere e fecondare troppo facilmente nelle Popolazioni desiderj, e speranze di difficile, e tarda realizzazione.

XXI. Dirimpetto alle Università rispettive, al Corpo insegnante addetto alle medesime, come alla Scolaresca che li frequenta, avvertiranno i Governatori di Pisa e Siena di condursi con ogni circospezione, e riserva, senza ingerirsi dei metodi d'Istruzione, e delle speciali Discipline alle Università predette relative, ma esercitando d'altronde ogni vigilanza pell'osservanza delle Leggi, Regolamenti, ed Ordini generali o particolari, tanto per parte dei Professori che delli Scolari, sopra la condotta i principj, e le relazioni dei medesimi, limitandosi a tener dettagliatamente informato il R. Governo di quanto può interessare questa delicata materia, sotto il triplice rapporto della Morale, della Polizia, e dell'Insegnamento.

E solamente quando si trattasse di dovere prevenire, e reprimere qualche disordine, faranno i Governatori uso prudente della loro Autorità, procedendo possibilmente di concerto coll'Auditor di Governo, e col Provveditore Universitario, rammentando sempre l'importanza di prevenire con ogni mezzo possibile, dirimpetto ad un Gioventù numerosa, e inesperta, gli inconvenienti, le irregolarità, ed i disordini, anziché trovarsi alla dispiacente necessità di doverli punire;

Osservate poi sempre le regole e le discipline stabilite dalle Istruzioni dei 20 Ottobre 1842, che rimangono nella piena osservanza.

XXII. Vigilanza maggiore, e più assidua dovranno i Governatori esercitare sugli altri Istituti di Educazione, ed Istruzione specialmente quando siano condotti da Privati, o Associazioni particolari, come gli Asili di Carità per l'Infanzia, e le Scuole di mutuo insegnamento o simili, non mai

nel senso di attraversarne lo stabilimento, o paralizzarne i progressi, ma per assicurarsi che non declinano dallo scopo al quale sono diretti, e servano esclusivamente a seminare, ed estendere i principj di Religione, di Morale, di attaccamento al buon ordine, che esser debbono base dell'educazione, e dell'adeguata istruzione popolare.

Al quale effetto sarà rigorosamente vigilato alla precisa osservanza dei Regolamenti, e delle discipline sotto le quali è stata permessa l'attivazione dei rispettivi Istituti, ai principj e alla condotta delle Persone che vi prendono parte, alle massime che vi si spargono, ai Libri, alli Scritti, ed ai Canti dei quali si fa uso, ed alla influenza che più, o meno direttamente vi esercitassero Soggetti Forestieri.

XXIII. In quando si riferisce al servizio, e all'amministrazione delli Spedali, riterranno i Governatori che la vigilanza loro attribuita sopra i medesimi, e per l'esercizio della quale, non solamente possono visitare a piacere questi Stabilimenti, ma debbon farlo di tempo in tempo per ben conoscerne la situazione, non deve intralciare l'andamento delle attribuzioni commesse ai Superiori locali, che possono per altro essere da essi congruamente avvertiti, ogni qual volta riscontrassero deviazioni dagli Ordini, o gravi inconvenienti meritevoli di pronta repressione, rendendone però subito conto al Governo Superiore.

XXIV. Fermo stante il disposto degli Articoli precedenti, rispetto agli altri Stabilimenti pubblici, o di beneficenza, i Governatori di Siena e di Pisa conserveranno rispettivamente quelle particolari attribuzioni nelle rispettive Città loro delegate dai Regolamenti, o Ordini speciali concernenti li Stabilimenti locali, e segnatamente quanto al Governatore di Pisa la qualità ed attribuzioni di Presidente della Deputazione dell'Opera dei Bagni di San Giuliano ai termini del regolamento in vigore, e di Presidente sopra li stabilimenti di pubblica beneficenza istituita con il Real Motuproprio de' 21 Marzo 1817.

XXV. Indipendentemente dalle cose sopravvertite dovranno i Governatori suddetti dare sfogo nei modi soliti a tutte le Commissioni che per l'Informazione, e migliore istruzione degli Affari fossero loro dirette dalle Reali Segreterie, dall'I. e R. Consulta, o rispettivamente dalla Segreteria del Regio Diritto, come dalla Presidenza del Buon Governo alla quale spetta la superiore e generale direzione della Polizia, e ferme stanti dirimpetto alla medesima le normali Istruzioni de' 16 aprile 1816 in ogni parte che non sia contraria agli Ordini posteriormente emanati.

XXVI. Riterranno i Governatori non essere nella loro competenza di interessarsi direttamente di ciò che si riferisca a Lavori d'Arte eseguiti per conto Regio, Comunitativo, o delle Imposizioni dei Fiumi, sopra il quale oggetto, come sopra il reparto delle gravanze relative si limiteranno a dar conto di ciò che accadesse meritevole di osservazione, o delle lagnanze che sentissero, guardandosi però dal lasciar travedere ai Ricorrenti alcun sentimento favorevole alle lagnanze medesime.

XXVII. Occorrendo ai Governatori di assentarsi per qualunque causa dalla Città di loro residenza, ne faranno consapevoli gli Auditori di Governo, che reciprocamente terranno verso di essi il medesimo contegno.

E se l'assenza tanto degli uni che degli altri dovesse portarli a pernottare fuori della Città, eccetto che per occasioni di servizio nell'interno del loro Circondario Compartimentale, ne domanderanno per i debiti canali il permesso a S.A.I. e Reale.

XXVIII. In caso di mancanza, assenza, o impedimento dei Governatori assumeranno l'esercizio delle loro ingerenze ed attribuzioni i rispettivi Auditori di Governo, che durante simile interinato si asterranno da quelle loro proprie specialmente in fatto di Polizia punitiva.

XXIX. In caso poi di mancanza, assenza, o impedimento degli Auditori di Governo, supplirà ai medesimi il rispettivo Direttore degli Atti Criminali, nel qual caso i Giudici Direttori predetti, cesseranno dalle ordinarie loro attribuzioni di buon Governo e di Polizia, che trasmetteranno a rispettivi Cancellieri.

XXX. Non potendo certamente essere soggetto di una Legge positiva e precisa quelle regole di prudenza e di Buon Governo, che sono indispensabilmente necessarie ai Ministri superiori, quali sono appunto i Governatori, e l'applicazione delle quali dipende dal più giusto criterio che sappiassi fare delle circostanze di ogni genere, sotto l'influenza delle quali si è obbligati ad agire, non dubita S.A.I. e Reale che i Governatori medesimi, bene istruendosi delle Leggi e Regolamenti dello Stato, penetrandosi delle intenzioni del suo Governo, ed acquistando piena cognizione dei Luoghi e delle Persone comprese nel loro Compartimento Governativo, sapranno al bisogno, e specialmente nei casi d'urgenza, supplire per loro stessi al vuoto che presentassero le presenti Istruzioni, e corrispondere con la maggior prudenza, moderazione, e savia fermezza alle Sue Reali vedute, ed al miglior disimpegno delle ingerenze proprie dell'elevata loro carica.

XXXI. Le presenti Istruzioni cominceranno ad avere effetto dal dì....e si avranno per sostituite alle Istruzioni precedenti e segnatamente alle ultime de' 7 Gennaio 1839 alle quali viene in parte derogato.

APPENDICE II.

ASSi, Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo 387, n. 47.

Lo stabilimento dei Commissari Regi, e dei Vicari Regi in tutto il Gran-Ducato, rende importante di richiamare alla loro attenzione le principali incombenze del loro ministero nelle materie del Buon Governo, e di Polizia.

I Potestà debbono corrispondere coi Vicari, o Commissari nelle di cui Giurisdizioni Criminali esistono, e dipendere dai medesimi per il servizio di Polizia nelle Giurisdizioni Civili.

I Commissari, e Vicari Regi, osserveranno la condotta dei rispettivi Potestà, invigileranno che si conformino agli ordini e ne daranno conto alle occorrenze.

Invigileranno con rigore gli Esecutori, i Messi, i Soprastanti tutti delle loro Giurisdizioni Criminali, affinché si contengano sempre con imparzialità, non prendendo mai più ciò che gli accordano le tariffe, siano instancabili nella ricerca dei delinquenti, e nella scoperta dei loro perniciosi disegni, e perché gli ultimi specialmente accompagnino le premure di una custodia esatta coi riguardi della moderazione, e delle umanità.

Visiteranno sovente, ed almeno una volta al mese, le Carceri del proprio Tribunale, procureranno che queste siano tenute sempre in buono stato, sicure sane ventilate, e pulite, che gli inservienti si prestino con diligenza ai rispettivi servigi, e nei rapporti settimanali daranno conto di queste visite, e delle loro osservazioni.

Essendovi Carcerati, dovranno visitarli ogni settimana, ed intenderli su ciò che vorranno dir loro, o relativamente al vitto, o al contegno dei soprastanti, o ad altre occorrenze.

Dovranno costantemente invigilare che il mal costume non prenda piede nelle famiglie, freneranno i disordini dei figli di famiglia, e dei minori, allontanando specialmente dai medesimi i mezzani, e fautori delle loro disposizioni rovinose. Saranno pure sotto i loro occhi tutti quelli che alimentano scandalose dissenzioni nelle famiglie, e sui quali è reclamata la loro vigilanza per la quiete ed il buon costume delle med. dai loro Capi.

I Mozzorecchi, i venditori di fumo, gli imbroglioni, i torcimanni, i compratori di robe furtive, e tutti coloro che fanno un traffico micidiale e vergognoso di scrocchi, e contratti illeciti con tanta strage dei Patrimoni, e dei costumi, dovranno dai med. cercarsi, e conoscersi con diligenza, e mortificarsi anche con la Carcere Segreta, o con la proposizione di altri provvedimenti più efficaci a contenerli.

Procureranno che siano esattamente osservati i Regolamenti esistenti su i Giuochi e sulle Betto-

le, vegliando su coloro che gli tengono, o su quelli che ne formassero la giornaliera loro dimora, ed occupazione.

Terranno in egual vigore il Regolamento sull'osservanza delle Feste.

Dovranno poi formare la loro più vigilante attenzione sui Forestieri oziosi, e sospetti, che non rendono conto di sé, sui vagabondi, sui Ciarlatani e Cantimbanchi, sui Questuanti, e sopra tutte le persone sospette, *espunto*: senza causa cognita dei rispettivi domicili anzi, per quelle in specie non applicate a mestieri fissi, e che si allontanano senza causa cognita dai rispettivi domicili. La loro vigilanza dovrà essere in questa parte la più attiva, tenendo sempre in osservanza i metodi introdotti dalle carte di sicurezza, e circolando per mezzo della Presidenza del Buon Governo tutto il movimento interessante a conoscersi di tali Persone.

Faranno perseguitare instancabilmente i Malviventi anche con tutta l'Energia ove lo richiedesse il bisogno dell'ultimo provvedimento adottato dalla mia Circolare del dì 13 7.bre 1814, e per i loro fautori, e ricettatori, che si faranno in carico di ricercare con diligenza, adotteranno il carico anzi temperamento di allontanarli dalle strade Postali, e di principale comunicazione, e di proporne [espunto: la] anche la relegazione di essi, e delle intere famiglie a lunghe distanze, e in luoghi ove sempre possano essere sempre invigilati dalla Polizia Locale, che dovrà esserne prevenuta, e che darà conto quando le particolari circostanze dei Casi non facessero ravvisare più efficaci altre forti misure.

Le Persone prepotenti, ed arbitrarie, le Persone che sono sempre in mezzo a tutti i tumulti del paese, o a tutti gli intrighi che ne turbano la quiete, quelle che si facessero un impegno di alienare gli spiriti dall'affezione delle Leggi, o dal rispetto per i Regolamenti veglianti, le Persone che professassero una condotta libertina, e irreligiosa, saranno un altro non meno interessante oggetto della loro attenzione e delle loro premure, per ottenere la correzione, e frenarle anche con severe mortificazioni.

Per la correzione, punizione in via economica di tutte le trasgressioni, e di tutte le persone da non lasciarsi come sopra senza attenzione, stanno ferme, le istruzioni, ed i regolamenti, che veglieranno sotto il Governo di S. A. I. e R. il Gran-Duca, segnatamente quelle del 28 aprile 1781, 11 maggio 1784, e 13 Febb. 1787, la Legge Criminale de 30 Agosto 1795, nelle parti relative, e le altre di quell'epoca che verranno ripubblicate per Circolarsi, sintanto che non vengano dall'I. e R. Governo differenziatamente ordinate le competenze in materie di Polizia, e del Buon Governo, dei Commissari Regi, e Vicari Regi, che riprendano per ora nelle rispettive Giurisdizioni Criminali le stesse facoltà, ed incombenze che avevano i Vicari loro antecessori.

Si rammenteranno che questi metodi prescrivono sempre in via Economica una sommaria verifica degli addebiti, la contestazione da farsene all'Imputato per ammetterlo a rilevarsi pettoralmente, che è nei loro poteri, con darne sempre conto nei rapporti settimanali la risoluzione di tutti i casi, che possano terminare, o con i soliti precetti della sera, di adattarsi ad uno stabile mestiere, di presentarsi spesso al Tribunale, per dar discarico di se, di non conversare, dei giochi, delle osterie, ed altri simili convenienti ai casi, e che possano meritare una mortificazione non maggiore del Sequestro in casa, o nel Pretorio, o della Carcere per tre giorni a pane ed acqua, e per tutti i casi che sembrassero meritare provvedimenti più efficaci, compilati gli atti dovranno partecipare la risoluzione che troveranno conveniente, coll'avvertenza di ritenere in carcere, usando sempre di un regolato, e prudente arbitrio, l'imputato dopo la contestazione fatta al medesimo quando la loro proposizione sia, o per la sottoposizione alla disciplina militare, per la carcere, per le staffilate, o per altra misura, che renda pericoloso nell'intervallo di lasciare in libertà l'Imputato istesso, e quanto alle proposizioni per la disciplina militare avvertiranno di non farla, quando riuscissero di pregiudizio grave alle famiglie.

E' inutile qui avvertire che in tutti i casi di ricorsi delle Mogli contro i mariti, dei figli contro i Genitori, dei Parrochi contro i Popolani, e di altri simili, vuole la Prudenza che nelle contestazioni restino soppressi i ricorsi, ed i nomi dei ricorrenti.

Saranno molto attenti in tutto ciò che interessa la sanità degli Uomini, e del Bestiame, daranno conto di ogni scoperta relativa al Governo Superiore, bene, e prudentemente esaminati fatti, prenderanno anche dei provvedimenti istantanei, allorché sia chiaro il pericolo di ogni indugio; Le istruzioni veglianti per allontanare il pericolo d'epizoozia regoleranno per il momento le loro operazioni quanto al Bestiame.

Dovranno procurare la più osservanza anzi esatta osservanza delle Leggi Toscane sul libero commercio, e solamente dovranno invigilare e provvedere ai tumulti che potessero seguire nei mercati, alle frodi nelle contrattazioni, ed alla vendita dei generi nocivi alla salute.

In sostanza si metteranno al fatto, come le Leggi, e ordini del Governo e della Giustizia in tutti i Rapporti della Direzione, e amministrazione pubblica, sono tenuti in osservanza, daranno mano che la ottengano da per tutto pronta, ed estesa, e non soffriranno che alcuno vi attraversi, o vi si opponga impunemente.

Sarà loro obbligo indispensabile di trasmettere settimanalmente i Rapporti di ciò che accade, dei provvedimenti che avranno presi, o stimeranno di dover prendere, e delle loro osservazioni sullo spirito delle popolazioni, e su ciò che può giovare a migliorarlo, e sulla bontà del servizio degli Esecutori, di cui daranno sempre conto particolare nell'ultimo Rapporto settimanale del mese. Questi Rapporti dovranno essere scritti in Colonnino, ed avvertiranno di partecipare anche con lettera a parte, quegli affari che esigessero una risoluzione Superiore.

Passeranno inoltre di mio ordine l'istruzione ai Potestà delle rispettive loro Giurisdizioni Criminali, affinché questi pure corrispondano con essi esattamente per mezzo dei soliti Rapporti, sopra tutto ciò che accade nelle loro Giurisdizioni Civili, ed ordineranno di corrispondere con eguale esattezza a tutti i Messi, ed Esecutori, prevenendo ciascheduno, che qualunque omissione in questa parte servirà di ostacolo ai loro avanzamenti.

È siccome è impossibile che l'applicazione e lo zelo del Ministro non abbia giornaliera occasione di occuparsi di affari, e di osservazioni meritevoli di conoscersi al Governo, si guarderanno dal rimettere il loro Rapporto settimanale coll'enunciativa che nulla è accaduto da doversi portare alla cognizione Superiore.

Finalmente i Commissari, e Vicari Regi, dovranno tenere il Protocollo di Polizia prescritto dalla Circolare dell'Auditor Fiscale de' 31 Maggio 1780.

L'I. e R. Governo che mi ha ordinato di circolare a tutti le presenti istruzioni mi ha egualmente autorizzato a significare a ciascheduno particolarmente, che le considerazioni per i suoi convenienti avanzamenti, si dedurranno unicamente all'esattezza colla quale avrà corrisposto ai suoi doveri, ed alle avvertenze sopra stabilite.

La presente dovrà essere registrata al libro di Leggi, e Bandi di cotesto Tribunale, per Istruzione propria, e dei successori, e dovrà darmi riscontro di averla ricevuta.

Sono con stima. Di V.S. Ill.ma

Dalla Presidenza del Buon Governo, li 30 9.bre 1814

Devot. Servitore Cav. A. Puccini

APPENDICE III.

APSi, *Carteggio VII* 17, n. 314 Trasporto degli archivi della Prefettura

Ill.mo Signor Comm.re Senatore Prefetto della Provincia di Siena

Onorati della fiducia della S.V. Ill.ma dello incarico di dirigere e sorvegliare il traslocamento dei libri e altri atti tutti componenti l'archivio di questa Prefettura dal Palazzo Piccolomini a quello che la Prefettura stessa occupa attualmente, ci accingemmo nel dì 1.mo Marzo p^op^o all'opera per vero dire assai laboriosa, ed ora siamo lieti di poterle significare che il traslocamento in parole è stato completamente eseguito. E poiché con Deliberazione della Deputazione Provinciale in data del dì 21 Dicembre 1868 venne stabilito che agl'Impiegati i quali si fossero occupati di un tale straordinario lavoro sarebbesi alla fine del medesimo concessa un'adeguata ricompensa, adempiamo al dovere di far conoscere il sistema da noi praticato per tale effetto, onde la prelodata onorevole Deputazione possa essere in grado di giudicare con piena cognizione di causa del merito dell'opera da noi prestata.

L'Archivio appartenente alla Prefettura benché diminuito degli atti di epoche antiche, e di quelli relativi all'amministrazione tenuta dalla Prefettura del Dipartimento dell'Ombrone sotto l'Impero del Primo Napoleone i quali furono passati all'Archivio di Stato di questa Città all'epoca della sua istituzione, l'Archivio, dicevamo, della Prefettura si mantiene tuttora assai voluminoso componendosi di oltre n°4900 volumi fra filze, registri, repertori, ed interessante poi per la natura degli atti che si conservano. I quali atti rimontano all'anno 1814 ed attengono a diversi Uffizi; cioè alla Camera Generale delle Comunità cambiata nell'anno 1825 nella denominazione di Camera di Soprintendenza Comunitativa, al Governo di Siena, all'Auditore del Governo stesso, alla Cancelleria del Tribunale criminale di Siena, alla Direzione degli Atti Criminali, alle Delegazioni di Governo di Siena e di Chiusi, Uffizi oggi tutti soppressi, e finalmente all'attuale Ufficio di Prefettura dalla sua istituzione nell'anno 1848 fino al corrente.

Cosicché oltre gli atti che formano il vero e proprio Archivio dell'Ufficio di Prefettura, si trovano riuniti nell'archivio stesso n°7 Archivi degli Uffizi come sopra soppressi, distinti l'uno dall'altro come si vedrà in appresso.

È qui è mestiere innanzitutto notare come coteste Filze sebbene si trovassero collocate in scaffali e presentassero all'occhio un sufficiente ordine esteriore, non è men vero che riscontravansi grandi e rimarchevoli confusioni, perocché poste sugli scaffali stessi con sede puramente casuale, col più deforme amalgama di disparate materie fra un Ufficio e l'altro, senza ordine continuato di classificazione, e senza una numerazione regolare nelle diverse serie di atti, esistendo soltanto in alcune una numerazione interrotta e saltuaria, in altre nessuna.

Di più si trovavano ammassate in qua ed in là sugli scaffali stessi una quantità di carte che non abbiamo dovuto limitarci ad esaminarle semplicemente per conoscere a quale Ufficio o autorità appartenevano per poterle riunire alle loro rispettive serie, non essendo nostro compito il farne un più completo ordinamento.

Da ciò emerge che se un traslocamento di Archivio può considerarsi opera puramente materiale nel togliere dagli scaffali le filze carte etc., e di attenzione speciale nel dirigerne il trasporto e la disposizione in altri scaffali, quando però l'Archivio si trova ben ordinato, numerato ed accompagnato da un regolare inventario constatante gli elementi del quale si compone, sarebbe riuscito davvero imbarazzante, incongruo ed irregolare il trasportare quello del quale si tratta nel sovranunciato disordine, per cui era imprescindibile che il trasporto venisse almeno preceduto dalla razionale ed in parte materiale classificazione degli atti, per ordine di Uffizi e Autorità nelle loro diverse epoche, e da una numerazione onde le Filze e gli Atti stessi, ricevessero la loro

disposizione naturale, essendo queste le basi fondamentali della regolare tenuta degli Archivi, prescindendo dal parlare di quel riordinamento intrinseco, e si dirà morale, che riguarda tutto l'andamento e movimento d'Archivio, nei sui più speciali relati [sic], occorrendo per tale effetto ben altre disquisizioni e lavori.

Laonde eseguendo il trasporto dell'Archivio tale e quale si trova sarebbero aggiunte nuove e tali confusioni a quelle già esistenti da rendere, se non impossibili, lunghissime e difficilissime le ricerche degli atti nelle diverse contingenze, mentre nella nuova disposizione non avrebbe dovuto supplire come in passato la pratica locale di che è destinato all'ufficio di Archivista.

Premesse tali considerazioni diremo che calate in terra in varie stanze del vecchio locale della Prefettura per mezzo di persone manuali i Libri e le Filze dagli scaffali per dar luogo al disfacimento e collocazione dei medesimi nel nuovo locale destinato all'Archivio, fu nostra cura di eseguire due primordiali ed essenzialissime operazioni onde conseguire lo scopo prefisso.

La prima fu quella di raccogliere ed unire insieme le Filze, Libri e carte relative a ciascuno Ufficio o Autorità, le quali Filze, come accennammo, si trovano sparse e frammiste con altre di diversissima specie nei diversi scaffali. La seconda di classificarle nel loro ordine cronologico ripartendole in serie o categorie di atti del rispettivo Archivio di ciascun Ufficio secondo la diversa natura e carattere degli atti stessi. E per ciò fare con la necessaria precisione in quanto riguarda le carte non legate ma poste in semplici buste, non potemmo neanche attenerci alle indicazioni esterne delle Buste, mentre molte volte ci accadde di riscontrarle non corrispondenti agli atti che contenevano, e fummo quindi costretti a portarvi un diligente esame per esserne certi, correggendoli se errate.

Terminata la classificazione, che non possiamo nascondere, ci è costata molta fatica e attenzione, si procedé ad una numerazione progressiva distinta per archivi e per serie o categorie di tutte e singole le filze e registri degli Archivi stessi, per la quale numerazione credemmo ben fatto di valersi dei numeri di differenti colori con segni varianti onde poter con tal mezzo distinguere facilmente gli atti di un Ufficio da quelli di un altro.

Terminata la numerazione non restava che far trasportare e collocare al posto le Filze, Libri, e Registri più volte rammentanti, e ciò pure fu fatto sotto la continua nostra direzione e sorveglianza, e ci gode l'animo di poter assicurare la S. V. Ill.ma che mercé il lavoro preparatorio, ed i provvedimenti tempestivamente adottati non si è avuto a lamentare alcuno smarrimento di Libri, Carte, od altro inconveniente.

Dal sovraesposto rileverà la S.V. Ill.ma che l'opera nostra non fu né doveva e doveva essere puramente materiale, ma che ci siamo dovuti applicare ad un paziente lavoro di concetto, lavoro che può riguardarsi già come la prima base e fondamento sostanziale di un riordinamento logico di archivio, e questo si è potuto effettuare nel giro di soli due mesi, tempo non lungo di fronte alla mole ed importanza del lavoro.

I detti Archivi restano quindi classificati nel modo seguente.

Archivio dell'I. e R. Governo di Siena.

- Rescritti, Motupropri, Ordini Sovrani, Lettere, Informazioni, Partecipazioni, Carteggio colla Presidenza del Buon Governo ed altri Uffici dall'anno 1814 all'Anno 1848 Filze N°335
- Copia Lettere dall'Anno 1841 al 1848 Registri N° 16
- Affari diversi e di varia specie dall'Anno 1817 al 1848 14
- Protocolli di Risoluzioni Economiche dal 1835 al 1848 7
- Rapporti del Bargello e dell'Ispettore di Polizia dal 1814 al 1848 34
- Arruolamento Militare dall'Anno 1814 al 1835 2

Archivio dell’Auditore del Governo di Siena

- Lettere, Informazioni, Carteggio colla Presidenza del Buon Governo, colla Segreteria del Regio Diritto, colla Reale Consulta. Affari Diversi. Rapporti giornalieri delli Ispettori, di Polizia, Partecipazioni, etc. dall’Anno 1814 all’Anno 1848.

Filze N°200

Archivio della Cancelleria del Tribunale Criminale di Siena

1. Lettere di Potestà ed altri Uffici dipendenti, Rapporti Settimanali, Lettere del Governo di Siena, Carte relative alle Gravide occulte, discolati e Arruolamenti Militari, Osterie e Bettole, Rapporti del Bargello etc. dall’Anno 1814 all’Anno 1838ù

N°53

2. Atti Economici senza Risoluzione

13

3. Risoluzioni Economiche del Governo di Siena dal 1814 al 1825

11

4. Atti Economici dal 1814 al 1838

128

5. Protocolli e Registri degli Atti Economici dal 1814 al 1838

43

Archivio del Giudice Direttore degli Atti Criminali

- Affari Diversi, Lettere coll’I. e R. Governo di Siena, Rapporti Giornalieri, Carteggio con diversi Uffici, dall’Anno 1838 all’Anno 1843.

Filze N°27

- Atti Economici dal 1838 al 1849

47

- Protocolli e Registri degli Atti economici dal 1840 al 1848

5

- Registri e Rapporti Giornalieri dell’Ispettore di Polizia

12

Archivio della Delegazione di Governo di Siena

- Atti Economici, Rapporti Giornalieri, Informazioni e Carteggio diverso dall’Anno 1849 all’Anno 1865

Filze N°204

- Registri ed Indici diversi

66

Archivio della Delegazione di Chiusi (città)

- Atti economici e Carteggio informativo dall’Anno 1849 all’Anno 1865

Filze N°15

Archivio della Camera Generale delle Comunità poi detta di Soprintendenza Comunicativa

- Lettere, Informazioni, Rescritti, ed Ordini Sovrani riguardanti le Comunità, Cancelleria Comunitative, Luoghi Pii laicali, Opere Pie laicali, Spedali, Strade Regie, Provinciali e Comunali etc. dall’Anno 1814 all’Anno 1848

Filze N°609

- Magistrature Comunitative dei Priori e Gonfalonieri dall’Anno 1826 al 1848

20

- Acque e Strade, Visite e Relazioni degli Ingegneri, Permissioni di fabbricare lungo le strade, Regie e Provinciali, Atti di aggiudicazioni di lavori, indennità di suolo etc.	17
- Contratti per lavori a Strade regie, provinciali, e comunali dal 1815 al 1848	30
- Registri e Repertori o Indici degli affari suddetti dal 1814 al 1848	63
- Ragioniere della Camera. Bilanci di previsione delle Comunità dall'Anno 1817 all'Anno 1848.	39
	Volumi N°37 (a lapis: 39)
- Rendimenti di Conto delle Comunità dal 1815 al 1848	38
- Revisioni ad Opere Pie Laicali, Bilanci e Rendimenti di Conti degli Spedali del Compartimento dall'anno 1814 all'anno 1848	32
- Luoghi Pii. Rendimenti di Conti dall'anno 1814 all'anno 1848	15

Archivio della Prefettura

- Affari Amministrativi e Governativi dall'anno 1849 all'anno 1867	Filze N° 1292
- Decreti del Consiglio di Prefettura e del Prefetto dall'anno 1848 al 1865	19
- Rapporti del Capocommesso di Pubblica Vigilanza, dei Comandanti e Capiposti della R.° Gendarmeria, e Carabinieri Reali dal 1849 al 1865	Filze N°29
- Rapporti delle Delegazioni di Governo del Compartimento dal 1850 al 1865	33
- Passaporti, Carte di Soggiorno, Note dei Forestieri, Libri, Registri e Carte diverse relative, dall'anno 1848 al 1846 [sic]	N°31
- Carteggi diversi riguardanti le Carceri, i Registri dei Detenuti etc., dal 1848 al 1865	32
- Bilanci Preventivi e Rendiconti delle Comunità dall'anno 1849 al 1865	54
- Stati di previsione Rendimenti di conto dei luoghi Pii dell'anno 1848 al 1865	20
- Opere Pie, Monti Pii, Spedali ed altri Luoghi Pii, Revisioni, e Documenti illustrativi ai Rendimenti di conto dall'anno 1851 al 1865	N°76
- Rendimenti di Conto dei Conservatori, Monasteri e Benefizi vacanti dall'anno 1848 all'anno 1865	N°19
- Circondari idraulici. Revisioni dall'anno 1850 al 1865	5
- Rendimenti di conto per spese di arruolamento militare dal 1853 al 1859	2
- Filze di affari diversi dal 1849 al 1866	24
- Registri, Repertori, o Indici di Affari Amministrativi e Governativi dal 1849 al 1867	103
- Arruolamento Militare dall'anno 1848 al 1860	48
	441

Serie di Filze di Affari diversi. Categorie miste di Affari diversi.

Libri e Registri attinenti alla Camera di Soprintendenza Comunitativa, all'I. e R. Governo di Siena, ed alla R.^a Prefettura, cioè:

- Camera di Soprintendenza Comunitativa e Prefettura. Contabilità. Libri Maestri, Giornali di Cassa, Copia Mandati, Registri di Mandati, Registri di dipendenze attive e passive Colle comunità del Compartimento o Provincia dal 1814 al 1865 N°163
- Mandati a entrata e uscita, giustificazioni, e Carteggi diversi di dare e avere colle Comunità dal 1814 al 1865 N°220
- Censimento della Popolazione del Compartimento o Provincia dall'anno 1826 al 1865 Filze N°11
- Governo e Prefettura. Filze degli Affari relativi agli alunnati Mancini e Biringucci dal 1818 al 1866 N°10
- Doti di R.^a Fondazione, e Doti elargite in circostanze di pubbliche gioje dall'anno 1816 al 1860 N°18
- Spese d'Ufficio del Governo, e della Prefettura dall'anno 1820 all'anno 1865 N°11
- Pacchi di Atti di diversa natura da classarsi nelle categorie o serie cui appartengono N°20
- Collezioni di Leggi e Bandi, Circolari, e Libri diversi N°700

Avvertenza. Queste Serie trovandosi riunite insieme per loro primitiva posizione, inquantoché alcune Filze sono comprensive gli affari di anni antecedenti e posteriori alla rispettiva istituzione, degli Uffici cui si riferiscono, ci siamo dovuti limitare a classificarle per natura di atti e nel loro più confacente ordine cronologico, poiché un lavoro diverso diretto a togliere cotesta mal'intesa posizione d'Archivio, ed anomala sistemazione, avrebbe oltrepassato il nostro mandato, ed avrebbe richiesto un tempo assai più lungo di quello da noi consumato.

E qui non si renderà superfluo il notare che mentre il riordinamento, la classificazione e numerazione furono indispensabili, come di sopra si è detto, per procedere senza inconvenienti e spedatamente alla traslocazione degli Atti più volte rammentati, non potranno non essere di una grande utilità in occasione delle ricerche di Documenti che di frequente si fanno nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni, e specialmente di quelle dei Comuni, delle Opere Pie, e dell'Amministrazione Provinciale, non che nell'interesse dei Privati.

A tale principalissimo scopo cui è diretta la conservazione delle Carte negli Archivi, sarebbe utile, o meglio si direbbe indispensabile la redazione di un Inventario con Indice ragionato col quale poter costatare la materiale esistenza di tutti gli elementi dei quali si compone l'Archivio, ma di questo lavoro estraneo all'incarico del traslocamento noi ci asteniamo di parlare.

Nella coscienza frattanto di aver quanto meglio per noi si poteva adempiuto l'incarico ricevuto, ci giova sperare che potremo ottenere la sodisfazione [sic] della S.V. Ill.ma e della onorevole Depu- tazione Provinciale, ed in questa lusinga passiamo all'onore di confermarci

Siena 2 giugno 1869

Devotiss.^{mi} Obb.^{mi} Servitori

Giovanni Venturini
Zeffiro Bandini

INDICE ANALITICO

Nel presente indice si fa riferimento a tutti i toponimi (stampati in corsivo), agli antroponomi, alle istituzioni e agli archivi citati nel testo.

I rimandi generici alle comunità, ai moderni comuni, o ai loro territori sono stati inseriti nelle voci intitolate ai relativi toponimi, senza ulteriori specificazioni. Sono stati invece omessi i rimandi generici alla voce *Siena*, presente quasi in ogni pagina del volume.

Le citazioni di istituzioni sono state riferite al toponimo in cui avevano sede (ad esempio *Firenze*, Presidenza del Buon Governo); anche in questo caso è stato tuttavia omesso il riferimento all'istituzione "Governatore di Siena", onnipresente nel testo.

Dei titoli delle opere citate vengono indicizzati solo i nomi degli autori e dei curatori – stampati in maiuscolo.

L'aggiunta della lettera 'n' al numero della pagina indica che la citazione è presente in nota; la combinazione "/n" (ad esempio 8/n) indica che la citazione è presente sia nel testo sia in nota.

A

- Abbadia San Salvatore* · 120n
- tribunale · 269
ADORNI FINESCHI, S. · 24
AGLIETTI, M. · 14; 87n; 167n; 169n
Alberti, B. · 379
Alessandro III, papa · 138
ALESSI, G. · 14; 51n; 92n; 99n; 101/n
Amiens (trattato di) · 172
ANTONIELLI, L. · 14; 29; 51n
ANZILOTTI, A. · 14; 40n
AQUARONE, A. · 14; 45n; 65n; 66n; 69n; 92/n; 93; 131n
Arezzo, Camera di Soprintendenza · 58
- Commissario · 165; 167
- Giudice supplente della Ruota civile · 165. Vedi anche Bucci Mattei, T.
- Tribunale straordinario · 61
Ariosti, A. · 362
Arno, Dipartimento vedi *Firenze*, Dipartimento dell'Arno
ARRIGHI, V. · 14
ARRIVO, G. · 15; 91n; 126n
Asburgo (d'), Filippo II, Re di Spagna vedi Filippo II d'Asburgo, Re di Spagna
Asburgo Lorena (d'), Ferdinando III, granduca di Toscana vedi Ferdinando III d'Asburgo Lorena, granduca di Toscana
- Francesco Stefano, Granduca di Toscana vedi

- Francesco II d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana
- Leopoldo II, Granduca di Toscana vedi Leopoldo II d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana
- Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana e Imperatore vedi Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana e Imperatore
ASCHERI, M. · 15; 26; 54n
Asciano · 120n; 139; 258
- tribunale · 260; 295
Auditore di Governo vedi Toscana, Granducato, Auditore di Governo
Austria · 92; 150; 158
- Imperatore · 156

B

- Baldelli Boni, G.B. · 135; 143; 144; 180
BALDELLI BONI, G.B. · 15; 143/n
Banchi, L. · 188n; 191/n; 192; 207
Bandiera, Francesco, Primo Coadiutore della Cancelleria criminale · 199
Bandini Piccolomini, Flavio · 142
Bandini Piccolomini, Francesco · 194/n; 197
BANDINI, A.F. · 15; 65n
Bandini, Policarpo · 71
Bandini, Sallustio · 68
Bandini, Zeffiro · 189; 190; 194; 195; 198
BARBANERA, M. · 15; 138/n
BARBARULLI, G. · 15; 191n

Barberino, tribunale · 260
 BARBETTI, S. · 15; 106n
 Barbolani di Montauto F., Governatore di Siena · 42; 43
 Bardotti, V. · 60n
 Bargagli Petrucci, C. · 154
 BARGAGLI, L. · 170
 BARGAGLI, S. · 169; 170
 Barni, V. · 186
 Bartalucci, G. · 140
 BARZANTI, R. · 29; 31
 Barzellotti, G. · 16; 67n
Bastia Umbra · 73
 Baviera (di) Violante, Governatrice di Siena vedi Violante di Baviera, Governatrice di Siena
 BECCARIA, C. · 16; 51n; 92n; 127/n
 Beyle, Marie-Henri vedi Stehendal (Beyle, Marie-Henri)
 Bellaccini, G. · 376
 Belli, L. · 70
 BENEDETTO, L.F. · 16; 73n
 BENNATI, M. · 31
 BERGONZI, G. · 16; 45n; 59n
 Berlinghieri, R. · 73
 BERLINGUER, L. · 14; 20; 30
 Berti, P. · 60/n; 104
 BERTINI, F. · 16; 42n; 43; 66n; 144n
 Bertini, G. · 173
 Bertini, Lorenzo · 142
 Bianchi Bandinelli, G.R. · 61; 63; 133; 134; 135; 136/n; 137/n; 138/n; 139/n; 140; 141; 143; 145; 146; 177; 178; 179; 197n
 Bianchi Bandinelli, Luigi · 178
 Bianchi Bandinelli, Luisa · 178
 Bianchi Bandinelli, Mario · 136n
 Bianchi Bandinelli, Ranuccio · 136/n
 BISOGNI, F. · 26
 Boccaccio, G. · 142
Bologna · 70
 Bologna, G. · 45n; 82; 83; 84; 114n
 Bonaini, Francesco · 205; 206
 Bonaparte, Napoleone vedi Napoleone Bonaparte, Imperatore
 Bonazia, G. · 63
 Bonci, L. · 45n
 BONGI, S. · 194
 Borbone (di), Ferdinando I, Re delle Due Sicilie vedi Ferdinando I Borbone, Re delle Due Sicilie
 Borbone di Parma, Casata · 104
 - (di) Carlo Ludovico vedi Carlo Ludovico di Borbone Parma
 Borsini, L. · 125/n

Brancadori, Clelio · 140
 Brancadori, Giuseppe, Governatore di Siena · 133; 135; 137; 140; 141; 143; 144; 146; 178; 179
 Brandi, F. · 85n
 BRIGIDI, E. A. · 14; 143n
 BRIGNALI, M. · 27
 BROGI, M. · 26
 BRUNI, D.M. · 14; 72n; 79n; 161n
 Bucci Mattei, T. · 162
Buonconvento · 68; 118n
 - tribunale · 258
 BUSSI, E. · 14; 89n; 90n; 94n; 119n

C

CAGLIARITANO, U. · 17; 138n; 145n; 168
 CALZOLARI, M. · 17; 51n
 Camera di Soprintendenza comunitativa · 58; 184; 185
 CAMERANI, S. · 17; 47n; 65n; 89n
 CAMILLERI, A. · 17; 87n
 CAMUS, A. · 5
 Cancelleria comunitativa vedi *Toscana*, Granducato, Cancelleria comunitativa
 Cancelliere comunitativo vedi *Toscana*, Granducato, Cancelliere comunitativo
 Cancelliere criminale vedi *Toscana*, Granducato, Cancelliere criminale
 CANDELORO, G. · 17; 23; 65n; 66n
 CAPPELLETTI, L. · 17; 47n; 65n; 68n; 72n; 171n
 Cappelli, L. · 133
 Caralchi, V. · 199
 CARLI SARDI, L. · 17; 117n
 Carlo II di Parma vedi Carlo Ludovico di Parma
 Carlo Ludovico di Borbone Parma · 155
 Carlo V, Imperatore · 39
 Carmignani, G. · 108; 127
 CARNASCIALI, M. · 17; 67n; 70n
 CARRANZA, N. · 17; 143n
 CASINI, B. · 14; 17; 45n
Casole d'Elsa vedi *Casole*
Casole · 258; 331
 - tribunale · 260; 269; 295
Castelnuovo Berardenga · 61; 203; 297; 298
 - tribunale · 260
Castiglion fiorentino · 203n
 Caterina de' Medici, Governatrice di Siena · 44
 Catoni, Giuliano · 36
 CATONI, G. · 17; 18; 23; 31; 52n; 65n; 67n; 71n; 73n; 74n; 139n; 141n; 146n; 153n
 CECCHINI, B.M. · 18; 30; 51n; 106n; 110n; 126n

CECCHINI, G. · 18; 191n
 CECCUTI, C. · 18; 68n; 74n
 Cempini, F. · 67
 CENCETTI, G. · 18; 33/n
 CEPPARI, M.A. · 18; 45n; 55n; 63n
 Carboni, C. · 60n
 Cerretani, G. · 142
 CERUTTI, S. · 18; 19; 97n
Cetona · 120n
 - Gonfaloniere · 72
 - tribunale · 260
 CHABOD, F. · 19; 135/n
 CHELLI, D. · 19; 138/n
 Chelotti, G. · 51
 CHIAPPETTI, A. · 19; 96n
 CHIAVISTELLI, A. · 19; 45n; 47n; 58n; 59n; 80n; 81n; 137n
 Chigi, Carlo Corradino · 173
 - Flavio · 145
 - Flavio Giuseppe · 181
 - Francesco · 173
 Chigi Zondadari, Agnese · 145
 - Angelo, Governatore di Siena · 65; 135; 136; 137; 140; 144; 145; 146/n; 147; 148n; 151; 181/n;
 - Cecilia · 138n
 - Flavio · 138n; 146/n
 CHIRONI, G. · 19; 143n; 145n
Chiusdino · 70
 - tribunale · 260
Chiusi · 120n; 285
 - Delegazione di Governo · 190
 - - Archivio · 194
 - Tribunale · 260; 269
 CIAMPOLINI, C. · 19; 190n
 CIAMPOLINI, M. · 19; 140n
 Ciantelli, T. · 47n
 CIAPPELLI, G. · 19; 47n
 CIUFFOLETTI, Z. · 31
 Colao, Floriana · 36
 COLAO, F. · 14; 20; 30; 41n; 78n; 91n; 102n; 103n; 108n; 118n; 121n; 127n; 129/n; 131n
Colle di Val d'Elsa · 70; 205; 258
 - tribunale · 260; 295
 Commissario Regio vedi *Toscana*, Granducato, Commissario Regio
 Conti, Filippo · 133
 CONTI, FULVIO · 20; 74n
 CONTINI, A. · 14; 20; 26; 98n
 Contini, Gaetano · 213
 COPPINI, R.P. · 20; 45n; 65n; 66n; 74n
 CORTECCI, S. · 20; 185n
Cortona · 143

Cosimo I de' Medici, Granduca di Toscana · 39; 40; 41; 43; 44
 Cosimo III de' Medici, Granduca di Toscana · 44
Curtatone · 173

D

D'Angelo, R. · 173
 D'ERCOLE, M. · 7; 20; 145n; 164n
 DA PASSANO, M. · 20; 103n; 130n
 DAL PANE, L. · 20; 68n; 69n; 70n
 DAN, A. · 21; 118n
 DANTI, C. · 21; 138n; 140n
 DE CESARE, G. · 21; 172n
 De Ferra, L. · 152/n; 157n; 183n
 DE GRAMATICA, M. R. · 14
 DE GREGORIO, M. · 31
 De Roberto, Gennaro · 36
 DEL CERRO, E. · 21; 47n; 51; 94; 104n
 Del Riccio, L. · 142
 Delegazione di Governo vedi *Toscana*, Granducato, Delegazione di Governo
 DETTI, T. · 21; 23; 137/n
 DI SIMPLICIO, O. · 21; 126n
 DIAZ, F. · 21; 39n; 40n
 Direzione degli atti criminali vedi *Toscana*, Granducato, Direzione degli atti criminali
Due Sicilie, Regno vedi *Regno delle Due Sicilie*
 DONATI, E. · 21; 45n; 67n; 165n
 DONOLO, L. · 21; 168n
 Doveri, A. · 180/n

E

Elisa Bonaparte Baciocchi, Granduchessa di Toscana · 146
Europa · 70; 92n; 96; 98; 117n; 144; 145; 149; 172

F

Falconi, G. · 154n
 FALORNI, M. · 21; 138n
 FANTAPPIÈ, C. · 21; 100n
 Fantoni, A. · 172
 FASANO GUARINI, E. · 21; 23; 39/n; 40/n; 41n
 Federico II, Re di Prussia · 92n
 FENZI, G. · 21; 47n; 51n; 66n; 71n
 Ferdinando I Borbone, Re delle Due Sicilie · 71
 Ferdinando I de' Medici, Granduca di Toscana · 41

- Ferdinando II de' Medici, Granduca di Toscana · 44
- Ferdinando III d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana · 57; 65; 66/n; 71; 103; 104; 141n; 172; 179
- FIANI, B. · 22; 50/n; 90n; 93; 94/n; 96n; 106/n; 108n; 109n; 111/n; 119/n; 121n; 128n; 131/n
- Filippo II d'Asburgo, Re di Spagna · 39
- Fineschi, Gregorio · 199
- Firenze* · 39; 40; 42; 43; 54; 97; 98; 112; 125; 132; 146/n; 150; 151; 153; 157; 163; 164; 167; 168; 178; 181/n; 182/n; 186; 199; 217; 248; 402; 404
- Accademia della Crusca · 144
 - Accademia di Georgofili · 149
 - Auditore fiscale · 46; 48; 49; 97; 98
 - Camera delle Comunità · 57
 - Coadiutore legale del Monte Comune · 164
 - Commissario/i di quartiere · 54; 98; 99; 130; 167
 - Commissario Regio · 129
 - Commissario di S. Giovanni · 164
 - Commissario straordinario · 156
 - Consiglio delle Finanze · 45
 - Consiglio di Guerra e Esteri · 46
 - Consiglio di Stato · 46
 - Consiglio generale · 156
 - Consiglio Ministeriale · 85
 - Consulta · 61; 107; 199; 248; 404
 - Corte regia · 64
 - Corte di Cassazione · 27
 - Deputazione del catasto · 58
 - Dipartimento dell'Arno · 45
 - Dipartimento per la conservazione del catasto e per la direzione dei lavori di acque e strade · 58
 - Direttore generale provvisorio di Polizia · 73
 - Direttore della Segreteria delle Finanze · 148
 - Direzione dei lavori di acque e strade · 58
 - Direzione generale provvisoria di polizia · 53; 73
 - Giudice Auditore della Corte d'Appello · 165
 - Ispettore generale delle Armi Speciali · 156
 - Ministero degli Esteri · 171
 - Ministero dell'Interno · 49; 186; 187; 188; 192; 193; 205
 - Ministro degli Esteri e della Guerra · 155; 156
 - Ministero dell'Interno · 186
 - Ordine di S. Giuseppe · 180
 - Ordine di Santo Stefano · 156; 170; 213
 - Presidente del Buon Governo · 46; 47n; 48; 49; 50n; 51; 55; 61; 63; 65; 67; 72; 78; 79; 80/n; 84; 85; 91n; 95; 98; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 113/n; 114; 116n; 121n; 127; 131; 132; 200; 282. Vedi anche Bologna, G.; Bonci, F.; Ciantelli, T.; Puccini, A.
 - Presidente della Consulta · 108
 - Presidente della Corte dei Conti · 157
 - Presidenza del Buon Governo · 105; 112; 114n; 116n; 120; 122/n; 128; 129; 130; 133; 152/n; 169; 173; 200; 232; 248; 251; 293; 403; 404
 - Provveditore del Regio Fisco · 295
 - Ruota criminale · 59; 61; 381; 385
 - Segreteria delle Finanze · 148; 181
 - Segreteria del Regio Diritto · 142n; 274
 - Segreteria di Stato · 180; 232; 403. Vedi anche Cempini, F.
 - Segreteria intima di Gabinetto · 45
 - Senato (post 1848) · 156
 - Soprassindaco · 57; 58
 - Soprintendente generale alle comunità · 58
 - Soprintendente generale per gli archivi toscani · 207
 - Soprintendenza archivistica · 190
 - Soprintendente al Dipartimento per la conservazione del catasto e per la Direzione dei lavori di acque e strade · 58
 - Supremo Tribunale di Giustizia · 54; 98
 - Tribunale degli Otto · 46; 48; 97
 - Tribunale di giustizia · 48
 - Tribunale di Prima Istanza, Procuratore imperiale · 165
 - Tribunale straordinario · 61
- Fivizzano* · 203n
- FLORE, G. · 22; 45n; 53n
- Fontainebleau* · 139
- (trattato di) · 172
- Fossombroni, V. · 66/n
- FOUCAULT, M. · 22; 90n; 96/n; 100n; 110n; 129/n
- Forti, F. · 99n; 106n
- Francesco I de' Medici, Granduca di Toscana · 41
- Francesco II d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana · 53
- Francesco Stefano d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana vedi Francesco II d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana
- Franchini, S. · 150
- Francia* · 98
- FRANCIA, E. · 22; 49n; 50n; 52n; 73n; 104; 108n; 157n
- Franco, Margherita · 36
- FRANCOVICH, C. · 22; 71n; 72n; 73n
- FRITTELLI, U. · 22; 173n;
- Frullani, L. · 47
- Fucecchio* · 203n

G

GALASSO, G. · 21; 22; 58n
 GALEOTTI, L. · 23; 45n; 46n; 48n; 55/n; 62n; 89/n;
 94; 95n; 99n; 107n; 108/n; 109n; 130n; 135;
 136n; 163/n
 Galilei, A. · 171
 GALLORINI, G. · 23; 145n
 Gandolfo A., Prefetto dell'Ombrone · 139; 141n;
 147; 181n
 Garibaldi, G. · 73n
 Garzoni Venturi, P. · 169
 GENOVESE, P. · 23; 168n
 Germi, P. · 363
 Gherardini, G. · 65
 Ghini Bandinelli · 138n
 GHISALBERTI, C. · 23; 56n; 59n
 Giaime, G. · 183n
 Gianni, T. · 73
 GIOMMARELLI, A. · 23; 62n
 Giorgi, Andrea · 36
 GIORGI, A. · 23; 40n; 67n
 GIORGI, R. · 24
 Giovane Italia · 71
 Giudice civile vedi *Toscana*, Granducato, Giudice
 Civile
 Giudice di pace (periodo francese) vedi Impero
 francese, Giudice di Pace
 Giudice Direttore degli atti criminali vedi *Toscana*,
 Granducato, Giudice Direttore degli atti crimi-
 nali
 GIUFFRIDA, R. · 29
 GIULIANO, A. · 23; 142n
 Giuseppe II, Imperatore d'Austria · 92n; 103; 145
 Giusti, G. · 54; 91n; 102; 103; 104; 105; 111; 127;
 131
 GOLDONI, C. · 23; 120/n
 Gonfaloniere vedi *Toscana*, Granducato, Gonfalo-
 niere
 Gonzaga, Carlo Governatore di Siena · 43
 Gori Pannilini, O. · 139
 Governatore vedi *Toscana*, Granducato, Governa-
 tore
 Governo di Siena, Archivio vedi *Siena*, Archivio di
 Stato, Archivio del Governo di Siena
 Governo provvisorio della Toscana (1859) vedi
Toscana, Granducato, Governo provvisorio
 (1859)
 GOZZINI, G. · 23; 113n
 Granduca di Toscana vedi *Toscana*, Granduca
 Granducato di Toscana vedi *Toscana*, Granducato

Granduchessa di Toscana vedi *Toscana*, Grandu-
 chessa
 Grosseto, Camera delle comunità · 258
 - Commissario · 47n; 167
 - Ufficio dei Fossi · 57
 GROTTANELLI, L. · 23; 146n; 148n
 Guerri, F. · 71; 362
 GUERRINI, M. · 23; 65n
 Guglielmi, Domenico · 36
 Guillichini, A. · 164

H

HUGO, V. · 24; 96n
 Hembourg, A. · 155; 156; 171/n
 HUNT, L. · 24; 72n
 HUYSMANS, J.K. · 24; 120; 121n

I

Iacometti, B · 123n
 Ianer, E · 186; 187
 Impero francese, Giudice di Pace · 20; 305
 - Prefetto · 182
 - Prefettura · 56
Isola d'Elba · 171; 172; 173
 - Governatore vedi *Portoferraio*, Governatore
 - Sottoprefettura · 170
 - Potestà · 170
 - Vicariato · 170
Italia · 46; 71; 105; 138; 139
 - Meridionale · 35

J

JACONA, E. · 22; 78n; 123n; 211

K

KROLL, T. · 22; 135n

L

Landi, A. · 157n
 Landucci, L. · 152/n; 154
 Lecchini, V. · 65

LENZI, M. · 24; 25; 45n; 48n; 53n; 81/n; 82n; 83n; 84n; 85n; 107/n; 108/n; 135/n; 136/n; 137n; 147/n; 148n; 149/n; 150n; 151n; 152n; 154n; 155n; 156n; 165n; 171n; 183

Leoncini, A · 142n

Leopoldo de' Medici Governatore di Siena · 44

Leopoldo II d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana · 58; 59; 62; 67/n; 68; 68; 72; 107; 153; 156; 171

LIBERATI, A. · 25; 145n

Lione · 168

Lippi, F. · 87n

Lisini, A. · 189/n; 191/n; 192; 196

Livorno · 87/n; 108; 153; 156; 168; 169; 170; 172; 173

- Auditore Consultore del Governo · 168
- Auditore del Tribunale · 168
- Auditore di Governo · 168; 169
- Banca di Sconto · 169
- Capitano · 167
- Cassa di Risparmio · 169
- Commissario · 167
- Comunità armena · 167
- Dipartimento del Mediterraneo · 11; 133
- Governatore · 34; 108; 156; 167; 168; 169; 180; 173; 174. Vedi anche Bargagli, L.; Bargagli, S.; Spannocchi Piccolomini, F.; Spannocchi Piccolomini, G.; Venturi, G. P.
- Magistrato della Sanità Marittima · 169
- Tribunale del Governatore · 167

Lodoli, C. · 155; 183n

LODOLINI, E. · 25; 192n

Lorena, famiglia · 136; 169

Lorenzini, G.B. · 64

LOTTI, L. · 25; 74n; 104n

Lucca, Archivio di Stato · 196

- Ducato · 155

LUGARINI, R. · 25; 129n

Luigi XIV di Francia (Re Sole) · 98

Lunigiana, Commissario Regio · 165

LUSERONI, G. · 25; 73n; 80n

M

Macchi, G. · 371

Macchiavelli, N. · 144

MACRÌ, A. · 25; 26; 45n; 57n; 58n; 143n

MACRY, P. · 22

Magistrato comunitativo vedi *Toscana*, Granducato, Magistrato comunitativo

Malaspina, T. Governatore di Siena · 43

MANETTI, D. · 26; 131n

MANGIO, C. · 26; 48n; 49n; 50n; 51n; 98n; 103n; 104n; 127/n

MANNORI, L. · 26, 40n, 56n, 74n, 97n

MANZONI, A. · 26, 116

Marciana · 172

- Comunità · 172

MARCOTTI, G. · 26; 46n; 47n; 48; 59/n; 65n; 66n/n; 89n; 93/n; 104n

Maria Ferdinanda di Sassonia · 260

Maria Teresa d'Austria · 98

Mario Bianchi Bandinelli · 138

Marmocchi, C. · 71

MARRARA, D. · 25; 26; 39n; 41n; 42n; 43n

Marsiglia · 168

Martelli, P. · 139

Martini, V. · 75; 104; 124n

Martinozzi, P.L. · 365

Mascagni, P. · 142n

Masotti, G. · 70

Masse · 122n

- tribunale · 259

Massi, L. · 203/n

Mattias de' Medici Governatore di Siena · 44

MATTONE, A. · 20

Mazzini, G. · 73

MAZZONI, G. · 26; 138n

Mazzuoli, F. · 81n

MECACCI, E · 14

Mediterraneo (del), Dipartimento vedi *Livorno*, Dipartimento del Mediterraneo

Meini, L. · 379

MELE, F. · 20

MENGOZZI, N. · 26; 65n; 69n; 71n; 139n; 141n; 145n; 153n; 178n; 180n

MERIGGI, M. · 27; 58n

Mineo, Leonardo · 36

Monaco di Provenza · 142

MONGIANO, E. · 27; 51n

Montalcino · 120n; 258; 285

- carabinieri · 254
- tribunale · 260; 269; 295

MONTANELLI, G. · 27, 47n, 50n, 65n, 66/n; 67n, 156

Montauto · 43

Monte Oliveto, convento · 66

Montepulciano, Commissario · 167

- Sottoprefettura · 193n

Monticiano · 61; 203; 297; 298

- tribunale · 260

Montieri, tribunale · 260

MONTORZI, M. · 27; 59n

MORABITO, R. · 27; 127n
 MORANDI, U. · 27; 180n
 MORI, F. · 27; 169n
 MORI, G. · 31; 65n
 MORI, R. · 27; 169n
 MORI, S. · 27; 51; 90; 91n
 Moscadelli, Stefano · 36
 MOSCADELLI, S. · 27; 39n; 42n; 44n
 MOSCATI, R. · 27; 58n
 Murat, G. · 141n
Murlo, tribunale · 260

N

Napoleone Bonaparte, Imperatore · 45; 65; 168; 172
Napoli · 98; 256
 - Commissario di quartiere · 98
 - Giudice di quartiere · 98
 - Reggente della Vicaria · 99
 NARDI, F.D. · 28; 144n
 NARDI, L. · 15; 19
 Nencini, G. · 70
 Niccolini, A. · 42; 43
 NINCI, G. · 28; 172n
 Nipitelli, G. · 87n
 NUBOLA, C. · 31

O

Odessa · 150
Ombrone (del) Dipartimento vedi *Siena*, Dipartimento dell'Ombrone

P

Pace, Daniela · 36
 Palazzeschi, E. · 157n
 Palazzo del Governo vedi *Siena*, Palazzo Piccolomini
 Palazzo della Provincia vedi *Siena*, Palazzo Reale
 Panducci, M. · 371
 PANSINI, G. · 28; 45n; 56n; 89n
 Paolini, G. · 52
Parigi · 146n; 148
 - Commissari di polizia · 98
 - Luogotenente di polizia · 98
 Pasqui, Z. · 204
 PATRIGNANI, I. · 28; 142n

PAVONE, C. · 28; 33n
 PAZZAGLI, C. · 15; 21; 70n; 137
 Pélassier, L.G. · 28; 141n
 Pendola, T. · 154/n
 Periccioli, Domenico · 142
 PERINI, E. · 28; 81n
 PESENDORFER, F. · 29; 65n; 66/n; 67n
 PETRALIA, G. · 22
 Petrarca, F. · 144
 Petronici, L. · 74
 Peyrani, P. · 205
 Pezzella, L. · 49
 PEZZINO, P. · 22
Pian Castagnaio, tribunale · 260
 - Vicario · 164
 Pianigiani, G. · 153
Pianosa · 172
 Piccolomini Bandini, Francesco · 154
 Piccolomini Bellanti, A. · 141
Pienza · 254; 285
 - carabinieri · 254
 - tribunale · 260; 269
 PIERI, P. · 29; 51n; 52/n; 65n; 66n; 94; 133
 Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana e Imperatore · 44; 45/n; 46; 49; 50/n; 51; 53; 54; 56; 57; 68; 92n; 96; 97; 98; 99n; 100; 101; 102; 103; 104; 115; 123; 132; 148; 168; 177
 PIGNOTTI, G. · 29; 173n
 Pino Domenico, Generale francese · 146
 Pio IX papa · 73
 Pio VII papa · 144
Piombino, principato · 172
 Pireni, B. · 70
Pisa · 132; 136; 155; 156; 170; 171; 173
 - Auditore del Governo · 156
 - Camera di Soprintendenza comunitativa · 258
 - Commissario Regio · 170
 - Conservatorio degli orfani e Pia Casa di Carità · 171
 - Deputazione sopra gli stabilimenti di pubblica beneficenza · 170
 - Governatore · 53; 108; 155; 156; 167; 170; 171.
 Vedi anche Humbourg, A.; Viviani, N.; Ragnoni, G.; Serristori, L.
 - Istituto dei Sordomuti · 170
 - Ospizio di mendicizia · 171
 - Ruota civile · 172
 - Scuola normale · 148
 - Tribunale straordinario · 61
 - Ufficio dei Fossi · 57
 - Università · 68; 74
 PISELLI, F. · 29; 100n; 145n; 146n

Pistoia · 132; 145n; 146n
 - Commissario · 126; 129
 - Giudice supplente del Tribunale di Prima Istanza · 165
Poggibonsi · 70
 - tribunale · 260
 Polidori, L. F. · 191n; 207
 Polo, M. · 29; 144/n
Pontedera · 203n
Pontremoli · 203n
 - Commissario · 167
 Porciatti, G. · 133
Portoferraio · 171; 172; 173
 - Auditore Vicario · 172
 - Cassa di Risparmio · 173
 - Commissario straordinario · 172
 - Comunità · 172
 - Governatore · 167; 170; 172; 173; 174. Vedi anche Chigi, C.C.; D'Angelo, R.; Strasoldo, R.
Portolongone · 172
 - Auditore Vicario · 172
 - Cancelleria comunitativa · 172
 - Comunità · 172
 Possidente, Mariapia · 36
 Potestà vedi *Toscana*, Granducato, Potestà
 Prefetto (periodo granduca) vedi *Toscana*, Granducato, Prefetto
 Prefetto (periodo francese) vedi Impero francese, Prefetto
 Prefetto dell'Ombrone vedi *Siena*, Prefetto dell'Ombrone
 Prefettura (periodo francese) vedi Impero francese, Prefettura
 Prefettura (periodo granduca) vedi *Toscana*, Granducato, Prefettura
 Pretore, vedi *Toscana*, Granducato, Pretore
 Pretura, vedi *Toscana*, Granducato, Pretura
 PREZIOSI, A · 29; 173n
 Priore della comunità vedi *Toscana*, Granducato, Priore della comunità
Procchio · 172
 Provincia inferiore vedi *Toscana*, Granducato, Provincia inferiore
 Provveditore alle strade vedi *Toscana*, Granducato, Provveditore alle strade
 PRUNAI, G. · 29; 45n
Prussia · 92n
 Puccini, Aurelio · 46n; 47/n; 51; 63; 78; 79; 104; 105; 106; 108; 122
 Puccini, Giuseppe · 47n
 PURPURA, G. · 29; 96n

R

Radda · 258
 - carabinieri · 254
 - tribunale · 295
Radicondoli · 123n; 256
 - tribunale · 260
Radicondoli · 186n
 - tribunale · 260
 Ragnoni, G. · 87/n; 135; 137; 155; 156; 157; 171; 181; 182n; 184; 185/n
 Ragnoni, Paolo · 156
Rapolano · 139
 - tribunale · 260
 RAPONI, N. · 24
 Re di Napoli · 168
 Re di Sardegna · 173
 Regio Procuratore · 64
 Regno d'Italia · 177
 Regno delle Due Sicilie · 177
 Regno di Napoli vedi *Regno delle Due Sicilie*
Regno di Sardegna · 48; 71; 83
 Renzini, G. · 375
 REPETTI, E. · 30; 70n
 Ricasoli, B. · 108
 Ridolfi, C. · 49
 Rinieri de Rocchi, Attilio · 87n
 Rinieri de Rocchi, G. · 73
 RINIERI DE ROCCHI, L. · 30; 73n
Rio, comunità (Isola d'Elba) · 172
 RISALITI, R. · 30; 150n
Rocca a San Casciano, Commissario · 167
Roma · 151; 170
 - Ministero dell'Interno · 196/n
 - Senatore del Regno d'Italia · 135
Romagna · 74
 ROMANI, M.A. · 30; 97n
 ROMBAI, L. · 21; 31
Rosia, fiume · 273
 Rospigliosi, G. · 47; 57; 65; 66/n; 94; 110; 141n; 179
 Rossi, G. · 374
 ROTONDI, C. · 25; 30; 68n
 Rotteck (von), K. · 92n
Russia · 139
 - Zar · 150

S

- S. Casciano dei Bagni*, tribunale · 260
S. Fiora, Vicario · 164
S. Gimignano, cura di San Michele · 260
 - podesteria · 260
S. Quirico d'Orcia, tribunale · 260
 SABBATUCCI, G. · 27
 Salvagnoli, V. · 108
 SALVESTRINI, A. · 30; 117n
 Samminiatielli, D. · 331
San Miniato, Commissario · 167
 SANACORE, M. · 22; 30n; 168n
 SAPORI, A. · 30; 148n; 156/n
 Saporì, Francesco · 206n
 Saracini, Alessandro, Prefetto di Siena · 87
 SARDI BUCCI, D. · 30; 67n
Sarteano · 133
 - tribunale · 260
 SAVELLI, A. · 30; 151n
 Savoia, famiglia · 173
 SBRICCOLI, M. · 30; 96/n; 110/n
Scarperia · 203n
 SENSINI, LETIZIA · 15
 Serafini, G.P. · 169
 Serri, P. · 132; 133
 Serristori, Antonio · 148; 150
 Serristori, Averardo · 148
 Serristori, L. · 81; 82; 83/n; 135; 137; 147; 148/n;
 149; 150; 151/n; 152/n; 153; 154/n; 155; 156;
 165; 171; 181/n; 183n; 184
 SERRISTORI, L. · 30; 31; 150n
 Serristori, Lucrezia · 148
Siena, Accademia Tegea · 182n
 - - Presidente · 185
 - Accademia dei Fisiocritici, Presidente · 147
 - Accademia di Belle Arti · 81
 - - Presidente · 147
 - *Ajoins* · 146
 - Amministrazione delle Regie Rendite · 180
 - Archivio dei Contratti · 155; 205
 - - Soprintendente dell'Archivio dei contratti · 177;
 299
 - Archivio del Diplomatico · 205
 - Archivio del Giudice Direttore degli atti criminali
 vedi *Siena*, Archivio di Stato, Archivio del
 Giudice Direttore degli atti criminali
 - Archivio del Governatore vedi *Siena*, Archivio di
 Stato, Archivio del Governatore
 - Archivio del Governo di Siena vedi *Siena*, Archivio
 di Stato, Archivio del Governo di Siena
 - Archivio del Governo francese vedi *Siena*, Archivio
 di Stato, Archivio del Governo francese
 - Archivio della Gabella · 191n
 - Archivio della Prefettura vedi *Siena*, Archivio di
 Stato, Archivio della Prefettura
 - Archivio della Provincia · 150n
 - Archivio delle Riformazioni · 118
 - Archivio di Stato · 35; 184; 188n; 190; 191/n; 192;
 193/n; 194/n; 196; 206; 207; 208; 213; 216; 270;
 304; 384
 - - Archivio della Cancelleria criminale dell'Auditore
 di Governo · 269; 294; 298; 312; 314; 317; 350
 - - Archivio del Capitano di Giustizia · 380
 - - Archivio del Giudice Direttore degli atti criminali
 · 35; 208; 209; 215; 299; 305; 306; 310; 313; 350;
 383; 386; 389; 402; 405
 - - Archivio del Governo di Siena · 33; 35; 177;
 185/n; 187/n; 188n; 191; 194; 195; 196; 197;
 198; 203; 208; 214; 215; 216; 258; 297; 298; 299;
 302; 303; 304; 305; 310; 312; 313; 314; 316; 317;
 318; 320; 321; 322; 323; 325; 341; 348; 349; 384;
 385
 - - Archivio del Governo Francese · 197n
 - - Archivio della Delegazione di Governo vedi
Siena, Archivio di Stato, Archivio della Prefettura
 - - Archivio della Prefettura · 262; 303; 304; 314;
 315; 317; 321; 325
 - - Direttore dell'Archivio di Stato · 190; 191/n;
 192; 193; 195/n; 198; 207. Vedi anche Banchi, L.;
 Lisini, A.; Polidori, L. F.
 - - Direzione dell'Archivio di Stato · 197; 198; 208
 - - - Archivio · 198
 - Auditore del Governo vedi *Siena*, Auditore di
 Governo
 - Auditore di Governo · 33; 60; 62; 63; 64; 65; 82/n;
 141n; 143/n; 151; 154n; 159; 160; 161; 163; 164;
 180; 181n; 184; 185n; 187; 188; 194; 195; 199;
 200; 201; 203; 205/n; 234; 251; 258; 269; 280;
 287; 289; 291; 294; 297; 302; 385; 402. Vedi
 anche Bucci Mattei, T.; Zaccheri, F.
 - - Ufficio dell'Auditore di Governo · 32; 184; 185;
 196; 199; 200; 201n; 203; 213; 253; 263; 289; 303;
 317; 321
 - - - Archivio · 184; 185; 196; 199; 200; 201
 - - - Commesso · 199
 - - - Copista · 199. Vedi anche Brandi, F.
 - - - Custode · 199
 - Auditore fiscale · 60; 78; 102; 104; 203; 297; 299;
 302; 385. Vedi anche Berti, P.; Cerboni, C.
 - Balia · 40; 42
 - Banca senese · 153
 - Camera di Soprintendenza comunitativa · 87n;

- 136; 152; 183; 185/n; 188; 194; 274; 276
- - Archivio · 185/n; 186n; 188; 194; 196
 - - Gonfaloniere · 82n; 136; 147; 173
 - - Provveditore · 136; 142; 152/n; 154; 181n; 186; 234
 - - Segretario · 157n
 - Camera generale delle Comunità · 57
 - - Archivio · 195
 - Cancelleria comune al tribunale civile dell'Auditore e alla Ruota · 34; 63; 64; 154; 199; 206
 - - Auditore aggiunto · 63. Vedi anche Vallerini, L.
 - - Primo Coadiutore · 199. Vedi anche Bandiera, Francesco, Primo Coadiutore della Cancelleria criminale
 - - Primo copista · 199
 - - - Secondo copista · 199
 - - - Terzo copista · 199
 - Cancelleria criminale dell'Auditore di Governo · 33; 34; 35; 60; 61; 62; 63; 110n; 161; 178; 187; 196; 199; 200; 203; 204; 205; 206; 213; 216; 287; 297; 299; 302; 305; 306; 312; 313; 314; 317; 318; 321; 323; 325; 350; 386; 389; 391; 396; 398; 402; 403
 - - Aiuto · 203
 - - Archivio · 205; 217
 - - Cancelliere · 203
 - - Coadiutore · 203
 - - Copista · 199; 203; 205; 402. Vedi anche Caralchi, V.; Fineschi, G.
 - - Cursore · 203
 - - Custode · 203
 - - Tavolaccino · 60n. Vedi anche Bardotti, V.
 - Ispettore addetto al Tribunale · 320
 - Capitano Bargello vedi *Siena*, Corpo di Polizia (poi Corpo civile di Polizia), Bargello
 - Capitano del Popolo · 40
 - Capitano di giustizia · 41/n; 54; 97
 - - Coadiutore · 164
 - Carabinieri, vedi *Siena*, Regi Carabinieri
 - Collegio Tolomei · 81; 139/n; 143; 148; 180; 237; 259
 - Collegio dei Sordo Muti · 81
 - - Rettore · 154
 - Comandante degli Armamenti della Città e Stato · 168
 - Comandante di Piazza · 79; 234
 - Comitato dipartimentale di prevenzione del vaiolo · 140
 - Comesso di pubblica vigilanza · 302
 - Concistoro · 41; 205n
 - Conservatorio di S. Girolamo vedi *Siena*, S. Girolamo (conservatorio)
 - Conservatorio di Santa Maria Maddalena vedi *Siena*, Santa Maria Maddalena (conservatorio)
 - Consiglio Grande · 41
 - Consulta · 43; 44
 - Corpo di Polizia (poi Corpo civile di Polizia) · 52
 - - Agente · 52
 - - Aspirante · 52
 - - Bargello · 49; 50n; 52; 60n; 253; 287; 317
 - - Capitano · 317
 - - Capo Agente · 52
 - - Capo Squadra · 52
 - - Caporale · 52
 - - Esecutore · 52
 - - Famiglio · 52
 - - Ispettore · 52. Vedi anche Falconi, G.
 - - Scrivano · 52
 - - - Aiuto · 52
 - - Sotto Caporale · 52
 - - Sotto Ispettore · 52
 - Corte di giustizia criminale, Primo Giudice · 164
 - Delegazione di Governo · 35; 188; 196
 - - Archivio · 35; 188; 194; 195; 196; 206; 304
 - Depositario · 41; 43
 - Deposito di mendicizia · 67; 81; 112; 113; 217; 237
 - Deputazione per la conservazione dei monumenti di Belle Arti · 142; 258
 - Dipartimento dell'Ombrone · 140; 143; 146
 - - Prefetto · 139/n; 147; 181n. Vedi anche Gandolfo, A.
 - - Prefetto provvisorio · 140
 - - Prefettura · 181
 - Direzione degli atti criminali · 33; 34; 35; 62; 70; 110n; 187; 188; 196; 203; 204; 206; 213; 251; 253; 298; 299; 303; 306; 313; 314; 318; 319; 325; 350; 379; 403
 - - Aiuto · 203
 - - Archivio · 204; 206
 - - Cancelliere · 203
 - - Coadiutore · 203
 - - Copista · 203
 - - Giudice Direttore degli atti criminali · 62/n; 73n; 163; 195; 203/n; 205; 206n; 291; 293; 294; 299; 301; 302; 303; 316; 341; 387; 389; 402. Vedi anche Massi, L.
 - - Giudice di Pace · 54; 305
 - - Governo provvisorio (1800) · 164
 - - Istituto dei sordomuti vedi *Siena*, Collegio dei Sordo-muti
 - - *Maire* · 139; 140; 181
 - - Monte dei Paschi · 81; 139n; 152
 - - Duomo · 142
 - - Opera (del) · 81; 142/n; 234

- - Rettore · 142n
- Ospizio dei maschi e femmine · 81
- Palazzo Bianchi · 140/n; 179; 180; 181; 210. Vedi anche Bartalucci, G.
- Palazzo Ceccuzzi vedi *Siena*, Palazzo Zondadari
- Palazzo Chigi Zondadari · 146n; 181
- Palazzo Civico vedi *Siena*, Palazzo Pubblico
- Palazzo Comunale vedi *Siena*, Palazzo Pubblico
- Palazzo dei Mezalombardi Rinaldini · 181
- Palazzo del Rettorato · 142
- Palazzo Piccolomini · 200
- Palazzo Pubblico · 60; 63; 140; 155n; 186; 188; 203; 204; 206
- Palazzo Reale · 141; 179/n; 180; 182n; 189; 191; 193
- Palazzo Venturi · 181
- Palazzo Zondadari · 181/n
- Palazzo Zondadari Riccardi · 181n
- Piccolomini, famiglia · 180
- Prefetto dell'Ombrone vedi *Siena*, Dipartimento dell'Ombrone, Prefetto
- Prefetto provvisorio del Dipartimento dell'Ombrone vedi *Siena*, Dipartimento dell'Ombrone, Prefetto provvisorio
- Prefettura (periodo francese) vedi *Siena*, Dipartimento dell'Ombrone, Prefettura (periodo francese)
- Prefettura (periodo lorenese) · 35; 86; 87/n; 137; 181; 184/n; 185; 187; 188; 189; 190; 191/n; 194; 263; 270; 303
- - Archivio · 186/n; 187; 189; 190; 191/n; 206
- - Archivista · 186
- - Consiglio (della) · 341
- - Prefetto · 34; 74; 86; 87/n; 157/n; 173; 181/n; 184; 185; 186/n; 187; 201; 205; 231; 316. Vedi anche Ragnoni, G.; Saracini, A.
- - Ragioniere · 186n
- Prefettura (post-unificazione) · 192; 193/n; 194; 195; 196
- - Archivio · 194; 197/n; 198; 213; 304; 384. Vedi anche Bandini, Z.; Venturini, G.
- - Archivista · 193; 194
- - Prefetto · 188n; 193
- Pretura · 35; 187; 206; 207; 306; 313
- - Archivio · 207; 315; 349; 383
- - Pretore · 208
- Pretura (post-unificazione) · 208
- Procuratore del Re · 207; 208
- Procuratore fiscale · 41; 43
- Provincia · 189/n
- Regi Carabinieri · 74; 151/n; 152n
- Capitano · 291
- Regie fabbriche, scrittoio · 180; 181n; 182n
- - architetto · 182n. Vedi anche Doveri, A.
- - Direttore · 185
- Regio Ospizi di Maschi e Femmine · 81; 154
- - soprintendente · 154
- Regio Procuratore · 64; 289; 291; 405
- Ruota civile · 63; 64
- - Auditore · 65
- Ruota civile di prima appellazione · 63
- San Girolamo (conservatorio) · 154
- San Niccolò (ospedale psichiatrico) · 129
- San Sebastiano (convento) · 67
- San Vivaldo (convento) · 81n
- Santa Maria della Scala (ospedale) · 81; 112; 237
- - Rettore · 234. Vedi anche Bargagli Petrucci, C.
- Santa Maria Maddalena (conservatorio) · 81; 154
- Santa Marta (orfanotrofio) · 154
- Scuole infantili, Presidente · 147; 148n
- Segreteria del Regio Governo · 33; 78; 81/n; 87/n; 141; 157n; 177/n; 178; 179/n; 181/n; 182/n; 183; 185; 194; 196; 198; 200; 201; 213; 214; 217; 237; 243; 248; 253; 258; 263; 266; 299; 303; 317; 321; 323; 404
- - Archivio · 35; 183; 184; 185; 196; 198; 199; 200; 287; 295; 317; 321
- - Apprendista · 177
- - Commesso · 87n; 157n; 177; 183n. Vedi anche Rinieri de' Rocchi, A.
- - Copista · 87n; 201. Vedi anche Lippi, F.; Nipitelli, G.
- - Custode · 87n
- - Primo Commesso · 157n; 177
- Segretario · 152; 155; 157n; 177; 183/n
- Segretaria di Governo · 201
- Senato · 41
- Tribunale civile e correzionale · 207
- Tribunale di giustizia, Coadiutore · 164
- Tribunale collegiale di prima istanza · 62; 64; 155n; 204; 293
- - Archivio · 204
- Tribunale civile di prima istanza · 161
- Tribunale di prima istanza (periodo francese) · 305
- - Auditore · 65. Vedi anche Bonazia, G.; Gherardini, G.; Lecchini, V.
- - Presidente · 65; 82n; 164. Vedi anche Zaccheri, F.
- - Procuratore Imperiale · 165; 350
- Tribunale straordinario · 61; 386
- Ufficio del Registro · 191n
- Ufficio della Dogana · 180
- Ufficio della Magona · 180
- Ufficio della Posta · 180

- - Direttore · 184n
 - Ufficio dell'Auditore di Governo vedi Auditore di Governo, Ufficio
 - Ufficio generale delle Comunità, Provveditore · 142
 - Università · 68; 74; 79; 82n; 141; 234
 - - israelitica · 405
 - Vicario della Cancelleria criminale · 60; 299; 385
 Silvestri, G. · 191n
 SIMBULA, P.F. · 20
 SIMONDI, M. · 31; 50n; 132n
Sinalunga · 120n; 123n
 - Archivio della Pretura · 404
 - tribunale · 260; 269; 270
 - Vicario · 404
 SISI, C. · 17
 Sonnenfels (von), J. · 92n; 121
 SORDI, B. · 31; 45n; 56n; 59n; 150n
 Sotto-prefetto vedi *Toscana*, Granducato, Sotto-prefetto
Sovicille · 61; 123n; 203; 297; 298
 - tribunale · 260
 SPALLETTI, E. · 17
 Spannocchi Piccolomini, Francesco · 168/n; 169; 173
 Spannocchi Piccolomini, Giovanni · 169/n
 Spannocchi Piccolomini, Giulio · 168
Stato Pontificio · 49/n; 68
 STEGAGNO, G. · 30
 Stehental (Beyle, Marie-Henri) · 73
 STOPANI, R. · 31; 70n
 Strasoldo, R. · 173
 Sussi, Fulvia · 36

T

Tenerani, P. · 142
 Thorvaldsen, A. · 141
 TOGNARINI, I. · 19; 28
Tolone · 72; 168
Torrta, tribunale · 260
Toscana · 40n; 44; 45/n; 49; 51; 53; 54; 56; 59; 65/n; 66; 67; 68; 70; 71; 74; 81n; 89; 90; 96; 97/n; 99; 101; 114n; 126; 132; 139; 143; 144; 155; 164; 167; 169; 184; 192
 - Governo francese · 65
 - - *Mairies* · 65
 - Granduca · 39; 41; 42; 43; 44; 49; 50; 51; 53; 61; 65; 66n; 67; 68; 69; 71; 74; 75; 78; 79; 81; 82; 92/n; 97n; 101; 103; 104; 107; 108; 111/n; 117; 136; 138; 141; 144; 147; 150; 152; 155; 156; 157/n;

165; 167; 168; 169; 170; 171; 173; 177; 179; 180; 259. Vedi anche Cosimo I de' Medici, Granduca di Toscana; Cosimo III de' Medici, Granduca di Toscana; Ferdinando I de' Medici, Granduca di Toscana; Ferdinando II de' Medici, Granduca di Toscana; Ferdinando III d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana; Leopoldo II d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana; Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana
 - Granducato · 39; 40n; 43; 44; 45; 46; 47; 52; 54; 55; 56; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 71; 72; 83; 89; 95; 97; 102; 104; 105; 111n; 112; 131; 135; 136; 143; 145; 156; 160; 168; 170; 171; 172; 184
 - - Auditore di Governo · 62; 63; 82; 86; 108; 161; 163; 164
 - - Cancelleria comunitativa · 56
 - - Cancelliere comunitativo · 56
 - - Cancelliere criminale · 56
 - - Capitano di Giustizia · 41n
 - - Commissario Regio · 53
 - - Delegazione di Governo · 35; 187
 - - Direzione degli atti criminali · 34; 35; 62; 187; 203; 204; 206
 - - - Giudice Direttore degli atti criminali · 62; 108; 163
 - - Giudice civile · 64
 - - Governo provvisorio della Toscana (1814) · 66
 - - Governo provvisorio della Toscana (1859) · 173
 - - Magistrato comunitativo · 56; 58
 - - - Gonfaloniere · 56; 57; 58
 - - Potestà · 53; 56; 63; 64; 99n; 200; 234; 251; 291
 - - Prefetto · 64
 - - Prefettura (periodo francese) · 65
 - - Pretore · 64
 - - Priore della comunità · 56; 57
 - - Provincia inferiore senese · 53; 54; 120; 126
 - - Provveditori delle strade · 58
 - - Re d'Etruria · 148
 - - Regi Carabinieri · 52. Vedi anche *Siena*, Regi Carabinieri
 - - Regina d'Etruria · 139
 - - Regno d'Etruria · 56n; 144
 - - Sotto-prefetto · 157
 - - Tribunale collegiale di prima istanza · 62
 - - - Auditore · 62
 - - - Cancelliere · 62
 - - - Presidente · 62
 - - - Procuratore Regio · 62
 - - Vicario Regio · 53; 54; 55/n; 56; 59; 62; 63; 64; 72; 78; 98; 99n; 105; 130; 157n; 161; 163; 168; 200; 234; 251; 291

- Granduchessa · 146n. Vedi anche Elisa Bonaparte
Baciocchi, granduchessa di Toscana.
Tripoli · 173
TURRINI, P. · 31; 180n

U

Urgugieri, Giulia Paolina in Chigi · 146n
Useppi, M. · 173

V

VALACCHI, FEDERICO · 15
VALENTI, F. · 31; 34n
Valeri, A. · 181
Vallerini, L. · 63; 64
Valtancoli, G. · 51/n
Vanni, V. · 71
Vannini, G.B. · 143n
VANNOZZI, F. · 30
VENTURI, F. · 16; 31; 92n; 127n
Venturini, G. · 189; 190; 194; 195; 198
Vicario Regio vedi *Toscana*, Granducato, Vicario
Regio
VIDOTTO, V. · 27
Vienna · 96; 145
- Congresso di · 172

Vieusseux, G.P. · 68; 72; 73
VIGNI, L. · 31; 32; 67n; 115n; 123n; 124n; 125n;
138n; 139n; 140n; 141n; 146n; 147/n
Violante di Baviera, Governatrice di Siena · 44
Viviani, N. · 171
VOLPI, A. · 32; 136n; 157n; 161n; 139n; 170/n
Volterra · 133
- Commissario · 167

W

WANDRUSZKA, A. · 32; 45n
WÜRGLER, E. · 31

Z

Zaccheri, F. · 63; 65; 141n; 164; 179; 180; 199/n
ZANNI ROSIELLO, I. · 28
Zarrilli, Carla · 36
ZARRILLI, C. · 14; 24; 32; 180n; 191n; 197n
ZOBI, A. · 32; 47/n; 48n; 52n; 65n; 66n; 67n
ZOLA, E. · 32; 120; 121n
Zondadari, A.F. Arcivescovo · 145/n; 146/n
Zondadari, Ansano · 145
- Buonaventura · 145
Zondadari Riccardi, Giulia · 181n
ZULIANI, D. · 32; 117n

